MEMORIE
DELL'ACCADEMIA DELLE SCIENZE
DI TORINO

SERIE III, TOMO 2,
e dell'intiera collezione Tomo 113.

PARTE SECONDA:

CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE

TORINO
ACCADEMIA DELLE SCIENZE
1953

INDICE DELLA PARTE SECONDA

DEL TOMO 2, SERIE III

CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE

[* Pagine dell'estratto e ** pagine del Tomo, poste in calce fra ( )].

ASSOLUTISMO E MERCANTILISMO NEL PIEMONTE DI CARLO EMANUELE II

(1663-1675)

Memoria di LUIGI BULFERETTI

presentata dal Socio nazionale residente Gian Carlo BURAGGI
nell'adunanza del 9 Febbraio 1953

Riassunto. — *L'A. illustra, con ricerche originali, l'opera di C. E. II. per rafforzare il potere principesco sopra gl'immuni, attuata coi seguenti mezzi: il favore dato a un embrionale giurisdizionalismo e a ceti, allora in formazione, capitalistico-feudali; l'aiuto alle comunità oppresse dai debiti verso i vecchi feudatari; il potenziamento dell'organizzazione fiscale, nerbo degli organismi pubblici moderni, stato e comuni; l'indirizzo mercantilistico che avrebbe dovuto introdurre in Piemonte attività essenziali e ricchezze in un periodo di bassi prezzi delle derrate, e assorbire i capitali da molta feudalità investiti all'estero.*

I. PRINCIPE, STATO E FINANZA

La personalità di Carlo Emanuele II e il mercantilismo del p. Cadana. – L'assolutismo e l'ordinamento territoriale degli Stati sabaudi; il potenziamento delle cariche con compiti finanziari. – Gli ostacoli all'assolutismo: la pluralità degli Stati, la dipendenza dal S. R. I., la potenza dei ceti immuni. – La lotta del principe per l'assolutezza del potere e la formula della *lex regia*. – Altri limiti ai poteri del principe: le leggi fondamentali e l'inalienabilità del demanio. – La pluralità delle giurisdizioni, le pretese della S. Sede, e i vincoli della morale cattolica. – I principali redditi e le principali spese: compenetrazione tra principe e stato. – La pubblica finanza alimenta ceti feudali, feudal-borghesi e borghesi. – Perequazione fiscale, pareggiamento dei sudditi e rafforzamento dell'assolutismo. – I communisti invocano un'estensione dell'autorità del principe nel reggimento delle comunità.

L'educazione e l'istruzione di C. E. II non furono troppo curate: anche se dobbiamo respingere molto del propalato dalla libellistica, l'avvicendarsi dei favoriti e i loro lucri testimoniano i costumi, d'altronde comuni a quei tempi, della corte e della reggente, forse non avversa alle dissipazioni del figlio, perchè lo allontanavano non dico dall'applicarsi

1 — *Mem. Cl. di Scienze morali* - Serie 3ª, Tomo 2, Parte II.

con serietà ma persino dall'interessarsi sistematicamente, finchè ella visse, alle questioni politiche, e, probabilmente, commettitrice al Giuglaris, al gesuita precettore del secondogenito, della sbrigativa pedagogia documentataci da *La Scuola della Verità.* Le sommarie nozioni impartitegli nelle varie discipline non ne coltivarono il naturale ingegno, lasciato pressochè in balia di se stesso; ma, temperamento schietto, propenso a valutare realisticamente uomini e cose, se si abbandonò a dissipazioni e a grossolanità, che non mancarono di far trasecolare gli osservatori spassionati, come quando si mostrò nudo ai veneziani, beffeggiandoli, seppe dare alla propria azione politica un'impronta sì di spregiudicatezza, ma anche di moderna economicità.

Con quell'indole « tirata » al denaro, per usare l'espressione dell'ambasciatore veneto, dovette meditare molto più che il predicatorio Giuglaris, almeno le prime pagine (scritte a grossi caratteri, molto piane e per nulla erudite: una o due sentenze per capitolo, una bazzecola in confronto all'ircocervo del padre gesuita) dell'operetta composta di trentuno « Avvisi » (assai facili da ritenere, perchè alquanto banali), cioè de *Il principe avvisato* (1) dedicata a Madama Reale dal p. Salvatore Cadana « Predicatore, Teologo, e Consigliere delle loro Altezze Reali, già Ministro Pro-

(1) Il Cadana nel primo *Avviso* insiste sulla necessità di tesaurizzare, nel secondo esorta il Principe a badare all'utile: « amicitias utilitate non fide colere », nel quinto lo ammonisce a non muover conquiste, e di accontentarsi di tanti paesi « quanti un buon Pastore li possa vedere coll'occhio, governarli colla verga, e regerli col fischio ». Che cosa di più simpatico di un moralista che esorta a divertirsi? « Non sempre deve il Principe star sul serio, sul contegnoso e sul severo, ma di quando, in quando recrearsi l'animo con dilettevoli spettacoli, e gustevoli apparati. Ami la scena, et il Teatro, dilettisi di tornei, giostre, e Barerie, gradischi le comedie, Tragedie, caccie, e giuochi, mescoli il serio col piacevole, il negotio coll'otio, col severo il burlevole, habbi le due facoltà del fuoco in sè congiunte, l'arsura nella Maestà, la luce nella piacevolezza, la facevolezza [*sic*] con gravità affratelizzi e assorelli » sentenziava il Cadana nel dodicesimo *Avviso*. Gli *Avvisi* successivi dovettero far minor presa su C. E. II: così il tredicesimo (« il Principe è nato al mondo più per il Publico, che per sè stesso. Anteponga il Publico, al privato serviggio, s'esponghi più alla salute de sudditi, che alla propria, badi più al beneficio de suoi Popoli, che al proprio interesse. Confessi che niente per se stessa, ma tutto per la pubblica quiete, è stato dal gran Iddio dato, e destinato, che così facendo, si farà vedere una vera imagine d'Iddio, un vivo e spirante ritratto del Facitor Eterno; una Idea perfettissima dell'altissimo, et un modello lucidissimo del sovrano Signore »), e il quattordicesimo, socialmente conservatore alla maniera del Giuglaris (« per sicurezza del Principato non si devono permettere ne' sudditi ricchezze eccedenti, nè facoltadi straordinarie, nè posse torreggianti... Ma li contenga in una ricchezza ordinaria, in facoltadi, e forze proporzionate; Vi sia tra il potere del Principe, ed il Vassallo disuguaglianza infinita, e vasto intervallo; Niente di proportione cadi tra l'oggetto reale, e la potenza privata »), nè il quindicesimo (non nominare a cariche persone « vili e basse, nè di prosapie sconosciute, e neglette, sordide, e vili »).

vinciale, Custode de' Minori osservanti di S. Francesco », e autore del *Principe regnante.*

In essa il Cadana, non so quanto osservante dello spirito di S. Francesco, non solo dichiarava di non condividere l'opinione del Bodin (ometto gli esempi derivati dall'antichità classica), contrario a che i principi radunassero ricchezze, ma candidamente confessava:

« Non ebbe però appo di me, nè fede nè credito giammai questa politica, anzi ch'io sono d'opinione totalmente contraria, ed assolutamente dico, che non solo è lecito a' Principi il cumular tesori, ma di più è debito; mentre per sicurezza de' suoi stati sono obbligati di farlo; li bisogni straordinarij, che da un'hora all'altra arrivano a chi governa, l'obbligano ad aver sempre alle mani una grossa provisione d'argento ed oro, con cui ad ogn'altro mancamento supplendo, trovi sempre, che dare agl'amici, e che opporre a' nemici. Dicanlo tanti Monarchi, che trovatisi tal hora ne gl'estremi pericoli impararono, quanto utile provvidenza fosse, il metter da parte delle entrate, che si esiggono, qualche gran somma, di cui si possi far gran capitale, ogni qualvolta il remanente sia impiegato o perduto ».

Far capitale era sinonimo di tesaurizzare, di ammassar moneta, e ci troviamo al centro di una teorica di nostrano mercantilismo portativi da un francescano. Il quale ricordava il detto di Cesare (« per ben regnare due cose abbisognavano al Regnante, danari, ed huomini », anzi una sola « poichè al Principe ch'abbondano danari, non truovo io che mancasser mai huomini, corrono questi ovunque quegli si trovano »), e che l'oro è più « tiranno » (ossia più potente) dell'uomo, perchè « a tutte l'humane appetenze vale l'oro, ma non a tutte l'humane appetenze può valer l'huomo »: più potente dello stesso « fulmine ». Infatti « al soave suono di questo cordial metallo » tutto cade vinto: « non v'è mente così casta, non v'è cuore così pudico, che provocato a libidine » non ne sia conquistato; « da questo sollecito sensale esposta ne viene la pudicizia, e il preggio delle più caste donzelle. Penetra l'oro il penetrabile della libertà, investendo corruttore le più segrete, e le più recondite parti del seno dell'humanità ». Ci attenderemmo un'invettiva contro la potenza e la *fames* dell'oro; al contrario: « alla vehemenza dello strepito di grave massa d'oro, cadente dall'erario di gran Principe, sviscerate cadono le cime delle Rocche più superbe, e si spalancano i petti impenetrabili de' Grandi, per altro incorrutibili, e fedeli ». Non bastando gli esempi de' pagani e de' « profani », il Cadana ricorda S. Tommaso

« quale afferma, che non è lecito, ma necessario a Principi il Tesorizzare; poichè grandissimo inconveniente sarebbe l'incominciar le guerre pigliando danari prestati, ovvero impor gabelle: oltre che non può assicurarsi un Principe, per grande ch'egli sia, che i Principi circonvicini non li muovino aspre guerre,

se lo vedono sprovvisto di denari, e spogliato di tesoro. Che se il Principe ha da essere Padre del Popolo, al quale tutti possino raccorrere nelle necessità publiche, acciò possi soccorrerli, è di necessità la preventione de Tesori co quali si trovi pronto il rimedio ».

L'avveduto padre, quindi, dimostrata la verità del detto di Sofocle « *Vera Principis custodia, Regnique tutela Auri pondus* », con Aristide esortava: « *Thesaurizent Principes, ut ad mutationem fortunae possint amicis auxilia prestare, inimicisque potenter resistere* ».

Ai consigli del Cadana si aggiunsero (come documentano le numerosissime lettere) quelli di G. B. Truchi (che già carteggiava con madama reale in modo da apparirci suo uomo di fiducia) (1), convinto che grandi ricchezze avrebbero potuto dare al Piemonte i commerci. Attivissimo, infaticabile e meticoloso nello svolgimento degli affari affidatigli, di famiglia già « borghese » (secondo il valore proprio del vocabolo in quel tempo), era grande ammiratore di quel Colbert, che, scriveva da Parigi l'ambasciatore sabaudo marchese di S. Maurizio, recava grandi soddisfazioni (e grandi ricchezze) a Luigi XIV il quale « est très satisfait de lui pour le bon ordre qu'il a donné à la direction des finances. S. M. disait l'autre jour à son coucher, que jamais royame n'avait été si bien reglé et si riche que le sien, qui il y avait 92 millions de revenu, que avec 35 ou 36 il payait toute la depense si bien qu'il en épargnait tous les ans 56 pour employer à la guerre ». Dal canto proprio il Truchi doveva pensare ai tre milioni e quattrocentomila lire di lucro del Colbert come segretario di stato.

C. E. II orientò per quasi tre lustri la propria politica secondo i suggerimenti mercantilistici del Truchi e di altri memorialisti, ma i suoi sforzi cozzarono contro una realtà tutt'altro che malleabile e non riuscirono a modificarla che in limitata misura incardinando sulla potenziata struttura delle cariche centrali e locali (adopero le espressioni d'oggi) competenti in materia finanziaria il rassodato organismo dello Stato. Sin verso il 1670 l'opera di riassetto delle finanze si appoggiò al rafforzamento del demanio della Corona, al riordinamento dei tributi, al miglioramento dei contratti cogli accensatori e s'accompagnò coll'« abbassamento degli immuni » non inseritisi nelle nuove attività, col perequamento delle comunità stanche degli abusi dei feudatari e dei maneggioni locali e invocanti più ampie ingerenze del principe. Poi credette giunto il momento di realizzare una grande impresa politica e finanziaria a un tempo, la conquista di Genova, e,

(1) Vedi le mie *Considerazioni generali sull'assolutismo mercantilistico di C. E. II (1663-1675)*, in « Annali della Facoltà di Lettere, Filosofia e Magistero dell'Università di Cagliari », 1952 (che citerò *Cons. gen.*), cui rimando per le abbreviazioni qui adoperate.

fors'anche, di Savona (1). Gli interni contrasti di classe in Genova gli parvero dover assicurare il buon esito dell'impresa e renderla addirittura lodevole di fronte all'opinione pubblica straniera. Non è, infatti, inverosimile che la giustificazione addotta da C. E. II al proprio tentativo con Luigi XIV e verso l'opinione pubblica non piemontese, gli sembrasse convincente e obiettivamente fondata dal momento che tutta una serie di opere e di operette aveva sbandierato ai quattro venti i mali sociali di cui soffriva (o avrebbe sofferto) Genova e la precarietà della sua situazione politica (2). C. E. II, molto modernamente, avrebbe tentato di far leva sui conflitti di classe, ma, evidentemente, o non erano così gravi come non il solo Della Torre aveva descritto, o i 1500 « tiranni » dei genovesi tenevano saldamente in pugno la situazione. Certo la repubblica possedeva mezzi finanziari di gran lunga superiori a quelli di C. E. II, e i fatti militari diedero ragione al Cadana.

---

(1) Vedi lucidamente esposti i motivi in R. QUAZZA, *Le preponderanze straniere in Italia*, Milano, 1938 (III ediz., 1952), p. 243, cui rimando per la storia politica generale.

(2) Nella biblioteca dell'A. S. T., p. es., trovo *Le politiche malattie della Repubblica di Genova e le loro medicine* descritte da M. C. SALBRIGGIO a Fildoro suo figlio e rappresentate al Grande, e Real Consiglio, Francoforte, 1655. Il Salbriggio descrive i contrasti in Genova tra la vecchia e la nuova nobiltà e le fazioni francese (seguita da questa) e spagnola. I vecchi rimproverano ai nuovi nobili la viltà delle origini « la bassezza de' loro esercitij, la viltà de' loro travagli, l'infamia de' guadagni, le usure, le detestabili inventioni, per arricchire ». Dalla vivace pittura degli aristocratici più pratici di aritmetica e di libri mercantili che di ragion di stato, prosternantisi in Chiesa come musulmani, biascicanti *ave Maria* e intriganti, e dei figli dissipati e violenti, si desume l'ingegno dell'a., che, nel capitolo VII (Sentimenti e conditioni de' Popolari detti Artisti), illustra la dolorosa situazione della borghesia: « Fra queste altercationi, e discordie sofre il Popolo miserabile servitù; e quanto più sensibile si dimostra alle offese, tanto maggiormente viene, o da Magistrati oppresso, o da giovani Nobili oltraggiato. La longa pace e l'essere intieramente applicato al guadagno, gli ha fatto scordare l'uso dell'antica ferocia, non però gli ha potuto scancellare dalla memoria l'Antica potenza, e l'odio dei suoi governatori. Ma doppo l'invasioni francesi, le guerre d'Italia, e la cessazione del traffico, l'Otio lo ha, per la maggior parte, ridotto a desiderare cose nuove: E la sperienza di molti nella militia ha sbandita in esso, in qualche maniera, la viltà, e l'inertia, che un secolo intiero lo ha posseduto ». Lamenta che « i più cospicui e meritevoli di esso » siano iscritti nel libro dei Nobili troppo di rado « per molta somma di oro »; costoro dicono i nobili tiranni e « li famigliari discorsi colli tumulti di Napoli, le rivolutioni della Cattalogna, la congiura di Portogallo, il cangiamento dell'Inghilterra, la libertà dell'Olanda, per la più gran parte framischiano ». Disgraziati borghesi! « l'infelicità della loro sorte non havere sollievo, o riparo. Essere violate le Mogli, rapite le Figlie, impediti li commercij, fraudate le mercedi, usurpati gli haveri, oltraggiati, e battuti nelle persone, et essere finalmente o alla Pubblica giustitia, se apertamente si risentivano sacrificati, o dalle private vendette, se tacitamente si schernivano crudelmente proscritti ». Ma gli oppressi e i tiranni sono in ragione di mille a uno; di qui la precarietà della situazione e la possibilità che sia sfruttata dai Savoia.

Per sostenere le spese della guerra C. E. II dovette ricorrere a molti espedienti tradizionali e dovette disfare parte di quanto aveva costruito. Tentò l'introduzione di nuove manifatture, ma con scarsi risultati. Nondimeno l'avvio a un orientamento mercantilistico oramai era acquisito e lo continuarono, perfezionandolo, la vedova reggente (cui fu rappresentata la necessità di una flotta per accrescere i commerci e la potenza militare sabauda: la mancanza di navi aveva contribuito al disastro della guerra contro Genova) e Vittorio Amedeo II, sospinti dalle forze economiche e dalle necessità finanziarie che già avevano indirizzato l'azione di C. E. II ed alimentato la fortuna di taluni ceti e la decadenza di altri.

Quell'azione può essere esaminata nel processo formativo dello stato assoluto, che emerge dal seno della realtà e delle ideologie ancora feudali, insieme coll'accentuarsi di fenomeni capitalistici, sia pure ambigui e torbidi.

In confronto alla Francia, per la quale il Viollet può scrivere che « le XVI^{e}, le XVII^{e} et le XVIII^{e} siècle sont dans l'ordre constitutionnel relativement stérils » perchè già « à la fin du moyen âge, l'antique royauté nous apparaissait merveilleusement rajeunie, resplendissante de force et de puissance » (1), negli stati sabaudi il lavorio « vers l'unification et l'uniformité » procedette, nel sec. XVII, partendo da posizioni più arretrate, perchè gli sforzi di Amedeo VIII (sulla cui attività statutaria ha giustamente richiamato l'attenzione il Buraggi) e di Emanuele Filiberto furono frustrati in parte dagli avvenimenti che li seguirono. Nondimeno, anche negli stati sabaudi, notiamo la definitiva affermazione, sotto C. E. II, accanto al gran cancelliere (dal 1661 G. B. Buschetto, successo al conte E. F. di Morozzo) (2), al consiglio di stato, o consiglio che assisteva il principe, alle Camere dei conti e agli avvocati patrimoniali fiscali generali, ai senati di Savoia, di Nizza e di Piemonte, ai rispettivi avvocati e segretari generali, del generale delle finanze, del controllore generale delle finanze, dei varî tesorieri generali e dei segretari di stato, ossia dell'embrionale burocrazia che sta alla base della moderna organizzazione finanziaria e del potere esecutivo. Le maggiori cariche, distribuite tra vecchia e nuova nobiltà, più tra piemontesi che tra savoiardi, con prevalenza, nelle meno vistose quanto a dignità formale e ad apparente rimunerazione ma non quanto ad importanza effettiva nel maneggio degli affari, di semplici « vassalli » o di « cavalieri », si vanno ordinando gerarchicamente distinte secondo i cómpiti giudiziari, militari, finanziari od esecutivi, e secondo

---

(1) *Le roi et ses ministres*, Parigi, 1912, V.

(2) [P. G. Galli della Loggia] *Cariche del Piemonte e paesi uniti, colla serie cronologica delle persone che le hanno occupate, ed altre notizie di nuda istoria dal fine del secolo decimo sino al dicembre del 1798, con qualche aggiunta relativamente anche al tempo posteriore*, vol. I. Il Patetta osservò come in quest'opera uscita in tempi fortunosi il G. celebrasse ora il governo repubblicano ora quello monarchico.

i tre principali stati regionali (principato di Piemonte, ducato di Savoia, contea di Nizza, della quale è quasi appendice il principato di Oneglia): al vertice si collocano cariche uniche per tutti gli «stati» e si rafforza l'inquadramento in organi, dai quali emanano diramazioni provinciali e locali.

Tra gli «stati» oramai primeggia il principato di Piemonte, la patria subalpina (cui lentamente si vanno aggregando via via che si risolvono le controversie coi Gonzaga, Alba, Trino, e le altre 84 terre del Monferrato) (1), sia per prerogative feudali, sia per quantità di redditi, sia perchè nella sua capitale risiede il principe, sia perchè da esso questi trae i maggiori collaboratori (nel consiglio di stato non c'è un solo savoiardo; il Loschi riferiva l'inimicizia e il rancore della nobiltà savoiarda contro quella piemontese), sia perchè, posto ai margini del S. R. I. (il Tabacco ha osservato come i limiti meridionali non ne furono mai stabiliti con sicurezza) e indubbiamente per la massima parte in Italia, i Savoia possono esercitarvi con maggior sicurezza le prerogative proprie del «principe» (termine generico per sovrano: i Savoia sono pure principi dell'impero secondo l'investitura di Arrigo VII ad Amedeo V, e principi del Piemonte: dal comune denominatore «principe» nelle tre espressioni derivano scambi nell'uso), che è, feudalmente, duca (titolo, dal punto di vista feudale, superiore a quello di principe, secondo l'opinione del tempo) (2), marchese d'Italia, e in Italia vicario imperiale perpetuo (3): gli acquisti poste-

(1) F. Valerani, *Secondo centenario dell'annessione del Monferrato ai domini di Casa Savoia*, in «Riv. di st., arte, arch. della provinc. di Alessandria», XVII; sulla sua situazione finanziario-economica ai primi del '600 rimando a C. Ciorcelli; per i redditi nel 1630 ai mss. in B. R. T., Misc. st. p. 168, n. 11, 12, 13. Sulle contese del tempo: *Avvertimenti, che suggerisce il Patrimoniale dell'A. R. di Savoja alli Vassalli, e sudditi del Monferrato, che ubbidissero a questa Corona, in risposta della Scrittura sotto nome dell'Altezza di Mantova da suoi Ministri pubblicata e stampata in Casale li 18 Xbre 1652 intitolata Avvertimenti del Ser.mo di Mantova a' suoi Vassalli, e popoli del Monferrato*, Torino, 1653; *Introduttione al disinganno*, con una vera, e succinta notitia d'alcune cose necessarie per non lasciar equivocare, a pregiuditio non meno del ben publico, che del Duca di Savoia in ordine a diverse pretensioni del Duca di Mantova, 1669. Vedi anche A. S. T., Sez. III, art. 929 § 2 (Gride, ordini, ecc.), art. 969; i documenti finanziari relativi al Monferrato si trovano negli artt. 931-933, 944 § 1, 947, 948 §§ 1-4, 953, 968-70. Sulle controversie pei feudi ecclesiastici dell'astigiano: A. S. T., Sez. I, *Città e provincia d'Asti*, m. VIII, nn. 7, 14, 17.

(2) Giuglaris, *o. c.*, pag. 148: «Uno non è Imperatore, se non ha sotto di sè molti Regi, Re se non l'obediscono Duchi, Duca se Prencipi, Prencipi se Marchesi, Marchesi se Conti, Conte se Baroni, Barone se haltri homini di qualche onore». Sull'origine e vicende del titolo di principe di Piemonte, M. Zucchi, in «M. s. i.», t. XLVI, 1912.

(3) Cfr. l'*o. c.* del Tabacco. Nel 1365 il diploma imperiale di Carlo IV aveva delegato ad Amedeo VI l'alta giurisdizione, la superiorità feudale su alcuni principi dell'impero e ampi poteri e regalie al conte nei proprii dominî: terre, selve, prati, pascoli, acque, beni mobili e immobili, redditi, proventi, utilità, giurisdizioni, mero e misto imperio, giudizi, onori. L'impero conservava la superiorità feudale, la suprema giu-

riori al 1361 (Nizza, Asti e Vercelli) erano dominî « de imperio nationis Italice ». Per quelli « nationis Germanice » C. E. II poteva avvalersi della posizione di principe del S. R. I., forse di sangue germanico (di qui lo stimolo ai genealogisti cortigiani per sostenere l'origine sassone), imparentato colla Casa di Baviera (1), con pretese all'elettorato, e, quindi, della posizione goduta dopo Vestfalia dai principi tedeschi (ai quali competeva la superiorità territoriale senz'essere vicarii) (2), pur costretto a procedere con molta prudenza (la memorialistica di Corte non si serve, sino alla fine del sec. XVII, della pubblicistica germanica sulla nuova dignità sovrana dei principi del S. R. I.), perchè contrastato dagli Asburgo, non considerato « germanico » dai membri della dieta di Francoforte, e desideroso di non pagare i contributi per la difesa dell'Impero, cui erano chiamati i suoi membri. C. E. I aveva ottenuto il vicariato perpetuo per tutta l'Italia, V. A. I aveva preteso che valesse anche durante la vita degli imperatori, C. E. II si mostrò favorevole a sostenere rivendicazioni e prerogative in tal campo (d'altronde sostenute ancora un secolo più tardi da Vittorio Amedeo III) (3), evidentemente in attesa di poter fondare su più solide basi la propria « superiorità ».

Accanto ai memorialisti di corte che sostenevano i diritti dei Savoia nell'ambito del S. R. I. giovandosi talora di autori germanici, altri si servivano del diritto comune, e, in particolare, la giurisprudenza dei Senati dava al vocabolo *principe* il valore derivato dalle fonti romane secondo la rielaborazione dei glossatori (4).

---

risdizione d'appello (già delegata nel 1356), il diritto di nominare giudici e notai imperiali, di emancipare gl'infanti, di legittimare gli illeggittimi, di abilitare gli inabili, di concedere titoli nobiliari, d'incoronare poeti. Nel 1372, i Savoia furono dichiarati Capitani, luogotenenti e Vicarî generali dell'impero ed ebbero la piena e suprema giurisdizione con tutte le regalie e diritti spettanti all'impero in Italia, autorità di dichiarar guerra, emanar decreti, costituir magistrati, conferir feudi vacanti, ricevere fedeltà, proteggere chiese e minori, presentare ai benefici ecclesiastici, abilitare gli inabili ecc. Nei *Commentaria in libri tertii et quarti nova Decreta et ordinationes ad causas forenses cum civiles tum criminales in S. Sabaudiae Ducis et Pedemontium Principis ditione pertractandas pertinentes*, Aug. Taur., 1595, p. 345, è inserita una *Copia confirmationis Vicariatus* di Ferdinando I, di cui il Senato ducale ordinò la pubblicazione il 20 maggio 1565. I Savoia detenevano, inoltre, altri titoli feudali particolari (contee, baronaggi, ecc.).

(1) Delle relazioni con essa s'occupò il Claretta, che scrisse pure delle relazioni coi margravi del Baden (Torino, 1887).

(2) Sulle conseguenze del trattato nel campo dei rapporti internazionali, M. Toscano (in « Riv. st. it. », 1939).

(3) L. Bulferetti, *Le relazioni diplomatiche tra lo Stato sabaudo e la Prussia durante il regno di Vittorio Amedeo III*, Milano, 1942.

(4) Non si badi unicamente a come il duca si comportava talvolta di fatto: osservava il Chapuzeau (*o. c.*), che tutti i potentati italiani non riconoscevano alcun

La proposta, sinora ignorata, di un certo Biolatto (appartenente a famiglia di vassalli alquanto recenti), che si inquadrava nelle nuove correnti mercantilistiche perchè partiva dalla constatazione di un dato di fatto economico, e consigliava di non più attardarsi sulle vecchie pretese legate al regno di Cipro (il titolo relativo fu aggiunto dai Savoia nel 1632) (1), cadde forse perchè alquanto superficiale, ingenua in più punti e troppo spicciamente innovatrice. Continuava a tenere il campo la vecchia pretesa, che era stata prospettata con particolare accuratezza da Antonino Tesauro nella *Praefatio* alle *Novae decisiones* (testimonianza dell'influsso del diritto romano, per quanto antistoricamente interpretato, p. es., nella definizione degli organi della *res publica*, sicchè il Tesauro, che distingue i senati di tipo piemontese o giudiziarì « ut iudicijs vacent civilibus seu criminalibus », dai senati delle *res publicae superiorem non recognoscentes* o « qui supremum non habent principem »; ritiene questi ultimi identici a quelli « qui florente Republica romana summam rerum potestatem habebant »), e cioè che il Vicariato aveva per effetto che al principe sabaudo « quae ipse Imperator faceret illi in suo Dominio facere licet, et in hoc supremam illam iure merito exercere posse iurisdictionem... unde procul dubio dicendum est Ducibus, et principibus nostris in suo statu competere Jura imperii, et

superiore. Di diritto le cose stavano altrimenti. La stessa formula, costante in C. E. II (mentre non ricorre sempre uguale nei predecessori), contenuta negli editti, patenti ecc., « nostra certa scienza, piena possanza, autorità assoluta, e col parere del Consiglio » (i provvedimenti riguardanti la « religione » dei SS. Maurizio e Lazzaro, anzichè « piena possanza, autorità assoluta », recano « autorità Magistrale »), dev'essere interpretata come menzione non già di *potere assoluto* (nel significato storico dell'espressione), bensì della piena capacità giuridica a emanare quel determinato atto, senza impedimento di leggi. Nell'opinione pubblica del tempo e nella dottrina l'espressione « autorità assoluta » tende ad assumere il significato che storicamente ha conservato, e la vediamo talvolta sostituita da « autorité souveraine », p. es., nel preambolo di talune lettere patenti: « pour ces causes et autres dignes de considération à ce Nous mouvants, par ces présentes, signées de notre main, de notre certaine science, pleine puissance et autorité souveraine, après avoir eu l'avis de Notre Conseil résident près de notre Personne... Nous avons fait et faisons très expresses inhibitions et défenses... ». Contemporaneamente C. E. II conferma la necessità di definita procedura e di formalità nell'emanazione delle disposizioni sovrane (vedi in « D », III, Biglietto di S. A. R. che ordina alla Camera di non ubbidire ai biglietti suoi particolari o decreti dei referendarii, salvo siano spediti per Patenti passate al gran sigillo, 18 gennaio 1672) e conosco soltanto rari casi di *lettres de cachet* (p. es., Lettre de cachet de S. A. R. au conseils des commis, contenant la règle de la jurisdiction du Vi-baillif et des Lieutenans au Baillage d'Aoste [7 marzo 1674], contiene la formula: « Nous avons estimé de notre service de prendre par provision les tempéremens qui s'ensuivent »).

(1) « D. », VIII. Fu contestato, com'è risaputo, soprattutto da Venezia, la più direttamente interessata a quell'isola e desiderosa di mercanteggiare il riconoscimento con sostanziosi aiuti nella guerra di Candia.

Maiestatis, et omnimodae potestatis ». Certo l'imperatore solo possiede « illam supremam, et absolutam potestatem, quae est supra ius », nè può abdicare ad essa, ma può « aliquibus in certis provincijs eam communicare ut communiter facit Regibus, Ducibus, Marchionibus quos Imperij Vicarios constituit », senza che la differenza del nome comporti variazione di potere, contrariamente a quanto aveva sostenuto il Bodin confortato dal Felino appoggiandosi al fatto che i Savoia adoperavano non già il titolo di Maestà (proposto dal Biolatto e comportante effettivo esercizio di regalità), ma quello di *Serenitas* o di *Celsitudo* (« Altezza » era titolo spettante ai re senza effettivo esercizio di regalità): tutta modestia, asserisce il Tesauro, dei Savoia, « ut Caesari et maioribus Regibus aliquid relinqueretur »! D'altronde, col consenso dell'imperatore (secondo il Biolatto ottenibile con un po' di quattrini), pure i Savoia potrebbero adoperare il titolo di Maestà, come (evidente stoccata alla Francia) « aliqui principes, qui id faciunt ex usurpatione, cum nolint Caesarem recognoscere supremum Dominum, qui et iure divino, et iure civili mundi Dominus est »; anzi anche in base a un « ius tamquam naturale ». Il legame dei Savoia coll'impero (da valere soprattutto nei riguardi della sottoposta feudalità) non potrebbe essere ribadito più chiaramente con ricorso addidittura al diritto divino e al diritto naturale. Soltanto il progressivo incremento dei ceti borghesi e, con essi, delle dottrine romanistiche combinato col progressivo snaturarsi della feudalità, accentuato nel periodo mercantilistico, e colla decadenza dell'impero, porteranno i Savoia (1) a meglio sfruttare la formula della *lex regia*, o, accodandosi agli altri principi germanici, le nuove correnti giusnaturalistiche, la pubblicistica e la trattatistica germanica, con sempre maggior frequenza a partire dagli ultimi decenni del sec. XVII, in un travaglio di memorialisti che culminerà in pieno secolo XVIII coll'opera, tuttora inedita, del Montagnini di Mirabello sulla superiorità territoriale (2).

---

(1) Esempi di memorie riguardanti l'impero del periodo di C. E. II: Buschetti, *Ristretto fatto di diversi titoli giustificanti il posto dovuto alla R. Casa di Savoia nelle Diete dell'Impero* (1665); *Memoria delle istanze fatte in diversi tempi all'Imperatore dalli Duchi Carlo Eman. II e Vittorio Amedeo II per ottener l'investitura degli Stati*, in A. S. T., inv. 114, p. 35, cat. 1, m. 4; *Relazione di ciò che si è praticato nelle diverse occorrenze che si sono dagli Imperatori domandate alla R. Casa di Savoia le contribuzioni imperiali* (1737), in A. S. T., *ib.*, p. 150, cat. 4, m. 3.

(2) Per tutto il sec. XVII i memorialisti sabaudi si affidano al diritto comune e ai repertorî che ne compendiano i concetti. Risulta adoperato da quelli il più volte ristampato (in A. S. T. un esemplare dell'ediz. di Venezia, 1572: *Lexicon Juris civilis et canonici* sive potius Thesaurus de verborum quae ad ius pertinent significatione. P. Prateio ex variis collectore, Adiectale sunt veteres Populi Romani Leges, ex V. Zasio et F. Hotomano) *Lexicon iuridicum Juris Caesarei simul et Canonici, feudalis item, civilis, criminalis, Theoretici ac Practici*: et in Schola, et in Foro usita-

Niente più antistorico del credere che l'autorità del principe, ancora nel caso di C. E. II, fosse qualcosa (come dire?) di omogeneo e di ben definito, ch'egli potesse far valere indifferentemente verso tutti gli abitanti dei paesi, luoghi e terre che erano sottoposti alla sua dizione: a parte la differenza dei titoli coi quali deteneva i diversi paesi (1), nei confronti

---

tatum ac tum ex ipso iuris Utriusque Corpore, tum ex Doctoribus et glossis, tam veteribus quam recentioribus collectarum vocum... Auctum deinde, expolitum et emendatum, ex hactenus editis accuratissimis lucubrationibus D. D. Cuiacii, Brissonii, Donelli, Duareni, Gothofredi, Pacii, Vulteii, Goeddaei, item Corasii, Fabri, Wesembec, aliorunque praestantissimorum virorum studio et opera Jo. Calvini, Genevae, 1665. La voce « Princeps », lo definisce, seguendo Teofilo e il Bodin: « penes quem in Republ. summa rerum potestas est: qui et alias Imperator dicitur » o « qui imperandi potestatem a populo accepit ». Nell'ediz. cit. di Venezia il paragone era assai più cauto. L'origine divina del potere vi è esplicitamente ricordata (« a Deo ipso institutus est »), ma anche la sua subordinazione al diritto divino e naturale e ai patti (« lege conventionis et contractus obligatur »), sia pure colla solita formula « princeps est solutus legibus, et interim digna est vox fateri se alligatum legibus ».

La formula del Bodin non era accettata dai memorialisti sabaudi, che respingevano pure la formula del consenso popolare (« princeps justus ex divina etiam lege qui ex populi consensu regnat: qui illis invitis dominatur, Tyrannus autor Alciat. de verb. sign. Spieg. »). Nell'ediz. del 1572, l'equiparazione del principe all'imperatore è introdotta incidentalmente a proposito della « vox », cioè del detto riferito al Principe « Ego tibi sum Imperator in meo territorio », seguita dal cauto commento « non ita multum est absurda si modo recte intelligatur ». A differenza dei duchi di Milano affermanti, secondo il Magni (*o. c.*), nel proprio territorio, un potere simile a quello dell'imperatore, i Savoia sono molto più cauti nell'uso della celebre massima, cui recentemente F. CALASSO (*I glossatori e la teoria della sovranità*, Milano, 1952[2]) ha rivendicato l'origine italiana.

(1) Nelle *Cons. gen.* ho riportato il testo della memoria Rocca sui titoli relativi ai varî stati. Di più pratica consultazione la *Memoria concernente i titoli degli acquisti di Stati posseduti da S. M. il Re di Sardegna, non solo a riguardo delle provincie e città principali, ma anche delle ville, terre, luoghi e cascinali i quali sono pervenuti a questa R. Corte, o unitamente coll'acquisto delle dette provincie e città, o pure separatamente con titoli particolari* (A. S. T., Sez. I, *Real Casa*, cat. V, m. 1, n. 6). Taluni memoriali servirono a confutare opere storiografiche appartenenti alla pubblicistica (notissima quella di JACQUES DE CASSAN, *La recherche des droicts du Roy, et de la Couronne de France sur les Royaumes, Duchez, Comptez, Villes, et Pays occupez par les Princes estrangers appartenants aux Rois Tres-Chrestiens, par Conquestes, Successions, Achapts, Donations et autres Titres legitimes. Ensemble de leurs droicts sur l'Empire, et des debvoirs et hommages deubs à leur Couronne par divers Princes estrangeres*, Nouvelle édition Paris, 1646, nella quale il L. II, cap. II, s'intitola Le Duché de Savoye, Principauté de Piemonte, Comté de Nice, et autres Terres, p. 521) avversa ai Savoia.

I titoli di cui si fregiava C. E. II erano moltissimi e quindi, nei documenti ufficiali, l'elencazione è sempre incompleta; la più lunga da me rintracciata è quella contenuta nella dedica del cit. *Theatrum Sabaudum*: Serenissimus Princeps C. E. II Sabaudiae, Chablassii, Augustae, Gebenesii et Montis Ferrati *Dux*; Pedemontium, Achaiae, Morreae, et Oneliae *Princeps*; Salutiarum, Secusiae et Italiae

dei membri della feudalità (in essa inclusi, per certi aspetti, il clero, e persino le comunità) godeva di una superiorità derivante dalla propria posizione nella gerarchia feudale (ma alcuni feudatari dipendevano direttamente dall'impero); verso i membri del clero della superiorità nelle materie temporali ammessa dal diritto canonico e dei privilegi accordati dalla S. Sede (1); mentre nei riguardi dei membri delle comunità valevano gli accordi con esse stipulati o al momento della dedizione con capitolati ecc. (del 1313 per Ivrea, del 1314 per Fossano, del 1347 per Chieri e Mondovì, per Biella del 1379, per Cuneo del 1382, per Nizza del 1388) (2) talora modificati o praticamente annullati (p. es., da Emanuele Filiberto) o confermati, e alcune norme ricevute dal diritto romano sovente intorbidato nel diritto comune. La superiorità sulla classe feudale e sugli ecclesiastici subiva modificazioni secondo lo stato di fatto dei rapporti tra i Savoia e l'Impero o la S. Sede e ne risentivano le teoriche relative espresse in memoriali di corte e in consulti teologici, sinora pressochè ignorati a differenza dei documenti relativi ai rapporti diplomatici.

Regolate le relazioni tra principe e comunità sulla base di accordi, concepiti come patti cui i senati applicano norme derivate dal diritto romano (l'elemento più forte del diritto comune); i suoi schemi intaccano pure il diritto feudale anche se non valgono colla stessa forza che in Francia, a sostenere le pretese del « fisco ». Il concetto di « principe » (punti di partenza i feudali titoli di « principe » di Piemonte e di principe del S. R. I.) nella giurisprudenza dei vari senati tende da circa un secolo a modellarsi su quello di « rex » (grazie al titolo regio tuttora rivendicato e a una superiorità che appare scaturire dai fatti) (3) dell'omonima « lex » romana e

---

Marchio; Astae, Genevae, Niciae, Tendarum, et Rotundi-Montis *Comes*; Vaudi *Baro*; Vercellarum *Dominus*; Friburgi, Marri, Praelae, Novelli, Marchionatus Cevae, et Comitatus Coconati Princeps; et *Vicarius Perpetuus* S. R. I.; *Rex* Cypri, etc. V. A. I. tra i titoli baronali soleva elencare pure quello del Faucignj. Mantengo di massima ai toponimi l'ortografia, variabile, che ricorre di volta in volta nelle fonti.

(1) Vedili in « D. », I: *Bulla Papae Nicolai V continens indultum Sereniss. Sab. Ducibus ab eo concessum super collationibus, et provisionibus Beneficiorum in eorum ditionibus existentium* (1451); conferma di Leone X (1515); Breve di Clemente VII a favore de' Duchi di Savoia per la nomina de' benefizi (1524); Breve di conferma di Giulio III (1554); *id.* di Gregorio XIII (1572); Breve di Sisto V relativo all'indulto di Nicolò V (1587); Costituzione apostolica di Gregorio XIV sulla giurisdizione ed immunità ecclesiastica (1591); Breve di Clemente VIII a C. E. I per nomina dei benefizi (1595); in « D. », V, Autorizzazione al Nunzio apostolico di far estrarre da ogni luogo immune i condannati rifugiativisi e di rimetterli alla Potestà secolare (1670).

(2) Sulla pluralità dei diritti: G. Astuti, *Legislazione e riforme in Piemonte nei secoli XVI-XVIII*, in « La monarchia piemontese nei secoli XVI-XVIII », Roma, 1951.

(3) A questo proposito presenta un certo interesse la sgrammaticata memoria inedita cit. del 1665 di Filiberto Biolatto (B. R. T., Misc. st. p. 140), perchè, in contrasto

appare la miglior formula designante la superiorità verso le varie specie di sottoposti: da lui dipendono tutti i magistrati e gli ufficiali (delegati, direttori ecc.) nelle « provincie » in cui si divide il territorio del Piemonte (1), e la sua fisionomia giuridica è in parte simile a quella del « princeps » delle fonti romane, non solo in Piemonte, ma pure in Savoia, oramai da lungo tempo secondo la comune dottrina diffusa dai glossatori. Nel

---

colla tesi sostenuta alcuni decenni prima dal celebre p. Monod, anzichè rifarsi al titolo regio da quello invocato pei Savoia quali re di Cipro (titolo non usato « dalli due Lodovici di Savoia figlioli ambi di Amedeo VII » e rifiutato da Emanuele Filiberto), sostiene che la base di esso è da ritrovarsi negli stati dai Savoia posseduti « hoggidì senza andare con la mente sua vagando altrove », perchè essi « per ogni raggione meritano il nome e titolo di Regno per le infrascritte Raggioni maggiori più convenienti al luoro che al di Cipro, molto inferiore rispetto alli stati predetti di Savoia, e alle città Paesi Ducati Principati Sudditi Vassalli feudatarj ». Egli magnifica, servendosi per lo più del Botero, la fertilità, la ricchezza, la densa popolazione del Piemonte, che, da solo, meriterebbe il titolo regio e ritiene che il titolo di re di Cipro o di re d'Italia contrasterebbe colla « continenza, modestia, e limiti dalla raggione prefissi; da' quali essi [i Savoia] già maij si dipartirono salvo male consegliati come avvenne da d°. Padre Monò Giesuitta »: le dispute pel riconoscimento di tale titolo di S. A. R., avevano condotto ai noti contrasti con Venezia e ad altri ancora (« il titolo di A. R. tanto sindicato, e non approvato dalli interezzati »). Perchè intestardirsi a seguire il consiglio dei Gesuiti (ai quali ora si preferiscono quelli dei religiosi di diversi ordini), anzichè fondarsi sull'« ampiezza grandezza ricchezza, e fertilità quantità e qualità di luoro sudditi Vassalli, e delli luoro Paesi, Provincie, Città, Ducati, Principati, Arcivescovati, e Vescovati »? Il Piemonte è uguale a Cipro, alla Sardegna, alla Sicilia in tali elementi, e in più vi « si raccogliono grandi quantità di lane, sette, tele, canape, lini, minere, d'ogni sorte di metalli come anche di vettovaglie e bestiami in quantità d'ogni qualità di carne ».

Quale argomento migliore, nell'età del mercantilismo, per giustificare il titolo regio che l'abbondanza della produzione? Per dimostrarla, il Biolatto ricorre a un argomento che forse non sarebbe piaciuto alla vecchia feudalità d'armi, e cioè che in tempi di pace e di guerra, il Piemonte « è sempre solito a somministrare, e mantenere i viveri necessarj a quatro eserciti alle volte cioè di Francia, Spagna, e Alemagna, e di Savoia ». Il Piemonte « si può chiamare le Indie delli Duchi di Savoia, che per ciò non fa maravilia che d°. fu Ducha Carlo Em. le essendo altre volte interrogato dal fu Enrico III re di Francia con le infrascritte parole francesi, cioè " combien de revenu havé vos ". Al che esso Duca rispose " tuot se que è veu " ».

(1) Il Carutti (*Storia del regno di Vittorio Amedeo II*, Firenze, 1863, p. 13), che asserisce « i duchi di Savoia godevano piena ed assoluta potestà », afferma che le provincie del Piemonte erano Susa, Torino, Asti, Biella, Ivrea, Cuneo, Mondovì, Vercelli. Dimentica Chieri, Alba, Pinerolo, Trino, Biella, Carmagnola, Savigliano, Fossano, Saluzzo, Ceva, Cherasco. Cfr. al riguardo la numerosa documentazione finanziaria, p. es. il *Conto del Tesoriere generale Belli per il 1663*, in A. S. C. T. Notevoli nel Carutti le distinzioni tra l'« aristocrazia militare e feudale forte », oramai decaduta, cui sarebbe subentrata « l'aristocrazia politica », cioè una classe di cittadini « esercitante per proprio diritto ingerenza nel governo dello stato », infine « la nobiltà moderna che ritenne ancora lungo tempo il nome, gli usi e parte dei privilegi dell'aristocrazia militare e politica, ma non ne ebbe la forza e l'indipendenza » (pp. 23-24).

Codex fabrianus (cito un testo savoiardo, come dimostrazione che consente illazioni *a fortiori* nei riguardi del Piemonte a proposito del quale si possono consultare il Sola e il Tesauro) ne troviamo delineate le caratteristiche fondamentali, cui sinora non han fatto ricorso gli storici per qualificare l'assolutismo sabaudo nei sec. XVI-XVII (1).

Pur trattandosi del riassunto di una decisione in un caso particolare (2), mette in evidenza che la « suprema potestas » del principe (3) è vincolata a talune leggi (quindi, rispetto ad esse non potrebbe dirsi assoluta) (4) e alla « pubblica utilità » (5). Il principe che ordina qualcosa di ingiusto è da considerarsi « circumventus » (6): è ingiusto ciò che reca « iniuria » a taluno, a meno che non giovi alla pubblica utilità (7), e cioè non sia

---

(1) Una traduzione italiana ms. tra i mss. della biblioteca dell'A. S. T. (Jb v 14).

(2) Causa di Francesco Denaria contro Bartolomeo de Valon (1588).

(3) Non credere ad essa equivaleva a sacrilegio (1. 2. C. *de crim. sacrilegii et C. de diversis rescript.*).

(4) l. *digna vox* 4. C. *de legib.* Il Favre cita pure *Andr. Fachin.*, lib. I, cap. 2. Il riscontro dei titoli delle opere cit. dal Favre si può effettuare sull'*Amphitheatrum legale* in quo quilibet operum legalium Author habet suam sedem ordine alphabetico collocata seu *Bibliotheca legalis* amplissima, edito sotto gli auspici di Ranuccio II duca di Parma e Piacenza, da AGOST. FONTANA (Parma, 1688). Di quest'opera, indicata da F. PATETTA nella sua *Introduzione alla storia del diritto italiano* (ediz. postuma, Torino, 1947), gli storici delle dottrine politiche in Italia nel '600 dovrebbero tenere particolarmente presenti il *Syllabus XVIII* (Authorum, qui de Jure Publico scripserunt), il *Syllabus XIX* (Authorum, qui de Republica scripserunt), il *Syllabus XX* (Omnium Authorum, qui de Feudis et Jure Feudali scripserunt), il *Syllabus XXI* (Authorum, qui de Politia, seu Jure Politico scripserunt), il *Syllabus XXII* (Authorum, qui de Ratione Status scripserunt) e il *Syllabus XXIII* (Authorum, qui de Principe, et Juribus Principum scripserunt).

(5) Cfr. U. NICOLINI, *o. c.* Il *Codex Fabrianus* ricorda vari casi nei quali la *potestas* del principe deve ritenersi irrita: ad es., « Princeps laicus monachalem praebendam concedere praesertim laico non potest » (p. 84); soltanto in alcune circostanze i *rescripta moratoria*, e le *literae Principis in forma suplicationis civilis* possono avere efficacia (pp. 73-75); « salvaguardia per Principem concessa non tollit iurisdictionem Domini inferioris » (p. 203); « Indulgentia Principis restricta ad certam poenam non facile ad aliam extendi debet » (p. 1105); « Si quid summus Pontifex, aut alius Princeps rescripsit contra quod jam ante rescripserat, aut aliud quod fecerat, praesumitur circumventus » (p. 85). Colle lettere di *Stato* il principe sospendeva il corso di una lite o di un procedimento, colle lettere *moratorie* concedeva lungo termine al debitore per pagare il debito: esse erano le più comuni forme colle quali il principe usava intervenire nelle cause (pertanto su di esse la casistica e la giurisprudenza sono più ricche), mentre in altri casi il principe interveniva col diritto di grazia o, comunque, *de plenitudine potestatis*, per commutare le pene corporali o restrittive della libertà in pene pecuniarie, che fruttavano non poco.

(6) *Arg. l. si quando 35 C. de inoffic. test. omnium 19 C. de test. 1. Nepos Proculo, de verb. signif.*

(7) *L. item si verberatum 15.§.1 ubi DD de rei vindic. 1. Lucius II. D. de evict.*

richiesto dalla « ragion di stato » (il famoso « excessum juris communis propter bonum commune »), che il Botero diceva sinonimo di « ragione pubblica »: in caso diverso la « plenitudo potestatis » (« quam vulgo absolutam potestatem vocant », annotava il Favre) (1) si mutava in tirannide (« quoad exercitium », aggiungiamo), o « plenitudo tempestatis », come il Favre ricavava dal Baldo, dal Cravetta e da altri autori già citati nel ricordato passo di A. Tesauro (2).

Il principe può (in teoria) mutare i rapporti di diritto comune e persino le sue norme, il diritto statutario e municipale, in quanto diritto positivo (3) o civile (4), « ad nutum »; non già quello delle genti in quanto stabilito « naturali ratione »: per questo motivo il principe, che è sopra le leggi, non è sciolto dalla legge. Non si confonda il despotismo colla formula « princeps legibus solutus »: le limitazioni accolte dal Favre lasciavano sussistere l'assolutezza del potere, non la sua arbitrarietà, l'indipendenza dalla legge civile, non da quella delle genti nè da quella naturale, nè dalle pattuizioni giurate.

Antonino Tesauro seguiva le opinioni dei glossatori, e distinguendo tra « potestas ordinaria » (cioè quella in virtù della quale il principe « ratione praeminentiae suae » lede « in modico » i terzi, p. es., « quando mandat quod praeferatur vicinus, vel consanguineus, aut subditus in emptione alicuius proprietatis ») e « potestas absoluta » (ossia quella negata da taluni perchè equiparata alla tirannide, ma che è, di fatto, possibile, p. es. quando il « Princeps mihi aufert rem meam magno cum meo incommodo, et pretio non soluto » e senza alcuna causa; quando interviene, invece, una giusta causa « tunc erit quidem potestas absoluta, sed a iure regulata »: « non debet Princeps privatam utilitatem publicae praeferre, ut docet Aristot. in *Ethicon* »), non poteva recare alcun contributo al problema secondo si era venuta sviluppando ai tempi di Hobbes, Milton, Harrington, Sidney, Spinoza, Pufendorf, le cui opere saranno ignorate in Piemonte sino al sec. XVIII: il diritto naturale cui si riferisce nelle sue *Additiones* Gaspare Antonio Tesauro figlio del precedente, è quello dei classici e dell'umanesimo ortodosso, come dimostra la citazione dello Scaligero (ma del padre, non del figlio):

« Non posse habentem supremum jus, nisi id, quod licite fieri potest, pulchre admodum nobis demonstrat Cicero Philip. 13. illis verbis: *Licere id dicimus, quod legibus; quod more maiorum, institutisque conceditur. Neq. enim quod quisque potest, id ei licet, nec si non obstatur, propterea etiam permittitur.* Quod, et scite

(1) N. 10.
(2) *Dec. Pedemont.*, 91 n. 1.
(3) « Ipse supra ius positivum est », *ib.*, n. 10.
(4) § *Sed naturali, Inst. de iur. nat. gent. et civil.*

admodum, et docte animadvertit Pinel. in rub. de rescind. vendi. num 24. et segg. par. I. et hoc casu tribuitur Principi Divinae Potentiae effectus, quia, et in Deo maximo duplex potestas consideratur una ordinaria, altera absoluta, de qua disserit Scaliger. in lib. de subtilitate adversus Cardan. exercitat. 365. cap. 8, optime contendens unicam esse in Deo potestatem cum in eo nullae sint passiones, et affectus, ex quibus illa potestatis plenitudo diversa apud huius saeculi Principes oritur ».

Il paragone del principe colla divinità vi è appena accennato e in forma alquanto ambigua.

A differenza del re di Francia, il principe sabaudo non si professava uguale all'imperatore (1); era nell'impossibilità se non di rivendicare direttamente da Dio il potere (2) (ma professava, d'altra parte, l'irrevocabilità del conferimento del potere da parte del popolo, e quindi non lasciava la via aperta a teoriche rivendicanti praticamente la sovranità popolare, e men che meno il diritto dei sottoposti alla rivolta: la fellonia era il delitto punito più severamente e dalla definizione più labile, cioè più rimessa all'arbitrio del principe), di esercitarlo di fatto con pienezza e la sua concezione del bene pubblico o dell'interesse generale non sfociava in teoriche prossime all'assolutismo giustificato dal concetto di « ministero », cioè di servizio a vantaggio dei sudditi pur avendo presente (a giudicare, almeno, dai preamboli di alcuni editti) la « plebe » (3). Non fondava il potere « assoluto » (espressione ancora poco gradita ai giuristi e ai sudditi, come vedemmo in una « satira ») (4) sull'indivisibilità della sovranità, perchè, nell'esercizio dei tre poteri (la cui dottrina, peraltro, era ancora ignorata), incontrava ancora insormontabili ostacoli nei privilegi fruiti, o, meglio, nella posizione goduta da taluni, abitanti sì nel territorio dei propri stati, ma soggetti a dizione o giurisdizione altrui (5), e protetti da potentati esteri; e neppure, salvo qualche

(1) Si ricordi che Luigi XIV, rivolgendosi al figlio, osservava che non poteva ammettere che i re di Francia fossero inferiori « à ces princes éléctifs » (J. Hitier, *o. c.*, p. 45).

(2) Il Favre (*o. c.*, p. 23) appare indeciso sul valore da dare all'espressione « Per me Reges regnant, et legum conditores iusta decernunt », perchè conclude il passo (in confutazione della proposizione di Lutero: « Nullam Rempublicam legibus feliciter administrari ») affermando: « nulla unquam apud Christianos sine legibus administrata est Respublica ».

(3) L'Hitier, liberale, ritiene (*o. c.*, p. 81) che la concezione dell'interesse comune, combinata con quella dello stato accentratore e forte, affermata dall'assolutismo, attraverso i fisiocratici e la Convenzione, portò al socialismo di Stato. Tale il presupposto di varî storici francesi soliti a scrivere di « socialismo » del vecchio regime.

(4) Nelle *Cons. gen.*

(5) « Etsi territorium... a terrendo dictum est, ut lex ait... Potest enim territorium esse unius, et iurisdictio alterius... Praesumi iurisdictionem eius esse, cuius

raro caso, sulla prescrizione, argomento pericoloso perchè a molti feudatari troppe regalie erano state da gran tempo alienate. A somiglianza di Luigi XIV accettava teoricamente (e, a differenza di quello, anche praticamente!) limiti al proprio potere, e all'esercizio di esso, dall'idea di « dovere » (apparsa assai prima dell'assolutismo illuminato) e dall'idea di interesse generale, da non confondere colla dottrina, diffusa da compiacenti pubblicisti, che è nell'interesse di tutti l'assolutezza del potere, ossia che il principe sia il solo legislatore, giudice, proprietario e legittimo comandante degli armati. Inoltre, in confronto ai tempi di un Ant. Tesauro e di un Bagnasacco, nel Piemonte di C. E. II l'autorità principesca stava appena riprendendosi dopo le gravi crisi della prima metà del secolo.

Una grande incertezza vediamo nei memorialisti di corte di C. E. II circa le leggi fondamentali, che tanta parte hanno nella storia del diritto pubblico francese: si può, anzi, dire che, al di fuori della norma sulla trasmissione del potere per primogenitura maschile (ma non in tutti gli stati) (1), non esistesse alcuna legge fondamentale (durante la prima reggenza erano infatti stati discussi i principii riguardanti le tutele, gli stati generali, ecc.), nonostante i tentativi compiuti particolarmente a partire dal sec. XV. Le calamitose ricorrenti vicende, la necessità di denaro erano forse state il più grosso ostacolo a che si stabilisse, ad es., una chiara distinzione tra principe e principato, tra duca e corona, tra patrimonio privato del principe e demanio concepito come « dote della corona »: l'influenza del diritto romano, che tende a configurare secondo gli schemi contrattuali persino gl'istituti pubblici, va posta in relazione col fatto che esso regola i rapporti tra il maggior numero di persone all'interno e all'esterno degli stati sabaudi, sia pure nelle contaminazioni caratteristiche del diritto comune; che le classi in ascesa ripudiano o combattono i diritti diversi da quello romano, meno adatti o addirittura inidonei a esprimerne e rappresentarne le esigenze; che l'elemento canonico, nel diritto comune, si rivela meno vitale di quello romano, quando non ne è

---

est territorium, et contra, nisi contrarium probetur »: *Codex Fabrianus* cit., p. 208. L'immunità si può riguardare come corrispondente a una fittizia extraterritorialità, goduta da coloro che generalmente diciamo, sotto tale aspetto, privilegiati, dai principi stranieri e da coloro che « stanno al loro posto » ossia « pro eis », cioè ambasciatori, corpi armati, ecc. Su questi ultimi prepara una monografia il col. E. Liberti. Da non confondere l'immunità colla situazione delle « enclaves » dipendenti da altre potestà, isole o isolotti di territorio in dizione altrui circondati da territorio in dizione del principe sabaudo.

(1) Peraltro affidata a testamenti e statuti: cfr. « D. », *De successione masculorum in domino* (1383, testamento del conte Verde); *Doctrina Domini ad liberos et successores* (1430, Statuti di Amedeo VIII), *De successione primogeniti masculi in domino perpetue indiviso* (1540, testamento di Carlo III).

semplice derivazione o corruzione o modificazione. Secondo le circostanze, era apparso migliore partito proclamare l'inalienabilità del demanio e delle regalie per rafforzare così il patrimonio dinastico in una cogli stati e accontentare i sottoposti delle classi inferiori a danno delle quali generalmente avvenivano quelle alienazioni (infatti, di massima, s'accompagnavano ad alienazione di redditi, in gran parte pagati dai ceti subalterni ed esatti più esosamente dagli investiti che dai principi o dal fisco regio), oppure, alienare le regalie per radunare rapidamente danaro.

Lo stesso C. E. II si trovò in circostanze che richiesero l'affermazione di entrambe le teoriche: già il Ricotti aveva osservato che sino alla guerra contro Genova tentò di revocare le alienazioni (sovente sotto specie di infeudazioni) operate dai predecessori, mentre, in seguito, dovette concedere infeudazioni a rotta di collo causa le necessità finanziarie straordinarie. Di qui una certa prudenza dei memorialisti, per conservare ampia libertà d'azione; ma nonostante la contradditorietà degl'indirizzi, anzi proprio in virtù di essa, dovettero implicitamente giustificare, nel principe, per far leva su di essa, una certa pienezza di poteri. Le considerazioni sull'inalienabilità del demanio giovavano a dare una maggior consistenza teorica allo Stato come indipendente dal principe perchè a lui indisponibile, e, nel contempo, una maggior consistenza di fatto al patrimonio del principe, cui richiamavano beni e diritti che ne erano stati alienati; all'incontro le considerazioni sull'assolutezza del potere del principe gli rendevano disponibile il patrimonio, incluso in esso il demanio, tanto più quanto meno distinta risultava la parte detenuta a titolo privato da quella detenuta in qualità di principe.

Ma la distinzione, importante ai fini dell'entificazione dello stato e della sua autonomia dalla persona del capo, e fondamentale nella formazione dello stato contemporaneo, ancora nel 1852 sarà discussa in casi concreti di separazione di beni pertinenti alla « dotazione della Corona » dai beni patrimoniali. La coscienza della separazione delle due categorie di beni ancora ai tempi di C. E. II è alquanto vaga: il demanio (parallelamente alla confusione che durò, ricorda il Crosa, sin verso il 1848, tra stato, sovranità e monarca) (1) continuava a confondersi col patrimonio del principe o della Corona (alienabile quello, teoricamente inalienabile questo); certe categorie di beni (collegate alle varie regalie e a diversi titoli feudali) allora più estese (perchè includenti ad es., oltre alle acque [2]

(1) E. Crosa, *La monarchia nel diritto pubblico italiano*, Torino, 1922, p. 9.

(2) Di alienazioni di acque è detto in A. S. T., Sez. I, *Materie economiche, Demanio, Donativi e Sussidio*, m. V, n. 1. Circa i concetti giuridici di *demanio* e di *fisco*, cfr. l'op. del Vassalli sul fisco (1908), e, tra gli autori del tempo, R. Choppinus, il De Philippo (peraltro rispecchiante, la situazione più evoluta giuridicamente del

e spiagge ecc., i boschi [1]) e i diritti (concepiti come beni) implicanti un esercizio di superiorità (giurisdizionale ecc.) appartenevano ora all'imperatore ora al duca ora a feudatari dipendenti direttamente da quello o da questo; l'ambito territoriale della giurisdizione del duca tendenzialmente coincideva col territorio degli stati, ma i concetti di stato e di territorio essendo ancora *in fieri*, non ci sorprendono le incertezze. Tenue pure la distinzione tra il demanio e le regalie, le quali possono ritenersi separate concependo il primo come insieme di diritti di maestà non essenziali e le seconde come diritti di maestà maggiori ed essenziali, secondo osserva il Meucci. Ancora nella seconda metà del sec. XVIII la distinzione sarà incerta; eppure la definizione consueta di regalia risaliva a Federico II!

Le incertezze sono testimoniate dai memoriali circa la revocabilità al demanio dei numerosi beni alienati, che C. E. II tenta di richiamare sostenendone l'inalienabilità, costrettovi dal fatto che gran parte dei redditi normali (tasso, focaggi, ecc.) nel 1664 risultava fruita da terzi colla conseguente proporzionale diminuzione delle entrate sulle quali il principe può fare assegnamento. Già C. E. I s'era trovato di fronte ad analogo problema perchè i suoi predecessori, com'egli aveva osservato in un'inedita minuta di editto (2), « per ristabilirsi totalmente nello Stato, et ad effetto di conservarlo », avevano dovuto « gratificar Cavallieri, et altri non solo di signorie et giurisdittioni, ma di buona parte de' redditi dell'antico Domanio della Corona per haverli con molto valore e singolar affetto assistiti, et insieme alienarne per le somme, che potero ricavar sotto diversi contratti ». Nè C. E. I era stato da meno de' predecessori

---

mezzogiorno soggetto alla Spagna), il testo *Del Demanio, Regali et altri diritti et sovventioni spettanti al Principe*, Torino, 1681 e « D. », T. XXIV. Sui significati dei vocaboli *Domanium, Dominatio, Dominicatum, Dominium* vedi i dizionari del Du Cange, del Nigra, del Rezasco.

(1) La maggior estensione si spiega colla confusione di demanio e di patrimonio privato. Gran parte dei beni sfruttabili economicamente dal principe era, però, stata liquidata o alienata, quasi sommersa dagli sconvolgimenti che travolsero i Savoia nella prima metà del '500. Ciò spiega perchè Emanuele Filiberto, non potendo più fare assegnamento sulle rendite del *dominium* e sul sistema di amministrazione di esse incardinato sulle castellanie (cfr. M. CHIAUDANO, *La finanza sabauda nel sec. XIII*, Torino, 1933, e *Le Extentes e altri documenti del Dominio* [1205-1306], Torino, 1937), sulle *extentes*, sull'*endominium Castri* (ossia gli immobili *ad manum domini*: prati, boschi, foreste, stagni, corsi d'acqua, forni, mulini, battitori), avesse dovuto potenziare il sistema contributivo (già rappresentato dai redditi prelevati sui tenementari colle decime, col *terragium*, colla *missileria*, coll'*alpagium*, o sui mercanti ecc.) e porre le basi di un sistema amministrativo moderno.

(2) A. S. T., Sez. I, *Materie economiche*; *Demanio Donativi e Sussidi*, m. III, n. 15. I testi legislativi sono raccolti in « B », « D », e, per la Savoia, nella *Compilation* di A. Jolly e nella *Collezione* dell'avv. Bally.

nelle alienazioni, com'egli stesso confessava, avendo dovuto sostenere « esserciti numerosi nelli nostri et allieni stati in più tempi, et per buon numero d'anni ». C. E. I, nonostante le rappresentanze dei « Ministri e Magistrati », s'era astenuto dal « revocare queste alienationi come nulle, o per le qualità de' contratti, e doni, o per le antiche costituzioni de' nostri Antecessori, che le proibiscono totalmente », avendo preferito mantenere l'« osservanza de contratti, e doni predetti », finchè le grandi « spese straordinarie di soldatesca e presidj » e la « numerosa prole », lo avevano indotto a tentare di sollevare lo Stato: aveva dovuto « ad esempio de Maggiori di noi, et in particolare de Christianissimi di Francia, essequire la reunione de tutti nostri redditi, ed entrate, escluse le Signorie e giurisdizioni con li beni stabili, et altri dritti, e redditi feudali à quelli annessi, e pertinenti, e che fossero alienati unitamente con dette giurisdittioni, et per questa reunione incommodare per una volta tanto li nostri sudditi con quella maggior equalità fra di loro, e commodità di tempo, che sia possibile, e senza ponto pregiudicare alla giustizia de contratti onerosi, o gratuiti di quelli, che tengono di queste entrate, ragioni e redditi ». Anche C. E. I, nonostante progettasse di ordinare la « riunione », sotto le espressioni di rincrescimento nascondeva il dubbio della legittimità del provvedimento di « consegna », ossia di denuncia da parte delle persone

« di qualsivoglia Stato, grado, condittione, commune coleggio, et Università nissuna riservato, quantunque privilegiato », di « ogni, et qualunque reddito et entrata, o altri effetti... etiandio di tasso siano di qualunque sorte, e qualità, che tengono, e possedono mediatamente, o immediatamente da noi, e nostri Predecessori, o da altri, che in qualunque tempo habbino tenuto in tutto, o parte de nostri Stati qualsiasi tempo in poi sotto qualsiasi voglia contratto gratuito, od oneroso, o causa, et in qualsivoglia parte d'essi nostri stati di qua da Monti incluso il Contado di Nizza, Principato d'Oneglia, e Ducato d'Aosta, Contado d'Asti, e Marchesato di Ceva, Marchesato di Saluzzo, et Contado di Coconato dipendenti da nostro Domanio, e Patrimonio, niente eccettuato, etiandio che le tenessero senza riserva di riscatto, o con riscatto perpetuo, o limitato sotto pena della perdita, e caducità di detti redditi, ragioni, beni, et effetti ».

Non solo: prometteva di « rimborsare caduno, o contraccambiare di tutto ciò, che ragionevolmente le sarà dovuto per detti redditi, et entrate tanto comprate, che dovute » (1).

---

(1) I testi legislativi in « B », l. III: per Ludovico (1445) p. 270, Amedeo VIII (1449) p. 271, Carlo I (1484) p. 273, Bianca di Savoia (1490) p. 273 e (1497) p. 274, Filiberto II (1497) p. 275, Carlo III (1509) p. 276, C. E. I (1624) p. 278, C. E. II (1673) p. 280.

Pure nei riguardi del demanio si poneva la questione delle regalie spettanti all'imperatore, quantunque i memorialisti sabaudi preferissero evidentemente sorvo-

C. E. II si trovava di fronte ad ancora più grave situazione perchè le alienazioni, dopo il 1630, s'erano susseguite (1). Note, almeno in parte, le cifre relative al tasso (2); per quanto riguarda i focaggi, si trattava di

---

lare; non ignoravano tuttavia, e si conserva nella biblioteca dell'A. S. T. (insieme colle altre opere giuridiche che cito in questo capitolo), il *Tractatus de Regalibus, sive Juribus ad Imperatoris Romano-Teutonici Majestatem pertinentibus*, Halae Saxon., 1678.

(1) La consistenza di esse si ricava dai seguenti registri conservati in A. S. T., Sez. I, *Materie economiche; Demanio, Donativi e Sussidj*, m. VI, n. 9. (Parere originale dell'avvocato Caissotti, con esame del medesimo fatto, sopra la validità e sussistenza delle alienazioni de Tassi, dall'anno 1572 al 1688 inclusivamente); m. VII, n. 3 (Esame de' titoli co' quali li Vassalli, Particolari e Corpi possedono effetti demaniali, su' quali il Regio Patrimonio potrebbe avervi qualche interesse); m. VIII, n. 1 e 2 (Esame de titoli riguardanti le alienazioni de Fogaggi, ed altri redditi Demaniali); m. IX, n. 1 (*id.*). Le alienazioni vi sono distinte secondo la specie (contratti, alienazioni miste, donazioni, alienazioni senza legittimi titoli, alienazioni dubbie, alienazioni valide, alienazioni per le quali non erano ancora stati esibiti i titoli, alienazioni decadute), i cessionari, i possessori, le località, le cause di alienazione. La redazione di questo registro risale al periodo di V. A. II, ma riesce possibile stralciare quanto posteriore a C. E. II.

(2) Nel 1688 ne risultavano alienati in doti per scudi del sole 6836 : 13 : 5 : 7, in donazioni 7618 : 13 : 7 : 10, in contratti 16034 : 8 : 10 : 1, in alienazioni miste 7241 : 12 : 2 : 7, in alienazioni dubbie 7141 : 3 : 9; cioè per circa 50 m. scudi. Non vi sono compresi gli appannaggi, tra i quali primeggiava quello dei Carignano per più di 30 m. scudi (3 m. erano stati dati al principe Maurizio, 10.458 : 9 : 8 alla principessa Ludovica Maria, 2053 : 4 : 9 alla duchessa di Baviera, 2289 : 11 : 6 alla duchessa di Parma; ad altri cavalieri e dame ben 66.645 : 5 : 1). Quando si pensa che tutto il tasso ammontava a scudi 220.440 e che le accennate alienazioni comportavano 114.093 : 4 : 1 scudi, se ne comprenderà il peso, tanto più che ad esse vanno aggiunte altre alienazioni di durata o di entità minore. Mentre, poi, alcune alienazioni potevano considerarsi una particolare modalità di pagamento in corrispettivo di servigi resi alla collettività, altre avevano un netto carattere di grazia, o di favore.

Le alienazioni del tasso erano state precedute da quelle dei focaggi, ossia, come si esprime un'inedita memoria inserita nelle carte dell'archivista Rocca sull'argomento, dalle contribuzioni volontarie « a cui si sottomessero la maggior parte de luoghi di qua dai Monti quando si diedero a questa Real Casa ».

In A. S. T., Sez. III, nelle carte di II archiviazione, sotto *Azienda gen. finanze*, div. I, p. I, capo I, n. 1: un registro dei tassi alienati dal 1568 a tutto il 1683; n. 2: altro registro delle alienazioni dal 1572 al 1630; n. 3: altro delle alienazioni dal 1661 al 1690; n. 13: altro del ricavo delle alienazioni di tasso, focaggi e censi dal 1422 a tutto il 1710; n. 14: altro delle alienazioni del tasso eccedenti il 4% di provento dal 1610 al 1708; n. 15: altro delle alienazioni del tasso dal 1662 al 1711; n. 18: altro dei ricavi delle alienazioni del tasso dal 1620 al 1712; n. 21: altro dei tassi ceduti ai principi Tommaso ed Emanuele Filiberto di Savoia dal 1620 al 1684 e da questi alienati a terzi; n. 22: altro dei tassi d'appannaggio alienati dal principe Maurizio e dalla vedova dal 1631 al 1669.

cifre meno ingenti, ma pur sempre importanti (1), distribuite tra nobili, congregazioni religiose, persone che avevano ricoperto cariche, e privati.

Altre alienazioni avevano avuto il carattere di costituzione di dote di opere pie o di enti perseguenti un'attività totalmente o parzialmente pubblica (2), e pertanto continuavano a render possibile una funzione pubblica. Altre ancora s'erano concretate in infeudazioni di diritti (in senso generico) già riuniti al patrimonio del principe o al demanio e avevano contribuito ad accrescere la massa feudale ossia la consistenza della feudalità: troppo noto, genericamente almeno, l'incremento ai tempi della prima madama reale e negli ultimi anni di C. E. II perchè sia il caso di soffermarvisi.

Nel 1668 C. E. II ordinò la consegna dei focaggi pagati dalle comunità e di sospenderne il pagamento; tra il 1665 e il 1669 si ebbero vari rescritti camerali in materia (accennati in « D », XXI). I conti dei tesorieri generali (sinora sistematicamente analizzati soltanto da L. Einaudi per gli anni successivi al 1699) (3) contenevano normalmente nel « credito » (cioè nella parte di discarico) centinaia di voci (pel 1663 dal numero 1061 al numero 1337) costituenti, come il corrispettivo « debito » o carico, vere e proprie partite di giro, riferentisi soprattutto al tasso, perchè il più antico generale imposto di più sicura esigibilità preferito dai creditori:

---

(1) Le alienazioni avevano raggiunto a principio del sec. XVIII il totale di ducati 15.360 (circa 8000 ai tempi di C. E. II), scudi 6267, scudi d'oro d'Italia 18.186, lire 19.255, ducati d'oro 1100, scudi da fiorini 9 l'uno 1000, ducatoni 6000, scudi d'oro del sole 15.839 : 1/3, per i corrispettivi proventi di ducati 3803 : 10; scudi 1141 : 10, scudi d'oro d'Italia 100, lire 1068 : 3/4, scudi da fiorini 9 l'uno 90, scudi d'oro del sole 431, fiorini di piccolo peso, da grossi 12 l'uno 815, fiorini 60. L'ammontare totale dei focaggi era di ducatoni 24.060, scudi 6267, scudi d'oro del sole 15839 : 1/3, scudi d'oro 50714 : 7 : 8, per i corrispettivi proventi annui di ducati 4431 : 10, scudi 1679 : 1/2, scudi d'oro d'Italia 100, lire 1068 : 3/4, scudi da fiorini piccoli 90, scudi d'oro del sole 431, fiorini di piccolo peso da grossi 12 l'uno 815, fiorini 115.

In A. S. T., Sez. II, *l. c.*, n. 14: *Ricavo a cui si è proceduto nel 1727 del tasso dovuto da ogni comune del Piemonte con deduzione specifica ed istorica delle alienazioni, introggio, infeudazioni, e grazie fisse cadenti sovra di essi, e designazione delle alienazioni, che non ebbero più luogo per cause di riunione, cessione o riscatto.*

(2) Tali l'ospedale di S. Giovanni Battista di Torino e l'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro. Il primo nucleo della dote dell'ordine fu fissato da Em. Filiberto in 15 m. scudi d'oro sopra i redditi « dei Castelli e Luoghi di Stupinigi, Sommariva del Bosco, Cardè, Caramagna, Settimo Torinese, La Margarita di Tronzano, Cavoretto, Scros, Cainea, Thonon, Bourget, Aigueville, Pont'Ain, Jasseron, Trefort, sopra la gabella del vino in Savoia, del sale in Piemonte e del dazio in Susa »: *L'Ordine Mauriziano dalle origini ai tempi presenti*, Torino, 1917, p. 220. Soltanto « l'economia di Stupinigi » comprende ettari 1892, dei quali 1041,59 coltivabili.

(3) *Le entrate pubbliche dello stato sabaudo nei bilanci e nei conti dei Tesorieri durante la guerra di successione spagnuola*, Torino, 1907.

si verificava, anzi, che gl'interessati provvedessero da sè a riscuotere l'importo di cui beneficiavano (1). Lo Stato, cioè, risultava titolare di crediti che effettivamente non percepiva (ed erano « girati » frequentemente sinanche a sua insaputa), per una cifra costituente una quota considerevole (forse un quinto) delle entrate totali del Piemonte e si trovava invischiato in frequenti liti per fatti di terzi.

Di qui il tentativo di inficiare, o ridurre quelle alienazioni sostenendo principî accettabili dagl'interessati. Appunto analizzandoli ci rendiamo conto di talune incertezze, dello scarso sviluppo delle teoriche assolutistiche, per lo meno nel campo del diritto, del prevalente ricorso ai principî del diritto feudale o del diritto canonico come ad argomenti che possono persuadere « de jure communi »: la disponibilità del patrimonio della Corona da parte del principe vi è paragonata a quella del patrimonio della Chiesa da parte del Pontefice (« nec ipse summus Pontifex potest sine predictis causis alienare bona Ecclesiae... et quamvis posset de potestate absoluta... in foro conscientiae » nol può) o dei Vescovi (l'Agostino « Episcopis Ecclesiae res alienare prohibet nisi evidentis utilitatis vel necessitatis causae legitime probatae aliud suadeant »); ed è negata in base alla natura di feudo retto e proprio « ex pacto et providentia maiorum qui de eo a Caesaribus fuere investiti » del principato pedemontano. Quantunque i Savoia posseggano piena « superiorità » (« licet enim Supremi Principes vere sint quia Imperatores omnia superioritatis insignia illis contulerunt, fuit tamen haec superioritas collata communicative sed non ita abdicative ») non possono, in base alle investiture del 1313, del 1416, del 1554, privarsi di alcuna parte del patrimonio ricevuto (che devono trasmettere secondo le consuete norme successorie, pertanto da considerarsi come legge fondamentale): non aveva detto Matteo de Afflictis « in preiudicium successoris qui feudum rectum et proprium possidet nec servitutem aliquam feudo imponere nec candelam in testamento legare nec gallinae relictum dimittere de fructibus et reditibus feudorum legitime valeat »? La detenzione degli stati da parte di Amedeo VIII e dei suoi successori era a titolo di primogenitura, e il Molina aveva sentenziato: « Primogenii natura est ut bona in familia integra ac individua perpetuo conservent ». È vero che il Molina aveva pure sentenziato « possessorem Principatus maiorem habere auctoritatem in alienando quam possessorum primogenii », ma il Rocca, che tra le fonti prediligeva la raccolta del Sola, soggiungeva (argomento, in verità, piuttosto capzioso) che il Molina « ubi dicit posse donare in remunerationem servitutis nihil loquitur de successoris praeiudicio ». Pertanto, proibita al primogenito l'alienazione, questa non è valida

(1) Il conto del Tesoriere Belli pel 1663 sarà pubblicato quando possibile; ne è consultabile copia nel fondo *Regesti* del Museo Naz. del Risorgimento in Torino.

neppure durante la sua vita e chi gli succede può revocarla « ex tunc ». La natura, poi, dei focaggi (« haec enim fuere subsidia quae Pedemontis Communitates in ipsa deditione Amedeo Sabaudiae comiti sponte obtulere promittentes ea solvere eidem comiti suisque heredibus et successoribus in perpetuum ob remunerationem fidei et amoris in signum et vinculum verae dilectionis et ut praedicti Communitates et homines possint esse sub fida et secura custodia Domini praelibati etc »), e degli altri analoghi contributi, li rendeva simili al corrispettivo contrattuale della difesa da parte del principe dei proprî sudditi (« promissa fuisse focagia in deditione Principi eiusque successoribus ut subditos defenderent »). A parte l'obbligo contrattuale, « non posset S. R. Cels. defendere subditos si tributa oblata ad hunc finem fere omnia alienata reperiunt », l'alienazione era da riguardarsi irrita quanto quella di decime da parte di un vescovo: « debent ergo revocari alienationes, ut... reditus in eum finem erogent ob quem oblati fuere ». Già Amedeo VIII aveva vietato anche ai proprii successori di dare a terzi « aliquid de Civitatibus, Castris, Oppidis, Villis, annullans quidquid in contrarium fieret »; Carlo I, sentiti i legati di Francia e l'università di Torino, aveva richiamato « quaecumque a Ducali Patrimonio distracta et alienata » e, dopo matura deliberazione del Consiglio e dei tre stati, « perpetuo edicto statuit quod ex inde nec sibi nec successoribus ullo pacto liceret etiamsi Regum Principum vel aliorum preces intervenerent quicquam de Patrimonio alienare vendere donare permutare vel alias quomodo libet distrahere. Quod si fierent nullius valoris essent ». Analogamente procedette il duca Filiberto, che

> « ordinavit et sanxit quod nec ipse nec aliquis successorum de genere Sabaudiae cuipiam extra ipsum genus per rectam lineam masculinam descendens alicui personae titulo cuiuscumque liberalitatis infeudationis vel donationis... donabunt vel aliqualiter alienabunt... aliquid de Castris Oppidis iurisditionis praesentis et futurae... etiam nec reliquias nec gemmas aut alia bona mobilia a praedecessoribus transmissa... declarans ipso iure et facto nullas omnes obligationes, hypothecas et servitutum impositiones super bonis patrimonialibus ».

Nonostante tanti e così solenni divieti le alienazioni si erano verificate: e quante! Sicchè il diligente archivista si dava a elencare possibili vizi nei contratti di alienazione, specie in ordine alla causa di esse, e cioè la « necessitas impellens » e la « utilitas » richiamandosi alla bolla di Paolo II riguardante le alienazioni ecclesiastiche, e alla forma (asta, ricevuta del prezzo versato) rifacendosi al Farinaccio (1), al Cravetta (2), al Natta (3)

---

(1) *De immunitate Ecclesiae, Repertorium de contractibus.*
(2) *Consilia,* Lione, 1545; *Repetitae praelectiones,* Aug. Taur., 1606.
(3) *Consiliorum ac responsorum,* Lione, 1588.

al Tesauro (1) al Leotardi (2), al Sola (3), al Cacherano (4), ad A. Favre (5) e persino al vecchio Baldo, che lo soccorrevano colla casistica dei vizi «solemnitatis», dei contratti usurari simulati e sinanche delle lesioni enormi dal momento che «paupertas et necessitas venditoris... notoria erat cum maiori statuum parte spoliatus esset Princeps venditor». Secondo il diritto civile «iustus reditus rei venditae non debet excedere quinque pro centenario»: forte di tale principio ripetutamente C. E. II tentò di ridurre in questo limite alcuni capitali alienati (6). Il Rocca giungeva a considerare nulle le alienazioni troppo gravose pel compratore perchè «pacta contra naturam sc. quod omne periculum et incommodum rei venditae ad venditorem perpetuo pertineat», come ad es. quando i redditi venduti sono promessi dal duca «immunes ab omni onere imponendo non solum ab ipso Duce et suis sed etiam a qualibet alia persona».

In ogni caso, il Rocca concludeva: «ius redimendi bona et reditus Principatus est inalienabile etiam his casibus quibus dicta bona et reditus possint alienari». Ma ancora più difficile del ritrovamento dei motivi giuridici, il porli ad effetto: C. E. I volle valersi di tale diritto coll'editto (del quale riferii il progetto) del 1624 «licet ex subsecutis inde bellis et eius obitu de Edicti effectu forsan non constet»; V. A. I nel 1635 tentò,

---

(1) *Novae decisiones sacri Senatus Pedemontani* cit.; *Questionum forensium* l. IV, Aug. Taur., 1655 e *Additiones ad novas decisiones Sacri Sen. Ped.*

(2) *Liber singularis de usuris*, Lugduni, 1649 e 1662.

(3) *Commentaria ad Decreta antiqua ac nova, novaque Constitutiones S. Ducum Sabaudiae*, Aug. Taur., 1607; *Commentaria in novas Constitutiones Ducales Patriae Cismontanae*, Aug. Taur., 1589; *Commentaria in Constitutiones Ducales Antiquas Ducatus Sabaudiae, ac Pedemontii Principatus*, Aug. Taur., 1582; *Commentaria ad Universa Sabaudiae Ducum decreta antiqua nova et novissima. Quibus accedit S. Senatus Pedemontani Decisiones; cum insigni tractatu de monetis*, Aug. Taur., 1625.

(4) *Decisiones S. Senatus Pedemontani*, Taurini, 1569; *Responsa quae in causis, arduis, et Illustribus reddidit feudalibus*, Aug. Taur., 1624.

(5) *Tractatus de varis nummariorum debitorum, solutionibus*, Noribergae, 1622; *Conjecturarum iuris civilis*, l. VI, Lugduni, 1681; *Consultatio super Albinatus controversia*, Aug. Taur., 1622. Molti di costoro godevano in Piemonte di grande fama: il Giuglaris (*o. c.*) cita, appunto, tra le illustrazioni del Piemonte i seguenti legisti: «un Cravetta di Savigliano, un Ponte di Lombriasco, un Cacherano d'Asti, un Surdo di Crescentino, un Morozzo di Mondovì, un Bagnasacco di Andorno, un Tepato di Lanzo, il Tesauro di Fossano, un Leotardo e cardinal Pozzo di Nizza, un Fabro di Chiamberì, un Sola e un Bellone di Torino» e tra i Canonisti e «Casisti»: la «Somma Astenze, l'Hostiense ancora come fatto dal Cardinal Henrico de' Bartolomei, nato in Susa; l'Angelica, d'Angelo da Civasso, e la Silvestrina di Silvestro da Priè» (pp. 458-59).

(6) Vedi «D», XXIV: Rescritto camerale per la rivocazione dei redditi del demanio alienati, colla riduzione loro al 5% e deduzione del più riscosso (24 gennaio 1668); i proventi dei redditi demaniali alienati si ritengono a benefizio delle finanze per la parte che eccede il cinque per cento a ragione del capitale offrendone il rimborso ai non consenzienti (25 ottobre 1673).

con un altro editto, di richiamare « bona demanialia a praedecessoribus alienata (nisi constaret de legitima causa) », ma anch'egli con scarso risultato, e le alienazioni crebbero durante la reggenza. Naturalmente il Rocca cercava negli atti tutorî di Maria Cristina tutti i vizi possibili, senza tralasciare, tuttavia, gli argomenti contrari alla libera disponibilità dei beni da parte del Principe, per il già accennato duplice e opposto aspetto della questione (ma nel caso che i principi avessero avuta la libera disponibilità dei beni demaniali potevano impedirne ai successori l'alienazione « ut quilibet privatus qui rei suae est moderator et arbiter: multo magis concurrente publicae utilitatis ratione ») e finalmente giunge ad affermare che il principe non è tenuto a « servare contractus non solum suos proprios sed etiam praedecessorum... ubi utilitas publica contrarium suadet », specie se si tratta di un privilegio « quod Princeps facilius revocare potest etiam ille qui concessit ». Le liberalità, poi (lecite agli ecclesiastici, in base a un disposto di Alessandro III, in modica misura), non dovrebbero estendersi agli eredi del donatario (« enim multa sequerentur absurda »), al contrario, limitarsi al superfluo largamente inteso (« si politica suadet Principes esse liberales, eadem quoque docet moderationem in liberalitate adhibendam »); si deve ritenere necessario pel Principe « non omnes annuos reditus impendere sed aliquid in aerarium reponere ut supervenientibus belli casibus provideat ».

Ma, nonostante l'affermazione di principio sul potere del principe interprete della « publica utilitas », il Rocca e gli altri memorialisti dovevano ingegnarsi a dimostrare l'inapplicabilità della prescrizione centenaria (richiesta, secondo il Rosental, contro la Chiesa), invocata dai beneficiari, perchè interrotta due volte (e cioè dagli editti di Emanuele Filiberto e di V. A. I) e a concepire le stesse leggi come « contractus solemniter cum subditis initi propter publicam utilitatem ».

Il ricorso al diritto che diciamo privato pure in quistioni di diritto pubblico, significava, come ho dimostrato altrove, che il principe, volente o nolente, era tuttora saldamente ancorato alla stessa classe sociale di cui facevano parte coloro coi quali era pendente la questione delle alienazioni, e cioè alla classe feudale e della borghesia possidente; non avendo ancora il principe la forza di opporre nè di sostenere principî giuridici di effettiva superiorità (1), ossia di diritto pubblico.

Il risultato di tanto dissertare fu la riduzione nei limiti del cinque per cento di alcuni focaggi (tra questi ricorderò quello di Azigliano nel

(1) Ben diversa impostazione diedero, pochi decenni più tardi, al problema della nullità delle alienazioni dei beni demaniali l'avv. Zoppi e il marchese Pensabene: A. S. T., Sez. I, *Materie economiche, l. c.*, m. 5, n. 5: *Discorso dell'Avv. Gen. Zoppi sulla nullità di donazioni di cose Demaniali* (1719).

vercellese, già alienato al barone Perrone, grazie all'abilità dell'avvocato generale Gambarana) (1) e il diffondersi di alcuni principî derivati da giuristi come Amedeo da Ponte, sul duplice aspetto della figura del principe in relazione al duplice carattere dei beni da lui detenuti e sulla distinzione tra principe e stato (*res publica*): « Demanialia dicuntur dos Principi per Rem publicam assignata et quae Principi spectant tamquam Principi »; i beni fiscali o demaniali sono « bona Rei publicae ad usum Principis qui exercet imperium deputata »; « rei fiscalis, Princeps non est dominus sed quasi dominus »; « Princeps est maritus Reipublicae » (e pertanto non può alienare la dote), « Princeps et Episcopus aequiparantur »; « Princeps non possit vendere Patrimonium suorum sine urgenti necessitate et consensu totius Reipublicae cum sit veluti dos quam Principi tamquam marito dat Respublicae »; il patrimonio del Principe si divide in « publicum et privatum... Privatum quod ad Principem spectat ut privata quaedam persona... recte eo pro libito voluntatis alienare... potest...; Princeps in bonis regalibus non habet liberam potestatem sed potius imperfectum dominium ».

Il ricorso frequente all'analogia coi poteri del vescovo per tentare di definire quelli del principe, denotava l'incertezza dottrinaria dei memorialisti della corte sabauda, ancora negli ultimi decenni del sec. XVII, privi com'erano di una tradizione locale di studi (si avrà soltanto con V. A. II dopo l'inasprirsi delle dispute con Roma, e quando l'attività dei gesuiti fu finalmente interrotta), sicchè dal *mare magnum* del diritto comune dovevano ingegnarsi di cavar fuori quanto necessario nelle varie controversie.

Ma il diritto comune, di cui quello canonico era tanta parte, mentre quello romano ignorava il problema dei rapporti tra Chiesa e Stato quale si era venuto configurando nell'età moderna, non poteva giovar loro nelle controversie col clero (2). A differenza della Francia, dove, anche prima della dichiarazione dei principi della Chiesa gallicana (osservati pure dal clero valdostano, ma anche per meglio affermare la propria indipendenza dal principe sabaudo) del 1682, si professava il principio enunciato già nel IV secolo da un celebre vescovo (« è la Chiesa nello Stato, non lo Stato nella Chiesa »), in Piemonte la mancanza di una precisa dottrina della sovranità corrispondeva allo stato di fatto dell'esistenza di una cosovranità, per così dire, sullo stesso territorio, della Chiesa collo Stato, e cioè dell'esistenza di una immunità riguardante le persone e i beni ecclesia-

(1) Annosa la causa (risaliva al sec. XVI) circa l'alienazione di 14 m. scudi d'oro, in parte sui focaggi di Cuneo, a favore del conte di Beinette.

(2) Si veda con quanta timidezza le autorità ducali e con quanta baldanza il clero prendessero posizioni nella questione del tasso in A. S. T., *Materie ecclesiastiche*, Cat. XI, m. II, n. 21.

stici: la situazione ideologica e dottrinaria corrispondeva a una situazione di forze. Si comprende come l'elemento territoriale, anche fuori del caso delle « enclaves », fosse tuttora di scarsa importanza nelle elaborazioni dottrinarie, e che l'alquanto gretta religiosità dei principi sabaudi e dei sudditi non pòteva servire di base per una sistematica azione giurisdizionalistica.

Nel periodo di C. E. II pare che, oltre ai gesuiti, la Corte consultasse religiosi di altri ordini, p. es., carmelitani scalzi. Di uno di essi, del p. Urbano (1), esistono responsi manoscritti, ma posteriori (una copia reca la data del 1701). Mancando in argomento testi universitari del tempo di qualche importanza (2), e difettando, secondo l'opinione comune, manifestazioni di giansenismo (sovente collegate o confuse con quelle giurisdizionalistiche) se non in Savoia (3), in Pie-

---

(1) A. S. T., Sez. I, *Materie ecclesiastiche*, Cat. XXXI, m. I, n. 7: *Sentimento del padre Urbano Carmelitano scalzo, nel quale si esamina:*

1) *Se si debbono temere le scomuniche, tuttochè ingiuste;* 2) *Se queste puonno fulminarsi per materie puramente temporali;* 3) *Se la bolla in coena Domini obblighi li Sovrani assoluti, ed indipendenti;* 4) *Se sia necessario di scomunicare li Sovrani ne' casi d'eresia e d'apostasia;* 5) *Se la Chiesa possa colle censure deporre li sovrani, ed assolver i loro Sudditi dal giuramento di fedeltà nel caso suddetto d'eresia o d'apostasia;* 6) *In qual modo gl'Ecclesiastici, e Sudditi d'un Principe devono regolarsi nel caso, che siano scomunicati dal Papa;* 7) *Qual riguardo devono avere li Sudditi assolti dal giuramento di fedeltà ad un Prencipe deposto dal Sommo Pontefice;* 8) *Se sia necessario, che il Papa scomunichi in qualche caso li Ministri, Magistrati, od altri favoriti del Prencipe;* 9) *Se nel caso d'interdetto possa il Prencipe mantenersi in possesso dell'esercizio della Religione Cattolica, e se li sudditi siano piuttosto in obbligo d'ubbidire a questo, che al Papa.* Non è stato possibile collazionare i passi riferiti più avanti causa l'irreperibilità del mazzo.

(2) In A. S. C. T., art. 242, esistono i conti di D. F. Tarino e di M. Alberio relativi all'Università di Torino dal 1668 al 1676 (nel 1668-73 furono spese L. 43530 : 3 : 8, nel 1674-76, L. 33133 : 12 : 11) dai quali risulta che canonisti erano il Rocchij (pagato L. 337 : 10 l'anno) e E. F. Panealbo (a L. 168 : 15), straordinari C. Bellini e il Cornaglia (cui si aggiunsero nel 1671 il Beltramo e il Giavas), « institutori ordinarii » G. F. Frichignono e O. Nomio pure « ordinarij della sera » (percepivano rispettivamente, per entrambe le mansioni, L. 1485 e L. 776 : 5), metafisico il p. Vertua « franciscano », (L. 135), per la sacra scrittura il domenicano p. Ferrari (L. 135), « logico ordinario » il Cizaletto (L. 101 : 5), per la teologia il p. domenicano Poccapaglia (L. 101), « filosofo ordinario » B. Torrini (L. 405). Negli anni precedenti erano stati insegnanti di leggi (ricordati dal Claretta) il Mirbel, C. F. Morozzo, C. Faussone, N. Gazzelli, M. Filippa, O. Leotardi.

(3) Attenendomi al più recente studio, a quello di M. PERROUD (*Le jansénisme en Savoie*, Chambéry, 1945), ritengo di poterlo escludere, nel sec. XVII, nelle diocesi della Moriana, della Tarantasia e di Belley; invece ad Annecy, Jean d'Arenthon d'Alex sembra esserne stato seguace, sul terreno morale, e fu denunciato, oltre che a Innocenzo XI, a C. E. II (CH. BELLET, *Histoire du Card. Le Camus*, Parigi, 1886). Il vescovo di Grenoble dal 1671, E. Le Camus, secondo Saint-Beuve (*Port Royal*, IV, p. 528), prima della nomina a cardinale, era stato in corrispondenza coi giansenisti

monte (1) nel sec. XVII, dobbiamo riferirci, per conoscere i termini generali delle argomentazioni adoperate negli stati sabaudi a quei consulti (in quanto, nei decenni precedenti, furono preparati dagli orientamenti della corte e dell'opinione pubblica) e a una rara pubblicazione, uscita in Torino tre anni dopo la morte di C. E. II, *Pro principatu seculari consultationes diversorum*: d'altronde la reggente Giovanna Battista e V. A. II riconobbero di continuare, non soltanto in materia finanziaria, la politica di C. E. II (2).

Questa memoria, contrariamente alle abitudini degli scrittori del tempo (se ne dedurrebbe che sia il riassunto, tortuoso e densissimo, irto di citazioni, di varie consultazioni o memorie), entra subito in argomento e, concettosamente esposte le otto argomentazioni solitamente addotte dagli ecclesiastici per sottrarsi al pagamento degli oneri gravanti sui beni immobili soggetti al registro (il che dà origine a un breve *excursus* sul funzionamento del catasto in Piemonte, comprendente, con esclusione, salvo eccezioni, di « domus, molendina, et furna », « omnia quae sunt soli... descripta, et allibrata, ac perpetuo registro addicta, habita ratione regionis, situs, valoris, ac fertilitatis »), passa a confutarle sostenendo abilmente alcuni principî, dai quali non dedurremo l'assolutezza illimitata del potere del principe, ma una certa fermezza rispetto alle pretese del clero in materia fiscale, confutate, ovviamente, non su un terreno che oggi diremmo laico, neppure nella questione dell'origine del potere — che già lo avrebbe consentito —, ma di religiosità e di fedeltà ad alcuni elementi della tradizione cristiana. Sgombrato il terreno dall'ostacolo più grosso (« Bulla Coenae [cioè, *In Coena Domini*] nil addit dispositioni Juris Communis »), ricondotta al diritto positivo (anzichè a quello divino) la questione dell'immunità pei beni detenuti degli ecclesiastici, in aggiunta alle

---

olandesi e nel 1677 temporeggerà innanzi alla richiesta del Senato di Savoia di censurare *Le miroir de la piété chretienne* del benedettino, seguace dell'Augustinus, Dom Gerboron: neppure in questo caso, però, si usciva dal terreno della morale rigorista. Quanto al quietismo, ricordiamo che Jean d'Arenthon diramò una lettera pastorale in materia, cfr.: DOM INNOCENT LE MASSON, *La vie de m. Jean d'Arenthon d'Alex, Evêque et Prince de Genève. Avec son Directoire pour bien mourir. Son Testament. Le Règlement de sa maison. La société des bons amis. Les Lettres patentes de l'Etablissement d'une Mission pastorale. Et sa lettre Pastorale à messieurs les Curés sur le Quiétisme*, Lione, 1699².

(1) Un'eccezione sarebbe, secondo E. Codignola, il card. Bona, uscito dal torbido ambiente monregalese.

(2) Nel Manifesto dei Delegati per la Conservazione e riunione del registro e tariffazione de' contratti, con misure relative alla costituzione de' beni in patrimonio agli ecclesiastici del 18 settembre 1697, si afferma di eseguire l'editto di C. E. II, del 10 giugno 1671 « nel capo de' beni sottratti dal concorso de' carichi, sotto pretesto di surrogationi fatte, e di qualonque altro titolo ».

decime, oblazioni, primizie, affermata recisamente l'origine divina del potere secolare (« Principatus, ac Potestas saecularis a Deo est », n. 1), e la superiorità della pubblica utilità in tutte le questioni (« utilitas publica rebus omnibus debet praeferri », n. 477), sicchè il principe « potest statuendo inijcere vinculum rebus subditorum suorum pro tuitione sui Principatus » (n. 223) (nè a lui è lecito « ex privatorum pactionibus praeiudicium inferri... quoad iura functionum, et praestationum, quae eis ex re, aut propter rem praestantur », n. 610), sostiene la tesi centrale che l'« aestimatio, sive catastratio bona afficit » (n. 392). È bensì vero per taluni che « bona Laicorum statim ac ad Ecclesiasticos personam perveniunt a Catastro sunt delenda, ne in futurum oneribus sint obnoxia » (n. 31), ma vale anche l'inverso e cioè « bona Laicorum ut ad Ecclesias perveniunt debent fieri immunia, ita Ecclesiae bona cum perveniunt ad Laicos remanent oneribus obnoxia » (n. 35). Inoltre per volontà del testatore o dei contraenti possono i beni, che passano dai laici agli ecclesiastici, continuare a essere gravati in futuro dall'« onere collectarum » (n. 251), e l'« alienatio prohibita in Potentiorem ex pacto, aut ex Textatoris voluntate, censebibur etiam prohibita in Ecclesiam » (n. 261). L'immunità della Chiesa e delle persone ecclesiastiche riguarda le decime, le oblazioni, le primizie « et aliae obventiones ex morali praecepto, ex legis antiquae immitatione, et ex sacrorum Canonum et Conciliorum constitutionibus » (n. 122).

Normalmente, nel caso dei beni catastati, sui quali esista un vincolo e un onere reale a favore del fisco, il clero non può esimersene, checchè abbia detto Baldo (n. 135), checchè asseriscano i canonisti (n. 135; questa è materia più da teologi che da canonisti, dicono i memorialisti sabaudi forti del parere di qualche teologo, n. 137): « Ecclesia si possideat Bona tributis obnoxia, debet tributum Principibus in signum subiectionis ratione bonorum » (n. 457), perchè « ab oneribus realibus neque Divina Domus eximitur » (n. 505), « nec Princeps, si rem oneribus obnoxiam possideat, seu adipiscatur » (n. 506), « nec Pontifex ipse » (n. 507), e « frustra ad Immunitatem proclamat pro bonis catastratis, cum praecipue in Regione Pedemontana superabundet divitiis, et bona habeat catastro non obligata » (n. 493). Nessuno ignora che « Ecclesia, et Clerici in pluribus civitatibus, et oppidis Regionis Pedemontanae possident maiorem partem Territorij » (n. 489) ed è principio ovvio che « Ecclesiasticorum causa pro muneribus realibus, et Patrimoniorum aequalis est causa Laicorum, quae debet eadem definiri » (n. 210), giacchè « Fiscales praestationes natura sua sunt onera rerum » (n. 572).

---

(1) « Iudicijs in Realibus res convenitur et non persona » (n. 499); « Laico Iudici promissum est manum inijcere in Clerici bonis, quae oneribus laicalibus sunt obnoxia », n. 209.

Per sostenere simili principi i consulenti sabaudi si rifacevano alla tradizione evangelica degli apostoli (1), all'iniquità palese di certe esenzioni (« Pauperes si solverent et supportarent onera Ecclesiasticis, absurdum esset », n. 177), alle consuetudini sabaude e gallicane (« Clerici in regno galliae et in ditionibus ducis sabaudiae de consuetudine conveniuntur coram Iudicibus laicis in actionibus et iudiciis realibus »), alla necessità pel principe secolare, la cui origine deriva dal diritto naturale e divino, di essere fornito (la medesima osservazione notammo a proposito del demanio) dei mezzi necessarî all'autorità (« Potestas saecularis utpote suprema, debet sibi esse sufficiens ad suimet conservationem », n. 9 [2]; « Potestas saecularis, ubi instituta de Jure Divino, et naturali non debet praestationibus, et iuribus fiscalibus praetextu Ecclesiasticae Immunitatis privari », n. 481); anzi soltanto in materia lieve il principato può derogare alle leggi (n. 185), ed è evidente l'interessamento che il principe deve portare al benessere dei sudditi (« Principis interest subditos habere locupletiores », n. 181). Se il bene fu catastato prima che pervenisse nelle mani della Chiesa o di ecclesiastici, rimane gravato dalla legge (n. 232); non solo, ma « Registratio censetur tribuere communitati facultatem vendendi Bona consignata, si onera Bonis indicta non praestentur » (n. 346); il Principe e la comunità (3) possono colpire i beni una volta pervenuti nelle mani di quelli: « Statutum potest derogare Privilegiis Ecclesiae in quaerendis si id fiat a Laicis iusta ex causa » (n. 186), sempre che « a S. Patre appareant confirmata ex certa scientia, et praevia cognitione » (n. 221 e 151). Nel caso, frequente, di ecclesiastici stranieri (« forenses »), valgono le norme comuni agli stranieri, e cioè « Bona oneribus alligantur ex Statuto disponente, quod forenses teneantur ad Collectas pro Bonis in Territorio statuentium sitis » (n. 188 e 189) perchè « Forensis ratione Bonorum quae in Territorio possidet efficitur Subditus Statuentibus ipsius Territorij » (n. 373) e i « Forenses multo fortius tenentur ad Collectas quotiens acceptant bona perpetuo Registro obnoxia, ex regula quod res transit ex sua causa » (n. 374). Tentano, infatti, i consultori sabaudi di abbozzare sulla pattuizione tutto un edificio per infirmare norme usuali nei canonisti: nella società

---

(1) « Immunitas Ecclesiastica in Bonis catastratis, et hypothecatis pro collectis, nullo Juris Divini Testimonio, aut ex naturalis rationis dictamine demonstratur » (n. 124), al contrario « Immunitati bonorum Ecclesiae contrarium praecipitur apertissimis Apostolorum traditionibus » (n. 126) e l'« Immunitas huiusmodi Ecclesiastica nullo Testimonio Juris Evangelici nititur » (n. 129).

(2) « Regni dignitas et honestas sine divitijs familiarum non conservatur » (n. 182).

(3) « Consiliarij, sive Decuriones Communitatum vel de iure Communi, vel ex Principis privilegio, vel ex inveterata consuetudine habent facultatem distribuendi Collectas pro communium rerum expeditione, tuitione » (n. 114).

civile, sorta naturalmente (n. 611), nella quale la consuetudine (che cammina di pari passo collo « Statutum », n. 213) ha un valore uguale o superiore (« Consuetudo Jus positivum vincit », n. 152) al diritto positivo (largamente inteso: « Leges Romanae dicuntur divinitus per ora Principum promulgatae », n. 225) (1), per motivi di equità (« Onus quod multi supportare debent, cavendum est, ne pauci agnoscant », n. 180; « Onus facilius fertur, quod in plures dividitur », n. 178), le pattuizioni dei consociati possono mutare norme vigenti o aggiungerne altre (« pacto multa fieri possunt, quae fieri non valent per Statutum, aut legem », n. 263) sempre che non ledano il « Jus publicum » (n. 247) (2) in modo obbligatorio (« Pacta servari congruit Justitiae, et naturali Aequitati », n. 273) e derogatorio allo stesso diritto canonico, che « aliquando dicitur Jus divinum, praecipue ubi opponitur et distinguitur ab humano ». Incidentalmente affacciano la liceità pel principe e per le comunità di dettare norme obbligatorie circa tutte le cose esistenti nel territorio inteso come « dominio » (« Lex Principis ligare potuit Res in suo Dominio existentes, non minus quam Lex statutaria », n. 231).

Riassumendo: oltre che agli oneri reali derivanti da consuetudini, patti, norme approvate dal Pontefice o preesistenti, la Chiesa è tenuta « ad ordinaria onera nec non ad instructiones viarum, et pontium » (n. 523), « ad Angarias, et Perangarias, et ad Felicem Embolam in adventu Principis » (n. 478), alle prestazioni feudali od enfiteutiche se detiene fondi a titolo feudale od enfiteutico (« Ecclesia et clerici ligantur iuribus, legibus, pactis et conditionibus feudi, vel emphiteusis », n. 272; « Ecclesia si feudum possideat tenetur ad munus extraordinarium quod imponit Princeps Vassallis occasione feudi » n. 473), non tutti i tributi le sono corrisposti in base al diritto divino (3), e principe e comunità (4) possono limitarne talune pretese.

Ho riferito abbondantemente le sentenze di questo memoriale perchè destinate, in taluni casi, a diventare luoghi comuni, ma dopo un battagliare intenso: formulate anch'esse in occasione di un'accanita lotta di classe tra i « communisti » detentori di beni registrati e gli ecclesiastici, stanno in Piemonte, alla base di una embrionale coscienza di classe che

---

(1) Tra le fonti del diritto erano le glosse: « Glossae Authoritas magna est, praecipue cum ab aliquo non impugnatur » n. 343; e il diritto comune, sotto certi aspetti, più obbligatorio della legge del Principe.

(2) Ad es., « de non appellando, aut reclamando », n. 260.

(3) P. es.: « Decimae de Jure Divino debentur Parochis Sacramenta ministrantibus cum peremptis alijs redditibus, nil ei supersit in cultus Divini sustentationem », n. 133.

(4) P. es.: « Laicorum Statutis clerici possunt prohiberi mittere eorum Pecora, et Armenta ad Pascua communia, nisi soluta Gabella », n. 187.

collega, contro gli ecclesiastici, il ceto dei « secolari » o dei « laici », mentre, applicandosi norme simili e ai feudatari e agli ecclesiastici (sia pure in quanto feudatari), si rafforzava una solidarietà di interessi che sta a base di una solidarietà tra i vari ceti dell'unica classe degli « immuni ».

A formularle occorsero sforzi dei quali difficilmente oggi ci si rende conto: a parte il timore delle sanzioni spirituali, l'invadenza dei gesuiti e la mancanza di una cultura non dico laica, ma non confessionale, il controriformismo tuttora avvertibile s'opponevano alla diffusione di dottrine giurisdizionalistiche. Non circolavano neppure manoscritte e soltanto con grandi cautele qualche zelante consigliere del duca s'offriva di procacciargliele, come ci racconta un'inedita lettera (1) forse indirizzata al Truchi:

« Illustrissimo Signore e Padron Colendissimo, La divotissima e fedelissima servitù da me sempre professata a S. A. R. mi rende ardito di trasmettere a V. E. la congiunta nota di Consulti a favore dell'Autorità del Principe Secolare sopra le Persone e Cose Ecclesiastiche de' Suoi Stati. Se il finissimo giudizio dell'E. V. vi troverà nulla che possa ridondare in servizio della med.ma Li suggerirò il modo d'averli anche senza minima spesa. Furono fatti da un insigne Teologo ad istanza d'un Gran Principe, a cui hanno talmente giovato, che i Pontefici, persuasi dalle convincentissime ragioni d'essi, per non provocarlo pubblicarli, hanno sempre chiusi gli occhi a' pretesi pregiudizi degli Ecclesiastici ne' di lui Stati. Mi prendo anche la libertà di significare a V. E. avere io letto un Autore antico e degno di fede, che nel 1530 tanto dal Pontefice, che dall'Imperatore fu deciso, in contradditorio de' Veneziani, spettar solo a questa Real Casa le Ragioni e Prerogative Regie di Cipro. Soggiungerò parimente ove si possa rinvenirne la Decisione autentica, se mi sarà comandato da V. E. a cui umilmente m'inchino. 12 marzo '72 » (2).

Purtroppo tali consulti andarono smarriti. Ci pervennero, invece, in varî manoscritti, quelli del p. Urbano. Senonchè particolari biografici e

---

(1) A. S. T., Sez. II, *Beni ecclesiastici e di luoghi pij*, m. I, n. 3: si trova soltanto una *Nota de' consulti per l'autorità del principe secolare sopra le persone e cose ecclesiastiche.*

(2) La carta è strappata, deliberatamente, dove reca la sottoscrizione del mittente e l'indicazione del destinatario, che, con ogni probabilità, si desideravano restassero ignote agli archivisti per timore delle vendette ecclesiastiche. Colui che fornì i consulti, dei quali ci è rimasta soltanto la *Nota*, riteneva od ostentava di aver fornito una specie di ricetta preziosa che doveva essere lautamente pagata; e difatti fu rimunerato: su una facciata del foglio è scritto, forse di mano del Truchi, « leggerla a S. A. R. perchè importante; dare 600 livre ». La *Nota* reca: « La prima parte d'essi [Consulti] contiene la dottrina dell'opinione probabilmente la più difficile in tutta la Teologia Morale, e conchiudendosi, che possa il Principe seguir la meno probabile, si spiana la strada all'Autorità secolare verso quella degli Ecclesiastici. S'esamina che forza abbiano i Decreti de' Pontefici, Cardinali, Nunzi, et tutto a favore del Principe laico ». Una nuova conferma dell'importanza politica del lassismo.

l'arditezza dei «sentimenti» e dello stile del frate nell'esporli senza perifrasi li attribuiscono, quanto alla stesura, ad anni un poco posteriori; le premesse di tendenze giurisdizionalistiche non mancavano sotto C. E. II (1), ma il p. Urbano potè giovarsi di un'esperienza in ambienti più evoluti (2). Lo vediamo non tanto nelle pagine sulla scomunica, che «retombe sur les pasteurs, qui en frappent injustement leurs inferieurs», o in quelle, derivate da pensieri di padri della Chiesa, sulla non liceità della scomunica pubblica dei sovrani, quanto in quelle sull'inesistenza di alcun potere, diretto o indiretto, della Chiesa sull'autorità sovrana e temporale dei principi. Sino ai tempi di Carlo il Calvo i papi «étoient bien éloignez de croire qu'ils avoient le pouvoir d'excommunier les Empereurs, les Roys et les Souverains»; soltanto in seguito: «les Papes perdirent insensiblement ces sentiments, et sont venu jusques au point de traiter les souverains comme des esclaves»: non questo era il pensiero di s. Ambrogio, s. Giovanni Crisostomo, s. Bernardo, s. Anselmo, s. Ilario, s. Basilio, e dei papi Felice, Gelasio, Virgilio... La Chiesa non può deporre i principi, nè sciogliere i sudditi dal giuramento di fedeltà: «si elle le faisoit sa sentence serait abusive, nulle et insoutenable, puisqu'elle viendroit d'une autorité usurpée».

---

(1) Sulle tendenze giurisdizionalistiche in Piemonte oltre al Boggio, e alle succosissime pagine del Friedberg-Ruffini, la diligente monografia di G. Castellari, *Usi gallicani in alcune chiese d'Italia*, Torino, 1888, che si appoggia principalmente a testi del sec. XVIII.

(2) Nell'Archivio generale della Chiesa generalizia dei Carmelitani scalzi in Roma esistono, manoscritti, una *Historia Chronologica... Provinciae* [*Carmelitorum Discalceatorum*] *S. Mauritii in Pedemontio* (il cui vol. II, compilato dal p. Alessandro di S. Onorato, comprende gli anni 1689-1705) (Cod. 1436) e un *Catalogo de Religiosi Coristi che hanno preso il nostro Abito e professato ne i rispettivi Conventi di questa Nostra Provincia di S. Morizio in Piemonte dall'anno 1624* (cod. 1446), dai quali si ricava che il p. Urbano di S. Alessio, al secolo Luigi Cafardis, figlio di Bernardo o Bartolomeo e di Lodovica, nato ad Albigny, prov. di Chambery, nel 1631, prese l'abito carmelitano nel 1668, studiò al seminario di S. Pancrazio in Roma, dopo avere insegnato filosofia e teologia a Marsiglia ed essere stato sottopriore a Chambery, fu lettore di filosofia e teologia a Torino, dove venne verso il 1692 e vi morì nel 1702. Il cod. 1436, come gentilmente m'informa il p. Valentino di Maria Archivista generale dei Carmelitani Scalzi, contiene al riguardo: «Philosophiae et Theologiae lector renunciatus coepit in circulis promere reconditos sapientiae thesauros et brevi adeo percrebuit eius fama ut urbem et aulam replendo sua oracula et praesentiam exposceret Regius Sabaudiae Dux, qui accitum virum doctrina, prudentia ac integritate plenum apprime discernens suisque consiliis in regimine Status aptissimum dijudicans, sui Theologi patentibus decoravit, tantique appendebat eius oracula, ut in magis arduis magisque profundis controversiis caeteris praeferret consultoribus». Fu pure consultore dell'Inquisizione in Torino!

Dei consulti teologici forniti a C. E. II da religiosi suggeriti dal Truchi non ho rintracciato nulla, ma da un accenno del Claretta, ritengo che abbiano in certo modo preparato l'ambiente al p. Urbano.

Il p. Urbano si limitava, al riguardo, a preannunciare un apposito « ouvrage particulier », e ad argomentare che la Chiesa « n'a pas plus de pouvoir que J. C. ne s'en est attribué: or J. C. ne s'est attribué aucun pouvoir sur le temporel des Princes, donc l'Eglise n'en peut pretendre aucun », e che « le Pape ne peut en rien prescrire contre l'autorité temporelle des Princes, s'il ne leur est superieur pour le temporel; or il est manifeste, qu'il ne l'est pas, car ils tiennent en cela la Place de Dieu, et sont ses Ministres et Vicaires, et non pas du Pape, ny de qui que ce soit; car comme dit St. Paul, le Prince temporel est Ministre de Dieu, pour executer sa vengeance contre ceux qui font mal. C'est pourquoy, il ajoute, que celuy qui s'oppose aux Puissances, et s'eleve contre leur autorité, resiste à l'ordre de Dieu ». L'origine divina del potere civile non potrebbe essere più recisamente enunciata sulla base di S. Paolo, il quale afferma che i principi

« ont été établis de Dieu, et... c'est de Luy qu'ils tiennent leur pouvoir. Elle ne vient donc pas du Pape, et par conséquent elle ne luy est pas soumis. Il est si vray, que la qualité de Vicaire de Dieu les rend si indépendants de qui que soit, que le Pape même ne se pretend indipendant de la jurisdiction de l'Eglise, que parce qu'il est Vicaire de J. C. et non pas de Dieu, comme l'on a commencé à dire depuis quelque temps. Car quoyque J. C. soit Dieu, et homme, l'Église n'a succedé qu'au pouvoir qu'Il a eu en qualité d'homme. Car elle est deumeurée d'accord, qu'elle ne peut pas instituer de nouveaux sacrements, ny remettre les pechés sans se servire des moyens établis par J. C. que parce qu'il à fait l'un et l'autre en qualité de Dieu, et non en qualité d'homme. Au contraire les princes sont véritablementes les Vicaires de Dieu pour le temporel, et le Civil, et c'est pourquoy ils ont sur les hommes pouvoir de vie et de mort, qui proprement n'appartient qu'a Dieu. Il s'ensuit de là que J. C. en qualité d'homme non seulement n'ayant eu aucun pouvoir sur les Princes; mais même y ayant été soumis, le Pape qui est son Vicaire n'a aucune pouvoir sur les Princes; mais leur est soumis de droit et depend d'eux pour le temporel dans les lieux, oú il n'est pas souverain et telle en effet a été la pratique de l'Église pendant plus de huit cent ans ».

Qualora il principe non si assoggetti alla scomunica « les Ecclesiastiques, ny ses autres sujets n'ayant point droit de la contraindre, et ne pouvant légitimement user de violence à son endroit, il faut le supporter et le laisser au jugement de Dieu, et communiquer avec luy en toutes choses, comme dit St. Augustin, excepté dans ses sentiments, s'il est heretique ou infidelle, et dans ses crimes, si c'est un Prince vicieux ». I sudditi di un principe deposto dal Papa e da questi prosciolti dal giuramento di fedeltà devono essergli « d'autant plus fidelles, et plus soumis qu'ils verroient qu'on feroit des efforts injustes, pour le dépouiller de ce qui luy est justement acquis ». Il papa, inoltre, non dovrebbe mai scomunicare nè ministri, nè magistrati, nè sovrani, nè coloro che i sovrani ono-

rano della loro amicizia perchè « le Concile 12 de Tolede etoit si éloigné de croire qu'il fût à propos d'excommunier les Princes qu'il ne veut pas même que l'on excommunie ceux que les Princes honorent de leur amitié »; a titolo privato queste persone possono meritare la scomunica, ma « quand il s'agit des fonctions de leur charges, ils ne peuvent póur lors être sujets aux censures parce qu'ils sont revetus de l'autorité publique, et qu'en cette qualité ils ne sont responsables qu'à leurs Souverains de même que les Princes ne le sont qu'a Dieu à l'egard du temporel ». Qualora, poi, lo stato sia messo in interdetto, il sovrano « peut avec justice en empecher l'execution, et ses sujets quels qu'ils soient sont obliger de luy obeir et de suivre ses ordres » e gli ecclesiastici che volessero abbandonare il territorio dovrebbero essere fermati e trattenuti « même par force, perce que le Contract passé entre eux et le peuple étant une obligation des Sacrements se doivent exercer dans toute l'etendue de sa jurisdiction. C'est comme un pacte et un contract qui se passe entre Dieu et le peuple, par lequel l'un devient le peuple de Dieu, et l'autre le Dieu du peuple... en recevant la Religion Chretienne il s'est passé comme un contract entre le peuple, et les Ministres de l'eglise par le quel ceux cy sont obligez de precher la parole de Dieu au peuple, de luy administrer les Sacrements, et de faire tout ce qui concerne le culte divin, et le peuple en échange s'est obligé de leur fournir les moyens de subsister honnetement ».

Simili teorie nella corte piemontese potevano suscitare già ai tempi di C. E. II, consensi, ma anche grossi sospiri causa l'impossibilità di farle valere in pratica. Soltanto con professioni continue di devozione C. E. II riuscì ad ottenere dal pontefice l'appoggio formale nella repressione delle più scandalose evasioni fiscali o nella limitazione del diritto d'asilo, mentre ne sollecitò invano un'efficace mediazione presso il duca di Mantova e un fattivo appoggio nelle pretese verso i cantoni svizzeri.

Nei riguardi della feudalità la lotta di C. E. II per accrescere il proprio potere si ridusse a una rigorosa repressione degli abusi cadenti sotto la legge comune, alla sua pratica riduzione (se non eliminazione sistematica come quella attuata da Luigi XIV, che la escluse dal Consiglio del Re, dalle segreterie, dalle intendenze) nelle cariche finanziarie, salvando inconsapevolmente, o quasi, le apparenze, cioè osservando le consuetudini e non innovando formalmente, colle numerose infeudazioni, nobilitazioni ecc. (1)

---

(1) Negli archivi dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro in Torino, grazie alla cortesia del dott. Formica, ho potuto vedere i registri ufficiali delle nomine a cavalieri professi negli anni 1663-1750: le prove di nobiltà riguardano una piccola parte e circa nei 2/5 dei casi si tratta di nomine di grazia, anzichè di giustizia. Per altre notizie: *Regi magistrali provvedimenti relativi all'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro preceduti da breve storia dello stesso ordine pubblicata in seguito a facoltà ottenutane dal Gran Magistero*, Torino, 1867. Pel nostro periodo non esistono elenchi pubblicati

concesse ai titolari degli uffici solitamente affidati, nel passato, a nobili. Ad imitazione di Francia la Corte occupava numerosa nobiltà in cariche rigorosamente regolate e dagli organici, diciamo così, inflazionati (1). Nei riguardi delle comunità direttamente dipendenti la politica di C. E. II ebbe più ampio respiro, quantunque potesse, di fatto, reprimere soltanto i principali abusi, ed elaborare progetti che, migliorati sotto C. E. III, sboccheranno nell'omogenea legislazione sulle comunità del 1774.

A parte i diritti di superiorità nei proprî stati, le pretese su stati altrui accuratamente aggiornate dagli archivisti (2), che elencavano i diritti provenienti da parentele, trattati ecc. secondo le norme di successione vigenti nel diritto feudale, dal quale si staccava solo in taluni casi quello comune (il che confermerebbe la tesi del diritto privato come insieme di norme « interne » ai membri di una stessa classe sociale o di classi sociali sullo stesso piano, nella fattispecie di quella principesca), e il demanio (la cui valutazione economica riesce pressochè impossibile se non in relazione ai redditi che se ne percepiscono), su quali capitali e su quali redditi poteva fare assegnamento effettivo (diffalcate, cioè, le alienazioni) C. E. II? Quanto ai capitali osservo che, salvo il caso di talune stime (3) relative a oggetti d'arte e alle gioie (4), il valore economico di questi si potrebbe

di carattere ufficiale e cioè attendibile: gli opuscoli stampati furono, anzi, distrutti per ordine del Gran Magistero causa le arbitrarie interpolazioni.

(1) *Memorie concernenti la carica di Gran Maestro della Casa di S. A. R.* (1670) in B. R. T.; *Cerimoniali di corte 1643-1684, ib.*; *Memorie per il regolamento delle funzioni spettanti alle tre Cariche di Corona, alle Cariche di Gran Mastro della Guardarobba e delli Elemosinieri di S. A. R. et alle cariche ad esse subordinate, e da esse dipendenti, ib.*

(2) Numerose in A. S. T., Sez. I, le memorie su diritti riguardanti Milano e il Monferrato, Spagna, Inghilterra, Fiandre, Portogallo, Francia, Brabante, Annonia ed altre provincie dei Paesi Bassi, Franca Contea, Ducato di Bretagna, Riviera di Ponente, Piacenza, Cipro, Acaja, Morea.

(3) Un'eccezione relativa alla Savoia, sinora inedita: *Etat des domaines de S.A.R. en Savoie suivant le prix fait en 169...*, in B. R. T., Msc. st. p. 83. Spunti inediti su beni del patrimonio privato si possono ricavare, in A. S. T., dalle carte riguardanti le cascine La Gioia e Gierbo, il Valentino, La Veneria, Mirafiori, Roatto e Moretto, Casale, La Mandria, gl'interessi in Francia e « al di qua di Tenda », i beni del banchiere Colombo, la Val San Martino, Druento, Mondovì, il Castello di Moncalieri e i beni dipendenti, Rivoli, Vinovo, Cigliano, Moncrivello, Bra, Chiavrie.

(4) In A. S. T., Sez. I, *Inventario delle scritture riguardanti le gioie e i mobili*, m. II, n. 4; *Altro [inventario] delle gioie della Corona ritrovate dopo la morte del Duca Vittorio Amedeo I (14 dic. 1638)*; n. 7: *Inventario delle gioie proprie di Mad.a Reale Cristina di Francia, con una dichiarazione in piede del Duca Carlo Emanuele II d'essere le dette gioie proprie di d.a Mad.a R.le sua Madre (2 giugno 1654), colle rispettive interinazioni Camerale e del Senato;* n. 9: *Inventario delle gioie della Duchessa Reale (29 maggio 1663)*; n. 11: *Inventarij delle gioie, argenterie, e mobili di Mad.a Reale Cristina di Francia, ritrovatisi dopo la morte della medesima (2, 3 e 26 gennaio 1664);* n. 23: *Fideicommisso, e primogenitura istituita dal Duca Carlo Emanuele II, delle*

valutare soltanto badando al costo, difficilmente ricostruibile nel caso di edifici costruiti, come il palazzo reale di Torino, in lunghissimo tempo. Ed erano capitali infruttiferi, economicamente. Quelli fruttiferi rientrano nell'analisi, forzatamente sommaria, dei redditi.

La finanza dello stato sabaudo (di quella privata del principe non è possibile, in base ai documenti dei pubblici archivi, alcuno studio preciso) di questo periodo è terreno inesplorato: le grandi ed esemplari ricerche sistematiche dell'Einaudi e del Prato iniziano col sec. XVIII, quelle del Chiaudano s'arrestano al sec. XV (1) e a E. Filiberto, quelle del Garino-Canina al sec. XVI (2); per il sec. XVII possediamo soltanto notizie sparse (3).

Un quadro generale dei proventi dello stato, ossia delle « entrate pubbliche », è il risultato di computi lunghissimi e la loro analitica esposizione richiederebbe essa sola un volume: l'Einaudi ai 14 anni dal 1700 al 1713 inclusi dedicò appunto un volume di pp. 358 più una grande tavola riassuntiva e il Prato (*Il costo della guerra di successione spagnola e le spese*

---

gioie della Corona a favore de' Successori in essa (*28 gennaio 1665*); n. 25: *Inventario delle gioie rimesse a S. A. R. dal Tes.e G.le di Savoja Brun, e che questo aveva ritirate dagli Eredi di Mad.e de la Sauniere mediante il rimborso delle somme, per le quali erano state impegnate* (*13 settembre 1673*); n. 26: *Ricognizione del Guardarnese fatta dopo la morte del Duca Carlo Emanuele II* (*1675*); n. 28: *Altro fattosi d'ord.e di M.a R.le de' mobili e suppellettili esistenti nel Palazzo Reale del Valentino* (*27 settembre 1677*); n. 29: *Altro fattosi d'ordine della med.a delle medaglie d'oro, argento, e metalli, state rimesse in custodia di Giov. Pio Giofredo Elem.e di S. A. R. e Bibliotecaro.*

Esistono descrizioni dei mobili di varii castelli pel sec. XV e XVI (inv. d'addizione), delle gioie della corona dei secc. XVI e XVII, della biblioteca ducale (1659) e dei furti avvenuti ivi (tra il 1657 e il 1676); degli argenti nel 1685 (m. V, n. 34), e di libri vari (m. V, n. 36). Pel periodo che qui c'interessa segnalo particolarmente quello *de' Libri della R. Corona* (*15 marzo 1672*); n. 32: *Altr'inventario delle gioie fideicommissarie della Corona, e Casa R.le di Savoja, con l'augmento fatto da Mad.a R.le Maria Giovanna Battista* (*19 ottobre 1679*). Si tratta di beni sinora studiati soltanto pel sec. XV dal Claretta, pel 1625 e il 1679 dal Promis e, prima, dal Ducis: G. Claretta, *Breve notizia sul vasellame e sulle gioie dei Duchi di Savoia alla metà del sec. XV*, in « Atti Soc. Arch. e B. A. », Torino, 1879; C. A. Ducis, *Les joyaux de la Maison de Savoie*, in « Revue Savoisienne » di Annecy, 1877; V. Promis, *Due inventari del sec. XVII*, in « M. s. i. », 1880. Per alcuni termini ricorrenti ancora nel sec. XVII si consulta utilmente J. Camus, *La venue en France de Valentine Visconti, duchesse d'Orléans et l'inventaire de ses joyaux apportés de Lombardie*, in « M. s. i. », t. XXXVI.

(1) M. Chiaudano, *Il bilancio sabaudo nel sec. XIII*, Torino, 1927.

(2) A. Garino Canina, *La Finanza del Piemonte nella seconda metà del XVI secolo*, in « M. s. i. », t. XXI. Per la parte contabile vedi S. Boveri, *Sulla contabilità nella Monarchia di Savoia con E. F.*, Alessandria, 1925.

(3) A. Pino Branca, (*La vita economica degli Stati italiani nei secc. XVI, XVII, XVIII, secondo le relazioni degli ambasciatori veneti*, Catania, 1838) per il genere di fonti di cui si è servito, come ho osservato nelle *Cons. gen.*, appare poco attendibile. Inoltre le opere citate dei tempi di Carlo Em. I e Vitt. Amedeo I.

pubbliche in Piemonte dal 1700 al 1713, Torino, 1907) un volume di pp. XII-410, arrestandosi al 1713, ed entrambi poterono basarsi anche su bilanci generali, che mancano totalmente pel nostro periodo: i più antichi bilanci generali di previsione (non ho notizia di bilanci consuntivi) che ci siano pervenuti risalgono appena all'ultimo decennio del sec. XVII. Quelli precedenti si limitano alle spese che sarebbero state compiute coi proventi di singoli tributi, quindi al tasso, al sussidio militare, cui, appunto, va unito il cosidetto bilancio militare, ecc. Preventivi più generali (ma pur sempre limitati ad alcune voci di entrata) avevano il carattere di progetti per risparmiare o reperire denaro o fronteggiare talune spese; riporto un esempio vicino ai tempi di C. E. II, cioè del 1681 (1).

Non si può dire, neppure questo, un bilancio generale, perchè privo delle entrate fornite dal tasso, dal sussidio militare ecc., cui si collegavano

(1)

Gabella generale del Sale	1256000
Tratta e dogana a calcolo	440000
Carni, corami e foglietta	331000
Dacito di Susa	96250
Gabellette a calcolo	176327 : 6
	2299577 : 6

A S. A. R.	155573
A M. R.	330712
Alla Principessa Ludovica	123000
Al principe di Carignano	49875
Alla principessa di Bade[n]	2337
Monte di fede allienatione	72492
Amb. e Ministri fuori Stato	121823
Aiuto al militare	390000
Supp. paghe a Nizza	96410
Stipendiati a Nizza	11175
Stipendi e trattenimenti	124959
Trattenimenti a forastieri	28969
Pensioni	15495
Cause fisse	113040
Gioie a calcolo	50000
Lettere di cambio a calcolo	50000
Artiglieria	60000
Fabriche	100000
Straord.	120000
Interessi di $\frac{375}{m}$ gabella sali	26000
Gabellette a calcolo	145790
	2187650

spese che potevano dirsi, meglio che ordinarie, consuete. Era un preventivo fondato sulle gabelle e gabellette.

A noi basterà fornire alcune cifre, le più significative ai nostri fini, mentre uno studioso di storia finanziaria potrebbe costruire i bilanci del periodo di C. E. II servendosi dei conti dei tesorieri e tenendo ben presenti le avvertenze dell'Einaudi, oppure affidandosi ai bilanci contenuti nel *Controllo finanze*.

Ritengo che sin dai tempi della prima madama reale il consiglio di finanze esaminasse una specie di preventivo generico annuale fondato sui bilanci preventivi del tasso e delle gabelle. Infatti in A. S. C. T. (art. 615, n. 38) ho visto una « copia di bilanzo mandato da S. A. R. al consiglio di finanze con la rifforma letto li 2 di giugno 1662 nel Conseglio sudetto » con annessa una « copia del sommario delle retrattationi [diminuzioni] fatte da S. A. R. per le pensioni rilevante livre duecentotrentaottomillasettecentoquarantacinque ». L'accompagnatoria ducale al consiglio di finanze recita: « Habbiamo visto nelli Bilanzi delle Gabelle e tassi presentatici dal gen.le delle Finanze li fondi di gran lunga inferiori alli debiti che se gli sono adossati, il che ci ha dato causa di applicarceli particolarmente, e concederceli quel rimedio che deve essergli portato dall'istessa necessità; e però havuto il parere d'alcuni delle principali Ministri del nostro Consiglio di Stato, siamo venuti alla determinatione della presente retrattatione e refforma che vi transferiamo per lista da noi firmata, acciò in quello a voi spetta ne sij a vostra cura l'osservanza, tanto nell'anno correnti, facendo registrare detta lista ne' vostri registri. Indi la rimetterete al generale delle finanze sudetto, acciò in sua conformità ne possa aggiustare i bilanci, et fargli eseguire dal Tesoriere generale con tutta puntualità, come altresì ne lo incarichiamo... ». Ma si tratta di documentazione sporadica.

Inoltre i movimenti di cassa del pubblico erario prima del 1717 erano alquanto complessi, causa, anzitutto, la molteplicità delle casse corrispondente alla pluralità degli Stati e delle principali entrate e spese. L'ordine di C. E. II del 7 agosto 1667 sopprimeva l'ufficio di sovra intendente generale delle finanze, ma non innovava gran che: risparmiava uno stipendio. Il controllore generale delle finanze (sul quale manca qualsiasi studio paragonabile a quello del De Jouvenel per la Francia, dove tutte le cariche dell'*ancien régime* hanno avuto capaci illustratori), che col presidente e col generale (poi una sola persona) delle finanze (1), partecipava costantemente al consiglio delle finanze (cui intervenivano anche coloro che di volta in volta ricevevano l'ordine ducale; era l'organo consultivo normale in materia finanziaria, che preparava gli editti ecc.), vigilava in certo modo

(1) Controllore generale dal 1658 G. A. Ferraris; dal 1673 E. G. Gallinati.

su tutta la materia finanziaria. Quantunque ci siano giunti, per alcuni tributi o in relazione ad essi (p. es. per il tasso, il comparto dei grani, il sussidio militare) bilanci (o documenti analoghi) preventivi e consuntivi, dalla tecnica non molto evoluta e dalle forme svariate, oltre a una serie di « bilanci militari » (1), appare opportuno affidarsi principalmente ai registri contabili dei tesorieri: tesoriere generale del Piemonte, tesoriere generale di Savoia, tesoriere generale del contado di Nizza, tesoriere generale del principato di Oneglia, tesoriere del ducato di Aosta (non doveva render conto del maneggio di altro denaro che non fosse quello dei donativi), tesoriere generale di milizia (limitatamente al Piemonte curava l'esazione del sussidio militare e di minori tributi per l'esercito e percepiva fondi da altri tesorieri per integrare il bilancio militare), ricevitore generale dei grani (esigeva il comparto dei grani, imposta prediale in natura). Altri tesorieri non amministravano, invece, denaro che entrava direttamente nelle casse dello stato: economo della zecca (2), tesoriere di casa reale (3), tesoriere dell'artiglieria (4), tesoriere di madama reale (o di altre principesse, p. es. della vedova del card. Maurizio) (5). Altri, ancora, forniscono, contabilmente, doppioni (gabellieri, amministratori di fondi particolari ecc.). Come ha osservato l'Einaudi (6), « quasi non bastasse il soverchio loro numero, questi tesorieri rendevano i conti in maniera dissimile l'un dall'altro e per periodi differenti, sicchè il tentativo... di seguire il passaggio dei fondi da una Tesoreria all'altra, costruendo così un conto generale di tutte le spese e di tutte le entrate dello Stato, deve essere valutato con assai grande benevolenza per le difficoltà quasi insormontabili che fa d'uopo adoperare ». Mi limito, quindi, a riferire, separatamente, i conti dei singoli principali tesorieri in tabelle da me costruite con criteri uniformi. Sull'attendibilità dei dati rimando all'Einaudi e così pure per la descrizione del meccanismo del controllo da parte della Camera dei conti. Indico, come nelle fonti, col termine « Debito » le partite ricevute dal tesoriere (che, pertanto, le « caricava » nella prima parte del registro assumendone il relativo debito verso lo Stato) e col termine « Credito » le partite di cui si scaricava (e che

---

(1) In A. S. T., Sez. IV: il vol. IV riguarda gli anni 1655-65, il VI gli anni 1666-75, il V, evidentemente intercalato per errore, i bilanci generali della Savoia. Un'innovazione del Truchi, che ne andava fiero, furono i bilanci degli « straordinari » conservatici per pochi anni in A. S. C. T., *Controllo Camerale* (p. es., 1667-69).

(2) Non ne tengo conto tra i redditi trattandosi di attività affatto particolare.

(3) Non ne tengo conto tra i redditi perchè attingeva quasi costantemente a entrate già registrate da altri Tesorieri.

(4) *Id.* come *sub.* (3).

(5) *Id.* come *sub.* (3).

(6) *Le entrate pubbliche* ecc., cit., p. 14.

costituivano un credito proprio verso lo Stato), e con « residuo » la differenza tra le due partite. Teoricamente le partite si riferiscono quasi sempre all'anno solare, ma i « residui » di anni precedenti, le partite inesigibili, i passaggi da un tesoriere all'altro, le aggiunte, talora, di alcuni mesi all'anno solare (e le correlative deduzioni nell'anno nel quale è avvenuto lo stralcio), la resa dei conti (come nel caso di Nizza) solo dopo vari anni, la mancanza di taluni registri, rendono i dati complessivi non completamente significativi e su di essi, chi intende fondarsi per svolgere argomenti più particolareggiati, deve esercitare un costante controllo critico. Nella tabella da me redatta delle cifre riassuntive dei conti annuali del tesoriere generale del Piemonte (1) notiamo una sensibile diminuzione del movimento tra il 1663 e il 1664 (probabilmente dovuta all'impossibilità di mantenere le entrate al livello cui con molteplici espedienti era giunta madama reale, e all'esaurirsi del donativo), una lenta ma progressiva ascesa sino al 1669 (con un'eccezione nel 1668) grazie alla politica accorta di C. E. II, un certo abbassarsi tra il 1669 e il 1671 e quindi un andamento irregolare provocato verosimilmente dalle vicende guerresche, sino a uno stabilizzarsi su una cifra simile a quella di partenza, ma raggiunta anch'essa con espedienti varî, con un allontanamento, cioè, dalla sana politica di restaurazione finanziaria. Il residuo del 1675 è a credito del tesoriere, e significa, cioè, un debito per lo Stato o per i contribuenti: ma i precedenti avanzi non significano certo un avanzo nel bilancio generale, perchè il conto del tesoriere generale del Piemonte includeva soltanto una parte delle spese.

---

(1)	Debito	Credito	Residuo
1663	L. 5151118 : 3 : 3	L. 5123007 : 14 : 6	L. 28110 : 8 : 9
1664	3471396 : 7 : 5	3447533 : 1 : 6	23863 : 5 : 11
1665	3641542 : 11 : 8	3619872 : 0 : 4	21670 : 11 : 4
1666	3937218 : 7 : 1	3873911 : 6 : 5	63307 : 0 : 8
1667	4315961 : 8 : 7	4119771 : 10 : 9	196189 : 17 : 10
1668	4148445 : 19 : 9	3961309 : 9 : 3	187136 : 10 : 6
1669	4530627 : 0 : 7	4428312 : 6 : 5	102314 : 14 : 2
1670	4186578 : 9 : 9	4042216 : 14 : 11	144361 : 14 : 10
1671	3849481 : 14 : 10	3577348 : 15 : 8	272132 : 19 : 2 (*a*)
1672	5542942 : 6 : 6	5286193 : 0 : 8	256749 : 5 : 10
1673	4568892 : 6 : 5	4499423 : 18 : 7	69468 : 7 : 10
1674 (*b*)	5265758 : 10 : 7	5236574 : 0 : 11	29184 : 9 : 7½
1675	5167223 : 15 : 8	5185283 : 8 : 8	—18059 : 13 : 0 (*a*)

a) aggiunti al debito e al credito 18507 : 12 : 9;

b) sino all'ottobre; dall'ottobre a tutto il gennaio 1675 le cifre sono rispettivamente 824911 : 17 : 3; 824675 : 12 : 4; 236 : 4 : 1.

Quali entrate concorrevano a formare quelle cifre? Anzitutto il tasso (1) così distribuito (dati del 1663):

	scudi	lire
Prov. di Torino	15390 : 11	105810 : 0 : 7
» Chieri	13348 : 12 : 4	91771 : 14 : 9
» Asti	13407 : 19	92179 : 13 : 1
» Alba	8064 : 11	55443 : 15 : 7
» Pinerolo	11611 : 7 : 10	79828 : 6 : 3
» Trino	11313 : 1 : 4	77777 : 6 : 8
» Biella	14274 : 18	98139 : 18 : 9
» Susa	14252 : 7 : 8	97985 : 2
» Carmagnola . . .	14004 : 6 : 8	96279 : 15 : 10
» Savigliano . . .	14215 : 5 : 6	97730 : 0 : 2
» Fossano	7264 : 19 : 5	49946 : 13 : 5
» Saluzzo	13481 : 8 : 6	92685 : 6 : 6
» Mondovì	8500	58437 : 10
» Cuneo	14302 : 18 : 6	98332 : 12
» Ceva	6153 : 2 : 7½	42302 : 17 : 5
» Ivrea	14139 : 11 : 6	97209 : 11 : 6
» Cherasco	7333 : 14 : 8	50419 : 8 : 10
» Vercelli	14475 : 2 : 5	99516 : 9 : 1

Dai tempi di Emanuele Filiberto il tasso era rimasto pressochè invariato e tale rimarrà sino a V. A. II: nel 1627 risulta fissato in 202.288 scudi d'oro, nel 1663 in 215.533 : 18 (2) e nel 1704, secondo l'Einaudi, ammontava a L. 1.658.060 : 19 : 2 (in confronto a 1.500.000 circa del 1663): era veramente un'imposta ordinaria dalle variazioni minime e che avrebbe dovuto costituire una delle entrate più sicure. Ma appunto per questo era stata appetita anche dai terzi e ne erano seguite innumeri alienazioni che gravavano, anzichè sulla cifra globale, su quanto dovuto da singole comunità e le cifre indicate avevano un valore nominale, già dissi. Gli ebrei costituivano un'unica università o comunità, il cui Tesoriere,

(1) Per la descrizione delle singole imposte ecc. rimando all'Einaudi de *La finanza sabauda* ecc., cit.

(2) R. Bergadani, *Carlo Emanuele I*, Torino, 1932, p. 287. Pel valore dello scudo d'oro e di altre monete menzionate nel testo rimando al *Manuale di Metrologia* di A. Martini (le lit. ivi espresse sono quelle del 1883: per tradurle in lire odierne colle dovute cautele, si usi il procedimento già indicato) dal quale stralcio i seguenti dati: 5 doppie di Maria Cristina = lit. 102,42; doppia di Madama Reale (1676) = = lit. 20,54; doblon de oro di 5 Pesos de Cambio = lit. 20,229; doblon de cambio di 4 Pesos de Cambio = lit. 16,1783; ducado de cambio di 20 sueldos = lit. 5,5762; escudo di 10 reales = lit. 2,6000; scudo di Clemente X = lit. 6,48; luigi d'oro = = lit. 21,33; scudo d'oro = lit. 11,14; scudo d'argento = lit. 5,59; ducatone di Parma (1676) = lit. 6,55; scudo del sole = lit. 10,63; doppia d'oro = lit. 20,92; ducatone di Filippo IV = lit. 6,66. Se ne ricavano cifre che hanno un valore genericamente approssimativo di scarsa attendibilità.

A. Fubini, nel 1663 versò al Belli L. 5 m e negli anni successivi le cifre già indicate.

Nel conto del tesoriere generale del Piemonte seguono alle partite del tasso le somme introitate dai vari « accensatori », o appaltatori degli imposti ufficialmente accensati mediante « grida » (1). Per lo più varie persone in società appaltavano una stessa gabella specie se cospicua (p. es., quella dei sali), la cui « accensa » era stata posta all'asta; talvolta ne subaccensavano una parte. I nomi degli accensatori, che già disponevano di notevoli capitali e che lucravano generalmente forti somme nell'impresa, devono essere notati come tra i più importanti nel maneggio di capitale monetario, accostabili ai nomi di alcuni banchieri o grossi mercanti, costituenti l'ossatura di quella che potremmo dire la borghesia mercantile e finanziaria o fors'anche « mobiliare » (in contrapposizione alla borghesia detentrice di fondi rustici) del Piemonte. Per lo più, infatti, si trattava di elementi indigeni: nobili di fresca data (ma non mancavano, a confermare l'esistenza di un complesso capitalismo feudale, nobili di tradizione feudale o patrizia plurisecolare, talvolta d'origine mercantile: non si dimentichi quel che già il Carutti aveva osservato) (2), borghesi (che avevano già ricavato disponibilità di capitali dalla mercanzia o dall'intrapresa, p. es. dei fustagni a Chieri), non pochi ebrei. I quali ultimi (provenienti, in questo periodo, dalla Spagna, dall'Africa, dalle Baleari, dai Paesi Bassi, da altre regioni della Penisola) sarebbero accostabili alla borghesia mercantile e finanziaria, se non fossero stati sottoposti a un regime giuridico del tutto particolare, vessatorio in proporzione inversa alle somme sborsate a favore del principe dai singoli o dalle comunità (3).

---

(1) Vedi A. S. C. T., art. 686, § 1, *Provvigioni camerali per le gabelle in accensa*, e art. 980, § 2, *Grida per accensamenti*.

(2) *Storia del Regno di Vittorio Amedeo II* cit., p. 24: la « nobiltà presso di noi si compose di due classi distinte che in breve si confusero insieme: gli antichi feudatari militari, e i patrizi, cioè le casate principali delle città libere venute sotto la signoria del principe. Queste ottennero dal nuovo signore dominii feudali colle stesse ragioni con cui i veri feudatari gli aveano ricevuti in origine dagli imperatori o colle loro spade conquistati. La nobiltà patrizia abitava più volontieri la città nativa sua sede; la feudale, i castelli che ricordavano la passata indipendenza e dove le reliquie del loro potere serbavano gelosamente ».

(3) Il primo censimento degli ebrei è del 1702 (S. Foa, *Documenti statistici sugli ebrei torinesi*, in « Lunario Israelitico », 1937-38). Si hanno, a stampa, notizie sparse sugli ebrei del cuneese e su accensatori del sapone, del tabacco e del diritto di Villafranca: come di quel Moreno, che, fornitore di specchi ed altro alla Corte, a Nizza aveva un privilegio per la raffinazione degli zuccheri (quale accensatore del diritto di Villafranca poteva pure armare una « fregata grossa »). Jacob Moreno, con Isac Perrera, Raffael de Lona (o Luna) aveva la fabbrica del sapone di Carmagnola e, con quest'ultimo, come più oltre, l'accensa del tabacco: S. Foa, *Spigolature*

La gabella di maggior reddito era quella dei sali (bianco e rosso) poichè quello bianco si pagava, dal 1664, 4 soldi la libbra e, in base all'editto dell'agosto 1669, ogni uomo doveva consumare otto libbre l'anno (c. Kg. 2,9), e gli accensatori usavano corrispondere allo Stato anticipi, sicchè il gettito delle accense meglio che dai conti dei tesorieri generali si deduce da quelli dei singoli accensatori (1), tanto più ch'essi versavano solo una parte al tesoriere generale del Piemonte, e il resto a diversi: dal conto del 1664-65 del Chioattero, p. es., risultano effettuati pagamenti al duca per « minuti piaceri », da quello del 1668, risultano sborsati L. 5850 « alla damigella di Macello per la Veste, e Perle in occasione del suo matrimonio » (2).

---

ebraiche piemontesi, in « Lunario Israelitico », 1933-34. Per la situazione degli ebrei in Piemonte (alla cui storia, dopo la tragica e immatura morte di E. Artom, attende S. Foa) vedi I. Sessa, *Tractatus de Iudaeis, eorum privilegiis, observantia, et recto intellectu*, Aug. Taur., 1717. Per i pregiudizi dell'opinione pubblica italiana del tempo circa gli ebrei, F. Carboni, *Le piaghe dell'ebraismo scoperte nuovamente col lume delle più pretiose Dottrine d'Antichi Scrittori Cattolici, Hebrei, e Gentili.* Ove risplende fra gli horrori dell'ebraica perfidia la verità della cattolica fede di Giesù Christo Messia, Venezia, 1674 (seguiva, a due anni di distanza, il *Flagellum hebraeorum* dello stesso autore).

(1) Vedili in A. S. C. T., art. 153. Il debito del barone Chioattero pel 1663 era di L. 1157539 : 10 : 2; pel 1664-65 di L. 998833 : 11 : 9, id. pel 1666; pel 1667 di L. 998931 : 6 : 5; pel 1668 di L. 1011581 : 18 : 10 (comprensivo, oltre che, come di norma, del Piemonte, Nizza, Aosta, anche di Torino e dell'oltre Dora, già accensata a F. Cerri e c., poi a Biaggio Alfasio e C.); pel 1669 e sino al 1674 il debito del sig. Gio. Valentino subaccensatore del Chioattero per i contadi di Nizza e Barcellona, e per i banchi di Pinerolo, Cuneo, Dronero, Saluzzo, Villafaletto e Terre dipendenti, era di L. 202500 l'anno, mentre il Chioattero era debitore di L. 247500, e, per Torino e l'oltre Dora, il Cerri. Il Chioattero aveva sublocato a C. Treves (non ebreo) di Saluzzo e al Valentino 800 dei 4475 carra coll'impegno che il prezzo di vendita, a seconda delle località, non superasse le L. 64 o 68 per ciascun carro da rubbi 68 : 15.

(2) I documenti sulla Gabella del sale sono in A. S. C. T., art. 71, § 2, e in A. S. T., Sez. II, *Gabella del sale*, m. I, n. 1: *Memorie e rilievi per la fissaz.e della Scala del Sale, o per Mentone e per Villafranca, o per Nizza. Partiti con progetti per la Gabella del Sale tanto a riguardo del Piemonte, che della Savoja, come pure per la provista del sale di Nizza. Nota delle terre di nuovo acquisto, che non concorrono alla levata del Sale* (1670 in 1682); n. 2: *Relazione di quello, che è occorso per la gabella del sale* (1674 in 1682); n. 3: *Registri delli Sali spediti a Religiosi, Monache, Orfanelle, ed Ospedali d'Ordine della Reg.a Camera con Inventario delle quitanze, e pezze rimesse dal provveditore Geñle de' Sali per formare il conto Cam̃le. Altro progetto e memorie concernenti l'estimo, e rimess. e di parte de' Mali dello scarto da farsi da Particolari per le Condotte de' Sali* (1682 in 1692). Inoltre: m. I d'add., n. 1: *Nota degli Editti, ed altre provvidenze riguardanti la Gabella del Sale* (1544 in 1738); n. 2: *Nota degli ordini riguardanti gl'imposti, Daciti, Pedaggi, e Gabelle, compresa quella del sale* (1635 in 1755); n. 3: *Pareri di 17 legali circa la gabella del Sale, e circa il metodo d'amministrarla in seguito*

Sempre seguendo l'ordine di registrazione del tesoriere generale del Piemonte troviamo la Tratta e Dogana (1), e cioè il provento del diritto che colpiva le merci gregge e manufatte che uscivano dalle province piemontesi: i diritti sulle merci in transito o in sosta comprendevano il diritto del transito di tratta (2), dacito di Susa, dritto di porto franco di Nizza, dritto di Villafranca. Il dacito di Susa (che colpiva il traffico terrestre colla Francia) (3), accensato a C. Martini dal 1663 al 1668 a L. 268.125 (4) fu accensato per L. 264.600 (ossia scudi 9800 l'anno) a F. Buniato dal 1669 al 1672, e, per il 1673-1675 a G. Arnaud e c.; si distingueva in dazio grande e piccolo. L'Einaudi colloca tra le gabellette, ossia tra le gabelle locali, il dacito di Vercelli, quello di Torino (e ad essi aggiungo quello d'Asti) (5), i pedaggi di Carmagnola, di Ivrea, di Vico: altri minori, sopravvivenze dello sminuzzamento feudale e comunale della sovranità (in alcuni luoghi, p. es. a Cuneo, la gabella delle mercanzie aveva un regolamento complicatissimo) non fruttavano se non indirettamente al duca. Il dacito di Trino fruttava assai poco: pel 1663-67 fu accensato a F. Mare a L. 1935

---

al progetto dato a Madama Reale nel 1678. Vedi pure: *Gabella Sale Piemonte e Nizza*, m. III, n. 2: *Lettere diverse, e memorie riguardanti il provvedimento de' sali per lo Stato* (1670 in 1671); n. 4: *Accensamento fatto dal duca Carlo Emanuele II della Gabella Geñle de' Sali de' suoi Stati a favore del Tesoriere Marco Alberio per anni 6: mediante la censa annua di L. 1070000* (1673). Per la Savoia vedi oltre.

(1) Per i mercanti di Pinerolo occupata dalla Francia, *ib.*, *Dogana, Pedaggi, Daciti, Tratta et Ancoraggio*, m. I, n. 1: *Istruzione al Marchese di S. Morizio ambasciadore presso S. M. Cristianissima sopra le pretensioni de' Sindaci della Città di Pinerolo, e mercanti d'essa per esimersi dal pagamento de dritti della dogana dovuti a S. A. R. con scritti fatti su ciò (1671)*. Il materiale contabile è in A. S. C. T., artt. 138, 510, 850, ma quello relativo agli anni 1663-75 è scarsissimo.

(2) Per i dazi e la dogana *ib.*, artt. 138, 147, 510, 850. Le tariffe per le singole merci troviamo in «D» e nei *Capitoli, tariffe delli diritti della Dugana, Tratta foranea, e Transito d'essa, Decima, e Vigesima delle Tele, e Canape, Entranea della Grassina, e Transito d'essa, suo augmento, Dritto d'un per cento e Dacito di Vercelli*. Dell'accensamento fatto al Signor Antonio Bernardino Bagnolo, per anni sei, cominciandi il primo gennaro 1669, e finiendi l'ultimo decembre 1674, Torino, 1669; *Capitoli e tariffe delli daciti grande e piccolo di Susa*. Dell'accensamento fatto al Sig. Fabritio Buniato di Torino cominciandi il primo gennaro e finiendi l'ultimo decembre 1672, Torino, 1668 (pel 1663-66, Torino, 1664); dette pubblicazioni in A. C. T. In A. S. T., Sez. III, art. 850, la raccolta di *Manifesti camerali* ecc. interessa principalmente il periodo successivo.

(3) I documenti contabili *ib.*, art. 147. In art. 259 § 2, risulta, nel 1667, a carico di C. Martini, per L. 44687 : 10, mentre le carni corami e foglietta erano a carico di C. Buniato per L. 278 m., e la Tratta, Dugana, Grassina, dacito di Vercelli a carico del conte Gioannini per L. 370 m.

(4) Cifra superiore a quella addotta dal Bellegno.

(5) A. S. C. T., art. 147: pel 1665-67 risulta accensato a L. 2850 l'anno a S. Arri, pel 1668-73 a M. Apostolo a L. 2800, e, pel 1674-75 a L. 4000 l'anno a I. Gay.

l'anno, nel 1668-70 a S. Bernardi a L. 2450 l'anno, pel 1671-73 al nobile Giorgio Osena a L. 2501 l'anno e pel 1674-76 a L. 2001 l'anno a M. Sterpino.

Alle cifre dell'accensa si aggiungevano frequenti, come dire?, sopra contribuzioni o imposizioni del principe, e gli accensatori, non di rado, corrispondevano anticipi poi non computati; nondimeno è da ritenere, specie nel caso di accense in progressivo aumento, che il loro guadagno fosse considerevole. Incaricati di pubbliche funzioni (come vediamo nel dacito di Trino), ufficiali, cioè, in carica, ed ebrei compaiono frequentemente tra gli accensatori, alcuni dei quali erano incaricati di prelevare i grani del comparto e di «maneggiare» taluni imposti. Nè mancarono concussioni e fughe, come di quel C. A. Violetta ricordato in «D», VIII.

Le gabelle sui consumi consistevano essenzialmente in quella sulle carni, corami e foglietta (quest'ultima sulla minuta vendita del vino) (1), sul grano usato nella panificazione (2), sull'acquavite e sul tabacco (che l'Einaudi considera congiuntamente a fini sistematici) oggetti di separate accense (3),

---

(1) Poco trovo in A. S. C. T. per gli anni 1665-66 su «carni, corami, foglietta», accensati dapprima a C. Buniatò. I documenti, al riguardo, dell'Archivio comunale di Torino, sono elencati nell'inventario a stampa dello stesso. In «D», XXII molti dati, ma relativi ai capitolati degli accensamenti, mentre le cifre più indicative sono desunte dai conti mss. perchè cifre non di previsione ma effettive, quindi, talora, molto diverse. In A. S. T., sez. II, *Gabella Carne, Corame e foglietta* m. I, n. 1: *Memorie del Generale di finanza sopra le gabelle de' Macelli in Torino, e Vig.o pel macellaro della R. Casa. Progetti e riflessi per l'introduzione della libertà de' Sud.i Macelli, per l'accompra della carne (1698)* e cioè un documento, parzialmente retrospettivo, sugli abusi, notati dall'Einaudi, dei macellai privilegiati. La gabella sulla carne ecc. riguardava oltre a Torino, Moncalieri. L'imbottato di Torino (incluso Grugliasco) nel 1661-63 era stato dato in accensa a M. A. Bosso di Pavarolo per L. 34 m. l'anno; nel 1664-66 successe G. B. Roccadotto che pagò L. 36500 l'anno; nel 1667-69 G. Collo che versò L. 38014 l'anno, nel 1670-72 D. Morello diede L. 41501 l'anno e 41951 pel 1673-75 G. Fasolis di Chieri. Il «dritto dei 5/8 di ducatone» per ogni carro di vino smaltito dagli osti di Torino fu appaltato da B. Franco per L. 12366 (ducatoni 916). L'entranea dei vini era applicata a Vercelli (accensatore A. Malagigi, anche a nome di G. Castelnuovo che pagò tra il 1660 e il 1667 a favore delle fortificazioni di Vercelli L. 6471 : 19 : 6) e a Torino (accensatore per L. 3500 nel 1669-71 G. F. Salina proc. patrimoniale).

(2) *Ib.*, *Gabelle Generali*, m. I, n. 1: *Memoriale della città di Torino con offerta di L. 200 m. per far cessare il litiggio mossogli dal patrimoniale di S. A. R. pretend.e demaniale le gabelle di due soldi per emina del grano che mandano li panatori ed altri facienti pane fuori del proprio uso a molini; e delli tre denari cad.a libra di carne da d.a Città imposti, e così dar conto dell'Esatto. Co' scritti in risposta, e Trattative seguite. Altro memoriale d'essa Città per potere minorare le d.e Gabelle, che esigge regolarmente di nuove tariffe per le Gabelle della Città di Carignano (1669 e 1685).*

(3) Infatti in A. S. C. T., art. 155, trovo l'accensa del tabacco accordata pel 1661-70 a Iacob Israel Moreno a L. 11839 l'anno (totale L. 109446, che diventarono 152826!), mentre pel 1665-70 quella dell'acquavite era accensata a L. 60000. Pel 1671-76 il tabacco fu accensato a G. Collo, I. B. Piovano e c. Cifre tutte diverse da

sul sapone (1). Per altri generi (salnitro e polveri, ossa di balena, candele di sego, ghiaccio e neve) (2) non ho trovato gli specifici incarti contabili negli archivi relativamente al periodo qui considerato, quantunque la privativa delle ossa di balena sia stata istituita nel 1664.

Diverso il carattere delle gabelle « delle strazze » ossia sul monopolio della raccolta degli stracci per la fabbricazione della carta (3) e sulle « carte e tarocchi », cioè sulla fabbricazione delle carte da gioco (4), accensata.

Altre accense riguardavano diritti esatti in particolari località (p. es., a Tenda), le segreterie degli uffici giudiziarî (dalla prefettura al referendariato e alla giudicatura di varie città) (5), della Camera dei conti, il

---

quelle addotte dal Bellegno, cui si affidò il Pino-Branca. Da questi documenti risulta che parte della gabella sui tabacchi (l'erba regina, inizialmente coltivata a Mirafiori o Miraflores) era versata all'ospedale di S. Giovanni Battista in Torino, e che parte di quella sull'acquavite era versata alla « Religione » dei SS. Maurizio e Lazzaro. Vedi anche A. S. T., Sez. II, *Gabelle del Tabacco, ed Acquavite*, m. I, n. 1: *Accensamento fatto dal duca Carl'Emanuel 2do a Michele Canesio, Francesco Maijna della Gabella dell'Acquavite per anni 6: me.e la Censa annua di L. 10 m.* (*7 gennaio 1665*); m. II: *Dichiarazione delli Marchesi Gingali Paleotti a favore del Ptr̃le di S. A. R. circa la riduzione del quarto dell'accensa del tabacco nella somma di libre 2500 con promessa di non pretender mai quantità maggiore, e con quittanza del esatto del quarto intiero di d.a Accensa, per ragioni provenienti de' fratelli Fabroni fiorentini, a' quali S. A. R. aveva fatta donazione del quarto di d.a Accensa del Tabacco, per esserne stati gli Inventori, 29 maggio 1673.*

(1) A. S. C. T., art. 154. Pel 1662-65 risulta accensata la gabella del sapone a Gio. D. Morello e I. Collo e sublocata a Antonino Ninzolino, per complessive L. 18525 (e cioè L. 6165 l'anno); l'accensa del Ninzolino sale a L. 6175 pel 1666; scende, col Collo, pel 1667-69 a L. 5500, risale con G. A. Crosiglia pel 1670-72 a L. 6646, e ridiscende, con G. B. Mattoetto nel 1675 a L. 6000.

(2) Vedi « D. », XXII.

(3) *Ib.*, art. 148: nel 1661-63 fu accensatore, per complessive L. 2100, Giovanni Sinibaldo « stampatore di S. A. R. », nel 1664-79 Bart. Zavatta per complessive L. 17253 pagate in ragione di L. 701 l'anno nel 1664-66, di L. 1031 : 6 : 8 negli anni successivi. Anche per tali gabelle i testi legislativi in « D », XXII.

(4) Accensata nel 1661-63 a G. I. Moreno a L. 3250 l'anno, nel 1670-72 a F. Crosa a L. 2200 l'anno. Mancano i conti in A. S. C. T. (art. 145) degli accensatori P. A. Richiardo (1664-66), e G. B. Piovano (1667-69). Dal 1679 al 1685 fu accensatore l'ebreo M. Calvo.

(5) Per Cuneo appaltati nel 1663-65 a S. Graglia. Mancano, pei nostri anni, i conti dell'Attuaria camerale (A. S. C. T., art. 246) e delle Segreterie criminali delli giudici, capitani, vicarii, e luogotenenti generali di giustizia (*ib.*). Si conservano, per tali generi di appalti, soltanto quelli dell'Insinuazione e tabellione (art. 244) dai quali si ricava che Michele Clemente si caricò di L. 4410 (1470 l'anno) come sigurtà del sig. Pietro Ronco per la censa del dritto del Tabellione delle terre del Monferrato per gli anni 1652, 1653, 1654; in seguito il prezzo dell'accensa calò: nel 1661-1669 Michele Vacchieri di Chieri corrispose L. 1003 : 6 all'anno pel 1661-1663; 1213 pel 1664-66 all'anno; 1323 dal 1667 al 1669 all'anno, e Antonio Maijna, pel 1673-75, L. 1455 all'anno.

cambio della moneta, le insinuazioni, le cancellerie, il Provveditore particolare di Savigliano: non tutte a vantaggio, almeno per intero, del duca. Proventi di qualche importanza provenivano dai capitani di giustizia, dai diritti su mulini (p. es. di Carmagnola) (1), dalle terre demaniali e patrimoniali in genere (p. es., dal Parco Regio presso Torino, dalla cassina del Valentino ecc.; da bealere; da frutti di terreni, p. es. grano); dal prezzo e dai laudemi di infeudazioni, dalla vendita di cariche, dalle promozioni, dai pagamenti effettuati dai criminali e dalle confische dei loro beni, da alcune promesse del principe a privati o a comunità costituenti privilegi positivi o, in certo modo, negativi (p. es., promesse di non alienare località), da diritti di carattere feudale e di giuspatronato, dai conferimenti di « piazze » professionali ecc., da « spogli », da benefici vacanti.

Di carattere straordinario alcune sopra contribuzioni, anche se in certi periodi abituali (doppie cense e così via), donativi (p. es., per nozze) (2), alcuni imposti del tempo di guerra (3), o relativi ad alcune

(1) In A. S. C. T., art. 255, § 1, *Beni e feudi ridotti a mano regia. Redditi*, troviamo, oltre al Conto di Gius. Pitarello accensatore delle Segreterie della Preffetura [*sic*] del civile e del Criminale della Città di Asti per gli anni 1667-1668 e 1669 e 1673-1678 dalla quale risulta che pagò ogni anno L. 960 per il 1667-69, L. 869 per il 1673-75, L. 930 per il 1676-78, il Conto di Carlo F. Faysola affittavolo dei Molini di S. A. R. ad Asti per anni due e mesi dieci (1675-77), dal quale si desume che pagò L. 3550 l'anno.

(2) Nota l'entità del donativo per le prime nozze di C. E. corrisposto dal Ducato di Aosta, per le burrascose discussioni che originò. Il suo ammontare relativamente alle Comunità del Piemonte, in A. S. C. T., risulta dal conto presentato da T. Cizaletto dei sig.ri di Rivarossa (quale erede del padre Giovan Battista) di L. 501914 : 5 : 3. Va aggiunto quanto corrisposto dalla Savoia, da Nizza, da Oneglia (risultante nei conti dei rispettivi tesorieri), dagli ebrei, e dai mercanti e « artisti » del Piemonte. Il « conto » ad essi relativo, del 1662, reso da B. Bergera indica esatte ben L. 93348 : 6 : 3, di cui circa 50 m. risultano promesse nelle « sottomissioni » di « università » distribuite per mestieri o per località consentendo, forse, illazioni sulla loro importanza relativa. Nel donativo per le seconde nozze i mercanti e artisti del Piemonte, come dal conto reso da P. Gioffredi, corrisposero L. 57509 : 15 : 10; vedi in A. S. C. T., art. 182 e ss. e art. 86 § 2. La Val d'Aosta pagò, nel 1662, L. 200 m., nel 1664 6 m. pistole, nel 1666 17 m. scudi d'oro e 200 pistole, nel 1672 16 m. pistole (cfr. « D », XX).

(3) Una descrizione storica dei censi in A. S. T., Sez. II, *Imposti sopra li Censi, Crediti ed Edificij*, m. I, n. 1: *Informativa degli imposti che di tempo in tempo nelle occorrenze della guerra si sono fatti sovra i censi, con alcuni dubbi da esaminarsi in occasione d'un nuovo simil'imposto. Parere sul quesito, se l'imposto abbia suo effetto per li censi Constituiti a favore dei sudditi d'alieno Stato* (1733). Sul donativo di guerra, *ib.*, art. 177, § 18; quanto percepito a Pinerolo veniva rimesso al re di Francia: vedi in A. S. C. T., *Conti ricevitori per la Francia*, art. 116. Conti straordinari abbinati ai criminali, *ib.*, art. 234. Contabilità a sè avevano gli « emolumenti » (per quelli della gran cancelleria, *ib.*, art. 234), ma, a un certo momento, si tratta di contabilità

opere pubbliche (o private del principe) (1). La feudalità corrispondeva oramai le cavalcate anzichè con prestazioni personali, quasi sempre in denaro (2).

Contributi per opere pubbliche possono considerarsi quelli della città di Moncalieri per la costruzione del castello, per un totale di L. 20 m.

Col passar degli anni l'elenco delle somme introitate si accresce: dalle 116 voci del 1663 si passa alle 146 del 1675 e notiamo in aumento l'affitto e reddito dei beni della Veneria reale, di Centallo, del Parco Reale (3) ecc.,

---

che, ai nostri fini, riguarda soltanto le spese, perchè il denaro col quale sono corrisposti proviene per intero da altri tesorieri. Continuano a vigere consuetudini di casuali, diremmo, che il duca cerca di ridurre: A. S. T., Sez. III, *Emolumenti ed Insinuazione*, m. I, n. 1: *Vig.ti Reg.i con Lettera del Gran Cancelliere per la moder.ne delle Sportule e Spese de' Litiggi tanto in Senato, che in Camera. Fissazione di stipendio alle quatro gran Croci Ufficiali dell'Ordine militare de SS. Maurizio e Lazaro. Stato di quello, che si è ricavato dall'accensa del Reddito del Tabellione, assegnato in appannaggio al Principe Tomaso.*

Non si confondano gl'imposti straordinari con gli ordini di consegna obbligatoria di determinate quantità di prodotti ad uso militare, p. es. di fieno, il cui importo era talora « diffalcato » o dedotto dal sussidio militare. In A. S. C. T., art. 176, trovo conservati il *Conto che rende alla Camera dei Conti il nob. Giuseppe Cassandra, impresaro o sii ricevidore e distributore de fieni destinato alla Cavalleria servente nella città di Vercelli dall'ultimo dic. 1659 per tutto febbraro 1664* (risulta ricevuto direttamente dalle comunità fieno per rubbi 69437 : 0 : 4 e smaltito per rubbi 70546 : 19 : 6); e il *Conto del sig. Mattheo Osasco notaro di Luserna pel fieno dato alla Cavalleria serviente all'armata contro li rebelli heretici della valle di Luserna nel 1663* (carico rubbi 16029½, scarico rubbi 14665); *id.* da parte di G. M. Curio e Matteo Osasco dal 1° nov. 1663 a tutto il 24 febbraio 1664 (carico di rubbi 34213). Sui contributi dei valdesi: A. S. T., Sez. III, artt. 557, 569, 575, 584.

Gli imposti ordinari (riscossi a quarti o quartieri, cioè a rate trimestrali) venivano aggravati aumentando, oltre il quattro, i quartieri annui.

(1) L'imposizione, nel 1668, del terzo (due seste) dei redditi dei censi e di soldi 55 per ogni scudo di Tasso, rese rispettivamente L. 125 m. e L. 150 m. Se ne dedurrebbe che il valore dei censi s'aggirava sulle L. 2083333 e che i tassi alienati colpiti s'aggiravano sulle L. 400 m. (scudo = L. 6 : 17 : 16). Sui censi delle comunità: A. S. C. T., artt. 523-24.

(2) Sulla quantità degli uomini armati che ciascun feudatario avrebbe dovuto corrispondere, vedi in A. S. T., Sez. I, *Materie economiche, Cavalcate*, m. I, n. 7: *Nota delli Feudatarj, Terre e Comunità del Piemonte, e del Contado di Nizza, che devono pagar le Cavalcate a S. A. R.* (variavano, secondo i feudatari, da uno a quindici uomini). Numerosi feudatari non rilasciarono alcuna dichiarazione e le comunità, generalmente, riconoscevano l'obbligo generico di inviare uomini a servizio del duca in caso di necessità. Sulle prestazioni personali dei vassalli: A. BORRINIUS, *Cavalcata, sive de servitiis Vassallorum*, Aug. Taur., 1595.

(3) In A. S. C. T., art. 253, *Parco reale: redditi*, esiste il *Conto reso dal sig. Gio. Matteo Grondana per l'affittamento delli beni del Parco di d. S. A. R. per gli anni 1660 sino al S. Martino dell'anno 1671*, dal quale risulta che furono affittate le tre cascine pel 1660, 1661, 1662 a L. 3300 l'anno e così pel 1663, '64, '65 e pel 1666-67; invece

i contributi dei « professanti la pretesa religione riformata nelle valli di Luserna » (50 m. lire). Cresce, poi, il numero dei prestiti, « prestanze », che, nel 1675, raggiungono le L. 350 m.: tra i mutuanti funzionari (come G. P. Quadro, consigliere e mastro auditore nella Camera dei conti del Piemonte per ben L. 64 m., F. G. Gallinati, consigliere e controllore generale delle finanze, M. Alberio, G. V. Fay), privati (per più di L. 55 m., P. Cayre, A. B. Bagnolo), banchieri (come G. Quaglia, M. M. Martini e G. Ozellis, F. Tarino), nobili (come il conte F. Pastoris), professionisti e uomini d'affari (come l'avv. G. A. Belgrano), accensatori ecc.: testimonianze di una più complessa borghesia, che frequentemente lucra in relazione a necessità dello stato, come si vede pure analizzando le partite di credito, cioè corrispondenti alle spese effettuate dai tesorieri. Più degl'innumeri stipendi a persone della corte (in aggiunta a quelli elencati dai tesorieri della real casa), ci colpiscono, infatti, i numerosi « rimborsi prestiti » (talvolta è specificato il tasso del 7%), l'enorme numero dei doni, talvolta giustificati dall'utilità pubblica (ad ambasciatori, per « fedeli servitii » ecc.) o dalla convenienza (doni per nozze ecc.), ma frequentemente dovuti al capriccio privato del principe (sovente vi rientrano gli « aiuti di costa », le « minute spese », le « piccole spese », acquisti di gioielli) (1) e al suo

---

il canone salì a L. 5000 l'anno per il 1668, '69, '70, '71. Segue il conto reso da Gabriele Grondana, cons. e mastro auditore nella Camera dei conti, erede di Gio. Matteo Grondana affittuario, dal quale risulta che il canone nel 1672 e '73 fu di L. 5 m. l'anno e nel 1674, '75, '76 di L. 7 m. l'anno.

È interessante osservare che il figlio dell'affittuario era impiegato alla Camera dei conti.

(1) L'acquisto di gioielli poteva considerarsi un sistematico investimento, largamente usato dalle famiglie principesche a vantaggio privato e pubblico. Nel periodo di C. E. II è ancora confusa l'appartenenza dei gioielli ai principi o alla corona, mentre si fa precisa poco più tardi come desumo dal confronto tra 124 pezzi di gioielleria lasciati da Maria Cristina (A. S. T., Sez. I, *Inventario delle scritture riguardanti le gioie e mobili*, m. II, *Inventarj delle gioie, argenterie, e Mobili di Mad.a Reale Cristina di Francia ritrovate dopo la morte della medesima* (2, 3 e 26 gennaio 1664)) coi 33 pezzi denominati esplicitamente « gioie della corona » in varî inventari del periodo 1679-1703 (A. S. C. T., art. 801, *Inventari e conto delle gioie della Corona, di quadri e statue*). Un inventario del 1703 riveste particolare importanza perchè contiene la stima della maggior parte delle gioie della Corona, e ne ricavo il seguente prospetto:

1. Un diamante legato in un costone d'oro smaltato di carati 54 con 3 perle di carati 45, 38 e 36.		
2. Altro diamante.		
3. Due diamanti a fassette a cuore di carati 25 l'uno:	doppie	12 m.
4. Croce di diamanti con sei diamanti	»	800
5. Boccolo (bocle) con diamanti e rubini	»	250
6. Un ponsone con diamante di carati 16	»	2 m.
7. Altro ponsone con diamante	»	3 m.

libertinaggio, al « donneare », come s'esprimeva il Claretta (abbondano, p. es., le spese a favore di ragazze « per aiutarle a trovar marito » distinte dalle « doti », ecc., per « cause a lui ben note » distinte dal « servizio segreto »). L'indistinzione nella contabilità degli stessi tesorieri generali, tra il principe quale capo dello stato e quale privato, deriva dalla ancora limitata evoluzione del concetto di Stato; serve, d'altra parte, a meglio caratterizzare il potere tendenzialmente assoluto, e l'unità degli stati nella persona del principe.

Quantunque il prelevamento fiscale vi fosse di fatto più disordinato, formalmente meglio ordinati dei registri del tesoriere generale del Piemonte, quelli della Savoia, il cui assetto tributario fu studiato dal Borrel (1) e dal Pérouse (2). Come ricorda l'Einaudi (3), in Savoia il conto del teso-

---

8. Una collana di dieci fili di perle.
9. Una *corce* grande . . . . doppie 7 m.
10. Un paio di pendini di perle con diamanti . . . . » 180
11. Un altro paio di pendini di perle . . . . » 200
12. Una pietra ametista della grandezza d'un uovo d'oca.
13. Uno scarboncio [rubino] legato in un ponsone d'oro.
14. Una collana di diamanti.
15. Un apretadore simile . . . . » 3 m.
16. Una catena di smeraldi . . . . » 700
17. Un apretadore di smeraldi.
18. Una boita di smeraldi e diamanti . . . . » 200
19. Un ponsone d'uno smeraldo . . . . » 60
20. Un paio di pendini di smeraldi . . . . » 100
21. Una collana di 14 rubini . . . . » 2 m.
22. Un apretadore di cinque rubini.
23. Una boita con un grosso rubino . . . . » 1500
24. Una collana di rubini orientali.
25. Un apretadore di sette pezzi grossi con rubini e diamanti . . » 1200
26. Una boita con diamanti e rubini . . . . » 500
27. Un paio di pendini di rubini . . . . » 300
28. Un ponsone con un rubino.
29. Due zafiri . . . . » 50
30. Uno scarboncio in anello d'oro.
31. Una spada fatta a coltello con diamanti . . . . » 1000
    guarnitura della stessa.
32. Un centiglio di diamanti . . . . » 1300
33. Un paio di boccole con tre diamanti . . . . » 2850

(1) *Les impôts en Tarentaise sous l'ancien régime*, in « Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques. Section des sciences économiques », 1884.

(2) *Les origines de la taille en Savoie, Bresse et Bugey*, in « Revue savoisienne », 1911.

(3) *La finanza sabauda* ecc., cit., p. 90; *Le entrate pubbliche* ecc., cit., p. 249 ss.

riere generale «des milices et d'étappes» (nel 1663 il nobile Gaspard Guigoz) comprendeva cifre di competenze (tailles ordinaires [1], deniers des utenciles [2], deniers de la Decime [3], deniers des Levées extraordinaires), e cifre effettive (donativi, prelievo straordinario di due *quartiers*, gabella del sale ecc.) (4). Oltre alla gabella del sale, la Savoia pagava quelle del tabacco e delle polveri e il tabellione. Vi esistevano poi minori e svariatissime entrate analoghe a quelle già considerate pel Piemonte (vendita di cariche, di beni demaniali, infeudazioni ecc., anche incassate dal tesoriere generale per il Piemonte), ma, per le sperequazioni, le difficoltà nell'esazione, e la minor ricchezza del paese, le entrate ammontavano all'incirca soltanto a un terzo di quelle del Piemonte (5).

---

(1) Mentre nel 1700 e ss. secondo l'Einaudi, la cifra è di lire ducali 438853 : 5 : 5, nel nostro periodo è appena di L. 372831 : 2.

(2) La cifra di L. 186415 : 11 si mantiene inalterata anche nel periodo studiato dall'Einaudi.

(3) La cifra di L. 104858 : 14 : 11 si mantiene inalterata anche nel periodo studiato dall'Einaudi.

(4) Questa rese nel 1663 L. 390701 : 7.

(5) Ecco le cifre:

	Recepte	Despense	Surçovance	Debet
1663	2024364 : 7 : 8 : 6	1932901 : 15 : 8 : 11	7200	84262 : 11 : 11 : 7
1664	1482455 : 6 : 10 : 1	1472896 : 8 : 4 : 8	7200	1698
1665	1623285 : 15 : 5 : 6	1511380 : 18 : 4	1698	110206 : 17 : 1 : 6
1666	1431416 : 9 : 10 : 1	1296257 : 12 : 3 : 3	71689 : 5 : 5 : 2	155158 : 17 : 6 : 10
1667	2166426 : 17 : 6 : 4	.1920939 : 6 : 3 : 8	3492	245487 : 11 : 2 : 8
1668	2033994 : 3 : 3 : 2	18539240 : 5 : 11	7239 : 11 : 3	172830 : 11 : 6 : 3
1669	1511256 : 11	1369242 : 3 : 1	8371 : 6 : 3	133643 : 1 : 8
1670	1452270 : 18 : 1	1352036 : 7 : 1 : 11	8371 : 6 : 3	100234 : 10 : 11 : 1
1671	1438376 : 17 : 5 : 9	1365163 : 14 : 6 : 4	9172 : 1 : 3	64041 : 1 : 8 : 5
1672	1544227 : 5 : 2 : 1	1504471 : 19 : 3 : 1	10957 : 0 : 3	28798 : 5 : 8
1673	1481120 : 7 : 10	1415797 : 2 : 11 : 1	10957 : 0 : 3	54366 : 4 : 7 : 11
1674	1511920 : 16 : 9 : 6	1397689 : 5 : 11 : 2	11277 : 13 : 3	102953 : 7 : 7 : 4
1675	1622764 : 15 : 10 : 6	1460527 : 5 : 3 : 4	11277 : 13 : 3	150959 : 17 : 4 : 5

I «bilanci» della Savoia degli stessi anni sono conservati in A. S. T., S. Chiara, Savoia, inv. 20 e Sez. IV tra i bilanci militari; ciascuno reca riassunte voci di *recette* (Quatre quartiers ordinaires, Deux des utenciles, Un quartier et huitain de decime, Gabelle du sel, Greffes du Senat, Les 8600 dus par la Ville de Chambery, Ferme du Pont de l'hospital, Pontenage de Montmelian, Peage du Pont d'Aigue-belle, Celuy d'Etrambieres, Celuy de Saint Genix, Celuy de Conflens, Langues bovines de Chambery, Ferme du Regonfle, Petite Chancelerie et droits de Tresorerie, Fermes, revenus, et greffes du Genevois et Fanciguy, e, talora, Avance de la Distribution du quartier

Le non lievi differenze nelle riscossioni (massime nel 1663, 1667, 1668) sono dovute essenzialmente ai contributi straordinari (donativi ecc.); una grossa somma, poi, era versata direttamente al tesoriere della real casa: nel 1663, p. es., quasi L. 562 m. (ricavate per ducatoni 15 m. dalla prov. di Savoia, per 21:600 dal Genovese, per 17 m. dal Faucigny, per 9 m. dal Chiablese, per 14.500 dalla Moriana e per 19.900 dalla gabella dei sali), e nel 1675 L. 465.990 : 2 : 6.

A questa somma spesa non a vantaggio diretto del pubblico vanno aggiunte voci puramente figurative e cioè relative a somme non introitate effettivamente, che gonfiano il totale del debito del tesoriere (ossia del credito dello stato), ma non impinguano le casse dello stato. Per le mani dei varî accensatori e dei loro collaboratori passavano in gran parte le entrate dello stato (1).

Terzo per importanza il tesoriere generale « di militia e genti da guerra di qua da' Monti », che, al debito, segnava le somme dovute pel « tasso e sussidio militare » dalle singole comunità distribuite nelle diciotto pro-

---

de dec. dernier, Deux et demi quartiers extraordinaires, Parties causelles à calcul; e ancora: affranchissement, Restes des Tailles, autres parties à exiger, quartiers extraordinaires [in altra proporzione]) e di *depense* (Presides, Cavalerie, Garnisons et autres Assignations ordinaires, Gages du Senat, Ceux de la Chambre sur la Gabelle, Ceux des Officiers de Guerre, Ceux des Tresoriers, Ceux des Iuges-m..., Ceux des Fiscaux, Ceux à divers, Mandats remboursement et autres Pensions, Assignations sur la Gabelle General du sel).

(1) In A. S. C. T., all'art. 300 § 2, (*Sali e Conti particolari dei banchieri e Bancherotti*) il conto di Matteo Riattilli al Barone e Auditore Pietro Chioattero Gabelliere generale dei sali; pel 1670-75 contiene l'indicazione di numerosi cointeressati nell'accensa, taluni dei quali ufficiali ducali. Ecco alcuni nomi: Spirito Bonetti bancherotto dei Sali in Chieri, cap. Carlo Vercellino Appiano banch. in Verrua; Bartolomeo Ortalda banch. in S. Sebastiano; Agostino Fossano sublocatore del banco di Cocconato; Oddone Zavatta gabellotto in Poirino; Gio. F. Bechis sublocatore in Villanova d'Asti; Bart. Olivero sublocatore a Dogliani e Ceva; P. C. Conti sublocatore in Alba; Fil. Cannonica sublocatore in Cortemiglia; maggior Benedetto Sicca sublocatore in Fossano; Francesco Reggis sublocatore in Savigliano; G. B. Gay sublocatore a Carmagnola; G. S. Grissio e compagni sublocatori in Cherasco, Cervere, Salmor, Trinità e S. Albano; G. T. Belgrano banch. in Oneglia; G. Bonagionta sublocatore in Asti; P. Giobert, G. D. Pascalis e luogotenente Guglielmino Allione in Cuneo; cap. Al. Sibilla sublocatore in Frabosa; A. Grissero e M. Bruno sublocatori in Roccaforte; cap. G. G. Rotta banch. in Mondovì; A. Suria gabellotto in Piazzo; G. Gioberto gabellotto in Bene; D. Giachero e C. Bussolino in S. Martino di Govone; G. De Rossi in Montafia; B. Cambiani gabellotto in Vinovo; D. Forestiere gabellotto in Piobesi; G. D. Berrone gabellotto in Carmagnola; M. Buono gabellotto in Sommariva del Bosco; V. Rada gabellotto in Sanfrè; G. A. Marengo gabellotto in Bra; A. G. Billina gabellotto in Ceresole; L. Pautier gabellotto in Caramagna. Il barone e auditore P. Chioattero, coi suoi famigliari, era il maggiore accensatore e maneggiava somme ingenti per la vendita di grani.

vincie (1). Somme « dovute », ma, ad esigerle, occorrevano sovente tre o quattro anni, molte comunità ottenevano per motivi varî (valutati di volta in volta e non fissati in norme uniformi come dalla fine del secolo) sgravi per « tempesta », « corrosioni », « alluvioni » ecc. concessi, generalmente, con parere camerale (2) dopo istruttoria compiuta *in loco* da delegati (3). Dopo la parentesi del 1664-65, sempre maggiori fondi pervennero a questo tesoriere sino a un massimo di più di 3 milioni di lire nel 1672-73, in relazione all'impresa di Genova: il dovuto dalle singole comunità fu, infatti, aumentato di un sesto e l'aumento rimase anche a guerra finita. Le voci di questo « conto » si possono dividere in tre specie: somme ripartite per comunità delle provincie, somme o « partiti » accordati dal principe su province generalmente senza che, nel principale documento contabile, figurino le singole comunità, e proventi su tassi o procurati da altri tesorieri. Il sussidio del 1661 fu stabilito ai tre quarti di quello del 1660; quelli del 1662, '63, '64, furono stabiliti in base all'anno precedente; così il sussidio del 1665, salvo gli sgravî di alcune comunità; il sussidio del 1666 fu alleggerito con « prudente regola di giustizia », di L. 50 m.; il sussidio del 1667 fu stabilito come quello del 1666 salvo alcuni alleggerimenti; il sus-

(1) Cfr. A. S. C. T., art. 168: *Tesoreria Generale Milizia*:

	Debito	Credito	Residuo	
1663	1322857 : 19 : 1	1333328 : 9 : 16	— 10470 : 10 : 15	
1664	809758 : 19 : 4	817741 : 9 : 5	— 7982 : 10 : 1	
1665	816295 : 0 : 9	817339 : 18 : 11	— 1042 : 18 : 2	
1666	928934 : 8 : 0	929093 : 14 : 10	— 159 : 6 : 10	(in marzo 1667)
1667	2097092 : 7 : 9	2097700 : 7 : 5	— 607 : 19 : 8	
1668	2882738 : 3 : 5	286631 : 19 : 5	21706 : 4 : 0	
1669	2230503 : 18 : 2	2258853 : 0 : 10	— 28349 : 2 : 8	
1670	2379255 : 19 : 11	2395090 : 4 : 3	— 25834 : 4 : 4	
1671	2382662 : 11 : 1	2362120 : 8 : 6	20542 : 3 : 7	
1672	3139417 : 12 : 10	3139036 : 13 : 5	380 : 19 : 5	
1673	3080136 : 5 : 11	3149860 : 17 : 10	— 69724 : 11 : 11	
1674	2945553 : 16 : 4	2882719 : 16 : 4	62834 : 0 : 0	
1675	2986516 : 9 : 5	2958909 : 15 : 10	27606 : 13 : 7	

Sul sussidio militare: L. Einaudi, *La finanza sabauda* ecc., cit., p. 47 ss., *Le entrate pubbliche* ecc., cit., p. 150 ss. I testi legislativi in « D », XX: istituito nel 1659, in luogo de' vari tributi destinati alle forze armate, fu rinnovato d'anno in anno. Ridotto per alcune comunità nel 1665 e nel 1666, gravava principalmente, anch'esso, sul registro: nel 1667 si cercò di dargli un carattere misto, cioè personale, oltre che reale, alleggerendo il registro con un testatico (che comprendeva pure il bestiame bovino). Sui pagamenti del sussidio A. S. C. T., art. 526.

(2) Verbalizzati in A. S. C. T., *Sessioni camerali*.

(3) Ad essi possono applicarsi le argute osservazioni dell'Einaudi sui raggiri per ottenere gli sgravî di cui ha dato notizia pel sec. XVIII.

sidio del 1668 fu uguale dell'anno precedente salvo aumenti ad alcune comunità; nel 1669 fu diminuito con deduzioni variabili per ciascuna comunità sino a 1/3; altra revisione nel 1670 tenuto a base del 1671 e 1672; aumenta di un sesto nel 1673, tenuto a base del 1674 e 1675. Proventi « bilanciati »: nel 1664, L. 1.269.701 : 13 (fu integrato con L. 54.801 : 9 : 7 del tasso); 1665, L. 1.231.333 : 13; 1666, L. 1.178.240 : 10 (integrato con L. 55.000 del tasso); 1667, L. 1.130.077 : 8; 1668, L. 1.316.149 : 1 : 2; 1669, L. 1.216.240 : 6 : 2 (integrato, al solito, con L. 55.000 del tasso); 1670, L. 1.216.240 : 6 (integrato al solito; deficit di L. 49.728 : 8 : 8); 1671, L. 1.216.240 : 6 (integrato con L. 75.000 del tasso; deficit di L. 25.915 : 7); 1672, L. 1.216.240 : 6 (integrato con L. 75.000 del tasso); 1674, L. 1.403.233; 1675, L. 1.402.218 : 4 : 8 (integrato con L. 160.000 del tasso, 50.000 delle gabelle, deficit di L. 56.991 : 4 : 10). Confrontando tali cifre, di previsione, con quelle del tesoriere, più vicine alla realtà, ci si rende conto del come questa se ne scostasse.

Esistono bilanci militari (preventivi) del 1666, 1669, 1670, 1671, 1672, 1675 distinti da quelli contenuti nel *Controllo camerale.*

Di gran lunga meno importanti i conti dei tesorieri generali nella città e contado di Nizza, perchè gl'introiti (oltre ai donativi) consistevano soltanto nei proventi del « giuridico » ossia delle condanne criminali e delle accense della segreteria del senato di Nizza, dell'« insinuazione », dell'accensa della segreteria delle prefetture di Nizza e di Sospello (quelli di Tenda erano ancora computati dal tesoriere generale del Piemonte), delle accense dei banni, dei quartieri, della mandraga (ossia pesca dei tonni), dei redditi demaniali (affitti, vendite, laudemij ecc.), e dei donativi. Il tutto per cifre relativamente esigue (1), che inducono a considerare modestissima, nonostante gli sforzi del Truchi e del suo principe, l'importanza finanziaria della contea (2). Cifre addirittura trascurabili, poi, quelle del principato di Oneglia.

---

(1) In A. S. C. T., art. 110, esistono soltanto, pel nostro periodo, tre conti del sig. Ludovico Berardi relativo agli anni 1662-1669: il primo (1662-66) indica, per ben cinque anni, riscosse L. 172331 : 9 : 8, pagate L. 171099 : 7 (debito L. 1232 : 2 : 8), pel 1669 (cioè per un anno solo) riscosse L. 78941 : 10 : 1, pagate L. 77568 (debito L. 1373 : 10 : 1).

(2) Pel diritto di Villafranca, in A. S. C. T., *Conti accensatori diritto di Villafranca*, art. 52, § 9: 1662 in 1665: Gius. Berrone per partito sovra il diritto; 1665 in 1667: Bart. Rosso compagno del fu Sig. Gius. Berrone (fasc. 20); 1667 in 1673: A. Pagliero (fasc. 21) ricevidore del dir. di Villafranca; 1667 in 1668: B. Boyero esattore del diritto (fasc. 22); 1668 in 1670: B. Boyero economo ed esattore (fasc. 23); 1671 in 1672: B. Boyero, *id.*; 1672 in 1674: *id.* (fasc. 25); 1675 in 1677: *id.* (fasc. 26); Un regesto di tali carte in A. S. T., *Raccolta di documenti della R.a Marineria Sabaudo-Sarda dal 1388 al 1814.* Vi troviamo inoltre, p. II, n. 226: *Licenza a Moreno Iacob Israel e Compagni Ebrei di armare una fregata e una barca sotto lo stendardo di S. A. R.*

Le cifre del « debito » di tutti questi tesorieri non possono essere semplicemente sommate tra loro per ricavarne il totale degli introiti monetarî dello stato e solo monetarî (infatti ad essi si devono aggiungere gli introiti in natura o consistenti in prestazioni personali non commutabili o non sempre commutate in denaro — quali le cavalcate, — tra i quali tipici, pel primo caso, il « comparto dei grani (1), e, nel secondo, la manutenzione

---

per assicurarne il servizio loro di accensatori del Dritto di Villafranca (18 ag. 1661); n. 227: *Lettera del Re di Francia Louis al Vescovo d'Orange Ambasciatore di Savoia per la libera uscita dal porto di due Navi state comprate dalla Duchessa di Savoia* (11 mag. 1655); n. 288: *Lettera del Re di Francia Louis al Duca Vandomo Capo e Sovraintendente Generale della Navigazione per lo stesso oggetto della precedente* (11 mag. 1655); n. 230: *Estratto di patente per licenza di armare Vascelli sotto lo stendardo di S. A. al sig. Di Colas Anastasio e per la Carica a Capitano di mare e di guerra* (12 sett. 1672); n. 231: *Estratto di patente a favore del sig. Spinola Melchiorre per la carica di governatore ed Intendente nel Lazzaretto di Villafranca* (20 aprile 1680); n. 232: *Estratto d'Inventario con testimoniali degli effetti ed attrezzi esistenti sopra le navi San Vittorio e San Giovanni Battista proprj di S. A. R.* (26 nov. 1682); n. 233: *Estratto di capitoli e condizioni da osservarsi attorno al dritto di Villafranca* (1687). Pure in regesto i conti del March. Don Vittorio M. Pallavicino Governatore del Castello di Nizza (1672) dell'avv. P. Depettris, Consigliere, Senatore, Prefetto, e Governatore del Luogo di Oneglia, di quello di Barcellona loro Valli e Mandamenti (1667); di F. Demouxy de' Puyni prefetto e governatore di Oneglia (1668), del Pallavicino pred. (1671); di A. Di Colas Capit. di mare e di guerra (1672), e del Demouxy pred. (1675).

(1) La documentazione conservata in A. S. C. T., art. 208, § 2, quantunque limitata a pochi anni, s'avvicina a quella resa nota dall'Einaudi (*La finanza sabauda* ecc. cit., pp. 76-78) pel 1702, e s'aggirava sui 30 m. sacchi l'importo annuo complessivo, distribuito come appresso nelle diverse provincie. I dati, alquanto superiori, del 1672, indicano a quanto salì in relazione alla guerra contro Genova.

		1668	1672	1674
Prov. di	Torino	2482 : 3 : 6	2891 : 1 : 7	2509 : 0 : 5
»	Susa	1850 : 1	2155	1850 : 1
»	Chieri	1703 : 3	1984 : 3	1677
»	Asti	1735	2019	—
»	Alba	1364 : 3	1587 : 3	1364 : 3
»	Cherasco	1419	1653 : 2	1429
»	Pinerolo	1441 : 1	1679	1441 : 1
»	Carmagnola	2112 : 1	2463	2112 : 1
»	Fossano	1550	1807 : 5	1550 : 1
»	Savigliano	2405 : 1	2804 : 1	2361 : 2
»	Saluzzo	1592 : 1	1854 : 1	1592 : 1
»	Cuneo	2257 : 1	2630 : 1	2259 : 1
»	Mondovì	623	726 : 1	623
»	Ceva	1572	1830	1572
»	Ivrea	2248 : 4 : 5	2614 : 0 : 5	2248 : 4 : 5
»	Biella	1835 : 0 : 6	2136 : 3 : 6	1835 : 0 : 6
»	Trino	646 : 4	751 : 4	646 : 4
»	Vercelli	395 : 5	460	395 : 4

di ponti, strade ecc. gravante sulle comunità (1), oltre, beninteso, al servizio militare, ora rimunerato con tre distinte corresponsioni) dal momento che, come accennai, non solo si tratta, in molti casi (e per lo più costanti) di semplici cifre di competenza, o di partite di giro, ma pure di somme scambiate tra tesorieri. Il loro totale, in ogni modo, quasi sempre leggermente attivo, documenta che, dal punto di vista della tesoreria, le entrate quanto meno pareggiavano le uscite (2), ma ricorrendo ad anticipi, prestiti, alienazioni, vendite di cariche, senza che, a seguito della guerra di Genova, C. E. II potesse continuare l'intrapresa opera di restaurazione finanziaria limitata a provvidenze perequative tra le varie comunità, dopo i pagamenti di debiti, i riscatti e le riduzioni dei saggi d'interesse dei primi anni.

L'analisi delle spese nei conti del tesoriere generale del Piemonte ci conferma, accennammo, l'incertezza dei confini tra le spese per lo stato, o per l'utilità pubblica, o quelle per il principe in quanto capo dello stato da una parte e quelle per il principe come persona privata dall'altra. Delle

---

Il totale del 1668 (al carico sacchi: 31967 emine : 2 coppi : 1; allo scarico sacchi 2987 : 0 : 4½) è superiore di più di 1800 sacchi a quello dato dell'Einaudi pel 1702.

In A. S. C. T., *l. c.*, si conservano pure alcuni conti e « brogliassi » del « grano di monitione » ad alcuni « panattari ». I testi legislativi in « D », XXI. Anche questo imposto occasionò lucri a privati perchè lo stato procedeva all'esazione attraverso partitanti e accensatori.

(1) Ne darò notizie nelle Appendici finali.

(2) I tesorieri forse non eseguivano materialmente tutti i pagamenti: da circa un secolo tutto il denaro doveva affluire in una unica cassa, ora sita nella cittadella di Torino, ma non ce ne è pervenuta che una frammentaria e scarsissima contabilità. P. es., del periodo tra il 1663 e il 1675, ci è giunto lo *Stato della Cassa di Cittadella hoggi 14 settembre 1673*, il primo in ordine cronologico; gli altri sono tutti del 1674.

« In un coffano che resta pieno vi sono in argento in quaranta sacchetti tutti sigillati con l'armi di S. A. R. ducatoni quaranta milla a L. 4,10 fanno L. 180.000. In altro coffano vi sono tre sacchetti sigillati come sovra, in uno dei quali vi sono mille doppie Spagna, in altro mille Luiggi d'oro et in altro mille Doppie Italia fanno L. 45000. Più a parte in uno scartoccio nel medesimo coffano vi sono Doppie nove Italia, e due terzi di Crosasso fanno L. 132 : 5. Sono in tutto lire Duecento vinticinque milla centrotrentadue, e soldi 5 a calcolo ». L'11 luglio 1674 la cassa conteneva doppie 31333⅓.

Parrebbe trattarsi anche d'una specie di tesoro, essendo elencate essenzialmente monete di pregio. Un'altra cassa esisteva a Corte; ma questa si serviva principalmente di banchieri privati e della compagnia di S. Paolo.

Sulla quantità della moneta prodotta ci soccorrono i conti della zecca (in A. S. C. T.), ma sarebbe arduo dedurne la quantità circolante, dal momento che aveva corso molta moneta prodotta in altri paesi, e ancor più ricostruire l'intensità della circolazione, perchè ignoriamo quasi totalmente l'elemento « velocità » e la quantità di surrogati della moneta.

più che 170 m. lire che risultano sborsate dal tesoriere generale nel 1663 per acquisti di gioielli (eccettuati, si noti, quelli destinati a personaggi benemeriti dello stato, ambasciatori, ecc.), quanto è dovuto a fasto o investimento principesco e quanto a capriccio privato? Delle 466 m. lire spese in oggetti di lusso, delle 35 m. spese per «minuti piaceri», delle 160 m. spese in regali, delle 237 m. spese negli edifici ducali, delle 280 m. date in appannaggi a familiari, delle 400 m. spese per feste ecc., quante potrebbero trovar luogo in un bilancio statale modernamente inteso e cioè, ad esempio, sotto il titolo di lista civile e sotto le normali voci di rappresentanza ecc.? Su circa un quarto della spesa totale del tesoriere generale del Piemonte sarebbero possibili le più ampie riserve. E ad esso si aggiungano talune spese risultanti dai conti dei tesorieri della R. Casa (1), dai registri delle spese nella «fabrica di Palazzo reale» o dei palazzi o castelli di Rivoli,

---

(1) In A. S. C. T., se ne trova l'intera serie, della quale desumo i seguenti dati rispettivamente pel debito, credito e residuo:

1663	703346 : 8 : 11	707574 : 4 : 7	— 4227 : 15 : 8
1664	508035 : 13 : 3	512736 : 8 : 3	— 4700 : 15 : 0
1665	515587 : 5 : 6	518148 : 19 : 8	— 2561 : 14 : 2
1666	629471 : 15 : 0	629470 : 7 : 2	1 : 7 : 10
1667	489876 : 0 : 13	498545 : 17 : 0	— 8669 : 16 : 9
1668	481202 : 13 : 1	472861 : 0 : 2	8341 : 12 : 11
1669	631576 : 2 : 6	633326 : 2 : 11	— 1750 : 0 : 5
1670	471590 : 9 : 8	477921 : 2 : 0	— 6330 : 12 : 4
1671	569386 : 11 : 0	568405 : 2 : 8	981 : 8 : 4
1672	569811 : 2 : 1	569406 : 11 : 0	404 : 11 : 1
1673	519119 : 11 : 5	509058 : 5 : 8	10061 : 5 : 9
1674	548371 : 0 : 4	541378 : 1 : 6	6992 : 18 : 10
1675	523362 : 0 : 0	522233 : 9 : 0	1128 : 11 : 0

Dallo specchietto che segue si ha un esempio della composizione delle entrate pel 1663: 1. Savoia: Moneta di Savoia fiorini 660000, Moneta di Piemonte L. 431562 : 4 : 4; 2. Dal Tesoriere di Savoia Guigos L. 130298 : 14 : 8; 3. Dal Tesoriere Generale Belli per matrimonio S. A. R. L. 2000 : 0 : 0; 4. Id. id. L. 3000 : 0 : 0; 5. Dal Presidente Graneri (prestito) per viaggio in Savoia L. 1375 : 0 : 0; 6. Dal Tesor. Gen. Belli per ufficiali accompagnatori L. 300 : 0 : 0; 7. Id. per i Bernesi venuti «per le rotture di Luserna» L. 700 : 0 : 0; 8. Id. per i cuochi della fu Mad. Reale rimandati in Francia L. 945 : 0 : 0; 9. Id. per i Bernesi L. 825 : 15 : 0; 10. Id. per rimborso al sig. Buniato sopra la censa di carne, grani, e foglietta L. 30000 : 0 : 0; 11. Id. per rimborso al sig. L. Dechamps Gabelliere dei sali in Savoia L. 13750 : 0 : 0; 12. Id. per conto di Claudio Carron per la carica di Maestro auditore nella Camera e controllore generale delle finanze di Savoia L. 9166 : 13 : 4; 13. Id. id. L. 4583 : 6 : 8; 14. Id. per conto di P. Chioattero e c. gabellieri dei sali L. 50000 : 0 : 0; 15. Id. per i Bernesi L. 1350 : 0 : 0; 16. Dal Tesoriere di Savoia Guigos pel matrimonio di S. A. R. L. 11114 : 14 : 11.

Moncalieri, Veneria ecc. (1), e sinanche dal « bilancio militare » (2). Non esiterei a calcolare in un milione tondo annuo le spese compiute dal principe, con punte sino ai due milioni in anni « fausti » (non per i contribuenti!) di nozze ecc., in aggiunta alle normali (dal punto di vista odierno) spese della « casa » reale, dotata, ma in misura minore che in Francia, di un'organizzazione numerosa di addetti (rimunerati con denaro, e, parzialmente, col vitto, coll'alloggio, col vestiario) di gentiluomini e di gentildonne dalle mansioni sovente inutili o curiose, occupati in frequenti feste (rappresentazioni, cacce, ricevimenti ecc.) e regolarmente stipendiati o quanto meno « regalati » talvolta di doni ingenti nel caso di favoriti e di favorite, la cui giornata si svolgeva secondo minuziosi cerimoniali, dediti a procacciarsi favori e utili varî secondo le buone regole della cortigianeria cinquecentesca perfezionata dalla precettistica fondata su una più raffinata psicologia propria del '600 d'importazione spagnuola e divulgata

---

(1) In A. S. C. T., art. 196. Da essi desumiamo quale imponente schiera di persone lucrasse in queste fabbriche: fabbricanti di zoccoli di pilastri, di ferramenta, doratori, fornitori di « boscami », di chiassili e di banchi di noce, « vetrieri », fabbricanti di porte e « tellari », di statue di legno, costruttori di muraglie (misurate a trabucchi), di fontane, di pozzi, lavoranti di marmi, scultori, pittori, raccoglitori d'erba, tagliatori di piante, piantatori, trasportatori di terra, ecc. ecc. Dall'art. 199, § 1, e, in particolare, dal *Registro quinto delle Sessioni atti del Consiglio sovra le fabbriche e fortificazioni di S. A. R.* (contiene anche una *Descrizione della Cappella ardente di Maria Cristina conforme al disegno e istruzioni di Am. di Castellamonte* del 1664) si ricavano indicazioni di lavori eseguiti nel Palazzo reale sul Bastion verde e nella grande galleria del Pal. reale (stuccatori Bosso e Corbellino del lago di Lugano); vediamo, sotto il 1665, a proposito delle fortificazioni di Vercelli (affidate le muraglie al C. Mastro P. Badei a L. 15½ il trabucco, i « cavi » di terra affidati a F. de Caroli d'Oneglia a L. 6,5 il trabucco) e alle fortificazioni di Verrua (affidate al C. mastro G. B. Piscina dello stato di Lugano le muraglie a L. 13½; i cavi di terra a L. 5), che il Badei percepì L. 21300 nel 1665, il Piscina L. 14700 per Vercelli e L. 18000 per Verrua nello stesso 1665. Le muraglie di Mirabocco furono affidate a L. 24, i « solari » a L. 22, i « coperti » a L. 24, i « bitumi » a L. 12. Alla fine del 1665 il conto del Badei ammontava a L. 30 m., quello del Piscina a L. 24 m. per Verrua. La fabbrica della cantina del Maschio del forte di S. Maria della Torre fu affidata a certo Pantalino (la Muraglia a L. 17, il cavo a L. 7). Dallo stesso registro si desume quali « machine » spettacolari offrisse il duca ai Torinesi, come fossero costruite e quanto costassero: *sub* 1665 si parla del tempio di « bosco e tele » da erigere al centro di piazza Castello per mostrarvi la S. Sindone, e *sub* 1667 della festa dei balletti pel carnevale.

(2) In A. S. T., Sez. IV. Ricavo le seguenti spese pel soldo della truppa e degli ufficiali di Piemonte: poco più di L. un milione per anno, nel 1663-1665 L. 1291583, nel 1667 L. 1233932, nel 1668 L. 2663802 (ma vi è compresa la spesa per le fortificazioni), nel 1669 L. 1272974, nel 1670 L. 1318948 : 15, nel 1671 L. 1317155 : 13, nel 1672 L. 1291354, nel 1673 L. 1779886 : 17, nel 1674 L. 1652110 : 12 : 10, nel 1675 L. 1669209 : 9 : 6. Occorre aggiungere le spese per la milizia in Savoia aggirantesi sugli 80 mila d. all'anno, come più estesamente dirò nel saggio sulla guerra contro Genova e sulla milizia.

dai trattatisti, dai varî » segretari » laici o ecclesiastici. Nè mi diffonderò sulle spese delle imbandigioni (1). Ma un confronto tra il costo della classe politica di allora e di quella odierna è assai difficile e appare opportuno astenersi da giudizi troppo netti.

Ma, pur incidendo per una quota importante sui proventi dello Stato, sì da pareggiare, in certi anni, le spese militari, le spese ducali private, diciamo così, erano certo superate da quelle per l'utilità pubblica, ossia pel funzionamento della macchina statale e per le attività che le sono proprie, anche se lo Stato, per più aspetti, s'identificava col principe e l'interesse pubblico col suo interesse particolare (2). L'aumento di certe spese dopo il 1672 è soltanto apparente perchè dovuto alla svalutazione della moneta provocata dalla guerra; lo stesso vale per taluni stipendi, che variano pure col variare delle denominazioni e dei compiti e coi cumuli, frequenti specie nelle cariche più alte. Indubbiamente le spese per opere edilizie, e a carattere produttivo (p. es., per le miniere di Andorno), o quelle di carattere militare, sono aumentate in relazione alla politica mercantilistico-produttivistica di C. E. II e alle necessità della guerra, ma un computo esatto riesce difficile, perchè come nelle entrate si hanno trasferimenti tra i vari tesorieri, così, nelle uscite, sono facili i doppioni tra quanto risulta dai conti dei tesorieri generali e quelli dei tesorieri in certo modo, particolari (3), nè basta stralciare i doppioni

---

(1) Delle cariche tratto in apposito saggio, nel quale accenno a talune spese della casa reale.

(2) Anche i movimenti patrimoniali dovuti a variazioni nella composizione famigliare della dinastia in seguito a morti, matrimoni ecc. non sono di facile qualificazione, riesce, cioè, difficile stabilire se i lucri o le perdite riguardino la famiglia ducale come famiglia privata o come titolare della Corona. Per le doti, vedi in A. S. T., Sez. II, *Matrimoni de' principi*, m. I, n. 1: *Applicazione de' fondi per le spese di nozze di S. A. R., e riparto del Donativo sopra le comunità dello Stato. Reg.o Vig.o al Cav.e Reviglione per riscuotere gl'interessi delle doti dell'Infanta di Napoli Madre del Duca Vittorio Amedeo* (1662-1674); n. 2: *Risoluzioni prese per la dote della Principessa Carignano co' Prencipi Filiberto, ed Eugenio, e la Principessa di Bada. Memoria sovra le doti della principessa Maria di Borbone moglie del principe Tommaso di Savoia.*

La questione del Monferrato si protraeva appunto, com'è noto, per una questione di doti. Circa le eredità: in occasione dell'apertura di quella di Maria Cristina si fece una ricognizione dei gioielli e dei mobili con atto pubblico redatto in forma amministrativa, dalla quale parrebbe dedursi quanto meno l'interesse della consistenza di quei beni per lo stato. La spiegazione di tutto ciò si ha nel considerare la dinastia come famiglia feudale, titolare, cioè di rapporti che oggi diciamo di diritto pubblico, retti sovente da norme che oggi diciamo di diritto privato. Vedi anche: *Stato ereditario della Principessa Ludovica di Savoia. Memorie di quanto si è operato in occasione de' matrimoni delle LL. AA. RR. Carlo Emanuele II, e Vitt.o Amedeo* (1684).

(3) A parte quello di milizia, che s'affidava pure a entrate proprie, e quello, già ricordato, della Casa reale, ricordo i tesorieri della Casa della duchessa reale, *ib.*, art. 219, § 1; della Casa della vedova del card. Maurizio, *ib.*, art. 221; i munizio-

perchè di taluni crediti, e cioè di talune spese, usava imporsi l'obbligo del conto, di volta in volta, a qualche privato, e non sempre è rimasta traccia

nieri dei viveri per le truppe. *ib.*, art. 171 [il Merli fu munizioniere generale dal 1663 al 1675, *ib.*, art. 441]; i tesorieri e registranti delle fabbriche e artiglieria, *ib.*, art. 203; delle manutenzioni dei forti, *ib.*, art. 194; del palazzo reale nuovo, *ib.*, art. 196, § 122; del castello di Mirafiori, *ib.*, art. 388; delle miniere regie, *ib.*, art. 215; delle fabbriche di S. A., *ib.*, art. 195; del S. Sudario, *ib.*, art. 179, § 8; della Veneria, *ib.*, *l. c.*, § 10; della Vigna della Regina, *ib.*, *l. c.*, § 11; delle fortificazioni, *ib.*, art. 178 [Alba, § 3; Nizza, § 16; Susa, § 2; Torino, § 1; Vercelli, § 23; Verrua, § 24]. Amministravano quasi esclusivamente quanto era loro versato dai tesorieri generali, ma talune spese erano sopportate direttamente da questi. Molte spese sono indicate sommariamente perchè eseguite da accensatori, dei quali si sono conservati registri in A. S. C. T. (p. es., per la manutenzione delle caserme e dei forti), o da appositi funzionari non sempre denominati tesorieri. I conti parziali risultano utili per ricostruire con maggior precisione quanto fu speso in determinate categorie di uscite, ma non si dimentichi che, da un punto di vista generale, costituiscono duplicati. Delle spese militari ampie notizie nell'accennato capitolo; mi limito a citare, a titolo di esempio, che la manutenzione delle caserme e dei presidi e la somministrazione ad esse dell'arredamento (dai mobili alle stoviglie, alla biancheria da letto — uno ogni due soldati —, da tavola — una salvietta, un piatto, un tondo di stagno per soldato —, alle candele, all'olio, — un'oncia al giorno d'olio di noce per soldato d'estate, una e mezza nei cinque mesi da novembre ad aprile —, alla lavanderia), era appaltata a « impresari ». In A. S. C. T., art. 175, se ne conservano conti, dai quali risulta che l'impresario di Torino, Verrua, Bard e Verrezzo (Verrés) pel 1664-66, M. Vachieri di Chieri, spese L. 21421 : 13 : 9 (altri conti del Vachieri del 1665 di L. 21881 : 14 : 11, e pel 1666 di L. 20586 : 18 : 8); Stefano Arri, impresario per Asti, nel 1664 spese L. 9705 : 12 : 6; G. A. Ruffino, per le caserme dello Stato (Torino, Alba, Trino, Vercelli, Asti, Villanova, Ceva, Ormea, Luserna e forti, Demonte, Bard, Verrezzo, Mondovì e Verrua), nel 1667 spese L. 79698 : 9 : 7, nel 1668 L. 97167 : 15 : 5; per Cuneo nel 1666-68 S. T. Piccichino Sigortà e G. B. Croesio « impresari dei letti e legna per la soldatesca e corpi di guardia » spesero L. 3702 : 11; nel 1666 S. Re per Luserna L. 5995 : 1 (nel 1664 aveva speso L. 11845 : 5, ma forniva pure Torre S. Michele, Santa Maria della Torre, Mirabocco ecc.); nello stesso anno P. Ninzolino per Alba, Villanova e Carmagnola (pei quali aveva speso nel 1664 L. 11051 : 17 : 2) L. 10856 : 7 : 5; per Torino C. Scuaglio nel 1664 L. 10557 : 16 : 10 (nel 1663 Torino era unita, nell'appalto del cap. Bernardino Bolla che vi spese L. 68394 : 14, ad Asti, Vercelli, Alba, Carmagnola, Ceva, Demonte, Villanova, Torre di Luserna, Mirabocco, Bard, Verrezzo, Trino e Verrua); per Vercelli, nel 1666, G. B. Recrosio spese L. 13095 : 5 : 1; per Asti S. Arri, nello stesso anno, L. 10677 : 9. I conti militari (art. 176: *Cavalleria. Provvisioni e distribuzioni de' fieni e biade*) sono di valido sussidio nella storia dei prezzi delle derrate, delle bestie, degli attrezzi militari, e ovviamente, delle armi, mentre i conti delle fortificazioni forniscono dati sulle spese delle costruzioni (vedi *ib.*, art. 178: « denaro havuto e speso per servitio delle truppe di S. A. R. dalle parti di Ceva » nel 1672 dal patr. gen. Marelli, e cioè L. 145153 : 6; il conto del tesoriere Gius. Castelnuovo per le L. 160566 : 19 : 6 spese dal 1668 al 1672 nelle fortificazioni di Vercelli), quantunque, sovente, la mano d'opera fosse militare (vedi il conto del cap. Vercellino Appiano, per pagare i « guastadori », cioè i soldati del genio, dal 7 dic. 1667 al 20 apr. 1668, e cioè L. 8797 : 17 : 4 « nelli cavi ed esportationi di terra attorno le fortificazioni di Verrua »). Pei maggiori presidî (ad es., della turbolenta

di simile contabilità. I residui insoluti erano poi così numerosi che se ne teneva un'apposita registrazione (1).

Le spese ci illuminano sui proventi dei ceti la cui attività si svolgeva a servizio della corte e dello stato: nobiltà d'armi o di toga stipendiata o pensionata variamente, imprenditori di costruzioni, fornitori, accensatori in gran numero nobili o nobilitati, talvolta privilegiati unicamente in ragione dell'accensa, non di rado ebrei. Il grosso dei capitali del Piemonte del tempo è da ricercare in queste categorie di persone, tra i banchieri, tra i commercianti cattolici o ebrei, tra i percettori di redditi agrari, e, in misura ridottissima, tra gli artigiani, più a mezzi in talune zone (p. es., nel Biellese).

Quantunque nel 1667 fosse stato proibito agli ebrei di servirsi di capitali di cristiani per esercitare l'usura, la loro potenza economica crebbe continuamente e, se dobbiamo credere al Sessa (2), giunsero a

Mondovì) esistono in A. S. C. T. (art. 171, § 2) conti appositi. Tra gl'impresari vari capi mastri ticinesi, formanti una importante colonia che da tempo pretendeva immunità fiscali: vedi in A. S. T., Sez. I, *Negoziazioni colla Svizzera*, m. I, n. 13: *Atti vertiti avanti la Camera dei conti nella causa del Patrimonio Gen. di S. A. contro li Luganesi abitanti ne' Stati di d. Duca pretendenti d'essere mantanuti nel possesso della totale esenzione ed immunità da qualunque carico reale, e personale* (*1662 in 1664*). La sentenza dichiarò i luganesi tenuti al pagamento di tutti i carichi reali, delle Gabelle e carichi personali imposti avanti il 1577.

Pel periodo qui considerato manca una storia dei prezzi modernamente redatta che tenga, cioè conto, pel Piemonte, secondo gli avvertimenti di A. V. Judges (*Scopi e metodi della storia dei prezzi* in « Riv. stor. it. », 1951), dei problemi delle economie fondamentalmente bimetalliche (o multimetalliche, se si tien conto delle monete di rame), dei varî fattori monetari (variazioni del volume di metallo prezioso in circolazione; variazione nel rapporto tra i pezzi monetari effettivi e le unità in cui tali pezzi vengono valutati; variazioni nel volume delle domande a credito su beni e servizi; variazioni nella velocità di circolazione). Per eliminare gli effetti delle variazioni nel peso e nel fino o nel rapporto con la moneta di conto (in Piemonte e in Savoia, il fiorino, ma è sempre meno usato a vantaggio della lira d'argento), si dovrebbero convertire tutti i prezzi in un *quid* che si immagina sarebbe stato se la moneta non fosse cambiata, cioè calcolare i prezzi nel loro valore di cambio rispetto ad un peso determinato di oro e di argento. Possiamo notare una tendenza dei costi dei prodotti industriali (p. es., armi) alla diminuzione rispetto a quelli agricoli, espressi in moneta di costante valore (sui prezzi dei cereali influì la carestia del 1670, che costrinse a distribuzioni gratuite) sino alla nota crisi di sovraproduzione delle derrate.

(1) In A. S. C. T., art. 285, *Registri suffranse, cioè de' reliquati dovuti dai contribuenti*.

(2) *O. c.*, pp. 284-85. Sul Sessa: S. Foa, *Cronache ebraico-torinesi del primo '700*, in « La Rassegna mensile d'Israele », vol. XV, fasc. 11-12, estr. Città di Castello, 1949. Ritengo l'opera del Sessa frutto della rivalità tra i mercanti cattolici (avvezzi a un più alto tenor di vita, meno forniti di relazioni internazionali, a un certo momento dotati di minori capitali) e quelli israeliti, che seppero cointeressare i sarti e far lavorare, con risparmio nei costi, tutti i membri delle proprie famiglie: poterono così, quan-

soppiantare i mercanti cattolici in talune attività negli ultimi lustri del sec. XVII:

« in questi Reggi Stati, ne' quali per la grazia di Dio fiorisce il lustro dell'armi, e delle lettere, fioriva anco per lo passato il degno, e virtuoso impiego della mercatura, massime della drapparia, la di cui Università composta in quest'Augusta [capitale] di Mercanti cattolici, eccedeva, o per lo meno uguagliava il numero de' savj Decurioni, che in ogni tempo l'ánno sempre con tanto zelo, e prudenza retta e governata; ma di presente e già per il corso d'alcuni lustri va così notabilmente scemando, che si può dire hormai costituita in totale abbandono, e miserie non contandosi più che nove in dieci mercanti cattolici, la maggior parte dei quali continua in detto esercizio trasmesso da' suoi Maggiori, più per levarsi dall'ozio, che per scansarsi dalle miserie, e più a fine di educar nella virtù i suoi figliuoli, che di cumular ricchezze. La mercatura dunque, e li negozi più forti della drapperia ora si restringono ad esser esercitati da sei in sette famiglie hebree, oltre varj altri di diversa religione... ne' quali, ma in particolare negl'ebrei, non ponno assolutamente procedere li sovraddetti motivi ».

Gli ebrei avrebbero incominciato ad esercitare la mercatura soltanto dopo il 1680

« e in tal tempo appunto continuava a fiorire ne' Mercanti Cristiani il negozio, e la mercatura; ma a poco a poco sendosi introdotti nella drapparia, ed altri negozi da seta, a misura che è andato aumentando col numero delle loro botteghe, e magazzini, è parimenti andato scemando il numero de' Mercanti cattolici, quali sono stati costretti a dover abbandonare il loro negozio, e licenziar la numerosa gioventù, qual da tutte le parti di questi stati si portava in questa real città, ed altre di queste felicissime Provincie, per imparar con le virtù morali, la tanto necessaria scienza dell'aritmetica ».

La fortuna economica degli ebrei sotto C. E. II migliorò costantemente essendosi aperte loro possibilità di guadagni che ancora Antonino Tesauro riteneva illeciti (1). Mancando in Torino un ghetto C. E. II

---

tunque vessati e sottoposti a esosità fiscali, vincere, in molti casi, la concorrenza. Per i tributi pagati dagli ebrei, A. S. C. T., art. 259, § 1; sui privilegi loro concessi da C. E. II, A. S. T., Sez. I, *Materie ecclesiastiche*, m. I, n. 14. Dai conti dell'Università degli ebrei ricavo che il tasso da questa pagato fu, pel 1657-58, di L. 11999 : 14, pel 1659-1661 di L. 5000 ogni anno, pel 1662-65 di L. 6875 ogni anno, pel 1666-72 di L. 5000 ogni anno, pel 1673-75 di L. 6000 ogni anno.

(1) *Novae decisiones* citt., dec. LVII « Iudaeis usuram exercere numquid liceat, et an Princeps saeculari tale exercitium expresse suo privilegio concedere possit » (la risposta appare negativa); più tollerante il figlio Gaspare Antonio pel quale « Consuetudo ex scientia superioris inducta facit licitum, quod alias erat illicitum, et contra eam praescribitur spatio 40 annorum », « Principe aliquid concedente, iusta concessio praesumitur ». Sisto V aveva concesso a C. E. I di autorizzare gli ebrei a percepire il 18%.

aveva emanato disposizioni limitative alla coabitazione di ebrei con cristiani (1).

I principali provvedimenti di C. E. II, riguardanti i valdesi furono analizzati dal Claretta, poco benevolo verso di essi (2).

Riassumendo. Sul terreno finanziario, gli orientamenti di C. E. II per rassodare il potere conteso dai ceti privilegiati nei primi anni di governo autonomo, coincisero colla politica di restaurazione economica diretta contro le alienazioni e riuscita vantaggiosa, colle accense e colla vendita principalmente delle cariche, ai membri della borghesia e di quel ceto feudal-borghese che più e meglio erano in grado di assumerle e di acquistarle. Le necessità straordinarie, derivate particolarmente dalla guerra, o dalle esigenze militari fecero riprendere le alienazioni (comprese quelle mediante infeudazione), e i ceti borghesi e feudal-borghesi o feudal-capitalistici ricevettero nuovo incremento dalle attività economiche provocate dalla guerra stessa (maggior quantità di determinati appalti e « partiti » sia pure a solo scopo intermediario come nei fieni e nei grani;

---

(1) Vedi in « D », II, le disposizioni più importanti di C. E. II verso gli ebrei: concessione di un sito per servire di cimitero all'Università degli ebrei, a titolo di permuta di quello che prima possedeva; memoriali a capi con privilegio degli ebrei venuti d'Africa, e stabiliti nel contado di Nizza (il tasso è portato a L. 6 m.; devono inoltre versare 200 doppie d'oro d'Italia) (1669); concessione a vari ebrei di stabilirsi in Nizza colle famiglie, e di godervi del porto franco (1671); nuova condotta con confermazione dei privilegi concessi a favore dell'Università degli Ebrei (1672); proibizione ai cristiani di stabilirsi in servizio fisso presso gli ebrei (1673).

(2) Vedili in « D », II: rescritto di S. A. R. per la confermazione delle franchigie delle valli di Lucerna (1670); concessione di S. A. R. agli uomini delle valli di Lucerna di poter negoziare, spigolare, mietere, e trafficare indifferentemente cogli altri sudditi (1672); memoriale degli uomini della Torre colle risposte di S. A. R. per la dimissione dei carichi (1674). Le comunità valdesi più importanti erano quelle di Bibiana, Campiglione, Fenile, Garzigliano, S. Giovanni, Angrogna, Torre, Villar, Bobbio, Rorata. Tenuti al tasso, al sussidio, al comparto dei grani, ne troveremo le cifre relative più avanti. Erano esentati dal pagamento del dacito, delle gabelle, dei pedaggi, e da altri analoghi imposti per il passaggio e condotta delle robe, mercanzie, vettovaglie, bestiami ecc. all'interno delle valli.

In A. S. C. T., art. 254 (*Valli di Luserna, S. Martino e Pragelas. Denaro ricavato e speso nelle medesime*) è il conto reso dal refendario Michele Tarquinio relativo agli anni 1655-1666; non contiene le cifre, ma soltanto le voci: al debito (riguarda la fonte dei fondi ricevuti) risulta un contributo derivato dal sussidio militare, e al credito risultano spese per abbattere fortini eretti dai valdesi e un campanile da essi edificato, sovvenzioni alle chiese cattoliche, risarcimenti ai cattolici, trasporti di grano. Segue il *Conto che rendono gl'huomini et agenti delle communità delle valli di Luserna, Perosa, e S. Martino et altri luoghi circonvicini professanti la pretesa religione riformata per la finanza dovuta a S. A. R. di L. 50 m. repartitamente in dieci anni principiando il primo del 1670, et per il prezzo delle vigne di Luserna e rimesse da Particolari professanti la medesima religione riformata.*

importazione di determinati generi; fabbricazione d'armi, p. es., di moschetti, in diversi centri del Piemonte, ecc.), insieme coi numerosi imprenditori di lavori di fortificazione, che prosperarono quanto gl'imprenditori di « fabbriche » (costruzioni) civili e religiose nell'ingrandimento di Torino: le costruzioni ducali erano talvolta erette in economia ma s'intende che fornitori privati — di calce, legname, laterizi, attrezzi, utensili, arredi ecc. — vi lucravano abbondantemente, oltre agli artigiani, ai pittori ecc. direttamente stipendiati. Vantaggi ricevette la feudalità dedita ad attività agricole sia perchè potè meglio collocare le derrate, almeno avanti la crisi del 1673, sia perchè, nel fatale slittamento della moneta, potè lucrare quel che son soliti in simili frangenti lucrare i proprietari fondiari; e d'altra parte un nuovo colpo ricevette molta vecchia feudalità incapace di adattarsi all'ambiente che sotto l'influenza delle nuove forze, s'inquadrassero o meno nel mercantilismo, veniva formandosi. Mal vista dalla borghesia in quanto ceto privilegiato, derisa o peggio per le infelici prove in guerra, scalzata da taluni uffici venduti a danarosi o intraprendenti individui (1), avvilita dai nuovi « vassalli » avvezzi a tutto misurare col denaro e a ritener questione di denaro persino l'ottenimento del titolo di « Sua Maestà », si vendicò non di rado con atti di violenza, ma per lo più se la prese coi tempi, coi villan rifatti, coi principi « assoluti » e mal consigliati, e si sfogò colle satire, coll'alterigia verso i borghesi, nelle cariche di corte. Le comunità, dal canto loro, costrette a contribuzioni straordinarie, a un maggior sussidio militare, a un maggior conferimento di grani, dovettero parte indebitarsi o infeudare (a ciò appositamente autorizzate), parte alienare beni comunitativi. Di qui la solita conseguenza del rafforzarsi, a danno dei communisti meno abbienti, dei borghesi maneggioni o dei forensi speculatori, ma anche il passaggio nelle mani di privati di beni rustici comuni o demaniali a bassissimo livello produttivo, considerati sovente gerbidi, e di boschi e di pascoli, premessa alla loro valorizzazione. Si pensi al tenuissimo sfruttamento economico di quei beni, il cui valore era reputato bassissimo, quanto il reddito, e si comprenderà come gli speculatori del tempo abbiano potuto realizzare ottimi affari, ma si siano resi nel contempo benemeriti immettendo nella produzione terre già improduttive. Immissione, purtroppo, di dimensioni limitate e parziali, perchè non sempre si trattava di beni a registro o no alienati dalle comunità che li possedevano, ma di semplici

(1) Nel 1663 risultano alienate cariche per L. 44811; nel 1664 per 98113 : 6 : 4; nel 1665 per 108346 : 13 : 4; nel 1666 per 90950; nel 1667 per 145700; nel 1668 per 59778 : 15 : 10; nel 1669 per 70516 : 13 : 4; nel 1670 per 54620; nel 1671 per 33366 : 13 : 4; nel 1672 per 80196 : 10; nel 1673 per 83160; nel 1674 per 98332; nel 1675 per 96600. Per un confronto con la Francia: R. MOUSNIER, *La venalité des offices en France sous l'ancien régime* (1946).

infeudazioni gradite a qualche danaroso per la dignità (implicita o esplicita) connessa, o di costituzioni di censi.

Non si commetta, però, l'errore di considerare scarsamente utilizzate, dal punto di vista economico, certe terre soltanto perchè vincolate con infeudazioni, enfiteusi ecc.: quei vincoli sono piuttosto in relazione proprio allo scarso valore economico attribuibile ad esse ed apparivano (e ancor oggi debbono apparirci) forme giuridiche adatte a quel determinato sistema produttivo. Oggi inorridiremmo se un bosco, un campo, un ruscello fossero vincolati affinchè una (dicesi una) volta all'anno fosse cotta e distribuita una pentola di minestra di ceci a pochi poveri di una comunità: quanto più semplice costituire una fondazione col reddito, poniamo, di una cartella del debito pubblico! Eppure quel caso era relativamente frequente (1). Nè possiamo dar completamente torto (ammaestrati dalle sorti del debito pubblico dopo due guerre mondiali) a quei bravi communisti, che, pur non ignorando i « luoghi di monte » (2), preferivano assicurare ai poveri della comunità quella tale « pentolata », che la legna del bosco e i ceci del campo, a ciò vincolati, grazie all'opera pietosa dell'apposita confraternita, avrebbero certamente assicurato. Al diverso modo e grado di sfruttamento della proprietà immobiliare corrispondono forme giuridiche diverse che la legano con altrettanto diversi gradi di intensità al detentore: ciò spiega le distinzioni, allora del tutto normali, tra dominio diretto e indiretto, tra nuda e piena proprietà, la pluralità delle persone normalmente aventi diritti di varia intensità sullo stesso bene, e così via.

Sotto la spinta delle necessità finanziarie, con processo analogo a quello già notissimo per l'età dell'assolutismo illuminato, C. E. II dovette procedere a « perequazioni », premessa delle quali erano « dichiarazioni » o « consegnamenti » (3): ed ecco l'*Ordine di S. A. R. col quale, nell'intento*

---

(1) Si scorra in A. S. T., sez. I, *Materie ecclesiastiche*, m. III, n. 1: *Consegnamenti dei beni che sono posseduti dalle Cappelle, Confraternite, ed Ecclesiastici nelle città e Terre delle province delli anni 1676 in 1686.*

(2) A. S. T., Sez. II, *Monti e biglietti di Credito*, m. I, n. 1: *Cessione gratuita fatta da S. A. R. al March'se d'Este di Dronero, e Borgomanero, per occasione del suo matrimonio, con la Marchesa Teresa di Marolles, d'un annuo redito di Ducatoni 1500, da L. 4:10 caduno S.a tanti luoghi de Monti riversibili però estinta la linea de suddetti Sposi* (1672). Precedentemente il principe avrebbe ricorso a un'alienazione del tasso.

(3) Per i documenti legislativi rimando al « D. », in particolare vol. XXI (gabella generale del sale, general comparto dei grani, sussidio militare, fuocaggi, testatico sulle persone e sul bestiame bovino [1667], doppia sesta dei censi e soldi 55 per ogni scudo di tasso, consegna del bestiame per la levata del sale) e XXII (pedaggi, imbottato, gabella del tabacco, gabella delle carte e tarocchi, privilegio di fabbricar polvere e raccogliere salnitro, gabella per l'introduzione e la vendita dell'osso di balena di qua dai monti, gabella dell'acquavita, gabella della carne, gabella dei corami e foglietta, gabella grossa dei vini, gabella dovuta ai sublocatori, dazio del

di diminuire in qualche modo il peso del tributo prediale, prescrive di dar dichiarazione del numero delle persone di ciascuna famiglia, e del numero e qualità del bestiame da ciascuno posseduto (27 sett. 1665). Ma l'effetto fu... che tre mesi dopo dovette emanare l'*ordine, col quale rimettendo ogni pena per l'ommessa dichiarazione delle persone d'ogni famiglia, e del bestiame, prescrive darsi tal consegna fra cinque giorni* (26 nov. 1665). Nè miglior sorte dovettero avere altri ordini di consegne abbinati al sussidio militare (24 marzo 1667), o connessi alla penuria di grano (30 maggio 1669) o ai torbidi del monregalese (20 nov. 1673), poichè negli archivi ducali non ci sono rimaste che scarse testimonianze delle eseguite consegne, da me attentamente ricercate per tentare di ricostruire su consegne diverse da quelle per la levata del sale, sfruttate dal Prato, ma con risultati, anche a suo giudizio, insoddisfacenti (si riferiscono infatti, per varie località, ad anni diversi), la consistenza della popolazione piemontese. Alla splendidezza del principe e della sua corte, alle notevoli opere compiute, non corrispondeva, dunque, altrettanta assolutezza effettiva di potere. In Piemonte il processo verso l'assolutismo moderno, per lo più empiricamente condotto, era ancora molto arretrato in confronto alla Francia. Gl'interventi nella vita delle comunità, non sboccarono in un regime di piena e omogenea tutela amministrativa, ma la prepararono; più invadente l'ingerenza nella giustizia penale che in quella civile, dove il principe non poté far valere non solo la pretesa di *dominus* (in senso di padrone di una *res*) della persona dei sudditi, ma neppur quella di *dominus* dei loro beni (il che sarebbe equivalso, come in Francia, alla pratica negazione del diritto privato di proprietà), vincolato com'era dal rispetto al diritto comune, difeso validamente dai communisti, dal clero e dalla stessa feudalità. La difesa anche ad opera della nobiltà dimostra che buona parte di questa aveva, oramai, anche, grazie ai numerosi possessi allodiali, un interesse diverso da quello tutelato dai feudisti, i quali insistevano nel frazionare la proprietà (come istituto giuridico) tra il concedente e il beneficiario (per non dire dei diritti del principe, cui i pubblicisti attribuivano il dominio eminente). In taluni feudisti, al contrario, notiamo la tendenza a modellare per analogia il regime del possesso feudale su quello del *dominium* romano per rafforzare il titolo di detenzione dei beni feudali da parte dei beneficiari. Nei confronti dell'allodio non si verificò in Piemonte

---

Ducato d'Aosta, dazio di Susa, dazio sopra la grassina, generi di riviera ecc., tratta foranea e transito, dazio di Vercelli, capitoli della dogana, privilegio della fabbricazione e commercio del sapone, decima sulla canapa e vigesima sulle tele fili e corde che escono dallo Stato, diritto dell'un per cento sopra l'uscita o transito del denaro, oro ed argento e delle gemme, porto franco di Nizza e di Villafranca, introduzione nello Stato d'una estrazione di lotto ad imitazione di quelle di Genova e di Milano).

il tentativo di erigere la *directe universelle royale* in Francia posta letteralmente in essere dal 1629, premessa alla generalizzazione del più completo mercantilismo (com'è noto, Colbert propose a Luigi XIV « un sistème d'affermement genéral des biens du royaume, après que le Roi aurait préalablement affirmé son droit de proprieté universelle ») (1). Analoga cautela nell'uso dei pubblicisti germanici, alla corte di Torino già noti, sulla scorta dei quali sarebbe stato possibile affermare, *sic et simpliciter*, l'indipendenza dall'impero e la potestà assoluta, o *ius jmperii*, secondo l'espressione del Clapmarus (2), che la definiva « potestatem absolutam atque extremum Ius omnium earum rerum, quae ad Majestatem Regni et Reipublicae pertinent, vel belli titulo, vel subditorum patientia acquisitum » (p. 31). Pel Clapmarus la *Maiestas* o Regalia o *Fürstliche Land-Obrigkeit* non sarebbe propria soltanto « Summi Principis, et olim Consulum, Senatus, populique Romani » (3), ma « in quavis Republica ... non in sola Monarchia, aut imperio unius » (poichè « Principatus a Regno, aut unius imperio non distinguitur ») e consisterebbe « Primum ut Princeps legibus sit solutus, deinde, ut civibus et subditis leges ponat ».

La perequazione fiscale tentata, e non realizzata che in piccolissima misura (se pur mai è realizzabile integralmente), da C. E. II con provvedimenti varî, per quanto di carattere limitato in confronto a quel che realizzerà V. A. II (4), costituì, oltre al tentativo di aumentare le entrate, quello di porre il clero in una condizione di relativa dipendenza dalla legge comune almeno per i beni sottoposti a registro e pei quali non era stato ancora pagato l'importo, e di rendere più omogeneo il carico delle varie comunità, ossia di eguagliarle praticamente eliminando la disparità dei privilegi. Dai tempi di C. E. I non si assisteva a sforzi di altrettanta intensità e a C. E. II si rivolsero fiduciosi vari memorialisti specie del terzo stato, come già a C. E. I quel Nicola Arnaldo (che ricoprì anche cariche pubbliche) sotto forma di *Discorso sopra il Registro generale*, rimasto inedito e particolarmente notevole perchè denota quanto avanzato fosse in

---

(1) Leggiamo nei *Soupirs de la France esclave* del Jurieu: « Sous le ministère de M. Colbert il fut mise en délibération si le Roi ne se mettroit pas en possession de tous les fonds et de toutes les terres de France et si on ne les réduirait pas toutes en domaine royale, pour en jouir et les affermer à qui la Cour jugerait à propos sans avoir égard ni à l'ancienne possession, ni à l'hérédité, ni aux autres droits ».

(2) *De Arcanis rerum publicarum*, Ienae, 1665.

(3) Dalla *Majestas* il C. distingue la *Potestas*, propria di coloro « penes quos sunt jura militaria », l'*Autoritas*, la *Necessitas*, il *Consilium*, l'*Arbitrium*. Gli *jura imperii* sarebbero una parte della *πολίτευμα*.

(4) Vedi, p. es., A. S. T., Sez. I, *Materie economiche, Intendenze e regolamenti di comunità*, m. I, n. 17: *Instrutione al sen. Pastoris, ed Auditore Garagno mandato nelle provincie di Trino, Susa e Pinerolo per ridurre ad una eguale, e giusta portione il sussidio Militare, e prender cognitione delle spese fatte dalle comunità* (1675).

Piemonte già nei primi decenni del sec. XVII il concetto della giustizia tributaria.

L'Arnaldo vi dimostrava risalire ai Romani l'idea di simile registro, che avrebbe reso possibile, finalmente, al principe e al « pubblico », di conoscere, dei sudditi,

« il numero, gli anni, e qualità, per poterne far l'elezione secondo i suoi bisogni, cioè di quelli che sono atti alla guerra, altri per lavori, altri per riparationi e fortificationi... sì come per sapere le posizioni dei viveri che sono necessarie a ciascuna provincia... È necessario il denumeramento delle persone, perchè da esso si viene a sapere quali, e quanti siano i nativi, sudditi del principe, e quanti siano i forastieri per saper quali da fidarsi, e quali da sfidarsi. Ma il più necessario e principal fatto, che apporterà questo denumeramento delle persone, è che il Principe e suoi ministri puotranno conoscer di qual stato, et di qual esercito ogn'uno vive, a fine di levar, e bandir dalle Città gli eccessi, le mosche guaste, che mangiano il miele delle buone Appi, et levar i pomi marci dalli buoni, acciò che gli uni non guastino gli altri, et levar la schiuma col bandir dallo stato i vagabondi e ladri, od impiegarli ove il Principe conoscerà esser di servitio, et così non mangeranno il pane dovuto agli huomini da bene, e virtuosi » (1).

S'illudeva quel fautore della denuncia generale dei redditi che « con questo mezzo si venerà a saper quali sono i prodighi, i cessionari, i falliti, gli usurari, et di qual esercitio, perciò che gl'uni si fanno tanto ricchi, et gl'altri tanto poveri, che molte volte dall'estrema ricchezza degl'uni, et dell'estrema povertà degl'altri ne segue disordini ». Dalla mancanza del registro deriva che « li poveri venghino scortigati, et li ricchi si scansino », e alla sua istituzione s'oppongono « coloro che non hanno devozione nè affetto al suo Principe, nè sono amatori di sua patria, anzi che attendono alle concutioni, alle usure, ai latrocinii del pubblico e del privato »: il Principe non deve badare a costoro come « non è ragione che il Principe chiami parer all'imbriaco se è bene di proibir le taverne, alle donne dissolute di levar il bordello, ai banchieri le usure, et a' furbi e malviventi s'è bene d'haver li censori ».

Un ex-magistrato appoggiava (2) le considerazioni di quel memorialista, stanco che « il terzo dello stato resta oppresso per gli altri due terzi », e insisteva con un argomento che ci richiama il Bracton, affinchè a sopportare gli oneri straordinari dello stato « si habbino ad allibrar tutti

(1) In A. S. T., Sez. I, *Materie economiche, Intendenze e Registri Communità*, m. I, n. 15: *Ordine, et Istruttione del Duca Carlo Emanuele primo a' suoi Delegati per l'introdutione del Registro generale in tutti li luoghi de' stati di S. A. R. di quà de' Monti* (1626), in appendice.

(2) *Ib.* Il testo della sua memoria appare, in qualche punto, incorporato nell'*Instruttione* cit.

li beni, arti, mercantie, negotii, massari, fitti di case, censi et ogni reddito »: la legge del registro generale è fondata « nell'istessa ragione naturale, approvata dalla Civile; cioè, *quod omnes tangit ab omnibus approbari debet*; perchè come la conservatione, e difesa del stato concerne il beneficio commune et universale di tutti, è ben anche ragionevole, che tutti concorrino nella spesa necessaria per esse ». La « ragion politica », poi, conferma (come sosterranno alcuni consiglieri di C. E. II) che « quod a pluribus fertur facilius supportatur », e la « ragion di Stato » ci fa conoscere che ottenendo il Principe

« il soccorso necessario senza querelle dei sudditi, e con il stato conserva l'amore, et affetione de popoli... verrà a cessar il deliquio di molte terre, quali aggravate più del giusto da tali carrichi straordinari son state astrette far cessione publica de beni, come San Peire nel Marchesato di Saluzzo et altre. Cesserà la ruina di tante particolari famiglie; quali per rispetto di questa inegualità di carrichi straordinari sono state astrette parte mendicare, e parte dishabitar dal stato ».

Insomma il registro universale sarebbe riuscito, sostenevano quei precursori dell'imposta generale unica, la panacea, il vero « solaggio » dei bravi piemontesi, i quali speravano pure che i denari raccolti dopo la riforma sarebbero finiti nelle casse del principe senza passare (e restare!) nelle mani di tanti « Comissari, e delegati ».

Il progetto di C. E. I era, per i tempi, molto progredito: l'istruzione cit. del 1622 ammoniva coloro i quali si sarebbero recati nelle comunità dello stato che avrebbero dovuto persuadere i rispettivi consigli dell'utilità del registro generale, premessa all'abolizione degli svariati « imposti di sussidi, carrichi capitali, fogaggio, et altri simili, et levar ogni occasione all'avvenire di più metter mano ad essi » e all'alleggerimento del « Registro particolare dei beni stabili », che sopportò « quasi tutto il peso dei carrichi straordinari militari ».

Ma l'aspetto più interessante del progetto consiste nel fatto che, sotto l'assillo finanziario, tendeva all'abolizione pratica dell'immunità fiscale e a un pareggiamento delle tre classi (« sorti di persone ») economiche principali del paese, dai quali emergono due ceti politici fondamentali e contrapposti: communisti (possidenti allodiali) e immuni. Ricorda esplicitamente l'istruzione cit.:

« sendo il stato composto di tre sorti di persone, cioè gli uni, che possedono sol registro di stabili, non v'è dubbio, che quando ben questo negotio s'havesse a mirar con l'occhio dell'interesse privato, e non del pubblico, che questi habbino a trovar buona l'introduttione di questo registro generale, poichè se le dà compagni a sopportar quel carrico, che per l'addietro era solito sostener da se solo. L'altra sorte è di quelli che possedono registro, e arti, o censi, o beni immuni,

però sentiranno il solaggio sopra le libre del registro di stabili, quali patiranno manco carrico; anzi sarà maggior l'utile, che il danno; la terza sorte di persone, è di quelli che non hanno registro alcuno di beni stabili: ma solo possedono censi, o sono mercanti, artisti, o massari, questi oltre che fanno la minor parte... si può dir primo che pochi sono li mercanti o Artisti, o massari, che non habbino beni stabili, et quasi tutti sono della seconda sorte, come sopra, quali se ben sentiranno qualche poco peso, nel registrarli l'arte sentiranno però in scontro il solaggio che goderanno le loro libre di stabili ».

Le tre « sorti » o specie della popolazione, dunque, erano, nella coscienza dei piemontesi della prima metà del '600, i proprietari di beni allodiali, i possidenti di beni immuni o gli artigiani possidenti, i mercanti o gli artigiani o massari (cioè coloro la cui attività è fondata essenzialmente sul lavoro): distinzione alquanto confusa, alla quale non è probabilmente estraneo il disegno di sottoporre, quasi di contrabbando, a misure finanziarie gli immuni mescolati coi possidenti di censi e cogli artigiani possidenti. L'ultima categoria è considerata, nel 1622, scarsa (1).

Le istruzioni di C. E. I tendenti a predisporre e a convincere l'opinione pubblica sull'utilità dell'introduzione del registro generale furono seguite da altre istruzioni per la redazione del registro stesso (2), ancora nel presupposto che si sarebbero aboliti « tutti li carichi capitali, e mass.e del fogaggio, delli due per cento, dell'annata, imposto di soldati di giustizia, e dell'istesso tasso, quali..., non s'haverà più a mettervi la mano, come che contengono in sè tanta inegualità, e siano causa di spese eccessive in danno del stato, e senza utile nostro ». Il meccanismo della formazione di unità omogenee (almeno relativamente) per la tassazione (le « libre ») era alquanto complicato e fu piuttosto enunciato che eseguito: nel 1626 troviamo tracce della ripetizione dell'ordine (3), ma il lungo e difficile lavoro non fu compiuto, causa le sopravvenute vicende di pestilenza e di guerra.

---

(1) Più scarsi ancora quelli che hanno « animo di avventurar il loro denaro, negl'impieghi fuori de' stati, et a pena questo caderia in dieci, o vinti mercanti quali hanno gran pratica, e rispondenze fuori de' stati ». La coscienza dell'inferiorità del capitalismo mercantile piemontese rispetto alle altre regioni d'Italia è evidente: « Francia, Genova e tutta Italia non ha bisogno del nostro denaro, e là s'impiega a tre per cento quando si vogli reddito stabile perpetuo ». Poco più di mezzo secolo dopo, vedemmo che i capitali piemontesi impiegati fuori dello stato destavano preoccupazione causa l'accentuata mentalità mercantilistica.

(2) Vedi in A. S. T., Sez. I, *Materie economiche, Perequazione Piemonte, Intendenze e regolamenti communità*, m. I, n. 4: *Istruttione alli Delegati per l'introduzione, e forma del Registro generale in una Provincia di Stati di S. A. R. ivi non nominata.*

(3) *Ordine ed istruttione del Duca Carlo Emanuele primo a' suoi Delegati per l'introduzione del Registro generale in tutti li luoghi de' stati di S. A. R. di quà de' monti* (1626) cit.

La perequazione fondamentale tra i vari tipi di proprietari e di redditi s'accompagnava a un'altra rilevazione, disposta sin dal 1606 e ripetutamente confermata, per la « consegna » di tutti i beni feudali e allodiali, eliminata ogni altra categoria di beni: di tutti avrebbe dovuto, infatti, dichiararsi la feudalità o l'allodialità. Sotto l'apparenza, infatti, di specie intermedie (in particolare dei beni di « terza specie »), si erano perpetrati molti abusi e non di rado i beni di terza specie finivano, coltane l'opportunità, tra gli immuni. Lavoro lunghissimo, attuato da numerosi delegati, documentato da centinaia di registri (1), potè offrire un'utilità pratica generale soltanto a V. A. II per le sue grandi riforme. Ora fornirebbe amplissimo materiale a qualche serio ricercatore sulla distribuzione della proprietà in Piemonte nel sec. XVII; ma, purtroppo, anche in tal genere di « consegne », data la tecnica di rilevazione del tempo, la situazione generale non può risultare precisa perchè le consegne si susseguivano nel tempo, anzichè riferirsi, come oggi, in occasione di censimenti, a un'unica data.

Ancora nel 1681 la denuncia, premessa alla perequazione, è richiamata in un progetto dell'intendente Chiaveroti (2), che classifica i « carichi » fiscali in ordinari (tasso: dopo più di due secoli dall'istituzione era entrato in questa categoria) e straordinari (reali: i supplementi del tasso; personali: le « levate », capitazioni, focatici ecc.; misti: sussidio militare, perchè imposto « sovra le persone, bestiame e beni, in riguardo degli uni e degli altri; ancorchè la qualità della capitazione lo facci partecipare più del personale e meno del misto », comparto dei grani perchè « s'essigisce dalle persone, rispetto a beni, e frutti massime per la rata dei tre per cento, in cui contribuiscono i massari »); ma tutto l'onere del denaro ducale continuava praticamente (salvo quanto esatto sotto forma di testatico) a gravare sugl'immobili registrati, col risultato che molti creditori continuavano a restare insoluti, che i communisti o i possidenti i fondi allodiali protestavano, che l'uguaglianza contributiva era palesamente violata, che al tasso, in gran parte alienato, e a suo tempo stabilito « senza regola di geometrica proporzione », continuava ad aggiungersi il sussidio militare successo al quartiere d'inverno « con le regole di proporzione del medesimo,

---

(1) Conservati in A. S. C. T., art. 737.

(2) A. S. T., Sez. I, *Materie Economiche, Perequazione Piemonte*, m. I, n. 1: *Progetto per sollevare il registro reale da' carichi straordinari, per torre l'inegualità del sussidio, levare il cotizo personale, rendere uguale la collettazione, e per assicurare il vantaggio delle regie finanze con minor aggravio dei popoli.*

Il che in sostanza si riduce a lasciare il tasso, e reprimer il sussidio, ed il comparto del grano, surrogando a luogo di q.i una Gabella sulli frutti che si raccoglieranno; ed un'altra su quelli che si rivenderanno. Con un proggetto di eriggere in titolo di Fed.e l'Uff.o di Esa.ne d'ogni Com.e stabilendone un impiego fisso, e perpetuo da alienarsi.

che già fu arbitraria e inuguale ». Inutile pensare di fondarlo sui redditi delle comunità perchè « incerti », e perchè le comunità avevano carichi diversi di « fogaggi, decime, fodri, dritti signorili, maggiore o minore carigamento del tasso, maggiore o minore quantità dei beni immuni, feudali, enfiteutici, livellari, conventionati, corrosi, o corrodibili dall'acque, maggiore o minor coltura de fondi e più grave o più legger peso delle debiture private, stipendii, et obbligationi indistensibili [*sic*], maggiore o minor traffico, commercio, industria degli habitanti ».

La perequazione, dunque, era tuttora ben lontana dal porto (sarà realizzata a metà sec. XVIII); non solo agli innumeri tributi non era stata sostituita l'imposta unica (sogno mai realizzato), non solo non era stato compiuto il lavoro d'impianto del registro generale, ma si discuteva tuttora sul migliore fondamento della tassazione. Assumere a criterio fondamentale le « bocche humane » e migliorare le « consegne » di esse? Il criterio appariva opportuno

« perchè i luoghi più popolati sono i più coltivi... ove i luoghi più popolati non sono i più coltivi, sono almeno i più commerciabili ed industri, perlochè si riesce a supplire col traffico, ove mancano i frutti del territorio; ed essendo i negotianti per ordinario i più ricchi sottentrano a sollevare il peso in aiuto del povero... ove vi sono più bestiami [la « consegna » delle bocche e le capitazioni si riferivano tanto agli uomini quanto alle bestie] vi è anco maggior coltura; ed il giogàtico viene a sostener il carico dovuto da frutti... dovendosi fare la capitatione con proportione aritmetica, non si potrebbe facilmente errare nella quantità e numero ed il peso che fra pochi par grave, ripartito fra molti diverrebbe leggero ».

Ma il memorialista non si nascondeva che « vi sono città, e luoghi commodi, e fertili, che presentemente sono poco popolati, come Vercelli, Asti... che il cotizar i bestiami a rigore invece d'accrescere sminuirebbe la coltura de beni, [colpendo] per una parte i Bifolchi il tenerne quantità... che difficilissimamente si troverà egualità nel distribuir il cotizio con proportione aritmetica; atteso che vi sono un numero straordinario di privilegiati, et immuni, il quale [*sic*] fanno ricadere tutto il peso sopra de Poveri, et altri che non hanno denaro da comprarsi il privilegio, o non sono in stato di servire nella militia, nelle cense, o nelle Gabelle ». Inoltre i « maneggiatori pubblici » son soliti tassare « le famiglie in maggiore, o minor numero di bocche, secondo il loro appassionato arbitrio ». Tutte queste considerazioni facevano persuaso il memorialista dell'impossibilità o della impraticità dell'imposta unica, e concludeva col proporre « due gabelle: una sovra i frutti, che si raccolgono nel paese, pagabile da chi gli raccoglie, e l'altra sovra gli stessi frutti che si rivendono, o si permutano, che sarebbe una specie di quella che si chiama *Alcavala* in Spagna, ma diversa in questo

che converrebbe solo farla pagare non ai collettori dei frutti, che hanno già pagato la prima, ma bensì dai primi, secondi, terzi e successivi compratori, nel rivendere i frutti ad altri ». Insomma un'imposta sui redditi e un'altra sugli scambi, col risultato di alleggerire il peso generale « almeno rispetto a Poveri », giacchè « a proportione de frutti pagherà il ricco quanto il povero, ove per contro hoggidì più paga il Povero del Ricco », essendo « tal proportione... geometrica, che è più adeguata, che l'aritmetica della capitatione », in caso di « tempesta, fallanza, ed altri accidenti » diminuendo i frutti diminuirà la gabella. L'imposta sarebbe pagata in denaro sicchè « il Principe ridurrà tutto il capitale delle sue finanze in contanti, onde sarà il suo erario più liquido », e, nello stesso tempo, si conoscerà la quantità dei singoli frutti, cioè dei singoli prodotti del paese da accertare mediante una « consegna » dei frutti agli auditori camerali, e gli accensatori li raccoglieranno. Insomma si realizzeranno i « sei requisiti legali, e morali, cioè l'utilità, la necessità, il beneficio pubblico, la podestà, la causa e la proportione ». Che cos'erano gli ultimi tre requisiti? « la Podestà risiede nel nostro Sovrano, che non riconosce superiori; la causa è per supplire alle spese della Corona; e la proportione... consiste nel giusto riparto ed equalità dell'imposto ».

Incidentalmente il memorialista ci dà alcuni dati, sinora affatto sconosciuti, non già sulla quantità della popolazione (che rimane tuttora un'incognita; il nostro memorialista la valuta, come le altre fonti sinora accennate, in 600 m. abitanti « da sette anni in su tenuti al cotizo »), ma sulla quantità di prodotti agricoli « sottoposti a Gabella, esclusi li beni feudali e degli ecclesiastici », che riteniamo la media dei raccolti tra il 1670 e il 1680 (è indicato il gettito dell'imposto). Si tratta di dati della massima importanza — quantunque largamente approssimativi — perchè, sinora, nulla sapevamo dei sottoindicati prodotti nella seconda metà del sec. XVII (1):

grano formento: 1.200.000 sacchi, a soldi dieci il sacco L. 600000; segala: 50000 sacchi, a soldi sei il sacco L. 15000; barbariato (2): 20000 sacchi, a soldi 8 il sacco L. 8000; formentone: 10000 sacchi, a soldi quattro il sacco L. 2000; meliga: 100000 sacchi, a soldi quattro il sacco L. 20000; riso: 100000 sacchi, a soldi dieci il sacco L. 50000; miglio: 5000 sacchi, a soldi due il sacco L. 500; legumi diversi: 30000 sacchi, a soldi cinque il sacco L. 7500; castagne: 80000 sacchi, a soldi cinque il sacco L. 20000; vino: 700000 carra, a lire due il carro L. 1400000; canape: 200000 rubbi, a soldi due il rubbio L. 20000; fieno: 800000 carra, a soldi dieci il carro L. 400000; latticj, cioè butirrj e formaggi d'ogni sorte freschi: 100000 rubbi, a soldi uno il rubbio L. 5000.

---

(1) Le statistiche della produzione agricola piemontese fatte conoscere dal Prato si riferiscono al sec. XVIII inoltrato.

(2) Frumentato, grano mescolato con altre biade.

Tenendo a base il prezzo di circa L. 2 per emina (cioè circa L. 10 al sacco) (1), la percentuale d'imposta stabilita dal memorialista sarebbe stata del 5%; ci si può regolare negli altri generi in proporzione? (2). Il

---

(1) Tenendo a base alcuni manoscritti dell'Archivio Comunale di Torino (cito A. C. T.) e precisamente i nn. 4954, 4956, 4960, gentilmente mostratimi dal cav. Pastore, ho integrato il prospetto dei prezzi del frumento nel mese di novembre di varî anni dal 1663 al '74 (2 : 5 : 3; 1 : 17 : 11; 1 : 17 : 6; 1 : 13; 1 : 15 : 5; 2 : 10 : 10; 3 : 13 :9 ; 2 : 8 : 10; 2 : 8 : 10; 2 : 6 : 7; 1 : 16; 1 : 17 : 9) dato dal Prato colle variazioni durante i mesi di un anno, assai significative; ecco, ad es., i prezzi del 1670 indicati di seguito per i dodici mesi, espressi in soldi: per il frumento, 65 : 7; 66 : 6; 63 : 1; 62 : 2; 58 : 8; 44 : 4; 46 : 8; 38; 42; 39 : 1; 38 : 3; 40.

(2) Ecco, per alcuni generi, i prezzi che ho potuto stabilire per Torino città, nel 1664, espressi in soldi, in base agli accennati manoscritti:

	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno
frumento	38 : 1	42 : 5	34 : 4	35 : 9	30 : 10	35 : 1
segale	24 : 7	27 : 6	23 : 6	21 : 10	19 : 10	25 : 5
fave	22 : 6	23 : 3	22 : 4	17 : 7	20 : 3	22
milio	14 : 6	18	15 : 15	18	15 : 6	17
fasoli	32	35	32	—	—	—
melia bianca . . .	17 : 6	15 : 19	17 : 4	14 : 6	13	15
ciceri	35	37	27 : 6	25	25 : 10	—
barbariato	33 : 8	33 : 6	29 : 8	27	24	25 : 10

	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
frumento	26	26 : 4	30 : 9	30 : 4	31 : 8	30 : 1
segale	19	18 : 4	21	22 : 19	—	25 : 6
fave	—	—	30 : 9	-	—	25 : 6
milio	15 : 6	14	—	14 : 6	—	15 : 6
fasoli	—	—	29	—	—	30 : 6
melia bianca . . .	—	—	27 : 6	—	—	28
ciceri	—	—	—	—	—	-
barbariato	—	25	22 : 8	—	25 : 10	25 : 6
formentone	—	—	—	—	15	—
lenticcia	—	—	—	—	—	34

Se il memorialista avesse inteso imporre uniformemente una gabella del 5% sul valore, dovrebbe valere per tutti i generi (ragguagliati al peso del sacco) le proporzioni prezzo grano (L. 10) : 10 s. = 100 : 5, e prezzo segale: 6 s. = 100 : 5, e prezzo barbariato: 8 s. = 100 : 5 e così via. I dati sopra riferiti mi pare che non contrastino colla ipotesi affacciata, che, ripeto, è una semplice ipotesi, qualora si eccettui il miglio. Ma di tale merce esistevano diverse qualità e nella memoria riferita non è specificato a quale qualità ci si riferisca.

Statistiche analitiche della produzione agraria piemontese si ebbero soltanto a partire dal sec. XVIII: largamente utilizzate dal Prato gli consentirono di consacrare al Piemonte un monumento storiografico, *La vita economica in Piemonte a mezzo il sec. XVIII* (Torino, 1908) sinora insuperato. La tavola della produzione,

totale del valore dei prodotti agricoli sarebbe stato di lire piemontesi 50.960.000, escluso quanto prodotto da certi privilegiati e immuni: cifra che appare verosimile, se la raffrontiamo con notizie posteriori. Ma accontentiamoci della statistica in peso. Contemporaneamente un altro memorialista proponeva che il « carico d'esattore delle città e communità dello stato » fosse dato in « officio perpetuo et alienabile », ossia in appalto non annuale, con stipendio fisso, al 2% « del posto ».

L'anno successivo, nel 1682, era rinnovato l'ordine, già dato nel 1677 dalla reggente Giovanna Battista, di misurare nuovamente « tutti li beni... finaggi, e territorj con formarne un cattastro », a titolo di « recognittione generale ». Poichè non tutte le comunità ubbidirono, un altro memorialista (1) proponeva qualche anno più tardi che, rinnovandosi l'ordine, si cogliesse l'occasione per raccogliere in modo certo alcuni dati (al fine di sapere con esattezza quali redditi « siano propri di S. A. R. », di far consegnare « tutti li beni feudali », di far concorrere nelle taglie « molti particolari potenti come vassalli... così tocca ai poveri pagar per loro »,

---

da lui forse trascritta dal fascicolo, che meriterebbe d'essere pubblicato per intero perchè eloquentissimo nella sua aridità, *Ricapitulazione delle ondeci tabelle delle Provincie circa la popolazione, Benefici, Regolari, Monache, Confraternite, Luoghi Pii, Mercinomio, Bestiami, Tasso, Debiti, Rendita delle communità, Totali beni colletabili, immuni, Prodotto delle Provincie, generi mancanti e generi eccedenti* (A. S. C. T., *Regolamento e amministrazione delle communità*, m. I, n. 13) — debitamente redatti i totali stralciando le provincie aggiuntesi negli 80 anni successivi alla memoria da me riferita nel testo, e cioè Nizza, Casale, Acqui, Alessandria, Lumellina, Novara, Oltre Po, Tortona e omettendo Nizza e Oneglia non comprese nel Piemonte, e badando che le 18 provincie dei tempi di C. E. II erano state concentrate in 11 (Torino, Alba, Asti, Biella, Cuneo, Ivrea, Mondovì, Saluzzo, Pinerolo, Susa, Vercelli) —, ci fornisce le seguenti cifre da raffrontare con quelle specificate dal nostro memorialista: grano 1019266 sacchi pel valore di L. 13523504 (quantità poco inferiore a quella data dal nostro memorialista); segale e barbariato sacchi 881284 (quantità incomparabilmente superiore); riso sacchi 52568 (circa la metà); meliga bianca sacchi 592402 (quantità molto superiore); meliga rossa sacchi 50578; fieno tese 1168170; altri marzaschi sacchi 282548; sacchi di castagne verdi 760816; vino carra 356950 (poco più della metà); canapa e lino rubbi 292290.

Quanto ai prezzi medi, potremmo ricavare i seguenti dati da quanto ci dice il nostro memorialista: segale L. 6 per sacco (il prezzo addotto dal Prato pel sec. XVIII variava da L. 7 : 10 a L. 15; colloco in seguito tra parentesi i valori dati dal Prato); barbariato L. 8 per sacco (da L. 7 : 10 a L. 15); formentone L. 4 per sacco (da L. 6 : 12 a L. 10 : 16); riso L. 10 per sacco; miglio L. 2 per sacco; legumi L. 5 per sacco; castagne L. 5 per sacco (da L. 2 a L. 6); vino L. 40 per carro (da L. 12 : 10 a L. 66); canape L. 2 per rubbo; fieno L. 10 per carro (da L. 7 : 10 a L. 30 per tesa da 50 rubbi); latticini L. 1 per rubbo.

(1) A. S. T., Sez. I, *Materie economiche, Perequazione Piemonte*, m. I, n. 5: *Motivi per la ricognizione generale del registro delle Communità e luoghi del Stato di S. A. R. di qua de Monti e Colli.*

di vedere se le giornate « coletabili, et sottoposte al registro vivo possano ascendere ad un millione, e quattrocentomila [e se], si può sperare qualche solaggio al pubblico sopra il sussidio, o vero del Beneficio al Patrimonio di scudi 100 m. annui circa) (1), i quali, evidentemente, non erano tutti conosciuti esattamente dagli ufficiali del principe. E cioè: il « titolo » della Comunità, la sua dipendenza immediata dal principe, o se è di altri feudatari, quanti fuochi o capi di casa contenga, in qual provincia è sita, con quali confinanti, di qual terreno composta (piano, montuoso ecc.) e come e per quale superficie sfruttato (campi, prati, alteni, vigne, boschi, paludi, risere, giare, gerbidi, pascoli), la qualità e quantità dei boschi (castagni, roveri, alberi [e cioè pioppi], verne), la qualità e quantità delle acque, la presenza di cacciagione e l'indicazione dei diritti relativi, la quantità pagata di tasso di sussidio di comparto fogaggio e macina ecc. e le loro alienazioni, le giornate e la voce di « registro vivo » e « morto » (cioè di terreno sterile, gerbido, giaroso, paludoso o corroso o in mani feudali od ecclesiastiche), le misure di registro e di superficie, quanto registro possiede ciascun registrante ed i dati ad esso relativi (« qualità d'habitante nel luogo, o di forense, di vassallo e signore o d'ecclesiastico, secolare, o religione »), le eventuali ragioni d'esenzione, i beni comunitativi.

Se ancora verso il 1690 si avanzavano tali proposte (colle quali si entra nell'ultima fase preparatoria della perequazione), immaginiamo trent'anni prima, più vicini alle gravi traversie che afflissero il Piemonte, quali malanni in materia finanziaria dovette tentar di curare C. E. II, cui pure non difettarono memorialisti e consiglieri di buona volontà, se non tutti esperti, speranzosi di far cicatrizzare le annose piaghe con qualche prescrizione di buon senso o di moderato mercantilismo.

L'astio verso il clero immune suggerisce a memorialisti progetti finanziari « geometricamente » equi e atti ad alleggerire la plebe. Un certo Spirito Francesco Beijamo, probabilmente di Fossano o di Savigliano, forse un feudatario della famiglia dei Beggiami (allora usava mutare le desinenze dei cognomi), e possidente terriero, che ebbe « in pratica il maneggio di molte città e luoghi del Piemonte in occasione di servigio

---

(1) Secondo l'Einaudi (*La finanza sabauda* ecc., cit., p. 64) al principio del sec. XVIII i beni allodiali ammontavano a giornate 1.914.196 su un totale di giornate 3.454.668, con un reddito complessivo di L. 15.355.470). Sulla tecnica della rilevazione catastale: R. PANNELLI, *I catasti d'Italia. Gli strumenti e i metodi coi quali furono rilevati*, Torino, 1888. Nel 1527 fu pubblicato il *Libro di aritmetica e geometria speculativa e praticale* di Fr. Feliciano del veronese, dal quale risulta che lo squadro agrimensorio fu usato in Italia dalla seconda metà del sec. XVI; è descritto dal Tartaglia. L'uso è trattato nella *Geometria pratica* di G. Pomodoro (1599) e nel *Trattato dello Squadro* di M. Oddi (1620 c.); più tardo l'uso pratico della tavoletta pretoriana, della bussola topografica, del goniometro. La livella diottrica risale al 1674.

di S. A. R., è entrato ne loro consegli, e conosciuto che loro rovine da altro non hanno origine che da luoro disordinati maneggi », nel 1664, redigendo « Motivi dati a S. A. R. attorno il solaggio dello Stato, ed il modo di rimediare gli abusi con un progetto in agiunto della Finanza » (1), ricordava come V. A. I si fosse preoccupato di non eccedere nel « caricare il registro reale, affine s'augumentassero li beni alla cultura », e quindi avesse considerato la gabella del sale « nervo principale del suo patrimonio », avesse sfruttato opportunamente l'imbottato e il « diritto della moltura » (2). Invece, dopo la sua morte, si riprese a gravare il « Registro reale » col risultato che « li finaggi de luoghi interi sono andati inculti et gl'habitanti dishabitati ». Ma col ridare importanza alla levata del sale, non si sarebbe dovuto rinnovare la « consegna » delle persone, sempre infedele, bensì badare alle « possibilità » (« perchè vi saranno delle case ricche, e comode, negotianti e Artista con poco numero di persone di loro casa e havranno servitù et operarj e viveno bene, e consumerano gran sale », sulle montagne, invece, abbondano gli « sfrosadori » perchè « sono le più popolate, e abbondanti di bestiame... ne tempi di guerra ed altri accidenti si rettirano lì dalla pianura »: « dove sono le numerose famiglie sono li poveri, non è poco possano mantenersi il pane e formaggio non che lautamente vivere »); dall'imposto dell'imbottato e della molitura non averebbero dovuto andare esenti gli immuni (« il conte di Castellengo... imbottarrà Bottalli cinquecento vino da brente otto l'uno [qualcosa come 200 m. litri!] », così per le « Castellate di Valdengo, Cerretto, Guaregna, Cerrione »). Un due per cento sui censi avrebbe dovuto colpire anch'esso pure gli immuni.

Il Beijamo, come molti possidenti immobiliari, borghesi o no, si rivolgeva al principe fiducioso che le proprie proposte non sarebbero state lette da « Ministri » perchè « ve ne saranno che faranno dei censi e embottaranno vini e potriano facilmente disturbare la pia mente di V. A. R. », e confidava nell'estensione dei poteri degli ufficiali dipendenti dal principe almeno per quel che concerneva la resa dei conti da parte delle comunità per le taglie « ammesse » (cioè approvate e ordinate) dai « direttori » (i predecessori degl'intendenti): anch'egli proponeva l'erezione in ufficio perpetuo delle tesorerie, con tesorieri privilegiati e stipendiati e « deputati... dal Principe », cioè forniti di autorità tale da evitare « tante confusioni e imbrogli, che seguono in deliberamenti delle Taglie, e liti, che pur nascono per occasione dei medesimi deliberamenti, che molte volte [hanno] heternato risse nei luoghi, ed apportato per lo passato gravissimi danni ». I tesorieri

(1) A. S. T., Sez. I, *Materie economiche, Finanze*, m. II, n. 6.

(2) « Cioè che chi mandava grano a macinare fosse tenuto a pagar tanto grano per ogni emina ».

dipendenti dal duca più — come dire? — periferici erano allora, quelli provinciali: l'innovazione avrebbe reso « i sudditi più quieti e manco vessati e travagliati di spese... il denaro della Corona reso di miglior conditione ».

Non i soli communisti, insomma, vedevano nel principe e negli ufficiali da lui dipendenti (quando già non avessero fatto comunella coi « potenti » locali) una garanzia contro le discordie e le sopraffazioni locali, contro le malversazioni dei consiglieri delle comunità, per lo più faziosi o ignoranti o arraffoni, specie nei centri minori, come si desume da molte memorie. Il Beijamo non manca di esporre che « la ruina delle città, terre e luoghi di questi stati deriva più da' luoro pubblici consegli che dalla guerra nè dagl'imposti... »: se negli stessi grandi centri la situazione è deplorevole (1), figuriamoci « come dunque si puono regger i luoghi piccoli quali hanno i loro consegli formati di persone maggior parte illitterate, rurali, e idiote e che sono più facilmente estorquite da' soldati, e diversi altri che con luoro hanno interesse ». Il rimedio da lui proposto equivaleva addirittura alla soppressione dell'autonomia delle comunità:

« sì come per esempio vi saranno nel stato mille tra città terre e luoghi, e per conseguenza mille consegli che mangiano male, farne solo vinti in vinti città, o luoghi capi di provincia erretti da S. A. R. almeno di tre persone togate, con sei secretari che non siano interessati in dette provincie, quali si faccino portar tutti i libri e scritture da cadauna città, facciano luoro gl'importi e ogni altra cosa concernente il servitio luoro e del pubblico, in modo tale che li paesani non habino più attender ad altro che a negotiar il fatto luoro proprio ».

---

(1) « Se le città e luoghi grandi che hanno i loro consegli formati di persone intelligenti e litterate, come vi entrano gentiluomini, avvocati e procuratori, non si puono ben regger per la varietà delli humori, interesse particolare, e partialità che regnano fra di luoro, oltre che negligentano per lo più il pubblico interesse per attender al luoro privato, sendo anche maggior parte delli partecipanti secretamente nell'esattione delle taglie, in modo che quando si trovano in consiglio l'uno non ardisce parlar contro l'altro, per trovarsi immerso nello istesso difetto dell'altro — per il che non sortiscono da essi consegli che confuse e precipitose resolutioni in grave danno di S. A. R. e de registranti, e benchè col parer d'alcuni buoni e desiderosi del ben pubblico, si faccino buoni ordinamenti, li resta però impossibile l'esecutioni d'essi per le suddette cause, perchè li buoni non hanno autorità di farsi obbedire e far correr la giustizia distributiva, come si converrebbe, ma bensì vengono trapàssati, e mal trattati da quelli che sono amici de disordini, il che causò che li imposti delle taglie non hanno l'intiero effetto, e che li essattori esigiscono come a luoro piace e pagano solo a chi li vien a comodo... si che non havendo effetto li imposti, e non dando li esattori di essi li debiti conti dell'esato, e pagato a suoi tempi, come sono obligati, ritenendosi il pubblico dinaro nelle mani; vengono in tal modo spogliati, ogni anno i poveri registranti, senza che si paghino alcuni debiti, per li quali dopo aver pagato le taglie, vengono di nuovo detti registranti esequtati ne' loro bestiami et altri effetti contro ogni ragione, e per conseguenza restano hor la magior parte inculti i luoro possessi, per non poter tener bestiami a coltivarli, e ingrassarli ».

Il nostro, come certi produttori e imprenditori d'oggidì, nutriva maggior fiducia nei « tecnici » e nei burocrati (« magistrati, e preffetti e Refferendari provintiali che già sono stipendiati ») a ciò deputati dal potere centrale, che nel libero e autonomo reggimento comunale, e colle sue proposte intendeva « razionalizzare » l'organizzazione diventata caotica e onerosa, di delegati (1), commissari, esattori per ogni comunità. L'alleggerimento degli imposti colla diminuzione degli oneri sovr'essi gravanti, avrebbe posto automatico rimedio, secondo l'esponente, ai troppi religiosi (« tralascieranno molti di farsi religiosi per sotrahersi dal pagamento di esse [taglie] come fanno al presente ») (2), e alle trascurate coltivazioni (« saranno meglio coltivati i finaggi, e si caveranno più entrate, li paesani haverano maggior comodità di negotiar il luoro dinaro, e con più sicurezza perchè li detti consegli uniti manteneranno una buona giustitia, che renderà le strade sicure, e il traffico libero »).

Alla memoria del Beijamo è allegato un prospetto (3) i cui dati possono

(1) « Li Ecc.mi Magistrati di Torino sono troppo lontani per riparar a tanti abusi e disordini che seguono quotidianamente in tutti i luoghi, e il mandar Delegati per ripararli li gravano magiormente con eccessive spese nelle quali puoi tanto concorrono quelli che non ne hanno la colpa, come quelli che ne sono la causa. Oltre che stando essi Delegati un mese o due in un luogo, puono andar rapessando le cose, ma è impossibile che le possino stabilire in modo che durino longamente ».

(2) « Per es. la Communità di S. Albano qual'è in registro livvre cento cinquanta otto, de quali ne sono almeno centovintiotto alle mani de religiosi... e ogni anno più crescerà l'immunità se seguitarà il disordinato maneggio delle Communità, e fatte che sono le donationi alla Chiesa, è poi difficilissimo il separarli senza pericolo della scomunica ».

(3) Eccone il testo: « Sendo sedici Provincie di qua da colli a mio giudicio stimo vi saranno d'abitanti in essi almeno $\frac{m}{50}$ persone per Provincia si che fra tutte dovrebbero essere $\frac{m}{800}$ e la mettà viveranno a pane di formento e a tre sacchi per Cad.a persona consumarasi un milione e duecentomilla sacchi di formento l'anno e levandosi il dritto d'un coppo di grano per ogn'emina vien assendere a 6 et ¼ per cento et in un anno rilleveranno sacchi $\frac{m}{74}$ e in dan.i scudi 600000.

Le segali, Meliga rossa, biancha, Miglio, Panico, Avena, Fave, Castagne et altri legumi chi sarano stati dall'altra mettà delle persone al sudetto dritto di 6 et ¼ per cento rilleverà cad.o anno almeno scudi 200000. Il vino che si raccoglierà e consumarà da d.ti habitanti lasciando che mettà non ne bevi devi tenersi ascendere a $\frac{m}{400}$ carra di brente dieci cad.a e prendendosi solo scudi 2 : 10 per carra di dritto l'anno rilleverà scudi 1.000.000. Oltre quel dritto che si cavarà da quelli che accompraran vini senza raccoglierlo. Il crescimento che verrà a farsi alla Gabella de sali delle Carre rebassate et altre sarano almeno mille e l'accienso assenderà circa a scudi 300000. Le dui seste de censi si potrà venir in cognit.ne da quello si cavava gli anni passati stimandosi sarano più per cad.o anno di scudi 300000 ». Dunque un totale per il duca di scudi 2.400.000.

presentare qualche interesse in ordine ai consumi di derrate presunti in Piemonte ai tempi di C. E. II, quantunque con molta approssimazione ed evidenti inesattezze e ingenuità (p. es., circa il computo della popolazione).

C. E. II considerò attentamente i memoriali indirizzati dai propri magistrati e ufficiali o ex-ufficiali e da privati come si desume da accenni dei suoi diari, si provò a contemperare negli imposti il principio reale con quello personale (1) e dedicò molte cure a riassettare le comunità, dalle cui finanze dipendevano la maggior parte delle proprie e rafforzò il collegamento di esse coll'autorità centrale mediante il potenziamento delle magistrature provinciali, sostituitesi oramai quasi completamente, nella finanza (ma non in Savoia) (2), alle castellanie. I loro poteri furono quelli un tempo stabiliti per Vercelli e per Nizza (da considerarsi, quindi, anch'essa come una provincia) e all'amministrazione finanziaria (diciamo così) incominciarono ad affidarsi saltuariamente i poteri esecutivi fondamentali poi di competenza degli « interni ».

Risultava, infatti, chiaramente da varie memorie (3), che la perequazione catastale, da sottrarre ai consigli locali e da affidarsi a ufficiali regi (com'esse scrivevano; o, se più piace, ducali), non soltanto era desiderata da molti borghesi, possidenti di terre allodiali di medie o piccole dimensioni, ma era indipensabile per migliorare il gettito fiscale:

> « la minoration del registro contribuenti alli imposti, che tutti attribuiscono alle necessità, che seco tirano le guerre civili, et esterne, è in buona parte proceduta dalla poch'applicatione che s'è havuta di pubblici Catastri perchè essendo stati questi sin hora maneggiati da persone dipendenti da Communisti, e ben spesso secondo le fattioni de consiglieri mutati, ne sono seguiti o per luoro incapacità, o per luoro malitia li seguenti disordini, da quali è restato, e sarà per l'avvenire non poco deteriorato l'allodio, et in conseguenza il servitio reggio, e del pubblico ».

Dunque, più che le guerre interne ed esterne, la diminuzione dei contributi poteva attribuirsi alle manovre dei maneggioni delle comunità e alle loro fazioni interne, tutte d'accordo, però, nel disperdere registri e nel simulare immunità.

Forse non del tutto persuaso della competenza e dell'onestà dei catastatori locali, anche una volta che fossero diventati « officiali regj », il proponente, l'avv. Chiampo, certo esperto di problemi burocratici, sug-

(1) Vedi in « D », XXI ordini relativi al cotizzo personale a sollievo del registro e al testatico.

(2) G. Pérouse, *Inventaire sommaire des Archives Départementales de la Savoje antérieurs à 1793*, t. I, Archives communales, Arrondissement d'Albertville, Chambéry, 1911.

(3) A. S. T., Sez. II, *Mezzi propri e straordinari nell'esazione dei Tributi*, m. I.

geriva l'istituzione di un generale conservatore dei catasti, che avrebbe dovuto esaminare i contratti sotto accennati prima di autorizzare le variazioni, e conservare in Torino copia « di tutti li catastri, o almeno un sommario, e così ad ogni piacere di V. A. R. potranno in un subito sapersi le forze del registro unito di tutto lo Stato, di cadauna città, e luogo separato senza alcuna spesa del regio patrimonio, nè delle Comunità, e sopra tal notizia si potranno in cadun tempo prender regole di grand'avvantaggio per la Corona, e per il Pubblico ». L'assolutismo implica accentramento: le esigenze finanziarie richiedevano e l'uno e l'altro.

In altra memoria il Chiampo (la precedente era stata tanto favorevolmente giudicata a Corte che gli si chiese di svilupparne alcuni punti) raccomandava che per

« impedir all'avvenire l'allienatione de beni allodiali a persone immuni sia V. A. R. servita per il ben pubblico far ordine generale pel quale s'inibisca a tutti li possessori di detti beni di farne vendita, permuta, nè altro contratto, per quale il loro dominio passi ad altri salvo con patto esprèsso, che tali beni siino sempre obbligati al concorso de carichi indifferentemente, e sempre passino con tale obbligo acciochè tutto questo più sicuramente segue, si dichiarino nulli tutti li contratti per quali si muti il dominio di beni allodiali fatti per scritture private o senza scritti senza il suddetto patto, inibendo ai nostri di rogar alcun instromento d'allienatione di detti beni in qualonque modo salvo con il patto sudetto, sotto pena della nullità di tali contratti, della sospensione dell'officio, et altra a V. A. R. arbitraria ».

Più presto detto che fatto, data la potenza del clero e di altri immuni.

Il disordine, in parte voluto ad arte, nei libri catastali, fece sì che di molti di essi non ci sia rimasta traccia alcuna, come indicherò in apposite tavole; tecnicamente, quelli rimasti, non presentano particolarità notevoli, neppure sotto l'aspetto giuridico, qualora si eccettui la Val d'Aosta, i cui pubblici registri della proprietà immobiliare sono menzionati dal Leicht (1).

Mi sono indugiato sulla questione della perequazione fiscale e del « registro » per la preponderanza del contributo finanziario dato dalle comunità, e dagli allodi, su qualsiasi altro provento: ciò spiega il particolarissimo interesse del principe per essi, il desiderio di « ridurre » al registro i beni degli immuni, specie del clero. A differenza della Lombardia, dove, scrive il Magni (*o. c.*, p. 186), « nel contado il feudo era veramente preponderante di fronte agli ordini dell'amministrazione regia e ducale, sicchè le riforme e le leggi rivoluzionarie quando colpirono il feudo colpirono

---

(1) *Storia del diritto italiano,* Il diritto privato, p. II, Diritti reali e di successione, Milano, 1943, p. 78.

un istituto, i cui vincoli ed oneri legavano realmente la parte maggiore e minore del contado »; in Piemonte non solo la superficie degli allodi e il loro reddito, già avanti il sec. XVIII, superavano quelli delle terre feudali (il che avveniva pure in Lombardia: il Magni per feudo intende « principalmente [gli] oneri a titolo feudale delle comunità rurali — i dazi ecc. — e *le* giurisdizioni feudali »), ma i vincoli feudali veri e proprî non incidevano oramai che per una parte forse relativamente modesta sui redditi delle comunità. Non bisogna, d'altra parte, dimenticare che sindaci e consiglieri erano ancora sovente nobili. Non solo per scimmieggiare la nobiltà feudale le comunità (grandi come il comune di Torino, o piccole) acquistavano frequentemente titoli feudali, ma anche per detenere od ottenere prerogative e diritti e terre, o impedire che altri se ne impossessasse, o che il principe bisognoso di denaro le infeudasse a terzi. L'infeudazione era un modo di trasmissione di certi diritti reali insieme con determinate regalie minori (1), e il prezzo per ottenerla e mantenerla (laudemio, *quos* ecc.) (2) poteva rappresentare un buon affare, di fronte al rischio che altri se ne impadronisse. Ripeteremo pel Piemonte ciò che il Magni ha asserito per la Lombardia, e cioè che il feudo viveva principalmente per necessità fiscali (non tanto pei proventi che ne derivavano al principe con cavalcate e donativi [3] una volta ch'erano stati alienati, quanto pel prezzo dell'alienazione), e anche perchè rappresentava, pel sovrano, un

(1) Le maggiori erano secondo il Richeri (*Tractatus de feudis ex legibus, seu usibus feudorum et municipalibus*, Torino, 1791), il quale pubblicò quando nulla era stato sostanzialmente innovato in materia in confronto al nostro periodo, « quae proprie ad supremam principis majestatem, atque potestatem spectant, ut rem publicam tueri et augere possit: jus belli et pacis, leges condendi, magistratus creandi, monetam credendi, nobilitatem conferendi, studiorum Accademias instituendi atque inde magistros, doctores, licentiatos in diversis scientiis, Notarios creandi, veniam aetatis dare, legitimorum jura illegittimis conferre, privilegia indulgere » (si noti che quasi tutte queste regalie erano considerate un tempo proprie dell'imperatore e da lui delegate). Le regalie minori consistono « in redditu ac fructu, quae proinde *fiscalia* ab aliquibus nominantur, quasi ad fisci, seu Principis aerarium spectantia: veluti ius piscandi, venandi, molendini, aut furni bannalis, vectigalia diversi generis et similia ».

(2) Il laudemio è, secondo la definizione del Richeri, « pars pretii, vel aestimationis feudi, domino directo a novo feudi acquisitore persolvenda ut dominum recognoscat »; con esattezza, la ventesima parte del prezzo (ossia il 5%). Il *quos* è « nimirum quinque pro centenario quantitatis laudimii sed dimidium laudimii, et *quos* remittitur Equitibus, Torquatis, Ministris, primis Secretariis Status, et militiae, nec non omnibus officialibus supremorum Magistratuum ».

(3) L'equivalente monetario della prestazione personale della cavalcata ci apprende il Richeri essere di L. 375 annue per i duchi o i principi, di L. 187 : 10 pei marchesi, di L. 112 pei conti, di L. 75 pei baroni, di L. 37 ½ pei semplici vassalli. Sui beni allodiali il vassallo non godeva immunità a titolo personale; in alcuni luoghi agli oneri reali erano soggetti gli stessi beni feudali.

mezzo col quale legarsi più strettamente famiglie potenti, dal momento che non costituiva più un serio pericolo dal punto di vista politico-militare.

C. E. II tentò di porre le basi di un più pieno assolutismo pure applicando dettami mercantilistici, ma occorrevano capitali, uomini, energie per un rinnovamento su vasta scala, e lunghi anni di regno: questi elementi gli mancarono, e non potè modificare l'economia piemontese, ma soltanto indicare alcune vie e iniziare alcuni tentativi, che, nondimeno, caratterizzano la sua politica assolutistica e saranno continuati su scala più vasta da V. A. II, sinchè diventeranno normale attività affiancata all'economia agraria, rimasta anche più tardi la nota fondamentale del Piemonte.

I tentativi mercantilistici di C. E. II, furono, finanziariamente, passivi, e quindi non riuscirono a modificare la situazione tutt'altro che brillante delle entrate. Si comprende come la cameralistica continuasse a riporre fiducia nei riordinamenti già indicati, dalla cui parziale attuazione tenacemente perseguita da C. E. II derivarono vantaggi indiscutibili seppure limitati, come leggiamo in una memoria del referendario Marchisio (1). Da essa si desume (quantunque dovesse tendere a dimostrare il cattivo stato delle finanze) che il tasso continuò a restare alienato, ma soltanto per circa un terzo e che gli altri due terzi bastavano a pagare gli stipendiati e i pensionati; 75 m. lire derivate dal tasso integravano il sussidio militare per fronteggiare le spese militari, e questo era avviato a sopportare il peso normale « ne' tempi di pace di ottomilla fanti, e millecinquecento cavalli comprese le guardie, e... in tempo di guerra... altri dodecimilla fanti, e altri duemilla cinquecento cavalli d'ordinanza con le artillerie, armi, viveri e monitioni convenienti e necessarie »; il « registro resta in gran parte riunito »; i debiti delle comunità erano diminuiti; « alcune gabelle e tassi allienati sono ricuperati, e alquante di quelle, ch'erano a 6 e 7 per cento si sono ridotte a 5 con forme piacevolissime, et altre si vanno ricuperando », « le gabelle tutte... si distribuiscono intieramente per cause immutabili ».

Le dissestate finanze avevano richiesto una migliore organizzazione dell'apparato statale, un rafforzamento dell'assolutismo, ma l'assolutismo richiede più estesa burocrazia, maggiori spese e quindi maggiori entrate, una più profonda coscienza dei poteri del principe, una dottrina e un'ideologia accettabili dai diversi ceti o la forza di imporli ad essi. Ecco perchè all'assolutismo pieno i Savoia pervennero lentamente, dovendo lottare contemporaneamente su vari fronti, pena il dover ritornare indietro, come avvenne anche a C. E. II. Il quale iniziò con ripetuti interventi nelle comunità, col tenere a freno la vecchia nobiltà e ampliare, mediante ri-

(1) In A. S. T., Sez. II, *Finanze, Intendenze e loro Segreterie*, m. I, n. 2.

chiami al demanio, la propria base patrimoniale, col ridurre le immunità del clero, col potenziare, mediante manifatture, le risorse del paese e mediante l'aumento dei traffici e la perequazione fiscale (a vantaggio specialmente dell'agricoltura) la ricchezza dei sudditi e le possibilità fiscali dello stato. Senonchè il progredire su tanti fronti contemporaneamente non riesce facile: C. E. abbisognava di una burocrazia capace e fidata, ma questa non s'improvvisa, specialmente coll'alienazione degl'impieghi, e dovette ridurre le delegazioni sopra le comunità; la vecchia nobiltà deteneva tuttora importanti cariche, il tentativo di rammodernamento dell'esercito incardinato sul sistema del *miles perpetuus* rimase tentativo, e nella guerra contro Genova nobiltà ed esercito fecero cattiva prova; le ambiziose mire verso Genova avrebbero richiesto, per attuarsi, quanto meno l'appoggio di grandi potenze: invece l'Austria e la Spagna non erano troppo ben disposte verso C. E. II (verso questa, dissestata, C. E. bussava a quattrini; da entrambe invocava aiuto per ottenere l'investitura del Monferrato e intanto accampava pretese sul Brabante), in posizione difficile verso la Francia (non l'aveva preventivamente interpellata nell'impresa di Genova, non le voleva fornire aiuti, e men che meno alleanza, militari, e si era impegolato con essa in questioni protocollari), impossibilitato a sollecitare l'Inghilterra con sufficiente efficacia (non poteva urtarsi con Luigi XIV per accattivarsi le simpatie dell'Inghilterra); nei riguardi della Svizzera, volle accampare troppe pretese in una volta sola pur ostentando buona volontà di accordo, ostile a Berna per ragioni commerciali e per le pretese sul Vaud (nè aveva deposte quelle sul Vallese e su Losanna), tentò invano d'impedire ai Cantoni cattolici l'estensione (avvenuta nella dieta di Baden) della garanzia al Vaud e a Ginevra (pur verso questa continuavano ad appuntarsi le brame sabaude), nè seppe fare intervenire con sufficiente energia la S. Sede, avversa agli « ugonotti » svizzeri, tanto più che con la S. Sede era in dissidio causa le immunità ecclesiastiche e disponeva, com'unica moneta di cambio, delle persecuzioni contro valdesi ed ebrei (ma questi ultimi apparivano utili alla finanza statale e a sviluppare certi commerci). Il richiamo al demanio dei molti beni e diritti alienati avrebbe richiesto ingentissime quantità di denaro per indennizzare coloro cui non si potevano confiscare, mentre la guerra con Genova aveva assorbito il disponibile, e costringeva a nuove alienazioni. Da Venezia non ottenne praticamente nulla nonostante le avesse fornito aiuti militari.

A compiere un buon tratto di tanto cammino verso un pieno assolutismo occorsero non tre lustri, ma circa cento anni.

II. LE COMUNITÀ E L'ASSOLUTISMO

Concetto di comunità. – Tristi condizioni delle finanze delle comunità del Piemonte. – Corruzione delle autorità locali e degli ufficiali ducali. – Pareri di una commissione per risollevare le finanze locali; incertezze sui poteri del principe. – Provvedimenti di C. E. per regolare l'amministrazione delle comunità. – La situazione di Vercelli. – ... e di Asti. – Le comunità rurali e la loro graduatoria in base al tasso e al sussidio militare. – Indagini sulla popolazione di alcune comunità. – Le crisi agricole di sovraproduzione e alcuni postulati mercantilistici.

Il maggior contributo finanziario al principe era dunque dato dalle città e dalle comunità, ossia dalle università (tale il termine usato nel mezzogiorno d'Italia) di persone usufruenti sia di beni immobili particolari sia di beni comuni siti in una determinata località o esercitanti attività economiche, p. es. artigiane, e in diritto di usare i beni comuni, sempre in una determinata località, o comunque in essa residenti o ad essa appartenenti, quali communisti e osservanti comuni norme fissate in uno statuto non come semplicemente ad esse soggetti (1).

---

(1) Non esiste un'opera sulle comunità minori, e, in particolare, su quelle rurali del Piemonte, nel loro insieme. Esse vivevano semi autonome parzialmente soggette al feudatario locale nei cui archivi, difficilmente oggi consultabili perchè nella quasi generalità non trasmessi a pubblici uffici, doveva trovarsi la più considerevole documentazione della loro storia. Si spiega così anche perchè poco o nulla si sappia della consistenza della popolazione piemontese ancora nel sec. XVII; soltanto recentemente, dopo il Beloch, il Prato, P. Revelli, si è cercato di ricostruirla partendo da indagini locali, anche se non hanno recato, sinora, alcun lume sul sec. XVII, come vediamo in L. Gambino (*Rilievi sulla storia demografica del Comune di Cavallermaggiore*, in « Boll. d. sez. di Cuneo della Dep. subalp. di st. p. », 1944). La storia di molte comunità coinciderebbe sovente con quella della feudalità che vi aveva giurisdizione, ed è per questo motivo che conosciamo le vicende di quelle quando s'intrecciano colle vicende degli aleramici, dei Savoia ecc.; ma poichè non possediamo storie generali della feudalità minore, bensì soltanto di talune poche famiglie (condotte, per di più, con criteri poco moderni), neppure questa è una fonte utilizzabile. Spesseggiano nelle riviste delle deputazioni di storia patria e di altrettali istituzioni, l'aneddotica storica, e contributi sporadici. Ci si augura che simili società possano promuovere ricerche coordinate, dalle quali soltanto potranno uscire le risposte ai più svariati interrogativi: sulla toponomastica, sulla demografia, sull'economia, sulle istituzioni. Dalle ricerche apparentemente più « filologiche » potranno scaturire importanti elementi per meglio ricostruire la vita delle comunità: gli studi di G. D. Serra (ad. es., il *Contributo toponomastico alla teoria della continuità nel Medioevo delle comunità rurali romane e preromane dell'Italia superiore*, Cluj, 1931) sono modelli di ricerca linguistica dalla quale scaturiscono dati fondamentali per la ricostruzione di certi usi, istituti ecc. L'interesse sociologico può destare nuovi interessi storici come vediamo negli *Elementi per l'analisi sociologica di un comune piemontese. Castella-*

Sulle comunità vantavano diritti (traducentisi per lo più in imposizioni finanziarie) signori feudali (talvolta altre comunità titolari di diritti feudali) ed ecclesiastici e cioè coloro che già davano il minor contributo finanziario al principe, il quale tendeva ovviamente a eliminare i competitori nel prelievo, diciamo così, e a inquadrare direttamente le comunità in un ordinamento amministrativo di chiara origine fiscale (connessa all'accentramento giurisdizionale la relativa omogeneità dell'ordinamento giudiziario nelle cause penali maggiori, anch'essa fondamentale, al pari dell'ordinamento militare, nella costruzione dello stato assoluto), agevolato dalle richieste degli stessi communisti, stanchi delle malversazioni e delle incertezze e degli arbitri connessi al reggimento particolaristico, propensi a mutamenti e quindi ad uscire, ove del caso, dalla giurisdizione del vicino feudatario (sempre preferibile il padrone lontano...), desiderosi di veder meglio regolati i carichi fiscali ridotti di numero (mentre quelli feudali erano svariati, e traevano non di rado origine dall'arbitrio del feudatario) e resi certi e uguali per tutte le comunità, e regolati tra esse con criteri di giustizia distributiva che potevano attuarsi soltanto ponendo sullo stesso piano tutte le comunità.

La nostra definizione delle comunità — indipendentemente dalle questioni sulla loro origine e sul loro svolgersi nell'età di mezzo — tende a ricondurle (e, con esse, i rispettivi statuti) (1) ad università di esercenti attività economiche, i quali, per le necessità inerenti alla produzione, o si erano riuniti in apposite associazioni di mestiere costituenti, in un

---

monte, in « Quaderni di sociologia », 1951. Il Bergadani ha dimostrato, a proposito della peste del 1630, in alcuni villaggi del Piemonte (in « Riv. di arte e arch. p. le provv. di Alessandria e Asti », LVII-LVIII) come si possano utilizzare gli archivi locali e penetrare nella viva vita delle comunità. La storiografia locale fioriva in Piemonte negli anni di C. E. II più rigogliosa di oggi: G. F. Caglieri scriveva di Bene, F. Malabaila di Asti (un memoriale su Asti di R. Turchi in B. R. T., Misc. st. p., 44 e 126), F. de Beaumont di Testona e Moncalieri, altri di Agliè (B. R. T., Misc. St., p. 28; ivi utili fonti per vicende o fatti locali pure del nostro periodo: p. es., per Castelnuovo d'Asti in Misc. st. p., 558).

Per un'interpretazione giuridica *approssimativa* delle comunità rurali piemontesi rimando all'ampia bibliografia sul comune rustico e in particolare ad A. Solmi, *Sulle origini dei comuni rurali*, in « Riv. it. di soc. », 1911; v. G. Luzzatto, *Intorno alle origini dei comuni rurali in Italia*, ib., 1907. Ma neppure col Besta, col Caggese, col Bognetti usciamo dal medioevo. Molte analogie è possibile stabilire colla Savoia, sulla quale: F. Vermale, *Les classes rurales en Savoie au XVIII siècle*, Parigi, 1911.

(1) Per l'elenco degli statuti piemontesi conservati a stampa o manoscritti, i più vigenti ancora nel periodo di C. E. II, *Bibliografia degli Statuti dei Comuni dell'Italia superiore compilata da* Leone Fontana, Torino, Fratelli Bocca, 1907 e il *Catalogo della raccolta di Statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini, e privilegi dei Comuni, delle Associazioni e degli enti locali italiani dal medioevo alla fine del sec. XVIII*, Roma, Senato, 1943 ss. Il maggior numero di testi in A. S. T. e B. R. T.

certo momento, forze economiche importanti di città e località minori, o avevano regolato l'uso delle terre — anche in epoca recente è loro riconosciuto il diritto originario di statuire sull'uso dei beni — nel modo più conveniente a un'economia agricola nella quale le norme sui confini dei campi, sulle loro alienazioni, sulla cura delle terre comuni (1),

---

(1) Talune comunità appaiono dominate dalle esigenze proprie di un'università di proprietari, che sono, a un tempo, in certo modo, comproprietari: le stesse proprietà private provengono frequentemente dalla lottizzazione dei beni già comuni o dalla loro alienazione o assegnazione. Si vedano, per citare ad es. quelli più recentemente pubblicati, gli *Statuti di Revello* éditi a cura di R. Sacco e con un'introduzione di I. M. Sacco (Bene Vagienna, 1945), del 1396 e del 1477, ma rimasti in vigore sino al sec. XVIII: ampie selve ed estesi pascoli comuni erano goduti dagli *homines* di Revello detti *comportionerii* e *consortes*, oltre che « vicini » e « coerenti », con allusione probabile a ripartizioni di terre comuni affidata alla sorte, quando non genericamente pel fatto che erano accomunati in una medesima situazione. Osserva I. M. Sacco che l'*ius municipale* anche qui « venne progressivamente spogliato e svuotato a mano a mano che la legislazione dello stato sabaudo di quà dei monti e poi di tutto il territorio, accentrando l'amministrazione e la giurisdizione, sostituì norme generali a quelle municipali che si ridussero a regolamenti locali in piccoli settori del governo comunale; contemporaneamente si diminuiva e si sopprimeva la rappresentanza negli stati generali, dei comuni e delle altre unità territoriali, così da accentrare nello Stato, o, meglio, nel governo dello Stato l'assoluto potere ». Il membro dell'*universitas* territoriale vi ha diritti, quasi come *socius* di una società, in relazione ai beni che vi possiede: così colui che possiede beni parte nel territorio di Revello e parte fuori, ha diritto di pascolare le proprie bestie nei pascoli comuni in proporzione alla quantità di beni che possiede nel territorio di Revello. I sindaci appaiono i supremi tutori dell'*universitas* di cui sono tenuti a mantenere le « libertates, franchesias et capitula et ordinamenta... et bonas consuetudines et deffendere, manutenere quam libet personam de Revello et ibi habitantem, cui fieret per aliquam personam iniusticia ». L'ordinamento serve solo ai membri dell'*universitas*, la quale è anche comunione di beni e di diritti: « Item statutum est. Quod capitula Revelli non prosint nisi hominibus Revelli et iurisdictionis Revelli et ibi habitantibus et facientibus parias, et conditiones terre, videlicet vardas et comunancias ». Mediante i « campari » provvedono a « salvare res et bona » dei consociati: gli estranei (cui è equiparato colui che « non solvit fodra et taleas in Revello, et qui non sit in Regesto Revelle, aut Martignane ») sono diffidati dal « boschiare nec ligna aliqua accipere in finibus Revelli, tam in comunibus quam in possessionibus propriis ». Sono prescritte minuziosamente le tariffe degli artigiani, i termini nei quali devono consegnare i manufatti, le prestazioni per la manutenzione delle vie, le specie dei confini dei campi, le norme per condurre il bestiame. Gli oneri come i vantaggi, sono distribuiti proporzionalmente ai beni, anzi riguardano i beni (al fine, pure, di non dar luogo a immunità personali): « quelibet possessio existens super finibus et territorio Revelli, sit astricta comuni Revelli, ad solvendum taleas, fodra, et alia onera pro comuni et que per consilium et comune imposita fuerunt. Et quod alique posessio non possit alienari, nec transferri in aliam personam sive privilegiatam sive non, quin semper sit astricta ad portandum onera comunis, et sit obligata. Et contra hoc capitulum, aliquid obicere non possit ». A meglio mantenere la compattezza della comunità, nelle persone e nelle cose, molti statuti proibivano la vendita di immobili a estranei alla comunità,

sull'uso delle acque, su alcuni mestieri a servizio dell'agricoltura (costruzione di attrezzi, botti ecc.) e degli agricoltori viventi nella comunità (macellai, beccai, fornai, calzolai, sarti, fabbricanti di candele, tessitori, molinari, segatori, battitori di canapa, fornaciari, falegnami, accimatori di panni, fabbri ferrai, carpentieri, muratori ecc.), hanno un'importanza fondamentale, come documentano gli statuti e i bandi campestri, quanto le norme regolanti le attività che oggi siamo soliti dire pubbliche, ossia il funzionamento degli organi cui la comunità affida il reggimento comune, poteri in materia fiscale (cioè di prelievo di somme da adibire nelle spese della comunità o da versare a chi esercita una superiore giurisdizione su di essa: feudatario, principe), e di pene pei trasgressori delle norme

a forestieri; gli statuti di Revello si limitano a sancire: « alique res immobiles non possint dari, vendi et legari, seu quorunque alio titulo transferri, et alienari alicui persone, seu in aliquam personam, vel personas seu colegium et universitatem, que non possit cogi ad solvendum fodra, taleas et alia onera comunis, et universitatis, ac hominum Revelli et si contra huiusmodi statutum facta fuerit alienatio, seu translatio rei quovis titulo seu modo sit nulla ipso iure, et instrumentum super hoc rogatum nullum ». Tale norma è ripetuta in altra parte degli statuti. Circa le vendite ai forestieri non esiste un divieto assoluto: « nulla persona de Revello, nec de Martignana, audeat quovismodo da cetero vendere, seu alienare aliquam domum, seu possessionem sitam in finibus et iurisdicione Revelli, alieno forensi sine licencia consilii, sub pena medietatis precii huiusmondi domus, seu possessionis, quae pena applicatur pro duabus partibus fischo. Et pro tercia accusatori et nichilominus vendicio sit nulla. Et quilibet homo bone fame possit accusare. Nec pariter aliqua persona forensis possit recipi in terrigenam in loco Revelli sine voluntate domini [il marchese di Saluzzo] seu consilii, et nisi prius solverit communitati florenos decem. Et non possit recipi in terrigenam aliqua persona, nisi habitet in loco Revelli, aut Martignane, cum tota sua familia ». La coscienza della necessità della residenza sul territorio e della partecipazione ai beni comuni come requisito per la cittadinanza e per l'assoggettamento alla giurisdizione era ovviamente sviluppatissima nelle comunità, mentre la sudditanza si configurava analogamente al vassallaggio ossia col giuramento di fedeltà al signore. Si comprende l'importanza delle dispute circa i confini e ben presto il principe dovette intervenire (numerose in A. S. C. T. le relazioni di « visite » o sopraluoghi a tale scopo), indipendentemente dai motivi che lo spingevano a interessarsi direttamente (p. es., per questioni inerenti al « registro » e ai beni registrati). La comunità rustica doveva vivere, secondo gli statuti, in un regime di austerità, ad evitare fatti di sangue, incendi notturni, e vigeva un perenne coprifuoco notturno dal quale erano esentati soltanto « custos, furnerius, molendinarius et portonerius... et etiam alia persona bone fame, habens iustam causam vel nisi portaret candelam alluminatam, vel iret cantando ». Severe, relativamente, le pene per i giuochi d'azzardo e per la dimora nelle osterie « post sonum ultimi signi vel cornu ». Dal diritto di prelievo della legna ad uso privato erano eccettuati alcuni boschi.

Il signore feudale che aveva giurisdizione sulla comunità, era legato ad essa da convenzioni (sovente riportate in appendice agli statuti), i cui diritti e doveri si trasmettevano insieme colla giurisdizione feudale: i Savoia si trovarono sovente, nei riguardi delle comunità, al posto dei precedenti signori.

stesse. Dove il comune non ha raggiunto un certo sviluppo d'organizzazione funzionale diventando comune « amministrativo » (adopero l'espressione del Solmi), abbiamo il comune « economico » coi massari di feudatari o di ecclesiastici, le « terre », i « luoghi ».

Pure in città come Fossano, Savigliano, Cuneo, Susa, l'elemento agricolo pare superiore, per importanza, a quello artigiano e mercantile. Ne deriva che la borghesia (o insieme dei « particolari » abitanti borghi o comunità) ha in Piemonte un carattere alquanto spurio, ricavando i propri redditi più che dall'esercizio di attività mercantili, da attività agricole, e da attività artigiane sovente in funzione di queste; gli scambi si svolgono anche mediante baratto perchè nel sistema degli scambi monetari si trovano principalmente gli elementi dediti al commercio di esportazione delle granaglie e del bestiame, fornitori, non di rado, ai communisti, dai quali, appunto, acquistano granaglie e bestiame, dei pochi prodotti d'importazione ad essi necessari e del sale. Di qui lo stretto legame tra esercenti attività mercantili e accensatori di gabelle e la conseguente limitatezza della circolazione della moneta nella massa dei communisti in confronto a quanto normale per gli appartenenti ai ceti mercantili e per coloro che esercitano un'attività connessa alle esigenze finanziarie dello stato, le cui entrate se possono incrementarsi principalmente in relazione allo sviluppo della produzione agricola, dipendono dal ceto mercantile e finanziario che rende possibile la sua esportazione. Di qui l'accumularsi del capitale monetario nel ceto mercantile, negli accensatori, nei maggiori imprenditori di attività agricole, che non erano — singolarmente considerati — i communisti, ma i signori feudali o lo stesso principe possessori di cascine, di vigne, di terreni irrigui a reddito relativamente elevato e di estensione superiore a quello medio dei communisti, e non gravati da imposizioni.

Se abbastanza note le vicende delle maggiori città (essendovisi manifestata una più qualificata attività culturale, hanno posseduto una maggiore coscienza della propria storia, rispecchiata in tradizioni storiografiche locali), pur non essendo state studiate, sinora, con criteri adatti agli scopi che oggi ci appaiono fondamentali; quelle delle comunità principalmente agricole, dei comuni rurali (o rustici), gli organismi territoriali più numerosi, alla base della struttura economica piemontese, ci sono addirittura quasi sconosciute. Infatti cononosciamo soltanto quanto i cultori dell'aneddotica o del costume o delle istituzioni giuridiche (1) hanno spo-

(1) Oltre alle grandi storie del diritto italiano, ricorderò, pel Piemonte, le ricerche di diritto statutario del Frola, della Bizzarri e di A. Alberti (*Appunti per una storia del diritto privato statutario piemontese*, Torino, 1934), cui rimando specialmente per le questioni relative alla cittadinanza, al regime della famiglia e della proprietà (evidente l'origine delle servitù connesse a esigenze dell'agricoltura), delle obbligazioni.

radicamente scritto quasi sempre per amore del natio loco (1). L'arretratezza della nostra storiografia in materia balza evidente confrontando la raccolta meramente e sommariamente elencatoria delle materie degli archivi locali piemontesi compilata da N. Bianchi, e l'inventario degli « archives civiles... communales » della Savoia redatto da G. Perouse, del quale possiamo utilizzare alcune acute osservazioni, perchè riferibili pure ai comuni rurali del Piemonte, con lievi modificazioni.

Non sappiamo se « la commune... naquit avec le communal, et... bien avant de devenir une circonscription administrative, elle fut une association de copropriétaires » (2); ma il legame più solido tra i communisti non è dato tanto dall'appartenere a un medesimo sistema o modo produttivo (il che, anzi, potrebbe a un certo stadio di sviluppo, colla concorrenza, porli in contrasto, quando si trasformano in produttori pure per la vendita, o quanto meno per lo scambio), quanto dall'essere riuniti per tutelare le rispettive proprietà chiuse (nelle quali esercitano il più intenso diritto di proprietà) e lo sfruttamento, ad uso privato e domestico, dell'insieme dei beni più o meno vicini a quelle, tuttora indivisi, o non suscettibili di uguale sfruttamento sia per difetto di braccia o di volontà (vi appare inutile, quindi, lo stabilimento dei confini) sia per ragioni obiettive (boschi, terreno pietroso o paludoso, gerbidi) sia perchè meglio utilizzabili nell'allevamento del bestiame, il quale, quando non rientra direttamente nell'economia della proprietà chiusa, vive in uno stato brado o semi-brado sui terreni comuni o vi è condotto al pascolo. In uno stadio relativamente sviluppato di coscienza pubblica e di capacità amministrativa i produttori fissati su un dato territorio, grazie all'uso frequente e promiscuo di certe terre, fatti coscienti di esercitarvi uguali diritti, d'esserne comproprietarî, si sentono communisti, e sviluppano un'organizzazione comunitaria, imperniata su quelle terre, di cui questa diventa, col consenso o per volontà degl'interessati, titolare, cioè proprietaria. Tale la base elementare del comune rurale, organismo d'amministrazione al servizio di individui usufruenti di terre chiuse e private e di terre indivise e aperte, delle qualli ormai non si considerano più, se non indirettamente, condomini, i cui eletti sono essenzialmente procuratori nei confronti dei terzi (il feudatario, il clero, il principe). Comunità un tempo autosufficienti, col crescere della popolazione e dei bisogni, si sono inserite in economie di scambio, e per accrescere il valore della produzione e sfruttare le possibilità locali, tentano di specializzarla in qualche misura e avvertono ancor più gravosa l'ingerenza del locale feuda-

(1) Tra gli studi più recenti del genere degni di menzione ricorderò quello del Pola-Falletti su Rivara Canavese (1945).

(2) *O. c.*, p. 1. S'intenda, la struttura amministrativa comunale e s'interpreti colla dovuta discrezione l'anunciato generico e senza riferimenti cronologici.

tario (quando c'era), per la cui economia è esigenza vitale il particolarismo esclusivo col consueto accompagnamento di gabelle, daciti, pedaggi ecc. tanto più facili da imporsi e da esigersi quanto minor forza di opporsi hanno i communisti, isolati dal contatto coi communisti di altre zone, o col principe. Questi, a sua volta, quando non riesce a soppiantare completamente il feudatario o a sostituirglisi *in toto*, cerca di trarre profitto dalle comunità congiuntamente col feudatario, per lo più da concorrente, talvolta da alleato, perchè le comunità possiedono mezzi efficaci per resistere alle pretese del feudatario o del principe, non solo giuocando sulle loro rivalità, ma anche valendosi del fatto che svolgono un'attività economica e producono beni indispensabili sia al signore feudale sia al principe: quasi costantemente la misura degli imposti è mercanteggiata dalle comunità con concessioni da parte del signore feudale o del principe. Questi, a sua volta, per aver ragione della resistenza delle comunità, deve sovente ricorrere all'aiuto del signore feudale, col quale ha quindi in comune certi interessi di classe, e, mentre preferirebbe legare a sè direttamente le comunità ai fini dello sfruttamento fiscale esclusivo, deve persino, come nel caso di C. E. II e del monregalese ha accennato E. Cordero di Montezemolo (1), spezzare il potere di talune comunità, specie se raggruppate quasi come appendici di una città, sottraendone parti di giurisdizione, che affida a signori feudali. Ma si tratta, oramai, nella seconda metà del sec. XVII, di casi eccezionali: di regola, il principe perfeziona il sistema di controllo sulle comunità, le lega in un unico ordinamento provinciale, fiscale dapprima, cui delega via via altri compiti sì da farlo diventare, un poco alla volta, la base dell'ordinamento amministrativo periferico. A volte i prelievi fiscali del principe dalle comunità ne perfezionano o ne modificano l'ordinamento: come bene riassume il Pérouse, nella decadenza della feudalità, il principe ricorre

« à la vieille institution communale, et sans y rien remanier encore directement, le gouvernement lui demande des services qu'elle ne peut rendre qu'en se modernisant dans son fond et dans sa forme. Ce n'est nulle part aussi sensible que dans l'établissement de la taille, qui devient alors ordinaire et dont la perception est remise aux communes. Les voilà... en rapports permanents avec

(1) *Cenni sul comune di Mondovì nel periodo in cui si costituisce il Regno di Sardegna*, in « Boll. d. soc. p. gli st. stor. arch. e art. d. prov. di Cuneo », 1950. La Cordero afferma fondatamente che i Savoia nel sec. XVII riescono a disgregare la comunità del Monregalese frantumandola in piccoli centri, investendo dei diritti sottratti alle comunità, specie rurali, o gli antichi feudatari o la piccola nobiltà che si era costituita entro i piccoli comuni, o rompendo il collegamento delle città maggiori col territorio circostante. Aggiungerei a quella piccola nobiltà la nuova nobiltà, legata per ragioni d'ufficio e d'interesse alla corte e al principe, e formante la nuova ossatura del ceto capitalistico-feudale.

le pouvoir central; elles en sont les collaboratrices; elles sont devenues de simples faits spontanés que l'Etat ne connaissait qu'accidentellement, le rouage essentiel de la machine gouvernementale, et, de simples groupements personnels, elles ne tarderont pas à devenir des circonscriptions territoriales ».

Collaboratori in certo modo del principe, gli amministratori delle comunità, generalmente, non prestano disinteressatamente la propria opera e, profittando della lontananza dalla capitale, della difettosa organizzazione fiscale provinciale, degli eventi eccezionali, impudentemente sottraggono a proprio privato vantaggio, talvolta colla complicità del locale feudatario (col quale sono di frequente imparentati) e di corrotti ufficiali ducali, parte degli imposti dovuti al duca. Accampano, altre volte, a giustificazione del mancato pagamento degli imposti, e a vantaggio della comunità, tempeste, alluvioni, malefatte della soldatesca, dispersione di registri, o, d'intesa coi communisti, esportano clandestinamente altrove i frutti dei campi soggetti a contribuzioni, quando non fuggono colle somme riscosse. Gli stessi « intendenti » (tale la qualifica da essi attribuita, ma da un archivista del sec. XVIII) (1) o, meglio, direttori provinciali, per non dire degli esattori locali, si macchiano di concussioni e di abusi di ogni genere ai danni dei communisti: manca ancora un'organizzazione statale specifica che controlli istituzionalmente e sistematicamente l'operato delle comunità, e quello degli ufficiali ducali subalterni. Nel primo caso sarebbe stata considerata contraria all'autonomia delle comunità, nel secondo sarebbe stata necessaria una coscienza della giustizia amministrativa sproporzionata ai tempi.

Il caso più clamoroso di corruzione fu quello di Carlo Antonio Violetta, che occasionò, nel 1666-1668, un'inchiesta, che ho ricostruito attraverso un inedito carteggio. Il Violetta proclamò la propria innocenza e attribuì a mene di potenti avversari (tra i quali il senatore Castelli) le accuse e la propria disgrazia, e le sue proteste al duca ci fanno intendere ch'egli non era il solo il cattivo ufficiale (2). A muovere alti lai contro l'operato del Violetta, a nome del monregalese, fu in seguito il Castelli, e non tutti i torti doveva avere il Violetta, qualora si rifletta che, com'egli scriveva il 23 dic. 1666, « chi ha maneggi pubblici non può servire al principe, senza

(1) A. S. T., Sez. I, *Regolamenti di Communità*, m. I, n. 14: *Lettere dell'avv. Generale Gambarana, e Senatori Castelli, e Marelli, delegati per conoscere sovra gli aggravi inferti alle Communità nell'esazione del tasso, e Sussidio, dagli Esattori, ed alcuni intendenti.*

(2) In una supplica al duca del 12 dic. 1666 scriveva: « Lì miei nemici sono finalmente giunti ai suoi disegni nell'havermi allontanato o messo in forse della grazia di V. A. R., e dilapidata per tutto lo stato la mia riputazione come fra tutti i suoi sudditi, ministri et officiali io solo sij il criminale, escludendo le notizie contro quelli, le attioni dei quali potrebbero indubitamente far risplendere le mie ».

disgustar molti, o servire a tutti senza in qualche modo mancar al suo dovere verso il Principe; conseguenza infallibile che non tutti saranno soddisfatti di me ». A svolgere l'inchiesta in quel di Cuneo erano stati mandati gli avvocati patrimoniali P. Marelli e M. A. Gambarana insieme col Castelli; nonostante certa malattia del Gambarana, avendo « travagliato da Giobbe », l'inchiesta a Dronero e a Busca diede risultati positivi (1). Concludeva il Marelli il 21 nov. 1666: « è impossibile di esprimere li danni patiti, et il modo con quale sono state coteste communità maltrattate particolarmente da delegati ». A Racconigi e a Savigliano analoghe ruberie:

« Vedrà V. S. Ill.ma li gravami patiti da que' luoghi, ne' quali si [*sic*] siamo portati, e particolarmente da questa città [Savigliano], la quale sotto titolo di Bonificatione de grani è stata astretta di pagare somme considerabili, oltre all'eccessive spese, et di patire la riddutione del loro debito in dinari, indi novamente in grani, et altre volte in dinari, et sempre in notabile aumento del suo debito. Se questa città, che abbonda di soggetti, che sanno et ponno benissimo dire la sua raggione è trattata in questa forma, resta molto da temere che peggio saranno trattate quelle povere communità che sono composte d'uomini semplici, e idioti, e incapaci et inabili di diffendersi ».

L'inchiesta che C. E. II « come ottimo principe e padre dei suoi sudditi » aveva intrapresa, non poteva essere condotta a termine in breve perchè « il ricercare, il vedere, il sciogliere le scritture, e l'esaminare li testimoni sono cose tutte, che richiedono molto tempo », e, si collegava,

---

(1) « Si scuopre sempre più una vera mercantia del grano [oggetto del comparto], e del sussidio [militare]. Hieri si giustificò che l'anno passato il sig. Avvocato Salvaij si era fatto dare livre seicento da gl'esattori di Caraglio dell'anno passato per aspettarli il sussidio sino al fine dell'anno, et ho nelle mani l'obbligo, et la sua quittanza. Si prova anche da diversi testij, e scritture delle Communità, che habbi aggiustato il grano, et il sussidio con altre Communità, che habbia fatto pagare la bonificatione [cioè la riduzione dell'imposto] de grani, preso spese, e vacationi eccessive, e molti altri aggravi; che il Sig. Garrone habbia aggiustato il sussidio, date dilationi, mediante presenti, fatto il delegato, et suo fratello l'Instante, detto suo fratello il subdelegato et preso altro instante, che non vi era; che il Pelazzo habbia fatto il delegato il suddetto... Garrone... et l'altro suo fratello l'instante, et in questa maniera prese molte occasioni senza fare alcuni atti. Che il Garrone fosse il partitante dei fieni di Luserna, sotto il nome del Chionio in compagnia del Salvaij, et habbino pagato i fieni quattro soldi, e cinque, e loro se lo siano fatto pagare soldi dieci; che il Ceaglio habbia astretto le Communità a farsi pagare il grano ciò gl'è parso, prese vacationi indebite prendendo la vacatione da diverse communità, con un istesso tempo, facesse il partitante, il delegato, ingionte le communità di condur il grano a Limone, e tutti evaso grano e sussidio, e non hanno voluto rimettere le quittanze. Che il Bonino habbia fatto la bonificatione de grani e non li voleva accettare salvo mediante presenti, dicendo che non haveva l'ordine d'accettarli; et vi sono molte altre estorsioni, che è impossibile di scriverle, salvo con un lungo discorso, e difficilmente si potranno giustificare pienamente salvo, che si venghi ad arresti personali ».

d'altra parte, all'opera intrapresa e assai complessa, per « solaggiare » le comunità, ossia alleviarne il peso del carico fiscale a favore dello stato, che, praticamente, esse sostenevano quasi da sole.

Gli abusi accennati erano soltanto alcuni dei molti e dei più gravi: la necessità aveva sinallora indotto i Savoia a non badare troppo ai piccoli abusi e a non dare soverchia importanza ai guadagni di chi loro procurava il denaro indispensabile, come il Castelli scriveva il 14 sett. 1666:

> « Intanto si permette la notomia nei corpi morti in quanto può servire d'instrutione per risanare li corpi vivi: si sono, non v'ha dubbio, aprofitati li Ministri ch'hanno avuto il maneggio per il passato, ma era nel torbido delle guerre... et erano di tanto valore e merito che si poteva tollerare qualche cosa, o come mi disse M. R. d'immortale memoria degnissima madre di V. A. R., so che si sono aprofitati, ma sono stati di maggior profitto alla Corona, e se si sono ben serviti, hanno ben servito ».

Ma ora appariva opportuno mutare rotta: ovvio « che in tempo di pace sotto un principe che altro non desidera che un'incorrotta giustizia, et il solievo dei suoi popoli, si maneggino milioni senza contabilità... facesse lecito accrescer e diminuire il debito alla communità, cose che non puonno fare tutti i magistrati insieme, e non potessero li medesimi magistrati fare un decreto di giustitia, et ogn'anno s'approfittasse il Diretore di centenaria di mille livre, e rappresentasse intrepidamente a V. A. R. che apportava sollaggi... ». Ecco perchè C. E. II ascoltò il Castelli (che forse non era mosso da purissimo zelo nel denunciare l'operato del Violetta, ma da risentimenti personali contro questi e i suoi « protettori » e dalla rivalità tra l'ordine senatorio [o giudiziario] cui apparteneva e gli ufficiali finanziari), anche se non del tutto persuaso che il paese sarebbe stato alleviato di 200 m. lire annue e che si sarebbe ottenuto un vantaggio di 100 m. lire annue. C. E. II nel tentativo di sanare la piaga incontrò molte opposizioni, come indirettamente sappiamo da una lettera del Castelli del 17 ott. 1666, il quale constatava che « si tende a distruggere la più bella causa [la passione professionale del Castelli gli suggeriva l'aggettivo!] in materia di peculato, concussione, che sia mai capitata in questi tribunali; sapevo benissimo che questa era la causa delle streghe che per la qualità e quantità de' personaggi bisogna tralasciarla, ma io mi affidai nell'animo risoluto di S. A. R. di voler levare l'oppressione de' popoli et amministrare un'incorrotta giustizia ». Anzi il Castelli fu, a sua volta, accusato sicchè pregava C. E. di « conservare un'orecchio, che in contraddittorio giustificherò le calunnie ».

Apparteneva il Castelli alla categoria dei funzionari e magistrati fertili di proposte per ottenere allo stato quattrini e nello stesso tempo sollievo ai « popoli ». Egli riteneva troppo oneroso il sussidio militare,

ma sosteneva soprattutto necessario riformare l'amministrazione e raccomandava di pagare le truppe « più opportunamente di quello siasi praticato sino al presente » (come appunto fu provveduto), di rendere i conti del sussidio, del comparto dei grani e della tesoreria di milizia annualmente alla Camera dei conti (prima erano resi per periodi vari) in modo che questa potesse avere un esatto quadro del debito delle comunità e dei reliquati.

Lo « scandalo » Violetta riuscì benefico in quanto il controllo della Camera dei conti si estese al sussidio militare (che acquistò così un carattere uguale a quello degli altri tributi fondamentali) mentre era precedentemente limitato al tesoriere di milizia per le quietanze che questi e il munizioniere generale emettevano, e perchè si vide in quanti e quali modi partitanti e accensatori potevano profittare del partito o dell'accensa loro accordati, a vantaggio proprio e con danno dell'erario e dei sudditi (1). Al sistema dei donativi, nel quale riusciva difficile distinguere il lecito dall'illecito (2), appariva migliore — anche sotto tale profilo — quello degli stipendi; ma tale riforma comportava l'istituzione di una burocrazia decentrata, che avrebbe gravato in parte sulle già « languide » finanze del principe.

Non soltanto in occasione dello « scandalo » Violetta, di dimensioni certo maggiori di altri verificatesi in quegli anni (3), C. E. s'era adoperato

---

(1) In un lungo memoriale il Castelli spiegava come da decenni il Violetta s'arricchisse costringendo « li Monitionerij de Presidi di prender il denaro a luogo del grano et a prezzi vilissimi, onde alcuni sono andati falliti, et esso prendersi li luoghi di montagna, ove li grani valevano un terzo di più ». Taluni asserivano che il Violetta avesse lucrato illecitamente circa mezzo milione di lire: i lucri accertati con procedura regolare, però, assommano soltanto ad alcune migliaia di lire. Il Castelli s'asteneva dall'assistere alle deposizioni contro il Violetta, nondimeno « molti sono prevenuti » e gli inquirenti lamentavano di avere, al solito, « difficoltà in cavare le prove ». Dovunque, a loro dire, le comunità « dimostrano gran consolatione lodando, et benedicendo S. A. R. per la sua buona giustitia », e, coi fatti, pagando, a insaputa degli inquirenti, « l'hoste, se bene sin qui non si è voluto toccar cosa che sia in alcun luogo ma pagare puntualmente tutto ».

(2) P. es., il Marelli riferiva che al segretario del Turinetti i saluzzesi avevano regalato un carro di vino, che Busca aveva regalato cento scudi d'oro di argenteria: ma, egli asseriva, « questo è il manco: sono le grandi spese fatte dagl'esattori, et oggi da loro esatti per dilatione per pagare il sussidio e nella bonificazione de' grani, e questo ferisce molti altri, che hanno havuto mano in pasta... et posso dire a V. S. Ill.ma con ogni sincerità, che in ogni luogo che siamo andati si esclama grandemente, et se si volessimo fermare per sentire tutti non si finirebbe in molti anni ».

(3) Il Marelli scriveva: « sempre più si va scoprendo nuovi imbrogli, e si vanno ritrovando persone che hanno tenuto mano in fabricarli et ho misurato questa sera il nostro processo, qual'è già alto, incluse le scritture copiate, il quarto d'un raso. Vi sono circa cinquanta capi d'inquisitione e sempre robbe nuove ».

per rimediare con misure organiche alla dilagante corruzione (1), secondo suggerivano noti o ignoti memorialisti (2); al contrario lo vediamo costantemente preoccupato di togliere gli abusi correnti nelle esazioni fiscali e di creare una qualche organizzazione generale che inquadrasse amministrativamente le comunità.

Circa il primo punto. Da più parti si segnalava che « tutti gli anni le communità sono in gran pena per trovar esatori per esigere il comparto de grani, a causa che li ricevidori del monitionier fanno molte difficoltà nel accettar detti grani perchè non li trovano mai di sufficiente bontà per belli e boni che siano e sempre trovano la misura scarsa. Queste difficoltà sono causa che sono forzati li esatori di pagarli il grano in dinari contanti prezzo molto eccessivo ». Rimedio proposto: fare « esigere il comparto » a « economia » del principe e, cioè, direttamente da questo, e a prezzo ragionevole. In realtà C. E. II non potè fare altro che esercitare una maggiore vigilanza su tale contributo in natura, che, data, forse, l'economia di baratto ancora diffusa, non poteva essere completamente sostituito da un altro tributo in denaro, tanto più che la carestia prima, e la guerra poi, rendevano un prelievo sul grano di produzione piemontese indispensabile alla truppa. Ai tesorieri provinciali (« di provincia »), per lo più « banchieri » del sale, non corrispondevano presso le comunità regolari ufficiali ducali. Di qui la proposta di « deputar un ricevidore in ogni terra e luogo che sia una persona da bene e risponsale e dia le cautelle necessarie per tal esatione di cadun luogo e il medesimo ricevidore esigerà tal imposto a un e mezzo per cento di stipendio e forsi a meno » e di « far un ordine generalle a tutti li giudicci e ordinari di luoghi di dover asister li sudeti ricevidori e agir rigorosamente contro tutti li particolari... per farli pagar puntualmente quartier per quartiere » tenendo presenti le reali possibilità dei contribuenti (il primo quartiere, p. es., dovrebb'essere pagato col « raccolto » dei « cochetti » ossia bachi da seta). A tal fine C. E. accrebbe il numero dei delegati locali, ma, non potendo improvvisare una competente e onesta burocrazia, suscitò un vespaio tra le comunità che ne lamentavano gli abusi, le pretese, la spesa, e dovette far marcia indietro.

Infine correvano « grandi abusi... nel deliberar le esationi delle taglie e altri imposti », ossia, come l'anonimo memorialista segnalava, « vi è

---

(1) L'opera degli inquirenti era ostacolata in mille modi dai complici dei rei: non a torto, se pure con enfasi barocca, il Castelli scriveva il 29 ottobre 1666: « Io sono pregato e minacciato, non piegherò mai a qual si sia priego; e non cesserò dall'intrapresa, per le bravure di chi che sia. Il mio Castello sarà sempre constante, e sarà più tosto atterrato che aterito ».

(2) Tra questi ultimi gli autori (in A. S. T., Sez. I, *Materie economiche*, *Regolamenti di Communità*, m. I, n. 16) di *Tre Memorie circa gli abusi che corrono nell'esazione degl'imposti delle communità*.

poche città e terre del stato che nel deliberar l'esatione delle taglie e altri imposti non vi entri sotto mano o sindicho o consigliere in parte della esatione e nel utile del stipendio... e questo è causa che communità pagano delli stipendi eccessivi per tali esationi e questo porta un grave danno alli Publici ». Il riparto del contingente all'interno delle comunità metteva i più deboli alla mercè dei più forti, che occupavano cariche del comune e se ne prevalevano: ma il sistema del riparto per contingente era tanto radicato che non si scorgeva altro rimedio che togliere forza a quei poco onesti sindaci e consiglieri accrescendo i poteri e l'ingerenza del duca nelle comunità. Inoltre « in molti luoghi vi è chi non paga le sue taglie e questo è causa che molte volte le Communità per non trovar esatori sono forzate a dar a esiger la talica ricevidoraria e li ricevidori non sono obbligati a dar conto solo quel che esigano e questo è causa che vi resta molti reliquati a carico delle communità il che le riduce in rovina a segno tale che non ponno pagar quel che è dovuto a V. A. R. ». La questione si connetteva a quella delle immunità e dei debiti delle comunità, di carattere più generale, che non era risolvibile, come proponeva il memorialista, coll'esazione diretta degl'imposti « a cinque per cento di stipendio »; la sostituzione dei « banchieri, o sia ricevidori che sono deputati nelle Provincie » coi tesorieri ducali, fu, invece, un passo innanzi.

Il problema dei debiti delle comunità fu affrontato in tutta la sua complessità nel 1670, con una certa ampiezza di vedute, come s'esprimeva il preambolo alle risposte dei più alti funzionari e magistrati interpellati:

« S. A. R., qual con occhio di clementissimo e vigilantissimo padre sta sempre fisso a mirar i bisogni, massime universali dei suoi sudditi, e dello stato per aportarsi il più pronto, e conveniente solievo. Riflettendo alle gravi necessità, e miserie, che ancor risiedono nel Piemonte, quali vestigia altamente impresseli da un furibondo Marte, che v'hebbe per gran tempo il theatro, sta desiderato non già per reggere i suoi prudentissimi sensi, che sono infalibili, ma per animarli maggiormente all'opra di havere anche i pareri da molti de suoi più dotti e principali ministri circa il modo di pratticar un rimedio, che dovendo essere universale a tutto il Principato del Piemonte, sia nello stesso tempo particolare ad ogni Communità del medesimo come a parte integrale del tutto » (1).

---

(1) A. S. T., Sez. I, *Materie economiche, Finanza*, m. II, n. 9: *Parere di diversi ministri a S. A. R. sopra il modo di rimediare alle necessità, e miserie del Piemonte, con suggerimento di mezzi e singolarmente quello dell'estinzione de' debiti passivi delle Communità*. Vedi anche *ib.*, *Regolamenti Comunità*, m. I, n. 15: *Pareri del Primo Presidente Bellezia, Presidente Chiesa, Senatore Castelli, Presidente Dalmazzone, Senatori Leone e Balegno, sovra li due quesiti, cioè se si possono ridurre i censi verso le communità al 4%, liberandole dai decorsi col pretesto delle guerre, e se in tal caso si comprenderebbero anche gli Ecclesiastici, e Forastieri padroni.*

Furono loro sottoposti dal principe i seguenti quesiti: se dovessero « liberarsi interamente le communità dal pagamento de censi, et imbottati decorsi sul fondamento che li carrichi habbiano ecceduti li frutti de fondi sopra quali sono stati imposti essi censi », se per l'avvenire debbansi ridur i censi et imbottati al più a quatro % e se a tal riduzione debbano soggiacer anco gli ecclesiastici e forastieri », se « in ogni caso debbansi astringere le communità all'estinzione de capitali, conti e debiti per via d'imposizione di taglie d'uguaglianza [?], o per via di datione de beni in paga ». Ma al primo quesito il Bellezia, dichiarando di parlare come giurista non come politico, rispose negativamente, asserendo, tra l'altro, che i creditori già erano stati colpiti nel passato, e che le comunità, annullandosi ora i loro debiti, non avrebbero più trovato credito in avvenire. Più tortuosa la risposta del Della Chiesa circa i censi imposti sopra fondi « collettabili » (e cioè non consistenti in molini, forni, gabelle, pascoli, ecc. feudali) avendo riguardo contemporaneamente « alla miseria del debitore, et al danno del creditore »: in sostanza propose, in luogo della « remissione del debito », una lunga dilazione. Il Castelli seguì il Bellezia, ma con altre argomentazioni, la più importante delle quali è che « il giubileo » danneggerebbe « molte vedove e pupilli che non han potuto esigere per l'adietro come han fatto altri più accreditati, et insomma molte famiglie anche nobili ne patirebbero estremamente », e che se ne avvantaggerebbero gli ecclesiastici e i forestieri, il cui credito s'accrescerebbe in quanto esenti dal « giubileo ». Il Balegno, invece, riteneva possibile abolire i censi decorsi in proporzione al tempo « nel quale i carrichi hanno per occasione delle guerre sormontati i frutti de fondi... et haverebbe [il principe] in questo caso il motivo di pubblica utilità, qual fa luogo al principe a puoter togliere le raggioni del terzo etiandio senza refusione di prezzo procedendo per via di legge generale ». Il Leone esprimeva un analogo parere perchè negli anni di guerra i censi erano stati assorbiti dai carichi del principe, il quale « d'autorità suprema, atesa la povertà dei registranti, che non puonno suplir a proventi... possa far tal abolitione così esigendo la buona utilità e la ragione di un buon governo, che disaprova il ritrovarsi tutte le sostanze apresso puochi con mendicità degli altri, il che soverte la società humana e desola le Republiche ». Il senatore Adalberto Pallavicino (1), dopo avere molto discusso « se sia utile publico il far la suddetta amnestia o liberatione rimettendone doppo varie raggioni... per l'una e per l'altra parte », si rimise al « prudentissimo giudizio di S. A. R. », pur sembrando incline alla negativa.

---

(1) Di lui vedi in A. S. T., Sez. III, *Regolamento e amministrazione delle communità*, m. I, n. 1: *Parere del Sig. Adalberto Pallavicino*, sul quale più avanti.

Pure la riduzione forzata dei censi al 4% incontrò l'opposizione del Bellezia, che vi vedeva una discriminazione ingiustificata dagl'altri creditori, « un motivo alle persone peritose di mandar i denari fuori stato » (argomento addotto anche dal Della Chiesa) e l'impossibilità di estenderla agli ecclesiastici (come si era visto nella riduzione dall'8 al 6%). Al contrario il Dalmazzone la ritenne giusta a partire dal 1630 fondandosi sul precedente di C. E. I il quale, il 1º dic. 1623, trovandosi il contado di Nizza « oppresso da debiti contratti ne tempi delle passate guerre di Provenza a segno che li frutti de fondi non poteano suplire al pagamento d'essi debiti, diede motivo... di ritratar col parere de theologi e giureconsulti insigni i censi veri e giusti fatti alla forma della bolla di Pio V alla ragione di 6 [%] etiandio per il passato cominciando dal 1600. Qual disposizione se fu giusta in quel tempo per l'accennato motivo tanto più lo sarà di presente, mentre dal 1630 in qua si stenterà trovar fondo, che habbi fruttato più di 4 per % ». Osservava, inoltre, il Dalmazzone, che la « commune sentenza dei giureconsulti » ritiene che il principe « per causa d'utilità pubblica » può « con una lege generale tagliar la ragione d'un terzo e darla ad un altro etiandio senza refusione di prezzo », come praticarono pontefici e principi pure riducendo gl'interessi de' luoghi dei Monti sino al 3%, perchè il principe « per causa di pubblica utilità e per via di legge generale può derogare anche alla raggion delle genti ». Il Dalmazzone, che evidentemente aveva gran concetto dei poteri del principe, riteneva perfino che alla riduzione fossero soggetti e gli ecclesiastici e i forestieri perchè « chi contratta con sudditi di un principe straniero e compra censi fondati sopra beni del dominio di detto principe si sottopone alle leggi di quello, massime stabilite per pubblica utilità » e perchè « l'editto generale liga anche i chierici purchè non sii contrario alle legi o sacri canoni, tra quali non se ne troverà alcuno che prescriva e delimiti la somma a qual si devono pagare li censi annui quali si regolano dalla sola consuetudine de paesi ». Il contrario sosteneva il Castelli perchè il ribasso del tasso dei censi « darebbe occasione a particolari d'impiegar tra luoro il denaro in usure illecite ». Il Balegno e il Leone ritenevano equa la riduzione dei censi al 4% e degl'interessi al 3% perchè i fondi rendevano assai meno che nel passato.

Tutti, infine, concordavano sull'opportunità della proposta estinzione dei capitali, cioè delle somme mutuate (« capitali censi ») con regole « che saranno prescritte da S. A. R. havuto riguardo alla qualità delle communità e quantità dei luoro debiti e qualità dei creditori » o mediante il pagamento o coll'istituzione d'una « taglia d'ugualanza », badando che i denari dati in pagamento — è la sola preoccupazione mercantilistica — « non sortano dal paese », e che « non pervengano ad

ecclesiastici creditori in pregiudizio del registro ». Premessa per tale riscatto la compilazione di una

« nota distinta di tutti li debiti e contratti delle communità etiandio delli estinti con pagamenti o vendite, e dationi in paga de beni o rediti communi o altri beni del real registro per riconoscer la loro giustitia e ridarli ad equità abrachiando nelle discrepanze delle opinioni le più favorevoli alle communità, come anche riconoscer li contratti di patuita immunità etiandio interinati dal magistrato... inoltre sarebbe anche necessario il trovar conto de debitori delle medesime communità tanto per via di maneggi d'esattioni havanti, che d'altri redditi comuni, o per goldite de beni registrati senza paga... che tali crediti quando non si potessero esiger in denari facessero almeno fondo alle communità per minorar l'impositione delle taglie ».

I pareri di quei magistrati e funzionari rivestono un notevole interesse perchè testimoniano non solo le gravi condizioni economiche delle comunità oppresse dai debiti e desiderose, per liberarsene, di un intervento del principe sia pure con una legge generale (ma interventi del genere ponevano sempre più le comunità sotto il controllo, se non alla mercè, del principe, accrescendone il potere proporzionalmente al diminuire delle autonomie locali), ma anche le ancora controverse opinioni sul potere del principe, riconosciuto pienissimo — salvi, beninteso, i diritti dell'imperatore, dei feudatari, degli ecclesiastici — quando agisca per motivi di pubblica utilità, ma non altrettanto assoluto negli altri casi. Insomma, la questione della riduzione o dell'abolizione dei debiti delle comunità, ci conduce, come già quella del richiamo al demanio delle varie alienazioni, alla questione dell'assolutezza del potere del principe, essenziale nella fondazione dello stato assoluto; l'elemento mercantilistico vi rientra indirettamente perchè la considerazione dell'opportunità di non lasciare uscire denaro dallo stato si impone, quale elemento costitutivo, nella determinazione della pubblica utilità di alcuni provvedimenti. Ma la questione fondamentale era quella che Adalberto Pallavicino riassumeva così: « cade... in questione se il principe possa con la sua autorità levar le raggioni de' tertij, assolvendo le communità dal pagamento dei decorsi, e fare, come in greco, un'*Amenestia* ».

Con una reverenza tutta secentesca a C. E. II, che l'iconografia ci rappresenta imparruccatissimo a imitazione del Re Sole, si conchiudeva la memoria del Pallavicino (1), la quale se non fornì al duca argomenti per

(1) « Queste sono le Premitie, che dall'incolto suolo del mio ingegno, con giusta raggione, al parer dell'Alessandro, in ossequioso tributo consecravo all'utilità della Repubblica, e del Principe ».

un preciso orientamento, probabilmente valse a evitargli una presa di posizione troppo radicale in un senso o nell'altro. Nondimeno l'atteggiamento di C. E. II fu interpretato dai conservatori — e cioè da coloro che parteggiavano pei creditori e che ritenevano assai limitati i poteri del principe specie in materia civile — addirittura rivoluzionario e rovinoso per gli abbienti. A noi la memoria del Pallavicino interessa non tanto perchè rivelatrice di una modesta e forse tentennante personalità, quanto perchè documenta l'influenza del pensiero tomistico tuttora viva in Piemonte, e perchè, col suo ondeggiare tra gli opposti pareri senza prender partito, lascia intravvedere che l'assolutismo principesco non era ancora fondato, incontrava numerose opposizioni specie tra i vecchi nobili e i possidenti creditori delle comunità; all'incontro, per opposti motivi, si schierava a fianco del principe la massa dei communisti oppressi e gravati dai debiti e dai disonesti amministratori.

Dopo la guerra contro Genova e gli strascichi relativi, la politica già perseguita da C. E. II verso le comunità gravate, fu ripresa dalla reggente come risulta da istruzioni manoscritte a delegati che avrebbero dovuto percorrere le provincie (1), col seguente preambolo:

« volendo venire all'attuatione di quei mezzi, che fin dal principio della mia reggenza habbiamo considerato necessarij per sollevare le communità, se non in tutto, almeno in buona parte, dalla gran molle de luoro debiti privati, e procurare che dopo molte fatiche, et applicazioni sin qui riuscite infruttuose, s'agevoli l'effetto della frequentatione del sussidio, che può sola renderne sofribile il peso, da cui lo stato presente degl'affari non ci permette d'alleggerire maggiormente dette communità, habbiamo scelto la vostra persona su le buone informationi dateci dal zelo, et habilità Vostra, acciò contribuiate l'uno e l'altra per un fine che tanto ci è a cuore con l'esecutione dei seguenti capi ».

I quali « capi » prescrivevano di controllare, presso le varie comunità, lo stato dei registri, dei catasti, dei quinternetti degli esattori, la « certezza del reddito che può dare in cadun luogo una livra di Registro fatta una commune [media] di dieci anni », prendere nota di tutti i redditi del luogo e di quanti non erano goduti dalla comunità causa alienazione, verificare la validità delle alienazioni, e

« prendere cognizione della quantità e qualità delle persone, e bestiami... facendone, e ricavandone una fedele e giusta consegna, potendovi molto giovare per quella delle bocche humane le notizie che con destrezza potete ricavare dalli parrochi, da cotizi personali, e dalli quinternetti che si fanno nelle terre obbligate

(1) A. S. T., Sez. III, *Regolamento e amministrazione delle communità,* m. I, n. 1: *Instruttione a Voi, etc. per vostro viaggio nella provincia di N. N.* Si trovano altre redazioni simili in questa e altre posizioni.

a certo smaltimento del sale, e con dette cognitioni et altre, che si suggerirà la vostra applicazione, massime rispetto alli trafiggi, e mercimonie ove s'impone il trafiggio, potrete benissimo venir in chiaro delle forze, che presentemente hanno le communità, et ponno avere in avvenire, migliorando con l'aiuto di maggior concorso per il pagamento di carichi a S. A. R. dovuti et i debiti privati, e perchè molte communità tralasciano forsi malitiosamente d'imponer detti cotizi, che ponno, e devono esser in sollievo del Registro Reale, v'informerete delle cause per le quali non s'imponghino; e quello si può probabilmente ricavare coll'aiuto d'essi ».

I delegati avrebbero, inoltre, dovuto fare una nota di tutti i debiti delle comunità, a partire dal 1640, dei creditori, dei contratti stipulati dal 1660 (1), e venire così « in cognitione degli altri abusi che seguono nel maneggio loro [delle Communità] colla moltiplicità de' stipendi, et esorbitanze loro, massime a' parenti, nella reparatione de' Ponti e strade, per quali ogni anno s'impongono buone somme, nel sostener liti indebite per valore, o per guadagno, vacatione, e nella deputazione degli ufficiali ».

Non conosciamo le reazioni di C. E. ai contradditori pareri della commissione, che avrebbe dovuto fornirgli lumi nell'azione intrapresa per assestare le finanze comunitarie e che da molti anni ormai trascinava i lavori con risultati di dubbia valutazione. Si può dire che, nel 1661, fosse stata ripresa, dopo una parentesi di vari decenni, provocata anche questa dai noti motivi, l'azione iniziata da C. E. I, che era intervenuto sempre più attivamente, dal 1618, nella vita delle comunità, dapprima per prevenire e reprimere gli abusi amministrativi dei sindaci, dei consiglieri e « agenti », poi per organizzarne il coordinamento mediante la creazione in Torino, di « oratori », che dovevano trattare gli affari delle comunità (1619) ripartite nel 1620 in sedici provincie (2). L'intervento era stato

---

(1) I delegati, a questo proposito, avrebbero dovuto procedere « con ordine retrogrado e per li precedenti [al 1660] ne prenderete solamente tanta cognizione, quanta sarà sufficiente per sapere in che potrà andar battere il debito, et nell'esame dei contratti dei censi, et altri obblighi suscepiti dalle Communità riconoscerete se sono validi o nulli, et ove, sentite le parti, poteste accordarle, l'eseguirete, altrimenti instrutti i processi a sentenza, le rimetterete avanti a' delegati, osservando sempre se li crediti fossero stati fra i beni di detti debitori per contabilità, taglie, o altro, per venirne in questi casi ad una proporzionata compensa, et anco per valersi della ragione di detto credito, nei casi che vi fossero beni passati a mani immuni, quali in virtù dell'hippoteca o della clausola del constituto si potessero ricuperare al concorso indistintamente delle taglie, et per poter procedere vi farete rimettere tutti i libri d'ordinati, imposti, deliberamenti, e tutte le altre scritture necessarie ».

(2) Vedi i provvedimenti relativi in « D », IX. Non mancano gli esempi precedenti coi quali si risale, al solito, al sec. XVI: delegati ducali ispezionarono nel 1584 la comunità di Bene.

provocato principalmente da motivi di natura finanziaria (male amministrate, le comunità non potevano pagare i debiti d'imposta), ma l'intervento per motivi finanziari coinvolgeva, a un certo momento, tutta la vita amministrativa delle comunità, pretendendo il duca di graduarne i debiti. Talvolta l'intervento fu provocato da altri creditori delle comunità, o dai communisti stessi (p. es. nel 1613): gli ufficiali ducali revisionarono conti, diedero autorizzazioni varie (già nel 1602).

In connessione a preoccupazioni e a misure del genere, C. E. I cercò di meglio definire i territorî delle comunità separando le terre infeudate in virtù dell'ordine 30 agosto 1618 dalle città e terre principali cui erano unite, stabilì nel 1621 pene pei consiglieri che non fossero intervenuti ai consigli, insomma regolò in maniera uniforme per tutte le comunità al di qua de' monti materie precedentemente di competenza delle singole comunità, che di solito le disciplinavano negli statuti, cui, pertanto, le disposizioni ducali si sostituivano parzialmente. Nel 1622 emanò un nuovo riparto delle provincie in ordine agli oratori nominati per trattare gli affari delle comunità in Torino; delegati appositi regolavano i contratti delle comunità e i censi e quest'ultima mansione fu la più importante (dopo il riparto degli imposti) tra quelle affidate ad ufficiali ducali che interessassero le comunità. In sostanza venivano a essere via via disciplinate tutte le entrate e le uscite delle comunità, come si vede nelle patenti 29 sett. 1661 di delega ad alcuni alti funzionari per sovrintendere al buon governo dei comuni delle provincie di qua dai Monti, alla conservazione e reintegrazione dei loro registri e all'imposizione e riparto dei pubblici incarichi (« D », XX, 80), nell'ordine dei delegati generali di S. A. pel buon regolamento delle comunità col quale si danno provvedimenti per l'elezione degli amministratori comunali, per la regolarizzazione e reintegrazione del catasto e la formazione del causato, del 4 nov. 1661 (« D », XX), nelle norme per l'esecuzione dell'imposizione del sussidio militare e del tasso (27 genn. 1662), nelle regole per la nomina degli amministratori, segretari e contabili delle comunità, dei custodi di catasti, per la reintegrazione del registro e per l'equa ripartizione dei tributi (27 nov. 1662), nelle istruzioni dei delegati circa le notizie che le comunità devono trasmettere per la perequazione generale dei tributi (genn. 1664), nell'ordine di S. A. R. col quale si stabilisce quali debbano essere per l'avvenire le speciali incombenze della delegazione pel buon governo delle comunità, e la conservazione e reintegrazione del registro nonchè dei delegati direttori delle provincie e permette all'anzidetta delegazione perchè composta di gran parte dei membri del consiglio di stato, di prendere il titolo di consiglio di stato delegato (9 luglio 1663: la camera dei conti espose gli ostacoli per far concorrere al pagamento del tasso tutti coloro che devono essere soggetti il 21 agosto 1663), nell'ordine per meglio determinare le

incombenze della delegazione pel buon governo delle comunità e de' delegati direttori delle provincie, e permettere a quella di prendere il titolo di consiglio di stato delegato (1663), negli ordini relativi del principe (2 settembre 1663), nell'ordine del consiglio di stato delegato per la formazione del causato (17 dic. 1663), negli ordini di consegna dei beni pei chierici (13 marzo 1665). Finchè si giunge alla soppressione della delegazione creata il 29 sett. 1661, unitamente ad ogni altra concernente l'amministrazione delle comunità (eccettuata quella che fu fatta per la conservazione e reintegrazione del registro; si danno le regole occorrenti pel buon governo delle comunità dello stato di qua dai Monti), alla nomina di una delegazione per promuovere l'osservanza delle disposizione datesi lo stesso giorno pel buon governo delle comunità (6 dic. 1668) e di delegati per la riunione e conservazione del registro (stesso mese), all'ordine ai delegati per sopraintendere all'esecuzione dei provvedimenti datisi pel buon governo delle comunità dello stato e per la conservazione e reintegrazione del loro registro (31 genn. 1669), all'incombenze della delegazione pel buon governo delle comunità (6 genn. 1669) che dovette curare l'annullamento di tutte le anteriori infeudazioni ed altre concessioni per cui furono sottratti beni al catasto (2 giugno 1671) e trasmettere notizie intorno allo stato del registro (1 agosto 1673), sicchè dovette essere accresciuta di membri (25 agosto 1675). I deputati per il regolamento delle comunità (Bellezia, Gonteri, Turinetti, Truchi, senatori Occello, Leone, Manassero, Beccaria, Filippone, avv. gen. Maletto, avv. patr. gen. Frichignono, patr. generali Martinotti e Marelli) si riunirono tra il gennaio 1669 e l'11 febbraio 1672 a seguito dell'ordine per il buon regolamento delle comunità emanato da C. E. il 6 dic. 1668 (1).

---

(1) Il preambolo recita: « Quella retta politica che previene i pericoli con salutari precautioni e conforma le regole del governo alle circostanze dei bisogni, ci eccittò nel fine delle passate guerre a considerare che i nostri bene amati popoli non havrebbero goduti cumpiti gl'effetti della pace se non si fosse provisto con particolare, determinata e straordinaria applicatione all'amministratione delle communità: nelle quali, tra i disordini cagionati dall'urgenze militari s'erano introdotti e s'andavano radicando intollerabili abusi e mentre restavano in grande parte oppresse dalla mole dei contratti debiti sarebbero andate in total rovina, quando havesse continuata nei prepotenti una sregolate licenza di disponer conforme ai loro disegni, e non si fosse moderata l'indistinta libertà delle compulsioni, e haverebbe dato l'ultimo crollo, in tempo, nel quale era reso difficilissimo lo smaltimento delle vettovaglie, et era seguita repentinamente tanto grande diminuzione del prezzo d'esse. Per questo, et altri degni rispetti, all'hora assolutamente necessari fu fatta la delegatione in data dei 29 7mbre 1661, che poi ha continuato sotto il nome del Consiglio di Stato dellegato in vigore, e conformità di susseguenti editti e rescritti: si sono distribuite le provincie a diversi particolari direttori, et in molte maniere s'è operato incessantemente con tanto frutto, ch'essendo (con l'aiuto di Dio) ridotte tutte le cose a buon stato, e ces-

I ministri delegati avrebbero dovuto esaminare i ricorsi delle comunità e dare esenzioni e dispense. La « nota delle Communità a pro de' quali devono particolarmente applicarsi li sig. Direttori Deputati di S. A. R. per rimetterle in buono stato » ne elencava 17 in prov. di Torino, 14 in prov. di Chieri, 22 in prov. di Asti, 10 in prov. di Alba, 5 in prov. di Cherasco, 17 in prov. di Savigliano, 8 in prov. di Fossano, 2 in prov. di Mondovì, 16 in prov. di Ceva, 16 in prov. di Cuneo, 14 in prov. di Carmagnola, 24 in prov. di Saluzzo, 27 in prov. di Susa, 15 in prov. di Pinerolo, 9 in prov. di Ivrea, 20 in prov. di Torino, 35 in prov. di Biella, 38 in prov. di Vercelli; e cioè gran parte delle comunità delle varie provincie risultava dissestata.

L'ingerenza, che aveva dapprima carattere fiscale, s'era dunque trasformata via via in un sempre più omogeneo regolamento della vita delle comunità: ad es., per la nomina delle cariche un ordine degli ultimi tempi di madama reale aveva stabilito che le comunità nella « forma delli loro privilegi, stili, regole, consuetudini » nominassero sindaci e consiglieri

« persone di buoni costumi, timorate di Dio, e della giustizia, capaci d'amministrazione, e che siino delle qualità portate dal capo primo del nostro editto delli 4 novembre dell'anno or prossimo scorso; e perchè sono molto sospetti all'amministrazione delle communità nel concernente, massime l'impositione et esattione delle taglie quelli, che sotto pretesti di simulati, e fraudolenti contratti hanno sottratto in tutto, o in parte li loro beni dal concorso, e pagamento de carichi a' quali indifferentemente devono restar sottoposti, e per lo più con pretese assignazioni in patrimonio, donationi, et altre simili conventioni; perciò ordiniamo alle communità di non nominare questi tali ».

---

sando il bisogno possiamo senza discapito del servitio nostro cunsulare alcuni Ministri, che ci hanno più d'una volta supplicati a volergli esimere dalla fatica di questo impiego, acciò che possano attendere ad altri affari più importanti: et insieme habbiamo campo di liberare le communità della spesa, e dell'incomodità di ricorrer ogni anno in questa città per far approvare i causati degl'Imposti. Il che tutto volendo ridur ad effetto senza maggior dilatione ma con quei riguardi, con quelle avvertenze che doppo matura consideratione habbiamo giudicato esser maggiormente conferenti al bisogno, e beneffici universale secondo le contingenze, che attualmente devono essere praticate, ecc. ecc. ». Vi si stabiliva che l'imposizione del « denaro ducale », ossia degl'imposti ducali, fosse separata da ogni « altro causato, et impositione di taglia per pagamento di redditi signorili, o demaniali dovuti a vassalli, et altri legittimi possessori d'essi... più de' stipendi degli ufficiali delle Communità, reparationi di strade e ponti, manutentione d'horologi et altre cause annuali... e più il dovuto per le sportule, descisioni, et emolumenti delle sentenze proposte nelle luoro cause... et finalmente una partita moderata per gl'urgenti ad arbitrio degli Consegli delle communità, con che non ecceda la decima del tasso..., un'annata e più degli annui censi e proventi de capitali e crediti legitimamente dovuti ».

Erano stati dichiarati ineleggibili anche i contabili per « esattioni, ricevidorie, o altro maneggio di communità » (27 nov. 1662).

L'ingerenza nelle comunità si collegava pure all'azione, da C. E. II condotta tenacemente, anche se non ottenne brillantissimi risultati, per ridare al gettito del tasso l'importanza originaria, e unificare i vari tributi il cui gettito doveva sopperire direttamente alle esigenze militari. Le alienazioni del tasso avevano significato, praticamente, la cessazione, o quasi, di molti rapporti esistenti tra il principe e le comunità che dovevano corrisponderlo; quelle comunità finivano col cadere sotto il controllo dei proprî creditori sostituitisi al duca. Ecco un altro aspetto della strettissima correlazione tra le materie finanziarie e il rafforzamento dell'assolutismo, ossia dell'accentramento ducale, come esprime un documento della Camera dei conti dell'agosto 1663, già pubblicato in « D »:

« il tasso resta per la maggior parte smembrato in modo che l'interesse immediato del patrimoniale a causa del quale egli dovrà fare sue instanze, et così ancora la nostra giurisdittione si restringerà a poche communità ét particolari, per il che li suoi reali commandi, o non potranno haver una generale esecutione in tutti li suoi stati, o quella dovrà esser sotto la direttione di diversi Magistrati et officiali, nel qual caso potrebbe esser difforme... la consecuzione del tasso non viene impedita se non dalla forza dei potenti, et dalla tenacità d'ecclesiastici colorita dalla non dovutali immunità ecclestiastica, la prima cederà facilmente alla resoluta mente di V. A. R.; la seconda non lascerà cosa intentata, et si valerà particolarmente delle scomuniche, pubblicationi di ceduloni et interdetti, ai quali, o converrà ceder con discapito totale della grandezza di V. A. R., della sua giurisdizione et perdita intiera delle sue ragioni, o che converrà per sostenimento di queste valersi dell'erettioni di tali ecclesiastici, seculari, regulari et tale hora dei monasterii intieri provederli di preti et religiosi quali ministrino li sacramenti, et di tutti quelli rimedii quali suggerirà la natural difesa, di maniera che gionto che gl'ecclesiastici non sono computati sotto le disposioni generali stimiamo necessaria una specifica dichiarazione di V. A. R. alla quale concorrino li voti di tutti li Magistrati et de' delegati sopra il buon governo, con l'approvazione del Consiglio suo, acciò l'uniformità di tutti quale sarà nella determinazione sii poi ancora nell'esecutione et sostenimento di quella ».

La situazione di moltissime comunità, cattiva quando non tragica (nei conti dei tesorieri sono qualificate « miserabili »), per alcuni centri documentata con brani di suppliche dal Claretta, può essere accertata — in modo assai più probante — attraverso i numerosi condoni o grazie o diffalchi di debiti ducali ad esse accordate e, nel caso di alcune città, con inedite memorie da me rintracciate, oltre che con un sistematico studio delle loro finanze attraverso la documentazione degli archivi locali, sinora quasi inesplorati a tal fine. Mi limiterò a Vercelli e ad Asti, centri un tempo fiorenti ed ora occupanti un posto assai basso tra le comunità del Piemonte:

Vercelli, infatti, ora segue Chieri, Mondovì e Savigliano quanto a capacità contributiva, come stabiliremo più innanzi.

Così esordivano gli anonimi memorialisti (1) che verso il 1670, avevano redatto una memoria pel comm. Balbiano:

« Sono ormai scorsi dieci anni da che questa povera città scosso per mezzo della pace il pesante giogo de nimici sofferto per lo spazio di anni vent'uno, è stata restituita al suo Real Sig.[re], nel qual tempo l'A. S. R. per ristorarla dalle miserie, che l'opprimevano con paterno zelo le concesse la gratia da tutti li carichi tanto ordinarij, che straordinari alla riserva della mettà del tasso, e questa per anni dieci, che spirano col spirare del corr.[e]; Ne' mancò ella di cooperare al proprio aiuto, con pubblicar editti d'esenzione da ogni caricho a chiunque venuto fosse ad habitare, et introdurvi arti nuove, acciò in tal modo più agevolmente si ripopulasse la città, et si sbandisse la solitudine da queste contrade. Quali rimedj, benchè ottimi, non furono però bastevoli all'estremità del bisogno, sí per essere questo maggiore del rimedio applicatovi, come pure per havvere la sud.[a] gratia sortito il suo intiero effetto, havvendo la Città sempre pagato un intiero tasso, se ben sotto diverso nome di Militare. Quindi è, che se bene hormai finito sia il termine della gratia, non sono però ridotte alfine le miserie della Città, le quali tuttavia continuando tali come erano sul principio di questo decennio, danno a conoscer esser così alta la cagione del suo male, che per guarirlo, vi ci vogliono rimedij estremi, quali appunto all'estreme necessità si richiedono ».

E proseguivano:

« Ella è questa città, o si consideri in universo in quanto, che costituisce un corpo solo, o si consideri singolarmente ne' casi de suoi cittadini, ella è dico per ogni caso miserabile; miserabile si è la plebe, che succhiata in sino alle midolle dalla voracità delle Guerre, non ha forza di incaminar negotii per suo sostegno, dal che ne nasce, che quivi resta languido ogni traffico, esaurito ogni comercio, ne quali si mantiene la vita delle Città. La miseria d'essa plebe quantunque grande sia, maggiore però vien fatta dalla povertà dei Nobili, e de Possessori de beni, imperocchè non havvendo questi, con che dar occasione d'impiego alle arti convien, ch'elle rimanghino otiose, e perischi di fame nelle sue industrie il povero artigiano ».

Un altro memorialista (2), anch'esso ignoto, dopo avere esordito con un quadro altrettanto fosco delle miserie di Vercelli rimasta fino al 1659 sotto la dominazione spagnuola, riteneva possibile rimediare e risollevare le sorti della città soprattutto ricorrendo agli sgravi fiscali (« dichiarare la città et suo suburbio immune da tutti li carichi tanto ordinari, che

(1) A. S. T., Sez. II, *Regolamento e amministrazione delle communità*, m. I, n. 1.
(2) Ibid.

straordinari, per il fondo, personale, mercimonio e trafiggio »), all'introduzione di « traffichi di seta, lana, tele, come era per il passato, et insieme conceder delle fiere franche, che accrescerebbero il comercio, ancorchè si dovesse fare con qualche diminuzione di daciti e dugane, perchè il maggior commercio supplirebbe al danno, che ne potrebbe ricever il patrimonio di S. A. R. », all'eliminazione di « ogni abuso dell'amministrazione del pubblico di Vercelli », alla separazione dal registro del « fondo occupato nella fortificazione, da luoghi pii, fabriche di caserme, corruzioni del fiume, e case diroccate per le guerre », alla riduzione delle caserme nei quartieri della porta del Cervo e di S. Giacomo, all'elezione di « tre cavaglieri d'essa città, due mercanti e due artista per l'applicatione all'introduzione di negoti con addossarle anche l'incombenza in far pratica per tirar gente ad habitare. Dovranno congregarsi almeno una volta la settimana, s'essaminaranno le propositioni, et discusse e fra luoro concluse si comunicaranno a V. A., dalla quale sendo approvate non se li retarderà la luoro esequtione. Dovrà però esser anche in libertà de medesimi di chiamare chiunque altro che stimassero informato sovra la matteria che progetar si dovesse come parimenti in mancanza de medesimi deputati et alleati ». Infine, il memorialista riteneva indispensabile un ufficiale ducale che, *in loco*, coadiuvasse il direttore provinciale (ancora residente nella capitale): « sarebbe molto utile aggiunger un condirettore che fosse della medesima città, a pieno informato delle cose pubbliche e mali che quella anientano, a ciò esso colà sovra il luogo con la cognitione del bene e del male publico pottesse operare sotto la reggia autorità et il direttore presentaneo qua in Torino mantenuto partecipe di quanto andasse avvenendo, sostener l'operatione appresso di S. A. R., sig.ri Ministri e Magistrati ». Molta fiducia nell'autorità ducale, scarsa o nulla nel consiglio locale: « il direttore, trattandosi di transationi quelle faccia esequire... ogni racorso et inibitione di qualunque magistrato facendo intervenire per instante il Patrimoniale e con dichiaratione che ogni atto contrario a dette transationi fatte dal Conseglio s'habbi per nullo e di niun effetto ».

Le autorità locali, divise tra loro da chiari motivi di classe di cui i contemporanei erano perfettamente coscienti, non godevano buona fama (1),

---

(1) Cfr. *ib.*, un'altra memoria che contiene la descrizione del Governo di Vercelli e dalla quale stralcio alcuni passi: « Il governo aristocratico, e conseglio di Vercelli composto di cento nobili è antichissimo, et stato in uso sin dal tempo che detta città si governava in forma di Repubblica e sotto la sovranità imperiale. Al tempo di Federico II si divise esso Conseglio nelle due fattioni di Guelfi e Ghibellini come il resto d'Italia, essendo d'uni capi gli Avogadri e delli altri li Tissoni. Ancor hoggidì abolito il nome di Guelfi e Ghibellini detto Conselio ha due Banche delle quali sono capi gl'Avogadri e li Tissoni. Ne' tempi andati più volte sono entrati nel Conseglio li Paratici, che sono li capi dell'Arti, e discordando la plebe dalla nobiltà, regnante

e la situazione locale rimase alquanto torbida sino ai tempi del Ranza e cioè ancora per un secolo. Si proponeva, quindi, una riforma della burocrazia locale (essenzialmente un alleggerimento di essa) e una maggiore ingerenza degli ufficiali ducali, persino nell'amministrazione dell'ospedale.

---

il ser.mo Duca Emanuel Filiberto furono aggionti al conseglio de' Nobili li tre procuratori del Popolo, e quindici altri de' capi suddetti dell'arti, ma ciò è andato in desuetudine. Questi consiglieri nobili hanno il loro luogho hereditario, o pur s'acquista con denaro dalli antichi possessori, e qualch'un l'ottiene dal corpo della città. Buona parte d'essi hanno ben poco registro, ma coltivano tal faccende per li avvantaggi, ch'indi ne ritraggono. Si raduna detto Consiglio ogn'anno, particolarmente nelle due feste di S. Giovanni Battista e S. Giovanni Evangelista per la mutatione delli ufficiali e per trattare delli negotii publici. La forma della consulta si prattica a una voce, e mai s'adopra la bussola per prender li voti segreti; consultano ordinariamente sei incirca per banca, e gl'altri tacciono, chi per timore, chi per poco talento, e per che li primi a parlare alcune volte piantano propositioni, che non sono grate si suol risolvere il Conseglio in tumulto e confusione. Si fa anche un ritrovo, che è una radunanza de' Consiglieri, fatta ad elezione de' deputati, che sogliono chiamare li più vecchi, gl'amici, e confidenti da quali prendono il voto consultivo senza obbligatione di seguitarlo, e ciò si determina fra questi suol essere approvato dal Conseglio. Gli officiali al servitio del publico altri s'estrahuono a sorte, et altri sono eletti da sedeci, che si chiamano numerari estratti pur da una bussola a sorte ». L'anonimo lamenta l'eccessivo numero di tali ufficiali (due sollecitatori, due cancellieri, due ufficiali della pesa dei grani, quattro razionatori ai conti, un nodaro de' provveditori, un soprastante alle strade, un soprastante alle rogge e ponti, un giudice dei danni campestri, due decretatori, un marsaroglio cioè soprintendente delle fabbriche, un ufficiale per segnare i pesi e misure, un ufficiale per le bollette della sanità, due deputati, due provveditori, quattro conservatori sopra la sanità, quattro censitori all'estimo, quattro regolatori dell'ospedale maggiore, un razionatore o due ai conti dell'ospedale, un foriero, tre sindacatori del podestà, un ricevitore del denaro della città, un distributore dei carichi, un segretario degli scarichi, un segretario dell'estimo, un nodaro di chiaveria, due archivisti e camerieri, un avvocato della città, un procuratore, un oratore in Torino, un altro procuratore ivi, due procuratori del popolo, due lettori e poi « gl'offici bassi e vili »): « questa molteplicità d'offici tiene occupati molti soggetti, che parte con stipendi ordinari e più con gl'incerti sotto nome di fatiche straordinarie, vacationi, et altri titoli s'essimiscono dalli carichi ». Agli abusi dei pubblici ufficiali s'accompagnavano quelli dei privati: « Un'altra parte s'essimisce con aperta essentione [dagl'imposti], e questi sono li collegiati [cioè i riuniti in collegi] e massime li Legisti [avvocati e procuratori], che nonostante siano obbligati per pub. istromento giurato a pagar li carichi militari estorquiscono il decreto ambitioso d'essentione a forza d'amicitie e minaccie ». Insomma un quadro di corruzione diffusa, di concussioni, di oppressione dei ceti inferiori: le « discariche » sono allegramente vendute, « li provveditori disturbano grandemente la plebe, havendo la cognitione nelle cause minime con inhibitione alli officiali reggi di non ingerirsi, e saria necessario lasciar alli medesimi il raccorso » (un altro motivo per buttare i ceti inferiori nelle braccia del duca), « gli officiali delle farine spesso componghono con li molinari in buona somma, e allora resta perniciosa la provisione se ben fatta per il ben publico ». Ma il pregiudizio classista si ritrova nell'anonimo convinto che solo i possidenti possano

Vercelli già era circondata da campagne coltivate a riso, sin dalla metà, probabilmente, del sec. XVI, grazie all'abbondanza delle acque, regolate, però, assai meno di oggi, sicchè, con quelle stagnanti nelle fortificazioni e addirittura nella cerchia urbana, la « salubrità dell'aria » appariva compromessa, come ci documenta un'altra relazione inedita. Essa risale, ritengo, al 1675 e si compiaceva che il « Molinazzo, o sia condotto, et il pantano che faceva la roggia della città a canto a S. Clara » fossero sufficientemente « purgati », e che le « cloache della strada maestra » fossero state « rimediate ». Ma le acque del condotto rimanevano « puzzolenti » perchè vi si scaricavano cloache e immondezze; analogamente quelle del « condotto alle monache di S. Clara », e unico rimedio efficace sarebbe stato ricoprirlo. Molto fango s'accumulava nei canali e le strade erano « piene d'immondezze, terrazzumi e lettami accantonati. Et tra le altre è stata aperta una nuova stradetta al fondo di Balocco tra le due case comprate dal Borniolo fabbricatore di vetri, piena di terrazzumi, et hoggidì ricovero di immondezze moltissime ». Con senso pratico d'intraprenditore questi si era offerto di « rimediare con farla purgare, quando la città voglia concorrer alla metà della spesa ». Il macello necessitava d'esser trasportato altrove, i « privati » (ossia i cessi) dei « quartieri » (caserme) dovevano essere « chiusi con camerini di legno », le stalle della cavalleria alzate in modo che non fossero inondate facilmente dalla Sesia in piena, i canali delle fortificazioni e il naviglio vecchio avrebbero dovuto essere purgati, le risaie (« risere ») allontanate ancora di un miglio dalla città, e cioè, in totale, di almeno quattro. La morbilità tra i militari, per cause contingenti, era aumentata nelle forme lievi, ma non destava eccessive preoccupazioni forse perchè ne erano bene individuate le cause (1).

---

bene amministrare: « il maggior disordine in questa materia è il gran numero de' Consiglieri, e buona parte d'essi senza registro di rilievo; si sono visti di questi che fingendo zelo del ben pubblico a suo tempo hanno lasciato correr molti pregiudizi, e tanto hanno agito, quanto o la passione o l'interesse gl'ha animati, e però è necessario subordinare questo negotio alli ordini di S. A. R. e suoi ecc.mi Magistrati in materia dell'elettione de Consiglieri, eleggendosi solo persone sottoposte alla giurisdizione reggia, e che habbino almeno dieci soldi di registro vero, e non impermutato; al qual effetto si potria far dar nota de' Consiglieri, e loro registro, che realmente hanno a lor colonna ». Osservazione ispirata evidentemente dall'interesse dei possidenti fondiari non immuni, costituenti il nerbo della borghesia vercellese e piemontese in genere.

(1) E cioè lo « sconcerto universale delle staggioni in quest'anno e la moltitudine delle pioggie... le quali hanno... allagato le campagne; le carni che vi sono distribuite nell'anno per consenso universale cattive e pessime, cioè o di vitelli troppo teneri o di vacca, o di bestiami ammalati e moribondi, anzi si racconta anche di morti...; l'acqua de pozzi in gran parte... turbata, però che da queste pare che si derivino le molte ostruttioni di milza, e la longhezza delle malattie che regnano...

Vercelli, ridiventata piazza forte di confine, aveva visto sorgere in pochi anni imponenti fortificazioni, che avevano formato la fortuna di vari appaltatori e la disperazione di molti communisti delle zone vicine chiamati a faticose e onerose *corvées* specialmente per il trasporto di materiali. La numerosa guarnigione richiedeva un ampliamento dell'ospedale, perchè i malati vi stavano troppo allo stretto infettandosi a vicenda; normalmente due malati in ogni letto! ma non dobbiamo stupirci: questa era la norma nei « quartieri » e sinanco nelle famiglie della « plebe », in ogni letto dormivano normalmente più persone anche promiscuamente, mentre in molte osterie con alloggio l'attrezzatura-base consisteva in due letti, uno per sesso.

I privilegi corporativi apparivano incompatibili coll'esigenze della sanità e dell'igiene e della stessa « introduttione del commercio »: l'anonimo memorialista, infatti, osservava che

« per avere libera facoltà di fare il medico, lo speciaro, il barbiere o il chirurgo nella sola città di Vercelli vi vuole una spesa di gran lunga maggiore per ciò che vi voglia per haverla libera per tutto lo stato. Pretendono quei medici, che nel numero di 4 o 5 compongono un collegio tra loro, che nessuno forestiere possa andare a medicare nella città che prima non paghi ad essi 25 scudi d'oro, e così a proportione de' speciari e chirurghi. Hanno fatto pubblicare un ordine... proibitivo a' speciari di spedire alcune ricette fatte dal medico del Presidio per tutti altri che per i soldati: e così anche le fatte da qualsivoglia altro medico che non sia de loro. Da ciò ne segue che non possano spedirne alcune delle prescritte ne' luoghi e terre vicino a Vercelli ».

E proponeva che si verificasse la consistenza di quei privilegi « acciò si possano impedire gli abusi che si commettono circa d'essi, et in quanto siano pregiudiciali nello stato presente delle cose al Ben Publico, o spenderli a tempo, o compensati in qualche altro equivalente vantaggio ».

---

le cause di questo si attribuiscono (oltre alla proprietà del terreno) alla poca profondità de' medesimi pozzi, e perciò chi gli ha più profondi vive più sano, et i meno profondi restano in gran parte asciutti in estate e con poca acqua: s'aggionga il cavo della cunetta più profondo del piano de' pozzi a segno che l'acqua di questi scola e scarica in quelle. Si accusano anco le escrescenze della Cantarana... Alle impurità che provengono dalla qualità del terreno non è facile rimediarvi. Alle escrescenze basterà il rimedio sovra proposto per l'inondazione. Alle altre cause più sicuro rimedio non può portarvisi, che il fare profondare tutti i pozzi, e particolarmente li più vicini alla cunetta, in modo che siano più bassi del livello di questa e che habbino molta acqua, fargli purgare ogni anno e specialmente quelli de quartieri... sarebbe forse più facile spediente far pozzi pubblici e condannare i particolari ». Si raccomandava particolare vigilanza sui vini: quelli guasti producevano malanni specie nelle truppe di guarnigione.

A sollevare gli abitanti dagli abusi dei reggitori locali, a introdurre provvidenze igieniche, a intraprendere opere che dessero incremento all'economia, appariva oramai indispensabile l'intervento ducale, come vediamo pure a proposito di Asti (1). L'iniziativa muoveva, ovviamente, non di rado, dalla periferia, ma oramai più ad opera di ufficiali ducali (governatori ecc.) che di amministratori delle comunità.

Asti, in confronto alla prosperità goduta sino al sec. XV, si poteva ritenere in grave decadenza e il conte Alfieri proponeva una serie di misure, delle quali le più importanti erano quelle di « ristabilire la fiera mercantile se almeno per le merci che si spediranno fuori stato non si esigerà di più del semplice transito, come si farebbe se li mercanti forastieri le conducessero loro medesimi a suo pericolo et con questo non viene a danneggiarsi al dritto ordinario della Dogana ». In realtà, nonostante la limitazione, invocava veri e propri privilegi:

« si potrà dar migliori incamminamenti alla fiera, et mercato dei bestiami già incominciata se si osservarano le seguenti cautioni: che la Tratta sii d'una sola livra per doppia, come si era già una volta praticcato con grande avantaggio di questo mercato, che non si spedischino bollette di Tratta per fuori stato; che si costituisca altro logo di mercato ne' stati di S. A. R. per li Bestiami, quali non puonno concorrer al Mercato d'Asti, et questo in luogo di maggior comodità conforme all'arbitrio di S. A. R., che solo in Asti, et in detto altro luogo di Mercato puossino spedirsi bollette per fuori stato, che le Bestie che si trovaranno andar fuori stato avanti il giorno de' predetti Mercati siino da ogn'uno ben rapresagliate; che le communità siino tenute a dar braccio forte contro li sfrosatori, et contraventori dell'ordine ».

Per popolar la città le misure più efficaci apparivano: « che si rinnovi l'ordine a Vassalli possidenti feudi in Asteggiana et non impiegati al Reggio servitio di habitare per sei mesi nella medesima città d'Asti » (si proponeva, cioè, di estendere a città capoluoghi di provincia, l'espediente che aveva dato buoni frutti, in altra forma, nella capitale), « che si invitino famiglie d'operari a transferirsi in detta città con farli gioire de convenienti avantaggi », e persino che vi si confinassero [« rellegare »] le persone « inquisite dello stato... purchè dessero sicurtà di ben vivere », e che « sij facilitata nella medesima città l'amministratione della giustitia, con trovar mezzo etiandio di far concorrere in essa per tal compimento tutte le persone della Provincia ».

I principali vantaggi da elargire agl'abitanti di Asti sarebbero stati il condono di « una sufficiente portione di tasso, et questo non tanto, in

(1) A. S. T., Sez. II, *Regolamento e amministrazione delle Comunità, Provincia d'Asti*, m. I, n. 2: *Progetto e mezzi per ristabilire il commercio nella città d'Asti e ripopollarla in tutta la sua provincia* (1674-75).

risguardo che la detta città resta più d'ogni altra carigata, quantochè per la mancanza d'huomini, et di comercio le resta di grave gravezza tal carico; et... delli cento sacchi di grano, quali da alcuni anni in quà li sono stati addossati, oltre a quello che ha sempre pagato in tempo di guerra, et molti anni doppo seguita la pace ». Il principe avrebbe dovuto sostituirsi alla comunità (ossia al comune), a mezzo del proprio patrimoniale, nell'azione « contro li debitori renitenti », e, contro il comune, « prender la difesa delli cittadini, e loro Massari, et possidenti beni registrati al catastro d'Asti, contro le communità per qual si voglia aggravio ch'essi [*sic*] pretendino farle ». Allo sgravio del « denaro » ducale doveva accompagnarsi quello dai tributi locali personali eccettuata la gabella sopra il pane bianco « che si vende, qual restarà per poter dar il dovuto alloggio al presidio ». Per renderla più efficiente si proponeva la costruzione dei forni « al medesimo modo che sono in Vercelli ».

Altri provvedimenti riguardavano l'igiene, a somiglianza di Vercelli, e si chiedeva anche « si continuino li Travagli incominciati per dare il dovuto esito alle acque stagnanti et vietar le inondazioni con li dovuti ripari; che si accudisca alla mondezza della città, et che il giudice sopra ciò deputato habbi una piena autorittà di poter obbligare qualsivoglia persona tanto di Vassalli, soldati, et Privilegiati, che d'ogni altro all'osservanza de' suoi ordini ».

Vi era una certa crisi negli alloggi e l'Alfieri suggeriva che ai « capi dell'arti » si fornissero *gratis*, nel Castello o nel Borgo di S. Maria via via che i soldati li avessero lasciati disponibili.

Gli interventi degli amministratori della comunità non testimoniano a favore della loro capacità, infatti si limitano a richiedere insistentemente « diffalchi », cioè diminuzioni del tasso, e a reclamare di « distrugger affatto il commercio di Moncalvo, senza la qual distruttione la Tratta de Bestiami non valerà mai niente, stante che mentre si dà l'adito a' mercanti dello stato di non correr altrove, non si può ben custodire la Tratta, et si dà l'utile a' forastieri, che solo delli nostri bestiami fanno il luoro mercato ». Altre esenzioni chiedevano i mercanti in un loro esposto (1).

---

(1) In particolare che « si proibiscano tutte le fiere et mercati, che per il circuito di dieci miglia si fanno all'intorno d'Asti, che durante il tempo di fiera, le mercanzie che s'introducono in essa, non siino sotoposte ad alcuna consegna, pagamento di gabella et pedaggio, dacito d'Asti et quinta, come era il stile antico nissuna eccettuata, comprese le sete et corami; che tutte le mercantie, che da stati alieni s'introdurranno in detta fiera etiandio da mercanti di Asti, godino dell'esentione di un terzo di dogana, purchè se ne faci esito in deta fiera; che li duganieri in tempo di detta fiera siino di continuo in essa, per la pronta speditione delli mercanti et mercantie; che a richiesta del sig. Patrimoniale di V. A. R. si pubblichi un ordine, et si facci stampare continente le franchiggie che in detta fiera s'haveranno; che tutti li negotianti siino tenuti di andar in fiera senza costo di fitto però di botegha et che ad

Ci stupiremmo che per modesti provvedimenti igienici rivelatisi indispensabili anche agli amministratori della comunità (1), s'invocasse l'interessamento del duca, se, a parte le considerazioni già addotte, non osservassimo che il regime giuridico delle mura, fossati ecc. in Asti, come altrove, non riusciva sempre chiaro, perchè, normalmente proprietà demaniali o ducali, in certi casi, erano diventati di proprietà comunale in seguito a donazione, in altri in seguito a vera e propria alienazione; e che il « denaro » ducale, ora riscosso con una certa energia, formava il maggiore aggravio per le comunità, le quali stentavano sovente a procacciarsi persino piccole somme di denaro pure per spese indifferibili e indispensabili.

La cura del duca non si volgeva al solo capoluogo: anche minori centri della provincia richiedevano urgentemente quanto meno alleggerimenti fiscali e si stabilì di mandare un delegato « senza stipendio di dette povere communità miserabili, per riconoscer tutti li beni collettabili, et sopra quelle de' particolari secolari distribuirli tutta la portione del tasso, sussidio et comparto de grani, spettanti... et quelli di religiosi il tasso solamente ». Cura del delegato doveva essere in particolare la protezione, nelle comunità che avevano perso (non simulato di perdere!) il « registro », dei « poveri registranti, et possessori di beni colonici » i quali « hanno pagato sempre la lor portione, et qualche cosa di più per esserne stato alle prove, et haver patito sempre l'executione per gli resistenti, et questi sono degni d'esser esemiti da dette debiture vechie massime ancor per aver patito molti disatri da nemici per la loro vicinanza ». Disgraziate le vicende della comunità di Azano, dove il Tanaro aveva alluvionato vasta estensione, i migliori beni erano stati recentemente infeudati, « quelli puochi che coltivano hanno abbandonato il luogo ». Si calcolava che a

---

essi speti la nomina di un capitano di fiera, che li faci somaria et pronta giustitia per fatti di fiera con ogni piacevolezza et dolcezza, che l'economo, guardie, lumi siino a spese di V. A. R., et che il detto economo sii responsante con la dovuta sigurtà, tanto per il fatto proprio, quanto per le guardie; et finalmente che l'andar in fiera non riesca in alcuna parte dispendioso a mercanti, acciò essi possino invitare li loro corrispondenti a venir in essa mandandoli copia dell'ordine delle franchiggie et sicurezze che in essa fiera s'haveranno acciò possino introdur un commercio che possa esser giovevole al stato di V. A. R. et di solievo alla spopolata città di Asti ».

(1) Comportavano in tutto una spesa di L. 1690, e cioè L. 135 per la continuazione di una cunetta sino ai fossi della cittadella, L. 75 per la sua continuazione sino al « soratore » del mulino del marchese Villafuga, L. 600 per un tratto di condotto « voltato » dal giardino del curato di S. Pietro sino al fosso della cittadella vecchia, L. 540 per un alveo scoperto dalla muraglia della cittadella vecchia sino all'uscita del « controcondotto » del borgo di S. Maria, L. 250 per un altro alveo scoperto dalla muraglia della città sino allo stradone della città, L. 100 per due « rotture » nella muraglia della cittadella vecchia. Altri lavori (a carico, parte del marchese Villa, parte della città) avrebbero richiesto la spesa di altre L. 1640.

Piea, Quarto, Migliandolo, Vagliarano, Marcorengo, soltanto un terzo del territorio fosse « inculto », ed erano quindi considerate comunità favorite, sicchè si proponeva che « nel tempo dei raccolti » fossero sequestrati i « frutti de possidenti » per pagare il « denaro ducale ».

Le comunità dell'Astigiano e quelle del Vercellese, comunque, non stavano peggio di altre comunità dello stato, p. es., del Biellese (1), di cui ci sono pervenute numerose suppliche (di per sè non sufficienti a testimoniare la miserabilità delle loro condizioni perchè il contribuente suole dipingere a fosche tinte le proprie condizioni), ma sovente con annotazioni marginali relativamente attendibili, talvolta di mano dello stesso C. E. II. Si può senz'altro affermare che molte comunità avevano visto diminuire in misura sensibile la popolazione, ma non mi risulta l'estinzione di alcuna di esse, come invece si verificò nel sec. XVII in altre parti della penisola e delle isole (2).

---

(1) Una supplica esordisce: « Espongono li Poveri Particolari miserabili del luogo di Gaglianico nel Biellese in deplorabile stato a causa delle guerre civili passate, pendenti le quali hanno patito eccessivissimi alloggi, et finalmente hanno patito due saccheggi nelli anni 1649 et 1650 dall'armata spagnola, a causa di che molti possessori de beni per non haver bestiami per cultivar li beni, et di che vivere, parte sono morti, et parte hanno abandonato il luogo a segno che resta spogliato intanto sì d'huomini che de bestiami che per mancanza di questi una parte de' beni restano inculti, et l'altra parte resta posseduta da persone che non pagano li carichi, et gravata la moltitudine di tanti debiti, è impossibile che quelli rimasti possano socomber al pagamento di tali debiti, quali se da V. A. R. non vengano essimiti con l'innata sua clemenza con acordarli l'infrascritti capi, sono anche luoro per abandonar il detto luogo, il che quando seguisse sarà contro luoro volontà ».

(2) Nel 1669 le più dissestate in prov. di Carmagnola sono Airasca, Piossasco, Scalenghe, Castagnola; in prov. di Mondovì Rocca de Baldi; in prov. di Fossano Piozzo, Salmor, S. Albano, Votignasco; in prov. di Saluzzo Costigliole, Castellar, Cavor, Lagnasco, Piasco, Pagno, Revello, S. Front, Villar S. Constanzo, Paesana, Crissolo, Oncino, Valgrana; in prov. di Trino Bianzè, Moncrivello, Mazzè, Masino, Palazzolo, Ronsecco, Rondizzone, Saluggia, Tricero, Venaria; in prov. di Ivrea Bolengo, Borgofranco, Palazzo, Piverone, Strambino; in prov. di Susa Avigliana, Burgone, Novaret, Rivalta, S. Giorio, S. Antonino, Sangano, S. Ambrogio, Vayes, Villarfochiardo; in prov. di Ceva Camerana, Clavesana, Gottaseca, Lisio, Malpotremo, Perlo, Priola, S. Michele, Scagnollo, Viola; in prov. di Alba Borgomale, Chissone; in prov. di Cherasco Bonvicino, Castellinaldo, Pralormo, Rodino; in prov. di Chieri Bardazzano, Casalborgone, Poirino; in prov. di Pinerolo Barge, Bagnolo, Envie, Framolasco, S. Bartolomeo, Rocapiata, Val S. Martino, Val Perosa; in prov. di Savigliano Cavalerleone, Casalgrasso, Cardè, Favole, Monasterolo, Murello, Polonghera, Tor S. Giorgio, Villanova Solara, Ruffia; in prov. di Cuneo Beynette, Caraglio, Dronero, Peveragno, Villafaletto, Montanera, Chianosio, Marmore; in prov. di Torino Brandizzo, Baratonia, Varisella, Valle, Borgaro Tor., Beynasco, Ciriè, Corio, Cassa, Fiano, Monastero, Germagnano, Traves, Pessinetto, Ala, Chialamberto, Mondrone, Balma, Cantoyra, Chialambertetto, Bons, Vons, Groscavallo, Robassomero, Settimo Tor., S. Gillio, Volpiano.

Nonostante le numerose provvidenze, l'invio di delegati, l'ingente lavoro della commissione creata in Torino (1), specie dopo il 1672 si diffuse la sensazione che C. E. II non si occupasse delle provincie: forse assorbito dalle cure militari pospose le pratiche civili a quelle; certo si è che tanto nelle satire da me rese note (2) quanto in altri documenti, con maggiore prudenza, ricorre il medesimo lamento. La sensazione che il duca non conosca, e quindi non possa soccorrere i communisti lontani, occasiona altri memoriali. Uno d'essi, redatto forse più tardi, nei primi anni di regno di V. A. II, nonostante la collocazione archivistica, da certo Gius. Ant. Basso, che prende appunto le mosse da tale constatazione (3), ripropone la nomina di permanenti ufficiali ducali locali, dal momento che, sino allora, era più frequente il caso di deputati ducali per singole località (i ricordati membri della commissione torinese e gli stessi direttori) che risiedessero nella capitale (ma diversamente che ai tempi di C. E. I, questi avevano maggior importanza degli « oratori » delegati delle varie comunità nel trattare gli affari), anzichè in provincia. Pertanto il Basso proponeva di « crear in ogni luogo e communità un Direttore, o sij Ispettore delle Aziende pubbliche di quel distretto, qual per l'honorifico et per l'utile che haverà dall'ufficio habbi motivo di offerire adequata Finanza e supplire occorrendo a' doveri della carrica, senza esser a carrico nè al Sovrano nè al pubblico » (1). Accanto al sindaco procuratore della comunità si delineava la necessità dell'ufficiale di governo.

Avrebbe dovuto:

« invigilare alle contraventioni di ordini, alla publicatione et a simili cose per porgere l'aviso di quelle, e come se gli prescriverà; interverrà a tutti i consegli di communità, e sottoscriverà gl'ordinati e deliberamenti della taglia et imposti acciò haver possa ogni possibile notizia delle cose; darà aviso delle caducità, devolutioni de' beni et heredità, et altre simili cose, che per la morte delle persone, o desertioni, o altri delitti, puono esser occorse, et assieme se i delinquenti o inquisiti possiedono beni, quali e quanti nel territorio, et anche de' casi della lege Ubena, in caso d'alloggi e d'altre occorrenze militari agirà unitamente con i sindaci, per accertare il servitio e per prevenire ogni danno e disordine; haverà quell'altre incombenze compatibili col nuovo ufficio, per quali tal volta convien fare spese di delegati, commissari et altre simili persone, sì in odio de Vassalli,

(1) Tracce pure in A. S. T., Sez. II, *Regolamento e amministrazione delle comunità*, m. I, n. 1 cit.

(2) In *Cons. gen.* citt.

(3) « Vedendosi correre molti e gravi pregiudizi di molte cose concernenti il Reale servittio, et il ben pubblico, massime nelle terre da ochij de SS. Ministri et Officiali zelanti più lontane, il sottoscritto... ha stimato potersi dalla necessità di rimediare, et ovviare a tanti abusi sperare alle Reggie Finanze avvantaggi a sè considerabili oltre i già da lui procuratili ».

e Communità che di qualche particolare; impedirà le deputationi numerose, lunghe e dispendiose delle communità per loro urgenti, et i mandati orbi, o scuoprendone li supposti delle cause impedirà quella sorte di furti et altri abusi che nè pure gl'Intendenti hanno potuto sradicare; sollecitarà la resa dei conti de' contabili, impedirà la loro admissione al consiglio, e cariche pubbliche non ostante le collusioni, e prepotenze per i medesimi contabili; terrà il cattastro e nottarà le mutationi del Registro d'ogn'uno, e potrebbe essere archivista perpetuo, il che non sendo segretari perchè sono amovibili a beneplacito, si smariscono le scritture o si prende pretesto di rittenerle, meglio d'ogni altro può dar conto della quantità delle bocche, e de raccolti, e secondar l'esecutione degl'ordini de Direttori, et Intendenti non solamente ma anche l'interesse delle gabelle, massime ove non saranno subconduttori, e bancaruoli et altri agenti; ... tal ufficiale facendo figura di censore agente, controlore, corrispondente per il buon governo, et esecutore, et esploratore di tutto ciò che nella communità possa occorrere di concernente il ben publico, non può essere che reputato persona necessaria non che utilissima, e quanto a pupilli e minori quella di tuttore e Curatore, et anticamente fra i romani quella di Censore, con quella differenza nella propositione che si fa che ben tali censori saranno perpetui, sendo però l'auttorità loro tanto come si vede subordinata e limitata, non vi sarà più pericolo d'abusi almen notabili ».

Insomma, dopo l'istituzione degli Intendenti, Direttori, Referendari e Patrimoniali di Provincia e degli « ordinari e sindaci de' luoghi », e cioè della burocrazia provinciale e de' preposti alle comunità eletti secondo norme non più riferite agli statuti locali, si faceva strada il concetto moderno della « tutela » delle comunità e della necessità che presso di esse vi fosse un ufficiale di governo dipendente dal potere centrale.

Le circoscrizioni comunali nel sec. XVII s'erano venute immedesimando, quasi dappertutto, con quelle parrocchiali, non già nel senso, come pare lasci intendere il Pérouse (1), che quelle si fossero adeguate a queste, ma che entrambe, dopo varie incertezze, per consenso dei communisti e delle autorità ecclesiastiche, erano state fatte coincidere: le circoscrizioni parrocchiali avevano indubbiamente esercitato una forte attrazione e forse operato divisioni in circoscrizioni già uniche di giurisdizioni feudali e communitarie, tanto che l'autorità ducale, nei casi incerti, ancora nel 1678 faceva riferimento a quelle, ma sovente comunità chiedevano a proprio uso l'erezione di una parrocchia. I rappresentanti delle comunità, « oratori » e procuratori, sin dai tempi di C. E. I, risiedevano normalmente a Torino, col risultato che i legami col duca erano divenuti, anche di fatto, permanenti, a scapito dell'autorità del signore feudale locale, pel cui tramite (e cioè attraverso le gerarchie e le istituzioni feudali) un tempo le comunità corrispondevano talvolta col duca, a prescindere dalle varie

(1) *O. c.*, p. IX.

assemblee, dai castellani e da altri ufficiali ducali. Ma la spesa non indifferente da un lato (insostenibile alle piccole comunità) e il carattere di semi-ambasceria di enti autonomi implicito negli oratori sgradito al principe, nel giro di mezzo secolo facilitarono la progressiva sostituzione con delegati locali attraverso i quali, in linea di principio, non tanto la periferia si collegava al centro, quanto il centro s'impossessava della periferia. Ma anche i delegati costavano alle comunità, e gli stessi communisti, come vedemmo, invocavano che fossero stipendiati dal duca, senza badare che pure alle spese generali il duca poteva provvedere soltanto con prelievi fiscali locali, e senza riflettere che l'accentramento (ma non potevano ancora averne esperienza) può comportare un'ulteriore spesa.

I senati rappresentavano normalmente, dai tempi di Emanuele Filiberto, l'autorità sovrana di fronte alle comunità; ma assumendo sempre crescente importanza di fronte a tutte le altre materie (contese tra comunità, tra comunità e feudatarî ecc.) i prelievi fiscali del duca, l'organizzazione fiscale tende ad assumere un'importanza sempre crescente di fronte a quella giurisdizionale e a trasformarsi in organizzazione del tutto indipendente, autosufficiente, la quale è l'embrione del potere amministrativo in genere, che non è semplicemente il potere esecutivo, perchè ritiene qualcosa del potere legislativo (generalmente studia e propone i provvedimenti da adottare) e sinanche di quello giudiziario, decidendo in via « economica » controversie e infliggendo penalità, grazie ai poteri della Camera dei conti, la cui competenza s'estende ad ogni questione che possa avere conseguenze finanziarie (1).

La decadenza della castellania è oramai compiuta e si può dire che fosse iniziata in Savoia quando l'editto del 1565 aveva stabilito che la ripartizione tradizionale della taglia per mandamento avvenisse, invece, per comunità. L'editto del 5 marzo 1584 aveva stabilito che i sindaci ripartissero l'imposta (lo stato che prima non interveniva, a un certo momento, specie ai tempi di C. E. II, s'interessa del modo della ripartizione e incomincia a stabilire alcune norme, dapprima puramente formali, in materia) sui proprietari abitanti o no nel comune, ma non già che fossero tassati in un comune i proprietari in ragione dei beni posseduti in altro comune. In Piemonte la castellania decadde ancor più rapidamente.

La quota fissa d'ogni comune da pagarsi a trimestri (« quartieri ») era la base per ogni tassazione aggiuntiva e le diminuzioni erano accordate, di grazia, per fondate ragioni, ossia per cause che avessero realmente diminuita la capacità contributiva della comunità; la ripartizione della taglia all'interno della comunità normalmente avveniva in

(1) *Ib.*, p. XII. Come rammenta A. Visconti per la Lombardia, giustizia e amministrazione si confondevano.

base alla catastazione, o registrazione dei beni, in proporzione ad essi, suddivisi secondo la produttività. Dapprima i catasti erano eseguiti da « prud'hommes » o « perequatori » e redatti da un notaio, poi intervenne il duca a dettare norme omogenee che servissero ad evitare localmente i principali abusi, a porre le comunità su uno stesso piano, a rendere possibile al principe una valutazione sommaria dei beni dei sudditi e de' loro frutti. Ogni editto in tal senso incontrò, all'atto pratico, sorde opposizioni non soltanto da parte delle comunità più favorite e da coloro che profittavano della situazione e cioè dagli autori degli abusi, ma anche da parte dei communisti in genere perchè ogni misurazione richiedeva l'intervento di agrimensori e ufficiali vari, e ciò costava, come si vede nella contabilità di alcuni comuni. I *carichi* e *scarichi*, ossia i mutamenti catastali, non avvenivano sempre ordinatamente, anche perchè suscitavano liti, che dovevano essere preliminarmente risolte; particolarmente frequenti nei passaggi a immuni. Nelle comunità minori il catasto, troppo costoso e difficoltoso, non esisteva e talvolta i contribuenti erano elencati in appositi ruoli, in quaderni, senza che i loro beni fossero con esattezza e certezza misurati e stimati.

Gli amministratori delle comunità, sindaci e consiglieri eletti, o non erano pagati o erano pagati soltanto simbolicamente o press'a poco; di fatto gravavano la comunità colle spese per le « vacazioni », ossia per le giornate dedicate, fuori del comune, all'amministrazione del comune; quando rimanevano nel territorio del comune le spese ad esso addebitate riguardano il vitto. Le spese comunali al di fuori del « denaro ducale » e di quello pagato al feudatario locale riguardano soprattutto i rappresentanti nella capitale (compresi i « presenti » da questi offerti), gli amministratori e i dipendenti dei comuni, la sorveglianza dei beni comunali, gli edifici pubblici (mulini, forni, fontane, chiese, campanili specialmente), elemosine, funzioni sacre (benedizioni del bestiame, festa del patrono ecc.), cerimonie (spari a festa, mortori, commemorazioni, ecc.), premi per la cattura di bestie feroci (lupi, orsi, cinghiali ecc.), manutenzione delle strade, mentre le spese di giustizia sono ridotte al minimo grazie al sistema delle pene pecuniarie che sostituiscono quasi totalmente quelle detentive: ma è da tener presente che gli accordi col signore locale o col principe attribuiscono alla comunità la conoscenza di alcuni delitti; di altri si occupa il feudatario (talora mediante il podestà da lui nominato) o il principe e il primo dispone di proprie prigioni, il secondo delle carceri senatorie e delle fortezze. La classificazione delle spese per tutte le comunità appartiene al sec. XVIII. Per fronteggiarle le comunità si affidano normalmente a redditi, ai « fodri » stabiliti negli statuti, per lo più imposte fondiarie e sui consumi, ma, come vedemmo, sovente ricorrono a prestiti dalle forme svariatissime, anche a causa del divieto canonico dell'usura ossia dell'interesse nel mutuo: censi, affitti, aliena-

zioni di gabelle e di diritti che oggi diremmo pubblici o patrimoniali, sono frequentissimi. Quando non si tratta di alienazioni vere e proprie, si può calcolare l'effettivo tasso del prestito al 7% verso la metà del sec. XVII, sceso poi al 5% sia per la migliorata situazione economica generale (se non dalla finanza pubblica) sia per le misure ducali già accennate. Gli affitti dei beni comuni o i loro frutti costituiscono in molte comunità importanti fonti di entrate: questi sono generalmente venduti all'asta, o servono direttamente di rimunerazione a taluni dipendenti del comune o a esecutori di lavori normali (p. es., di manutenzione) per conto di esso.

Il bilancio delle comunità ai tempi di C. E. II tende sì a semplificarsi grazie alla trasformazione di numerosi oneri militari (che originavano una complessa contabilità: alloggi, viveri per gli uomini e per gli animali, bevande, « utensili » o « ustenciles » cioè i mobili necessari alle truppe di passaggio o di guarnigione, indennizzi vari, ecc.) in un unico imposto; ma il personale contabile (raziocinatori ecc.) anzichè diminuire tende a crescere, perchè, come suole sempre accadere, continuano a percepire gli stipendi i dipendenti addetti a certe mansioni anche quando queste sono soppresse o ridotte, mentre si aggiungono nuovi dipendenti: p. es., ai ricevitori del denaro per le comunità, si erano aggiunti gli esattori, e quelli erano diventati i semplici percettori di questi, come osservava un memorialista a proposito di Vercelli. Dapprima la somma delle spese (effettuate o di immediata effettuazione) serviva di norma agl'imposti da stabilire; nel nostro periodo entrate ed uscite tendono ad assumere valori se non precisi approssimativamente previsti. Sotto C. E. II si incominciò pure a tenere una contabilità separata del denaro esatto dovuto al duca da quello che sarà utilizzato nel comune, e le formalità per rendere esecutivi i ruoli degli imposti s'accrescono parallelamente all'aumentata ingerenza ducale. Ma, nonostante tutti gli sforzi, C. E. non riuscì a riordinare la materia dei catasti (1): la sorda opposizione delle camarille locali potrà essere vinta soltanto da V. A. II e da C. E. III nella perequazione generale, opera dello stato assoluto oramai saldamente costituito. Sotto C. E. II la confusione dei catasti è accresciuta dalla esistenza di taglie figurative, e cioè teoriche, non pagate, perchè i terreni corrispondenti sono divenuti proprietà di persone che godono dell'immunità (numerosi, in periodi nei quali gli abusi sono difficilmente repressi, i pseudo ecclesiastici) o della chiesa.

---

(1) Pochi risultano rifatti o redatti comunque tra le due reggenze, ma la documentazione dei catasti nell'A. S. T. è incompleta; infatti gran parte del materiale fu consegnata al Ministero delle finanze. Anche in questo caso le ricerche dovrebbero essere condotte negli archivi comunali. Nelle tavole dedicate alle contribuzioni delle comunità specifico quelle di cui risultava, nel sec. XIX, l'esistenza di un catasto anteriore ai tempi qui esaminati (inclusi); come pure le comunità di cui risultava, nel sec. XIX, l'esistenza di uno statuto o di un bando campestre.

Non tutti i nobili godono dell'immunità personale: per i nobilitati di data recente sarebbe ancora necessario il decorso di un lungo periodo di anni, ma grazie a pattuizioni colle singole comunità nel caso più benevolo circa la correttezza del feudatario, sovente tale requisito è eluso. Si noti che quel lungo periodo era stato calcolato tenendo presente la desiderata (da parte del duca) possibilità che una famiglia si estinguesse! Ad evitare abusi locali, i titoli che fanno luogo all'immunità personale dovrebbero essere approvati dalla Camera dei conti; all'inverso chi acquista beni da un immune deve chiederne l'assoggettamento alla taglia. Soltanto nel 1738 il privilegio personale dell'immunità si muterà, in tutti gli stati sabaudi, in privilegio reale, inerente, cioè, ai beni riconosciuti feudali: sarà così eliminato ogni abuso locale e l'aggravio per le comunità e per lo stato rimarrà contenuto in un limite fisso: risultato di quasi un secolo e mezzo di provvedimenti, e cioè dall'inizio della classificazione e della consegna dei beni distinti in feudali e allodiali (1).

L'autorità ducale, dopo i tentativi già accennati dei tempi di C. E. I, di creare un'imposta unica, costituita *ad instar* della taglia (uso tale termine, perchè più noto e di valore generale) reale su tutte le specie dei redditi, preferì conservare alla taglia generale il carattere d'imposta fondiaria, finchè nel 1679 proibì esplicitamente di cotizzare in base all'arte o « industria »; probabilmente preferiva tassare in altro modo queste categorie di produttori in circostanze eccezionali mediante donativi, e, in tal modo, incoraggiarne l'attività. Essa si preoccupò pure di venire incontro ai bisogni dei contribuenti con opportune dilazioni, connesse ai periodi nei quali gli agricoltori sono soliti percepire i guadagni, mentre, normalmente, i quartieri della taglia avrebbero dovuto essere pagati il 1º aprile, il 1º luglio, il 1º ottobre, il 1º gennaio o nei quindici giorni successivi. C. E. II stabilì, infatti, che i due primi quartieri si potessero pagare col provento del raccolto. L'esattore era personalmente responsabile del pagamento delle somme iscritte a ruolo, e si comprende come talvolta fosse difficile trovare chi vi si sobbarcasse, e come gli aggi dell'esazione fossero fortissimi in certi periodi di particolari strettezze per le finanze comunali. Alla riscossione dei residui da tempo insoluti, nel periodo di C. E. II, il duca talvolta provvede incaricando persone cui concede praticamente aggi che assorbono buona parte del riscosso.

(1) In « D », XX, la disposizione del 1606 di C. E. I perchè tutte le terre siano affette al feudo o al registro. L'operazione procedette a rilento non solo per le vicende eccezionali che la interruppero, ma perchè la tecnica della denuncia e della registrazione era stata male preordinata: in tempi diversi delegati per zone raccoglievano le denuncie presentate dai rappresentanti delle singole famiglie e comunità, col risultato che una situazione d'insieme riferibile alla stessa data non ne può essere dedotta che per il 1715-16.

La semplificazione degli imposti attuata da C. E. II sarà di breve durata: le guerre del periodo di V. A. II e di C. E. III introdurranno numerosi imposti aggiuntivi, specie in Savoia.

Particolarmente gravosa era per le comunità, oltre alla taglia, la gabella del sale: al prezzo già accennato, ogni communista era tenuto ad acquistare 8 libbre per ogni bocca della famiglia o fuoco, altrettanto per ogni vacca, 4 libbre per ogni altra testa bovina, 1 libbra per ogni testa ovina, 10 libbre per ogni maiale, e in proporzione per ogni altra bestia da salare. Norme speciali vigevano per gli albergatori e per i macellai. A giudicare dalla documentazione rimastaci, le consegne delle bocche umane e degli animali da parte delle comunità non dovettero essere molto regolari: non solo le reiterazioni degli ordini al riguardo lo confermano, ma abbiamo la sensazione che il potere ducale non fosse ancora sufficientemente forte per farle eseguire rigorosamente. Basti pensare che non possediamo la documentazione di un'unica consegna avanti il sec. XVIII, per tutte le comunità, in uno stesso anno. Si comprende come, in tale situazione, il principe preferisse affidarsi alla riscossione col sistema dell'accensa: se la sarebbero vista gli accensatori colle singole comunità, e il duca era certo di percepire il prezzo dell'accensa, accontentandosi d'intervenire per la repressione del contrabbando più sfacciato e più importante. A reprimere quello minuto provvedevano gli accensatori forniti di privilegi di porto d'armi e disponenti di un'organizzazione oltre che di venditori, di guardie.

Gli amministratori delle comunità eseguivano varie operazioni di compra-vendita per procurare al comune i mezzi economici necessari, ma, in molti casi, speculavano nell'acquisto di immobili esenti (perchè, p. es., provenienti dalla chiesa o da persona che godeva di immunità personale), che poi rivendevano dopo averli nuovamente registrati: evidentemente il prezzo d'acquisto, in via normale, era, in tali casi, superiore a quello di vendita, ma la comunità ne avrebbe avuto un vantaggio. Esisteva quindi una giustificazione obiettiva. Senonchè, nella stipulazione dei contratti, gli abusi dovevano essere frequenti, perchè simili operazioni sono sconsigliate; talvolta, poi, i beni acquistati non trovano acquirenti e aumentano il numero delle terre comuni. Non già che queste fossero sempre di utilità relativamente inferiore ai communisti: anzi assistiamo al fenomeno di comuni nei quali i communisti si spogliano di porzioni della proprietà particolare per aumentare quella comune, che, in certi casi, offriva evidentemente ad essi un'utilità economica superiore. In altri casi i communisti protestano contro l'alienazione dei beni comuni, ma riesce difficile stabilire se si trattava di una preferenza per la proprietà collettiva o piuttosto, come inclino a credere, della reazione istintiva contro l'alienazione di un bene che, per quanto comune, è avvertito in parte « proprio », senza

che ci si renda esattamente conto dei motivi che ne rendono necessaria l'alienazione. La lotta a fondo contro i beni comuni sarà intrapresa dall'autorità principesca nel sec. XVIII sotto la pressione di altre necessità e di altre ideologie economiche. Una forma frequente di alienazione dei beni comuni nel sec. XVII consisteva nel conferire un titolo di possesso perpetuo, pur mantenendo il comune uno speciale diritto sul bene stesso; il comune non riscuoteva un *prezzo*, ma un *introggio*, e percepiva per un tempo indefinito il censo annuale convenuto. Ad evitare prescrizioni acquisitive della proprietà a danno del comune, questo invitava i debitori dei censi a riconoscere innanzi a notaio l'obbligazione.

Il comune ha una fisionomia propria e una personalità da gran tempo distinta da quella dei communisti o raggruppati e rappresentantisi direttamente o rappresentati dai capi famiglia: basti pensare alle non rare liti che intenta proprio contro gruppi di communisti (sovente perchè hanno usurpato beni della comunità, persino a spese delle strade); di fatto il comune tende a identificarsi colle famiglie dalle quali più frequentemente escono gli amministratori della comunità (sindaci, consiglieri, stipendiati), sovente i maggiori proprietari, contro i quali si schierano i minori — ma i più numerosi — communisti, incapaci, generalmente, di fronteggiarli colle sole proprie forze (come accade nei maggiori comuni dove si riuniscono in « società » popolari), e quindi ricorrenti, per riceverne aiuto, al duca. Nelle comunità rurali (le più numerose) non esiste differenziazione di capacità giuridica tra i communisti se non in relazione ai vincoli con qualche signore feudale, che vanta il diritto di subentrare nell'eredità di taluni (dei tagliabili) (1) in particolari condizioni (come accennai, tale categoria di persone durò a lungo anche dopo l'editto 25 ottobre 1561), e in relazione ai vincoli feudali si verificano divisioni tra gli abitanti e le terre di una stessa comunità. Frequente, infatti, il caso di molteplici giurisdizioni feudali concorrenti sulle diverse parti di uno stesso comune, e le origini dei beni comunali (o addirittura dei communisti) di una stessa comunità potevano essere varie: derivati alcuni, ad esempio, dal demanio ducale per *albergamento* (collo stesso contratto, cioè, adoperato dai comuni per costituire censi) stipulato da uno o più abitanti del comune, indipendentemente dalla loro qualità di communisti, in virtù del quale il dominio diretto rimane al principe. Alcuni beni furono oggetto in tempi remoti di albergamenti generali (strade, acque, boschi, pascoli, per lo più); altri beni

(1) Ma le successioni erano limitate anche nell'àmbito degli altri sottoposti entro certi gradi ed entro certe quote, col risultato che costoro preferivano sovente mantenere indiviso, come se ne fosse titolare la famiglia, l'asse ereditario. In Piemonte non esistevano tagliabili veri e proprî, ma persone di capacità successoria limitata secondo le zone.

ducali furono oggetto di particolari contratti nei quali ritroviamo istituti che presentano analogie con quelli feudali: per esempio, il pagamento di un dodicesimo del prezzo nel caso di trasferimento a titolo oneroso. I pagamenti di alcuni diritti (p. es., di alpeggio) sono il riconoscimento di un dominio diretto appartenente al duca o, in rari casi oramai, a qualche altro signore feudale. Col mescolarsi degli abitanti di una comunità diventa intricatissima la situazione di dipendenza di molti beni, e, a semplificarla, provvede il comune che si sostituisce al communista o a gruppi di communisti negli obblighi di carattere feudale, in quanto il comune acquista dal signore o dai signori i rispettivi diritti (adopero il termine « acquista » in senso generico e improprio), sotto forma di albergamento o di accensamento o altra. Non di rado, a sua volta, cede a terzi siffatti diritti speculandoci sopra. Si tratta, in ogni caso, di diritti connessi a regalie e che implicano esercizio di superiorità o di giurisdizione o di prelievo fiscale: essi sono concepiti come beni feudali e si comprende come, anche per tale motivo, nei registri degl'incaricati delle « recognitioni feudali » si trovino numerosi rappresentanti di comunità.

Le speculazioni a privato vantaggio da parte degli amministratori delle comunità erano tanto più facili e frequenti in quanto i beni comunali erano quasi dappertutto di due specie: e cioè oltre ai beni comunali verî e proprî, sfruttati da tutti i communisti sia pure con scarsa utilità attesa la loro natura (gerbidi, pascoli, ecc.), beni coltivati o suscettibili comunque di uno sfruttamento privato (campi, vigne, forni, molini, impianti di torchiatura). La loro concessione onerosa in uso (affitto, accensamento, ecc. con pagamenti totali o parziali stipulati frequentemente in natura: segale, frumento, vino, formaggio), teoricamente avviene mediante incanto; in pratica si presta a molti abusi, che si ripetono nella vendita all'incanto delle merci che servono al pagamento. Talora il canone è stabilito in prestazioni e in opere a vantaggio del comune (costruzioni o ricostruzioni, ecc.). Nel nostro periodo si fanno sempre più frequenti i canoni stipulati in denaro: evidentemente la circolazione monetaria s'è accresciuta e la moneta circola effettivamente (non si dimentichi, infatti, che sovente la moneta serviva come *misura* del prezzo o del canone, come riferimento, cioè, quando non era pura moneta di conto).

Tra gli accensatori prevalgono i communisti, ma non mancano i signori feudali; si hanno poi varie forme di speculazione nei subaccensamenti, nelle sublocazioni e così via. Talvolta l'accensamento di certi beni serve a fronteggiare una spesa: beni rimasti per secoli poco o nulla sfruttati sono a un dato momento accensati per soddisfare un creditore del comune. Ma nelle comunità di pianura — le più colpite dalla guerra — ben poco rimane da affittare. Di qui le preoccupazioni dei communisti e gl'interventi del duca. Sono poi cresciute le spese

che gravano sui contratti (tabellione, insinuazione, ecc.) e anche sotto questo profilo è peggiorata la situazione delle comunità, nonostante i soliti espedienti escogitati (affitti verbali, canoni simulati ecc.) posti in atto con pericolo di ulteriori speculazioni o atti disonesti degli amministratori.

Nelle valli alpine le comunità, grazie alla riserva di beni comunali non sfruttati — per quanto di minor valore — godevano di un maggior benessere qualora non angariate dal signore feudale. In esse, per motivi connessi alla natura del terreno e al genere di sfruttamento economico, i beni comuni erano assai più vasti (montagne intere, valloni, nevai, foreste), ed erano sovente comuni non a una sola ma a più comunità: tale il caso di pascoli e di alpeggi dove erano soliti condurre d'estate il proprio bestiame tutte le comunità di una stessa valle se non della pianura al suo sbocco. L'alpeggio conduceva in certe località, come ho visto accennato incidentalmente in taluni documenti relativi ai « consegnamenti » pel sale, migliaia e migliaia di bestie bovine, appartenenti a diversi proprietarî (p. es., nella valle di Lanzo). Per esigenze ovvie si costituivano società: si poneva, ad esempio, insieme tutto il bestiame e se ne dividevano proporzionalmente i frutti. Ad evitare sfruttamenti eccessivi dei pascoli comuni, o abusi (p. es., che vi si conducesse bestiame appartenente a comunità lontane o estranee alla comunione) era talvolta stabilito che nessuno dovesse condurvi più bestiame di quanto potesse mantenere nella stagione invernale col proprio fieno. Il computo era redatto in primavera, sulla base dell'inverno precedente, dai sindaci. Quando sono ammesse le eccezioni, è imposto generalmente il pagamento di un diritto. I comuni provvedevano sovente, sulle montagne comunali, a costruire, o fornire di attrezzi, « casere », cioè luoghi per fabbricare il formaggio e il burro. Molti pascoli ecc. anzichè a comunità appartenevano ad abbazie, e a « università » varie.

Gli statuti e i bandi campestri delle comunità s'occupano particolareggiatamente delle colture e dei beni comuni per propria natura più facilmente danneggiabili: tra i secondi, quindi, in particolare dei boschi, cui si riferiscono pure bandi previsti di durata limitata inibenti il taglio e persino il passaggio. Minute le prescrizioni disciplinanti la condotta del bestiame, il caso di bestiame altrui ritrovato in campi coltivati (specie in prossimità del raccolto) o in vigne, la responsabilità dei campari o guardie campestri, la loro nomina, l'esercizio delle loro funzioni. Generalmente in materia statutaria in Piemonte pare che anche le comunità soggette a un signore feudale, e questi conservino maggiore autonomia che in Savoia: le controversie possono bensì concludersi innanzi al Senato o alla Camera dei conti, ma l'approvazione preventiva a quelle norme da parte di tali supremi organi diventa sistematica soltanto nel sec. XVIII.

Nelle comunità di pianura, più evolute, le prescrizioni sulle divisioni dei campi ci fanno pensare ai campi chiusi come a una norma per i beni di proprietà privata; ma le frequenti pene comminate a coloro che lasciano il proprio bestiame sul terreno altrui inducono a ritenere che non solo nelle comunità alpine l'uso medioevale di far pascolare il bestiame nelle terre del vicino non fosse affatto sradicato.

L'ingerenza dello stato nei beni comunali si propone dapprima di evitare gli abusi locali, di migliorare i redditi delle comunità, di vietare l'esportazione di taluni prodotti (p. es., determinate specie di alberi) indispensabili alla difesa dello stato, fuori dello stato stesso, proprio come gli statuti inibiscono l'esportazione dal comune di taluni prodotti necessari *in loco* o che possono servire a concorrenti forestieri. La conservazione dei boschi preoccupa il duca non meno dei communisti (anche se per diverse ragioni), perchè valanghe e inondazioni possono essere sovente provocate dal disboscamento, e la rovina di beni e di persone può significare pel duca meno contributi e meno soldati. C. E. II pare invada la competenza dei comuni e deroghi a certe consuetudini (ma egli non innovava rispetto ad altri predecessori) quando concede lo sfruttamento senza limitazione di foreste o boschi a certi imprenditori in prossimità di miniere, fornaci, ecc.: le proteste delle comunità, il rincaro della legna, gl'inconvenienti accertati non ne fanno mutare la politica e provocano soltanto isolati provvedimenti. D'altra parte, il piccolo numero delle industrie necessitanti combustibile localizzava il danno.

Di consueto ogni communista, nei boschi comuni, poteva, in determinati periodi dell'anno, in molte località, raccogliere le foglie per il bestiame, asportare sterpi e legni secchi (« fassine »), mentre occorreva l'autorizzazione del sindaco pel taglio degli alberi d'alto fusto per ricavarne legna da riscaldamento o legname da costruzione. Lo sfruttamento dei boschi ha ancora, in massima parte, carattere locale, nonostante che il rifornimento dei grossi centri richieda l'importazione di legna proveniente anche da località distanti qualche decina di chilometri. Ma non pare, ad es., che lo sviluppo di Torino abbia provocato richieste che mettessero in pericolo il patrimonio forestale in alcuna zona del Piemonte.

L'artiglieria faceva largo impiego di legno di olmo; in compenso la mancanza di una flotta vera e propria lasciò quasi intatte, sino al sec. XIX, le grandi foreste di conifere delle alte valli alpine. I pioppi, così abbondanti in talune zone da esser dette le « piante » per antonomasia, appartenevano a poche specie, in gran parte quasi selvatiche; i noci, insieme coi castani, fornivano la maggior quantità di legname per i mobili e per le costruzioni nella pianura e nelle basse valli (nelle alte valli primeggiavano i larici e

gli abeti); il rovere e la quercia fornivano legna da ardere e travature per i maggiori edifici cittadini. Tra le piante da frutto abbondavano i meli e i peri, in maggiore quantità d'oggi gli olivi (forse in relazione alla più elevata temperatura climatica discesa a metà '500) (1) di cui si occupano persino alcuni statuti e cui s'intitolano alcune località (2). Alcune piante conservavano un carattere quasi sacro, come rammentano acuti studi di G. D. Serra (3).

Non accenno neppure alla complessa materia delle acque (diritto, irrigazione, ecc.) che richiede monografie apposite e che si collega a consuetudini, a tecniche particolari, a norme che sono tanta parte degli statuti, se non delle disposizioni principesche. Oltre che dell'acqua destinata all'irrigazione, all'energia motrice (largamente sfruttata oltre che da molini e da segherie, da fucine, battitori ecc. sovente in maniere ingegnosissime, con macchine costruite quasi interamente in legno, di cui ci è rimasta scarsissima documentazione) (4), al bestiame, all'uomo (in montagna le condotte, quasi sempre dalla sorgente alla pubblica fontana, in tronchi d'albero scavati posati sul suolo o interrati, avevano breve sviluppo; in pianura l'acqua era attinta quasi esclusivamente dai pozzi), gli statuti si occupano dei rivi, ruscelli ecc. ceduti a comunità vicine, e dei corsi d'acqua (navigli) adoperati pel trasporto delle merci. Si può ritenere che buona parte del traffico mercantile fosse convogliata per via d'acqua (salvo, beninteso, nei passaggi alpini e appenninici); ma ogni giorno più le « grandi vetture » (trasporti) necessitano strade relativamente ben tenute. Lo sfruttamento del Po, delle due Dore e di altri fiumi minori (pure Asti aveva tuttora il suo « porto » ma questo vocabolo designa pure traghetto) era intenso a giudicare dalle testimonianze iconografiche, dalle cariche (« ammiraglio del Po »), dai documenti: ma non è possibile costruire alcuna attendibile statistica del traffico perchè

---

(1) Gli studi del compianto U. Monterin al riguardo non hanno trovato continuatori. Attendiamo che il Blanchard, scettico sulle mutazioni di clima in età storica, completi il volume dedicato al versante italiano delle alpi occidentali (Grenoble, 1952).

(2) Vedi, p. es. B. Pio, *Mango*. Vicende storiche di un comune del Monferrato, Alba, 1928, p. 160.

(3) *Saggio di catalogo delle tracce del culto prestato a certi alberi in Italia*, negli atti del Third international Congress of Toponymy and Anthroponymy, Lovanio, 1951, vol. III.

(4) È deplorevole che non sia stato finora possibile ricostruire in Torino il Museo industriale, che avrebbe dovuto essere restaurato non tanto in funzione della storia della scienza e neppure della tecnica (a ciò provvederà il Museo milanese sotto la competente guida dell'Uccelli), quanto della storia dell'economia subalpina.

i pedaggi avevano per lo più carattere feudale e i daciti erano generalmente appaltati. C. E. II riponeva grande fiducia nei navigli, per incrementare il traffico: la costruzione era forse meno costosa che non quella delle strade, quando già esisteva una « bealera », e la manutenzione assai più agevole. La limitata profondità (generalmente circa due metri), la larghezza (per lo più circa 3 metri), il ristretto raggio delle curve testimoniano a sufficienza, nei tratti rimastici, che i natanti dovevano essere di portata molto modesta, salvo che sul Po. Indubbiamente, in zone ricche d'acqua e di fiumi, le strade potevano, salvo alcune poche e quelle campestri o vicinali, essere considerate accessorie o di collegamento tra i navigli. Questi costituivano talora un mezzo di comunicazione meno costoso, quando si tenga presente che il fondo del terreno, il regime climatico e delle precipitazioni non era sempre del tutto propizio alle strade, che avrebbero richiesto massicciate, paracarri, opere d'arte varie assai care in relazione pure alla primitività della tecnica costruttiva. In pianura, poi, il tracciato di navigli poteva essere più breve di quello delle strade, normalmente costruite con itinerari tortuosi anche per evitare le opere d'arte (allungandosene il tracciato) se non per assecondare la psicologia degli animali da traino. Si badi poi che il percorrere strade a fondo consistente nuoceva al bestiame degli armenti e dei greggi e ciò induceva a preferire tracciati e strade incompatibili colle esigenze moderne. Ma i tracciati dei navigli erano brevi e quindi necessitavano trasbordi costosi.

La costruzione delle strade gravava in parte sulle comunità, insofferenti pure per le riparazioni di esse, non soltanto per la spesa, ma perchè strada era normalmente sinonimo di *corvée*. C. E. II dovette il 18 nov. 1664 far emanare un ordine dalla Camera dei conti che proibiva al « Conservatore delle strade e suoi commissari di molestare le città e Communità per fatto delle spese di riparazioni delle strade e ponti » (1). La misura si collegava solo in parte alla difficile situazione finanziaria delle comunità. I carri agricoli più usati erano quelli trainati da buoi e si comprende come le comunità sentissero maggiormente l'esigenza di tracciati che non di strade vere e proprie. I corrieri più rapidi erano costituiti da cavalieri isolati e neppure essi necessitavano di ampie strade; molto diffuso tuttora il trasporto a dorso d'animale (2).

---

(1) « D », XXIV. Competente in materia di strade la Camera dei conti, che ordinava le ispezioni o « visite ». In « D », *ib.*, menzione di visite della strada da Torino a Vercelli (1665), da Torino a Nizza (1666), da Rivoli a Moncalieri (1669), dalla Madonna di Campagna a Torino (1669), da Cigliano a Vercelli (1672), da Avigliana a Susa (1673).

(2) Le strade o percorsi o itinerari maggiori erano oggetto di un editto del 1655 che ne raccomandava agli ufficiali locali la manutenzione; nel 1679

Inoltre i navigli servivano sussidiariamente all'agricoltura per irrigazione, ai mulini ecc.

Il regime dei mulini, frantoi, martinetti, gualchiere ecc. varia ampiamente da località a località: talvolta si tratta di beni del signore feudale, talaltra sono stati rilevati dal comune, talaltra ancora parte accensati a privati parte gestiti direttamente, talaltra proprietà di privati, talaltra del duca. La bannalità dei forni varia quanto quella dei mulini, nè, allo stato attuale delle ricerche, è possibile stabilire se ai tempi di C. E. II sia aumentata o diminuita. Si tratta di materie che non hanno attirato l'attenzione dei nostri storici, sicchè non conosciamo sistematicamente le consuetudini in vigore sul pagamento della cottura nei forni, sulla quantità e distribuzione di essi, sulla concorrenza tra forni privati e forni comuni, e forni dei feudatari, sulla liceità dei forni domestici, se non per i maggiori centri (1).

I communisti sono, salvo che nelle valli valdesi, cattolici e, quindi, oltre che communisti, parrocchiani; in taluni casi pare, anzi, che avanti d'essere communisti organizzati in comune, fossero semplicemente parrocchiani, e che i procuratori ecclesiastici vi tenessero il luogo di procuratori della comunità. Certo le spese per gli edifici del culto, per le cerimonie religiose, per le benedizioni al bestiame, per le campane, per l'orologio dei campanili (e anche per il gallo di metallo la cui coda lo fa volgere nella direzione del vento, tanto utile da conoscere per i lavori campestri in relazione ai detti proverbiali riguardanti il tempo bello o cattivo), appaiono frequentemente negli ordinati comunali insieme colle elargizioni a questo o a quel religioso che si è reso benemerito o colle prediche (costosi i quaresimali), o redigendo qualche scrittura o compiendo qualche ambasciata. Le campane non preannunziano nè accompagnano col loro suono soltanto ricorrenze festive o cerimonie sacre o, comunque momenti della vita religiosa dei communisti, ma adempiono anche a importanti funzioni civiche (le tre *Ave Maria* segnano tre momenti della giornata lavorativa;

---

fu ordinata la normale visita due volte l'anno in primavera e in autunno, la rimozione delle pietre, il riempimento delle buche, la copertura dei canaletti che le attraversavano. I communisti si ribellavano sovente agli ordini dei sindaci di effettuare lavori e riparazioni e sostenevano che si trattava di riparazioni inutili o di strade di scarsa importanza. Tutte le giustificazioni valgono per non sobbarcarsi alla fatica delle riparazioni; quando poi vi sarebbero tenute più comunità, sorgono interminabili dispute sul riparto dei compiti, degli oneri, sul tempo più opportuno per compiere i lavori. Inutile dire che i chiamati alle *corvées* cercavano di esimersene accampando giustificazioni d'ogni genere, più di rado facendosi sostituire o versando un compenso in denaro. Bisogna giungere all'ultima decade del sec. XVIII perchè siano abolite le *corvées* per le riparazioni delle grandi strade.

(1) Per gli altri vedi il mio saggio dedicato ai ceti subalterni.

tempeste, incendi e altre cattive notizie sono date dalla campana a martello; le ore sono scandite dai rintocchi, ma la meridiana prevale sugli orologi; feste e lutti sono accompagnati da concerti di campane) e le comunità non lesinano sulle spese riguardanti questi oggetti dell'emulazione di... campanile. In prossimità della chiesa parrocchiale sorge frequentemente (specie nelle valli alpine, dove lo spazio in piano naturale è scarso e quello artificiale costa) il cimitero. Gli arredi (mobili, abiti talari, biancherie, paramenti, addobbi vari, vasi sacri) della chiesa parrocchiale sono non di rado a carico della comunità, nei cui archivi si conservano talvolta i relativi elenchi; talvolta lo stesso presbiterio. Si pensi, d'altra parte, che, in mancanza, sino al sec. XVIII, in molte comunità, d'una sede appropriata pel comune, mentre nella casa dei sindaci o di ecclesiastici si conservavano le carte, il consiglio si congregava in case private e le riunioni più numerose si tenevano nella cattiva stagione in chiesa e nella buona sotto alberi fronzuti, anticamente oggetto di culto, la cui ombra, secondo la scienza popolare, non riuscisse nociva: tigli, faggi, castagni, quindi, gli alberi preferiti. Alle funzioni religiose principali si collegano le disposizioni relative ai bandi e alle formalità per la diffusione di provvedimenti interessanti tutti i membri della comunità.

Anche dove esiste una casa comunale l'arredamento è assai semplice: uno o due armadi per conservare gli statuti e le carte più importanti chiusi generalmente a tre serrature, alcune tavole per i catasti e la scritturazione, alcune panche o sedie pei congregati. I frequenti contrasti cogli ecclesiastici, causa gl'imposti, accelerano il processo di separazione degli archivi, allontanano le sedute a carattere comunitario dalla chiesa, e le decime (quasi sempre corrisposte in misura ben inferiore a quella che il vocabolo indicherebbe), nella coscienza dei communisti, assumono il carattere sempre più chiaro di sostentamento degli addetti al culto; diventano, quindi, i communisti, sempre più insofferenti delle pretese di certi ecclesiastici in materia, perchè tal genere di spese, che più non avvertono come rientrante esattamente nella «pubblica utilità» (mentre vi rientra il culto, perchè la divinità, la Madonna, i santi assistono i communisti, oltre che nella vita soprannaturale, in quella di uomini, di mariti, di padri, di lavoratori, di agricoltori bisognosi ora di pioggia ora di bel tempo), considerano talvolta abuso. Il clero, d'altra parte, sia quello investito di cura d'anime sia quello dedito ad altre attività soggiornante nei numerosi conventi, o nelle abbazie, cerca di rendersi mondanamente utile fungendo da scritturale, consigliere di fiducia, medico o speziale o dentista (specialisti nelle virtù delle erbe parecchi frati), da insegnante dei communisti e dei loro figliuoli, quantunque all'insegnamento provveda frequentemente, in questi anni, il comune, giovandosi di lasciti, come a Vercelli, di privilegi varî — nel caso di grandi comuni, che provvedono persino agli studi superiori —, sia pure

coll'attrezzatura e colla tecnica pedagogica del tempo: due locali nei grossi centri servono generalmente a tutto il corso di studi, uno per l'insegnamento elementare, di grammatica, l'altro per quello che oggi diciamo medio o di umanità. Nelle deliberazioni riguardanti la scelta dei maestri e dei lettori notiamo una notevole preoccupazione nei consiglieri, che ci tengono a procurarsi buoni elementi, ne seguono l'attività, fors'anche perchè si tratta principalmente dei proprî figliuoli. Infatti la scuola ospita unicamente i figli degli abbienti, per lo più di coloro che hanno nelle mani l'amministrazione della comunità.

Dopo le riforme di Emanuele Filiberto, i communisti forniscono il grosso, numericamente, delle truppe. Dell'ordinamento militare feudale rimangono alcune vestigie: a parte quanto si riferisce agli ufficiali, nominati dal principe normalmente tra i nobili, che vantano anzi un diritto al riguardo specie nelle formazioni composte da uomini già sottoposti alla propria giurisdizione feudale, ho rintracciato un elenco delle obbligazioni feudali militari incombenti a determinate comunità, verosimilmente del periodo di C. E. II (1). Torino, e i luoghi ad essa infeudati (Grugliasco ecc.) dal 1360 è tenuta a inviare « alli eserciti et cavalcate » uomini in proporzione di « uno per casa et per quarante giorni solamente ogni anno, non siano però tenuti andare o mandare oltre monti nè fuori di quelle terre nelle quali esso Conte ha causa et ragione »; Moncalieri, pure dal 1360, deve fornire un uomo ogni casa per servizio soltanto « qua da monti », di età tra i venti e i sessant'anni, sempre per non più di 40 giorni; gli uomini di Pinerolo (temporaneamente soggetti alla Francia), invece, dal 1299, dovevano, in tempi di normale soggezione ai Savoia, andare « contra qualunque persona et in ogni luogo al piacere, arbitrio et volontà del Principe, per tutta la terra et paese qua et di là dalli fiumi Po et Dora et fuori della Patria per XX miglia da contarsi dalla patria più propinqua al luogo dove sarà mandato l'esercito et cavalcata et ciò siano tenuti

(1) A. S. T., Sez. I, *Materie economiche, Cavalcate*, m. I, n. 1: *Nota delli Feudatarij, Terre e communità del Piemonte, e del contado di Nizza, che devono pagar le cavalcate a S. A. R.* Mentre numerosi documenti contabili in A. S. C. T. (spec. art. 345, *Distribuzioni viveri*; art. 344, *Registri pagamento viveri*; art. 324, *Controllo generale del soldo-paga soldatesca*; art. 367, *Copie conti caserme*; art. 365, *Brogliazzi artiglieria*; art. 321, *Cavalleria, rapporti paghe*; *ib.*, *Registri mandati ordini e relazioni di pagamenti*; art. 320, *Milizia, registri di livranze*; art. 314, *Milizia, Libri cassa tesoreria*) consentono di ricostruire sommariamente la consistenza e la distribuzione delle truppe, scarso materiale (eccettuati dispacci relativi ad ufficiali e ad istruzioni sul nuovo assetto dei reggimenti di recente istituzione) nella sez. IV, specie per quello che si riferisce al reclutamento presso le singole comunità. Le consegne a tal fine appaiono documentate soltanto a partire dal sec. XVIII.

per 40 giorni ogni anno »; Vigone era tenuta in conformità del cap. 33 dello statuto, che s'intitolava (in modo non troppo promettente pel principe!) *de non euntibus ad exercitum*; Carignano e Villafranca vantavano i piati e il costume locali, Bene, Carrù, Trinità le consuetudini locali « della patria di Piemonte » ed erano tenute « qua da' monti solamente »; a Savigliano erano tenuti i capi di casa nei soliti limiti; e sostanzialmente il medesimo obbligo confermavano San Secondo, Perosa, Sommariva, Boves, Peveragno. I fossanesi protestavano di non doversi allontanare oltre le 50 miglia da Fossano; Ivrea e le terre del suo distretto (Borgofranco, Bolengo, Piverone, Palazzo, Coazolo ecc.) protestavano il limite di 24 giorni; Magnano, Limone e Rollino quello di « diece fanti boni et sufficienti et bene armati nel modo forme et pure tempo che è tenuta la città [o comunità, indicata in forma abbreviata] di Ivrea; Sale invocava le consuetudini di Ivrea; Mulazano, un po' sibillinamente, si dichiarava tenuta « con esercito generale di tutti li huomini d'esso luogo habili ne la presente patria di Piemonte per quindici miglia atorno alla forma de loro franchisie et anco per dieci miglia a loro spese »; Cavallermaggiore invocava le proprie « franchisie et conventioni ». Mentre la Valle d'Aosta non tralasciava, in occasione di donativi, di ottenere l'esplicita conferma ducale (evidentemente i privilegi e le consuetudini subivano frequenti deroghe e questa era epoca di generale rinnovellamento su nuove basi) ai propri vantati diritti di esenzione dal servizio militare, altre comunità si sottomettevano *sic et simpliciter*; tale il caso di quelle della provincia di Vercelli (in questo e negli elenchi successivi mantengo l'ortografia dei documenti cui di volta in volta attingo): Pradarolo, Lente, Gislarengo, Serravalle, Gatinara, Saluzzo, Viancino, Olcenengo, Nebione, Viverone, Vetigne, Mota d'Alciati, Massazza, Castelleto, Oldenico, Quinto, Albano, Venaria, Mota de Conti, Pertengo, Caresana, Riva, Cortanzana, Cassinale, Montenascio, Larizate, Ronseco, Selva, Cassine di Strà, Stroppiana, Pezana, Caresana, Cavaglià, Saluzole, Montebelluardo, Lignana, Sale, Grezzo, Cassinale, Riceto d'Arborio, San Germano, Verone, Castellengo, Sandigliano, Monformoso, Santhià, Ausciliano, Tronzano, Candelo, Alice, Villarò, Cigliano, Buronzo, Carisio, Badaloco, Tonengo, Mongrando. Le comunità del monregalese si dichiaravano tenute per « tutti li huomini habili... cioè uno per ogni luogo et ogni anno per xx giorni alla mente et forma de loro privileggi et franchigie »; Villanova del Solaro si riferiva all'uso de « li altri homini et communità »; Cuneo « con le ville del mandamento » si dichiarava tenuta « alli exerciti et cavalcate di qua da monti et dalla città di Asti in qua verso li monti e non altrove et ciò per quaranta giorni in un anno ». L'assolutismo non era ancora riuscito a rendere uniformi gli obblighi militari dei communisti? Non fraintendiamo: un esercito messo assieme dagli uomini

forniti dalle comunità e dai feudatari (1) secondo gli usi feudali ricordati nel documento sopra riassunto non si sarebbe potuto dire, nell'età di Luigi XIV, efficiente. In realtà, la rinnovata dichiarazione di quegli obblighi aveva oramai piuttosto il carattere di sottomissione a fini fiscali perchè quelle prestazioni si convertivano usualmente in contributi in denaro: la « cavalcata » era diventata anch'essa una contribuzione.

Dei 18 colonnellati creati da Emanuele Filiberto ben 15 interessavano il Piemonte (1): dopo gli editti del 1603, 1638, 1644, 1649, 1653, quelli del 1669 regolarono ancora una volta più minuziosamente la complessa materia (chi dovesse prestare servizio, chi dovesse sopportare le diverse spese, quali privilegi competessero ai miliziani, le riviste, gli esercizi, ecc.), ma, doveva sempre farsi luogo, in ogni seria emergenza, a provvedimenti eccezionali (levate, assoldamenti affidati a questo e a quello, i quali avanzavano proposte quasi imprenditori qualsiasi e piani d'arruolamento, concludevano contratti con mercenari stranieri, organizzavano corpi di banditi ecc.) (2), e i miliziani, con C. E. II, fecero nella guerra combattuta cattiva prova; si sbandarono, tornarono alle proprie case o si diedero al brigantaggio. I 18 m. moschetti spariti, le innumeri disposizioni sugli sbandati, sui briganti, sui disertori, ne sono eloquente testimonianza.

Nel periodo di C. E. II, in Savoia, l'organizzazione delle « tappe » è rispecchiata nei documenti finanziari; in Piemonte non se ne trova menzione se non come dei centri di raccolta dei grani del « comparto » e come di circoscrizioni assoggettate all'« insinuazione », e anche gli « utensili » (l'arredamento delle caserme, a carico dei comuni) stanno mutandosi in un doloroso ricordo: nondimeno l'unificazione nel sussidio militare operata da C. E. II subì eccezioni e i lamenti delle comunità contro soperchierie di militari abbondano.

Il problema della consistenza demografica e dell'importanza, almeno relativa, delle singole comunità, può essere affrontato con nuove indagini. È lecito dedurre una graduatoria di popolazione e di ricchezza dalla graduatoria di imposti personali o reali elencati per località? Ritengo di no perchè non esistevano imposte unicamente personali o reali generali, nè regole costanti e certe per il loro stabilimento: il tasso, da imposizione personale s'era tramutato in reale, ma determinata sempre con criteri

(1) I loro obblighi, che menziono nelle pagine dedicate alla guerra contro Genova, erano ancora più varî sia per la durata, sia per il raggio d'azione, sia per l'armamento, sia pel riparto della spesa.

(2) Secondo il Pérouse (*o. c.*, p. XCI) gli altri tre non esistettero in Savoia che sulla carta.

piuttosto politici; talune comunità in base ad accordi, privilegi, riscatti ecc. erano esenti da tutti o da alcuni tributi, in tutto o in parte. Si nota subito, inoltre, non soltanto nel confronto tra anni singoli ma anche tra medie decennali o finanche di tredici anni (cioè includenti tutto il governo di C. E. II), che la graduatoria delle comunità secondo il tasso (1), e quella secondo il sussidio militare non concordano affatto neppure preoccupandosi, ovviamente, di « ottenere » le medesime circoscrizioni (in taluni casi più ristrette pel « sussidio » che pel tasso). Inoltre le variazioni, secondo gli anni, nel « sussidio » sono assai più frequenti che nel « tasso ». Anzi il tasso ci appare in

---

(1) Eccola (coll'ortografia delle fonti) tenendo a base il 1663 (la sigla tra parentesi indica la provincia cui appartiene la comunità: 1) Chieri (Chi), 5194 : 13 : 4; 2) Asti (As) 4899; 3) Mondovì (M) 4748 : 3 : 4; 4) Savigliano (Sav) 4000; 5) Vercelli (V) 3479 : 0 : 8; 6) Carmagnola (Ca) 3174 : 6 : 8; 7) Barge (P) 3000; 8) Carignano (Ca) 2666 : 14 : 4; 9) Saluzzo (Sal) 2392 : 18 : 10; 10) Vigone (Ca) 2166 : 13 : 4; 11) Villafranca (Sav) 2000; 12) Ivrea (I) 1979 : 1; 13) Lanzo e Valle (T) 1903 : 6 : 8; 14) Cavor (Cavour) (Sal) 1706 : 13 : 4; 15) Andorno e Valle (Bi) 1685 : 6 : 8; 16) Moncalieri (Chi) 1666 : 13 : 4; 17) Bene (F) 1666 : 13 : 4; 18) Fossano (F) 1666 : 13 : 4; 19) Cavalermaggiore (Sav) 1600; 20) Dronero (Cu) 1595 : 5 : 4; 21) S. Damiano (Al) 1541 : 10; 22) Poyrino (Chi) 1466 : 13 : 4; 23) Peveragno (Cu) 1466 : 13 : 4; 24) Trino (Tr) 1452; 25) Cuneo (Cu) 1400 : 9 : 5 : 1; 26) Racconiggi (Sav) 1400; 27) Biella (B) 1400; 28) Volpiano (T) 1346 : 5; 29) Rivoli (T) 1333 : 6 : 8; 30) Giaveno (Su) 1333 : 6 : 8; 31) Busca Castelleto e Taranca [Tarantasco] (Cu) 1333 : 6 : 8; 32) Ciriè (T) 1304 : 3; 33) Bioglio (B) 1150 : 18; 34) Cherasco (Che) 1129 : 6 : 8; 35) Caraglio (Cu) 1106 : 13 : 4; 36) Bra (Che) 1066 : 13 : 4; 37) Boves (Cu) 1066 : 13 : 4; 38) Bricherasio (P) 1040; 39) Pont e Valle (I) 1019; 40) Bagnolo (P) 1013 : 6 : 8; 41) Revello (Sal) 997 : 0 : 10; 42) San Peyre (Sal) 997 : 0 : 10; 43) Piosasco (Ca) 986 : 13 : 4; 44) Avigliana (Su) 975 : 3; 45) Almese Rubiana San Moro (Su) 970 : 13 : 4; 46) Riva (Chi) 933 : 6 : 8; 47) Crescentino (Tr) 933 : 6 : 8; 48) Mochie Condove Frasinere (Su) 933 : 6 : 8; 49) Sommariva del Bosco (Che) 933 : 6 : 8; 50) Villanova (M) 910 : 14 : 3; 51) Susa (Su) 884; 52) Trivero (B) 870 : 18; 53) Caramagna (Sav) 866 : 13 : 4; 54) Collegno (T) 866 : 13 : 4; 55) Villa Falletto (Cu) 853 : 6 : 8; 56) San Germano (V) 806 : 18 : 10; 57) Santhià (V) 806 : 18 : 10; 58) Frosasco (P) 800; 59) Caselle (T) 800; 60) Piobes (Ca) 800; 61) Scalenghe (Ca) 800; 62) Centallo (F) 800; 63) Valle di Brosso (I) 800; 64) Alba (Al) 789 : 16; 65) Salussola (B) 773 : 6 : 8; 66) Rivarolo (T) 765 : 13 : 4; 67) Cavaglià (V) 760; 68) Ceva (Ce) 757 : 18 : 8; 69) Mosso (B) 746 : 13 : 4; 70) San Maurizio (T) 740 : 6 : 8; 71) Moretta (Sav) 733 : 6 : 8; 72) Verrolengo (Tr) 730 : 10; 73) Livorno (Tr) 728 : 9; 74) Demonte Valle (Cu) 711 : 2 : 3; 75) Bolengo (I) 697 : 6; 76) Verzolo (Sal) 677 : 19 : 8; 77) Vicco (M) 667 : 18; 78) Monte Chiaro e Chiussano (As) 666 : 15 : 3; 79) Carrù (F) 666 : 13 : 4; 80) Gattinara (V) 666 : 13 : 4; 81) Moncrivello (Tr) 666 : 13 : 4; 82) Pianezza (T) 653 : 6 : 8; 83) Castelnovo (As) 638 : 6 : 8; 84) Cumiana (Su) 633 : 6 : 8; 85) Rubbiana (P) 633 : 6 : 8; 86) Garresio (Ce) 631 : 12; 87) Mortigliengo (B) 621 : 6 : 8; 88) Strambino (I) 603 : 6 : 8; 89) Monestarolo (Sav) 600; 90) Cossato (V) 600; 91) Coazze (Su) 586 : 13 : 4; 92) Lagnasco (Sal) 575 : 11 : 1; 93) Pancalieri (Sav) 573 : 6 : 8; 94) Castellata di Settimo Vittone (I) 567 : 3 : 9; 95) Bianzè (Tr) 550; 96) Buttigliera (As) 534 : 5; 97) Cambiano (Chi) 533 : 6 : 8; 98) Castellamonte (I) 533 : 6 : 8; 99) Cer-

cifrepressochè costanti (trascurabili le oscillazioni generali, rilevanti soltanto, in qualche caso di comunità particolare causa i diffalchi per grazie varie limitati nel tempo: confrontando il tasso del 1675 con quello del 1663 notiamo minime differenze generali, ugualmente minime nelle provincie

---

cenasco (Ca) 533 : 6 : 8; 100) Virle (Ca) 533 : 6 : 8; 101) Scarnafiggi (Sal) 530 : 13 : 4; 102) Rocca de Baldi (M) 510; 103) Non[e] (Ca) 506 : 13 : 4; 104) Piverone [Peverone] (I) 503 : 6 : 8; 105) Chiusa (Cu) 496; 106) Vinovo (Ca) 493 : 6 : 8; 107) Acceglio (Cu) 489 : 11 : $\frac{1}{5}$; 108) Villanova Astegiana (Chi) 484; 109) Rivalta (Su) 474 : 13 : 4; 110) Borgo d'Allice (Tr) 472 : 18; 111) Druent (T) 466 : 13 : 4; 112) Valdengo e Vigliano (B) 466 : 13 : 4; 113) Settimo Torinese (T) 466 : 13 : 4; 114) Graglia (B) 466 : 13; 115) Fontanetto (Tr) 462; 116) Candello (B) 456 : 8; 117) Gravere (Su) 449 : 6 : 8; 118) Ormea (Ce) 442 : 2 : 8; 119) Luserna (P) 440 : 3 : 4; 120) Verrua (As) 440; 121) Pollone (B) 435 : 2 : 2; 122) Macello (P) 433 : 6 : 8; 123) Cuorgnè (I) 427 : 6 : 8; 124) Castagnole di Piemonte (Ca) 426 : 13 : 4; 125) Buttigliera e Vriola (Su) 424 : 18; 126) Caluso (Tr) 410; 127) Leynì (T) 400; 128) Orbassano (T) 400; 129) San Secondo (P) 400; 130) Bussolino (Su) 400; 131) San Giorio (S) 400; 132) Villanova Solara (Sav) 400; 133) Polonghera (Sav) 400; 134) S. Damiano e Pallieres (Sal) 398 : 16 : 4; 135) San Front (Sal) 398 : 16 : 4; 136) Paesana (Sal) 398 : 16 : 4; 137) Isola (As) 398; 138) Corio (T) 396; 139) Canale (Che) 392 : 3 : 2; 140) Bernezzo (Cu) 388 : 10; 141) Diano (Al) 388; 142) Beynette (F) 386 : 13 : 4; 143) Valgrana (Sal) 378 : 17 : 6; 144) Osasco (P) 374 : 13 : 4; 145) Lessona (B) 373 : 6 : 8; 146) Sostegno (B) 373 : 6 : 8; 147) Torre (P) 368 : 7 : 9; 148) Casalborgone (Chi) 366 : 13 : 4; 149) San Giorgio (Tr) 362; 150) Meana (Su) 360; 151) Villar Focchiardo (S) 360; 152) Gassino (Chi) 360; 153) Mullasano (Al) 360; 154) Costigliole (Sal) 358 : 18 : 8; 155) Manta (Sal) 358 : 18 : 8; 156) Cigliano (Tr) 353 : 13 : 4; 157) Dogliani (F) 348 : 19 : 5; 158) Salazza (I) 347 : 13 : 4; 159) Valperga (I) 347 : 13 : 4; 160) Sant'Albano (F) 346 : 13 : 4; 161) Trinità (F) 346 : 13 : 4; 162) Volvera (Ca) 346 : 13 : 4; 163) Giaglione (S) 346 : 13 : 4; 164) Tronzano (V) 344; 165) Piasco (Sal) 338 : 19 : 10; 166) Montaldo (I) 333 : 6 : 8; 167) Albiano (I) 333: 6 : 8; 168) Costigliole (As) 333 : 6 : 8; 169) Beynasco (T) 333 : 6 : 8; 170) Chivasso (Tr) 333 : 6 : 8; 171) Melle (Sal) 330 : 0 : 4; 172) Camerana (Al) 328; 173) Perosa e Valle (P) 325 : 15 : 4; 174) Favria (Tr) 321 : 11; 175) Ayrasca (Ca) 320; 176) Murello (Sav) 320; 177) Cervere (F) 320; 178) Brusasco (As) 319 : 4; 179) Borgo Franco (I) 316 : 10 : 8; 180) Niella (Ce) 315 : 16; 181) San Michele (Ce) 315 : 16; 182) Priero (Ce) 315 : 16; 183) Bagnasco (Ce) 315 : 16; 184) San Sebastiano (T) 315; 185) Bussolino (Chi) 315; 186) Ropolo (B) 313 : 6 : 8; 187) Azigliano (Vi) 312 : 15 : 3; 188) San Ambrogio (Su) 306 : 13 : 4; 189) Fiano (Su) 306 : 13 : 4; 190(Envie (P) 306 : 13 : 4; 191) Sandigliano (D) 306 : 13; 192) Casalgrosso (Sav) 305 : 6 : 8; 193) Chiavazza (B) 304 : 9; 194) Mazze (Tr) 300; 195) Trana (Su) 300; 196) Cavaler Leone (Sav) 300; 197) Frabosa Soprana (M) 297 : 10; 198) Castagnole delle Lanze (Al) 297 : 3; 199) Palazzo[lo] (I) 291 : 6 : 8; 200) Agliano (Al) 290 : 16; 201) Buriasco (P) 290 : 13 : 4; 202) Cervasca (Cu) 290 : 10; 203) Canelli (Al) 286 : 6; 204) Priola (Ce) 284 : 3 : 9 $\frac{1}{5}$; 205) Torre (Ce) 284 : 6 : 8; 206) Borgo Masino (Tr) 279 : 6 : 8; 207) Foglizzo (Tr) 276; 208) Viù (Su) 275; 209) Borgo S. Dalmazzo (Cu) 272 : 16 : 10; 210) Guarena (Al) 268; 211) Campiglione (P) 267 : 1 : 1; 212) Villar (P) 267 : 1 : 1; 213) Angrognia (P) 267; 214) Cardè (Sav) 266 : 16 : 8; 215) Alpignano (T) 266 : 13 : 4; 216) Ronco e Zumaglia (B)

di Torino, Chieri, Asti, Trino, Saluzzo, Mondovì, lievi diminuzioni nelle provincie di Biella, Susa, Carmagnola, Cuneo, Ceva, un aumento nella provincia di Vercelli, rilevanti diminuzioni solo per alcune località della provincia di Pinerolo in parte compensate da nuove tassazioni) spiegabili

---

266 : 13 : 4; 217) Azeglio (B) 266 : 13 : 4; 218) Novalesa-Venaus-Fere [Ferrere] (Su) 266 : 13 : 4; 219) Vische (Tr) 266 : 13 : 4; 220) Clavesana (Al) 264; 221) Caresana (V) 263 : 15 : 10; 222) Motta Alciata (V) 262 : 17 : 7; 223) Brosasco (Sal) 262 : 4 : 4; 224) Valfenera (Al) 259 : 14; 225) Neviglie (Al) 255 : 19; 226) Murialdo (Al) 255 : 3; 227) Mongrando (V) 253 : 6 : 8; 228) Entraque (Cu) 252 : 19 : 1; 229) Sale (Ce) 252 : 12 : $5\frac{1}{3}$; 230) Pamparato (Ce) 252 : 12 : $5\frac{1}{2}$; 231) Violla (C) 252 : 12 : 5; 232) Mombasilio (Ce) 252 : 12 : 5; 233) Celle, Chiavrie, Novaretto (Su) 250 : 13 : 4; 234) Chiaverano (I) 250; 235) Lombriasco (Ca) 250; 236) Buronzo (V) 249 : 14 : 5; 237) Carisio (B) 249 : 14; 238) Antignano (As) 248 : 11; 239) Ochiepo Superiore (V) 248 : 8 : 10; 240) Palazzolo (Tr) 248; 241) Govone (Al) 241; 242) Villar S. Costanzo (Sal) 239 : 5 : 8; 243) Venasca (Sal) 236 : 5 : 11; 244) Stroppiana (V) 232 : 14; 245) Pralormo (Che) 232 : 6 : 3; 246) Monpantero (Su) 226 : 13 : 4; 247) Viverone (V) 226 : 13 : 4; 248) Agliè (I) 225 : 13 : 4; 249) Varisella Monest.ro e Valle (Che) 223; 250) Cortemiglia (Che) 222 : 19 : 3; 251) Arborio (V) 221 : 8 : 9; 252) Neyve (Che) 219 : 8 : 5; 253) Albano (V) 218 : 16 ; 7; 254) Montaldo (M) 218 : 11 : 6; 255) La Monta (Che) 216 : 15 : 8; 256) Cavagnolo (As) 216; 257) Frabosa Sottana (M) 212 : 10; 258) Roburent (M) 212 : 10; 259) Caravino (Tr) 211 : 10; 260) Saliceto (Al) 210 : 16; 261) Sciolze (As) 210; 262) Pezzana (V) 207; 263) Monastero di Vasco (M) 206 : 8 : 2; 264) Saluggia (Tr) 206; 265) Ceresole (Che) 200 : 8 : 6; 266) Borgaro Torinese (T) 200; 267) Zubiena (B) 200; 268) Pondrano (B) 200; 269) Ochiepo Inferiore (B) 200; 270) Donato (B) 200; 271) Netro (B) 200; 272) S. Antonino (Su) 200; 273) Villar di Basse (Su) 200; 274) Chianoc (Su) 200; 275) Villar d'Almese (Su) 200; 276) Brusol e S. Dider (Su) 200; 277) Burgone (Su) 200; 278) Cassellette (Su) 200; 279) Sangano (Su) 200; 280) Reano (Su) 200; 281) Pavone (I) 200; 282) Farigliano (F) 200; 283) Piozzo (F) 200; 284) Pagno (Sal) 199 : 8 : 2; 285) Martignana (Sal) 199 : 8 : 2; 286) Pecetto (Chi) 191 : 16; 287) S. Martino (I) 190 : 13 : 4; 288) Scarmagno (I) 190 : 13 : 4; 289) Lesegno (Ce) 189 : 9 : 4; 290) Castellino Igliano (Ce) 189 : 9 : 4; 291) Somano (Al) 188; 292) Olcenengo (V) 187 : 19 : 2; 293) Monteu (Che) 184 : 3 : 5; 294) Favole (Sav) 181 : 6 : 8; 295) S. Michele (Cu) 180 : 9 : 3 : $\frac{1}{5}$; 296) Mussano (V) 180 : 4 : 6; 297) Sordevolo (B) 180 : 4 : 6; 298) Monteu (As) 180; 299) Balangero e Mathi (T) 178 : 13 : 4; 300) Villanova di Mathi (T) 178 : 13 : 4; 301) Vaudier (Cu) 178 : 3 : $7\frac{1}{2}$; 302) Nole (T) 177 : 6 : 4; 303) Lauriano (As) 176 : 13 : 4; 304) Marmore (Cu) 175 : 9 : $6\frac{1}{5}$; 305) Roccavione (Cu) 174 : 16 : 10; 306) Cornigliano (Che) 174 : 6 : 5; 307) Celle (Cu) 173; 308) S. Vittoria (Che) 172 : 17 : 6; 309) Poccapaglia (Che) 172 : 17 : 6; 310) Castelinaldo (Che) 172 : 17 : 5; 311) La Vezza (Che) 172 : 17 : 5; 312) Magliano (Che) 172 : 17 : 5; 313) Chianois (Cu) 172 : 9 : 7; 314) Montissello (Che) 171 : 2 : 10; 315) Frasino (Sal) 168 : 9 : 11; 316) Vestigne (Tr) 167 : 6 : 8; 317) Burolo (I) 166 : 13 : 4; 318) Marentino (Chi) 166 : 13 : 4; 319) Verrone (V) 163 : 9 : 2; 320) Candia (I) 162; 321) Camburzano (B) 161 : 12; 322) Bobbio (P) 161 : 10; 323) Perrero (P) 160 : 10 : 8; 324) Stroppo (Cu) 160 : 0 : 6; 325) Elva (Cu) 160 : 0 : 6; 326) Salmor (F) 160; 327) Mercenasco (I) 160; 328) Taver-

col fatto che, salvo « grazie » eccezionali, l'imposto corrispondeva a quanto da circa un secolo stabilito e, da decenni, s'era assestato su posizioni stabili (almeno per quanto riguardava la misura; quel che entrava effettivamente nelle casse ducali in seguito ad alienazioni ecc. non interessa

---

nette Baldissero (P) 160; 329) Bardazzano (Chi) 160; 330) Givolet (T) 160; 331) Crisolo (Sal) 159 : 10 : 6; 332) Oncino (Sal) 159 : 10 : 6; 333) Brondello (Sal) 159 : 10 : 6; 334) Castellengo (B) 156 : 13 : 4; 335) Greggio (V) 156 : 3 : 4; 336) Vottignasco (F) 156; 337) Roccafort (N) 151 : 15; 338) Front e Vauda (T) 151 : 10; 339) Fiorano (I) 151 : 6 : 8; 340) Bayro (I) 151; 341) Tricero (Tr) 148; 342) La Cassa (Su) 146 : 13 : 4; 343) Oglianico (T) 145 : 13 : 4; 344) Collereto di Parella (I) 145 : 6 : 8; 345) Castel Alfero (As) 144; 346) Balo[c]o (V) 141; 347) Gislarengo (V) 140 : 14 : 8; 348) Ricetto (V) 140 : 13 : 4; 349) Villa Reggia (V) 140; 350) Villafranca (As) 139 : 8; 351) Constanzana (V) 139 : 2 : 3; 352) Villar Boit (V) 138 : 13 : 4; 353) Monformoso (V) 138 : 13 : 4; 354) Tolegno (B) 138 : 13 : 4; 355) Settimo Rotaro (Tr) 137 : 10; 356) Ronseco (Tr) 136 : 6 : 8; 357) Pratiglio (I) 136; 358) Albugnano (As) 136; 359) Faetto (P) 135 : 14 : 3; 360) Riclardetto (P) 135 : 14 : 6; 361) Roddi (Al) 134; 362) Col S. Giovanni (Su) 133 : 6 : 8; 363) Valgioie (Su) 133 : 6 : 8; 364) Allice (Tr) 133 : 6 : 8; 365) Brandizzo (T) 133 : 6 : 8; 366) Gallianico (B) 133 : 6 : 8; 367) Barbania (T) 133 : 6 : 8; 368) Romano (I) 133 : 6 : 8; 369) Trufarello (Chi) 133 : 6 : 8; 370) Villastellone (Chi) 133 : 6 : 8; 371) Rivalta (Chi) 133 : 6 : 8; 372) Colobiano (V) 132; 373) Rive (V) 131 : 8 : 4; 374) Prarolo (V) 128 : 1 : 5; 375) Canischio (I) 128; 376) Margarita (M) 127 : 10; 377) Sarravale (V) 126 : 16 : 4; 378) Perlo (Ce) 126 : 6 : 2 : $\frac{2}{3}$; 379) Scagnello (Ce) 126 : 6 : 2; 380) Nucetto (Ce) 126 : 6 : 2; 381) Piea (As) 125 : 10; 382) Cortanze (As) 125 : 10; 383) Vayes (Su) 125 : 6 : 8; 384) Mombarchero (Al) 124 : 13; 385) Sanfré (Che) 124; 386) Cogiola (B) 124 : 5; 387) S. Raffaele (Chi) 124; 388) Quinto (V) 123 : 17 : 8; 389) Marsaglia (Al 122 : 8; 390) Castiglione (Chi) 122; 391) Paroldo (Al) 122; 392) Bastia (M) 121 : 2 : 6; 393) Baldichieri (As) 120 : 10; 394) Altesano superiore (T) 120 : 6 : 8; 395) Collereto di Castelnuovo (I) 120 : 6 : 8; 396) CatelMagno (Cu) 120; 397) Dorzano (V) 120; 398) Candiolo (T) 120; 399) Revigliasco (Chi) 120; 400) S. Moro (Chi) 120; 401) Cartignano (Sal) 119 : 12 : 10; 402) Villanovetta (Sal) 119 : 12 : 10; 403) Usolio (Cu) 117 : 17 : 11 : $\frac{4}{5}$; 404) Prasso (Cu) 117 : 17 : 11 : $\frac{4}{5}$; 405) Porta Comar (As) 117 : 6 : 8; 406) Samon (I) 116 : 13 : 4; 407) Morozzo (M) 115 : 7 : 2; 408) Ozegna (T) 115 : 6 : 8; 409) Rocca (T) 114; 410) Celle (As) 113 : 13 : 4; 411) San Pietro di Monte Rosso (Sal) 113 : 13 : 3; 412) Borgato di Monte Rosso (Sal) 113 : 13 : 3; 413) Forno (Tr) 112; 414) Pertengo (V) 111 : 19 : 7; 415) Lenta (V) 110 : 6 : 5; 416) Ternengo (V) 110 : 0 : 2; 417) Castagnitto (Chi) 110; 418) Castagnetto (Che) 109 : 19; 419) Robilant (Cu) 109 : 15 : 6; 420) Gotta Seca (Al) 108; 421) Verduno (Al) 108; 422) Banchette (I) 108; 423) Piazzo (As) 108; 424) Castelletto (V) 107 : 0 : 9; 425) Val della Torre (Su) 106 : 13 : 4; 426) Ruffia (Sav) 106 : 13 : 4; 427) Salerano (I) 106; 428) Montanera (Cu) 105; 429) Massaza (V) 104 : 11 : 1; 430) Salasco (V) 102 : 10 : 4; 431) Berzano (As) 102 : 6; 432) Castino (Che) 102 : 5 : 8; 433) Ferrere (Al) 101 : 9; 434) Roascia (Cu) 101 : 16 : 4; 435) Cusselli [Cuceglio] (Tr) 100; 436) Cerre[tto] e Quaregna (B) 100; 437) Cerrione (B) 100; 438) Arignano (Chi) 100; 439) Rondissone (Tr) 100; 440) Baldissero (Al) 99 : 16; 441) Priocha (Che) 99 : 3 : 11; 442) Azano (As) 99 : 2; 443) S. Marzano (Al)

ora. La graduatoria secondo il tasso, in misura ampiamente approssimativa, potrebbe, forse, se mai, servire a graduare le comunità, o, meglio, le più elementari circoscrizioni fiscali in cui le minori venivano raggruppate, secondo la capacità contributiva stabilita nel secolo precedente; con ancor

---

97 : 13; 444) Vignolo (Cu) 96 : 5; 445) Vialfré (I) 95 : 6 : 8; 446) Prosa (I) 95 : 6 : 8; 447) Torre Sangiorgio (Sav) 95 : 2 : 2; 448) Montemale (Sal) 94 : 19 : 4; 449) Battisolo (Ce) 94 : 14 : 8; 450) Monestarolo (Ce) 94 : 14 : 8; 451) Lisio (Ce) 94 : 14 : 8; 452) San Steffano (Che) 93 : 17 : 4; 453) Montaldo Rovero (Che) 93 : 17 : 2; 454) San Gillio (Su) 93 : 6 : 8; 455) Boriana (B) 93 : 6 : 8; 456) Maglione (Tr) 93 : 6 : 8; 457) Serravalle (As) 92 : 13 : 4; 458) Cinzano (As) 92; 459) Cantarana (As) 91; 460) Salto (I) 90 : 13 : 4; 461) Montaldo Scarampo (As) 93; 462) S. Marzanotto (As) 88 : 9; 463) Torre Bormida (Che) 88 : 7 : 6; 464) Settime (As) 88 : 1; 465) Macello (P) 87 : 1 : 10; 466) Mondoni (As) 87; 467) Rodello (Al) 86; 468) Caresana (E) Belot (V) 85 : 16 : 2; 469) Magnano e Zimone (I) 84 : .3 : 4; 470) Vistrorio (I) 84 : 13 : 4; 471) Ruelio (I) 84 : 13 : 4; 472) Cocconato (As) 84 : 10; 473) Baratonia (T) 83 : 13 : 4; 474) Andrate (I) 83 : 6 : 8; 475) Calosso (Che) 81 : 3 : 6; 476) Prascorsano (I) 80 : 6 : 8; 477) Forest (Su) 80; 478) Famolasco (P) 80; 479) C[a]rema (I) 80; 480) Riffredo e Gambasca (Sal) 79 : 15 : 3; 481) Ostana (Sal) 79 : 15 : 3; 482) Mombaldone (Che) 79 : 12 : 9; 483) Trezzo (Che) 79 : 12 : 9; 484) Ciglié (C) 78 : 17; 485) Perletto (Al) 78 : 17; 486) Barolo (Al) 78; 487) Sommariva di Perno (Che) 77 : 3 : 5; 488) Roddino (Al) 76 : 16; 489) Andono (Cu) 76 : 7 : 3 : $\frac{1}{3}$; 490) Sessant (As) 76; 491) Sale (V) 75 : 15 : 6; 492) Torre di Bayro (I) 75 : 6 : 8; 493) Benna (B) 74 : 14; 494) Rocca Ciglié (Ce) 74 : 3; 495) Orio (Tr) 74; 496) Belvedere (Al) 73 : 18; 497) Bonvicino (Al) 73 : 18; 498) Chisone (Al) 73 : 18; 499) Paglieres (Cu) 73 : 15 : 6 : $\frac{4}{5}$; 500) Torrazzo (I) 73 : 6 : 8; 501) Loranze (I) 72 : 13 : 4; 502) Parella (I) 72 : 13 : 4; 503) Riva Ros[s]a (I) 72 : 13 : 4; 504) S. Paulo (Chi) 71 : 6 : 8; 505) Manilia (P) 70 :15 : 10; 506) Traversa [?] (P) 70 : 15 : 10; 507) Solio (As) 70 : 11; 508) Montalenghe (Tr) 70; 509) Bosia (Al) 70; 510) Marcorengo (As) 70; 511) Castiglion Falletto (Al) 69 : 17; 512) Lequio (Al) 69 : 16; 513) Alma (Cu) 69 : 15 : 9 : $\frac{4}{5}$; 514) Cellarengo (As) 69 : 10; 515) Scursolengo (As) 68 : 5; 516) Cancolombano (I) 67; 517) Marenco (As) 67; 518) Monte Marzo (As) 66 : 13 : 4; 519) Cavoretto (T) 66 : 13 : 4; 520) Rossana (Sav) 66 : 13 : 4; 521) San Martino (As) 66 : 11; 522) Venaria (Tr) 64 : 6 : 8; 523) Roasio (V) 64; 524) Montezemolo (Ce) 63 : 3 : 1 : $\frac{1}{3}$; 525) Torrisella (Ce) 63 : 3 : 1 : 1 : $\frac{1}{3}$; 526) Roasio (Ce) 63 : 3 : 1 : $\frac{1}{2}$; 527) Castelnuovo (Ce) 63 : 3 : 4; 528) Chiusa di S. Michele (Su) 62 : 13 : 4; 529) Rovasenda (V) 62; 530) Cortanzone (As) 61 : 18; 531) Borgialo (I) 60 : 13 : 4; 532) Chiesanuova (I) 60; 533) Cintano (I) 60; 534) Sale di Castelnuovo (I) 60; 535) Valmalla (Cu) 59 : 16 : 4; 536) S. Giulia (Al) 59 : 14; 537) Quarto (As) 59 : 2 : 3; 538) Tonengo (As) 58 : 10; 539) Monale (As) 58 : 2; 540) Albaretto (Cu) 57 : 16 : 7; 541) Villanova di Massaza (V) 57 : 2 : 3; 542) Pradeleves (Sal) 56 : 16 : 7; 543) Lusigliè (Tr) 56 : 10; 544) Oldenico (V) 56 : 5 : 1; 545) Buzzano (Tr) 55 : 7; 546) Roasio (As) 55; 547) Cassine di Stra (V) 54 : 18; 548) Alice (I) 54 : 13 : 4; 549) Gorino (Al) 54 : 7; 550) Torre di Isone (Che) 54 : 2 : 8; 551) Giflenga (V) 53 : 17 : 5; 552) Montanaro (V) 53 : 6 : 8; 553) Lezzolo (V) 53 : 6 : 8;

più ampia approssimazione, corrispondeva a una stima fondata sulla popolazione e sulla ricchezza, come formulata tradizionalmente secondo una visione risalente per la maggior parte delle comunità, molto addietro. Più vicina, invece, ai tempi nostri, appare la graduatoria secondo il sussidio militare; senonchè essa subisce maggiori variazioni (per quanto anch'esse modeste e incidenti soltanto su una piccola parte delle comunità) secondo gli anni, forse perchè i diffalchi, le grazie, tengono maggior conto, sì da adeguare l'imposta alla situazione dell'anno, delle reali contingenti possibilità contributive. I diffalchi, sono in taluni casi ragguardevolissimi e numerosissime località della prov. di Vercelli, nei primi anni, non hanno neppure segnato un importo minimo: da poco tempo gli spagnoli se ne sono andati lasciando dietro di sè miserie innumeri. Negli anni successivi la situazione migliora, nel periodo 1670-75 il sussidio militare funziona a pieno regime: in certe provincie (p. es. Torino, Ceva) s'avvicina al tasso (e si tratta di gettito effettivo pel duca, praticamente, in altre (Alba, Savigliano, Cuneo, Carmagnola, Susa, Ivrea) lo supera e anche nella prov. di Vercelli raggiunge,

---

554) Montestrutto (I) 53 : 6 : 8; 555) Cinaglio (As) 53 : 6 : 8; 556) Larisata (V) 53 : 0 : 7; 557) Lignana (V) 53 : 0 : 7; 558) Migliandolo (As) 52 : 17; 559) Castelletto (Cu) 52 : 10; 560) Fenille (P) 51 : 14 : 6; 561) Garsigliana (P) 51 : 14 : 6; 562) Quazzolo (Che) 50 : 11 : 2; 563) Revigliasco (As) 50 : 7; 564) Rodoretto (P) 50 : 6 : 6; 565) Montaldo (Chi) 50; 566) Pavarolo (Chi) 50; 567) Castellar (Sal) 49 : 16 : 11; 568) Casal Rosso (V) 48 : 9; 569) Denice (Che) 48 : 5; 570) Loazzolo (Che) 48 : 5; 571) Vidrac[co] (I) 48; 572) Quagliuso (I) 48; 573) Cortandone (As) 47 : 9; 574) Varigliano (As) 47 : 6 : 8; 575) Castelletto d'Issone (Che) 47 : 1 : 5; 576) Robassomero (T) 46 : 13 : 4; 577) Lotulo (Cu) 45 : 17; 578) Levone (Tr) 45 : 1; 579) Maret (As) 45; 580) Piobes (Che) 43 : 13 : 4; 581) Salla (P) 43 : 11 : 9; 582) Aramengo (As) 43 : 4; 583) Robella (As) 43 : 4; 584) Masino (Tr) 43; 585) Castellero (As) 43; 586) Dusino (Chi) 43; 587) Avuglione (Chi) 42 : 13 : 4; 588) Grosso (T) 42 : 13 : 4; 589) Isiglio (I) 42 : 6 : 8; 590) Lugnac (I) 42 : 6 : 8; 591) Muriaglio (I) 40 : 3 : 4; 592) Villa di Castelnovo (I) 40; 593) Campo (I) 40; 594) Quazzolo (I) 40; 595) Isolabella (Al) 39 : 18; 596) Bovil (P) 39 : 12 : 8; 597) Nebione (V) 39 : 0 : 8; 598) Viale (As) 36 : 16; 599) Cassine di S. Giacomo (V) 36 : 15; 600) S. Michele (Chi) 36; 601) Borgomalle (Al) 36; 602) Nomaglio (I) 34 : 13 : 4; 603) Magliano (B) 34 : 13 : 4; 604) Serra Longa (Che) 33 : 10 : 2; 605) Pertusio (I) 33 : 10; 606) Formiana (V) 33 : 6 : 8; 607) Cicogno (Tr) 33; 608) Camo (Al) 33; 609) Solbrito (Chi) 32 : 10 : 8; 610) Passerano (As) 32 : 9; 611) Selva (V) 31 : 13 : 4; 612) Malpotremo (Ce) 31 : 11 : 6; 613) Baldissero (I) 31; 614) Strambinello (I) 30 : 14 : 5; 615) Priaco (I) 30 : 6 : 8; 616) Isasca (Sal) 29 : 18 : 2; 617) S. Martino (P) 29 : 14 : 4; 618) Chiabrando (P) 29 : 14; 619) Castiglione (As) 29 : 2 : 3; 620) Brusolo (As) 27 : 8; 621) Marmoritto (As) 26 : 18; 622) Camagna (I) 26 : 16 : 8; 623) Salla (I) 26 : 13 : 4; 624) Cassinale (V) 25 : 12 : 2; 625) Rovatta (P) 25 : 6 : 8; 626) Benevello (Al) 25; 627) Barone (Tr) 24; 628) Moriondo (Chi) 22 : 13 : 4; 629) Bayo (I) 22 : 13 : 4; 630) Altesano inferiore (T) 21 : 6 : 8; 631) Premiglio e Schierano (As) 18 : 5; 632) Perno (Al) 18; 633) Azeglio e Violana (I) 17 : 12 : 4; 634) Montelupo (Al) 16 : 10; 635) Lachelli (V) 16 : 1 : 4; 636) Villa presso Sostegno (B) 16; 637) Grinzane (Al) 15; 638) Bagnasco (As) 14 : 11;

nel 1675, la ragguardevole cifra di L. 31786 (1). Evidentemente in anni di guerra combattuta, e immediatamente successivi, il sussidio militare diventava il tributo fondamentale. Le sue variazioni apparirebbero ora nelle cifre relative alle varie comunità (quelle assolute recano un generale aumento nella percentuale già indicata) (2) poco sensibili,

---

639) Gauna (I) 14; 640) Pecco (I) 14; 641) Sale di Canischio (I) 14; 642) Capriglio (As) 13 : 18; 643) Variglie (As) 13 : 11 : 1; 644) Cramiasco (V) 13 : 10 : 10; 645) Mombello (Chi) 13 : 6 : 8; 646) Cimena (Chi) 9 : 10; 647) Vergnano (As) 5 : 12; 648) Casa del Bosco (B) 5 : 7; 649) Bastia Vercellese (V) 3 : 11 : 8; 650) Tina (Tr) 1 : 8.

(1) Le variazioni del sussidio militare per tutto lo stato nei diversi anni oscillano entro limiti modesti. I documenti dell'A. S. C. T. (art. 354) consentono di stabilire che, sino al 1670, si ha un minimo nel 1667 e un massimo nel 1668. Una graduazione, in detti anni, delle provincie non dà alcun risultato utilizzabile: infatti nel 1664, avremmo: 1) Savigliano (134987); 2) Fossano (117487 : 10); 3) Cuneo (102965 : 5); 4) Carmagnola (98137 : 10); 5) Torino (97390 : 15); 6) Ivrea (95019); 7) Susa (94289); 8) Saluzzo (93966 : 10); 9) Biella (78662 : 13); 10) Chieri (65467); 11) Trino (58860); 12) Alba (49018 : 5); 13) Cherasco (42495); 14) Mondovì (39442 : 10); 15) Asti (32367); 16) Ceva (29786 : 5); 17) Pinerolo (21985); 18) Vercelli (14600). Invece nel 1668: 1) Ivrea (109652 : 1 : 6); 2) Savigliano (108891 : 14 : 6); 3) Cuneo (105924 : 15); 4) Torino (96677 : 13 : 6); 5) Carmagnola (92687 : 4); 6) Susa (92556 : 8); 7) Cherasco (82040 : 8 : 3); 8) Biella (80492 : 1 : 6); 9) Saluzzo (80280 : 7 : 6); 10) Fossano (71683 : 12); 11) Chieri (66266 : 4); 12) Torino (63151 : 5); 13) Alba (59820 : 9); 14) Pinerolo (53806 : 9); 15) Asti (49774 : 15); 16) Ceva (38057 : 1); 17) Mondovì (33685); 18) Vercelli (30736 : 12). Insomma troviamo allo stesso posto relativo soltanto Cuneo, Asti, Ceva, Vercelli.

(2) Per la brevità impostami non posso trascrivere dai registri del tesoriere generale di milizia G. A. Palliero tutti i dati neppure del solo 1670 per raffrontarli con quelli del 1675. Mi limito alle comunità che pagarono più di 5000 lire nel 1675. La prima cifra si riferisce al 1670, la seconda tra parentesi, al 1675. Rivoli 8318 : 7 (9462); Ciriè 6161 : 15 (6970); Rivarolo 6848 : 5 (7855); Corio 6505 : 3 (7573); S. Maurizio 5252 (5992); Chieri 16160 (18079); Riva 6716 (7692); Poirino 7070 (7980); Cambiano 5908 : 10 (6809); Alba 4595 : 10 (5248); Cherasco 12144 : 4 (14009); Bra 16326 : 13 (18837); Sommariva del Bosco 13445 : 15 (15537); Savigliano 24250 (27664); Villafranca 13001 : 15 (14875); Cavallermaggiore 11433 : 4 (12888); Racconigi 14690 : 7 : 6 (16919); Moretta 5600 (6533); Caramagna 10335 : 12 (12021); Pancalieri 5206 : 10 (5984); Fossano 52916 (29974); Bene 10658 (12173); Carrù 5292 : 4 : 6 (6174); Centallo 6892 : 15 (7903); Mondovì 25250 (29160); Caressio 4573 : 5 (5685); Cuneo 14746 (17203); Caraglio 6838 : 15 (7800); Peveragno 5075 : 10 (5735); Dronero 5820 : 2 : 5 (6526); Busca 9928 : 6 (11358); Carmagnola 20826 (24069); Carignano 13900 : 6 (15780); Vigone 14902 : 11 (17204); Piobes 5605 : 10 (6380); Scalenghe (5908 : 10 (6776); Saluzzo 10807 (12233); Cavour 6404 (7341); Barge 5050 (5891); Susa 4918 : 13 (5643); Avigliana 4444 (5006); Giaveno 11837 : 4 (13600); Cumiana 4544 : 4 (5199); Biella 8375 : 19 (9611). Nessuna eccezione alla costanza della graduatoria neppure nelle migliaia di cifre esaminate in A. S. C. T. se non per pochissime località della provincia di Pinerolo e per quelle oggetto di diffalchi. Si tenga presente, qualora si voglia dedurre dalle cifre sopra riportate quali erano sotto C. E. II le comunità più importanti, almeno economicamente, del Piemonte, che le circoscrizioni allora

forse perchè non si volevano applicare, nello sforzo del paese per la guerra, sensibili diffalchi. Ritengo, quindi, abbastanza attendibile una graduatoria delle comunità o circoscrizioni nelle singole provincie secondo la media del sussidio nel 1670-75, o anche soltanto secondo le cifre tonde (sintomo ben noto dell'inflazione, sia pure non lontanamente paragonabile a quelle cui ci hanno avvezzati due guerre mondiali: allora i contabili sabaudi s'accontentarono di far sparire dai registri del sussidio i soldi e i denari, cioè le frazioni di lira) del 1675. Possiamo, per rendere ancora più evidente la graduatoria e per tentare una sorta di classificazione finanziaria delle comunità, o, meglio, delle circoscrizioni fiscali, distribuirle in 10 classi: la prima comprendente le comunità « imposte » per più di 10 mila lire di sussidio, la seconda di quelle « imposte » tra le 10 e le 5 mila lire, la terza di quelle « imposte » tra le 5 e le 3000 lire, la quarta di quelle « imposte » tra le 3000 e le 1000; la quinta di quelle « imposte » tra le 1000 e le 800 lire, la sesta di quelle « imposte » tra le 800 e le 600 lire la settima di quelle « imposte » tra le 600 e le 400 lire, l'ottava di quelle « imposte » tra le 400 e le 200 lire, la nona di quelle « imposte » tra le 200 e le 100 lire, la decima di quelle « imposte » per meno di lire cento. In Appendice II la tavola che si ricava per le diverse provincie.

Ne risulta una graduatoria diversa da quella che si otterrebbe procedendo in guisa analoga coi dati di altre imposte (per es., dei grani) (2),

---

adottate pel sussidio si allontanano talvolta di molto da quelle amministrative attuali; che talora non si tratta di una comunità sola, ma di più comunità sotto lo stesso nome, mentre in altri casi la comunità è una sola (il giudizio relativo ne è ovviamente falsato: Mochie con Condove e Frassinere compare per una cifra più alta di Ivrea), che alcune comunità non compaiono perchè hanno stipulato accordi particolari per non pagare alla stregua delle altre il sussidio o ne sono state esentate per ragioni politiche (Torino, Asti, ecc.); che, infine, le cifre riportate andrebbero integrate con numerose altre. L'esistenza di più comunità sotto un unico nome si spiega, secondo i casi, ricordando che si tratta di indicazioni con carattere pratico ad uso del fisco, che alcune comunità riunite formavano un'unica circoscrizione feudale o un'unica università, quanto meno a certi effetti, che una comunità poteva avere giurisdizione sopra un'altra, che lo scorporo della frazione da una data comunità avvenne in anni successivi. Ciò spiega le differenze del numero delle comunità nei diversi elenchi degli anni 1663-75 di carattere finanziario; sono poi talora omesse le comunità che non hanno pagato l'imposto nell'anno cui l'elenco si riferisce o che ne furono esonerate.

(2) Mi limito a stabilire la graduatoria delle provincie (eccettuate Fossano e Susa) ottenuta manipolando i dati conservati in A. S. C. T., art. 341, *Munizionieri generali*, Registro indicante l'esatto in grano, in moneta, gratie e diffalchi, reliquati del 1669; Comparto grano 1669: Prov. di Torino: sacchi 2482 : 3 : 7; 2) Savigliano 2405 : 1; 3) Cuneo 2257 : 1; 4) Ivrea 2248 : 4 : 5; 5) Carmagnola 2112 : 1; 6) Biella 1835 : 0 : 6; 7) Asti 1735 : 3; 8) Chieri 1703 : 2; 9) Ceva 1572; 10) Saluzzo 1592 : 1;

ma ai fini di questo lavoro, i dati riferiti appaiono sufficienti a dare un'idea approssimativa dell'importanza relativa delle singole provincie e comunità o, almeno, dei raggruppamenti fiscali. Questi appaiono, talvolta, designare che le comunità raggruppate non hanno, separatamente, una piena autonomia.

Dal confronto di tale classificazione che tiene a base l'elenco del 1675 (mentre le tavole delle comunità, ripeto, rispecchiano, coi dati del tasso che raggruppano più comunità, la situazione del 1664; nei dieci anni successivi si ebbe qualche lieve variazione: p. es., da Baratonia fu smembrato Vallo già nel giugno del 1664 e infeudato al Truchi, ma non costituì un'unità comunitaria subito tassata; Altezzano nel 1670 è comprata in parte da C. E. II dagli Arcour e, riunita al demanio della corona, è denominata Venaria Reale) (1) balza evidente che le comunità maggiori (non solo fiscalmente) dipendono direttamente dai Savoia, che le comunità più tassate sono pure, oltre che le maggiori, le più autonome, feudalmente, e più che oggetto di diritti feudali ne sono soggetti, che il pagamento del denaro ducale è un segno di emancipazione dal sistema feudale e un mezzo — attraverso l'organizzazione che pone in essere — a un'ulteriore emancipazione. Ciò a prescindere dalle alienazioni, delle quali tratteremo a proposito della feudalità. Segni di progresso di questa organizzazione che è, nel contempo, emancipazione, sono, oltre agli statuti (emanati o confermati o integrati a tutto il '600), i catasti (2) e i quinternetti o quadernetti delle taglie o degli esattori distinti da quelli degli imposti locali o feudali.

---

11) Pinerolo 1441 : 1; 12) Cherasco 1419; 13) Alba 1364 : 3; 14) Trino 646 : 4; 15) Vercelli 395 : 4.

Ib., Nei conti del Munizioniere generale Merli sono segnate al debito pel 1669 L. 77466 : 5 : 2 e pel periodo agosto 1672-luglio 1673 sacchi 34048 : 2 : 2. Il totale, in sacchi, emine, e coppi, s'accosta anche questa volta a quello dato dall'Einaudi pel 1702; l'ordine tra le provincie muta frequentemente, almeno nei primi posti, nè la redazione di una media è possibile perchè la documentazione da me rintracciata pel periodo 1663-75 riguarda solo quattro anni non consecutivi e non significativi in combinazioni quali che siano.

(1) Altri esempi si trovano nel prezioso *Dizionario feudale degli antichi Stati Sardi e della Lombardia dall'epoca carolingia ai nostri tempi* (*774-1909*), Pinerolo, 1911, di F. Guasco. Come tutte le opere del genere e i tentativi di catalogazione di innumeri dati (per tale motivo chiedo pure io venia dei fatali errori) abbonda di inesattezze: l'autore aggiunse venti fitte pagine di *errata-corrige*, ma avrebbe forse potuto raddoppiarle: p. es., proprio a proposito di Vallo (cfr. *s. voce*) scrive che fu smembrato nel 1664 da Vittorio Amedeo II.

(2) Il segno relativo da me apposto nella tavola delle comunità indica che nel sec. XIX esisteva nei pubblici archivi un catasto anteriore al 1675: nel sec. XVIII si era accertato che 313 comunità su 767 lo possedevano in regola.

Riconoscimento ufficiale della progressiva emancipazione dal locale feudatario (sempre relativa, s'intende) di una comunità, l'approvazione dello statuto, o dei bandi politici, a sanzione delle « libertà » e franchigie, la concessione di investiture, l'erezione in città (questa supponeva una più ampia autonomia e dignità, che si riverbera sul vocabolo « cittadino »), l'intervento ducale diretto (e cioè non attraverso le istituzioni feudali), generalmente perchè meglio funzioni quale organo di prelievo fiscale col contraccambio di qualche privilegio più o meno consistente.

L'accresciuta importanza delle comunità (molte delle quali sopravvivono quali comuni dell'età di mezzo) ha reso insufficiente la vecchia organizzazione degli ufficiali ducali (capitani, castellani, ecc.) e ad essi si sostituisce la nuova burocrazia provinciale nella quale prevalgono i compiti finanziari. Le comunità e i comuni ben lungi dal non riconoscere alcun superiore si avvertono dipendenti dal principe in virtù di una generica superiorità di questi, ma quando si tratta di precisarla e di definirla teoricamente si scorge l'incapacità a uscire dagli schemi e dagli istituti feudali: le comunità si sentono tuttora oltre che composte di sudditi, vassalle, perchè sono investite di qualche diritto feudale (in talune comunità soltanto un forno o un mulino) e, a questo titolo, legate dal solito rapporto feudale che presuppone una superiorità del concedente. In pochi la coscienza che dal fatto dell'esistenza di più comunità contigue (e cioè di un territorio coperto di comunità che si riconoscono vassalle del medesimo principe) scaturisca direttamente, pel principe, una superiorità, la quale si estenda appunto sul territorio e nei limiti di esso con tale intensità da assorbire, per così dire, i meno intensi diritti che altri vi fanno valere (e sono meno intensi anche perchè non coprono l'intero territorio ma soltanto zone, relativamente ristrette, di esso). Generalmente, in occasione della consegna dei beni feudali, le comunità elencano le investiture ricevute dalle quali derivano i doveri e i diritti di vassalle, e, colla consegna, mentre riconfermano i doveri con formule pressochè identiche e col giuramento, intendono ribadire i propri diritti. Ma tra la comunità investita di diritti feudali e la persona fisica titolare di un'investitura esistono, per la stessa diversa natura delle cose, profonde differenze: la principale consiste nel fatto che la prima è un'università di uomini con una base territoriale nella quale (considerata come università), normalmente, non si verificano successioni; la seconda, invece, è soggetta a tutte le vicissitudini che sogliono verificarsi nei patrimoni (oramai lievi, in taluni luoghi, le differenze, tra i diritti civili e quelli feudali, almeno nel campo successorio) delle persone fisiche e ad altre ancora. La comunità non è soggetta, normalmente, a divisioni; ad ogni generazione, invece, normalmente, i diritti feudali — salvo i casi di maggiorascati — si suddividono. Di qui un evidente vantaggio, nell'ámbito del sistema feudale, delle comunità sui feudatari persone fi-

siche. Le maggiori comunità, poi, cioè le città, oltre al vantar privilegi (che, implicitamente, ribadiscono la superiorità del concedente, cioè del principe; ma in taluni casi si tratta di privilegi imperiali) ostentano o insinuano (il secondo atteggiamento è il più frequente negli anni di C. E. II) di derivare alcuni diritti feudali non dal duca ma da altri (principi o feudatari) da tempi nei quali i Savoia non avevano su di essi alcuna superiorità. È un tentativo di rivendicare una qualche autonomia o di giustificarla senza uscire dagli schemi feudali.

Nessun documento meglio rispecchia la posizione di una comunità verso il principe e verso i feudatari aventi diritto, dei « testimoniali » di consegnamento della comunità stessa al « Commissario e ricevidore per le reccognitioni et consignamenti de' feudi » (1). Stralcio le pagine più significative che interessano alcune comunità in varî stadî di sviluppo e cioè di una certa emancipazione dai signori feudali locali.

Entraque (Cuneo) il 10 giugno 1662 si « consegnava » a Gio. P. Vernazzo a mezzo del proprio sindaco Martino Martinengo munito di regolare procura, quantunque non possedesse alcun bene, regolarmente trasmesso, pendente dal diretto dominio di C. E., nè avesse ricevuto da lui investitura alcuna neppure in pregiudizio alle regioni spettanti « all'Ill.mo et eccl.mo sig. Marchese Federico Tana loro signore mediano ». I communisti di Entraque si professano « fidelissimi sudditi desiderosi di obbedire alli comandi et ordini della medesima R. A. per timor di non incontrar sua voluntà et di incorrer in qualche pena zelosi del Real servitio ». Dopo il preambolo la comunità consegna:

« un molino di tre ruotte per l'uso necessario del luogo situato sovra le fini d'essi luogo... sotto le coherenze della capella di S. Rocco la strada pubblica et il rivo di Bosseto. Più altro edifficio di quatro ruote da paratore per li panni grossi che si fabbricano in detto luogo, situati detti edifici in detta reggione sotto le coherenze di detto rivo et molino quali edifici si servono dell'acqua di detto rivo et del fiume Gesso, le quali sono di grandissima spesa alla comunità per il loro sostenimento ogni anno et secondo di quanto l'inondazione delle pioggie. De' quali beni la communità è sempre stata solita a prendere e prende le investiture dalli... signori vescovi della città di Mondovì sempre che accadono morti o muttationi di loro et ciò in qualità d'abbati dell'Abbazia del Borgo S. Dalmazzo come che siano dipendenti dalla detta Abbatia ».

Consegna inoltre di

« tener et posseder... da tempo immemorabile in qua tre forni di una bocca per caduno, cioè uno nel terreno della Chiapella sotto le coherenze della strada pubblica et Mastro Mater [?] Audisio, altro nel terreno del Paschero sotto le coherenze

(1) A. S. C. T., art. 737 cit.

della piazza pubblica et heredi Guglielmo Melano, l'altro nel terreno oltre il rivo sotto le coherenze della strada pubblica et Gio. Gerolamo Franco de' quali la communità ne recava livre 150 anue tra tutti tre. Più consegna tener et posseder detta communità il fitto che si ricava dal macello di livre 40 annue. Più consegna... alcune montagne sterili et servienti per una parte de poveri terrazzani per pascolar loro bestie. Più... l'uso dell'acque per anacquare loro possessi tanto dal fiume Gesso che Rivo; la maggior però parte de' quali ristano situati in luoghi che non si possono adattare et detti Molini ristano di reddito alla communità di livre 900 annue et altri edifficii, la communità non ne cava cosa alcuna ristando solo obbligato l'affittavolo a mantener le acque necessarie tanto per uso di detti edifficì che molini, quali tutti i beni oltre la manutenzione rispettivamente loro necessaria sono ipotecati al pagamento di scudi 70 d'oro annui verso detto monsignore come Abbate suddetto, più di scudi dieciotto d'oro verso il signor Priore e Curato di esso luogo, più di tutti li debiti della communità contratti nelli anni e congionture passate per adempimento delle domande e carrighi di S. A. R. occorsi a segno che non sono sufficienti a sopportare il peso che gli hanno, sopra de' quali beni mai in alcun tempo la communità n'ha preso investitura alcuna da S. A. R. nè da suoi magistrati ».

Nell'aprile dello stesso anno aveva fatto il « consignamento » la comunità di Peveragno (Cuneo) per mezzo del proprio sindaco Gio. Bartolomeo Ghisolfo. Dopo le proteste e confessioni di sudditanza, e cioè di esser tenuta

« ad homaggio liggio et fedeltà liggia avanti et contro ogni Prencipe et persona del Mondo », consegnò « li Bandi campestri cioè la faccoltà di farli applicare, però le pene per la metà al fisco l'altra metà all'accusatore salvo grossi quindeci alla medesima comunità. Più il Macello gentille et Macello grosso cioè delle bestie grosse et la caccia sovra esso finaggio, et questo da tempo immemorabile in quà et per contro delle suddette cose cioè della facoltà di far li bandi campestri, Macello gentille et il Macello grosso et Caccia come sovra consignati... esser tenuto et obbligato a fare quel tanto sono tenuti li altri possidenti simili beni per sua rata parte verso S. A. R. se ben non sono... obligato ad alcuna Cavalcata. Promettendo inoltre... che mai tratterrà cosa che sia contro la vita honore e stato di S. A. R. et suoi sudetti, anzi se qualcheduno machina per qualche cosa se li opponerà et resisterà a tutto suo potere et non potendo resistere ne darà subito aviso a detta A. R. overo alli suoi supremi Magistrati et finalmente farà tutto quello e quanto conviene a veri et leali suditi et possessori di simili beni verso il suo supremo e diretto Signore come più ampiamente si contiene nelli capitoli della nuova e vecchia forma di fedeltà, le quali tutte cose come sovra et infrascritte... à detto esser vere et quello promisso attendere et inviolabilmente osservare sotto l'obbligo di tutti suoi Beni et della communità presenti et futuri, me Commissario Reggio [che riceveva il consegnamento] a nome di detta altezza reale et suoi Reali successori stipulante et accettante come persona pubblica

facendo in ciò ufficio pubblico et ciò con giuramento... intendendosi sempre salve et riservate alla detta Altezza Reale et suoi Reali successori le raggioni di superiorità feudo diretto dominio homaggio fedeltà appellationi raccorsi et ogni altra dovutagli con quella del Terzo ».

Passiamo a una grande comunità, anzi a una città, a Cuneo, che nello stesso 1662 protestava di voler « obbedire et obbediendo restar fedelissima vassalla e suddita e con le Communità Terre Ville e Valli del suo mandamento liberamente volantieri spontaneamente et pubblicamente et come in ogni miglior modo e forma sia possibile ». Dopo di ciò, « benchè non fosse tenuta per non haver essa beni dritti e redditi semoventi dal diretto dominio di S. A. R. salvo per quanto come cessionaria del fu Pietro di Belloforte come infra potesse esser stato lui al consignamento *ob noxio* » rinnovata la protesta, a mezzo del prefetto Carlo Massimiliano Varrone, e dei « cittadini » avvocati Aurelio e Bartolomeo Tarrico, di « voler essere et permanere al sempre et per l'avvenire veri sudditi fedelissimi et essi cittadini in specie vassalli » ,consegnavano il diritto di fare

« bandi campestri, arestare le persone contravenienti, et stabilimenti di politica riguardanti [?] tasse e simili, imponerli e far esseguir le pene, far prohibitioni, cride, ordini proposte e risposte con accettar di quelli et quelle cassar et annullar et ripigliar a loro libera disposizione tanto per li buonomini di essa Città che suo Territorio Valle et Valli sudette del Mandamento come di tal facoltà et consuettudini et le fatteli mantenere inviolabilmente da loro A. S.me Predecessori dell'A. Loro Serenissime et Reali, etiandio contrabandi di frutti bestiame incisioni d'alberi, cacce et pesche state al tempo libere dalla Città; Manutention d'abbondanza de' viveri, tasse d'essi, fili telle; Assignation de' luoghi della Piazza e Portici, restitutione e limitatione di fabriche vecchie et nuove et altre usanze stili consuetudini et osservanze tutte antichissime conformemente da varij de' suoi statuti parte innanti et parte doppo l'anno (1350). Quanto a dette terre del mandamento et valli che sono Borgo S. Dalmazzo, Andorno, Valdieri, Entraque, Roaschia, Rocavione, Robilante, Vignolo, Cervasca, Bernezzo, Castellito et Montanera haver di quelle le raggioni di giurisdittione di prima et seconda cognitione et diputatione de' Chiavarij nelle Terre del Mandamento in virtù di conventione ».

La città di Cuneo, dopo avere minutamente elencati gli atti che le conferivano i riferiti diritti, consegnava la « difesa » delle « raggioni » di Busca « ad esclusione di ogni Dellegato o Commissario di qualsivoglia dignità et auttorità » ad eccezione del « Vicario giudiscente ». La consegna di Cuneo, come quelle delle altre comunità, tendeva a trasformarsi in una serie di rivendicazioni, e cioè « d'usar delle sue solite Gabelle et delle altre che per l'avvenire vorrà imponer salvo di quelle del sale quali sono et appartengono a S. A. R. et suoi Reali successorij, et le predette loro Ga-

belle poter crescere et diminuire come alla predetta città parerà spediente et necessario et secondo è solita essa Città d'imponer. Le quali non s'intenderanno de' Regali alla mente et forma de' predetti loro Franchigie et Privileggij alli quali se gli habbia la debita rillatione ». Inoltre Cuneo rivendicava il privilegio, ottenuto da Emanuele Filiberto, « di erriger Coleggi de' Dottori Legisti Medici Nottarij et ogni altra sorte de Coleggij di qual si voglia arte con accessione dello scudo dell'arma Ducale... unita con immunità e libertà d'ogni daciti peddaggii Portonaggii Gabella Tratta foranea et d'ogni altra sorte de' carrighi per alcuna cosa che sia sovra li stati di S. A. R. ». Di più rammentava di aver « cadun Anno sopra la communità di Bernezzo e Cervasca scuti d'oro di Tasso cinquecentoquaranta uno quali li furono rimessi in rimborso del capitale del fogaggio dovuto a' sig. Bauli Genovesi et pagato a predecessori di V. A. R. mediante scuti d'oro dalla città numero novemila » e di godere per l'« antichissima prescrizione et continoato possesso libertà et franchigie dell'acqua e del Gesso Stura Vermenagna », e « la faccoltà et libera estratione de grani ». Gli « huomini » di Cuneo ricordano d'essere « immuni, liberi et esenti dal pagamento del dacito e gabella di Villafranca di Provenza di quà dal Varo », di avere pendente una causa con Centallo e comunità della valle di Stura circa l'imposizione di accresciute « Gabelle di Cuneo », di essere esenti per « privileggio e contratto giurato » dal pagamento dei 1400 ducati annui di fogaggio, di godere dell'« antichissima facoltà et libero comercio, franchigia, et privileggio delle sue fiere et mercati d'essa Città, esentioni et salvacondotti per li venienti e ritornanti ad esse fiere e Mercati et gli giorni di quelli e quelle rispettivamente durante sì et come per cappi di Statuto nel libro di quelli in stampa ». Finalmente al consegnamento di tanti diritti succedeva quello di un dovere: « reconoscono esser tenuti et loro successori come buoni et fedelli sudditi... et per loro rata parte... a servir detta S. A. R.; in tutti i suoi servitii et cavalcate sì et come possa portare il feudo di Busca... et sì et come sono stati sino al presente loro Antecessorij ».

Cambiamo provincia: l'atteggiamento delle grosse e delle piccole comunità non muta. Nel 1663 si consegnò Susa per mezzo dei Capitani Gluj e Centa i quali, al solito, protestano fedeltà ligia non tanto come sudditi quanto come « possessorij della Segrettaria, Laudemij, fitti minuti et altri Redditi da quella dipendenti, massime per li beni infra consignati ». La dipendenza dal principe, in una parola, derivava secondo i principii feudali, da una investitura di beneficio, della quale era una conseguenza e il corrispettivo. Nel caso di Susa, poi, « tutti li Particolari possidenti beni et altre raggioni feudali » dovevano prendere dalla città l'investitura « et far quel tanto ristano tenuti in virtù di detta stromento [del 1603] con risalva però a S. A. R. il riscatto perpetuo, et ciò et mediante la somma

di fiorini diecisettemilla et seicento che detta città per mezzo de' suoi signori Agenti ha pagato a detta A. R.... il quale possedeva detta segrettaria, laudemij et ogni altra cosa con essa dipendente in virtù di accompra fatta dagli MM. RR. Monaci et Monastero della Novalesa ». La città di Susa, dunque, possedeva la « Segretaria Civile e Criminale con tutti gli emolumenti da quella dipendenti con autorittà di diputare al loro beneplacito li Segrettarij di esse di reddito annuo, sovra l'altro, di scuti cinquantaquattro d'oro ». I procuratori della Città di Susa consegnarono quindi « li beni, Case, Laudemij da Particolari dovute come possessori di quelli et come dipendenti dal diretto dominio di S. A. R. della quale ne resta detta Città cessionaria », poi l'« antichissimo possesso di far la rosa e nominar tre acciò uno di essi venghi indi eleto per Giudice di tempo in tempo acciò amministrino giustitia alli huomini et habitanti tanto nel luogo che finaggio ». Ripetevano, quindi, le professioni di obbligo ai servigi « sì et come sono tenute et obbligate tutte le altre città e terre di detta S. A. quali possedono di simili sorte dei Beni et Giurisditioni ».

Passiamo alla provincia di Biella e a una comunità un po' meno evoluta dal punto di vista dell'emancipazione dalla soggezione feudale mediata, a Candelo, che, nel 1662, al « ducal nodaro Cornello » [?] per mezzo del proprio console e sindaco Giorgio Garabello e di Giovan Battista Garabello, professava di essere composta di « veri huomini da bene, leali, fedeli et buoni sudditi liggi », tenuti « di pagare, come in effetto pagarono alli serenissimi Duchi di Savoia Predecessori di Sua Altezza Reale per il salario delli Sig. Capitani del capitanato di Santhià ducati quaranta d'oro di buon oro, di giusto peso, ogni anno nelle mani delli chiavarij della prefata S. A. R. in detto luogo di Santhià, cioè la metà che sono ducatti vinti in ogni festa dell'Assontione della Gloriosa Vergine Maria del mese di Agosto, et l'altra metà che sono altri ducati vinti [scrupolosissimo il notaio Cornello, dal cui registro si possono ricavare innumeri « clausole di stile »] in ogni festa di S. Martino, quali Ducatti quaranta da molti anni in quà devono essi magnifici Procuratori [di Candelo]... pagare come pure al presente pagano ... al... sig. Prencipe di Masserano luoro sig. mediato, et questo in virtù di cambio fatto tra esso... sig. Prencipe con li serenissimi antecessori di S. A. R. ». Candelo dichiarò di « tener, voler et dover tenere in perpetuo dalla preffata S. A. R., et dalle Reali Altezze suoi Successori, e dal suo diretto dominio et giurisdizione per feudo nobile, liggio et antico il Molino delli sig. Avogadri di Berra con la sua roggia che si leva et estrahe dal fiume Cervo con le sue case, et arteficij, Ingegni... et altre sue raggioni... et dependenze, con un moggio, ossia una giornata di terra in contigua al qual molino... qual Molino et cose predette

della communità gli accomprò in due volte dal fu sig. Giovanni Avogadro Berra ». E inoltre di tenere

« tutti li beni, raggioni, attioni... dirette, miste et hipothecarie et ogni altre sequenti, cioè li Pascoli, Barazze, Bandi campestri » già descritti nella ricognitione riguardante l'Avogadro « situati nelle fini e territorio d'esso luogo Bena »; « di poter fare in esso luogo di Candelo mercato ogni giorno di sabato di caduna settimana in perpetuo »; « confirmatione de' luoro privileggi, franchisie, statutti, concessioni, sì et come ne sono in uso et osservanza, et specialmente il porto d'arme, o sij della spada non solo per detto luogo di Candelo, ma per tutti li altri luoghi delli Statti di S. A. R.; con remissione e gratia d'ogni pena sì in comune e in particolare per li prestiti di denari fatti et che si faranno all'occasione alla detta communità purchè non si sia ecceduto, nè si ecceda otto per cento di interesse, insieme con la liberazione concessa a detta communità, et huomini in perpetuo dal alloggiamento de' cingari, non ostante qualunque ordini sin qui fatti, et si facessero in contrario, etiandio che si facessero con causa onerosa, et accettato di far fare cattivare essi cingari ogni volta che capitavano a detto luogo e finaggio, e di ritenerli nelle mani della giustitia; et parimenti l'autorittà d'andar a caccia, e la liberatione d'ogni sorta de' pagamenti di vacationi de' Comissari Deputati, et che si deputarano all'eccezione sopra le visite nelle strade ».

Segue l'elenco dei forni che la comunità teneva « in feudo antico, retto e proprio », e cioè il forno di Piazza, quello di Preno, il fornazzo e altri tre. La comunità consegnava, per non omettere alcun diritto, il libro degli statuti, i bandi campestri, la facoltà di « nominar nodari che servono in tribunale d'esso luogo, et ancora la facoltà di elleger et nominar li Campari per la custodia delle fini d'esso luogo ». Seguiva un elenco di obblighi verso il duca: « pagare ogni anno per il tasso... scudi trecentoquarantadoi d'oro del sole, et hora con l'assegnamento fattoli pagano scudi quatrocentocinquantasei e soldi sei che sono soliti pagare e paghino ogni anno a quartieri come pure fanno le altre terre del Statto di S. A. R. in mano delli Sig. Thesorieri della medesima in Biella... et per l'addietro dicono che erano soliti di pagarlo nelle mani delli Chiavari del Capitanato di Santhià ». Dopo alcune consuete professioni, il Cornello aggiunge circa quattro pagine di clausole di stile per eliminare ogni dubbio sulla buona fede dei consegnanti, ogni possibilità di riserve mentali, di pattuizioni contrarie ecc. ecc.

Ma il quadro non sarebbe completo se non dessi (nel saggio dedicato alla feudalità) anche l'esempio di un consegnamento effettuato da signori feudali, che, elencando alcuni propri diritti, fanno intendere come alcuni luoghi o terre non avevano una propria autonomia, non solo, ma non ancora esistevano come comunità di diritto ed erano rappresentate da coloro che vi avevano una piena (o anche parziale) giurisdizione feudale insieme

col restante territorio del feudo. Si tratta di un gran numero di casi, forse del maggior numero, anzi; il che riprova la tenace sopravvivenza, oltre che delle istituzioni feudali, della mentalità e delle dottrine a queste connesse, dell'effettiva signoria feudale di numerose famiglie e della correlativa soggezione o vassallaggio di numerosi luoghi e comunità.

Alcuni diritti di giurisdizione vantati sulle comunità dai feudatari avevano perso gran parte del proprio valore essendovisi surrogata la « giustizia ducale »; talora altri diritti, per lo più di carattere fiscale (decime ecc.), erano stati ridotti a somme determinate annualmente dovute dalle comunità, e ad esse s'erano aggiunti frequentemente gli interessi di prestiti fatti dai medesimi feudatari alle comunità. Ufficialmente la somma del mutuo è computata capitalizzando gli interessi in ragione varia, come si vede a proposito della comunità di Revello nel documento accennato in nota (1), esempio di quanto costassero economicamente, a

---

(1) Computo dell'eredità del fu conte Broglia (in A. S. C. T., art. 494, Atti per rappresaglie, m. B.):

Il palazzo in Torino duc.ni	21.000
Il feudo di Revello con due cassine feude, giurisdictione con scuti trecento d'oro annui di tasso duc.ni	20.000
Monti di Roma in luoghi seicento e dieci nove duc.ni	64.000
Il feudo di...[ill.] con sei cassine feude et un annuo reddito sovra particolari di sachi sessanta formento, vini et altre apendici duc.ni	21.000
Più quattro cassine a Chieri taliabili duc.ni	10.000
Monti della Fede di Torino doppie due milla e quattrocento duc.ni .	7.200
Cassine di Centallo feude però con il riscatto a S. A. R. per haver acquistato detto marchesato duc.ni	6.000
Una cassina per le dotti di d.Cont.ª duc.ni	2.000
Tasso annuo sopra la città di Chieri data dal Ser. fu Prencipe Maurizio sopra l'appannaggio suo e delli tre milla scudi d'oro che puoteva disporre con approvatione dell'ecc. Camera, reddito annuo scuti centoventicinque d'oro duc.ni	11.750
Credito della città di Saluzzo per instromento di tanti tassi rimessi dalla Corona al fu sig. Conte duc.ni	3.000
Credito sopra le comunità di Revello per instromento per quale ne gode a buon conto l'annuo reddito le finanze d'esso luogo ascendente ogni anno livre trecento cinquanta, assende il capitale duc.ni	7.000
Mobili di Piemonte in essere da quali si dedurrà li già venduti per pagare li debiti duc.ni	5.000
Totale duc.ni	*[sic]* 170.950
A livre quattro soldi dieci moneta di Piemonte	L. 769.275
Si deducono li debiti	L. 84.250
Restano l'effetti netti di Piemonte	L. 685.025

I beni lasciati in Francia (e che qui non elenco) ammontavano, al netto dai debiti, a lire di Piemonte 1.763.750: centinaia di milioni delle nostre o anche più.

vantaggio di feudatari, i diritti su comunità. È una testimonianza dei grossissimi patrimoni di talune famiglie e degli ingenti redditi loro, contro l'opinione di quanti, arrestandosi ai divieti canonici dell'usura, chiudono gli occhi innanzi ai mezzi escogitati da secoli per girar l'ostacolo, e al fatto che, sino a questi tempi, il contratto di mutuo, cui solo si applicava l'accennato divieto, aveva, in Piemonte, importanza assai minore di altri contratti assai simili, ma caratterizzati dalla lunga durata e, principalmente, dal fatto che oggetto del prestito, diciamo così, non era un mobile, ma un immobile, quale la terra: la cessione, da parte del concedente, del proprio diritto equivaleva, praticamente, alla vendita di una rendita in sostanza perpetua anche se teoricamente riscattabile o a tempo. Censi, enfiteusi, diritti feudali equivalevano a costituzioni di rendite ed è caratteristica del secolo XVII la loro sempre crescente mobilizzazione, che si manifesta colle frequenti cessioni quasi si trattasse di semplici diritti a rendite.

Il signore feudale era divenuto sovente, in una parola, il creditore della comunità sottoposta, oltre che in base al titolo feudale, secondo il diritto civile per i prestiti concessile (frequentemente usurarii) come fanno intendere taluni interventi ducali per ridurre i debiti delle comunità.

Non raro, poi, il caso di cessioni onerose da parte dei feudatari di propri diritti di giurisdizione, a comunità, teoricamente, richiedenti l'assenso del principe.

Il consegnamento di beni feudali da parte di una comunità (secondo alcune disposizioni del 1715 avrebbe dovuto essere compiuto in forma negativa dalle comunità che non ne possedevano, sicchè tutte le comunità dovrebbero essere elencate nei registri dei consegnamenti: di fatto, soltanto il grosso delle comunità assolse l'obbligo, sicchè l'elenco non può servire di base a una tavola di tutte le comunità) testimonia semplicemente che quella comunità aveva ricevuto almeno un'investitura feudale (ad essa si deve risalire per determinare quando la comunità incominciò ad essere vassalla) o che deteneva un bene o un diritto feudale (ma anche da una semplice situazione di fatto poteva scaturire la qualità di vassalla). Ciò non significa che la comunità avesse ricevuto il diritto di giurisdizione su se stessa (anzi questo è un caso raro): al più aveva ricevuto un diritto di giurisdizione sul bene feudale da essa detenuto e in connessione con questo. In una parola, la giurisdizione di carattere feudale sulle comunità o, meglio, sugli abitanti nei loro finaggi, continuava a essere detenuta, nella maggior parte dei casi, da altri feudatari (uso, per brevità, un'espressione generica), ma la comunità veniva ad assimilarsi ai vassalli. Senonchè la feudalità tende, in gran numero di casi, a mobilizzare i propri diritti di giurisdizione (probabilmente a ciò indotta anche da occorrenze in occasione di successioni, per semplificare certi rapporti e per ricavare qualcosa

di tangibile da diritti che rischiano di andar persi sia per l'estrema suddivisione, sia per le contestazioni delle comunità, sia pel mancato appoggio ducale a partire da C. E. II) convertendoli in diritti chiaramente patrimoniali.

Salvo il caso dei maggiori feudatari (ma non si parla più di principi e di marchesi se non per puro titolo, eccettuato il principato di Masserano: esistono bensì ancora numerosi marchesi investiti di feudi — ricordiamo alcuni S. Martino — ma le loro investiture, nelle sistematiche revisioni, hanno subito, nelle prerogative, riduzioni tali che più non si distinguono, se non quantitativamente, dai più piccoli feudatari nobili), i più sono considerati, oramai, dalla comunità sulla quale ciascuno possiede una porzione di giurisdizione, piuttosto come creditori; ciò che il Prato (1) afferma per il pieno secolo XVIII già s'intravvede: in molti casi « il signore non era più il capo di una popolazione, il suo protettore, il suo governatore, il rappresentante in mezzo ad esso dell'autorità pubblica, conoscitore delle sue condizioni e tutore dei suoi interessi... [ma] semplicemente un creditore che veniva a prendere ai contadini un tanto del loro raccolto, un tanto del prezzo di vendita dei loro fondi », come scrisse il Pierson. I diritti signorili erano pagati direttamente dai singoli abitanti delle comunità nel caso che detenessero dal signore qualche bene (così gli enfiteutari), negli altri casi, generalmente, provvedeva l'organizzazione comunale.

Purtroppo gli archivi delle singole famiglie feudali o sono andati dispersi o sono, nella maggior parte, inaccessibili: quindi, a differenza che per il sec. XVIII sul quale la statistica generale risponde anche a questa domanda, riesce difficile stabilire, qualora non si indaghi in ciascun archivio di comunità, quanto pesassero su di esse i diritti signorili. Certo più che nella misura accolta dal Prato di L. 464316 (incluse le decime ecclesiastiche), perchè avanti la generale revisione ordinata da Vittorio Amedeo II sussistevano maggiori diritti (o presunti tali) feudali, ma la ripartizione del carico non doveva essere molto diversa: massimo nelle provincie di Pinerolo, Cuneo e Susa, forte nella provincia di Torino, modesto in quella di Asti e lieve nelle zone di pianura. Il grosso era già pagato in moneta (talora varie migliaia di lire da una sola comunità); tra le prestazioni in natura (a parte le giornate di lavoro), grano, formaggio, capponi, biada, vino, uova, lingue di animali macellati, parti di animali ferini.

Non diritti, ma abusi le richieste delle primizie matrimoniali; ma se fondatamente si nega oggi l'esistenza del *jus primae noctis* in quanto *jus*, se non come uso, come prepotenza esistette realmente: lo confermano incarti giudiziari e racconti diffusi tra il popolo, che ci fanno dubitare

(1) *La vita economica* ecc. cit., pag. 407; citerò: *V. E.*

fosse una prepotenza, a taluni signori abituale, che l'autorità ducale non seppe evidentemente frenare a sufficienza se in più luoghi i communisti (o le communiste) provvidero a farsi giustizia da sè.

Già allora frequenti le lamentele delle comunità contro i feudatari che si sottraevano alle spese (manutenzione di strade in corrispettivo dei pedaggi; manutenzione delle carceri e mantenimento dei detenuti, ecc.) cui erano tenuti. Ma, a onor del vero, gli stessi lamenti leggiamo in lettere di ufficiali ducali contro comunità che lasciano letteralmente morir di fame i detenuti, non si curano delle strade, distraggono le somme colle quali dovrebbero pagare i maestri (le scuole, diciamo così, sono allogate sovente nelle stalle, specie nelle comunità alpine; ma le stalle erano il normale luogo di soggiorno nel maggior numero dei mesi dell'anno e l'analfabetismo appariva meno frequente in montagna che in certe località di pianura, forse per la necessità di rimediare al tedio dei mesi invernali; sta di fatto che montanari pinerolesi insegnavano a leggere e a scrivere a contadini di pianura), se non campari, navaroli, maniscalchi, becchini. Sindaci, segretari, procuratori e avvocati in città, notai, insinuatori, parroci, non avevano bisogno di appoggi per riscuotere il dovuto dalle comunità, ufficialmente stabilito in misura assai tenue (vedansi gli statuti; probabilmente la rimunerazione era diventata minima causa il continuo svilimento della moneta); ma pare che già allora vigesse l'uso da parte di questi pratici di legge di non insister per adeguar le tariffe degli emolumenti (al contrario il duca si dava molto da fare per stabilirle con chiarezza a vantaggio dei fedeli sudditi) perchè una tariffa inadeguata è come se non esistesse e i communisti devono soggiacere, non potendo in coscienza invocare una tariffa manifestamente iniqua, a quanto vien loro chiesto (e ufficialmente giustificato sotto le più varie voci: «straordinari», prestazioni simulate ecc.), e addossato alla «finanza» comunale, in certi luoghi (Virle, Borgone, Giaveno, Gravere, Villarbasse, Roasio) già carica di debiti, che tengono in costante ambascia (non certo disinteressatamente) il duca, il quale vede in condizioni fallimentari comunità come Carmagnola, Fossano, Ceva.

Ai diritti feudali s'aggiungevano, a gravare sulle comunità, le decime ecclesiastiche (quasi sempre, ripeto, molto inferiori al decimo; persino 1/90) che persistevano in una buona parte delle comunità della provincia di Torino, a vantaggio non del solo clero locale, ma dei vescovi e di non pochi feudatari laici subentrati, nel corso dei secoli, ad ecclesiastici. Le corresponsioni in natura si mutano, in vari luoghi, anche nel cuneese (forse il più gravato da tal genere di imposti mantenuti anche col terrore della scomunica), in obblighi in denaro. Leggermente colpite le provincie di Ivrea, Biella, Susa e l'Astigiano (ad eccezione, ovviamente, dei feudi ecclesiastici).

Il duca talvolta vieta che per alleggerire il registro, il quale doveva normalmente o principalmente servire al « denaro » ducale, le comunità ricorrano (comodo espediente introdotto con probabilità dai possidenti) al testatico o cotizzo (il fogaggio, causa le accennate alienazioni, s'era ridotta a poca cosa pel duca); talaltra, invece, interviene, perchè si ricorra a tale espediente. Pare che anche i feudatari, localmente, s'affidassero frequentemente a tali norme di prelievo che colpivano uomini e animali. C. E. II, nel 1667, fissa il testatico a lire 2 per persona sopra i sette anni, e il giogatico a lire 5 per coppia di buoi e a lire 2 per paio di vacche.

Purtroppo, pel secolo XVII, come è risaputo, non possediamo le fonti statistiche che resero possibili al Prato opere definitive pel sec. XVIII: molti dati da esse fornite possono valere, colla discrezione del caso, pure per gli ultimi decenni del sec. XVII, quantunque le differenze sensibili osservabili, in taluni casi particolari, non dico nell'attività manifatturiera che incomincia appena con C. E. II, ma nella stessa produzione agricola (vedi segale e barbariato) e nello stesso consumo del vino (sensibilmente inferiore negli anni studiati dal Prato in confronto a quelli studiati dall'Einaudi), debbano renderci estremamente cauti.

È certo impossibile pel nostro periodo redigere le minute tavole o le pagine di aderenti considerazioni sull'emigrazione, sulla fertilità della terra (ma l'elemento « naturale » dal quale in parte dipende, è comune al nostro periodo), sulla produttività agricola con dati particolareggiati sugli alteni, sui prati, sulle singole culture (1), sui boschi e sulle selve, sugli incolti, sulle irrigazioni (cui C. E. II dedicò grandi cure), sulle comu-

---

(1) Limitatamente al Vercellese (in A. S. C. T., art. 476) possediamo gli atti di una « visita » generale alle « risere ».

Nel 1679 Antonio Garagno, consigliere e mastro auditore, fu, infatti, incaricato dalla Camera dei conti di visitare la provincia di Vercelli per informarsi: « in quali siti fossero le risere vecchie, cioè avanti all'anno 1645, in che distanza dalli luoghi dalle cascine campestri e dalle strade pubbliche, in qual maniera erano construtte e tenute tanto per quello risguarda il terreno che l'adacquamento di esse, in quali siti sono state fatte le risere dal detto anno 1645 in poi, in che distanza dalli luoghi dalle cassine campestri e dalle strade pubbliche, qual quantità sia maggiore o le vecchie o le nuove; se i possessi che dal detto anno 1645 sono stati ridotti a risere prima erano seminati a grano, a prati e per quali cause si sono messi a risere, da che tempo in quà le comunità sovra i cui finaggi rispettivamente dette risere sono situate, o vicine ánno patito danno notabile nella sanità degl'habitanti, e quale è stato l'eccesso tanto in qualità che in quantità, che ha causato il male; quali terreni si potranno lasciar a riso, in qual quantità et in che distanza dalli luoghi, cassine campestri, e strade pubbliche respettivamente in quali regioni e sito per evitare in avvenire il danno che la multiplicità ha portato alla sanità, et lasciar quelle che non saranno nocive per beneficio de' medesimi luoghi et la manutenzione del commercio dello Stato con forastieri, che regola si doverà dare per quelle che lasceranno sì rispetto alle communità che ai possessori d'esse; quali a padroni dell'acque e

nità che producevano più frumento (i dati del comparto hanno il solito valore dei documenti finanziari chiamati a provare ciò che, finanche istituzionalmente, si ammette non possano provare), sulla quantità della « frutta da rama » o dell'olio di noce o dei « cochetti » o di altri prodotti agricoli destinati ad altra elaborazione (genericamente valgono le medesime considerazioni sulle località produttrici di vini, sull'abbondanza della canape e del lino), sulla distribuzione delle varie specie di bestiame (infide le consegne relative al sale per le note ragioni; già sfruttate dal Prato per gli uomini, sono ancor più imprecise e saltuarie per gli animali), sui prezzi di esso (i conti di vari tesorieri qualcosa ci dicono per gli equini), sui prezzi delle terre (ma ricorrendo agli atti notarili, sull'esempio del Chiaudano, si possono radunare molti dati), sui redditi dei beni feudali, sui redditi di quelli allodiali (quanto valesse la livra del registro e a che cosa questo fosse ridotto non riuscivano in alcun modo a stabilire per tutto il paese neppure gli ufficiali ducali del tempo, che andavano a tentoni), sulle paghe dei lavoranti agricoli (forniscono un riferimento le tariffe di alcuni decenni prima: certo erano bassissime), sullo sfruttamento delle setaiole (che il Prato, storico non sospettabile, non esita ad affermare « prime vittime dello sfruttamento capitalistico »), sulle comunità maggiori esportatrici di derrate o consumatrici di generi particolari, sulla proporzione dei mendicanti.

Invece, sui navigli (nel sec. XVIII in decadenza), sull'andamento stagionale del prezzo del grano (trascurato dal Prato) nei maggiori centri, sul fenomeno della suddivisione della proprietà in talune località (tenendo a base gli atti notarili, i consegnamenti feudali e taluni catasti, cabrei, quinternetti), sulla svalutazione del valore della terra (ritengo fosse stata sensibile per qualche tempo sino ai primi anni di governo di C. E. II), sarebbe possibile ai cultori di storia economica scrivere pagine ricche di notizie concrete, sebbene limitate a zone particolari: correlativamente al tentativo di estensione e di rafforzamento dell'assolutismo si perfeziona la presa di possesso, anche come conoscenza di esso, del paese. Conoscenza prodotta da innumeri ordini di consegnamenti e da ispezioni. Ricorderò

---

quali a quelli ch'haveranno la colonia di dette risere a ciò si tenghino ben accomodate, che l'acqua abia il suo discorso solo per li fossi e non penetri nel possesso de' vicini; incontrando difficoltà in qualche persona che non volesse esegguire ciò sarà da V. S. ordinato nel concernente l'essecutione di questa sua missione e potrà procedere contro d'essa a tutti que' atti, che stimarà di giustitia etiandio ad arresti personali se lo stimarà... ».

Le risaie esistevano anche nel saluzzese. Già vedemmo i provvedimenti di sanità presi per Vercelli: nel cit. art. 476 un incarto del 1675 del consigliere di Stato G. Gonteri spiega volere il duca un « esperimento provisionale diretto al ristabilimento della salubrità dell'aria ».

— perchè non la vedo citata da alcuno storico — quella, importantissima, dei catasti delle comunità, effettuata nel 1663-64 dopo un analogo tentativo del 1644 (1). Sotto C. E. II furono consegnati i catasti di numerose località: Almese, Alpignano, Antignano, Aramengo, Azano, Bagnasco, Bargie, Bersano, Borgiallo, Brusolo, Buttigliera, Buronzo, Cantarana, Cantaluppia, Casalrosso, Castiglione d'Asti, Cavoretto, Ceresole, Cervere, Chiano, Chiusano, Ciconio, Cinaglio, Condove, Cortandone, Foglizzo, Fiano, C. S. Gioanni, Formiana, Giaglione, Gier [*sic*] e Catter [*sic*], Noasca, Ghislarengo, Gravere, Groscavallo, Ingria in Val Soana, Lauriano, Lombriasco, Lozzolo, Macello, Meana, Monale, Monastero, Monasterolo, Mombello, Mompantero, Montalenghe, Montegrosso, Novalesa, Venaus e Ferrere, Oglianico, Oldenico, Passerano, Pecetto, Pessinetto, Piazzo, Pont, Priaco, Quagliasco, Quinto, Reano, Revigliasco, Ribordone, Robello, Rocca di Coria, Ronco di Val Soana, Rubiana, Sali, S. Antonino, S. Damiano, S. Gilio, S. Giorio, Scalenghe, Serravalle, Serravalle in Asteggiana, Sessant, Tonengo, Turbia, Vagliarano, Valgioie, Val della Torre, Vayes, Verrua, Vianzino, Villar, Villarboit, Villarfocchiardo, Viù.

Gli inediti atti di presentazione sono molto interessanti perchè, sovente, delineano le vicende della formazione dei catasti delle singole località e indicano in base a quali disposizioni e criteri furono redatti. Tal'altra contengono un semplice riassunto (di poche righe) dei catasti, e cioè delle livre di registro tenute da proprietari allodiali e da ecclesiastici e altre siffatte notizie. Senonchè, limitandosi la documentazione rimasta alle elencate comunità, non riesce possibile costruire alcuna tavola generale non dico per tutte le diciotto provincie, e cioè del Piemonte di C. E., che verosimilmente misurava 13025 km², ma neppure per una sola.

---

(1) La relativa documentazione si conserva in A. S. C. T., art. 455, § 12. Nel 1644 erano stati visti i catasti di Salazza, Valperga, Salle di Canischio, Pratoscursano, San Colombano, Pertusio, Corgnè, Racconiggi, Lagnasco, Scarnafiggi, Villafranca, Cavallermaggiore, S. Damiano, Carpignano, Pagliero, Venasca, Melle, Frassino, Villanovetta, Lombriasco, Castellar, Verzolo, Pagno, Crissolo, Paesana, Onzino, Costigliole, La Manta, Martignana, Revello, Piasco, S. Front, Gambasca, Riffreddo, Ostana, Caramagna, Carmagnola, Valperga, Canischio, Castellamonte, Caselle, Chiesa Nova, Muriaglio, Campo, Collereto, Borgiallo, Castelnuovo, Sale, Salto, Priacco, Pavone, Ciriè, S. Martino, Lagnasco, Scarnafiggi, Piasco, Venasca, Castellar, Saluzzo, Sale di Castelnovo, Luntiglie [?], Castelnovo, Montezemolo, Niella, Garesio, Priola, Ormea, Bagnasco, Perlo, Scagnello, Viola, Lisio, Malpotremo, Nuceto, Murialdo, Mombasilio, Saliceto, Torre, Roasio, Mulassano, Sale, Priero, Castellino, Cigliaro, Rocacigliè, Ingria, Ronco, Campiglia, Sparone, Frassinetto, Ponte, Valprato, Novasca, Locana, Ribordone, Savigliano, Fossano, Cervere, Monasterolo, Villanova Solara, Murello, Moretta, Cardé, Favole, Polonghera.

Non si confonda l'elenco del testo e quest'altro della nota con quello da me accennato precedentemente e che si riferisce, ripeto, ai catasti anteriori al sec. XVIII, dei quali risultava l'esistenza nel sec. XIX.

È bene poi, quando si scrive di statistica piemontese avanti il sec. XVIII, e cioè di rilevazione non effettuata direttamente dagli ufficiali ducali, per il semplice fatto che non esistevano ancora gl'intendenti e una attrezzata burocrazia provinciale, e tutto poggiava sulle denuncie trasmesse dai capi delle comunità e dai delegati, aver ben presente un fatto appena accennato, in nota, dal Prato, il quale, forse, non gli diede la dovuta importanza esorbitando dai suoi scopi, e cioè che, com'egli scrive (1), « causa di infedeltà nelle consegne erano pure in più di un caso le rivalità fra comunità e vassalli [cioè, meglio, diremmo, tra comunità e feudatari], per le quali questi rifiutavano di far le dichiarazioni nelle mani dei sindaci; onde, nel 1665, si dovette conceder loro di consegnare sè e le proprie famiglie nelle mani dei loro castellani o altro notaio, senza intervento dei poteri locali. Cfr. ordine 26 nov. 1665 in D. XIII, 948 ». Più che di « rivalità », scriverei di pretesa dei feudatari a sottrarsi a consegne (base delle rilevazioni statistiche), cui riluttavano le stesse comunità. E tale pretesa dovette essere non di rado tenuta per buona dal governo ducale, che non nomina espressamente, nell'ordine di consegna (per lo più indirizzato, tramite svariati ufficiali ducali, alle comunità, terre e luoghi), gli appartenenti al ceto feudale, cui, verosimilmente, non dovevano inviarsi (se non altro perchè inutili) ordini di consegna relativi a imposti dai quali gli appartenenti a quel ceto erano immuni. Ma nelle sue importanti ricerche sulla popolazione piemontese il Prato pare abbia dimenticato che i calcoli statistici, omettendo i membri del ceto feudale, possono subire variazioni di alcune migliaia di unità che non esiterei a far salire addirittura ad alcune diecine in alcuni casi. Nasce, infatti, il sospetto che gli ordini di consegna inviati, oltre che alle comunità, alle « terre » e ai « luoghi », in realtà trovassero esecuzione, per quanto approssimativa, soltanto — o quasi — nelle comunità. Praticamente le terre e i luoghi (quando non sono termini generici), cioè i centri di abitazione o i casolari sparsi, che non avevano, singolarmente presi, una consistenza numerica o una concentrazione tale di abitanti da formare una comunità o, per svariate ragioni storiche, non erano riusciti a costituirla, erano soggetti, quasi passivamente, alla giurisdizione del feudatario (che invocavano quando loro giovava) nè possedevano un minimo di attrezzatura per rispondere alle richieste di dati. Di tali casi doveva verosimilmente occuparsi l'organizzazione feudale tuttora rimasta e ridotta, per quanto è dato sapere, a qualche vassallo, che era, nel contempo, ufficiale ducale, sovente indotto a trascurare i doveri della carica sentendosi più vassallo che ufficiale ducale e più feudatario che vassallo. Sicuramente, negli archivi camerali e di finanza, mentre abbonda il materiale riguardante le comunità, scarseggia quello

(1) *V. E.*, p. 5, n. 3.

riguardante le terre e i luoghi, qualora non si tratti di investiture e di altre carte feudali, intese, per l'appunto, a sottrarle alla diretta ingerenza ducale.

Al ceto feudale dovremmo aggiungere gli altri immuni, e cioè il clero secolare e regolare (1) per diverse migliaia, o decine di migliaia, di membri; praticamente esente dalla levata del sale e da altri imposti alla cui determinazione si collegano quei tali consegnamenti, col suo corteggio di massari e di dipendenti, più o meno diretti, rivendicanti immunità sostenuti dai superiori non soltanto per ragioni di prestigio, costituisce una massa di individui difficilmente determinabile persino dal punto di vista quantitativo.

Si potrebbe, ai fini storico-statistici, percorrere un'altra via, sinora trascurata (anzi neppure accennata) dal Prato e dagli studiosi del Piemonte nel nostro periodo, e cioè ricorrere ai registri e ai computi del clero. Limitiamoci a quelli riguardanti la popolazione. Tenuto a segnare i battesimi, le nozze, le morti, cioè, praticamente, a tenere quelli che oggi diciamo atti dello stato civile, dal concilio di Trento (2), redigeva periodicamente

---

(1) Regolari maschili: Canonici lateranensi, Barnabiti, Somaschi, Teatini, Dottrinarii, Missionarii, Oblati, Filippini, Camillini, Agostiniani, Agostiniani scalzi, Carmelitani, Carmelitani scalzi, Domenicani, Minori conventuali, Minori osservanti, Minori riformati, Minori cappuccini, Minimi, Servi di Maria, Trinitarii scalzi, Camaldolesi, Eremiti, Cassinesi, Certosini, Cistercensi, Riformati, Gerolimini, Olivetani, Vallombrosiani, Gesuiti, Antoniani. E poi le monache: Benedettine, Clarisse, Domenicane, Francescane, Agostiniane, Cistercensi, Clarisse Daminnite, Orsoline, di S. Maria della Sala, Canonichesse lateranensi, Francescane Urbaniste, di S. Caterina, Cistercensi, del Terz'Ordine di S. Domenico, dell'Annunziata, Terziarie francescane, di S. Clara, di S. Maria Maddalena, di S. Pelagia, della Visitazione, riunite in varie Congregazioni.

(2) Negli *Editti estratti dal sacrosanto Concilio di Trento* da Mons. Guido Ferrero vescovo di Vercelli, « a beneficio del Abbatia sua di S. Michele di Chiusa », nel capitoletto dedicato ai curati, erano riportate le disposizioni della sess. XXIV del Concilio (« habbiano un libro nel quale si scriva i nomi delli sposi et delli testimonij, et il giorno, et il luogo ove è stato contratto il matrimonio ») e le esortazioni: « Habbino l'inventario di tutti i beni mobili, et immobili, scritture e catasti, che appartengono alla loro chiesa... Tengano anche l'Inventario delle anime che hanno sotto di sè, perchè sappino chi si confessa, et communica et chi non ». Nei *Generalia decreta in visitatione* editi da Gerolamo Federico legato *de latere* inviato da Gregorio XIII negli stati sabaudi (Torino, 1577) era indicata la « formula librorum quatuor, quos unus quisque curam animarum gerens habere debet, et singulis annis ad Episcopum deferre, in Archivio Episcopali asservandos », e cioè dei libri dei battezzati (giorno mese anno del battesimo, battezzante, nome del battezzato e dei genitori, loro condizione civile, data della nascita, nome dei padrini e dei genitori), degli sposati (giorno mese anno del matrimonio, nomi degli sposi e dei loro genitori, nomi dei testimoni, date delle pubblicazioni), dei cresimati (giorno mese anno della cresima,

gli « stati delle anime », ossia una rudimentale statistica della popolazione, accennata dai cameralisti come fonte degna di fede. La difficoltà di servirsi di tali dati deriva principalmente dal fatto che nelle curie delle diocesi ricoprenti il Piemonte di C. E. II, e cioè Torino, Ivrea, Mondovì, Saluzzo, Alba, Fossano, Asti, Vercelli (Cuneo, Pinerolo, Susa, Biella si aggiunsero più tardi) tale materiale non risulta rintracciabile e, quindi, bisogna ricorrere alle singole parrocchie: indagine lunga e che richiede la collaborazione delle autorità ecclesiastiche.

Ho iniziato una sistematica indagine presso tutte le parrocchie della diocesi di Torino (eccettuato il capoluogo di cui conosciamo la popolazione per altre vie), in numero superiore alle comunità, i cui territori talora tendevano a coincidere con quelli delle parrocchie rispettive (ma più frequente il viceversa). Rimane pur sempre il dubbio se numerosi appartenenti al ceto feudale, godenti di diritti di cappellania ecc., e se il clero regolare, rientrassero, ai fini statistici, sotto la giurisdizione parrocchiale (1).

---

nome del cresimato e dei genitori, nome del cresimante, nome del padrino e dei genitori), dello stato delle anime (nome ed età del *pater familias*, della moglie, dei figli, dei servi, indicazioni relative alle comunioni e confessioni, agli ospiti, alle morti o agli allontanamenti dalla parrocchia). Le istruzioni successive si limitano ad accenni: la *Synodus prima diocesana Taurinensis, habita... a... I. C. Bergera* (Torino 1667), esortava i parroci « si aliquis a Parochia non amplius redditurus discesserit, relinquet libros omnes, quibus Parochianorum baptizatorum numerus, et huiusmodi alia continentur, ut successori possint inservire, sub poena suspensionis ipso facto » (p. 172); la *Sinodus prima diocesana Taurinensis habita... a... D. M. Beyamo*, (Torino 1670) stabiliva che i parroci « semel in anno monebunt nos de statu populi sui et de spectantibus ad christianam pietatem in sua parochia, Berg. decr. 30. n. 6, p. 173 » (p. 99).

Pure nelle altre diocesi del Piemonte furono emanate norme circa la tenuta dei registri: per es. in quella di Alba i quattro tipi di registri sono oggetto della costit. 43 della sinodo del 1645.

(1) Pur essendo sicura, a mio parere, l'incompletezza (teoricamente i « curati », i cappellani, gli abati ecc., avrebbero dovuto trasmettere i dati ai parroci, ma in pratica le omissioni non mancavano) degli « stati delle anime » ecc., la situazione attuale degli studi sulla popolazione piemontese, giustifica qualsiasi nuovo ragionevole tentativo. Pure pel ducato d'Aosta la stessa mancanza di fonti secentesche: in B. R. T., infatti, si conservano (Misc. stor. p. 66, e 147) elenchi di « focaggi del paese d'Aosta » rispettivamente del 1573 e del 1730 (secondo quest'ultimo focaggi complessivi $1634\frac{1}{3}$ e 61906 anime) ma nulla del '600.

La statistica delle comunità non incominciò, probabilmente, avanti il secolo XVIII. Si avevano, bensì, note di feudi (vedi *ib.*, 66, 20, *Castelli e luoghi del Marchesato di Ceva*), di comunità tenute a particolari tributi ecc., ma non elenchi generali: uno dei migliori, del sec. XVIII, mi pare l'*Indice generale delle provincie, città terre e luoghi de' stati di S. M. di quà dal Mare* (*Ib.*, 19, 2).

Altri elenchi hanno un carattere analogo a quelli « *degli Stati di S. M.* »: p. es., in A. S. T., sez. I, *Città e provincia d'Asti*, m. VIII, n. 17.

Ecco alcuni dati ricavati da detti registri limitatamente alla diocesi di Torino:

PARROCCHIA	Anno	Battezzati			Matrimoni	Morti	Presenti		
		m.	f.	Totale			m.	f.	Totale
Ala di Stura . . .	1684						280	322	602
Alpignano . . .	1670								499
Avuglione	1661			11					
Baldissero . . .	1670	16	8	24	8	7			
Barbania	2ª metà sec. XVII						480	450	930 c.
Bardassano . . .	1663	13	12	35	4	16			
Bra	1671								5000 c.
Brione	1675			8	1	2			
Casalgrasso . . .	1670	20	17	37	6	15			1300 c.
Ceres	1670								1016
Cinzano	1670		18		6	14			
Coazze	1670	49	41	90	23	36			
Cumiana	1685								414
Cuorgnè	1653								1723
Garzigliana . . .	1675	13	4	17					
Lauriano	1670			9		8			
Lombriasco . . .	1668						246 (116 famiglie)	251	497
Oglianico	1670	15	13	28					
Pianezza	1681								1336 c.
Rivalta	1670	14	19	33	16		21	23	44
Riva di Chieri . .	1670								2500 c.
S. Colombano . .	1670								376
Sciolze	1670	13	14	27					
Trofarello	1670			34	2 (?)	21			
Valgioie	2ª metà sec. XVII						397	368	765
Varisella di Fiano	1670	6	11	17	2	16			
Volpiano	1670			76					

Del Monferrato, nel periodo di C. E. II ancora conteso, esistono alcuni elenchi di comunità dei primi decenni del sec. XVII redatti evidentemente allo scopo di metterne in evidenza la capacità contributiva (B. R. T., Misc. st. p. 168, 11-13: redditi del Monferrato nel 1630), poi la solita lacuna sino al sec. XVIII.

Per intanto si consulti; BELOCH, *La popolazione d'Italia nei secoli XVI, XVII, XVIII*, in « Bull. intern. de Stat. », 1888; *Bevolkerungsgeschichte Italiens*, Berlin, 1937-40; G. PRATO, *Censimenti e popolazione in Piemonte nei secoli XVI, XVII e XVIII* e *Intorno alla popolazione in Piemonte nel secolo XVII*, in « Riv. it. soc. », 1907; P. REVELLI, *Per la storia della popolazione piemontese e ligure dal principio del sec. IX*; le pubblicazioni del Comitato e del I congresso Internazionale per gli studi sulla popolazione (1931 ss.). Non ho rintracciato la *Consegna degli huomini della provincia di Torino et altre terre aggiunte, fatta nel 1668, all'Ecc. sig. Ms. di S. Germano.*

Risulta bensì l'esistenza di numerosi registri parrocchiali, ma più adatti a studiare parzialmente la dinamica demografica (nascite e morti; ma anch'essa difettosamente, non potendosi riferire a un certo numero di abitanti) anche distinta per sesso, che non le cifre assolute della popolazione. Maggior numero di « stati delle anime » risulterebbe esistere nelle parrocchie della diocesi di Mondovì (1).

Ai dati sopra riferiti (2) aggiungo quelli da me ricavati esaminando gl'incartamenti della gabella del sale, ed evidentemente sfuggiti al Prato, disponendo in prospetto quelli del 1662.

	Bocche umane	bovine	pecore e capre	altri animali (3)	
Buttigliera	618	372	12		(P 767 nel 1734)
Castelnovo	743	328	64	2	(P 1785 nel 1612)
Pino	96	45	14		(P 397 nel 1734)
Albugnano	75	48	30		(P 654 nel 1734)
Cocconato	522	309	231	58	(P 1038 nel 1612)
Robella	265	199	467	62	(P 132 nel 1612)
Brozolo	151	100	140	26	(P 405 nel 1612)
Marmorito	123	83	127	11	(P 273 nel 1612)
Primeglio e Schierano	121	59	70	5	(P 310 nel 1612)
Capriglio	59	36	20	5	(P 190 nel 1612)
Bagnasco	76	52	30	6	(P 168 nel 1612)
Passerano	106	69	29	2	(P 297 nel 1612)
Aramengo	242	195	35	11	(P 587 nel 1612)
Tonengo	112	91	7	13	(P 278 nel 1700)
Rivalba	464	278	177	42	(P 631 nel 1612)

(1) Il Vicario generale di quella diocesi m'informa gentilmente che dal Catalogo gen. degli archivi parrocchiali monregalesi risultano esistere in quelle di Mondovì-Borgato (anni 1650, 1683, 1690), Mondovì-S. Biagio (1680), Beinette (1660), Benevagienna (1636), Clavesana (1664), Farigliano (1681), Frabosa Soprana (1670), Montaldo (1656), Perlo (1667), Piozzo (1668), Roccadebaldi (1680), Roccaforte (1654, 1668, 1682).

(2) L'indagine presso le autorità ecclesiastiche mi ha consentito pure, grazie alla cortesia del canonico G. Pozzetti, di accertare in « tre milla e più anime » nel 1650 la popolazione di Bra « comprendendo la città con la campagna et presidio » (lettera di Mons. Brizio del 31 agosto 1650).

(3) Art. 531, Mazzo prov. di Chieri 1662-63. I capi famiglia consegnarono i componenti le rispettive famiglie maggiori di anni cinque, le bestie bovine lanute e caprine tanto proprie quanto tenute in custodia. Indico con P i dati riferiti dal Prato per l'anno più prossimo a quelli di C. E. II; i dati dopo il 1700 riguardano l'intera popolazione (comprendono, cioè, anche i minori).

	Bocche umane	bovine	pecore e capre	altri animali	
Poirino	1965	1536	139		(P 3459 nel 1612)
Palazzo	34	69			
Castel della Torre	54	101			
Riva	969	1231	822		(P 1445 nel 1612)
Castiglione e Cordova	437	194	46		bestie non specificate 61 (P 1015 nel 1734)
Bardassano	183	71	20		(557 nel 1734)
Sciolze	366	140	100		(P 739 nel 1734)
Cinzano	126	50	12		(P 561 nel 1734)
Berzano e Castelvij	142	64	58		(P 465 nel 1734)
Casalburgone	489	243	261		(P 1434 nel 1612)
Prazzo [?]	188	119	18		(P 275 nel 1612)
Monteu	160	83			(P 896 nel 1734)
Brusasco	178	143			
Marcorengo	22	10	18		(P 292 nel 1734)
Verrua	288	141			(P 1196 nel 1612)
Cavagnolo	196	124	1		(P 1061 nel 1734)
Lauriano	152	102			(P 625 nel 1734)
S. Sebastiano	268	128	26		(P 1431 nel 1734)
Castagnetto	258	150	4		(P 719 nel 1734)
Cimena	50	34	20		(P 506 nel 1701)
S. Raffaele	200	128	26		
Bussolino	122	79	1		(P 324 nel 1734)
Gassino	526	130	29	44	(P 1289 nel 1612)
Cambiano	937	414	20		(P 1363 nel 1612)
Villastellone	671	447	21		(P 704 nel 1655)
Isolabella	182	178			(P 294 nel 1612)
Valfenera	451	268	19	17	(P 886 nel 1700)
S. Michele	131	134	30	8	(P 219 nel 1700)
Dussino	178	197	81	24 (?)	
S. Paolo	287	292	143	16	(P 385 nel 1700)
Sobritto	78	66	1	1	(P 187 nel 1700)
Ferrere	334	252	11	60	(P 863 nel 1612)
Celarengo	48	36	8	4	(P 283 nel 1734)
Villafranca	268	316	85	37	(P 537 nel 1700)
Cantarana	112	145	7	17	(P 271 nel 1612)
Villanova	850	1068	40	62	(P 1014 nel 1700)
Val di Chiesa					Il fattore, sei massari del Castello del marchese Villa che « non hanno voluto comparire » e « qualche abitante » con famiglia e bestiame.

	Bocche umane	bovine	pecore e capre	altri animali	
Banna					Il fattore, 6 massari del Marchese di Caraglio « che non hanno voluto comparire » e « qualche habitante » con famiglia e bestiame.
Croveglia					Il fattore e 8 massari dei conti di Cigliaro hanno chiesto una proroga (con famiglie e bestiame.)
Valle Meynera					Quattro massari del conte Denis hanno chiesto una proroga (con famiglie e bestiame).
Succonito					Un giardiniere e due massari del conte di Bagnasco hanno chiesto una proroga (con famiglie e bestiame). Quattro religiosi non hanno voluto comparire (con famiglia).
Truffarello	361	195	23		(P 395 nel 1698)
Castello di Rivera . .					Gli abitanti e i massari del Castello e cassine del conte di Rivera hanno chiesto una proroga.
Santhena	82 capi famiglia				
Revigliasco	432	103	74		(P 346 nel 1612)
Pecetto	861	262	61		(P 1375 nel 1612)
Andezeno	406	228	13		(P 750 nel 1612)
Arignano	140	81			(P 454 nel 1612)
Moncucco	247	141			((P 806 nel 1742)
Pogliano	13	14	8		
Avuglione	99	62	7		(P 235 nel 1612)
Vernone	108	62			(P 246 nel 1734)
Marentino	193	96	41		(P 516 nel 1612)

	Bocche umane	bovine	pecore e capre	altri animali	
Montaldo	192	75	40		(P 586 nel 1734)
Pavarolo	252	85	5		(P 357 nel 1612)
Chieri	3931	1317	184		(P 10710 nel 1612)
S. Mauro	404	143	2	37	(P 639 nel 1612)
Bardassano	194	73	20	2	(P 557 nel 1612)

A tali dati vanno aggiunti quelli di tredici località del Vercellese riferiti dal Prato (i soli per il nostro periodo). Aggiungo, infine, i dati relativi a sparse denuncie, sfuggite al Prato, del periodo di C. E. II o, comunque, anteriori, al 1684.

Nel 1669 Carrù denunciò 1126 bocche umane, 790 bovine, 37 « lanuti »; Moriondo 172 maggiori, 46 minori, 131 bovini, 11 « lanuti »; Piozzo 522 uomini, 350 bovini, 5 « lanuti »; S. Paolo 270 uomini, 285 bovini; da un frammento di consegnamento di Colobiano del 1675 non si possono dedurre dati precisi; nel 1680 Monteu da Po denunciò 343 maggiori, 97 minori; Mondonio 148 maggiori, 27 minori; Passerano 112 maggiori, 26 minori; Pino 109 maggiori, 68 minori; Primeglio e Schierano 164 maggiori e 41 minori; Marmorito 144 maggiori, 74 minori; nel 1683 Piasco denunciò 785 maggiori, 122 minori, 275 bovini, 116 caprini, 115 porcini; Melle 669 maggiori, 148 minori, 645 bovini, 65 « lanuti », 342 caprini, 86 porcini; Isasca 88 maggiori, 17 minori, 92 bovini, 29 « lanuti », 85 caprini, 15 porcini; Venasca 854 maggiori, 203 minori, 444 bovini, 66 « lanuti », 1289 caprini, 154 porcini; Valmala 115 maggiori, 26 minori, 96 bovini, 2 « lanuti », 47 caprini, 18 porcini.

La tecnica dei consegnamenti variava, ma, in ogni caso, non ci dà troppe garanzie di serietà statistica: talvolta un delegato ducale riceveva dai rappresentanti delle comunità convocati in un centro maggiore le consegne, talaltra si recava *in loco* dai sindaci, talaltra ancora, assistito da questi, all'uscita dalla messa « grande », in giorno festivo, riceveva la consegna dai singoli capi di famiglia: sempre erano redatti « testimoniali » ossia verbali.

Un sintomo delle difficoltà incontrate dal duca nel far valere la propria autorità ci è dato proprio dalla resistenza delle comunità ai consegnamenti: C. E. II non riuscì evidentemente a effettuare quelli delle bocche umane se non in provincia di Chieri e in parti di quelle di Asti e di Torino e, badando al fine ultimo, a un certo momento si accontentò di transigere la quantità del sale che ciascuna comunità avrebbe « levato ».

Probabilmente si preoccupò maggiormente di constatare la reale situazione nelle comunità che lamentavano le maggiori diminuzioni di

popolazione: il quadro, infatti, che risulta dai dati riferiti è tragico, e, a prima vista, addirittura incredibile, se si confrontano quelli del 1662-63 da me ritrovati con quelli editi dal Prato pel 1612 o pel 1734: salvo rari casi, la popolazione è diminuita sino alla metà, a un terzo (Ferrere, Capriglio, Casalborgone), se non a un quarto (Verrua, Gassino). Il fenomeno constatato dal Prato per alcune località del Vercellese, di un rapidissimo incremento demografico tra il 1650 e il 1730 (1), si è dunque avuto su larga scala in tutto il Piemonte, come ora si può asserire con certezza, mentre i pochi dati prima noti (Settimo Torinese che passa da 90 ab. nel 1665 a 776 nel 1698, Volpiano da 250 nel 1655 a 2536 nel 1734) non erano prove sufficienti. I precedenti esempi di diminuzioni gravissime tra la prima e la seconda metà del secolo erano limitati a S. Fré, S. Vittoria, Sommariva Bosco, S. Michele, Serravalle, Bobbio, Angrogna, Centallo, Valmala, S. Peyre, S. Giorio.

Le cifre relative al bestiame dimostrano un'abbondanza notevole rispetto alla popolazione, tanto più che di rado apparteneva a terzi, che l'avessero dato in custodia. Il materiale archivistico esistente si presterebbe a vari studi sulla consistenza del patrimonio zootecnico con lacune in parte analoghe a quelle lamentate nella statistica umana. La sua distribuzione topografica e tra le varie famiglie potrebbe dare luogo a interessanti considerazioni e il confronto tra i quinternetti delle taglie e i dati catastali consentirebbe forse anche di stabilire rapporti colla superficie coltivata ecc. I porcini o erano trascurati nei censimenti o esistevano in numero scarsissimo in zone estese (2).

Se ancora nel sec. XVIII gli intendenti si servivano, per corrispondere notizie sulla quantità della popolazione, dei dati loro forniti dalle autorità ecclesiastiche, è probabile che ciò si verificasse con frequenza ancora maggiore nel sec. XVII; disgraziatamente, come ho accertato, i registri parrocchiali degli «stati delle anime» andarono dispersi ancora in maggior misura di quelli dei consegnamenti. Sarebbe importante stabilire, servendosi di entrambe le fonti, tavole di natalità.

Frammezzo ai consegnamenti per la levata del sale ho trovato alcuni stati delle anime di parrocchie della Val di Susa del 1669; da essi risultano sotto la canonica di S. Maria Maggiore di Susa uomini 490 e donne 465

(1) Colloco fuori parentesi il numero degli abitanti nel 1663 ed entro parentesi quello del 1734, facendo presente che il secondo comprende anche i minori di anni 5: Albano 147 (452), Arborio 212 (802), Bornate 100 (174), Caresana 98 (1385), Cascine di S. Giacomo 53 (216), Gattinara 1852 (1896), Greggio 34 (217), Lenta 410 (994), Oldenico 51 (221), Piane 160 (411), Recetto 186 (939), Vintebbio 113 (437), Villarboit nel 1663 contava 157 ab., nel 1700 si era raddoppiata (327).

(2) Mescolate alle consegne citt. si trovano alcune poche consegne di solo bestiame: p. es., di Moncucco nel 1659: bovi 36, manzi 39, «vache» 44.

esclusi i lattanti; a Mathie uomini 812 donne 438, esclusi i lattanti; a Granere sopra i quattro anni seicentosettantasei anime, da uno a quattro anime 222; a Brusolo, esclusi i lattanti, 478; a Moncallero 356; a Bussoleno 452 comunicanti e 660 non comunicanti; a Villarfocchiardo 51 adulti.

Nel 1667-68 furono eseguite con quasi tutte le comunità transazioni per determinare quanto sale ciascuna di esse dovesse prelevare: anzichè affidarsi ai risultati di consegne di nuove bocche umane e di animali, costose e di dubbio risultato, tanto il principe e gli accensatori quanto le comunità preferirono affidarsi a tale sistema, come risulta da uno stralcio di verbale riguardante Castagnole Lanze all'incirca ripetuto nella quasi generalità dei casi (1).

In base a questa revisione fu possibile aumentare di 180 carra il prelievo del sale accensato al barone Chioattero (2). Ma ai fini di stabilire la

---

(1) A. S. C. T., art. 509. Lo pubblico nel saggio dedicato ai ceti subalterni.

(2) L'aumento, corrispondente a rubbi 12348, fu ripartito in ragione di rubbi 2372 : 1 : 11 sulle comunità del banco di Ceva, di rubbi 2134 : 11 : 8 su quelle del banco d'Alba, di rubbi 1755 : 18 : 3 su quelle del banco di Cortemiglia, di rubbi 1922 : 16 : 4 su quelle del banco di Cuneo, di rubbi 733 : 1 : 10 su quelle del banco d'Asti, di rubbi 3430 su quelle del banco di Biella.

Formalmente il barone e auditore Chioattero era l'accensatore generale della Gabella col controllore Biaggio Alfatio poi coi compagni auditore Tommaso Caramelli, banchieri Gerolamo Quaglia, P. F. Tonso, G. B. Fenocchio, Veronica Alfatia tutrice e curatrice del figli del fu B. Alfatio, F. Cerri, B. Cavagnetto, B. Bagnolo, G. C. Alfatio, B. Olivero (cui poi subentrò il torinese Giacomo Baldessare Gotio), ma questi ne avevano sublocata una parte, nel 1664, a B. Capitani, F. Racchia, G. A. Aureglia, U. Capitani per Cherasco, Bene e Piazzo, un'altra nel 1662 a Carlo Treves di Saluzzo (per la città e il contado di Nizza, il vicariato di Barcellona, il banco di Pinerolo, la provincia di Saluzzo, il banco di Cuneo, le terre dipendenti da Villafranca, Vigone, Centallo, Limone e Vernante), cui subentrò, nel 1666, Giovanni Valentino del Delfinato rappresentato da Pietro Gioberto. Chioattero e C. avevano affidato la « provisione » dei sali al sig. Giovanni Rodemburgo « della città di Amsterdam in Olanda », il quale doveva rifornire i sali occorrenti, particolarmente quelli rossi d'Evizze « ben graniti », subentrando, per quelli di Genova al sig. Cerri e C. (come da contratto col banco di S. Giorgio), e lasciare, alla scadenza del contratto, nel 1668, tre mila carri di sale in Nizza, millecinquecento a Polonghera. Il ritmo di rifornimento pareva che avrebbe dovuto aggirarsi sui 450 carri mensili e si teneva in Piemonte una riserva di mille carri. A carico dell'olandese erano pure le consuete riparazioni delle strade che non fossero a carico delle comunità e il trasporto da Nizza ai banchi di Borgo e terre, Dronero, Monterosso, Caraglio, S. Damiano, Demonte e terre, Valgrana, Cuneo e terre della Provincia, Mondovì e Margarita, Villa e terre, Pinerolo e terre, Saluzzo e banchi, Savigliano e terre, Genola, Centallo, Racconiggi, Fossano, Cavalermaggiore, Cavalerlione, Monasterolo, Polonghera e banchi, Vigone e banchi, Carignagno e banchi, Villafranca e Cardé. Era pagato in ragione di lire 63 il carro (in « buone monete d'oro e d'argento ») per fornitura ai banchi di Torino e oltre Dora, di lire 64 per quelle alla provincia di Pine-

quantità della popolazione delle comunità tenute alla levata (non vi troviamo le città più importanti) che cosa potremmo dedurre? al più, che la popolazione era aumentata in confronto ai lustri precedenti, forse anche in confronto al 1634, a giudicare dall'osservazione del duca — limitata anch'essa, d'altra parte, alla quantità del gettito — e dalla titubanza delle comunità che preferirono non far compiere un nuovo consegnamento. Ma troppi elementi traspaiono che inducono a considerare anche simili dati infidi quanto quelli del tasso, del sussidio, del comparto: indicativi dell'effettivo carico fiscale di una comunità, soltanto genericamente e approssimativamente della sua capacità contributiva (l'abilità negoziatrice dei procuratori, le intese disoneste ecc., diminuiscono l'attendibilità), e ancor più genericamente del suo potenziale economico e demografico. In mancanza di meglio non rimane che affidarsi ad essi colle dovute cautele critiche. E a quelli dei donativi, nei quali la capacità negoziatrice delle parti aveva ancora più largo giuoco.

Dai verbali delle sottomissioni pei donativi e da quelli per la transazione della levata del sale si possono ricavare, solitamente, i nomi dei sindaci e di taluni consiglieri delle varie comunità e il raggruppamento di comunità minori intorno a quelle maggiori o a semplici nomi indicativi di un raggruppamento di comunità tutt'uno col loro più o men recente raggruppamento nella giurisdizione feudale (1). Ne risulta confermato che l'elenco più lungo (e in questo senso, più completo) di comunità è quello relativo al sussidio militare, da me utilizzato nella tavola nella quale ho posto le comunità per valori decrescenti di sussidio all'interno di ciascuna provincia.

Nei consigli comunali figurano frequenti nomi di nobili.

---

rolo. Si ricordi che l'accensa decennale, concessa nel 1659, comportava, da parte degli accensatori, lo sborso per i primi quattro anni di lire 858 m. l'anno, per gli altri 6 di lire 918333 d'argento, più lire 30 m. di donativo a S. A., più dodicimila scudi d'oro per l'interesse dotale della Principessa Ludovica Maria, più ducatoni 8 m. alla stessa. La somma che dovevano dare all'olandese s'aggirava sulle lire 340 mila l'anno. Quindi il denaro da essi sborsato superava di molto il milione di lire annuo.

(1) Dai registri del donativo del 1667 (A. S. C. T., art. 508, § 12) risulterebbe, p. es., che sotto l'espressione « Lanzo e Valle » si comprendevano queste comunità: Lanzo, Ala e Germagnano, Coazzolo, Monastero, Mezzenile, Traves, Groscavallo e Forno, Ceres, Pessinetto, Mondrone, Balme, Chiambertetto, Chialamberto, Cantoria, Bonzo, Vonzo. Con quella « Valle di Luzerna », si designavano S. Giovanni, Villar, Bobbio, Angrogna, Rorata, Torre. Ma neppure questi raggruppamenti sono costanti, non soltanto pei mutamenti che intervengono, ma pure per la trascuratezza o le esigenze pratiche dei burocrati. Si spiega così come gli elenchi contengano talvolta meno di trecento comunità e altre volte più di seicento! Trattandosi, in molti casi, di comunità dall'organismo amministrativo (nei riguardi del duca) *in fieri*, il raggruppamento dei nomi talora ha puramente un valore pratico talaltra individua un'organizzazione più o meno sviluppata.

Beneficiaria della maggior parte dei pedaggi era tuttora la feudalità, come si desume da prospetti pubblicati nell'apposito saggio.

Invece le gabelle, eccettuate quelle a vantaggio del duca, erano, nelle grosse comunità, beneficiate da queste, come si vede nei seguenti prospetti (1):

Detentori	Gabella	Luogo	Anno
	a) Enti ecc. beneficiari:		
Abbazia di S. Maria di Pinerolo (a metà con Pinerolo)	leyda e peso	Pinerolo	1636
Barnabiti e altri	grasso	Asti	1637
	b) Comunità beneficiarie:		
Bene		Bene	1633
Carignano	gabella grossa, leyda e curea	Carignano	1648
Carmagnola	» delle mercanzie e vettovaglie	Carmagnola	1666
	gabella del vino	Carmagnola	1634
Carrù	passaggieri e dacito del vino	Carrù	1635
Cavalermaggiore		Cavalermaggiore	1666, 1667
Ceva	dacito	Ceva	1634
Cherasco		Cherasco	1667
Cortemiglia	lerria	Cortemilia	1636
Crescentino	vino e pristino	Crescentino	1637
Cuneo	ostarie, taverne, carni	Castelletto di Stura e Montanera	1637
	estimo, bosco delle porte, mercanzie	Cuneo	1668
	entranea	Cuneo	1635
Cuorgnè	carne, vino e altre cose che si vendono al minuto	Cuorgnè	1635
Dogliani	passaggio della Traversa	Dogliani	1648
	entranea, vino al minuto rettaglio	Dogliani	1671
Gattinara	carne, brenta, vino	Gattinara	1636
Ivrea	dado	Ivrea	1648
Macello	gabella	Macello	1636
Moncalieri		Moncalieri	1666

(1) Costruiti in base al registro conservato in A. S. C. T., art. 1194. Cito l'anno del « regolamento » più prossimo a quello dei tempi di C. E. II.

Detentori	Gabella	Luogo	Anno
Mondovì.	tratta del grano	Mondovì	1666
Pancalieri	taverne	Pancalieri	1671
Pinerolo . . . . . (a metà coll'abbazia di S. Maria)	leyda e peso		1636
Poyrino	vino	Poirino	1636
Racconiggi		Racconigi	1636
Riva di Chieri . .	reva del vino	Riva	1636
Vercelli		Vercelli	1634
Villafalletto		Villafalletto	1636
Villafranca Piemonte	taverne e beccaria		
Villanova d'Asti . .	reva, scanatura, bolla del vino	Villanova	1636

c) Nobili beneficiari:

Detentori	Gabella	Luogo	Anno
Conti Asinari e altri	grasso	Asti	1637
Conte Gays	scanature e vino	Bolengo	1671
Conte Malabayla .	dacito	Canale	1637
Vassallo Oreglia . .	gabella	Saluzzo	1668
Conte Ruffino . . .	gabella	Savigliano	1667
Conte Scaglia . . .	dacito	Verrua	1603

Non è difficile ricostruire o, quanto meno, intuire chiaramente tra le righe della documentazione, i contrasti economico-sociali nelle comunità: ben noti quelli nei grandi centri, come Torino, tra municipalità e duca, e, nell'interno della municipalità, tra borghesi (tale uno dei due sindaci; anche ad Asti nel 1676 la borghesia entra nel consiglio) e nobili, non sempre e dappertutto i più forti, anzi... La proporzione tra nobili e borghesi nei consigli di molte comunità è determinabile in modo certo, come accenno nel saggio sulle comunità. Men noti, sino ad oggi, erano i sentimenti dei modesti communisti sopraffatti dalle conventicole consigliari e dagli esattori, ricorrenti al duca come ad ultima speranza di salvezza. E poi i contrasti tra communisti e clero, assai più vivaci, in questi anni, di quelli tra communisti e nobili; in taluni luoghi un clero numeroso (1), che, non pago dei propri beni e privilegi, eccita i communisti contro il duca. E, infine, i communisti coalizzati per non pagare nè al feudatario nè al duca: contro il primo instaurano liti giudiziarie a non finire, quanto al secondo lo coprono di suppliche (2). Il duca, se non vuole vedere ridotte al nulla le

(1) Ancora tale nel sec. XVIII secondo il Prato (*V. E.*).

(2) In A. S. C. T. ne esistono a centinaia sotto gli art. 471 (danni per straripamenti e tempesta: i primi possono interessare anche per la storia del regime delle

entrate, istruisce rigorose inchieste delle quali ci sono pervenute i fascicoletti, che ci consentono di pronunciare un giudizio generale, purtroppo solo generico, sulle condizioni economiche dei communisti del Piemonte verso il 1675. A parte la mala amministrazione dei consigli, le sopraffazioni, i debiti risalenti ai tristi decenni trascorsi, quasi ovunque la situazione economica si è pressochè normalizzata: nè così florida quale rappresentata nelle « descrizioni » e « relazioni », nè così tragica quale denunciata dal Claretta. Nelle provincie di Vercelli e di Asti — là come conseguenza dell'occupazione spagnola (1), qui per complesse e molteplici ragioni, come il passaggio in mani di altri di beni catastati (2) —, specie nei capoluoghi, la situazione era grave; ma altrove si può ritenere, salvo casi sporadici dovuti per lo più alla forza maggiore o a cause assolutamente occasionali (3), discreta, se non buona: il fervore di iniziative del duca, l'ingrandimento della capitale e di altri centri piemontesi (Bra, Savigliano, ecc.) testimoniato dallo stile dei sopravvissuti edifici (colui che percorre le cittadine piemontesi è sorpreso di trovare in quasi tutte se non un nucleo, gruppi di edifici risalenti alla seconda metà del sec. XVII: chiese palazzi ecc.) furono resi possibili dal margine di accumulazione lasciato dalla rendita agraria (salvo che per alcuni anni) e, in misura assai minore, dalle attività finanziarie (legate, vedemmo, le più, alla vita dello stato), mercantili e intraprenditrici. Il gran numero dei mendicanti e dei banditi può per un verso deporre sulla consistenza del sottoproletariato, ma non appare del tutto irragionevole l'attribuzione del fenomeno fatta dal Claretta all'ozio: avversi alla costrizione nei ricoveri quei poveri, accorsi alle armi molti di quei banditi nella guerra contro Genova, e cioè mendicanti e banditi per desiderio di vita a modo proprio e oziosa, agevolati oltre che da condizioni obbiettive, dall'esistenza di numerose istituzioni caritative (assai facile allora risolvere il problema del vitto bussando a una diversa porta ad ogni pasto: conventi, chiese, santuari, confraternite provvedevano in misura superiore che nel sec. XVIII, sul quale ci dà notizia il Prato, perchè

---

acque e delle alluvioni a partire dagli inizi del sec. XVII sin verso il 1780) e 472 (danni recati da guerre, pesti, incendi, ecc.).

(1) Sin verso il 1670 si protrae la desolazione lasciata dagli spagnoli: l'incaricato di una delle accennate inchieste a Casanova, Formigliana, Recetto, Cassinale, riferiva, nel 1664, che in certi luoghi « la maggior parte de' habitanti saranno costretti ad andarsene e disabitare ».

(2) Tale il caso di Quarto d'Asti.

(3) Tale il caso di alcuni privati di Frabosa, che, nel 1674, chiedono uno sgravio perchè le loro proprietà hanno sofferto causa il trasporto, attraverso di esse, dei marmi destinati alla costruzione in Torino della Cappella del SS. Sudario ossia della Sindone.

la popolazione era minore e i redditi delle varie confraternite probabilmente maggiori) (1), dalla tolleranza se non dalla benevolenza delle popolazioni (che pare aiutassero i mendicanti a fuggire al ritiro forzato), comprensive delle sciagure che avevano colpito molte comunità negli anni precedenti e infittito le schiere dei mendichi e dei banditi. Intrecciata colla mendicità l'emigrazione (2).

Le proibizioni di esportazioni apparirebbero connesse più a contingenti situazioni di mercato o militari che a una costante penuria; anzi ritengo, quantunque la mancanza di statistiche dei prezzi e di precedenti studi in materia mi renda necessariamente cauto in simili affermazioni, che le comunità dovessero incominciare ad avvertire, via via ci si allontanava dal periodo funesto e che la politica mercantilistica dei paesi vicini e la diminuita prosperità degli stati italiani si ripercuoteva nel commercio estero, i sintomi di una crisi di sopraproduzione, sotto forma di un abbassamento del prezzo dei grani (verificatasi verosimilmente nel 1673-74, quando si ritornò alle quotazioni di dieci anni prima, forse già considerate basse rispetto a quelle di anni precedenti funestati dalle guerre), di una diffusa scarsezza di denaro circolante pur essendo evidente, salvo che in

---

(1) Gli scopi di molte confraternite erano evidentemente caritativi, in altri casi ritengo i compiti assistenziali del tutto secondari in confronto a quelli religiosi; comunque i beni da esse denunciati ai tempi della seconda reggenza appaiono considerevoli, nonostante il frequente desiderio dei denuncianti di minimizzarli. La natura esatta di molti mendichi è difficilmente determinabile; nasce talvolta il sospetto, causa il loro grande numero (più migliaia nella capitale; frazioni considerevoli di molte comunità) e la frequenza dei poveri dichiarati « vergognosi », che, oltre a elementi del sottoproletariato, comprendessero molti lavoratori specie di campagna, non possidenti. Infatti se i possessori di beni registrati erano numerosi (e quindi, come asserisce il Prato, frequenti i piccoli proprietari), rappresentavano sempre, pur coi propri famigliari, soltanto una parte della popolazione. Inoltre, se consideriamo attendibili alcune memorie ricordate a proposito dei censi, i redditi di molti detentori di terre censive erano diventati assolutamente insufficienti. Si può spiegare in parte con pregiudizi sociali l'esistenza, in Torino, di circa 8 m. poveri « vergognosi » e cioè di quasi un sesto della popolazione. Dati sparsi sugli enti di beneficenza in A. S. T., Sez. I, *Luoghi pii.*

(2) Dalle valli alpine, in particolare dalla Savoia (nella quale si accentuano talune caratteristiche delle zone dell'alto Piemonte perchè generali e normali alla regione) discendeva, durante i mesi invernali, un'emigrazione stagionale d'individui, che si recavano come braccianti, spazzacamini, mendichi nelle città. A lavori agricoli invernali (raccolta delle ulive ecc.) si recavano soltanto da alcune zone i contadini piemontesi, disoccupati stagionalmente, e cioè dal cuneese verso l'onegliese. Dal vercellese e dal biellese già allora si verificava un'emigrazione di muratori e di operai edili solo parzialmente occupati dai lavori di fortificazione a Vercelli e a Verrua e dall'ingrandimento della capitale.

un limitato periodo, l'abbondanza dei raccolti. Ma non a questa i cameralisti davano importanza, quanto, oramai influenzati dalla mentalità mercantilistica, alla « penuria del denaro ». Tipica la memoria, inedita come tutte quelle che ho avuto occasione di citare, del senatore Castelli, un esperto in materia di comunità e di economia (1).

Il Castelli richiesto del proprio parere sulla ragione della depressione dei prezzi dei prodotti agricoli, particolarmente dei grani, rispose di ritenere che procedesse « non tanto dall'ubertà dei raccolti quanto dalla penuria del denaro e gravità dei carrighi ». Per procurare l'aumento della disponibilità di denaro proponeva « che con vigorosi editti si proibisca l'estratione del denaro e si mandasse a tutti li sudditi » di introdurre nello stato il denaro che « negl'anni passati hanno messo sopra monti, uffici, cambi, et altri impieghi in Roma... Genova et altre piazze d'Italia, che ascendono a somme immense ». Inoltre, suggeriva il solito espediente di una « prammatica » ossia legge censuaria, « poichè le cose che servono al lusso et alla pompa non si frabricano in questi paesi, e così si da causa alla estratione del denaro, oltre di servire di giusto motivo a molti di non seguitare li capricci di coloro che per imitare le mode perdono il modo [*sic*], et molte volte la reputazione del mondo ». Già allora s'usava ricomprar dall'estero il prodotto nazionale e il Castelli consigliava che

« delle stoffe che si fabricano nel nostro paese non si permetta qual si sia pretesto d'accomprarle fuori stato. Veramente hanno giusta causa li sig. francesi d'accusar la nostra semplicità, se ben per altro ci stimino li più sensati dell'Europa, che nascendo le sette nel nostro paese, non mancandoci insieme i modi di ridurle in opera, permittiamo che vadino in Francia, et dalli medesimi li nostri mercanti comprino quelle stoffe che con li porti e riporti, gabelle pagate... sormontino il doppio di ciò potrebbero havere [*sic*] nel paese se vi fossero travagliate. So che questo sarà di pregiudiccio alle reggie finanze, ma si deve soffrire qualche cosa per la certezza che si ha, di conseguire un beneficcio maggiore, perchè tutto quello resta nel paese è del Principe per valersene nell'occasione di Pubblica Utilità e necessità ».

A confermare le abitudini spenderecce di tutti i ceti sociali, cui i dirigenti davano il malo esempio, basterebbe questo inciso del Castelli: « Fu già con giusti mottivi... il giocho... [del] Seminario... introdotto in questa città... fece conoscer esser certa la perdita et incerto il guadagno se ben fosse regolato con tutta giustitia, fu subito dismesso. Et tuttavia continua quello di Genova con Cambij et commissij che si pagano a spese de' giocatori et ogni anno per mezzo di detto gioco si estrae dal paese $\frac{m}{12}$ duca-

(1) A. S. T., Sez. I, *Commercio*, Cat. III, m. I, n. 19.

toni e non ne ritorna la decima e per avidità di questo gioco s'impazziscon molti. Perchè un mio staffiere con tre livre ne guadagnò cento, tutti gli altri hanno perso [?] li loro sallarij di molti anni; gli ordini sud. [proibitivi] havranno l'osservanza se li nostri Corti[giani?] precederanno col esempio loro Authorità perchè *Regis ab exemplo totus componitur orbis* ».

Per accrescere lo smercio del grano il Castelli proponeva che ne acquistassero il nizzardo (che per quattro mesi all'anno consumava grani di Provenza e Linguadoca, mentre il Piemonte vi spendeva, ricavando soltanto 150 m. lire ogni tre anni di donativo, mezzo milione l'anno per manutenzione di quei « presidij, stipendij del senato et altre spese ») e Genova: questa avrebbe dovuto essere obbligata ad acquistare grani piemontesi migliori « rispetto alli navigati » se avesse voluto continuare a godere della « provisione de sali » al Piemonte, e vendere al Piemonte « ogli, frutti et altre robbe che non sono tanto necessarie com'il grano »; anzi si sarebbe dovuta formare una compagnia che, attingendo a un costituendo magazzino dei grani in Carmagnola, avrebbe dovuto barattare quelle merci col grano, colle tele, colle canape, risi « et altre vettovaglie a loro elettione » prodotte dal Piemonte « poichè Nizza et Oneglia ne può fornire di tutto ciò che provvede Genova et è meglio che il denaro vada a sudditi che a forastieri ». L'abbassamento dei prezzi delle derrate agricole provocava gravi danni ai communisti specie ai meno abbienti.

I grossi imposti, osservava il Castelli, sono la rovina di coloro che, avendo comprato beni allodiali di alto reddito in tempo di guerra, in tempi di pace e di abbondanza e di diminuzione dei prezzi, assoggettati essi solo ai carichi, non possono più sopportarli: o li mettono all'« ombra dell'immunità ecclesiastica » o li lasciano incolti o vendono i grani « non per quello che vagliono ma per quello che vogliono gl'assignatarij [degli imposti] ». I privati avrebbero dovuto poter pagare « tutte le debiture ducali e militari », almeno in parte, in grani valutati a un prezzo equo, proponeva il Castelli, osservando implicitamente l'insufficienza del circolante. Si sarebbe dovuta proibire la vendita a un prezzo inferiore a una certa cifra e deputare persone in tutte le provincie per comprarne « massime da bisognosi al prezzo stabilito », costringendo « quelli che hanno somme eggregie di danari in cassia di farne la compra, et quelli massime che hanno dinari fuori stato ». Il problema era quello di « non esser oppressi dalla abbondanza » e, come osservava il Truchi, di non preferire la guerra alla pace.

La crisi doveva avere ovviamente colpito proprio quelle comunità di pianura che pagavano i maggiori tributi, in quanto, normalmente, le più ricche di derrate (Carignano, Poirino, Fossano, Villafranca ecc.), a metà

delle valli (1) o sulle propaggini dei monti e delle colline (Giaveno, Asti, Chieri, Busca, Caluso, Carrù...). L'avvilimento dei prezzi del grano si può attribuire in parte a speculazioni: il Castelli accenna agli acquisti a prezzi bassissimi di assegnatari di « partiti »; grossisti di grano (ma anche per l'importazione in caso di carestia) varî ebrei; probabilmente in poche mani l'esportazione. Il fatto che gli oligopolizzatori del commercio fossero i maggiori detentori di capitali (accensatori ecc.) forse contribuiva a indurre a credere che una maggiore abbondanza di denaro (intendevano una maggiore diffusione di esso) avrebbe rimediato al fenomeno e, secondo la *forma mentis* diffusa (prodotto delle esperienze proprie ed altrui), la possibilità d'accrescere il denaro appariva collegata principalmente a una politica la quale ne impedisse l'esportazione, di conseguenza, diminuisse l'importazione di merci (specie di quelle di lusso e non necessarie), richiamasse dall'estero i capitali investiti dai « nazionali », aumentasse il commercio (cioè le esportazioni di prodotti), accrescesse il valore delle merci esportate (possibilmente non materie prime, ma prodotti lavorati e finiti, i più costosi possibili, e cioè di lusso); il che richiedeva l'impianto o l'ampliamento di manifatture. Queste a loro volta per sorgere o ampliarsi richiedevano capitali, favori in aggiunta al guadagno (sovente problematico) per invogliare a investirli coloro che li detenevano (privilegi di carattere nobiliare o corporativo, a chi già non li possedeva; assicurazione che li avrebbero quanto meno conservati, a chi già li possedeva): borghesia e nobiltà quasi capitalistiche furono chiamate a raccolta dal duca, che se non potè affratellare i due ceti (in verità non vi poteva neppure pensare), diede, anche per questo motivo, un altro colpo alla vecchia nobiltà e contribuì a far compiere altri passi alla borghesia verso la sua emancipazione. Mentre, ricorda il Claretta, la vecchia nobiltà considerava il « far il lettore, giudice e avvocato, mestieri tutti di povera gente » e ostentava disprezzo per gli ambasciatori olandesi « persone che pochi giorni prima vendevano de la biera e del formaggio », ogni giorno cresceva il numero degl'infeudati provenienti dalle magistrature, dall'avvocatura (dopo due generazioni di avvocati in una famiglia, i discendenti non hanno bisogno di sottostare all'abilitazione per ottenere feudi con giurisdizione), dai laureati in medicina o in giurisprudenza (pareggiate ormai le due lauree; i borghesi possono ottenere la laurea *more nobilium* e cioè *ianuis patentibus*) oltre che dalle milizie. Alcune famiglie nobili rovinate nelle sostanze (oltre che dal vizio del gioco, dall'incapacità a intendere i tempi) si piegavano a imparentarsi, sia pure attraverso i cadetti, con banchieri e accensatori; altre si gettavano a imprese di carattere economico (investimenti all'estero, contratti di società, riparazioni di « navigli » da

---

(1) Il Blanchard ha recentemente dimostrato le più favorevoli condizioni per l'*habitat* delle basse valli in confronto alla striscia di pianura posta al loro sbocco.

far rendere bensì con metodi feudali e cioè con forme varie di pedaggi, ma che, questa volta, si potevano considerare prezzo di un'evidente utilità economica); l'appartenenza alla nobiltà richiesta in taluni casi era elusa colla dispensa o grazia del principe dal sottostare all'abilitazione (ciò valeva anche per l'ingresso negli ordini cavallereschi, che ottenevano una sorta di pareggiamento alla nobiltà e qualcosa di più ancora), e la stessa borghesia diveniva per certi aspetti un ceto privilegiato rafforzandosi certi esclusivismi e certi divieti, vuoi d'origine comunale vuoi di derivazione principesca (l'appartenenza a una comunità minore si ottiene collo sborso di una cifra; a un più ampio comune, e a una città, per lo più attraverso una proprietà immobiliare). La borghesia diventa più chiaramente un insieme di ceti economici nei quali prevalgono la proprietà immobiliare e la grossa proprietà mobiliare perchè non basta oramai più l'appartenenza a una comunità o a una città per dirsi « borghesi »: i figli di tavernieri, di osti, di macellai, per quanto « borghesi », non possono conseguire gradi accademici. Il ceto « civile », cioè una più moderna borghesia si sta formando: per conseguire il notariato occorre appunto fornir la prova della « civiltà » della famiglia. Nondimeno il grosso del ceto « civile » è ancora costituito, nel Piemonte, dai communisti possidenti (sia pure a titolo di censo o enfiteutico), in contrapposizione a feudatari ed ecclesiastici. Nelle fonti sono detti anche « particolari », peraltro termine generico; altre categorie (1) i « servidori », le « serve », i « massari » (che curano i fondi de' particolari, dei feudatari e degli ecclesiastici), i « negozianti », gli « artisti » (ossia gli artigiani), i « poveri », i « miserabili » (la menzione costante di quest'ultime due classi, unitamente a quanto già accennato, confermerebbe che, tradizionalmente, i lavoratori alle dipendenze altrui, non organizzati corporativamente, sono così chiamati, forse perchè prevalentemente poveri o miserabili), i « forestieri » (cioè non appartenenti alla comunità, anche se sudditi del duca), i membri di « corpi privilegiati » (2).

---

(1) Vedi i progetti per l'amministrazione comunale nel sec. XVIII in B. R. T., St. p. 324. Il documento per quanto posteriore di circa 50 anni ai tempi di C. E. II, salvo che per quanto si riferisce ai « paralleli » (cioè ai bilanci comunali), rispecchia situazioni locali poco mutate, nell'insieme: le gabelle della carne, le tasse sui commestibili (pane, « butiro », vino al minuto) e sui combustibili (« bosco », cioè legna, carbone ecc.) continuano a essere i maggiori proventi locali insieme coi cotizzi. Ma il principe ora sente la necessità di regolare uniformemente ciò che prima era affidato agli statuti e ai bandi locali: conservazione dei boschi, usi dei pascoli comuni, visite ai mulini, irrigazione (« adaquamento »), campari o « roggieri », espurgazione dei fossi ecc., oltre alle materie di governo affidate ai comuni: consegne annuali delle « gallette » o « cochetti », consegne per la levata del sale (cui saranno obbligati « li vassalli ») ecc.

(2) Sui ceti delle comunità quali desunti dagli statuti cfr. A. ALBERTI, *o. c.*

Non ritengo veritieri i quadri di idillio sociale tradizionali nella storiografia sabauda, cui indulse persino il Claretta, per non dire del Prato, che scrisse di « stabile e fecondo affratellamento di classi » il quale sarebbe scaturito dalla diffusione della piccola proprietà e della mezzadria: indubbiamente i contrasti furono men gravi che altrove, ma è ugualmente certo che molta vecchia nobiltà avversava la nuova, il duca e la borghesia, che molto proletariato e, più, sottoproletariato, esprimeva in modo inequivoco i propri sentimenti verso i possidenti, qualora si consideri il brigantaggio e la cosiddetta delinquenza comune anche come fenomeno di lotta di classe. C. E. II fece leva, nei primi anni di governo, sulla nuova nobiltà, sulla borghesia, sui « communisti ». Ma non ebbe necessità di esasperare i contrasti, allo stesso modo che non potè giovarsi di contrasti sociali molto forti già esistenti: p. es., i rapporti tra i communisti e la feudalità locale non risultano estremamente tesi in alcun luogo. A parte alcune braverie e certi abusi della feudalità, vediamo, ad es., rare richieste di sgravi o lamentele per distruzioni di raccolti o altre scelleratezze ad opera della feudalità. Eppure questo era fenomeno comune altrove: forse ciò si deve in parte alla limitata concessione ai feudatari dei diritti di caccia, prevalentemente riservati al duca, geloso di tale regalia, la quale, anzichè fruttargli, lo costringeva a gravi spese, lamentate nelle note satire, che certo tendevano a far presa anche sugli animi di communisti, i quali non dovevano serbare un grato ricordo delle cacce ducali. Gli ordini emanati al riguardo da C. E. II (1) inducono, però, a pensare ch'egli avesse pure presenti alcuni scopi di utilità generale: la conservazione della selvaggina nel paese (scopo principale dell'editto del 1633), la limitazione del danno alle culture, la prevenzione dei danni alle persone. Insomma la « pubblica utilità », espressione che ricorre frequentemente, vedemmo, nei cameralisti piemontesi, che la derivarono dai dottrinari e dai giuristi dell'età di mezzo o più recenti, prelude, anche in questo caso, alla fondazione dello stato moderno (di cui fu tanta parte l'organizzazione provinciale e l'intervento nelle comunità [2] a

---

(1) Vedili in « D », XXIV: *Ordine di S. A. che proibisce di guastare le palizzate fatte lungo la Stura per servizi della caccia riservata* (10 ag. 1664); *Ordine di S. A. che manda rinnovare la pubblicazione dell'editto 16 aprile 1633 sopra la conservazione della caccia, con revoca della sua pubblicazione annuale* (6 maggio 1669); *Ordine di S. A. che proibisce di condurre in luoghi riservati per la caccia cani senza randello da marzo a giugno* (8 marzo 1671); *Ordine di S. A. che rinnova il divieto di caccia nei dintorni di Torino con analoghe provvidenze* (10 lug. 1671).

(2) Qui studiati principalmente nella cameralistica manoscritta e inedita chè, salvo i testi legislativi inseriti nelle note raccolte, ho rintracciato, di edito, soltanto *Ordini Emanati dal Consigliere Giacomo Luigi Occello Senatore e Direttore delle Provincie di Saluzzo, Trino e Fossano il 12 gennaio 1670*, Mondovì, 1670.

scapito della feudalità) (1), e a concetti che, con spirito nuovo, anche se con le medesime parole, ricorrono in un'ulteriore e meglio studiata fase dell'assolutismo in Italia.

---

(1) Nell'interno delle provincie i raggruppamenti delle comunità rispondono ancora in molti casi a circoscrizioni feudali; anche varie circoscrizioni che lo Stato riconosce per perseguire compiti extrafinanziari, p. es., della giustizia, continuano a essere vincolate a quelle, come si vede nel seguente elenco di tribunali, ricostruito in base alle tariffe fissate dalla Camera dei conti (non di rado a istanza dei feudatari benificiari o degli appaltatori o delle comunità) esistenti in A. S. C. T.: Almese, dipendente dall'Abbazia di S. Giusto (1633; indico, al solito, tra parentesi l'anno esplicitamente annotato nell'art. 1114, § 1, più vicino ai tempi di C. E. II, dopo il 1630); Alpignano (1633); Asti (1648); Avigliana (1671); Balangero, Mathie e Villanova (1633); Baldissero (1671); Barbania (1671); Barge (1671); Borgaro Torinese (1671); Borgo S. Dalmazzo (1671); Bra (1666); Brozzo e Valle (1671); Buriasco inf. (1671); Buzano con Rivara e Forno di Rivara (1666); Canischio (1633); Caraglio (1667); Caramagna (1648); Carignano (1671); Carmagnola (1671); Casalgrasso (1633); Caselette (1648); Castagnole delle Lanze (1633); Castellar di Saluzzo (1636); Castelnuovo di Ceva (1633); Cavalerleone (1671); Cavalermaggiore (1648); Cavour (1633); Celle, Chiavrie e Novaret (1633); Centallo (1671); Cercenasco (1648); Ceresole (1671); Ceva (1632); Chiavrie (1633); Chivazzo (1671); Chiusa di Cuneo (1633); Cuorgnè (1633); Cornigliano (1671); Cossato (1671); Cumiana (1671); Cuneo (1667); Demonte (1666); Dogliani (1633); Drusaco (1671); Forno di Rivara (1666); Frassinere (1633); Front e Vauda (1671); Frossasco (1671); Gagliola in Val di Stura (1671); Gassino (1648); Ivrea (1633); Lagnasco (1667); Lanzo e Valle (1633); Lombriasco (1633); Magliola in Val di Stura (1671); Martiniana e Revello (1633); Mathi (1633); Mazzè (1648); Meugliano in Val di Brozzo (1671); Mocchie (1633); Monasterolo Piemonte (1633); Mondovì (1671); Montezemolo, Priero e Sale (1633); Monteu Roero e S. Stefano Roero (1648); Novaret (1633); Orbassano e Rivalta (1671); Ormea (1667); Pagno (1636); Pancalieri (1666); Perrero (1671); Perosa e Valle (1671); Piasco (1671); Piossasco (1671); Priaco e Salto (1633); Rittana, Roccasparavera e altre comunità della Val di Stura (1671); Rivalba (1633); Rivara (1666); Rivoli (1666); Robilant (1671); Rocca di Corio e Corio (1671); Rubbiana, S. Mauro e Almese (1671); Salazza (1633); Sale, Priero e Castelnuovo (1633); Salto e Priaco (1633); Saluzzo (1632); Sanfrè (1633); Scalenghe (1633); Scarnafiggi (1633); Sommariva del Bosco (1633); S. Albano (1633); Susa (1667); San Giorgio in Canavese e terre del suo Contado (1666); Torre di Bayro (1671); Torino (1633); Traverselle in Val di Brozzo (1671); Valperga e Contado (1633); Val San Martino di Pinerolo (1633); Vernante (1667); Villafalletto (1671); Villanova in Asteggiana (1666); Villanova di Mathi (1633); Villanova Solara (1633); Villar d'Almese (1648); Vische (1633); Viù (1633).

III. TENTATIVI DI POLITICA MERCANTILISTICA

I motivi degli orientamenti mercantilistici di C. E. II. – La coscienza delle necessità economiche del Piemonte nella memorialistica inedita. – La nozione della « vera » attività mercantile. – Gli espedienti per favorire produzione e commercio: consolato, piazza di cambio, fiere, ecc. – L'esempio dell'Olanda e l'importanza della « nautica ». – I diversi orientamenti della memorialistica nostrana e delle proposte francesi. – Il problema del credito. – Accenni alla concreta politica mercantilistica di C. E. II: provvedimenti a danno del commercio di Ginevra; attività minerarie; incremento del commercio di transito; istituzione di un consiglio di commercio; il progetto Bailly; l'ingrandimento di Torino; il favore agli ebrei; il trasferimento delle vetrerie. – Gli orientamenti del Truchi dal 1666 al 1672. – La prevalenza del capitalismo feudale e i motivi degli scarsi risultati pratici nel campo manifatturiero e commerciale. – Il Piemonte alla morte di C. E. II. – Difetto di una burocrazia specializzata negli affari economici. – I funzionari-speculatori. – Alcuni dati sul commercio colla Francia. – Magnificenza principesca e realtà economica. – Il ceto mercantile ottiene il proprio foro. – I progressi dell'assolutismo.

Considerazioni di carattere politico (ricerca dei mezzi per aumentare la propria potenza coincidente con quella dello stato, per rafforzare ceti non privilegiati anche per valersene contro quelli privilegiati), militare (necessità di creare nel paese arsenali e fabbriche che provvedano all'esercito ciò di cui abbisogna, di valorizzare fonti di materie prime come le miniere, e di trovare i mezzi per radunar il denaro indispensabile in caso di guerra), finanziario (necessità di accrescere il « denaro » ducale con iniziative capitalistiche o di incoraggiarle come attività che in seguito potranno essere oggetto d'imposti), economico (desiderio di ovviare alla crisi di sopraproduzione o, quanto meno, all'avvilimento dei prezzi delle materie agricole), la suggestione dell'esempio francese (negli archivi torinesi esistono copie e traduzioni di editti e progetti francesi del tempo), gl'incitamenti del Truchi e di altri memorialisti (cameralisti o no), predisposizioni psicologiche, stanno alla base degli orientamenti di C. E. II, che diedero l'avvio (dopo sporadici tentativi di predecessori) alla politica mercantilistica sabauda, con maggiore efficacia continuata, in un ambiente più evoluto e con possibilità maggiori, da V. A. II. Fu resa possibile e, a sua volta, contribuì ad attuarlo, da un certo progresso sulla via dell'assolutismo, dall'aumento dei poteri ducali, dallo sviluppo degli organi di governo e di amministrazione al centro e alla periferia, dall'accumulazione di capitali che il duca desiderava s'impiegassero nel paese, dal fermento d'iniziative e di idee che accompagna il progredire di nuovi ceti.

Mercantilismo spurio, raffrontato coi tipi sociologici costruiti in base a ben più vigorose esperienze, quello di C. E. II, che sorge quando altrove

è nella piena maturità, s'appoggia a un capitalismo anch'esso spurio, più « feudale » che mercantile, vorrebbe svilupparsi in un paese tradizionalmente agricolo, nè riuscirà mai a mutarne la caratteristica fondamentale (maturerà d'altra parte, quando altrove imperano i fisiocratici e si mescolerà col nostrano fisiocraticismo), ma diffonderà o contribuirà a radicare alcuni principi, peraltro d'origine non propriamente nè necessariamente mercantilistica (importanza del « tesoro » del commercio e delle manifatture per lo stato, convenienza di lavorare nel paese le materie prime prodottevi e di non esportar moneta), sino a farli diventare principî ovvî.

Molte memorie presentate a C. E. II, alla vedova reggente, a V. A. II nei primi anni di governo (preferisco quest'espressione a quella di regno) insistono su motivi, che a noi appaiono così ovvî da renderne inutile la formulazione; ma evidentemente non erano allora altrettanto ovvî perchè si sentì il bisogno di postillarle e di conservarle con cura. L'esaltazione del commercio con tutte le amplificazioni secentesche già è nota attraverso periodi retorici del Truchi, solitamente concretissimo; unita a quella dell'agricoltura in un'inedita memoria di un anonimo accennato dal Prato (1) c'introduce nello spirito mercantilistico quale professato da varî collaboratori di C. E. II, che, come il Gallinati, si formarono sotto il suo governo: questi raggiunse, dopo la carica di tesoriere provinciale, quella di controllore generale, che gli consentì di contribuire a indirizzare la politica e l'amministrazione sui binari di un più evidente mercantilismo, quale appunto quello seguito dalla vedova reggente e da V. A. II. L'anonima memoria — il cui esordio fu citato dal Prato — pare, invece, preoccuparsi di temperare gli entusiasmi sull'attività commerciali disgiunte da quelle agricole (2), e, contrariamente a quel che potremmo pensare, non solo sull'esistenza del commercio in Piemonte il suo giudizio è negativo, e giustamente (« non ve lo scorgo niente del tutto »), ma persino sull'agricoltura (« Che sia vero che l'agricoltura qui sia e non sia, è cosa da per sè tanto chiara e patente che non occorre discorrerla »). A noi non riuscirebbe, questo secondo giudizio, affatto chiaro, essendoci nota l'abbondanza della produzione agricola del Piemonte, se non badassimo che il punto di vista dell'autore della memoria è evidentemente quello mercantilistico: l'agricoltura, in Piemonte, poteva considerarsi inesistente perchè non for-

---

(1) A. S. T., Sez. I, *Materie di commercio*, cat. II, m. I, n. 16.

(2) « Molte cose haveranno detto a S. A. R. in ordine al stabilimento del commercio nelli stati suoi, ma non so se con ragioni fondate su l'isperienza haveranno toccato il scopo, e punto essenziale additando la vera strada per arrivare al fine desiderato da S. A. R. Io, che sono il minimo dei suoi servi e sudditi, per obbedire ai suoi reggij commandi, con termini piani, e humili dirò a S. A. R. che due sono, a mio credere, le colonne sopra quali si funda l'incremento e si mantiene la ricchezza dei Popoli: cioè Agricoltura e Commercio ».

mava capitali grossissimi, non attirava nel paese abbondante denaro (« la vedo e non la vedo, perchè quantunque paiano le campagne ben coltivate, e fertili, fatto poi riflesso alle tempeste, fallanze e spese, et al poco valore delle vettovaglie, il povero Agricoltore stenta andare al capo dell'anno »). I due giudizi negativi riguardano l'arretratezza del sistema economico piemontese e se ne comprende la conclusione: « dunque come si può vivere? Se mancando quella [l'agricoltura] questo [il commercio] non supplisce al sostegno de' Popoli? Com'appunto si vede nella Liguria, Genovesato, Spagna, Olanda, Danimarca, Svetia, e molti altri paesi, che mancando d'Agricoltura, per la sterilità de' terreni, non lasciano di essere commodi, et abbondanti per via del Comercio: d'onde nasce che sono riveriti in pace e temuti in guerra ».

Potrebbe apparire sfoggio di barocchi sofismi il dare per ovvia la mancanza d'agricoltura in Piemonte e la necessità che questo imiti paesi dal suolo naturalmente sterile, se non pensassimo che le grandi ricchezze da quelli adunate (da alcuni soltanto nell'ultimo secolo) avevano colpito talmente l'imaginazione dei contemporanei da ritenere addirittura trascurabile il reddito di una pur prospera agricoltura; e difatti il nostro memorialista si occupa, dopo la solenne premessa circa le due « colonne », soltanto dell'introduzione del commercio in Piemonte. Incomincia collo stabilire, « come ogni perito negoziante deve sapere », che il commercio consiste di « tre cose: cioè Nautica, Oneraria, Assistente; e quando e dove questi tre Registri [*sic*] non sono agitati, non si può dire che il commercio vi sia » (1) e poichè nessuna delle tre attività esiste in Piemonte, il commercio non vi esiste. Il sillogismo non fa una grinza, ma probabilmente così non la pensavano tutti i contemporanei e il memorialista sente il bisogno di spiegare:

« Che se volessimo dire il Comercio poter consistere in questi quattro Mercanti bottegari, sarebbe ciò quasi una grande bestemmia, et un allontanarsi molto dal segno. Perchè, primo questi tali non sanno nè meno li cartelloni dell'arte. Secondo, altro non fanno che comprare assai care le merci in Francia e carissime rivenderle quivi, con discapito non solo de' cittadini, ma anco di loro medesimi, quali, alla fine, contate le spese, fitti, salarij, interessi doppo le more che pagano a' francesi, debitori spallati de' quali vanno pieni li loro libri, scaparoni [*sic*], et altro che li resta alle spalle, toccano con mano, che altro non è il loro comercio che un miserabile aborto per loro e per questi stati: restando solo l'utile di esso alla Francia et alle Doane » (2).

---

(1) Che siano quei tre « registri » ogni « prattico sa ». Ma poichè non tutti oggi lo sanno, trascrivo un altro passo: « la nautica concerne le navigazioni et affari di negotii marittimi; l'oneraria riguarda le condotte delle robbe e merci per terraferma; e l'Assistente involge li negotii de' cambij e mercanzie ».

(2) Il pessimistico quadro concorda in parte con quanto scrive più tardi il Sessa a proposito dei primi anni del sec. XVIII; senza dubbio il grandissimo commercio

Il nostro memorialista coltivava idee alquanto grandiose (1), ma suggerite dalla realtà dei paesi più evoluti: non credeva, come alcuni consiglieri di C. E. II, che bastasse l'istituzione del Consolato, e cioè che una struttura giuridica potesse creare una struttura economica, anzichè l'inverso. Osservazione notevole, che dimostra già introdotta una certa coscienza mercantile in ambienti tradizionalmente frequentati, se non dominati, da legulei e da giuristi. Non solo: le proposte avanzate alludono a numerose discussioni (sfortunatamente non pervenuteci) e a vari progetti, che hanno il merito, criticandoli, di riassumerci.

Analizzate le « cose naturali et arteffatte » di cui il Piemonte poteva disporre per lo scambio (« grani, risi, olei, vini, acqua vite, sete, canape, zaffrani, carte da scrivere, nastri, stoffe di seta, tellerie, cordaggi, stoffe di cottone et altre, che per brevità si tralasciano ») e quelle di cui abbisognava (« cottoni, stagni, pepi, muscate, canelle, drappi di lana, vachette di Russia, succari ordinari e raffinati, tabacchi, capelli, calzetterie, diamanti, gioije, alumi, verzini et campeggij per le Tinture, Camellotti, tapezzerie, piombi, argenti in barra, ori, endaghi, cocciniglie, perle, et altri infiniti generi da Levante a Ponente che per brevità si tralasciano »), il memorialista proponeva, come il miglior mezzo per « introdurre et conservare il comercio », il vero commercio, di « erigere a principio una quantità di case di negozio, dirette e regolate da persone buone e perite nell'arte, quali dando fuori le lettere oblatorie attendessero unitamente alli negozij de' carrichi e merci, tanto per mare che per terra: tasteggiando a tempo e luogo tutti e tre li registri dell'arte, cioè Nautica, Oneraria, et Assistente, e colligare insieme con l'interesse e fondo capitale, facessero cadere finalmente li bilanci et utili nel stato di V. A. R. ». Lo scopo finale è dunque quello additato dai teorici del mercantilismo, e, a parte talune affermazioni, pure i particolari, sostanzialmente, rientrano nel quadro consueto delle escogitazioni mercantilistiche: « Per un principio dunque si potrebbero erigere quatro case di negozio a Nizza (dove bisogna far accomodare la Darzena per le ragioni che si diranno a voce), una a Torino, una a Marsilia,

non esisteva in Piemonte, dove o aveva carattere interno o si occupava soltanto di importazione per usi locali o di esportazione delle derrate agricole esuberanti, dal valore alquanto basso. Per commercio il memorialista intende l'attività mercantile in grande, fine a se stessa, ossia intesa a procurare guadagni ingenti a chi la compie « convenendo seminare per lo più i negotij di fuori [del paese] per raccogliere a dentro l'utilità del Paese » e non semplicemente « a far sì che li denari non sortino dal Paese, et procurare di farvene venire degl'altri ».

(1) « Se crediamo che il comercio potesse prendere vigore erigendo una sola casa di Negozio a Nizza et a Torino, come altra volta si fece, con facoltà considerabile, questo non sarebbe altro che un paradosso: non potendo un fiore formar un giardino, nè meno un mastro, per quanti materiali si habbia, fare in breve tempo un gran palazzo ».

una a Lione, una in Cadia [Cadice], una in Lisbona, una in Amsterdam, una in Londra, et una a Roma » (1). Il memorialista era contrario a che il duca « interessandosi... nel fondo capitale di dette case » vi comparisse ufficialmente, forse perchè paventava che vi si ingerisse direttamente o per mezzo di un patrimoniale (2), e non si nascondeva la difficoltà di trovare li « Complimentari » cioè coloro che si sarebbero occupati delle vere e proprie attività commerciali, sicchè, anticipatore dell'istruzione tecnica, proponeva che se ne introducesse e mantenesse un « Vivaijo: cioè una scuola in Torino e Nizza, dove li giovani morigerati possino imparare li termini e fundamenti dell'arte per habilitarsi alla prattica delli negotij, et alla direzzione delle suddette case ». Il resto sarebbe venuto da sè, « non dovendosi per altro dubitare che una cosa tirerà l'altra, et in ultimo si compirà la grandezza di questa monstruosa machina cioè del comercio ».

Nonostante la chiusa barocca, il memorialista ci appare persona esperta, avveduta, senza peli sulla lingua (3), pratica, che nutriva un ragionevole sospetto verso la numerosa schiera dei causidici e degli azzeccagarbugli (4), ed era perfettamente informato dei progetti discussi negli ambienti di corte: fiere franche (vedemmo per Asti) (5), « condotte generali almeno da Piemonte per Italia, Alemagna, e Francia », « stabilimento d'una piazza di cambio » (6).

---

(1) « Queste dodeci case havesser duoi Complimentari per Casa, con un fondo capitale almeno di ducatoni $\frac{m}{20}$ caduna, che in tutto ascenderebbe a ducatoni $\frac{m}{240}$ ... Inoltre siano stabiliti duoi o tre direttori generali qui in Torino, per andare e venire, per ricevere dalle dette case annualmente li bilancij, per andar loro suggerendo li mottivi et instruzzioni necessarie e finalmente fatta la collettanea, ripartire gl'uttili a chi spetta et a ratta delli capitali esposti ».

(2) Si riservava di esporne a voce i motivi.

(3) Non si peritava di affermare che l'iniziativa sarebbe ritornata ad « utile di S. A. R. e di tutti li suoi sudditi, la maggior parte de' quali presentemente (mi sia lecito il dirlo) marcisce nell'otio, e nella miseria per non aver impiego non potendosi nè dovendosi tutti impiegare nell'agricoltura, o nell'armi, nelle leggi, o nella medicina, mancandovi per altro l'occasione et impiego il più importante et utile a tutti, cioè il commercio et il Negotio ».

(4) Contrario alla « troppa abbondanza delli Causidici e Legisti, che sempre mai fomentano e vivono, per parer belli ingegni [e non solo per questo!], delle differenze [contrasti], e miserie de' litiganti inaveduti; e là dove una causa, che con carità e giustizia in un giorno si dovrebbe finire, quella si prolunga degli anni et anni con sessioni ordinarie e straordinarie in modo che le spese sormontano il capitale, et alla fine tanto si confonde la causa che non vi si vede più nulla e solo miseramente si tocca con mano l'intiera rovina delle famiglie ».

(5) Favorevole a quelle « nelle città o luoghi più commodi per attirare li forastieri nel Paese et alla compra e vendita delle nostre e loro robbe e merci ».

(6) « All'uso e forma delle migliori città dell'Italia e dell'Europa, ma con le sue regole particolari et opportune per dare luogo a quelli che hanno denari di farli servire

Il progetto per l'erezione del consolato (1) e quello della istituzione di una piazza di cambio furono varati bensì dopo la morte di C. E. II, ma da questi predisposti, sicchè fu sufficiente una specie di supplemento d'istruttoria svolta, per quest'ultima, presso alcuni banchieri e negozianti torinesi dalla vedova reggente. Brevissima, la riferisco integralmente perchè documenta una spicciativa e pur efficace procedura. Ecco la domanda:

« SSrri Negotianti e Banchieri e Mercanti e Droghisti, Mad.a R.e desidera di sapere se sarà di beneff. publico di erregere in questa Città una piazza de Cambij nel modo che fanno altre Città; la quale piazza sarà governata da un magistrato indipendente da qual si voglia altro magistrato per il cui stabilm.to se ne formeranno poi le regole, solo per hora detta Mad.a R.le ne domanda il luoro sentim.to per poi dar li ordini necessarij per l'effett.e ». Ed ecco la risposta: « Io giudico a proposito l'erettione della Piazza de cambij in questa città ne termini come sopra: Dom.co Franc.co Tarino; Io Lorenzo Olivero sono del med.o Parere; Martini, et Ocellis siamo dell'istesso parere; Ger.mo Quaglia son dell'istesso sentim.to; G. Luiggi Garagno sono del medesimo parere ».

A differenza del memorialista, gli ambienti di corte e di governo, nei quali ovviamente predominano i legulei, nutrivano una certa fiducia nelle due istituzioni, quasi che, per propria virtù, potessero far sorgere banchieri e mercanti e affari, anzichè giovar loro sussidiariamente. S'incaricarono altri memorialisti di disingannarli e di ripeter loro che del vero commercio in Piemonte non esisteva neppure l'ombra (ne erano coscienti non soltanto taluni « esperti », come le loro assennate memorie ci lasciano intendere, ma pure appartenenti al patriziato non recente, come quello Scaglia di Verrua di cui tra breve) e che, per dirla col precedente memorialista, occorreva insistere sul « registro » della « nautica », ad imitazione dell'Olanda, frequentemente proposta come mirabile e imitando esempio: senza attendere che il Piemonte diventasse simile all'Olanda, i più evoluti del ceto feudale-capitalistico, avevano investito colà grosse somme.

Piace vedere in questi memorialisti una schiettezza, appena velata nel preambolo e nella chiusa dalle consuete smancerie cortigiane chiaramente appiccicate, inconsueta in tempi più recenti, la tendenza a cogliere gli aspetti più crudi e men lieti della realtà del Piemonte, anzichè indulgere alla boria nazionale; e la concretezza delle proposte talora grandiose, ma sensate, sempre, cioè, commisurate alle reali disponibilità di capitali,

---

al corso di detta Piazza invece di tenerli morti e sepolti, overo estraerli ad altri paesi, come fanno, per mancanza d'impiego con ragionevole interesse e per la poca fede e molta cicanna [*sic*], che qui si ritrova, per la troppa abbondanza delli causidici ».

(1) Agli scritti dell'Hauteau d'Origny (*Origines du bureau de commerce*, 1851) e dei Bonnassieux e Lelong (*Origines du conseil de commerce*, 1900) possiamo contrapporre soltanto lo studio del Dionisotti.

alle possibilità, insomma, valutate con discernimento; e la critica obiettiva a taluni errori di C. E. II esposti con franchezza, ma non in tono recriminatorio: tale il caso della critica alla guerra contro Genova intrapresa senza disporre di forze marittime pur non potendosi avere, in certe situazioni, collegamenti con Oneglia se non per mare. Quasi identiche le caratteristiche della memorialistica sotto C. E. II e sotto la reggenza della vedova: anzi la più recente, talvolta illumina episodi e situazioni precedenti.

Una memoria alla seconda madama reale (1) esordiva, infatti:

« Per difetto di cognitione, esperienza, o sij volontà, questi negotianti del Stato non cercano il traffico a drittura nei luoghi originari, ove dalla natura vien prodotto ogni sorte di mercantie, nè sanno, o non vogliono far professione di lambiccar guadagni, che produce il comercio, quando si va alla fonte e sua radice. Da questo nasce, che non fanno le luoro compre et implette salvo dalla terza mano, doppo che li virtuosi, e veri Negotianti ne hanno da già estratto, sino alla quarta sostanza, onde l'uttile resta a questo, e per conseguenza il Piemonte non sa altro che accomprar caro, per indi essere per forza necessitato di vender a prezzo alto e, così, tutto il più vivo lucro, e meglior avanzo va in tasca a forastieri in faccia et onta loro. Questa è quella stradda pernitiosa per la quale sorte ogni anno ricchezze, e somme immense dal Stato, e svapora per insensibile traspiratione il sangue più vivo, e pretioso de Sudditi, con tanto danno del Publico e perdita universale, perchè impoverisce il Stato, e rende il Paese esausto di denaro, e faccoltà, e pure non si fa riflesso, nè si procura un rimedio a un male si grande ».

E proseguiva:

« Non si sente che esclamar da tutti, che l'interesse del Principe più importante è di studiar e trovar modo e maniera, che il denaro non sorti dal stato, anzi che si deve procurar la forma per la quale se ne può introdur d'altene parte, ma questi sanno ben accusar il male, ma non vedo nè sento proponer le forme, nè il modo per curarlo, e così resta sempre vivo questo danno emergente ».

L'anonimo riferiva le voci e i lamenti:

« Tutti confessano la povertà del Paese, la penuria del danaro, la scarsezza d'impieghi originato dalla privatione de' Negotij, e Comerci, e prevedono che senza l'introduzione di quelli, la caduta de mal in peggio, è più di certo, come da tutti più sensati vien confirmato; onde è ben necessario, che provando un mal così grande si facci qualche più precisa aplicatione per rimediarlo (se è possibile) affinchè il servitio del Principe, la pubblica uttillità, e il decoro della Patria non resta defraudata per pura negligenza ».

---

(1) A. S. C. T., art. 811, *Memorie e Riflessioni sopra l'introduzione del commercio tanto bramato da Principi per uttile del Stato et de Popoli.*

In occasione della prossima pace tra Francia e Olanda i commerci sarebbero rifioriti, e madama reale avrebbe dovuto

« deputare un soprantendente generale del Commercio di tutto il suo Stato, o trovarlo che habbi perfetta cognitione, e habbillità, per fare una sufficiente corrispondenza in tutte le parti ove si negotia per estraere dalla fonte, e prima mano con tutte le più fine sottigliezze, e avantaggio ogni e qualunque sorte di mercanti, che questo Intendente di tempo in tempo anderà suggerendo, e che indi M. R. conferisca al medemõ per privilleggio speciale, et ad esclusione di chiunque si sia la general posizione, introduttione e smaltimento ».

Al privilegiato, nondimeno, non avrebbero dovuto essere concessi sgravi da dazi ecc., in modo di non danneggiare le finanze ducali. Anzi gli

« utili provenienti da questo privilleggiato comercio, detratte che saranno tutte le spese, premi di sigortà, e interessi di capitali, in raggione di due per cento per fiera a favor dell'Intendente sia repartito al fin d'ogni due anni, cioè una terza parte alle finanze di S. A. R., l'altra terza parte a beneficcio del Popolo, e Communità più bisognose in sollievo del sussidio, o altri carichi Ducali o Millittari... e l'ultima terza parte resti proprio dell'Intendente per sua industria e faticha, impiego de suoi capitali, e de quelli de suoi amici, oltre l'interesse da preccontarsi ».

Inutile dire che il memorialista se ne riprometteva grandi vantaggi e che riteneva utile al principe il sistema privilegiato che non lo esponeva ad alcun anticipo di capitale: « M. R. potrà far questa intrapresa senza costo di spesa alcuna, nè risigo di perdere, nè espositione de' denari per il capitale, insomma senza pena nè incommodo di cosa veruna, basta solamente che munischi e doni al suo Intendente ampi privillegi, li conferisca vivamente la sua Real Prottetione, commandi con premura a suoi maggistrati, e sig. Ministri d'assister l'intendente, e sostenerlo vallidamente in tutto quello che sarà di servitio suo e del commercio ». Non si nascondeva le obiezioni, ma era certo della riuscita del tentativo:

« L'interesse di Stato per la forza che produrrà la vera pollitica, per la virtù, che apporterà la bona giustitia, per l'uttilità che dà ai poveri la più fina economia delle finanze del Prencipe, per il raccolto che farà, hanno tutte sì gran parte in questo negotio, che quando sarà ben preponderato, M. R. con il suo suollito zelo verso il servitio della Corona, e la sua religiosa pietà verso l'uttile de' suoi poveri sudditi, al certo non permetterà che si fraponghi tempo in ben coltivarlo, nè che si tralascia fatica per ben eseguirlo, stante che riconoscerà sempre più questo affare di troppo uttile conseguenza, e buona aspettatione ».

L'esempio dell'Olanda affascinava il memorialista (1); ma quando veniva al concreto doveva constatare che

« nel porto di Villafranca e spiaggia di Nizza non si trova, nè si vede navi, nè barche in proprietà d'un suddito di S. A. R., nè tampoco in qual si sia urgenza che può capitare non si saprebbe dar di mano ad un legno sufficiente per trasporto delle minime robbe, che puotesse far bisogno da un luoco all'altro, come pur troppo si ha provato questa incommodità nella ultima guerra con genovesi in occasione dell'assedio d'Oneglia poichè non si trovò neanche un bastimento capace per trasportare un minimo socorso a quella piazza, onde chi puotrà negarmi che la privattion di commodo sì grande non sia di sommo pregiudicio all'interesse di S. A. R., e se M. R. per questo mezzo, e per via del suo Intendente puotrà liberarsi da questa privatione, et all'opposito esser ben provisto come sarà, non solo di barche, ma con navi e vascelli d'alto bordo sarà pur meglio e desiderabile l'espediente per proveder a emergenze sì importanti » (2).

Persino per rifornirsi di sale il Piemonte doveva ricorrere a olandesi (già lo segnalai), inglesi, provenzali « o altri forastieri, perchè con loro navi ne faccino la provvisione ». Si trattava di mettere le basi alla marineria mercantile sabauda e bisognava incominciare appunto dalle... basi (3).

---

(1) « Si deve sapere che l'Hollanda 100 anni fa era più privo, scarso e povero di commercio di quello è hogidì il Piemonte, e che da un sol huomo negotiante che fu il Collombo è derivatto quel segnallatto commercio dell'America, che rende stupore all'Universo, e che tanto nei tempi andati, quanto ancor hoggidì si trovano huomini privatti, che con luoro virtù del negotio sanno apportare somme meraviglie et admiratione ai più grandi Monarchi dell'Universo ».

(2) Sarebbe così cessato l'isolamento del principato di Oneglia, il quale « benchè si trova in terra ferma, resta però hoggidì rispetto a S. A. R. isolata, e dipendente d'altrui, poichè se vi vuol andar per terra, convien passar per il stato de Genovesi, se vi vuol andar per mare non ha barche proprie che lo conduca; onde qual servitù maggiore può havere la Sovranità d'un Prencipe, che questo di non puoter in qual si sia evento giungere a suoi stati salvo per la via e mezzi di questa propositione si venga a levarsi ostacoli sì grandi, perchè l'Intendente haverà molti legni, non dovrà M. R. ragradire [*sic*] sommamente questo pensiero ».

(3) « In Villafranca (quel bel porto che non ha pari in tutto il Mediterraneo) non si trova hoggidì Navi, barche, gumene, vele, ancore, alberi, atrazzi, armi, canoni, polve, balle, peci, citrami, ne qual si sij altri sorti nautegi instrumenti, nè tampoco il più minimo ordegno, che per la navigattione fa bisogno; una privatione che prende ammiratione a tutto il Mondo, perchè in qual si sia altro porto, benchè non sij reale come quello, si trova dal più al meno qualche cosa, ma questo si vede tutto affatto insterelito, per questo ogn'un lo fugge. Hora se M. R. per via del suo Intendente può provedere a questo, non si potrà negare, che sij più che necessario di praticarlo, avenga che, seguendo la propositione converrà non solo fare d'ogni cosa sopradetta abondante provisione per servitio de suoi legni, ma in progresso di tempo ergerà un piccol Arsenale ripieno, e ben provisto di tutti questi instromenti maritimi ».

A M. R. il memorialista additava ad esempio la prima madama reale che nel 1658 e 1659 «per via d'un Hollandese seppe liberar S. A. R. dalla suggettione de' Genovesi per il fatto della provisione de sali». Invero non sapremmo qualificare glorioso tal fatto, e, per renderci conto della soddisfazione che ne ritraevano i piemontesi, dobbiamo pensare all'astio da essi nutrito contro i genovesi dopo la guerra praticamente persa. Al problema delle basi seguiva quello delle strade coll'entroterra (1), prive di magazzini nelle tappe consuete (sulla strada di Nizza erano otto: Polonghera, Villafalletto, Borgo S. Dalmazzo, Limone, Tenda, Acceglio, Sospello, La Scarena): le strade migliorate avrebbero convogliato l'importante commercio d'esportazione:

«Nel Stato di S. A. R. si fa gran raccolto di risi, quali servano in prima per alimento de sudditi, indi in sopravanzo molti migliaia di sacchi quali suolitamente hoggidì vengano estratti, e trasportati da forastieri, cioè da Genevrini per la loro città, e la Germania, da Lionesi per quella Città, e la Francia, da Monferrini, e da Genovesi per i luoro stati, d'indi li trasportano in Catalogna, Spagna, Portugallo, Inghilterra, Hollanda, Hamborgo, e per tutte le parti settentrionali, sì che in sostanza hoggidì sono li forastieri che raccolgano ad esclusione dei Piemontesi dai migliori e perfetti frutti de Stati di S. A. R. tutti li utili e guadagni».

E, oltre al riso, la «canape, telle, sette, e molte altre sorti di robbe, de quali li guadagni si perdono per puro diffetto d'applicatione, et industria». Il memorialista non si stancava di citare ad esempio gli olandesi, evidentemente avversario d'ogni dottrina deterministica (2), e di osservare che l'istituzione della piazza dei cambi non poteva servire gran che «senza prima haver stabillito il comercio, o senza stabillirlo in questa forma è giustamente come fabbricar la sella per adornamento di quel bel cavallo, che non si possede, ed anteponere l'accessorio al principale, poichè il negotio del cambio non è altro in sostanza che una delle Comodità che richiede il Comercio». Il memorialista riteneva che una flotta mercantile piemontese avrebbe potuto sostenere la concorrenza olandese nel Medi-

---

(1) «Si vede pur hoggidì la scala di Nizza che è la stradda più importante del Stato tanto sconcertata, inculta e descreditata che non si trova un negotiante presentemente quale ardisce incaminare cento somatte di Mercantia verso la marina, per tema ed evidente pericolo di restar defraudato nelle sue robbe, e derobatto per cammino». Anche a questo avrebbe dovuto provvedere M. R. a mezzo del miracoloso intendente.

(2) «Nè vale quelle raggioni che molti vorranno addurre, che li Comerci dependano dalla quallità, e constitutione de Sitti, e sittuationi delle Città, e terre, perchè questa oppositione è delusoria, stante che non è altrimenti il sitto che apporta, è causa il commercio, ma bensì la virtù delli huomini, e il luoro incessante travaglio».

terraneo considerati i minori costi di manutenzione (1), e che avrebbe dato utile e « virtuoso » lavoro a molta gioventù, come in Francia. Inoltre, sosteneva che, dopo l'« introduttione del comercio », M. R. « con tutta giustitia puotrà inhibire l'estrattione delle sette grezze, se prima non saranno lavoratte, e redotte in orsegli, trame e cuserine dalle manifatture, de quali rimarranno ogni anno centinaia di migliaia di livre nel Stato, quali hoggidì sortano per mancanza d'ordegni ». A Villafranca si tratteranno lucrosi « negotij » sui « frutti » del Piemonte conclusi attualmente a Genova, pel Portogallo; la Valle d'Aosta e la Provincia d'Ivrea dal commercio di transito potranno ricavare grande beneficio (2).

Un altro memorialista (3), il nobile Augusto Scaglia di Verrua, nel 1679 inviava da Parigi sue inedite « osservationi per introdurre il traffico ne' mari, e stati di V. A. R. », cioè di Vittorio Amedeo II, che svolgevano concetti e dibattiti già dei tempi di C. E. II. Anch'egli esordiva celebrando il commercio e pagando il solito tributo a quello ch'è veramente il mito dell'età mercantilistica e ricordando come esso sia frutto dell'« industria » dell'uomo (4), poi si diffondeva sui mezzi per creare una piccola flotta di due navi mercantili e due da guerra da allestirsi con capitali forniti dal principe « senz'alcun interesse », e per « formare nel paese una compagnia per il carico delle merci ».

Anch'egli insisteva sull'opportunità di non lasciar esportare materie prime « crude » o grezze. Incitava a fabbricare « acquavite dolci » (liquori), saponi nel contado di Nizza, carta da scrivere da barattare con pepe, zucchero, canelle, cotoni, tabacchi, legni, a stabilire case di corrispondenza a Cadice, Lisbona, Amsterdam, in Inghilterra, a far venire in Piemonte

---

(1) « Se una nave in Hollanda provista delle cose necessarie per il vitto della ciurma, e li altri atracci, costa per forma d'esempio scuti 600. al mese, questo qui [il famoso intendente] la puotrà mantenere con 400. stante che le canape per le gumene, il grano per il biscotto, la tella per le velle, l'olio per condire, la carne per sallare, le frisaglie, risi e molte altre cose necessarie per la navigatione si trova in questo stato più perfetto abbondante, e meglior mercato che in Hollanda, nè in qual si sij altra parte dell'Italia ».

(2) « Di continuo porgono votti a Iddio, perchè M. R. facci introddurre il transito delle mercantie per quei Stati, mentre da quello riconoscerebbe il luoro total ristabilimento, e la liberatione di tante miserie e povertà che in quelle parti si truova; li popoli e negotianti settentrionali, tanto quelli della Germania come l'Inglesi, et Hollandesi pure lo desiderano... poichè sanno di puotterne ricavare uttili e prontitudine nella transmissione delle robbe per i luoro comerci di Levante, e di là a Ponente ».

(3) *Ib.*

(4) « Il Commercio si dee sapere essere una Pianta che nasce non dalla fertilità del suolo, ma dall'industria dell'huomo, e per conoscer questa verità, basta considerare come questa pianta ha fruttificato in Genova Paese sterilissimo d'ogni cosa ».

dal Portogallo «molte famiglie riche che vivono secretamente nel giudaismo», ad agevolare la navigazione del Po riducendo «con accordo» la «molteplicità delle dugane e fidaggi»: col che le glebe del Piemonte sarebbero diventate oro!

Può stupire che nonostante le insistenze del Truchi (1), il più zelante nel deprecare il misero stato del Piemonte (2) e nel sostenere le necessità del commercio (3), e nonostante la solennità del preambolo del manifesto istitutivo del porto franco (4), questo fosse rimasto privo di un'attrezzatura conveniente. Non dimentichiamo che la politica mercantilistica di C. E. II, come quella di qualsiasi principe del tempo, si deve esaminare sotto il duplice aspetto di politica finanziaria (intesa cioè a ottenere allo stato o al duca mezzi economici) e di politica economica (intesa ad incrementare le attività economiche o addirittura a farle sorgere, a indirizzarle in certe guise), anche se talvolta labile la demarcazione tra i due aspetti sia per la solita confusione tra stato e principe, sia perchè i mezzi finanziari sono ottenuti dal duca con tale politica, direttamente, colla rimunerazione, poniamo, dei capitali da lui personalmente, o per sua volontà investiti dallo stato, oppure indirettamente con un aumento del gettito fiscale provocato dallo sviluppo economico. Nel caso di Nizza e Villafranca C. E. tentò di raggiungere entrambi gli obiettivi, ma, pur tendendo anche a un'azione a scadenza abbastanza lunga, si preoccupò principalmente dell'incremento del gettito del diritto di Villafranca, che per molte ragioni obiettive, indipendenti dalla volontà del duca, era piuttosto soggetto a diminuire: mentre l'accensamento del 1651 (5) a Israel Moreno fu Abramo e a Giuseppe Villareale fu Israel di Mestradamo [*sic*], prevedeva il versamento di L. 52 m. in grani (5050 stara, 2/3 in frumento e 1/3 in segale,

(1) Vedi una sua lettera (in A. S. T., Sez. I, *Lettere particolari* cit.) del 31 dic. 1671.

(2) *Ib.*, lettera del 29 maggio 1669.

(3) *Ib.*, lettera del 23 aprile 1669, del 19 aprile, 13 ottobre, 30 dicembre 1670.

(4) *Preambolo del manifesto per il Porto Franco di Nizza, Villafranca e Sant'Hospitio aperto a beneficio di tutte le Nationi del Mondo dalle Altezze Reali di C. Emanuele I e V. Amedeo... et hora nuovamente restabilito dall'A. R. di C. E. II.* «Come che amiamo i nostri sudditi di tutto cuore, così non tralasciamo, nè tralascieremo mai di praticare tutti quei mezzi, quali stimaremo proportionati a darle commodità d'impiegarsi ne' traffichi, arti, et altre cose a loro profitevoli, e perciò conoscendo noi con l'esempio, e pratica di più floridi paesi d'Europa, che l'introduttione de' nuovi commerci, apporta ai Sudditi utilità grandissime, massime quando questi s'essercitano in paesi lontani, col mezzo della navigatione, habbiamo aplicato la solecitudine nostra per ristabilire quelli i quali da serenissimi nostri Avo, e Padre, che siano in gloria, furono con somma prudenza stabiliti, col mezzo de' loro Editi del Porto Franco di Nizza, Villafranca, e Sant'Hospitio, se ben poi interrotti dalli notorij accidenti delle passate guerre».

(5) A. S. C. T., art. 811.

e altri 5 m. stara nel porto di Nizza), si scende, verosimilmente, nei decenni successivi; nel 1687 il diritto è accensato in ragione di L. 8500 l'anno. Il nizzardo assorbiva molto denaro per le fortificazioni, per il Senato e la burocrazia, e non rimaneva alcun margine per spese portuali ecc., tanto più che il sistema dell'accensamento come rendeva gli organi pubblici indifferenti ad un'azione diretta di miglioramento, così incitava gli accensatori a una attività spregiudicata, in certo modo spogliatrice, incurante di tutto ciò che non fosse il massimo prelievo colla minima spesa nei termini della censa. Ciò spiega in parte perchè nel periodo di C. E. II, fertile di progetti mercantilistici, le realizzazioni furon poche, ed egli ebbe principalmente il merito di incoraggiare una mentalità e una serie di iniziative. La mentalità mercantilistica formatasi sotto C. E. II dal Gallinati, informa una sua memoria inedita del 1685, la quale dimostra anche che la situazione era ancora rimasta all'incirca come ai tempi di C. E. II.

V. A. II si preoccupava di trovare investimenti in Piemonte ai detentori di capitali, convinto che l'impiego all'estero da parte di « nazionali » fosse da attribuire alla mancanza, *in loco*, di manifatture, di luoghi di Monti e di altre forme sufficientemente redditizie: egli pensava, come molti suoi cameralisti, che esistessero tesaurizzate presso privati (o da questi fossero state inviate all'estero), ingenti somme, che si sarebbero accresciute senza vantaggio del paese, qualora non si fossero attuate alcune operazioni finanziarie (p. es., il riscatto dei debiti demaniali superiori al 5%), pei quali doveva cercare i mezzi, come vediamo appunto dalla memoria del Gallinati (1). Questi respingeva il progetto di un riscatto fondato

(1) A. S. T., Sez. I, *Materie di Commercio*, cat. III, m. I, n. 26 « Sendosi S. A. R. degnata comandarmi di pensare a qualche spediente, con la prattica del quale si trattenghi nel Paese quel danaro che ha destinato di far sborsare [cioè far pagare dallo stato a favore di essi] a diversi possessori di redditi demaniali per il riscatto d'essi, i quali non trovando occasione d'impiego al loro dannaro nel Paese, sarebbero necessitati di trasmetterlo fuori, e rifflettere nello stesso tempo, se l'erettione d'un Monte composto di luoghi parte fissi, e parte vaccabili, fosse atta non solo a produrre l'effetto della conservatione del dannaro nel Paese, ma ancora a facilitare l'introdutione del forastiero, con che si verrebbero ad ottenere molti vantaggi in servitio de' sudditi e dello Stato... devo suggerirle, che hoggidì pochi sono li possessori de' Tassi e redditi demaniali, i quali li guodino sul piede di reddito maggiore di cinque per cento de' loro capitali, e per quei pochi che ancora ne percevono il provento a più di detti cinque, è probabilissimo che venendogli offerta l'alternativa o di ricevere li loro capitali o di retrattarne il provento alli detti 5, eleggeranno più tosto la diminutione del provento che la riscottione de' capitali, et se pure qualcheduno si troverà che si offerisca di ricevere il capitale sarà per impiegarlo in pagamento dei debiti premorosi, o per supplire ad altri urgenti bisogni, essendo cosa certissima che nessun impiego di danari da farsi ne' Paesi forastieri fruttarà un interesse uguale alli sudetti 5, considerate massime le spese delle rimesse del dannaro et l'altre avarie necessarie come è cosa notoria ».

indirettamente sulla contemporanea istituzione di un « monte » che fruttasse ai « montisti » il 5%, perchè il duca « non solo non avrebbe avuto alcun utile, ma di più soggiacerebbe al danno di circa mezzo per cento [tale percentuale fu stabilita appunto per la compagnia di S. Paolo] in riguardo alle spese necessarie per il maneggio di detto monte », a istituire il quale sarebbe occorsa — e non c'era — una « causa per quale il Sovrano debba per beneficio della Corona o dello Stato » che giustificasse l'« alienatione d'un reddito fisso, e sicuro, qual serva per la dote del monte ». In materia finanziaria le « giuste cause » limitavano, più che in altri campi, l'assolutezza dei poteri del principe. Il memorialista suggeriva, invece, l'istituzione di una « compagnia generale di negozio », e s'aggiungeva in tale proposito a vari altri, con considerazioni che ci rivelano o confermano particolari stati d'animo diffusi. Asseriva, infatti, che « la scarsezza grande de' negotij in questo Paese renderà impraticabile qualsivoglia intrapresa di considerazione salvo che la Corte somministri la maggior parte de' materiali [leggi, capitali] per sostegno della fabrica, e per contro nissuna grande intrapresa sarà abbracciata da Particolari sudditi o forastieri ove la Corte vi habbia interesse: li quali motivi sì come sono fra di loro contrarij, così tutta la maggior applicatione consisterà nell'unirli e renderli pratticabili e compattibili con un'approvatione universale ». Dunque, la stessa riluttanza già evidente ai tempi di C. E. II, dei piemontesi ad arrischiare capitali in nuove iniziative, e ad associarsi col duca o con persone della corte (un altro memorialista precedentemente ricordato esortava, per questo, il duca a non comparire nelle compagnie di negozio); il Gallinati pensava che si potesse girare il duplice ostacolo se il duca « spiegasse apertamente il suo desiderio consistente nel vedere stabilita nel suo stato una compagnia... la quale sotto la direttione de' più accreditati, più capaci, e più stimati negotianti possa riccevere il dannaro da chi vorrà impiegarlo in tal negotio sotto li capitali e con l'aggio che si esprimerà, cioè di 3% a chi lo esporrà per un solo quartiero [trimestre]; di 4% a chi lo darà per un anno, et di 4% con gl'interessi a moltiplico da calcolarsi di tre in tre mesi a quelli che lo daranno per tre anni o per maggior tempo ». Una commissione di banchieri e dei « migliori negotianti » torinesi avrebbe dovuto scegliere i dirigenti, il duca fornire i capitali che avrebbe creduto opportuno investirvi, il tesoriere di milizia fornire le prime 600 m. lire necessarie ad assicurare « per tal somma l'impiego et interesse a favore della compagnia generale ». Non solo il diretto intervento finanziario ducale e dello stato si riteneva indispensabile, ma pure qualche privilegio (1). Il Gallinati se ne riprometteva qualche vantaggio pure

(1) Alla Compagnia avrebbe dovuto essere affidata la « provisione de' sali, nel che si darebbe impiego ad altre livre cinquecento milla circa, e questa provisione,

secondario, p. es. nel campo dell'artigianato (1), in confronto a quello principale e cioè all'incremento del « tanto sospirato e necessario comercio ». Infine alla compagnia avrebbe potuto affiancarsi un monte granatico promosso dalla città di Torino, il quale avrebbe potuto « dare impiego a livre cinquecento mille circa con riceverne tal capitale parte applicato a luoghi fissi, e parte vaccabili, fissando però il reddito de' vaccabili a provento non maggiore di otto non ostante che per quelli di S. Giovanni Battista si paghi dieci ». Il nuovo monte avrebbe dovuto acquistare il grano d'accordo colla compagnia e collocarlo tra i panettieri di Torino.

Dalla memorialistica, considerata come espressione della coscienza contemporanea delle necessità economiche del Piemonte, le constatazioni fondamentali che emergono sulla situazione presente sono: la mancanza di spirito di iniziativa, la mancanza di attività mercantili in grande, l'incertezza, o, peggio, la diffidenza dei capitalisti per investimenti in attività mercantili di origine nazionale, la mancanza di traffici marittimi, una vasta disoccupazione o scarsa occupazione. Quanto alla sostanza comune delle proposte: il principe deve, anche a titolo di esempio, fornire capitali e promuovere l'istituzione di case di commercio; queste, con qualche privilegio, hanno larghe possibilità nei mercati della penisola iberica, dell'Inghilterra (coi quali già esistevano rapporti commerciali di una certa entità), dell'oriente (come spiega uno dei tre o quattro francesi, consiglieri di C. E. II e del successore in queste materie, certo Pisson) e dell'Europa settentrionale e orientale (specie della Moscovia, come spiega un altro memorialista); oltre che sulle derrate agricole, l'esportazione deve far leva principalmente sui drappi, e su quelli di seta in particolare; l'esportazione richiede un miglioramento della qualità se non un rigoroso controllo su di essa, l'uso di materie prime anche non nazionali e l'apprendistato di maestranze per la loro lavorazione sotto la guida di maestri e maestre stranieri; l'aumento del commercio è correlativo a quello del-

---

oltre che darebbe grande apertura per infiniti altri negotij nel Paese e fuori, lasciarebbe campo a molte persone di concorrere alla general gabella, invece che è ristretta a pochissimi in riguardo de' grossi capitali che richiede detta provisione ». Inoltre una « provisione de' grani da esitare a' Genovesi per la riviera di Ponente, la quale d'ordinario si serve de' grani di Piemonte, e di quello dello Stato di Milano, e per farne grossi cumuli ne' tempi di abbondanza, il che assicurarebbe questo Paese dalle penurie che caggionano sì grande estrattione di dannaro, come se ne ha di recente la memoria, et anco farebbe sostenere raggionevolmente il prezzo negli anni di abbondanza ». Il duca avrebbe dovuto dare la precedenza alla compagnia « nella compra di gioie, prestiti di dannari et altre simili occorrenze ».

(1) La compagnia avrebbe dovuto « ricevere mercantie nascenti e stoffe fabbricate nel paese da poveri operarij, che non avendo fondo per continuare il loro travaglio, salvo con la vendita delle opere fatte, sono astretti molte volte per mancamenti di compratori a tralasciare di travagliare ».

l'industria; particolarmente il maggior lavoro nel campo tessile alleggerirà la dissocupazione e l'oziosità femminile nelle campagne; il fisco ducale si avvantaggerà indirettamente (salva la rimunerazione al duca dei capitali da lui investiti) dell'aumentato commercio, commercio e industria sono attività non bene distinte, perchè « industria » talora è sinonimo di « attività », talora di « arte » (artigianato, manifattura, insomma industria nella prevalente generica accezione contemporanea). Molte incertezze, invece, dovute alla mancanza di statistiche o di informazioni precise (d'altra parte rare anche in tempi molto posteriori) sulla quantità dei capitali in possesso dei piemontesi: chi, e sono i più, li ritiene ingenti, ma o investiti all'estero o tesaurizzati o impiegati in investimenti che oggi diremmo di riposo (censi, prestiti a comunità e così via); chi, invece, li ritiene scarsi. Penso — per quanto è possibile pronunciare fondatamente giudizi di carattere generale nella mancanza di una precisa documentazione — che i capitali non mancavano a parecchi piemontesi, ma erano investiti o all'estero o in quelle forme accennate di riposo, per lo più nelle mani del ceto feudale e anche ecclesiastico (includente gli abati: ben diversi da quelli del sec. XVIII), mentre i mercanti, salvo una mezza dozzina, disponevano appena di che tirare avanti la propria attività, e i banchieri preferivano trafficare colla Corte che coi mercanti.

Taluni di questi elementi emergono da una memoria di un altro anonimo, il quale resi i consueti omaggi al commercio che « cooperando al ben pubblico, gl'augmenta le forze, e producendo profitto alle sue finanze [del Principe] dà campo al privato d'arricchirsi, modo alla Plebe di mantenersi, aiuto ai Popoli di satisfare ai sussidij, rende più cospique le città, e li Stati medesimi con riempirli d'habitanti; da questo se ne ritrahe ogni commodo, si ricevono soccorsi, si ottengono profitti, si forniscono gl'erarij », celebrava pure « l'industria », ed è opportuno riferire che cosa intendesse per industria:

« L'immaginatione dell'Huomo ha aperto la strada all'industria, e dall'industria humana aiutata dalla divina providenza, si è ritratto quanto di bello e di buono si vede nell'arte. Fallisce alla volte l'immaginatione o perchè non si opera con applicatione o perchè molte cose non si trovano riuscire secondo il pensiero concepitone o perchè non vi è chi fare ne voglia l'isperienza, o perchè mancano gl'aiuti sufficienti a chi far le vorria; non deve però presumersi che tutte le prove possino riuscire, perchè molte possono ingannare, ma possono bensì alcune rendersi profittevoli e coll'attenersi a queste, tralasciando quelle, trarne vantaggio ».

Il memorialista riteneva che Torino (« posta tra l'Italia e la Francia, et in mezzo a' quali non è lungi dalla Spagna e dall'Allemagna, ha fertilissimo Territorio dovitioso di sete, ha prossimità di porti marittimi per la

navigatione, ha abbondanza d'huomini, sufficienza di vittovaglie, riceve vantaggio nelle dogane e ne ritrahe dalla facilità delle condotte ») dovesse sviluppare l'arte della seta che « è stata e sarà sempre una delle principali e delle più profittevoli per que' luoghi ne quali resta introdotta, somministrando essa il modo di sostenersi a molti, per non potersi fabricar un drappo che ben dieci persone almeno non ne ritraghino da quello o salario o profitto ». Industria e commercio erano due attività complementari pel nostro, che riteneva possibile dilatare e questo (« Per quanto si stimi dilatato il commercio in Torino molto più può estendersi di quello è al presente, come al presente è molto maggiore di quello egli era quaranta anni addietro ») e quella (« se gli fabricanti havessero polzo di denaro per la compra delle sete portando le fabriche un'impiego troppo desiderabile, e che li medesimi fossero più industriosi et animosi nel cercare l'esito de loro drappi in que' Paesi ove fin ad hora non hanno tentato la fortuna, e dove vi è abbondante consumo »), purchè non mancassero i capitali:

« l'espediente migliore sarebbe l'erettione d'un pubblico Banco che con larghezza di contanti somministri danaro alli Negotianti, con moderata limitatione, e privilegio del Banco, acciò in ogni tempo particolarmente in quello della raccolta della seta, potessero con tal facilità provvedersi d'essa, gravandoli di moderato interesse come si stila in altre città, giacchè non correndo denari di particolari sopra la piazza, nè essendo aperto lo credito per li mercanti, questi con giudiciosa prudenza, non vogliono mettersi a cimento nè ricercare aiuti facendo ciò che le loro forze gli permettono, ch'essendo debolissime non gli danno campo di far altro che quello che puonno smaltire alla giornata senza cercar esiti lontani »

perchè non possono tenere immobilizzato il loro denaro molto tempo. Le maggiori disponibilità di denaro consentirebbero spedizioni in paesi lontani, affari a lungo termine, e ulteriori guadagni che renderebbero i commercianti Piemontesi « più coraggiosi nelle intraprese ». Pochi di essi si sono cimentati sul mercato spagnolo per mancanza di capitali, chi non ha « somme da tener morte » non può affrontare la piazza di Lisbona, che è « la più pericolosa di tutte nelle vendite, e tutta la Spagna ancora porta longhezze stravaganti nelle negotiationi ». Si potrebbe su più ampia scala tentare di vendere drappi nelle

« fiere di Bolzano nell'Austria, e di Lipsia nell'Allemagna, che si fanno quattro volte l'anno, con abbondanza di drappi così grande che la Toscana ne ha ritratto buona parte delle sue ricchezze, vendendosi in esse fiere per tempi limitati, e pagandosi alla scadenza in contanti, e si potrebbero qua fabbricare drappi simili a quelli d'altre città, con poca spesa, non mancando il modo, nè l'industria per arrivare alla perfettione di quelli ».

Altri mercati più lontani suggeriva, poco scostandosi da quanto leggiamo anche in altre proposte:

« Alcuna sorta di drappi si può esitare in quantità in Archangelo, Astredam [*sic*], Londra, et alcuna in Augusta, Franchefort, Amburgo e Sangallo, come ancora in Lituania, Dansica, e Polonia, convenendo in quelli luoghi cercare le corrispondenze per l'esito che queste sarebbero facili a procurarsi, e per facilitare l'introduttione del commercio in Moscovia, quando piacesse a S. A. R. dare un privilegio a quella Casa che ne facesse l'intrapresa che non fosse permesso ad alcuno altro che ad essa per alcuni anni far entrare nello Stato di quelle Vachette; ciò facciliterebbe molto giacchè i ritratti de' drappi che si mandano per la Moscovia vengono tutti in tal genere di Vachette ».

Condizione essenziale per aumentare il commercio coll'estero « perfetionare le fabriche », cioè, poi, i prodotti, ma mentre si trovava facilmente chi sapesse lavorare le sete del Piemonte, non si trovava facilmente chi volesse e sapesse « dipanare le sete forastiere », onde suggeriva di

« far venire dal genovesato alcune donne, che potessero accostumar questo ne' circonvicini villaggi per dipanar ogni sorte di seta, ma perchè vi vorrebbe ne' principij grossa spesa, se per pochi anni si dasse ad alcuno il privilegio d'introdurre solo sete forastiere per la fabrica, con carico di farne venire, e far venire le dette Maestre... si potrebbe sperar di tirar a perfezione maggiore i drappi, resistendo questi di Torino pochissimo al tempo, dove che gli altri si consumano molto meglio, e con più lustro ».

Si sarebbero potute introdurre altre manifatture: di panni « o sia felpe di Geneva » (quelli di Ginevra avrebbero potuto esser tenuti lontani con rigorosi « imposti »), di pizzi d'oro e d'argento, di nastri « o siano settuerie di seta » ad uso di Genova (e con profitto « perchè in Genova non puonno farli con gli avvantaggi delle dogane come a Torino », ma sarebbero occorse maestre straniere che avrebbero potuto insegnare il lavoro ai « poveri della Charità », alle contadine « ne villaggi d'intorno [a Torino] » che sono senza lavoro nei mesi d'inverno), pizzi neri ad uso di Parigi per la Spagna (la loro fabbricazione in Torino sarebbe costata il 30% di meno) da collocare anch'essi in Spagna, organzini finissimi per lustrini da collocare a Londra, telette d'oro ad uso di Napoli, sete rasate di Firenze, arazzi [?] pieni, sendaline di Venezia.

Se poi la corte e in particolare il principe (che la nobiltà avrebbe imitato) avessero adoperato i prodotti locali, il loro collocamento sarebbe riuscito più facile.

Nei memorialisti nostrani — anche se cameralisti o dell'ambiênte di corte —, che pure non ignorano le esperienze francesi, v'è una nota fondamentale, che rende le loro manifestazioni di spirito mercantilistico

sensibilmente diverse da quelle d'oltr'alpe, e cioè l'insistente, se pur cauta ed educata, raccomandazione che l'esempio, l'intervento economico, i privilegi, l'impulso devono muovere dal principe, ma il principe non deve intervenire direttamente, una volta postala in essere, nell'iniziativa, e che chi se ne occupa per lui (sebbene talvolta denominato con titoli che ricordano quelli francesi e che farebbero pensare a una loro natura giuridica analoga a quella degli ufficiali ducali o di coloro che già possiamo dire alti ufficiali o funzionari dello stato) è in realtà il sovrintendente di una società privata: i capitali del duca o dello stato sono una quota — forse anche la più ingente — del capitale sociale di una società da considerarsi, secondo il linguaggio odierno, privata, o, meglio, regolata dalle norme proprie della legge « civile » in materia di commercio. Non contrari, per principio, alla nomina di soprintendenti (anzi qualche memorialista nutre l'evidente speranza di diventarlo egli stesso), sono generalmente contrari a una rigorosa disciplina, sull'esempio francese, delle arti, delle manifatture, di alcune attività mercantili e si limitano ad approvare taluni istituti che ne facilitano lo svolgimento.

Un atteggiamento ben diverso nei francesi che, chiamati in Piemonte o venuti di propria iniziativa, come il Bailly e, forse, il Clerc, pretendevano trapiantare negli stati sabaudi la macchinosa organizzazione portata dal Colbert alla sua perfezione, convinti, come leggiamo nella premessa dell'inedita memoria del Clerc (1) che quello fosse l'unico mezzo per « costringere li sudditi di S. A. R. a servirsi delle manifatture del Paese », cioè a incominciare a trovare uno sbocco in patria alla produzione nazionale:

« il ne faudrait que reduire comme en France tous les art en Maitrise, establir des Juris, et faire observer rigoureusement les statuts et reglements que V. A. R. fairait publier de temps en temps, et faire confisquers toutes les marchandises qui ne seront pas du poids, de la mesure, de la largeur, longeur, et de la qualité requise, en obligant tous les marchands fabricants de mettre leur

(1) A. S. T., Sez. I, *Materie di commercio*, cat. IV, m. VII, n. 3: « Pour mettre en reputation touttes les sortes de marchandises qui se fabriquent ou se fabriqueront dans les Etats de V. A. R., et particulièrement les estoffes de soye, et pour obliger sans contrainte ny prohibition les subijets de V. A. R. de n'aller plus achepter en France et ailleurs les marchandises qui se pourront fabriquer dans ses provinces, et particulièrement à Turin, et mesme pour attirer les Estrangers comme Alemands, Portugais, Espagnols, et autres ses voisins... ». Il Clerc, com'egli stesso ci apprende, era stato 35 anni all'« agence de Lyon », dove si era impratichito degli « affaires mercantiles e dans les ordres qui se pratiquent en France », ed ambiva ottenere la « mesme qualité d'agent dans ses Estats [del duca sabaudo] pour les negoces, manifactures, et fabriques pour suivre les ordres qui leuy seront donnés par le dit Conseil », certo che in due anni « les cavaliers [*sic*] et marchants se serviront sans contrainte de ce qui croissera et se fabriquera dans ses Estats plustot que de porter dehors les sommes immenses comme ils on fait jusques ici ».

marque et leur nom avec les Armes de la Ville de Turin, ou des autres Villes où les dittes marchandises se frabriqueront, afin que le conseil que V. A. R. a estably pour la direction de l'albergue et negoce puisse faire chastier comme on fait en France ceux qui n'observeront pas les reglements ».

Ancor più efficace del miglioramento della qualità dei prodotti, o, almeno, del divieto a che peggiorasse, sarebbe riuscito il minor prezzo dei prodotti nazionali in confronto a quelli stranieri (1).

Accanto alle proposte di compagnie o case privilegiate, che trovarono pratica attuazione con quella del Portogallo studiata accuratamente dal Contessa, fiorivano quelle dirette al principe affinchè assumesse direttamente qualche impresa commerciale, per es. col Levante, come aveva fatto a suo tempo Emanuele Filiberto e, a giudicare dai suoi diari, C. E. II non era restio, in linea di principio, anche se poi non ne fece nulla. In quest'ordine d'idee la breve memoria del Pisson, più interessante per il concreto preventivo (2) che non per la generica proposta: « il faut s'attacher le plus pour imiter les Draps qu'on fait dans plusieurs fabriques de Languedoc, dont la consumation se fait en Levant, sçavoir à Costantinople, Smirne, Alep, Grand Caire, et dans toute la Palestine; cette consumation va jusqu'à 1200 Balles de la valeur de 3 à 3500 ec. pour chaque Balle ». Egli preannunciava l'invio di campioni e di una memoria (3) sul modo di realizzare l'imitazione (comprendente quella di broccati d'oro e d'argento) ad uso dei mercati del Levante, dai quali si sarebbe potuto importare, anche allo scopo di rivenderle ai paesi confinanti, « laines, cottons en rame et cotton filles, cuirs de toutes sorte, cire » ecc.

Alcune memorie risultano direttamente o indirettamente provocate dal principe, ma il più delle volte si tratta di persone desiderose di farsi notare, di ricevere premi o impieghi, di varare progetti che stanno loro a cuore, o spinti dal pubblico bene o da ciò ch'essi reputano tale o da altri particolari sentimenti che hanno sempre mosso i presentatori di memorie.

---

(1) « Tout l'argent qui sort hors de l'Estat, et la plus part de celuy qui se porte en France viendra icy parce que l'on y pourra donner les Marchandies, et surtout les Estoffes de soye à meilleurs prix du 15 pour cent qu'ailleurs sans parler des douanes et voitures a cause du grand nombre des soyes qui se font dans le pays ».

(2) Il Pisson pensava che si sarebbero potuti armare due vascelli a Villafranca per compiere un viaggio in Levante colla seguente spesa: 400 m. lire (l'equivalente di 100 m. scudi) per l'armamento dei due vascelli (ma tale denaro sarebbe rimasto in Nizza e nel Piemonte); 120 m. lire a coloro che « s'emploieront à me faire avoir la lettre circulaire du Roi Cattolique ». Si ricordi che pure Genova di quegli anni aveva dato impulso ai traffici col Levante (O. Pástine, *Genova e l'Impero Ottomano nel secolo XVII*, Genova, 1952).

(3) Non ne ho trovato traccia negli archivi. Un'altra memoria avrebbe riguardato qualità, colori, misure delle stoffe di seta, delle drapperie, di numerosi articoli di lana da collocare nella Spagna e nelle Indie « dont la consumation est beaucoup plus grande ».

Ma se veniamo alle realizzazioni o, meglio, alla situazione economica concreta e alle variazioni che subì sotto C. E. II, dobbiamo subito confessare che non ci è possibile ricostruire molto su sicure basi: il prezzo delle derrate, a giudicare dai dati rintracciati, ritornò negli ultimi anni di C. E. II nominalmente al livello che aveva avuto nei primi anni e ci si spiega che i contemporanei lo ritenessero vile riflettendo che la moneta s'era nel frattempo svalutata (quindi i prezzi reali erano effettivamente diminuiti) e che (elemento psicologicamente importante) i produttori s'erano avvezzati a vendere per alcuni anni a prezzi più alti. È da pensare che la diminuzione dei prezzi delle derrate fosse dovuta a un'abbondante produzione di fronte a un consumo interno, se non anche a un'esportazione, stazionari, alla politica giugulatoria degli oligopolizzatori del commercio, che acquistavano a basso prezzo, alla mancanza di credito a favore dei produttori agricoli.

Il problema del credito è fondamentale perchè al centro di molti inconvenienti lamentati e di molte proposte riguardanti un po' tutte le categorie produttive. Oltre a quanto scrisse il Prato è da osservare che, gravitando l'attività finanziaria attorno alla corte, presentando la formazione dei capitali caratteristiche che non saprei definire se non come «feudali» (al ceto feudale, vecchio o nuovo, appartengono i maggiori detentori di essi, e i capitali sono accumulati principalmente grazie all'esercizio di attività che rientrano nel sistema feudale o prosperano all'ombra di esso), al centro d'ogni iniziativa suggerita dai memorialisti è il principe: egli potrà indurre altri a creare istituti di credito, compagnie di commercio ecc., ma concorrendo egli a formare la somma indispensabile di capitali. Le operazioni di credito di banchieri e di capitalisti a favore di privati erano limitatissime, l'unico istituto, diciamo così, che se ne occupasse era la compagnia di S. Paolo, ma in modo affatto particolare (1): nonostante avesse aggiunto altre attività a quella primitiva, il loro carattere non usciva dallo spirito e dalla mentalità controriformistica propria della compagnia sorta, per l'appunto, a baluardo della fede insidiata dal protestantesimo negli stati sabaudi, e fiancheggiatrice dell'azione dei gesuiti.

Con Emanuele Filiberto, in Piemonte, la situazione del credito era certo migliorata in confronto ai primi decenni del secolo quando i tassi ufficiali praticati dagli ebrei (che erano stati introdotti perchè la precedente situazione era ancor peggiore) salivano al 33%, nè mancavano

---

(1) Cfr. *L'Istituto di S. Paolo di Torino dalle origini ai giorni nostri (1563-1936)*, a cura della segreteria dell'Istituto, Torino, 1937 e *L'Istituto bancario San Paolo di Torino (1563-1950)*, a cura della Segreteria dell'Istituto, Torino, 1951. Grazie alla cortesia del Dott. A. D. Coda ho potuto consultare gli archivi dell'Istituto, che citerò A. I. S. P.

esempi dell'84% (Carlo III aveva autorizzato sino al 51%); nel 1583 Gregorio XIII aveva autorizzato un *maximum* del 18% mantenuto da Sisto V nonostante un tentativo dello stesso, nel 1587, di ridurlo al 15%. In quella situazione benefico era riuscito il monte di pietà fondato dalla compagnia (dopo il tentativo della città di Torino); ma era evidente nel modo della raccolta dei capitali necessarî (lasciti, donazioni, offerte in occasione di un'annuale processione) e negli scopi che si prefiggeva (prestiti su pegno), il fine religioso-caritativo, del tutto in conformità al carattere della compagnia, la quale come con ricchezza di particolari e rotondità di stile rievocava il suo primo ed ufficiale storiografo, E. Tesauro (1), serviva, colla frequenza ai sacramenti, al perfezionamento degli ascritti, educava giovinetti nobili, nel « sacro ricetto del soccorso », manteneva integra la verginità di povere fanciulle, adempiva colla congregazione della Vergine annunciata e colla compagnia delle umiliate ad altri caritatevoli compiti, coll'« ufficio pio » procurava doti a povere e oneste ragazze, altre vestiva, si dedicava all'assistenza dei poveri vergognosi in Torino (2), promuoveva e sovvenzionava voti e devozioni a pubblico beneficio, erigeva templi ed edifici in onore di Dio, assumeva la « diretione di negotii temporali in servizio di Dio e del prossimo », e considerava le operazioni di credito secondo l'interpretazione consueta dell'evangelico « mutuum date nihil inde sperantes », e cioè come prestiti dell'indispensabile per l'esistenza ai singoli bisognosi, colla garanzia di un pegno: non ricavare guadagno dal mutuo, sì, rimetterci il capitale, no. Qualsiasi fine produttivistico abbinato alle opere di carità (come sarebbe, invece, nella mentalità mercantilistica), esula dal suo programma: la sua compartecipazione al funzionamento dell'albergo di virtù (o della virtù), a un tempo ospedale e officina, ad esempio, ricordava il Tesauro, dello spedale della carità di Lione, si riflette anche sul carattere di quest'istituzione, produttivistica soltanto indirettamente: suo scopo fondamentale, infatti, apprendere un mestiere ai ricoverati con loro vantaggio, almeno mediatamente, spirituale, e sottrarli all'ozio della degenza per la salute dell'anima. Pure le « figlie

---

(1) *Istoria della venerabile compagnia della Fede Cattolica sotto l'invocazione di S. Paolo nell'augusta città di Torino*, Torino, 1701[2].

(2) Ecco le tre specie di poveri: « quelli che chieggono pubblicamente limosina alle porte senza erubescenza e senza veruna distinzione », quelli che « benchè non faccian professione di dimandare indistintamente limosina alle porte, nondimeno per suplire a' bisogni delle loro famiglie, alle quali o per vecchiaia, o per altra cagione non possono provvedere il necessario a mantenersi, non lasciano d'aiutarsi col dimandare soccorso alle Case comode, ed alle persone caritatevoli », quelli che « per la loro qualità non ardiscono dimandare aiuto ad alcuno, ma tolleran senza parlare le angustie della lor povertà, sol aspettando di essere sovvenuti dalla Misericordia e Provvidenza Divina ».

del soccorso » devono « imparare a cucire, inamitare, far bottoni, camicie, collari, e cose simili, secondo la loro abilità », ma lo scopo principale è, anche qui, evidentemente morale: anche uscendo nel mondo quelle « figlie », grazie al mestiere appreso, potranno conservarsi pure.

La compagnia, che si era assicurata, nelle operazioni di mutuo su pegno, contro la costante svalutazione della moneta stabilendo che avvenissero soltanto in « monete certe e d'invariabile valore » quali le doppie e i ducatoni, dal 1584 incominciò ad accettare depositi (infruttiferi, s'intende) e, dal 1599, a concedere mutui più larghi (anch'essi infruttiferi: chi restituiva soleva compiere un'offerta volontaria), ma lo scopo fondamentale non mutava. Dal 1615 incominciò ad esigere dai mutuatarî, oltre all'offerta volontaria, un diritto del 2%, allo scopo di pagare gli stipendi degli impiegati, e l'attrezzatura amministrativa impiantata le valse l'incarico di gestire con un tenue compenso (il 0,50%), il servizio del monte della fede eretto nel 1653, ossia di riscuotere dalle dogane le somme da queste dovute e di pagare i detentori dei luoghi di monti. Avendone acquistati per mille ducati, nel 1670 abolì qualsiasi diritto sui prestiti: alle spese di amministrazione bastava il reddito di quei luoghi. Le sue operazioni di mutuo si erano bensì estese: nel 1668 concesse un prestito di 2 m. doppie alla città di Torino da utilizzare nell'« ingrandimento », ma, almeno ufficialmente, come leggiamo negli « Ordinati » manoscritti, allo scopo di alleggerire le casse riempitesi di troppo denaro. Il numero dei depositanti era, infatti, aumentato assai; depositavano pure, come risulta nel 1665, gli amministratori del patrimonio ducale, e i redditi amministrati dalla compagnia, grazie agli acquisti di censi, ai legati ecc. s'erano fatti ingenti (1). Ma se le operazioni con congregazioni religiose ed enti pii in genere e anche con diverse comunità s'erano accresciute, nessun beneficio ne potevano ricavare i commercianti e gl'imprenditori in genere, la cui attività era estranea a quella della Compagnia di S. Paolo nella quale ora troviamo parecchi magistrati, ma non uomini propriamente d'affari (2): a questi non restava che ricorrere ai capitalisti privati o al principe o invocare l'istituzione di banche, quanto meno affiancate ad attività particolari

---

(1) Vedili elencati nel *Libro storico dei lasciti fatti all'ufficio pio* conservato in A. I. S. P.

(2) Dagli « Ordinati », mss. in A. I. S. P., desumo pel 1655: avv. Gio. Maria Gazzelli rettore, Ottavio Fontanella vice rettore, barone Carlo Bianco, Secondo Busca economo, Gaspare F. Carcagni, aud. Gio. F. Ranotto, avv. Durando, avv. Malone, avv. Ruschis, Petrino Gay, patr. Garbarolio, avv. Cassinis, Tomm. Frans, secr. M. A. Vaudagna, Magnano Ottavo Bella, fratelli Moia, sen. Richelmi, avv. Gastaldo, Severo Vaudagna, avv. Riperia, C. G. Piantanida, avv. patr. Gambarana. Vi è, dunque, largamente rappresentata la burocrazia, elemento importante nel capitalismo feudale.

(p. es., all'industria della seta), e di uffici, diciamo così, che s'occupassero, come la piazza di cambio, di servizi che consideriamo vicini all'attività creditizia.

Anche dalla situazione particolare del credito emerge la necessità della politica mercantilistica e dell'iniziativa economica accentrata nel principe. Ma il punto di vista sotto il quale le questioni economiche si presentavano a C. E. II era, il più delle volte, diverso da quello sotto il quale si offrivano ai privati, per quanto questi si sforzassero, nei memoriali, di parlare in termini di « publica utilità ». A parte l'indole « tirata » e il desiderio di poter disporre a vantaggio personale di maggiori somme, le questioni economiche si ponevano, a C. E. II, soprattutto in relazione alla politica estera, alla potenza militare o generica dello stato sabaudo e gli stessi mezzi per risolverle avevano un evidente carattere pubblico, diciamo oggi, e cioè dell'economia coglieva soprattutto i riflessi finanziari o politici. Uso i termini nell'accezione loro attribuita dai cultori di materie economiche, perchè, nelle distinzioni empiriche, non è opportuno scostarsi dagli usi degli scienziati competenti.

I provvedimenti di carattere economico per colpire i nemici interni ed esterni non erano certo una novità ai tempi di C. E. II: dei primi (« rappresaglie ») avevano fatto larghissimo uso la prima madama reale e i principi cognati; ai secondi C. E. II, preferì in varie circostanze affidarsi più che alle armi: un'eccezione, quasi, tra i principi sabaudi. Particolarmente verso i cantoni svizzeri la guerra economica fu da lui condotta senza esclusione di colpi, anche se non con grande successo, perchè, per quanto spregiudicato, C. E. II appariva un principiante di fronte all'abilità colla quale quei bravi calvinisti ne neutralizzavano le misure, con una fermezza e una sicurezza di sè e, talvolta, una prepotenza sbalorditive. Naturale base d'operazioni contro Ginevra la Savoia, al cui progresso economico i dirigenti subalpini dedicarono qualche cura: talune manifatture (p. es., dei pizzi) furono, anzi, introdotte prima colà che in Piemonte (1).

Il comm. Balbiano, oltre a verificare che cosa si fosse fatto per migliorare il commercio savoiardo, doveva accertare che si provvedesse a « detruire celuy de Geneve », colpevole di « conduite peu respecteuse et violente... contre le respect deub [*sic*] à S. A. R., contre l'autorité de ses

---

(1) A. S. T., Sez. I, *Materie di Commercio*, cat. III, m. I, n. 25. Il comm. Balbiano, in un sopraluogo in Savoia, constatò la possibilità di derivare da Moutiers acque salate, che, con apoositi canali, condotte presso Briançon, avrebbero agevolato l'impianto di « fabriques pour y faire du sel de la manière qu'on le fait en Bourgogne. Il y a dans ce lieu du bois en suffisance et ceux qui faisoient cette proposition soutenoient que l'eau estant bien recueillie et bien ménagée, il y en avoit en suffisance pour faire tout le sel qu'on pourroit consommer en Savoye et voir d'avantage »; nè aveva dubbi sulla qualità di un sale ricavato in tal modo.

Magistrats, et au pregiudice du repos de ses peuples »: i ginevrini avrebbero preteso

« de fouler aux pieds de la Religion catholique, maltraitté les curés du voisinage et entre autres ceux de Confignon et de Meiny [Meynier] en l'affaire de Coursinge, ils vinrent à main armée dans le mesme lieu de Coursinge ou le sieur Coladon ameina des Ministres [pastori protestanti] pour pervertir une sujette naturelle de S. A. R. et l'obliger à changer de Religion, il voulut faire planter un pilory devant sa maison quoique enclavée dans le coeur de la Parroisse de Meirus [Meyrin], il se mit en estat de faire battre monnoye dans la mesme maison et pour executer ces choses avec plus d'esclat et de sureté il fit deux ou trois voyages à Coursinge avec une escorte de plus de cinquante hommes à cheval qui de leur auttorité traversoient avec le sieur Coladon les estats de S. A. R. à main armée, ceux de Genève faisoient sortir toute la nuit de leur ville des leur armés pour battre le pays, en un mot il sembloit que par ses continuelles entreprises ils vouloient aneantir l'auttorité souveraine du Prince pour restablir la leur ».

Le discussioni coi delegati svizzeri al riguardo diedero ragione al duca, ma i ginevrini continuarono nel loro atteggiamento e « taschoient par tous moyens de detruire le commerce de Savoye ayant defendu a leurs sujets d'aller dans nos foires et à tous leurs habitans d'achepter ny blé ny aucunes autres denrées dans les marchés de leur voysinage ». Le rappresaglie sabaude furono piuttosto progettate che eseguite: il presidente de la Perrouse avrebbe dovuto studiare i mezzi per « porter tout le commerce de Genève dans les estats de S. A. R. » incominciando dai sali. Da qualche anno, infatti, esisteva in Ginevra il deposito dei sali « non seulement destinés pour les estrangers mais encore pour ceux de la fourniture de la Gabelle de Savoye », con grandi vantaggi pei ginevrini: « entre autres, un droit d'entrée dans leur ville et un droit d'halage, mais le plus grand benefice consistoit aux commodités que leur apportoit cette voyture, à la faveur de laquelle ils avoient des personnes sous leur main, la voyture de tous les fromages de Gruyeres et de toute la Suisse que l'on fait porter an France, celle de toutes les marchandises destinées pour Allemagne et d'Allemagne en France, en un mot Genève s'estoit rendue maistresse de tout ce commerce qui est très considerable principalement pour les toiles, espiceries, drapperies et autres ». Per le contromisure si incominciò col riesumare un progetto dei tempi di V. A. I secondo il quale il porto di Nernier avrebbe dovuto essere riassestato, un altro porto con magazzini avrebbe dovuto essere allestito a Belotte (ora sostituito con Bellerive). Ma l'atteggiamento dei « gabeliers de France », dapprima favorevole, mutò quando, presero la « ferme » della gabella di Ginevra e sostenevano che la strada di Bellerive era più lunga di circa due leghe: il duca sabaudo fece promettere di assumersi la maggiore spesa, ma la questione era più com-

plessa perchè la « voyture [del sale] a toujours esté joincte à celle des fromages de Suisse qui sont portés en France ». I friburghesi parevano ben disposti a servirsi di Bellerive non soltanto per i formaggi, ma pure per le tele, ma il sig. de la Mare manteneva un atteggiamento poco benevolo. Unico risultato concreto, che il sig. Barrier di Chambery aveva incominciato a far venire ottanta quintali di spezie, cioè di un genere che costituiva « le plus considerable et le plus liquide » dei commerci di Ginevra in Savoia, mentre un altro commerciante che forniva le spezie a tutta la Svizzera aveva dimostrato interesse a Bellerive. Il colpo più grave C. E. sperava di vibrarlo coll'intervento della Francia:

« On a aussy proposé en France de fermer le passage du Semplon [*sic*] qui fait tout le commerce de Geneve avec l'Italie et notamment pour les soyes et comme la ville de Lyon a grand interest à fermer ce passage par le moyen du quel Geneve à ruiné tout son commerce, on agit de concert avec Messieurs du Consulat de Lyon soit avec le S. de Monceaux leur agent, pour obtenir la confirmation des anciens traittés et edits concernant le commerce d'Italie en France et de France en Italie qui portent qu'il n'y aura que la route de Suze, Pont de Beauvoisin et le port du Rhosne ».

Ma i molti progetti sabaudi contro la concorrenza del Sempione (1), nonostante la fiducia nutrita (« la chose est bien acheminée et si elle peut reussir ce sera le dernier et le plus important coup de la ruine du commerce de Geneve et du restablissement de celuy de Savoye et notamment du dace du Suze »), non sortirono alcun risultato pratico: Ginevra non incassava passivamente i colpi, anzi faceva chiaramente intendere che sarebbe passata al contrattacco e avrebbe persino bruciato i magazzini di Bellerive (ciò provocò misure precauzionali) la cui erezione aveva segnalato a Berna come contraria ai trattati, e il vantaggio del Sempione sul transito per Susa era destinato ad affermarsi sempre più.

---

(1) In A. S. C. T., vari documenti testimoniano che attraverso il Sempione si convogliava il traffico dall'Italia centrale e settentrionale persino verso Lione con una durata media di tre settimane da Milano come si deduce da un *Itinerario delle grandi vetture dall'Italia cioè, dalla Toscana, Bologna, ecc. a Lione per il Sempione*: 1ª giornata: da Milano a Sarroni (Saronno) con carri e muli, 2ª giornata da Sarroni a Varese, 3ª giornata da Varese a Luino: imbarco, e sbarco a Ferriolo, alloggiamento la sera a Ornavasso, 4ª da Ornavasso a Domodossola, 5ª da Domodossola a Divedro, 6ª da Divedro a Sempione, 7ª da Sempione a Briga: qui il col. Stokalper esige un ducatone per cassa, 8ª da Briga a Lussi, 9ª da Lussi a Sione, 10ª da Sione a Martigny, 11ª da Martigny a S. Moris, 12ª da San Moris a Villanova, 13ª da Villanova a Vevey, 14ª da Vevey a Luttry [?], 15ª da Luttry [?] a Roll per Morgex (1/2 ducatone per cassa), 16ª da Roll alla Giachette [?] e S. Claude, 17ª da S. Claude a Dortano, 18ª da Dortano a S. Martino, 19ª da S. Martino a Giesnerio [?], 20ª da Giesnerio [?] a Montluel, 21ª da Montluel a Lion.

Il rovinare il commercio altrui a vantaggio del proprio può considerarsi una manifestazione di politica estera mercantilistica. All'interno, varie iniziative di C. E. II non si allontanano, se non per un più accentuato spirito di « polizia » e di « produttivismo », che si sostituisce a quello principalmente caritativo, dalle analoghe provvidenze dei predecessori. Così le proibizioni di mendicare in Torino nel 1664, il ritiro obbligatorio dei poveri nell'ospedale di carità (1670 e 1672) (1): ci sono rimaste pittoresche descrizioni del modo col quale, processionalmente, i poveri furono « ritirati » dopo la loro riunione ingiunta con suoni di trombe (che, al dire del Tesauro, fugarono immediatamente, in molti, il bisogno di mendicare), e del banchetto, servito dagli ascritti alle pie compagnie, col quale furono ricevuti in modo da invogliarli — inutilmente — alla vita dell'ospizio. L'albergo di virtù continua a svolgere un'attività, di fatto, prevalentemente caritativa, nonostante vi insegnassero maestri d'arte ed operai fattivi venire appositamente; la sua produzione può paragonarsi in parte a quella di un moderno istituto tecnico a tipo industriale, retto, s'intende, con criterî più elementari e più pratici. Ma la documentazione relativa risulta dispersa (2) (in « D », XII, il testo o l'indicazione di editti del 1667 che fanno divieto di uscire dall'albergo anzitempo e che esentano dai diritti oggetti ad esso destinati); il fatto che anch'esso fosse accensato dimostra che il duca non vi si ingeriva direttamente e che non se ne riprometteva

(1) « D », XII. Altro editto del 1671 fa divieto di togliere, senza permesso, i giovani dall'ospedale di carità.

(2) In A. I. S. P. si conserva qualche documento, posteriore, che contiene i preventivi di spesa pel mantenimento dei giovani, e quesiti varî di quando all'istituzione s'era affiancata quella dei valdesi convertiti. Nell'A. S. T. è rimasto un inventario delle « scritture dell'albergo di virtù e Casa di rifugio », dal quale risultano le donazioni a partire dal 1580 (palazzo e giardino delle poste, cascina di Vanchiglia, beni a Lucento, rendite, censi, doni, assegnazioni di *quos* e di diritti fiscali vari), le locazioni o accensamenti dell'amministrazione cura e governo dell'albergo (nel 1663 a G. P. Monetto; nel 1667 al mercante C. Giramo per sei anni, nel 1675 a G. M. Massa), i registri delle quietanze del denaro pagato e ricevuto dal tesoriere dell'albergo e dai suoi commissari e dei « diritti » dell'albergo, il libro dell'« esatto e pagato », il registro delle sottomissioni e delle cauzioni prestate dai giovani e dalle giovanette all'atto della loro ammissione, atti giudiziari promossi dai controllori dell'albergo « in odio » a debitori (per lo più comunità debitrici di grano di comparto assegnato all'albergo), strumenti d'accensamento (p. es., del macello dell'albergo) e altri, istruzioni, acquisti di luoghi del monte di fede, istruzioni ai dirigenti, un libro intitolato « Ricavo degli ordinati », registri degli « ordinati » del consiglio e dei direttori, un regolamento degli « ufficiali dei serventi » nell'albergo, mazzi di note e memorie delle distribuzioni ai giovani e alle giovanette di vestiario e denaro per il lavoro compiuto, lettere di ammissione di mastri operai, ecc. In tutto una settantina di « pezzi » archivistici.

nulla di nuovo, oltre al perseguimento dei fini istituzionali, in ordine alla nuova politica mercantilistica (1).

Di un certo interesse il fatto che C. E. II non attuò alcuna riforma delle corporazioni esistenti, le quali soltanto nel 1678 saranno poste, più manifestamente che per l'innanzi, sul piano nazionale (non ci si fraintenda) dopo essere state essenzialmente organizzazioni cittadine per quanto in collegamento (e in relativa dipendenza) con quelle della capitale (2): quando volle porre le basi di qualche nuova produzione o incrementare quelle preesistenti, preferì concedere di volta in volta appositi privilegi o assumersi egli stesso l'impresa. Nel primo caso, a meno che non si trattasse di un'attività economica nuova o comunque non prevista dagli statuti delle arti o corporazioni già esistenti, l'iniziativa cadeva automaticamente sotto le norme contenute in quelli e mi pare di scorgere una certa riluttanza di C. E. II, forse perchè, e fondatamente, riteneva che, coi vecchi metodi, non avrebbe potuto prosperare alcuna grande (relativamente, s'intende) impresa. Di qui, forse, un motivo di preferenza per gli ebrei, quasi costantemente ed esplicitamente eccettuati, anzi immuni, dalla disciplina prevista dagli statuti. L'ultima corporazione regolamentata, ma qualche anno prima che C. E. II assumesse l'effettivo potere, fu quella dei sellai e dei passamantari.

Altrove accennai alle vetrerie, alle fabbriche di maioliche e di sapone, alle manifatture di lana a Biella, Pinerolo, Giaveno, Mondovì, Chieri (più nota per quelle di cotone: nel 1674 furono rinnovati i privilegi a quell'università dei mercanti e dei fabbricanti di stoffe di cotone, e la solenne e decorata pergamena è conservata in A. S. C. T., art. 851), alle fabbriche di sapone, ad altre ancora accenna sufficientemente il Claretta: alle fonderie costruite sulle montagne d'Argentina dal barone Castelnovo, all'industria dei pavimenti alla veneziana introdotta da G. Stella, alle manifatture di panni che l'olandese G. Boucherii nel 1671 tentò in concorrenza con quelle di Occhieppo sup., Mosso e Sordevolo, alla filatura d'oro all'uso

---

(1) Come istituzione di beneficenza a vantaggio dei giovani appariva insufficente; nel 1668 fu necessario istituire un ritiro delle orfanelle (« D », XII). Quanto agli adulti, oltre ai monti di pietà, ai monti paratici, agli ospedali degli infermi (dei quali il principe chiede notizie ai segretari delle comunità nel 1667 e nel 1668), la compagnia di S. Paolo, per iniziativa del gesuita Giulio Vasco, qualche anno più tardi, istituì un rifugio per le donne « convertite » e « pericolose »; delle perdute, ancora nel 1665, ci si sbarazzava (« D. », XII) espellendole dagli Stati.

(2) Si vedano le vicende dell'arte degli orefici in A. S. T., Sez. I, *Materie di commercio*, Cat. IV, m. V., n. 1: gli statuti si rivolgevano agli « orefici della città di Torino et altri stati di S. A. R., di qua de' Monti », come ribadiva il cap. IV. Il memoriale di richieste del 1612 al cap. IV lasciava intendere che i consoli di Torino potessero visitare tutte le botteghe e il capo IV dello Statuto che « i sindici e il conservatore avranno diritto di accertarsi dell'osservanza d'essi [ordini] mediante sopraluoghi ».

di Milano ad opera dei fratelli G. e C. Gai e di G. Gisier, alla fabbrica dei calzetti uso Inghilterra; all'esistenza di 25 tine per fabbricare carta accenna il Prato (1). Senza dubbio le attività che più si giovarono dell'impulso di C. E. II furono quelle minerarie e quelle tessili.

Quanto alle prime, si assiste, oltre al tentativo ducale di censire le ricchezze del sottosuolo, a una vera corsa da parte di privati per rintracciare i minerali e ottenerne il privilegio dello sfruttumento e molti credono di conoscere ricchi giacimenti causa la pochezza delle cognizioni mineralogiche e la superficialità degli assaggi; il parroco di Balme ritiene di avere scoperto miniere di rame, il modenese V. Forni si dà a cavare ferro, i coniugi Castellamonte minerali auriferi e argentiferi, persino il duca della Mirandola se ne interessa (2); in Savoia le miniere di sale sono sfruttate coll'intervento di operai tirolesi. Vuoi per ragioni obiettive, vuoi per l'insufficienza della tecnica (3), i risultati furono limitatissimi, ma, al consumo interno, diedero qualche apporto, per quanto ci è dato sapere trattandosi di argomento per nulla studiato del seicento piemontese sia dal punto di vista economico (4), sia da quello giuridico (5). Il duca s'interessò, anche per ricavarne guadagno al fisco, a quelle di rame di Andorno, ad altre a Noasca e a Cogne, e si tratta forse dei tentativi più notevoli nel Piemonte del tempo (6), ma neppure essi mutarono la situazione sicchè possiamo trascrivere quasi alla lettera quel che il Prato (7) asseriva genericamente

---

(1) Vedi anche: P. Rambaudi, *Ricupero dei cenci per i battitori da carta piemontesi nei secoli XVI-XVII*, Torino, 1941.

(2) F. Ceretti, *Trattato seguito nel 1665 fra il duca Carlo Emanuele II di Savoia ed il duca della Mirandola Alessandro II Pico per la coltivazione di miniere*, con preambolo e note del Barone Gaudenzio Claretta, in « Atti e Mem. Dep. St. p. modenese », Modena, 1897.

(3) Chi vuol farsene un'idea sfogli M. A. della Fratta Montalbano, *Cartascopia minerale overo modo di far saggio d'ogni miniera metalica.* Trattato, Bologna, 1676; Id., *Pratica minerale.* Trattato, Bologna, 1678.

(4) Nulla da contrapporre ai lavori del Cessi (*La politica mineraria della Repubblica veneta*, Roma, 1927), del Fanfani (*L'industria mineraria lombarda durante il dominio spagnolo*, Milano, 1936), del Barbieri (*Industria e politica mineraria nello stato pontificio dal '400 al '600*, Roma, 1940).

(5) Qualche documento in « D », XXIV a proposito delle miniere argentifere di Vinadio e di quelle di Andorno. La Dulio si occupò di quelle degli Challant. Su quelle di Andorno vedi il mio saggio sulle realizzazioni mercantilistiche.

(6) La documentazione è in A. S. T., Sez. I, *Materie economiche, Miniere* (m. I, n. 2: *Istruzione, Capitolazioni, Conti, salvaguardie, ordini, e memorie per le escavazioni, e fondite delle miniere d'Andorno, Cogna, e Noasca. Memoriale a Capi concesso... per travagliare la miniera di Cogne, ed ogni altra nella Valle d'Aosta. Notizie in ordine alle miniere del Mercurio. Memorie, e calcoli fatti col Cav.e Giusti per fatto di Miniere* 1666, 1669, 1694) e in Sez. II, *Miniere* (m. I).

(7) *V. E.*, p. 327.

a proposito di una realtà che pur si era molto evoluta nel frattempo: « malagevoli strade, costosi trasporti, impedimenti doganali esterni ed interni, paralizzante intervenzionismo governativo, disordine monetario, difetto di organizzazione, scarsità di capitale, ignoranza delle condizioni reali di mercati esteri, mantenevano i nostri traffici a un livello troppo inadeguato ». Ancora un secolo più tardi, nonostante si fosse tentato di rendere « meno empirica e generica l'applicazione dei postulati mercantilistici » (1), « gli sforzi protezionistici non erano riusciti ad emancipare il paese dalla dipendenza estera per tutti o quasi gli articoli manufatti più raffinati, mentre l'agricoltura pressochè sola, integrata da alcune industrie complementari semplici e spontanee (filatura della seta), saldava colle sue esportazioni le partite passive » (2).

Tutta la famiglia ducale, a conferma della tesi del Sombart, s'interessava alle miniere: importanti quelle possedute dal ramo Carignano in Savoia, origine di lunghe liti; la vedova del card. Maurizio ne ricavava grossi profitti: Seb. Giacobi e G. B. Burla nel 1663 chiesero alla principessa Maria Ludovica per la durata di 12 anni salvo rinnovo, di « poter cavare e travagliare » la miniera da essi trovata in valle Stura presso Vinadio, a Roccaferranda sopra il vallone di S. Anna, offrendo per due anni 12 once, in seguito « once 15 d'ogni cento » dell'argento che ne avessero estratto; ottennero pure l'abitazione nel palazzo di Vinadio, l'uso degli « Ingegni habili al travaglio della d. Miniera » ivi giacenti, il porto d'arme per fucili a favore di 8 persone « per difendere et impedire che non venghi esportata la Miniera che s'anderà cavando » e per la loro sicurezza « per strada quando porteranno i lingotti ». La principessa inviò una preghiera ai sindaci di Vinadio e delle altre comunità della Valle di Stura affinchè i « partitanti » della miniera potessero « far compra a prezzo ragionevole della quantità di bosco che sarà necessario... con questo però non sopporti danno notabile il pubblico » (3).

Nel 1668 il referendario F. M. Castagna acquistò dalla stessa principessa le « miniere » (cioè i minerali) di ferro a Pietra Porzio, Mayrona e Barcellona in ragione, rispettivamente, di soldi due e mezzo, due, e mezzo soldo per rubbo di minerale, coll'uso del « fornello » esistente a Pietraporzio e degli « ordigni et altre cose che colà si trovassero » (4).

---

(1) *Ib.*, p. 301.

(2) *Ib.*, p. 313.

(3) A. S. T., Sez. I, *Materie economiche, Miniere*, m. III, n. 1: *Memorie e conti sopra le pendenze tra il Principe di Carignano, ed il Barone Castelnuovo per fatto delle Miniere della Savoia appartenenti a d. Principe*, e nel m. II: *Scritture riguardanti le Miniere (di ferro e cuivre) esistenti nelle montagne di S. Giorgio d'Ursieres et altre del Marchesato della Chambre controverse ecc....*

(4) *Ib.*, n. 7.

C. E. II si occupava, dissi, principalmente di quelle di Andorno (che verso il 1682 erano improduttive perchè allagate), ma meno gravose per lo Stato quelle concesse ad altri (1).

Che anche delle miniere s'occupassero principalmente persone dei ceti immuni, le quali lucravano grazie agli uffici e ai vantaggi inerenti alle immunità, lo dimostra una singolare proposta del prete Gio. Francesco Peyre (2), che aveva incominciato a scavare miniere presso Garessio, Lisio e Priola, e, con entrature nella curia romana, offriva 3 mila scudi ogni anno per il privilegio di fare scavare miniere nel marchesato di Ceva, nel principato di Oneglia e nella contea di Nizza (ma lo scaltro ecclesiastico offriva a garanzia del pagamento i tremila scudi che sperava di ottenere da C. E. II per « il mantenimento dovuto alla dignità episcopale », confidando d'essere nominato vescovo in *partibus*!) e il 5% d'ogni metallo scavato: a proprie spese le « scavazioni »; ma s'affidava alla « generosità di S. A. R. circa quello è solito rimettere per gli due o tre primi anni a causa delle spese eccessive convien [*sic*] fare in tal tempo per le fabriche e per scoprire i filloni ». Egli si offriva anche di avere compartecipe il duca, in luogo di pagargli il 5%, e di portare tutto il rame estratto a Nizza, ove lo avrebbe ceduto a scudi 16 al rubbo anzichè a 21, quale era il « prezzo ordinario ».

Da una relazione del 1682 (3) di F. Giusti si desume che nella valle d'Aosta « vi sono molti segni di miniere diverse, cioè ferro, piombo, rame et argento. Le più abundanti e certe sono quelle di ferro, che s'attrovano in più luoghi, et in particolare nel Monte detto Liconi, dove vi sono filloni grandissimi che non sono per mancare, quando vi fussero cinque o sei forni disposti per colarle per molti anni », grazie all'abbondanza di legname (si sarebbero potute utilizzare « senza incomodo » 4 m. some di carbone all'anno), di acque, di luoghi per « fabricare li edifitij » e a « settecento persone da comunione con molti bestiami e mulli che possono condurre miniere, boschi e carboni e metalli da un luogo all'altro », pur essendo lo sfruttamento limitato a « sei in sette mesi dell'anno e non più a causa delle gran nevi e giaci che impediscono il passaggio d'inverno ». Allora G. Cavagnetto, coll'aiuto di cinque bergamaschi e di due abitanti del luogo in tre mesi di lavoro ricavava 7 m. rubbi di materiale che avrebbe dovuto lavorare l'anno successivo; il ferro derivato, « di perfettissima qualità », era venduto sino a L. 4 il rubbo. Alla comunità (che ne doveva 45 al vescovo di Aosta) il Cavagnetto pagava cento ducatoni l'anno per lo scavo e cento per l'affitto del forno e delle fucine. Il capo mastro del

(1) *Ib.*, n. 8.
(2) *Ib.*, n. 10.
(3) *Ib.*, n. 11.

forno percepiva 12 ducatoni al mese, il secondo ducatoni dieci, il capo mastro della fucina 12, gli altri bergamaschi 8, i due di Cogne lire 30. Gli scavatori (« conopi », di Cogne) erano sette, e guadagnavano, ognuno, venti soldi (L. 1), al giorno; i conduttori dei muli guadagnavano un soldo per rubbo e uno e mezzo al tempo della vendemmia. I carboni costavano dai 26 ai 27 soldi per soma. Con aggiornamenti tecnici i forni avrebbero potuto migliorare il rendimento.

Sul monte Vallonte, presso Cogne, c'era una miniera d'argento nella quale il minerale rendeva l'1%. Sul monte Vallelie, sempre presso Cogne, v'era « un'impressione di piombo et antimonio che tiene dell'argento »; sul Gran S. Bernardo una di « piombo che tiene dell'argento »; sul monte Eclesor, presso Cogne, una miniera di rame lavorata da certo C, Battandier. Nel territorio del duca di Challant, miniere di ferro con forno e fucine erette dal bergamasco C. Mutta ad Amaville, che consumavano 3 m. some di carbone l'anno; B. Mutta aveva tre miniere di ferro a Porcier presso Cogne, un'altra a S. Gio. de Pra. Verso Liconi altre miniere di ferro e rame e possibilità di almeno 8 m. some di carbone l'anno. In tutto pare che si cavassero 10 m. rubbi di ferro sui 60 m. possibili: occorreva, in media, una soma di carbone per tre rubbi di « guisa », e da 72 m. rubbi di « guisa » si sarebbero potuti ricavare 60 m. rubbi di « ferro battuto ».

Ferro men buono davano le miniere di Brosso con 11 forni (la produzione avrebbe potuto essere portata a 40 m. rubbi), e le valli di Lanzo in genere con 5 forni (la produzione avrebbe potuto essere portata a 40 m. rubbi).

Miniere di rame erano pure nelle terre del barone di Fenis, il quale le aveva cedute per 20 doppie l'anno: un cattivo forno vi produceva 300 rubbi di rosetta l'anno, anzichè le migliaia possibili. Quelle di Dé (?) erano allagate. Anche qui sarebbero occorse strade, come pure nella valle di Pont, dove « non è possibile potersi andare se prima non si fanno fare le strade ».

Già allora i più acuti osservatori consideravano quelle di Cogne come le più redditizie, ma la mania autarchica e pseudo produttivistica ancora a lungo indurrà a formulare progetti economicamente campati in aria e a sfruttare giacimenti poveri. Lo svantaggio del Piemonte in confronto ad altri paesi si accentuerà quando i processi tecnici fondati sul carbone fossile prevarranno su quelli basati sul carbone di legna. Sorte comune a quella di altre regioni alpine, p. es., della bergamasca, dalla quale, vedemmo, provenivano alcuni imprenditori e tecnici.

L'incremento del commercio di transito giovava alle finanze non soltanto del duca a causa dei dazi che lo colpivano, e, ovviamente, alle persone che vi speculavano; si comprende l'attenzione che vi dedicò il

duca, cui fu dato soltanto, per ragioni generali, di conservare posizioni già raggiunte nel passato. La politica dei dazi non aveva tanto scopi protettivi del mercato di consumo interno (resi quasi sempre inutili, d'altronde, dai privilegi accordati alle fabbriche nazionali), quanto fiscali; le esenzioni tendevano a favorire più che l'esportazione di taluni prodotti e la conseguente introduzione di moneta, corporazioni di produttori (p. es., di Chieri) e quindi si collegavano anch'esse ai privilegi.

Nonostante l'ostentata volontà della Francia, ripetuta in frequenti disposizioni, che tutte le mercanzie colà introdotte per terra dall'Italia dovessero passare dal ponte di Beauvoisin e quelle provenienti per mare entrassero dal porto di Marsiglia e fossero anch'esse condotte a Lione, le ripetute amnistie di C. E. II, e gli accordi tra i fermieri di Susa e di Lione, il dacito di Susa (accensato nel 1664 a C. Martini, nel 1673 a G. Arnaud), la cui tariffa del 1673 èa stampa, era fonte di continue controversie. Nel 1667 dovette andare a Lione e a Parigi A. Martini perchè gli Svizzeri pretendevano di non pagare nulla per le mercanzie che conducevano a Lione (1); nel 1674 fu inviato a Lione il proc. gen. Chollet perchè a Torino s'era constatato che le autorità spagnole in Lombardia incitavano a percorrere la strada del Sempione e quelle di Dortan e di Collonges probabilmente per incitamento di lionesi, di vallesani e di altri svizzeri, e, dopo aver parlato cogli scabini, coll'arcivescovo, col consolato dei mercanti, ottenne assicurazioni circa l'osservanza degli accordi e degli editti in materia. Altre controversie sorsero per l'esistenza dell'ufficio di Avanchy [?], istituito dal 1647 sulla strada di Collonges, allora tollerata in relazione alla guerra, rimasto in seguito per sorvegliare che nessuno vi passasse con mercanzie e che non vi si commettessero abusi circa la gabella del sale. In realtà continuava pure a esigere il dacito di Susa dai mercanti che continuavano a preferire detta strada, in apparente contrasto col 1° art. del trattato di Lione del 1607, che vietava qualsiasi imposto sulle derrate e mercanzie che percorressero il Pont de Gresin e altri luoghi dichiarati riservati al passaggio, e il sequestro di 39 balle di mercanzie sulle quali non era stato pagato il dacito di Susa a Evian complicò, pei risentimenti provocati, la pratica, che il presidente Costa tentò di sbrogliare con molto tatto, risulta da una sua relazione, toccando le corde cui erano più sensibili le diverse autorità lionesi: dalle frodi dei ginevrini possibili pericolosi concorrenti nei traffici e nella fabbricazione delle sete quando Lione già era travagliata da una crisi (circa 20 m. figli di poveri artigiani gravavano sulla collettività), al loro proselitismo protestante che sommuoveva l'opinione pubblica.

(1) Tutti i documenti relativi in A. S. T., Sez. I, *Materie economiche, Dacito di Susa*, m. III.

Il fondo della questione era ben più grave: nessuna misura poteva già allora porre rimedio alla concorrenza della strada del Sempione. Si aggiunga che C. E. II, per quanto animato di buone intenzioni, non seppe, sul terreno tecnico, seguire una politica di comunicazioni modernamente concepita, perchè continuò a trastullarsi con progetti di navigli, mentre, oramai, si affermavano le comunicazioni su strada, assai più rapide, senza tener conto che i navigli, in Piemonte, potevano gravitare soltanto verso il Po, che, per un complesso di motivi, veniva perdendo importanza quale via navigabile. Nè è da fargliene addebito perchè una piena coscienza di tali fenomeni si potè avere soltanto molto più tardi (1).

Il profitto sui dazi di transito equivaleva a quello sui pedaggi: difficile dire se l'opinione pubblica s'agitò prima contro quelli o contro questi; ai tempi di C. E. II, le obiezioni sulla loro utilità in linea di principio non esistevano, bensì su quella concreta in casi particolari, essendo già stato notato che le correnti di traffico ne erano turbate, anche se la tariffa appariva tenue (2). Inoltre i mercanti, pur non contestando la legittimità pei principi di imporre dazi di transito, contestavano la liceità di prescrivere itinerari determinati, come appare dalla cit. relazione del Costa, il

---

(1) Anche dopo la morte di C. E. II si ebbero progetti di navigli: vedi A. M. Riberi, *Progetti di navigazione fluviale a Cuneo*, in « Boll. soc. st. arch e ant. n. prov. di Cuneo », 1950 (il Riberi espone un progetto del 1678). Per altri, sino al 1687, cfr. A. S. T., Sez. II, m. I, n. 1: *Parere del Gran Cancelliere concernente le pretese del M.se di Pianezza sul Naviglio di Ivrea, che estraesi dalla Dora Baltea. Progetto d'altro Naviglio da Estraersi dalla medesima Dora per Vercelli. Proposizioni e sentimenti sull'aprimento d'altro Naviglio per navigare da Susa a Torino, coll'acqua dell'altra Dora, co' riflessi della spesa, ed utile. Parere Cam̃le sulla pretesa del M.se di Volpiano di estraere una Bealera dal fiume Malone* (1654 in 1687).

Memorie riguardanti la concorrenza del Sempione sino al 1691 anche *ib.*, *Poste e vetture*, m. I, n. 1: *Inventaro degli Editti, Patenti, dichiarazioni, ordinanze e regolamenti concercenti le Vetture, o sia le grandi condotte delle Mercanzie dalla Francia in Italia e dall'Italia in Francia, con memoria delle spese per ciascuna balla di seta ed offerta di mantener la Vettura da Genova a Torino, come così d'Ivrea. Altra memoria S.a il nuovo stabilimento del passaggio delle merci dall'Italia in Francia, e viceversa. Memoriale d'un certo Paturel di Lione per il Privileggio delle condotte, con passare a San Plon med.e una modificazione del dacito di Susa. Altra memoria del Aud.e Feccia per il passaggio del Sempione S.a le grandi condotte relativamente ai daciti*. E A. S. C. T., art. 164.

(2) Esempio di tariffa di pedaggio nel manifesto camerale del 1634, ma ripubblicato nel 1674, riguardante il pedaggio di Chivasso per le « vettovaglie, mercantie, bestiami ed altre robbe » concesso a Carlo Gria dei conti di Castellamonte (un esemplare in A. I. S. P.). In « D », XXII, documenti riguardanti quelle di Gorrino, Orbassano e Trana, Montà, Fossano, Tarnavasio, Pecetto, S. Raffaele, Settimo Torinese, Luserna, Coazzolo, Villafranca, Rivarossa, Cavoretto, Sale e Montezemolo, Pancalieri, Canelli e Loazzolo, Cossato, e quella della Valle d'Aosta. Innumeri esempi in A. S. C. T.

quale, non sappiamo con quanta convinzione, tentò di replicare cercando di suscitare allarmi sulle pretese dei sudditi che avrebbero compromesso l'ordine pubblico tanto più che potevano non esservi estranei ginevrini calvinisti! Le voci dei tariffari possono fornire qualche indicazione sulle mercanzie solitamente trasportate per quei luoghi; oggi ci stupiamo che talune possano avere richiamato l'attenzione del fisco.

Gli appaltatori dei dazi s'opponevano a una politica più liberale (che si sarebbe attuata a loro danno), cui il duca pareva favorevole in taluni casi, perchè, evidentemente, non ci rimetteva nulla, accontentava i postulanti, s'acquistava fama di generosità e attirava maggior traffico. Così a proposito dei corrieri da Venezia a Lione (1).

In ogni caso non diremo che il risultato della politica produttivistica di C. E. II sia stato assolutamente negativo: il Truchi non fu la grande mente celebrata da qualche contemporaneo, ma è da respingere l'affermazione del Perrero (2), che abbia copiato senza spirito critico il Colbert:

---

(1) In A. S. T., Sez. I, *Materie economiche, Poste*, m. I. Nel 1667 « per nome del Sig. Pietro della Rocca Mastro de Corrieri di Francia e della Compagnia de Corrieri della Ser.ma Repubblica », a mezzo dell'ab. Dini, fu richiesto « libero passaporto alli corrieri, ch'ogni settimana passano da Venetia a Lione, e da Lione a Venetia per questo Stato [cioè il Piemonte] con dispacci d'ogni Principe, simile a quello vien praticato con l'ordinario di Lione a Roma, e da Roma a Lione, quali anco furono benignamente consolati con decreto di S. A. R. a stampa li 8 sett. 1665 ». Neppure il « passaporto » ai corrieri per Roma aveva, però, avuto esecuzione « essendosi frapposta l'ingordigia de Datiari, che hanno rappresentato a S. A. R. il pregiuditio che ne ricevono assendente quattro in cinquemila scudi annui »: era stato deciso « per venir in chiaro dell'ammontar di questo datio » che se ne facesse « distinta notta » per sei mesi e qualora l'importo non avesse superato i mille scudi, il duca avrebbe confermato il decreto. Secondo i corrieri di Venezia quell'importo non avrebbe ecceduto i 120 scudi « così che evidente si vede la falsità portata da datiari col unico oggetto d'intorbidar a' corrieri tal benefitio ». Sta di fatto che l'ordine ducale a stampa che ordina « a tutti gli ufficiali di giustitia, e di guerra, a gli Accensatori de Datij e Gabelle et ad ogni altro ch'apparterrà, di lasciargli liberi e speditamente passare, e senza far pagar cosa veruna nel transito, ma solo di bollar loro le Valigie, affinchè qui in Torino lascino le robbe, et inviluppi nella dogana, che dovranno restare negli Stati nostri per pagamento del Datio o altri diritti » reca la data dell'8 sett. 1665. In « D », XXIII, è pubblicato, sotto tale data, col titolo « eguaglianza di privilegi tra i corrieri di Venezia e quelli da Lione a Roma ».

(2) *Law e Vittorio Amedeo II di Savoia*, in « Curiosità e ricerche di Storia subalpina », I, Torino, 1874. Il giudizio, sostanzialmente negativo, sui risultati dei tentativi di C. E. II risale al Denina (*Storia dell'Italia occidentale*, t. III, p. 349; cito dal ms., che presenta qualche variante, conservato in B. N. T., n. 1897, Q²I 3): « C. E. II cercò sì bene d'introdurla nel Piemonte [la mercatura], ma il genio della Nobiltà vi ripugnava, ed a questo riguardo anche vi si opponeva lo spirito del governo che tendeva a mantener vive le arti cavalleresche come più utili ai loro disegni e ai loro impegni guerreschi. Il pregiudicio comune alle Monarchie piccole come alle grandi che la mercatura e l'agricoltura oscurasse la chiarezza de' natali, ne alienava il ceto

probabilmente ebbe minor conoscenza dei grandi traffici di quel G. B. Costa, oriundo genovese (1), forse autore di una memoria da me riassunta come di anonimo sull'importanza dell'agricoltura e del commercio. Se empiricamente procedette, sotto C. E. II, la politica verso l'assolutismo nella scelta dei principî giuridici sui quali fondarsi, con analogo empirismo procedettero i tentativi economici, rivestiti bensì dalle dottrine mercantilistiche (allo stesso modo che C. E. II s'imparruccava come Luigi XIV), ma in una situazione concreta che non ne ammetteva la piena applicazione. A parte i più o meno competenti memorialisti, è anche da tener presente che scarsissime furono, sino a inoltrato sec. XVIII, le reali conoscenze delle grandi manifatture inglesi e francesi e che soltanto allora i Piemontesi acquistarono la coscienza che le loro imprese precedenti, almeno nel campo laniero, non potevano chiamarsi manifatture (2). L'esiguità di dimensioni delle imprese piemontesi spiega la mancanza di una storiografia che se ne occupi con impostazione diversa da quella della « curiosità », pur potendosi studiare anche un piccolo fenomeno collo stesso metodo scientificamente ineccepibile e con un'« apertura » d'orizzonti col quale si studiano i grandi fenomeni (3). Per ora ci è dato soltanto di stabilire l'ubicazione

nobile, e il ceto inferiore si contentava di vivere in gran parte ozioso, al servizio di puro fasto de' grandi, o nella facile coltura delle lor terre, e di esercitar le arti e mestieri competentemente facili e lucrative, e tuttavia queste arti medesime non possono far progressi secondochè la gente vi è portata e stimolata dalla brama d'utile o dal desiderio d'onore, e così le arti di lusso vi furono più che le altre coltivate e promosse e con queste le arti liberali ».

(1) Claretta, *V. C. E.*, II, 317.

(2) In B. R. T., St. p. 907: nel 1767 il Consiglio di Commercio affermava: « Le manifatture di lane, le quali sono universalmente riputate delle più utili che possono introdursi nello stato, non erano ancora formalmente stabilite nel Piemonte sul finir del secolo passato. Ne dobbiamo l'acquisto alle Reali provvidenze, con cui nei primi anni di questo secolo si cercò di allettare, colla concessione di grazie e di privileggi, vari Fabricanti francesi e olandesi a stabilirvi le loro fabriche. Fiorirono queste in breve termine col favore della munificenza Reale, ed il profitto che ne ritrassero i loro introduttori eccitò alcuni suditi ad intraprendere essi stessi un tale commercio, di maniera che sino dall'anno 1712 poterono i lanifizi del Piemonte riuniti provvedere di vestiario le Regie Trupe ». Circa le sete i giudizi dei Piemontesi del sec. XVIII erano più favorevoli nel senso che riconoscevano già sviluppata quell'attività nel sec. XVII: cfr. il *Traité du commerce de la Couronne de Savoye*, B. R. T., St. p. 329; G. I. di Lemie, *Setificio nazionale*, *ib.*, 558; Id., *Dello stato e delle vicende delle manifatture delle stoffe di seta negli stati di S. M. il Re di Sardegna*, *ib.* Ma neppure quest'ultimo ms., il cui cap. II elenca le « provvidenze date dai nostri Sovrani », cita gli editti di C. E. II, che fu tra i primi principi sabaudi a disciplinare la fabbricazione. Neppure, nel sec. XIX, il Fontana e il Giovanetti ne diffusero miglior ricordo.

(3) Pel tono aneddotico cfr. A. G. Vignola, *Delle maioliche e porcellane del Piemonte*, in « Curiosità e ricerche di storia subalpina », III, Torino, 1879. Nulla, pel Piemonte, che si possa paragonare agli studi di E. Sabbe sull'industria laniera

delle varie imprese industriali, senza poterle collegare a fenomeni di carattere generale (come vediamo, p. es., a proposito dell'influenza dei fiumi negli studi éditi a cura del *Centre international de Synthése*), servendosi delle descrizioni contemporanee, come ho prospettato nelle *Cons. gen.*, e quella dei più consistenti gruppi di mercanti e di artigiani, desumendola da un documento finanziario già cit., parzialmente édito in « D », e cioè dal « Conto che rende alla Camera dei Conti Bartolomeo Bergero come Ricevidore provvisionalmente deputato per l'esattione del dannaro degli Artisti per il donativo fatto nelle nozze della medesima S. A. R. dalli Mercanti, Negotianti et Artisti del Stato nell'anno 1662 » (A. S. C. T.). Indico tra parentesi la somma donata dalle diverse « università » o gruppi locali di università: ne tragga, chi vuole, illazioni sull'importanza relativa (1).

---

in Belgio, di B. Gille sulle origini della grande industria metallurgica in Francia, di I. Koulischer sulla grande industria in Francia, sull'Allemagna (tale il termine allora usato in Piemonte), sulla Moscovia nel sec. XVII, di E. Coornaert sulle manifatture di Colbert, di C. W. Coole sul mercantilismo francese. La stessa considerazione vale per la storia delle comunicazioni (quale l'equivalente della storia delle poste francesi di E. Vaillée?), e del commercio inteso largamente. Per l'Italia lo studio di diffusissimi itinerarî (pel nostro periodo, O. Codogno, *Nuovo itinerario delle poste per tutto il mondo. Aggiuntovi il modo di scrivere a tutte le parti. Utilissimo non solo a segretarj, ma a religiosi et a mercanti. Aggiuntovi un compendio di viaggi, e poste, et le fiere principali, che si fanno in diverse parti del mondo con alcune cose nottabili dell'alma città di Roma,* Venetia, 1666), della letteratura giuridica (giuristi di fama nazionale Ansaldo Ansaldi e F. Rocco), dei pareri senatorî e camerali éditi e inediti conservati in A. S. T., e negli altri archivi, potrebbe originare un'opera bene informata. Ben poco possediamo circa le condizioni dei lavoratori (studiati in generale, per la Francia, da H. Hauser, per le seterie di Lione dal Godard, per i contratti di lavoro ecc. dal Boissonnade, per le previdenze da W. E. Rappard): il Fanfani da scarse notizie pel Piemonte, il Leicht si arresta al sec. XVI pur già attribuendo alla diffusione del mercantilismo la peggiorata condizione dei contadini, il Sacco non esce dall'aneddotica.

(1) Le « università » menzionate erano, nella capitale, quelle dei Mercanti « con altre concorrenti » (L. 13500), dei Cellari (L. 200), dei Pelizzari (L. 225), dei Cerusici e barbieri (L. 550), dei Sarti (L. 675), dei Sellari (L. 67 : 10), dei Serraglieri (L. 300), dei Coriatori (L. 625), dei Mariscalchi (L. 200), dei Panatari (L. 650), dei Ferrari di Grosseria (L. 200), dei Bastari (L. 40), degli Acquavitari e Pignatari (L. 400), dei Menusieri Scrittorieri Botalari Montadori d'arme Mastri da bosco di carrozza Mastri da Carri e celoyre Tornatori (L. 500), degli Stagninari (L. 67 : 10), dei Guantari (L. 180), degli Hosti Cabarettisti Vendenti vino al minuto (L. 2350), dei Pastizzieri (L. 112 : 10), dei Maniscalchi di Po (L. 60), dei Magnini (L. 31 : 10), dei Zavatini (L. 562 : 10), dei Cebrari Cavagnari Setachieri (L. 50), dei Matarazzari (L. 70), degli Speciali (L. 1300), dei Parolari (L. 65), dei Retagliateri Polaieri Formagiari Fruttaroli Hortolani Pescadori et altri Rivendaroli « in margine » (L. 2400), dei Carrettori (L. 81), Fornari (L. 200), Tessitori di tele (L. 100), Doratori (L. 54), Brentadori di Varalo (L. 225), Brentadori di Viù Lanzo e Savoiardi

Eccettuati i casi di Chieri e di Pinerolo, non vediamo formulate dagli organizzati nelle corporazioni richieste di privilegi per vecchie o nuove iniziative; evidentemente si trattava, nel suo insieme, di un ceto di produttori fermo nei sistemi tecnici tradizionali, incapace, ad evolversi, se non lentamente e probabilmente scarso di mezzi per tentare innovazioni. C. E. II preferiva, probabilmente, affidarsi ad elementi ad esso estranei quando si proponeva di far sorgere qualche nuova manifattura che utilizzasse le materie prime nazionali (p. es., il lino), o scarti per l'innanzi abbandonati (p. es., di seta), o introducesse metodi tecnici moderni (p. es., nella lavorazione della lana).

A coordinare e a vagliare le proposte e le iniziative C. E. II si valse di una Camera o Consiglio di commercio (nelle fonti ricorrono entrambe le denominazioni) (1), di cui in « D » già era stato pubblicato l'estratto di alcune sedute a proposito del tentativo del Bailly (2).

(L. 225), Spadari (L. 90), Caligari (L. 1000), Orefici (L. 900), Molari (L. 13 : 10). Se ne dedurrebbe l'esiguità degli artigiani rispetto ai mercanti (i più dei quali, però, dettaglianti), la pochezza dei fabbricanti rispetto agli artigiani che confezionano o vendono al minuto.

Per gli altri centri abbiamo: Speciali ad Asti (L. 270); Mercanti Negozianti Artisti a Cocconato e contado (L. 337 : 10); Mercanti Chincaglieri Marzari Ferratari Pelizzari Bindellieri (L. 1350), Corriatori Calzolari Fornari (L. 990), Speciali (L. 900), Sarti Cerusici Distillatori di acquavita Mastri da legna Macellari Negozianti in bestie Ferrari Marescalchi Pestatori Pittori Tornitori Pastizzari Hosti Orefici Magnini Librari Cebrari Bastari Pescigaroli (esclusi gli ebrei) (L. 720), a Mondovì; Mercanti e Artisti a Trino (L. 1687 : 10), Cuneo (L. 4500), Giaveno (L. 900), Dogliani (L. 84); Mercanti Negozianti e Artisti a Ceva (L. 1350); Mercanti e Artisti a Muzzano (L. 135); Mercanti e Artisti a Biella (L. 5670), a Sordevolo (L. 360), a Crescentino (L. 480), a Chivasso (L. 360), a Bra (L. 1125), a Carrù (L. 315), a Dronero (L. 675), a Costigliole d'Asti (L. 405), a Riva (L. 200), a Caraglio (L. 225), a Lanzo e Valle (L. 675), a Moncalieri (L. 896), nella provincia di Fossano (L. 360), a Rivarolo (L. 135), a Cambiano (L. 190), a Revigliasco (L. 50), a Pecetto (L. 112 : 10), ad Andezeno (L. 90), a Moncucco (L. 67 : 10), a S. Raffaele (L. 20), a Gassino (L. 92); Artisti a Buttigliera (L. 150). Seguono altre cifre relative ad altre località. Dall'insieme risulterebbe che in Torino si accentrava quasi un quarto delle attività mercantili e artigiane del Piemonte.

(1) In A. S. T., Sez. I, *Commercio, Manifatture e Fabbricazioni*, m. I, n. 1, una minuta di editto che la riguarda si trova intercalata ad altro materiale così descritto: m. I, n. 1: *Minuta d'ordine di Mad.a Reale pel Regolamento delle arti, e fabbricazioni. Altra d'editto portante lo stabilimento d'una Camera di Commercio, con Sentimento per aumento delle fabbricazioni, Manifatture e Negozi. Memorie, e Scritti per il Controllore Bayli destinato a dirigere le Manifatture delle tele d'Ollanda, ed anche sull'introduzione della fabbrica de' Cristalli di Rocca, con proposizione per una fabbrica di bindelli* (1670-1677); n. 2: *Copia della Capitolazione tra gli associati nella Compagnia di Negozio in Torino col Portogallo. Memoriale dell'Università de' Banchieri per stabilire in Torino una piazza di Cambio. Progetto e Relazione a S. A. R. per la fabbricazione delle stoffe di Seta della Venaria Reale* (1675 e 1680).

(2) Una nuova edizione desunta dalla sopra cit. posizione in *Cons gen.*

Chi fosse Filippo Bailly non sappiamo con esattezza (1); dal suo comportamento risulta persona attiva e pratica di imprese tessili, che s'era acquistata la piena fiducia di C. E. II e non ci risulta che il Consiglio di commercio, durante la vita di C. E. II, si sia occupato d'altro nonostante il carattere generico che gli avrebbe consentito di esaminare qualsiasi iniziativa economica (a somiglianza di analogo organo risalente al 1556) (2), e le grandi speranze (a giudicare dalla minuta dell'editto istitutivo) che C. E. II riponeva in esso.

Come la relazione del Truchi, questa minuta merita d'essere riferita estesamente perchè è il più importante atto di fede mercantilistica sottoscritto dal duca, che, verosimilmente, postillò un testo propostogli dal Bailly e da coloro che fecero parte del Consiglio e che collaborarono all'iniziativa del francese:alcuni concetti, anzi, o erano oramai diffusi nell'ambiente o erano considerazioni generali avanzate dal Bailly medesimo a sostegno della sua proposta, condivise dal Truchi.

Il preambolo potrebbe persino far pensare al desiderio di creare nell'opinione pubblica un diversivo dopo fallita l'impresa di Genova (3), e di collegarsi alle passate iniziative (4), che dovrebbero essere riprese e integrate

« d'autant que le Commerce ne se fait que par un change reciproque des choses necessaires à la vie et que le fond du dit commerce se doit prendre prin-

---

(1) Vane sono riuscite alcune mie ricerche in Francia anche a mezzo del prof. G. Bourgin, che ringrazio. Da un atto notarile del 27 luglio 1673 di procura per matrimonio allegato all'incarto della « pratica Bailly » (A. S. T., Sez. I, *Materie di Commercio*, Cat. IV, Tele, m. XI, n. 1), si desume soltanto che, oriundo di Parigi e « de present habitant en cette Ville de Turin », si accingeva a sposare la signorina Marie de Brumères figlia del sig. Carlo « marchand orphevre et joyailler [*sic*] de la Ville de Paris » e della sig. Marguerite. Dai citt. conti mss. del Tesoriere gen. di Piemonte del 1675 risulta che percepiva, in quell'anno, dallo Stato L. 840 di stipendio ogni due mesi, cioè L. 5040 l'anno, come i più alti ufficiali dello stato, e infatti ebbe la qualifica di controllore generale.

(2) « D », XV: Delegazione per sovrintendere all'introduzione di arti e manifatture in Piemonte.

(3) « Le repos et la tranquillité dont jouissent nos Etats par le benefice de la paix, nous donnant lieu de penser à tout ce qui peut estre de plus avantageux à nos Peuples bien aimés pour les consoler des désastres et des ruines qui leur ont causés les guerres passées, et leur procurer la félicité qui dérive de l'abondance et de la facilité d'avoir toutes les choses nécessaires à la vie et à l'usage des hommes, par l'introduction du Commerce, que tout le Monde sçait estre la veritable source et la minière des richesses qui agrandissent les familles des particuliers, et font en suitte la puissance des Estatz et la gloire du Prince ».

(4) « Nous avons, à l'imitation de nos Ser.mes Predecesseurs retably les franchises du Port de Nice, Villefranche et Saint Hospice avec de beaux privileges et Concessions qui doivent inviter les Estrangers à frequenter les dits Ports et donner toute commodité à nos Sujetz de faire des negoces par mer avec les dits Estrangers ».

cipalement dans le Pays, en Procurant qu'il s'y fasse et fabrique d'estoffes et manifactures de toutes sortes tant de Soyes, que de Laines, Cottons, Lins..., Poils de Chevres, Pelletteries, Travails de filts d'or et d'argent... Cuivre [postilla: « ferro, rame e ottone »]... et autres Arts et Manifactures dont la mattiere se trouve en partie dans l'Estat, comme sont les Soyes, Lains..., Pelletteries, Laines Grossières, et autres [postilla: « miniere »], avec facilité de tirer de Pays Estrangers ce qui nous manque pour le convertir en des ouvrages utils et precieux [postilla: « col mezzo dell'industria delle arti, et artigiani »], tant pour en fournir l'Estat, que pour en vendre aux Etrangers, et par ce moyen attirer l'argent dans le Pays, dont l'abbondance des vivres et des eaux [postilla: « proprie alle manifatture »], la duceur du climat, le nombre des Villes, grands Bourgs, et Villages, l'esprit et l'industrie des habitants, et generalement toutes choses semblent concourrir et se rencontrer toutes unies pour faire esperer un grand succés des dites Manifactures ».

Ma l'occasione immediata venne dalla proposta Bailly « pour l'introduction de la fabriques des toiles de Hollande, avec leur blansissage et pliage des fils retors, rubans de fil, draps, de Hollande, droguetz et sanges fines, et camelotz de plusieurs sortes »; altre « propositions » per « arts, mestiers, estoffes, fabriques, cultures », insomma « pour le bien publique », erano probabili e s'era quindi reso necessario predisporre « les moyens de les executer par des voyes justes et raisonnables et avec de bonnes regles et establissements par le moyen des quels on puisse arriver à la fin qu'on se propose, qui est la perfection des dites arts et manufactures et multiplication d'icelles par tout l'estat ». C. E. II, pertanto, incaricò « quelques personnes d'experience et d'integrité », di occuparsi « de tout ce qui depend non seulement de dites arts et manufactures, mais encore et généralement du commerce », mercè riunioni settimanali nelle quali « examiner les choses et y prendre les résolutions qu'ils verront estre utiles à notre service ». Questa commissione era la « Chambre de commerce », di cui chiamò a far parte Giovan Battista Truchi « Grand croix et commandeur des S.ts Maurice et Lazare, Cons. d'Estat, premier Président et Chef du Conseil de non finances, lequel nous deputons et nommons Chef et Président de la dite Chambre ». La minuta si limitava a prevedere un segretario e due uscieri oltre alle « autres personnes que nous verrons estre à propos », e, nelle riunioni che tenne, funzionò come previsto, e cioè s'adunò per « les conferences de la police des arts, des réglements, des manufactures et du Commerce »; bastavano cinque presenti per esercitare la facoltà di far comparire

« les anciens Maistres, et les plus esperimentez ouvriers de tous les arts, fabriques, manifactures, et mestiers qui sont déja establis dans le Pays, ou qui ont quelque principe d'Establissement, des quels ils prendront connoissance de l'Estat présent de chaque art et mestier, du nombre, capacité et habilité des

Maistres et ouvriers qui y travaillent, des abus qu'y rencontrent, et les consulteront sur les moyens de corriger les dits abus et de perfectionner les dites Arts, en y establissant les regles ».

Insomma la Camera avrebbe dovuto disciplinare, sull'esempio francese, tutte le arti e manifatture, redigere « les ordres et réglements qui seront en après inviolablement observés et executés par les soins de la dite Chambre », e far sorgere tutta la macchinosa organizzazione colbertista:

« seront establis les Maitrises et la Députation des Iurez et visiteurs de chasque Mestier selon les Memoires et Instructions que nous donnerons à part à la dite Chambre à la quelle nous donnons aussy pouvoir d'examiner les propositions qui seront faites pour le bien et avancement du Commerce soit pour le dedans soit pour le dehors de l'Estat, e après nous avoir fait rapport s'appliquer aux moyens de les faire reussir ».

Come se non fosse sufficientemente chiaro, una postilla, forse di pugno di C. E. II, aggiungeva: « buonificare il commercio coi forastieri procurando con essi d'introdurre corrispondenze in ogni parte per lo smaltimento de frutti e manifatture di questo Paese, e ristraher da loro dalla prima mano le cose che vi mancano e singolarmente le matterie per le stoffe da fabricarsi ». Anche lo studio dei mezzi per l'istituzione della piazza di cambio « pour correspondre avec les bourses des Pays estrangers et rendre l'usage de l'argent commun pour le benefice du mesme commerce suivant l'exemple de tous nos voisins » doveva essere suo compito; del pari quello del modo « d'establir une justice sommaire entre les marchands, negociants et artisants pour faire de Marchandises et de negoces que les fasse sans frais et sans perte de temps ». Non contento che già vi fossero alcune diecine di fori particolari nei propri stati, C. E. II si accingeva a crearne un altro; ma questo non era che un aspetto del frammentarismo e del particolarismo sul quale (quando non attraverso il quale, come nella fattispecie) s'affermava lo stato assoluto, ancora incapace tanto a realizzare unitariamente i proprî compiti quanto a formulare una dottrina unitaria del proprio potere, che, evidentemente ancora non esisteva se non quale aspirazione.

Come di consueto in occasione d'incarichi, di creazioni di nuovi organi ecc., era conferito all'incaricato, al nuovo organo e, nel caso concreto, alla Camera di commercio, il potere di « regler et decider sommairement toutes les oppositions, difficultés, et contrariétés qui se pourraient rencontrer et de faire tels réglements que la dite Chambre avisera bien estre sur toutes les dites Arts, Mestiers et Manufactures que Nous voulons estre pleinement et intierement gardez, observez et executez ». La mancanza di

un ben coordinato sistema di uffici ne rendeva, infatti, necessaria la moltiplicazione e la delega di una potestà regolamentare, esecutiva e giudiziaria. E sorvolo sui dettagli (1).

La Camera, com'è stato pubblicato altrove (2), si riunì la prima volta il 7 maggio 1673, ascoltò le proposte del Bailly, lo nominò controllore generale, concesse alla Venaria Reale (3) il terreno per costruzioni: i lini di Poirino, giudicati migliori di quelli di Crema e di Mantova, avrebbero dovuto alimentare nuove manifatture di tele fini. Il 14 maggio (esattamente una settimana dopo, come stabilito), il Bailly chiedeva l'assistenza di due aiuti, sottolineava la necessità di precisare e rendere stabili i tipi delle stoffe, di ordinare le arti e i mestieri del Piemonte (dove non esistono distinzioni e dove tutti lavorano secondo il proprio capriccio), di promuovere un'inchiesta al riguardo e di stabilire dei « jurez » nelle fabbriche. Il 28 maggio (il regolamento incominciava già a essere attato soltanto più saltuariamente!), dopo la proposta di inviare lini presso i monasteri e a domicilio di lavoranti per la filatura, la Camera progettò di istituire un laboratorio di candeggio alla Venaria, di far funzionare 14 telai e altri far costruire a Savigliano. Nel giugno, la Camera si rivolge alla città di Savigliano con una lettera in italiano a firma Filippone e Garagno (4) per ottenerne « ogni facilità » a favore dell'iniziativa Bailly, che rientrava nel piano generale di « introdurre negotij e commertij nello stato ». La « fabrica e l'imbianchimento » avrebbero dovuto sorgere in Savigliano e la Camera si diceva certa che i suoi Consiglieri si sarebbero « sobbarcati a qualche incomodo per dar mano all'esecutione di quanto sovra » in vista dell'« avantaggio considerabile che ne sentirà il Publico e la Città medesima ». Quell'« incomodo » era specificato così: la città avrebbe dovuto « somministrare » al Bailly « sei giornate di prato in luogo proprio e commodo con l'acqua buona e continua »; sui prati avrebbe dovuto esistere un edificio (« fabrica ») « capace per l'imbianchimento », o, nel caso

---

(1) Per es., si ordinava di tenere due libri nei quali, rispettivamente in italiano e in francese, fossero scritte « par le greffier de la dite Chambre », tutte le « propositions » e le « deliberations, resolutions, ordres et reglements » allo scopo di « rendre les choses permanents » e di « instruire la posterité » sui mezzi attraverso i quali si ottenne « le commencement, le progrès et la perfectionne des Arts et Manufactures pour l'ampliation et bonification du Commerce ». C. E. II aveva dunque coscienza di compiere un'opera storica, ma, forse tradito dal « greffier » o dagli archivisti, delle riunioni e degli atti della Camera ci sono rimasti scarsi documenti limitati al 1673.

(2) Cfr. « D », XVII, e le mie *Cons. gen.*; in « D » si afferma di non aver trovato « memoria di alcuno sovrano provvedimento da cui si potesse aver notizia neppure circa al tempo per cui siasi protratta la esistenza di sì provvida istituzione ».

(3) E cioè Altezzano Sup. acquistata dall'Arcour tre anni prima.

(4) « D », XVII e A. S. T., Sez. I, assieme all'incartamento Bailly.

che non fosse « capace » la città avrebbe dovuto « farla accomodare ». Non bastava: la città, a proprie spese, avrebbe dovuto « fare i fossi che si richiedono per portar l'acqua a detto imbianchimento », « lasciare », o, meglio, mettere a disposizione una « casa per l'habitazione di detto Sig. Bailly, e suoi Agenti, Operarij, e per mettere i tellari »: il tutto per dieci anni « senza spesa » (per il Bailly, s'intende). Prevedendo le obiezioni dei consiglieri di Savigliano, la Camera aggiungeva: « Il restante della detta spesa [cioè del funzionamento della manifattura] lo farà il medesimo Sig. Bailly, la quale sarà molto considerabile in riguardo delli Operarij che deve mantenere e del Lino che deve accomprare, far acconciare e filar sottile per convertirlo in tele fine, e quelle bianchire e piegare alla foggia di quelle d'Ollanda ». E di rincalzo: « Questo negotio tanto importante riuscirà tutto a beneficio del Publico, sì perchè le spese si fanno tutte in cotesta Città, dove resteranno i dinari, comme anche perchè s'introduce una virtù, che darà da vivere a milliara di persone, e col tempo sarà la ricchezza della città ». Quindi, quasi a scaricarsi della pratica, invitava quei consiglieri a « darci notitia delle cose che andranno proseguendo costì, sicuri d'incontrare, qua dal nostro canto, ogni buona corrispondenza d'applicazione e d'affetto ».

A giudicare dalla documentazione archivistica pervenutaci, la « corrispondenza » dei consiglieri mancò e, da esili indizi, si dedurrebbe che la città di Savigliano, attenendosi al solido presente, preferì non tirare fuori nè terreno nè quattrini (1). Una memoria della Camera, ma senza data, indi-

(1) La cortesia del preside A. Olmo m'informa che nel libro degli ordinati civici di Savigliano (1666-74) al f. 99 del 1673 si legge: « Sopra il fatto della lettera scritta alla città degli Ill.mi Signori della Camera del Comercio di S. A. R. per introdurre qui Monsù Bailly per la fabbrica e l'imbianchimento delle telle a foggia d'Olanda e di provvederlo quel tanto vien per litera disposto in data delli 19 del corrente, la quale si porta e lege al presente consiglio acciò risolva quel tanto si dovrà fare.

Unanimi vista la sovrascritta lettera et anche riflettendo di nuovo al contenuto alla missiva di S. E. Truchi delli 13 del passato e riconoscendo che il contenuto della medesima non ha altro fine che il benefitio della nostra città con l'introduzione della proposta fabbrica delle telle a modo d'Ollanda, hanno ordinato doversi abraciare per quanto resterà possibile alla città, ma perchè resta più evidente che la medesima non si retrova in stato di poter presentemente provedere delle giornate sei di pratto, con la cascina per la biancheria e casa in città per l'introdutione del detto controlore Bailly, suoi agenti operarij, ci resta solo il mezzo d'aggiustarsi con il detto Bailly, offerendoli qualche somma in contanti che sia però facile da potersi ritrovare et da pagarsi in tre anni ripartendo a ciò quella medesima con esso l'obbligo di supplire a tutte le provigioni e spese necessarie. Laonde incaricano la Ragioneria di trattare con detto Bailly e rappresentarli il desiderio e buona voglia della città di ricevere l'introduzione della sua fabrica, e per quanto le permettono le sue forze è pronta a concorrere secondo il presente suo stato e così richiederlo a vedersi accontentare della somma che gli verrà offerta ed assicurarlo che la città concorrerebbe con maggior

rizzata al duca lo informa che, delle varie proposte Bailly, per il momento procedeva quella delle « delle tele fini d'ogni sorta d'Hollanda e dell'imbainchimento luoro, cosa che riuscendo perfettamente [leggermente ambiguo quel gerundio !], è atta a arricchire questi Stati, sì perchè non s'estraherà tanto dannaro, anzi che se ne introdurrà da' Stati allieni, quanto che molti beni che presentemente non si sanno impiegar ch'a grano, qual per il più non ha esito [vendita], con detto mezzo si faranno servire a lino e produrrà effetti gravissimi al Regio servitio e del Publico »; soggiungeva essere l'iniziativa in uno stato così avanzato che « già la prova si vede stesa su i tellari della Venaria Reale, e se ben non sij dell'ultima finezza, ciò procede da che il principio sempre manca in qualche parte, onde non habbiamo difficoltà a credere che il progresso le renderà d'ogni perfettione » e, veniamo al punto, proseguiva: « Intanto perchè senza l'imbianchimento l'opera resterebbe a mezzo il corso, con tutto il maggior rispetto diciamo a V. A. R. esser più che necessario di far la fabbrica delle stanze dessignata ne' pratti della Venaria Reale ». Si tratta di un progetto o parallelo o anteriore a quello di Savigliano,

---

somma se potesse, ed in caso che detto Bailly accetti la proposizione conferisce anche alla Ragioneria di esaminare il modo etiandio quando dovesse farsi per via di editto universale per trovare la somma di denari che verrà aggiuntata ed finalmente di dover supplire con la dovuta risposta et ringraziamenti alle medesime lettere. Giovan Battista Morosini Giudice Serafino-Segretario ». Gli amministratori di Savigliano avevano chiesto come comportarsi al proprio grande compatriota (vi era nato nel 1617), al Truchi, che rispose senza troppo sbilanciarsi. Ecco le due lettere del Truchi conservate nell'Archivio Comunale di Savigliano: « Illustrissimi padroni miei colendissimi, Monsieur Bailly se ne ritorna costì per ripigliare l'incamminamento della fabbrica delle telle d'Ollanda, già loro sanno giusto ciò che fa e può fare. Se si trovano un Ministro (?) di cotesto [?] Publico ad incontrar i suoi pensieri, so che sapranno abbracciarne l'occasione, altrimenti faranno come stimerassi meglio. Egli sen viene per giovargli, per altro è incamminato alla Venaria per conto di S. A. Nel rimanenti i Sigg. Deputati della città riferiranno alle vostre medesime Signorie quanto si è fatto onde a me non resta altro se non da assicurarli vieppiù che sarò sempre di più

Vostro Dev.mo e Obbl.mo Servitore Truchi

13 giugno 1673

Illustrissimi Signori, In quanto alle propositioni di Mons. Bailly io mi rimetto a quanto loro faranno, sendomi un affare indifferente e solo intanto appoggiato da me in quanto porrà essere di utile e buono per la città, che è quanto debbo dirle in risposta della humanissima Loro delli 19 corrente e li bacio affettuosamente le mani loro.

Addì 20 giugno 1673. Obb.mo e Dev.mo Truchi

La freddezza di Savigliano era pari a quella di Torino, che nel 1666 (vedi gli ordinati in A. C. T.) avversò lo stabilimento di una fabbrica di sapone: le comunità vedevano sfavorevolmente impianti che, generalmente, nuocevano alla nettezza urbana.

o, notata la scarsa « corrispondenza » di Savigliano, la Camera pensò miglior cosa rimettere il tutto sulle spalle, o, più esattamente, sul bilancio del duca.

Alcuni indizi peraltro fanno ritenere questa memoria al duca precedente alla terza riunione della Camera (1) e più interessante per un altro motivo, e cioè per l'implicito desiderio di procedere per gradi circa una regolamentazione generale quale il francese avrebbe desiderato:

« habbiamo considerato che in tutti gli stati, ove il commertio fiorisse, la cura principale che vi regna, è la regola in ogni arte o fabrica, tanto in peso che misura, e bontà, e che a dette fabriche non sijno ammessi in capite se non uomini capaci e che gl'altri servino sotto correttione. Quest'è l'anima del Commertio, e pure qui non è pratticata, onde ogni cosa è confusa. Perciò dunque è necessario il progredirvi opportunamente ».

Ci attenderemmo una qualche proposta esplicita; no, il memoriale continua: « ma come molti sono i cappi che vi si richiedono, noi non vogliamo con la prolissità rendersi importuni a V. A. R. ». Spiega il motivo di una giustificazione così magra il seguito: « onde solo diciamo che il suo maggior servitio, e del pubblico richiede che resti servita di dar o a noi o a chi meglio parerà alla somma bontà di V. A. R. l'authorità tale quale giudicarà necessaria per procedere a quanto sovra, e a tutto ciò che è annesso e connesso, per la bonificatione, augmento e dilatatione del commertio ».

Il regolamento generale, a parte quanto si riferisce al Consolato, non fu mai emanato (2); l'ambiente camerale, ripeto, doveva essere ostile.

---

(1) Lo si informa, infatti, dell'opportunità di concedere al Bailly necessitato (per non « lasciar questa virtù ristretta in questa parte di Stati » e per « farla dilatare per i migliori luoghi del Piemonte ») a percorrere l'intera regione « e di dar tutti gl'ordini opportuni », e impossibilitato ad « essere da per tutto », due uomini « ai quali egli communicarà tutto ciò che saranno capaci di ricevere su'l principio » (gli furono concessi e la Camera stabilì « per le spese d'essi huomini e cavalli, di darli soldi trenta cadauno ogni giorno »). Inoltre vi si dimostra un ottimismo sul buon proseguimento della pratica che la ripulsa di Savigliano avrebbe escluso.

(2) Carattere parziale ha infatti l'*Ordine di M. R. la Duchessa reggente, col quale si approva un annesso regolamento per l'esercizio di varie arti e specialmente setificio, lanificio e tintura, si conferma la giurisdizione del Consolato di Torino, si concedono alcuni privilegij agli operai, e si prescrive il modo di risolvere le differenze tra mastri ed operai (20 giugno 1678)* in « D », XVI. A parte i vari regolamenti relativi alla seta (*Lettere patenti di S. A. a relazione della Camera colle quali approva le annesse regole pel perfezionamento della filatura in seta* [14 maggio 1667, 19 mag. 1668, 8 giu. 1669]; *Lettera di S. A. colla quale vieta di togliere i giovani artieri che attendono alla manifattura della seta all'Ospedale di Carità senza espressa licenza in scritto del rettore di essa* [16 ott. 1671]; *Lettere patenti colle quali si danno provvedimenti sulla filatura della seta* [10 maggio 1667 e 2 aprile 1675]), e ad altre singole arti e mestieri.

C. E. II s'entusiasmava ai progetti del Bailly e il 25 agosto 1673 interveniva presso il Cav. Planque affinchè dissipasse le voci sfavorevoli al Bailly, le quali avevano indotto il futuro suocero a differire la stipulazione del matrimonio: si lodava del Bailly, che diceva « honnette bomme et je l'ayme, puis qu'il prend fort mon humeur ». Il 16 dic. 1673 il Bailly lamentava che le 100 pistole mensili assegnategli (1) erano poche e che si sarebbe dovuto differire l'inizio della lavorazione delle stoffe di lana già stabilito per il successivo trimestre. Probabilmente le sue iniziative erano ostacolate dalla scarsità dei fondi (C. E. II era il solo a fornirli) e dagli intoppi alle sue proposte. In una memoria senza data, infatti, aveva proposto « de creer les charges suyvantes pour qu'un negoce et Commerce et trafic se puisse augmenter tous les jours car l'un venant à mourir le plus proche pouroit occuper sa place quy seroit deja instruit », e cioè un sovrintendente, un intendente, un controllore generale, venti « courtiers » in Torino per l'acquisto e la vendita di « fabriques et marchandises », « six courtiers de changes quy iront s'informent quy a affaires d'argent et ceux quy en veulle donner »; e di persuadere i senatori a stabilire un giorno ogni settimana per giudicare in materia di « marchandises, Billets ou lettres de change », e, infine, la registrazione delle ipoteche, diremmo noi, col pagamento di un diritto, e cioè « l'enregistrement au Senat des deniers quij se donneront sur des maizons ou terres pour avoir droit de preferance ». Ma il duca sapeva come andava a finire la creazione di nuove cariche che non avrebbero dovuto costar nulla all'erario (« le negoce paye un droit par ceux quy employ les Courtiers estant pour la fasilter [*sic*] deux [*sic*] mesme pour estre servy promptement ») e non aderì. E dopo il 1675 si perdono le tracce di questo francese vulcanico memorialista e progettista dopo conclusa una « capitolazione » per sei anni (2)

Per procedere ogni iniziativa doveva gravare sul bilancio ducale ed era necessario, ad ogni intoppo, l'intervento dal duca o del Truchi. Si spiega come i tentativi manifatturieri, circoscritti per di più al campo tessile, si concentrassero alla Venaria, come vediamo pure per quelli limitati al-

(1) A. S. T., Sez. II, *Commercio, manifatture, fabbricazioni*, m. I, n. 1: le 100 pistole, assegnate l'11 aprile 1673 erano così giustificate: 30 pistole per la « pensione », 20 per 40 uomini a 5 soldi, 20 per 40 donne a 5 soldi, 10 per 20 « petits garçons et petittes filles », 3 per affitto della casa, 6 per 2 uomini a cavallo a 30 soldi al giorno, 11 per « des mestiers, moulins et pour la fabrique ». Nel medesimo incarto si trova una copia della « Declaration du Roj de la Grand Bretagne contre les Estats Generaux des Provinces Unies des Pays Bas ».

(2) In A. S. C. T., *Controllo Camerale* II, f. 196. *Appendici generali.*

l'utilizzazione dei cascami, sin verso il 1680, almeno (1). D'altronde, sino a tutto il sec. XVII, è un costante ritornello che se il duca non dà l'esempio, nessuno investe i propri capitali in imprese nuove.

A rendere possibile l'ingrandimento di Torino C. E. II dovette non solo far eseguire direttamente i più importanti edifici, ma concedere privilegi d'ogni genere e, sopra tutto, investire grossi capitali (2).

A parte le gelosie dei vicini e i risentimenti per gli interessi lesi, C. E. II, nella sua politica produttivistica, incontrò ostacoli di varia natura. Per esempio, alle agevolazioni di soggiorno, connesse al porto franco, concesse agli ebrei (particolarmente a quelle del 27 sett. 1648), giunse soltanto

---

(1) *Lettere patenti di S. A. a relazione della Camera dei Conti colle quali si provvede per l'esecuzione di alcuni provvedimenti dati colle risposte al memoriale a capi del 2 dic. 1670 per lo stabilimento d'una fabbrica di stoffe di rifiuti di seta* (3 giugno 1671); *Decreto della Camera dei Conti, col quale annuendo alle richieste fatte dai concessionarii d'una fabbrica di stoffe de' rifiuti di seta stabilisce la tassa dei prezzi a cui questi devono pagarsi* (23 apr. 1671); *Memoriale a capi e relative risposte di S. A. R. colle quali si rinnovano sotto nuove condizioni i privilegi e favori accordati colle risposte ad altro memoriale a capi del 2 dic. 1670 a concessionari, per l'esercizio d'una manifattura di stoffe di seta, lana e rifiuti di seta nel luogo della Venaria* (20 giu. 1680); *Memoriali ai capi colle relative risposte di S. A. R. per lo stabilimento d'una manifattura di stoffe fabbricate con rifiuti di seta portanti varie concessioni e prerogative a tal uopo accordate* (2 dic. 1670), in « D », XVI.

Nel 1670, quando ancora il castello della Venaria non era stato completato secondo i progetti del Castellamonte jr., il duca accordava a G. F. Galleani di Torino l'uso di parte del palazzo Arcour purchè vi introducesse la lavorazione della seta in organzino alla bolognese con 50 operai, sei telai della « gran navetta », quattro da « bindelli », l'uso gratuito dell'acqua necessaria, per cinque anni. Il Galleani, desumo dagli ordinati del comune di Torino (in A. C. T.), nel 1664 aveva stipulato con questo una convenzione: la città disponeva di acque necessarie per la forza motrice e già allora le manifatture tendevano a stabilirsi lungo i canali e i corsi d'acqua, in borgo di Po, presso la Dora e a Porta Susina, come vediamo negli Ordinati del 1671 a proposito di un « filatore da seta » dei fratelli Caselli.

Per far fiorire la Venaria Reale, le fu concesso di tenere un mercato settimanale.

(2) Oltre quanto risulta dai conti citt. del Tesoriere gen. del Piemonte e dei Tesorieri R. Casa, in A. S. T., Sez. I, *Materie economiche, Finanze*, m. II, n. 7, si trovano, uniti alle ricevute del Della Torre per 8 m. ducatoni (pensione per otto anni concessagli da C. E. II), ordini di C. E. II al Truchi di effettuare varî pagamenti per le spese dell'ingrandimento di Torino e dichiarazioni varie relative allo stesso argomento: in data 28 sett. 1773 risultano prelevate a questo scopo dalle casse della Cittadella L. 135 m.; in data 30 sett. 1773 un ordine al Truchi di spese per la « fortificazione del nuovo aggrandimento di Torino » per L. 8314 : 9; in data 31 gennaio 1675 un differimento al 1676 alla restituzione delle « infrascritte partite... destinate per la nostra cassa di Corte », e cioè: per prestiti nel 1674 L. 402118 : 13, per altro prestito L. 78265 : 16, per altri ancora L. 27050 e L. 8847 : 19 : 1. Nel frattempo il duca concedeva il differimento di altri crediti per circa 78 m. lire. Dunque più di mezzo milione di lire anticipate in poco tempo.

attraverso consulti con teologi e trattative laboriose, non tanto per acquietare la propria coscienza, quanto per poter concretare l'iniziativa, giacchè il potere ducale era così poco assoluto che, accampando varî diritti (i quali, a nostro modo di vedere, apparirebbero, nel caso concreto, pretesti), gli ecclesiastici potevano frustrare il risultato di lunghi anni di tentativi. L'incidente più grave si ebbe, è vero, soltanto dieci anni dopo la morte di C. E. II, ma verterà proprio sull'interpretazione (in verità chiarissima) della volontà di C. E. II, nel concedere quelle agevolazioni.

Ecco come un barnabita, O. Visconti, chiamato con varî avvocati, a sostenere le ragioni del principe (1), il 10 nov. 1685 in una lettera inedita al conte Porro riassumeva i due punti fondamentali della controversia, dovuta allo zelo o all'avidità del vescovo di Nizza, che aveva imprigionato varî ebrei colà residenti e confiscati i beni:

« Se gli ebrei da Spagna andati nel Porto di Villafranca godino dell'immunità e privilegij contenuti nel salvacondotto di S. A. R. non dovendosi supporre veramente ebrei, ma Cristiani, non potendo nella Spagna habitarvi sotto gravissime pene genti di tal lege, e pare la presontione s'accresca contro li detenuti dal Vescovo di Nizza, sendosi fatti circoncidere in età avanzata, dal che forse si cava esser stati prima battezzati, e nel Porto di Villafranca, con la circoncisione apostati dalla fede Cattolica, e con sì sacrilego delitto di lesa Divina Maestà fatti incapaci di godere del R. Salvacondotto; Se con giusta raggione habbi il Vescovo confiscato i detti detenuti ne loro beni e sostanze s.ª pure aspettasse la confisca al foro laico, posta l'evidente prova della loro apostasia ».

Il Visconti si mostrava decisamente avverso all'operato del vescovo: come potevano essere accusati di apostasia, perchè in Nizza si erano fatti circoncidere, se quegli ebrei non erano mai stati cristiani neppure nella Spagna? « qualonque ha minima cognitione della Nazione Hebrea, saper essere ella avidissima di negoziare, et accumulare ricchezze, habitando in ogni luogo segretamente, anche con pericolo di sogiacere a gravissimi castighi, e singolarmente nella Spagna, ove forsi meglio che in altro luogo fanno immensi guadagni, attesa la comodità di trafficare nell'Indie ». Forse s'erano fatti passare per cristiani, ma altro è usare del nome, altro è esserlo realmente, e potevano avere atteso, per farsi circoncidere, l'età adulta o la residenza in un luogo, come per l'appunto il portofranco sabaudo, ove tal rito non fosse severamente proibito come nella Spagna. In ogni caso si trattava di causa « mista » nella quale il giudizio del foro secolare doveva precedere quello ecclesiastico: al più, una volta liberati, il principe, per allontanare da sè anche l'ombra dello scandalo, avrebbe

(1) L'incarto si trova in A. I. S. P.

potuto invitarli a lasciare i proprî stati. L'avvocato concistoriale N. Severoli sostenne l'incompetenza del foro ecclesiastico perchè, essendo gli ebrei fuori del grembo della Chiesa nè avendo questa cura delle loro anime, non vedeva come potesse giustificarsi l'ingerenza vescovile. Furono interpellati anche avvocati di Milano: A. Carvello (?), forse novarese, riteneva, sulla scorta del Botero, che il principe dovesse, in ogni caso, tener fede al proprio ampio e inequivocabile salvacondotto; incerto si mostrava, invece, P. Arrigoni, che se la cavava asserendo che, in ogni caso, i beni confiscati o spettavano per intero al fisco regio o dovevano essere divisi a metà — secondo le consuetudini — tra quello regio e quello vescovile. L'avv. Sacripante faceva largo sfoggio di citazioni per sostenere la tesi favorevole al principe, dopo un esordio che spiegava il favore dei Savoia, dai tempi di Emanuele Filiberto (1572), e degli altri principi, incluso il Pontefice, per gli ebrei: « Invigilando i Regij Duchi di Savoja alla conservazione e progresso de' loro felicissimi stati, et all'accrescimento del commercio non meno necessario, che utile ai sudditi ben governati, hanno fra l'altre cose ad esempio anche di altri Prencipi d'Italia concessi diversi privilegij, impunità, et ampie sicurezze alla natione ebrea che fosse venuta a negotiare et abitare ne' loro Stati e Porti ad effetto che mediante la corrispondenza che gli ebrei hanno con Mercanti ricchissimi della lor Natione dimoranti in diversi porti primarij dell'Europa facilitassero et accrescessero il commercio mercantile con evidente beneficio di detti Stati e sudditi ».

Nelle *Considerazioni generali* ho accennato all'allontanamento delle vetrerie da Leyni, causa le proteste della città di Torino che aveva non solo respinto la proposta del Pisani di stabilire una fabbrica di vetri in borgo Po (cfr. gli ordinati del 16 nov. e 2 dic. 1665) ma, nel 1666, causa la rarefazione ed il rincarato prezzo del combustibile, fece passi presso la famiglia ducale. Nelle vicinanze della capitale era questa l'industria che più consumava combustibili già da moltissimi anni, perchè se ne parla già in un memoriale inedito del domenicano Bertone indirizzato a V. A. I: oltre alla fabbrica di Leiny, il Bertone ricordava l'esosità dei vetrai di Altare in Torino. La fabbrica di Leyni aveva il monopolio della produzione e del commercio nel circuito di 12 miglia da Torino, e, morto Paolo Garoldo socio di Fr. Pisani, il privilegio era stato nel 1649 confermato al figlio, e nel 1654 riconfermato. La fabbrica prosperò sino a quando, per l'accennato motivo, fu chiusa, come già noto, e vetrerie sorsero in località lontane dalla capitale almeno 40 miglia. Nel 1680 il Saroldo propose di erigere una vetreria a Palazzolo avendo assicurata la fornitura della legna dall'abbazia di Lucedio (1).

---

(1) La documentazione cit. è in A. S. T., Sez. I, *Materie economiche, Commercio,* mazzi da ordinare, cat. IV, Vetri.

Il concreto stabilimento di manifatture o di fabbriche, sotto C. E. II, salvo il caso delle miniere di Andorno e, sotto certo aspetto, della Venaria, non corrispose, dunque, ai progetti mercantilistici, in relazione alle difficoltà nel credito, nel combustibile, nelle comunicazioni. È, d'altra parte, innegabile, che il duca e il Truchi subivano l'influsso di ideologie particolari, ma come riusciva loro difficile realizzare le suggestioni assolutistiche sul piano politico, così non riuscì loro di tradurre in effettiva realtà di ampie dimensioni quelle mercantilistiche: le forze economiche del paese non s'erano ancora riprese in misura sufficiente, non bastava il Truchi e un ceto di « capitalisti feudali » affiancati da pochi « capitalisti banchieri » a porre le basi di un rapido incremento delle manifatture, disavvezzi com'erano molti produttori subalpini a una politica economica pacifica.

Nel 1667 già erano avvertibili le conseguenze di un periodo relativamente lungo di pace e il Truchi le esponeva in « humilissime riflessioni sullo stato presente delle cose dalla debolezza del Generale di Finanza e dalla sua inesplicabile affettione alla Persona et al servitio di S. A. R. presentate ai suoi piedi Reali » (1) nel maggio di quell'anno. Egli confutava la tesi dei contemporanei i quali sostenevano produrre la guerra benefici economici: in realtà le derrate agricole nel 1663 spuntavano prezzi inferiori al periodo precedente (2).

---

(1) A. S. T., Sez. I, mss. Biblioteca, Jb IX 11. Due volumi di lettere autografe del Truchi, del marchese di Pianezza, del Balbiano, del Filippone, del Marelli e di altri (postillate da C. E. II) e di C. E. II.

(2) « Che la pace di questi pochi anni la quale nel principio farneticando i popoli stimavano dannosa, ha prodotto un'infinità di beni quando per altro lo stato era all'ultimo termine. Ha fatto rifiorire la giustizia, ch'era o negletta o succombeva per la violenza dell'Armi, dove hora non si sente nè si parla d'altro, che di quella sì esatta e retta che ne fa amministrar l'A. S. R. con ammiratione non solo dei suoi popoli et de confinanti, ma de' più remoti. N'è succeduta la propagatione delle genti vedendosi in ogni luogo accresciuto il numero e massime de' piccoli, vero effetto della pace e quiete de gl'Animi, L'introdutione di quantità di Virtuosi forastieri e delle Arti. Dall'amministratione della giustitia sì esatta (il che in tempo di guerra non riesce) et dall'accrescimento de' sudditi et habitanti n'è succeduto quello di tutte le Gabelle, dico tutte come si vede dalli accensamenti. Più lo ristabilimento della maggior parte delle Communità dello Stato ch'erano sì caduti e cadenti, e del dacito di Susa, La coltura d'infinità di possessi Gerbidi e derelitti che hanno prodotto quella grand'abondanza di vettovaglie di cui Iddio Gratie godiamo, La riparatione e ristaurazione di molti luoghi intieri ch'erano e dishabitati e distrutti dalla guerra. E principalmente la regola delle sue entrate e finanze hormai liquidate e molto vantaggiate, dove per l'adietro erano in confusione e in communione fra molti a segno che hanno dato luogo a S. A. R. d'applicarvi alle fortificattioni delle sue Piazze, due de quali sorgono sì felice e gloriosamente. Cent'altri beni ha prodotto la Santa Pace a segno che se hora s'interrogassero li medesimi Popoli dalla detta luor frenesia direbbero che *Iustitia et Pax Osculatae sunt*, et che pregano Dio che loro la continui con tutti i

Sui più varî sentimenti del sovrano tentava il Truchi di far leva per invogliarlo a intraprendere opere di pace cui affidare la propria fama: e batteva e ribatteva sull'ingrandimento di Torino (cui si collegavano altre iniziative: p. es., l'accademia militare e, a questa, un collegio dei nobili) (1), sul miglioramento dei porti nizzardi, sull'istituzione colà di

---

beni che godono e cessarian quando S. D. M. ci volesse di nuovo flagellar con la guerra perchè: Primo: Cessarebbe il transito delle grandi vitture dalle quali proviene tant'utile allo Stato; nascerebbero frequenti casi di correr rischio di dover far ristori agl'Accensatori delle Gabelle con isconcerto de' bilanci, cessarebbero tutti gl'altri buoni incamminamenti de' Negotij massime quello di Villafranca; non si puotrebbe farsi per la diversione del Dinaro in altre spese continuar le fortificationi già tanto avanzati; Converrebbe subito ripigliar imposti sovra lo Stato già pur troppo esausto, quali indubitamente ricadendo per lo più sovra Registri fortificarebbero le cause degl'Ecclesiastici, e Dio sa quanto potriano continuar, onde rovinato lo Stato saria forza di gettarsi alla mercè di quei Potentati che sono puoco ben affetti; rinascerebbero tutti li disordini passati particolarmente nelle communità; infine la confusione medesima, e se Iddio, che conservi secoli interri la persona di V. A. R., la chiamasse prima in Paradiso in quel stato di cose, e con Prencipi piccoli, consideri di gratia V. A. R. che sarebbe di loro, se quando regnava l'immortal memoria di M. R. sua gloriosissima Madre sorella del Re, che tanto l'amava ricevette danni sì grandi e corse tanti pericoli. Tutte le sovr'accennate ruine non solo ponno nascer dalla guerra che s'intraprendesse, ma dal semplice motivo che sia vicina, perchè ogniuno già comincia a temerne e a pensare ai casi suoi. Si deve dunque sfuggir ogni Atto che possa procedere dall'una o dall'altro all'esempio del Re Christianissimo, Potentissimo Monarca, il quale tutto sempre minacci la guerra, sempre la sfugge e cede prudentemente al tempo non lasciando però intanto di far la rassegna de' sudditi atti a servirla in occasione di guerra col riformar le cose della militia et attendendo a fare rigorosamente travagliar alle fortificationi, a procurar tutti gl'avanzi dell'altre spese possibili senza perdere un momento di tempo a dar gl'ordini per il buon regime delle communità, ad accumular al possibile dinanzi senza por mano alli già ritirati ».

(1) Un inedito ms. del Truchi (« Miei pensieri per la fondatione d'un Collegio de' nobili », *ib.*) contiene: « con un collegio de Nobili si dà commodità a tutta la gioventù nobile d'essere ben allevata, là dove molti nelle donzene ordinarie per mancamento di cura perdono il tempo e scapitano ne' costumi, et altri nelle case paterne sono d'intolerabile fastidio. Quei che vanno ne' Paesi forastieri per essere ben disciplinati resteranno qua e con essi il dinaro che va fuori Stato. Facendosi in Torino detto Collegio ampio e comodo, oltre li [quelli] del Paese, vi concorreranno in gran numero i forastieri, sapendosi che il vitto è buono, il genio de' cittadini è dolce, amico de' forastieri e men inclinato a' vitij ch'altrove; e particolarmente giovarà ad invitarli la fama di questa corte, che non solo è la più nobile e magnifica, ma la più briosa d'Italia, onde la gioventù ne prenderà magior disinvoltura e legiadria. Ne verrà nella città e Stato gran quantità di dinaro vivo ogn'anno sì per le Vettovaglie sì per i Vestiti et altre spese che si fanno e per il concorso di quei che vengono a condurre e ricondurre i giovani et a vederli. Puoco a puoco andarà crescendo nella Nobiltà degli altri paesi la stima et affetto verso questa Città solendo durare l'affettione che si prende negl'animi giovanili, e molto più crescerà e si dilaterà la stima et ossequio verso S. A. R. e la Corona. Questo Collegio contribuirà a far fiorire l'Accademia che

una nuova compagnia di commercio ad opera di forestieri (1), sul traforo del colle di Tenda « miracolo de' miracoli dei nostri tempi » e sulle altre strade per operare la « congiontione delli due mari Oceano e Mediterraneo ». Come leggiamo nelle memorie edite e inedite (2) di C. E. II, i consigli del

S. A. R. vuole stabilire però che dal Colleggio molti passeranno, finiti li studj, all'Accademia e molti volentieri al Colleggio per sapere che di poi havranno nella stessa Città la commodità dell'Accademia. Con occasione del Colleggio de' Nobili si puotranno far ivi parimente le scuole di grammatica et Humanità per togliere a' piccoli la scommodità d'andar al Colleggio de' PP. Giesuiti, et questa moltiplicatione delle scuole basse è totalmente necessaria per il tropo gran numero de scolari che concorrono con molto pregiudicio degl'uni e degl'altri. Nè si può riparare quest'inconveniente senza far altrove scuole sendo che nel Colleggio de medesimi Padri, quando anche si sia comprata la Casa della Losa, non v'è sito di far più scuole di quelle che vi sono ».

(1) Lettera Truchi a C. E. del 23 apr. 1669 [*ib.*]: pareva che quella esistente non bastasse alla importazione e all'esportazione sicchè poterono approdare vascelli senza che trovassero nè da vendere nè da acquistare. Bisognava ricorrere agli stranieri per « la Povertà del Paese, et una fredezza tale degli habitanti, che li vedo più capaci di languire in un'otiosa mendicità, che d'azzardar un soldo ». Non si nascondeva il Truchi che questa era l'ultima occasione per tentare di far rifiorire i porti nizzardi.

(2) Una memoria del 30 maggio 1668 delle « cose necessarie per mio servitio in caso che la pace continua e per mettersi in Stato di far bene la guerra in caso che ritornasse » (*ib.*) fissava in 22 punti le direttive programmatiche politiche ed economiche: « cercar modo di metter denari in cassa » con economie; cercare un accomodamento con Mantova, « è necessario di levar questa spina dal piede »; « ciercar tutte le sorti delli commerci immaginabili, etiandio della pramatica non possino portar altre stoffe che quelle di questo Paese. Questo farà due buoni effetti, che il denaro non uscirà et l'altro che s'introdurrà nel Paese molti lavoranti, che popolaranno il Paese »; potenziare il commercio marittimo, non terrestre, di Villafranca pur senza lucrarvi; formare altre « compagnie » per questo porto; « far una para di galere, che siano mie, et farvi andare sopra li Cavaglieri di S. Mauritio, et che non siano capaci di commando [coloro] che non habbino fatto quattro campagne di sei mesi sopra dette galere »; cercar denari per ottenere il favore dei ministri imperiali, « che sono molto interessati », al fine di poter comprare altri feudi imperiali in « Sovranità » pur coll'« obbligo dell'investitura »; ridurre al 4% le gabelle che sono alienate al 7%, lucrando la differenza, servendosi di denaro della città di Torino sul Monte di S. Paolo; ricuperare tasso alienato; fortificare tutte le « piazze » e dotare i magazzini; acquistare cannoni in Olanda per le fortezze; mettere la cittadella di Torino « in perfettissimo stato » e rifornirla in modo che il materiale vi possa durare « cent'anni »; raggiunto l'accomodamento con Mantova demolire Trino per risparmiare la guarnigione; « far accomodar le provincie, cioè le Terre ch'hanno di bisogno, che li direttori guardano in ogni sua Provincia et che me ne rendano conto tutti li mesi, et che quelli non profittano al giudicio del Consiglio del buon governo avanti di me, che si diano ad altri »; « Rimetter le città, come le più Riche ancor in caso d'aggravio pagarà più una sola che cinquanta terre; per questo bisogna come anco tutto lo Stato, veder di dare beni in paga et rimetter li debiti delle Communità »; « Far questo in questa maniera: separare in tre parti dette debiture, una in denari contanti; l'altra in beni

Truchi fecero presa sul suo animo incline agli affari sia pure considerati su un piano più ampio di quello detto volgarmente economico, e nel 1668-69 pareva incline a non provocare alcun conflitto deliberatamente, pur non desistendo dalle provvidenze militari. Chiusa la guerra con Genova il Truchi cercò di applicare C. E. principalmente all'imprese economiche, coadiuvato da altri funzionari, che parte aveva formato ai nuovi ideali mercantilistici, parte uscivano dal ceto capitalistico-feudale.

Elementi fedeli, di notevole esperienza e senso pratico, attivi, non di rado lucravano in accense, che non sempre gestivano direttamente: anche pel proprio utile, favorivano un indirizzo politico ed economico che poneva l'iniziativa ducale in primo piano e dava loro modo d'ingerirsi nelle principali imprese (appalti, costruzioni, forniture, ecc.) e contribuivano alla fondazione dello stato assoluto. Sinora gli storici hanno illustrato principalmente la loro devozione al principe, l'onestà e così via: l'inchiesta riferita dovrebbe fare giustizia di certi luoghi comuni. In essa aveva avuto parte il Marelli, col Filippone uno dei migliori funzionari delle « finanze ». La « fedeltà » al principe si manifestò soprattutto nella loro opera indirizzata al potenziamento del potere di questo, e cioè dell'assolutismo, contro le mene dei membri dei ceti privilegiati fermi sulle vecchie posizioni, i quali fecero le spese del nuovo indirizzo finanziario e politico.

Gli elenchi degli acquirenti delle cariche, dei maggiori reddituari (quali risultano dai conti dei tesorieri, e cioè dei più considerevoli alienatari del tasso e dei maggiori « pensionati », « partitanti », beneficiati di « trattenimenti »), degli accensatori, dei creditori delle comunità, ci dicono chiaramente in quali mani si trovassero le maggiori possibilità finanziarie e la capacità d'iniziativa propria dell'imprenditore. Nobili di antica o di recente data lucravano in buon numero dal duca, dallo stato direttamente, o, all'ombra di questo, dall'esercizio di poteri giurisdizionali, anche in società con borghesi; ai borghesi e alle comunità imprestavano denaro, altro investivano all'estero; non di rado possedevano miniere e si dedicavano, più o meno direttamente, all'industria, pur già godendo, generalmente di

---

in paga levandoli dal registro per il pagamento delle taglie per anni conforme al debito, et che sarà giudicato a proportione; il terzo che li creditori lo perdano, in questa maniera si rileverà tutte le communità dello Stato, che saranno in stato di ben servire »; ingrandire Torino: rivendendo i terreni ora acquistati si ricaveranno i mezzi per costruire metà delle fortificazioni; « in dett'aggrandimento non mettervi frati nè monache, a fine di popolare, perchè le grandi Città sono quelle che rendono molto più, per così dire senza comparatione Pariggi, che rende al Re un terzo della Francia »; studiare il traforo di Tenda, fare un naviglio da Cuneo al Po, rendere la Dora navigabile da Susa a Torino, « fare accomodare tutte le strade del paese per il Comercio »; introdurre Inglesi e Olandesi a Villafranca; « fare che li signori del studio piglino delli gioveni capaci per far riuscire, cercar nel Stato, et con maggior stipendio, se bisogna farne venir de' forastieri ».

rendite fondiarie: nel 1671 il conte e presidente Gonteri otteneva la conferma dell'esenzione da pedaggi e gabelle pel transito delle « sue robbe et effetti... massime in riguardo del ferro e ferrazzo, che si fonde, fabrica e travaglia ne' suoi fornelli e fucine di Brossasco » ad opera del suo « fattore » D. Perrazzo.

Certo importa distinguere tra vecchia e recente feudalità (1), e, in quella, tra le famiglie che, col moltiplicarsi naturale dei componenti, si riducono a quei tali sessantaquattresimi o a meno ancora dell'antico patrimonio (diciamo così) e le famiglie che risollevano le proprie sorti con matrimoni borghesi o continuano nell'antico benessere saggiamente amministrando i beni aviti o li aumentano entrando in società o combinazioni o in uffici; nella recente feudalità bisogna distinguere chi proviene da

(1) Il Prato attribuiva mediocri rendite alla feudalità piemontese forse perchè pensava alla feudalità lombarda, grazie a una rigida legislazione di maggiorascati e fedecommessi, alla fortunata attività guerresca di alcuni suoi membri, indubbiamente più ricca, almeno in numerosi casi; nè è da escludere che inconsapevolmente operasse in lui il desiderio di raccorciarne le distanze dalla borghesia e dal popolo. L'Einaudi (*La finanza sabauda* ecc. cit.) ha fornito implicitamente la prova che, nel sec. XVII la nobiltà avanzava la borghesia finanche in investimenti mobiliari: dalle sue tabelle (pp. 271-76), per quanto redatte su documenti del sec. XVIII, ma aventi un valore retrospettivo, si desume che, dei luoghi del monte della fede (eretto, « D », XXIII, nel 1653 per un capitale di L. 306433 : 6 : 8 al 4% e un capitale di L. 56066 : 13 : 4 al 5½%, accresciuto nel 1659 per un capitale di L. 92800 al 4% e di L. 19575 al 5%, nel 1667 per un capitale di L. 435000 al 4%, e nel 1668 per L. 298337 : 10 al 4%: si osservi la progressiva diminuzione del saggio d'interesse), su un totale di L. 1208212, il 38,90% (L. 470036) era posseduto dalla nobiltà (purtroppo non è distinta quella vecchia dalla nuova), e soltanto il 9,68% dalla borghesia (L. 116911). La parte spettante alla borghesia aumenta nelle sei ultime erezioni del Monte di S. Giovanni Battista, nelle nuove alienazioni del tasso e nelle nuove infeudazioni: « si potrebbe forse dedurre la constatazione di una tendenza dei titoli di debito pubblico ad essere pregiati... in grado maggiore, dalla borghesia... Indice questo fors'anco della formazione di un terzo stato di funzionari, possidenti, commercianti, che aveva accumulato un qualche risparmio e cercava di investirlo in mutui allo stato ». I decrescenti investimenti della nobiltà proverebbero forse una correlativa decadenza capitalistica di questa. Un indice della sua ricchezza, ancora nel 1706, relativamente alla borghesia, è dato dal fatto che il 36, 82% degli argenti consegnati alla zecca proviene dalla nobiltà, di fronte al 12,76% proveniente dalla borghesia: un divario così notevole non può essere spiegato soltanto col supporre la nobiltà più sensibile ai bisogni della corona e dello stato che non la borghesia.

All'Einaudi era riuscita irreperibile presso l'A. C. T. la documentazione contabile dei Monti della fede; irreperibile mi è riuscita pure presso l'A. I. S. P. Invece presso l'A. C. T. ho trovato una rubrica del « minutante del Monte della fede » relativa alla retrovendita dei luoghi di monte nel 1729 (il maggior numero di retroventitori [25] è dato dai nobili, seguiti dalle congregazioni religiose [24], da borghesi e magistrati [11], da ecclesiastici [6], da enti di beneficenza [5]), e in A. S. C. T., nel registro delle sessioni camerali del 1673-74, gli elenchi degli acquirenti dei Monti.

uffici di corte o camerali (1) o da professioni o da attività finanziarie o mercantili. Le meno lucrose erano le professioni legali. Ma tutto ciò può essere esaminato soltanto in un apposito studio, che riprenda pure le ricerche del Baudi. Tutti i documenti a noi pervenuti concordano nell'indicare la nobiltà come, per lo più, detentrice di capitali mobiliari (escluse derrate e merci, sulle quali non possediamo dati sufficienti) in misura superiore alla borghesia.

Il rapporto tra nobili e borghesi è senza dubbio migliorato a favore di questi ultimi durante gli anni di effettivo governo di C. E. II, ma è imprudente dedurne illazioni di carattere generale (2). Si può osservare il progressivo intervento di una borghesia variamente composta nell'acquisto dei luoghi; ma neppure da ciò trarremo illazioni generali: gli investimenti nei monti possono paragonarsi a quelli nei titoli di stato e cioè a investimenti di riposo, cui una borghesia intraprendente non dimostra, di solito, particolare predilezione; la distribuzione sociale dei luoghi di monte, rimane nondimeno, un indizio sulla detenzione di capitale mobiliare da parte dei vari ceti sociali. Quando poi analoghe distribuzioni si osservano nei censi, in altri crediti ecc., non si può non concludere affermativamente sulla concentrazione dei capitali mobiliari nel ceto che ho detto feudalcapitalistico.

Chi ama le caratterizzazioni sociologiche potrà costruirvi brillanti paradossi; a noi, in sede storica, importa richiamare l'attenzione su una forza sociale, in Piemonte, ai tempi di C. E. II, maggior detentrice di capitali che non il ceto mercantile vero e proprio.

Nonostante tutti gli sforzi, il carattere agricolo dell'economia piemontese durante gli anni di C. E. rimase quasi inalterato e soltanto i

---

(1) Il più importante esempio è dato dal Truchi, che esordì come procuratore patrimoniale di Maria Cristina, poi uditore alla camera dei conti, presidente nel 1665, generale delle finanze, capo del consiglio delle finanze fabbriche e fortificazioni, e, morto C. E. II, membro del Consiglio di Stato colla reggente e, con V. A. II, membro del Consiglio segreto. Creato conte di S. Michele e barone della Generale. Nei conti del tesoriere generale del Piemonte si trovano solo alcuni dei suoi lucri; in A. C. T. (Ordinati del 1665 e del 1667) son menzionati doni di terre e di argenterie fattigli dalla città di Torino.

(2) Pel riparto sociale dei redditi dei luoghi si tenga presente che gli interessi annui della prima e seconda erezione (compreso il mezzo per cento del Monte di pietà) ammontavano a lire 22503 : 10 : 4, quelli della terza erezione a lire 18236 : 18 : 1, quelli della quarta erezione a lire 11426 : 18 : 1. Sui detentori dei luoghi delle medesime erezioni dopo il 1720 vedi A. S. T., Sez. I, *Materie economiche, Monti*, m. I, n. 7. Da questo documento deduco che, della 1ª erezione, su 500 luoghi i borghesi non ne possedevano neppure 70 contro più di 180 dei nobili; della 2ª erezione, di fronte a una frazione di luogo posseduta da un borghese stanno più di 60 luoghi posseduti da nobili; della 3ª erezione i borghesi posseggono meno di 100 luoghi e più del doppio i nobili, della 4ª rispettivamente 108 e 87.

successori introdurranno su larga scala manifatture moderne. Basta a spiegare la scarsa adesione dei piemontesi ai progetti innovatori l'inerzia lamentata nei memoriali destinati a non essere pubblicati e finanche in fonti edite? Oppure la mancanza di opportuni strumenti pel credito? Quei tali sociologi potranno spiegare l'inerzia colla scarsa attitudine intraprenditrice sul terreno propriamente economico, mercantile e manifatturiero, di un ceto spurio quale quello feudal-borghese dedito a uno sfruttamento tutto sui *generis* dei sottoposti, con preferenze per gli investimenti immobiliari e di rappresentanza (in questo periodo contribuì coi propri palazzi all'ingrandimento di Torino), avvezzo a servirsi di intermediari (massari, fattori, ecc.), con scarse possibilità e capacità nell'azione diretta e incline a scialacquare gran parte dei redditi; all'opposto la borghesia mercantile, per contrari motivi, in quanto non privilegiata, incontra altri ostacoli; per non dire degli ebrei, i communisti, nella grande maggioranza, risentono ancora le conseguenze di calamitosi decenni e, se non vivono ai margini dell'economia monetaria, hanno ampie possibilità d'investimenti *in loco* (acquisto di altre terre, di altro bestiame, ecc.) sicchè trascurano le attività propriamente mercantili e gl'investimenti mobiliari. Lasciando da parte le cause connesse all'ambiente fisico (sempre polivalenti, e cioè cause che non sono... cause), si potrebbe ricorrere alle spiegazioni tratte dalla particolare natura della fede e della dottrina religiosa professata dalla massa degli abitanti, avversa in quei tempi alle forme più moderne (per allora) d'investimento e di tecnica mercantile e finanziaria (1): il divieto dei mutui con rimunerazione diversa dalla « sors » o dagli interessi consueti nel diritto civile (il 5%), quando il tasso del denaro era ancora

(1) Nel 1670 l'arcivescovo di Torino Beyamo confermava « ad unguem » le disposizioni del predecessore Bergera contro l'usura, e cioè: « Ex mutuo per se nihil praeter sortem a quovis homine percipi ex convento, vel principaliter sperari possit, etiamsi pecuniae ipsae sint pupillorum aut viduarum, aut locorum piorum, vel etiam dotales, nisi quatenus id expresse in iure permissum est »; « ne fiant cambia, cum litterae ad destinatum locum vere non mittuntur, et ibi non sit solutio, sed uno et eodem loco pecunia datur ac recipiatur »; « ne frumentum, vinum, aut simile quippiam mutuo detur ea lege, ut aliquid amplius restituatur, nisi forte ob moram habenda sit ratio lucri cessantis, aut damni emergentis »; « ne in societate in qua alter pecuniam confert, alter operas, lucri distributio constituatur, nisi per quotas partes, nec ultra eas quidquam conferenti pecuniam persolvatur; neque fiat pactio, ut sors salva fit, fructus vero communiter dividantur »; « quando annuus census, ad cuius solutionem res obligatur, superat aestimationem fructuum, quos ex ipsa re dominus percipere solet, contractus habeatur pro usurario, et si loco pecuniae vinum, frumentum vel quid simile in singulos annos permittatur, illud ad pecuniae, et iusti pretii rationem redigatur pro consuetudine locorum ». Allegava inoltre le disposizioni di Pio V « contra cambia sicca exercentes » e sulla *reformatio* dei censi, ossia redditi annui, che potevano essere costituiti solo su cose immobili producenti naturalmente frutti e determinate in modo sicuro.

superiore, la divisione in parti uguali tra chi conferiva l'opera e chi conferiva il capitale, quando questo era scarso, non allettavano ad intraprese capitalistiche. Ma resterebbe sempre a chiedersi perchè non furono rimossi allora simili ostacoli, anzichè via via, più tardi. È appunto la risposta a quest'ultimo interrogativo che pone termine a tutta la serie d'interrogativi: non esisteva ancora una borghesia, o terzo stato, abbastanza forte relativamente alle altre classi della popolazione.

La realtà del Piemonte alla fine del ducato di C. E. II (per quella al'inizio può sempre servire di base la redazione inedita e aggiornata della *Relatione* del Della Chiesa, di cui nelle mie *Considerazioni generali*) è rappresentata, colle deformazioni ovvie in un'opera indirizzata a pascere gli occhi e a indurre ammirazione nel benevolo lettore per un principe « bello natum, ut pacem pareret », che « Moenibus decoras, tormentis horridas, reparat urbes » e « Augustam Metropolim, a genitore auctam, Augustiorem, parat »; e per il Piemonte « felix et beatum Italiae latus », e per le sue « florentissimas urbes, munitissimas arces, sumptuosissimas aedes, amoenissimas villas, veteris admiranda aevi » nonchè (ma in ultimo!) per le « patefactas vias »; e cioè dal cit. *Theatrum sabaudum*, incominciato a redigere verso il 1664 e pubblicato soltanto nel 1682 causa un incendio della tipografia, che distrusse il materiale allestito, con ingente spesa, dagli stipendiati dal duca e dalle comunità. Non si allontanava è vero, la monumentale opera, dalle tipograficamente più modeste relazioni, sulle quali già mi sono intrattenuto (1), pur non tacendo neppure dei difetti dei piemontesi forse per accreditare il rimanente, tanto più che alcuni erano divenuti proverbiali; e amplifica le virtù del principe secondo i gusti del tempo, dipingendolo come un principe mercantilista:

« hoc certum, Taurinensis urbis habitatores, ex quo C. E. II diversos ad eam ex cunctis Europae partibus Artifices advocavit, evasisse ad Palladis, Mercuriique exercitia alacriores, magisque industrios, atque laboriosos. Sericeam vero idem curavere, bombicinamque praesertim texturam, atque distractionem; quod idem Raconisii, Cariniani, Cherii, alibique per Pedemontium usuvenit.

---

(1) Nelle *Considerazioni generali*. Ecco lo stile della *descriptio* introduttiva, che ricorda quello del Della Chiesa abbellito dall'aulico latino: « Abundat vero tota in universum regio, non modo in circumpositis Montibus auri, argenti, aeris, ferrique metallis, copiosa in nemoratis fluminibus esquisitaque piscatione, delicatissimis ad mensarum delicias volatilibus, Principibusque reservata quadrupedum ferarum venatione; verum etiam gignit quidquid est humanae necessarium vitae, frumentum imprimis, vinum, oryzam, legumina, olera, genus pomorum omne, arborumque frugiferarum; cannabem praeterea, linum, silvas caeduas, pabua, vitulinas, bovinas, pecorinas, nec non diversae speciei altilium carnes, tanta copia, ut ii, quos Pedemontanum solum producit fructus, et incolarum, exterorumque usui, nec non alendis persaepe integris exercitibus satisfecerint » (I, 1-2).

Annuae in singulis fere Oppidis nundinae, atque hebdomadaria mercimonia, cum magno incolarum commodo, census incremento, rerumque ad vitam necessariarum importatione, frequentantur ».

L'opera, destinata a propagandare soprattutto fra gli stranieri la magnificenza sabauda, conteneva stupende tavole (acquarellate in numerosi esemplari), nelle quali le città sono frequentemente abbellite coll'inclusione di inesistenti monumenti o edifici, o miglioramenti (ma quasi sempre progettati e poi non compiuti), e insisteva sui palazzi ducali o della nobiltà, sui templi, sulle rovine, sulla storia ecclesiastica e politica anzichè sugli argomenti, che, se non più « meccanici » o « plebei » come qualche decennio innanzi, apparivano pur sempre di secondaria importanza o subordinati a quelli. Non la capacità degli agricoltori celebra la *descriptio* introduttiva, ma la « numerosissimam, praestantissimamque... nobilitatem... unde sit, ut nulli alii in tota Europa Regiae Aulae concedat Ducis Sabaudae; ea est Procerum frequentia, corporum venustas, incessus gravitas, servorum, equorum, atque auro, argento, gemmisque renidentium vestium splendidus apparatus, quoties egredientis Principis latus stipant » (1). Gli edifici che servono alla collettività o che eccellono per pregio artistico o monumentale vi sono ampiamente descritti; pochi cenni, invece, per ciò che più ci interesserebbe: nondimeno, sia pure quasi incidentalmente, ne possiamo derivare notizie interessanti. Così, nella descrizione di Torino (2), circa l'impiego dell'acqua come forza motrice (3), gli ospedali e i ricoveri ove si

(1) La splendidezza della corte era un elemento di prestigio quanto quello della partecipazione a feste fuori degli stati sabaudi in modo d'impressionarne gli abitanti. P. es., a Milano, nel 1666, in occasione del passaggio dell'infante donna Margherita d'Austria sposa dell'imperatore Leopoldo, diretta a Vienna, il conte Filippo d'Aglié, ministro sabaudo, si mostrò con un seguito di trecento persone e col pomposo corteggio di cento tiri-a-sei (*Storia di Milano* di P. Verri, continuata fino al 1792 da P. Custodi, Firenze, 1851, II, 326).

(2) Sull'ingrandimento della città ad opera di C. E., I, 9; sul « forum... olitorium piscariumque, ubi ad humanae vitae necessitatem, delitiasque prostat venale quidquid alicubi ferme gentium invenitur tanta copia, ut vix aliud Italia habeat pluribus refertum gulae irritamentis », 11; sul « forum vinarium » e sulla « piazza del mercato » « ubi, stato in hebdomedaria quaque die, diversarum rerum mercimonium frequentissimum », *ib.*; sui mulini: « extra Portam Palatinam, supra Duriae ripam sita, uno omnia simul loco, plusquam quatuordecim Molendina, in quotidiane triturae commodum, aere publico ingeniosissime fabricata », *ib.*, e in A. C. T., *Ordinati*.

(3) « Quoniam vero de Duria incidit fermo, non erit abs re, etiam illud hoc loco addere, ita opportune ejusdem fluvii partem, opere arcuato intra moenia derivari, ut, non modo rigandis urbanis cunctis, suburbanisque non paucis hortis abunde sufficiat, verum etiam mundandis viis, refrigerando per aestatem aëri, arcendoque igni, si domos ex improviso adoriatur: ne quid dicam de iis quibus multipliciter inservit, Coementariis, atque opificum officinis ». Per due secoli i borghi lungo la Dora e lungo il Po saranno ancora sede delle officine e cioè sino a quando altre energie saranno applicate all'industria.

lavora, le manifatture della Venaria (1). Salvo rari casi, i dati sul numero degli abitanti dei centri maggiori, per quanto arrotondate e includenti i « minori », appaiono attendibili (2); un po' di maniera la descrizione della fertilità dei campi, ma solitamente unita ad altre notizie, generiche ma utili; incline a mettere in evidenza la floridezza di talune città (p. es., di Chieri, dedita all'industria, « lineam, laneam, bombycinam, sericam praesertim texturam, quam in diversas distrahunt regiones » — rammenta l'abbondante e opulenta nobiltà —; di Riva di Chieri, lungo la strada Torino-Asti, sicchè « populo abundet, eoque utplurimum divite, ob mercimoniorum frequentiam, quotidianumque ultro citroque commeantium advenarum appulsum »; di Carignano: « inter Pedemontanae regionis feracissimos numeratur abundatque in tantum frumento, vino, frugibus, oleribus, leguminibus, altilibus, carnibusque, ut alendis integris per saepe suffecerit exercitibus. Habet etiam lini, cannabis, sericique ingentem vim; nec deest copiosa piscatio in finitimi Padi aquis, quarum etiam beneficio, nativae soli merces alio percommode exportari queunt, atque exterae importari », ib., 91), attenua o sorvola sulla miseria di talune contrade. Ma, accenni alla calce di Castiglione, o alla vecchia costruzione delle case di S. Giorgio Canavese o alle saline presso Asti, vi si ritrovano notizie difficilmente ricavabili da altre fonti di pari accessibilità.

Indubbiamente in alcune provincie l'abbondanza delle derrate provocava un grande benessere, specie se l'esportazione del soprappiù con-

---

(1) « Insunt etiam Textrinae plures, tam lanei quam serici operis, in quibus periti Artifices, ex Italia, Gallia, Batavia, Angliaque conducti, in Pedemontano tractu nondum elaboratis dant operam lanificiis, serificiisque, eadem in diversas terrarum plagas distracturi, emolumento non poenitendo », *ib.*, 42.

(2) Rivoli conta « circiter » ottomila anime (*ib.*, 53); a Giaveno « inhabitantium numerus ad quinque millia supputatur » (*ib.*, 59); a Ciriè « numerus ad quingentas, eo amplius, domos, et ad animarum ferme duo millia ascendere perhibetur » (*ib.*, 85); a Carignano, ma « computatis iis, qui in agris degunt », più di seimila (*ib.*, 91); a Busca « nunc, tres mille quingentae tantum animae numerantur; diminuto videlicet, propter iteratas bellorum clades, atque eam quae ibi Anno MDCXXX grassata est magnopere, pestilentiam, numero incolarum » (*ib.*, 121); a Cherasco, grazie alla salubrità dell'aria rimasta immune dalla peste, « populos ad septem animarum millia computatur constatque non ex Mercatoribus modo, Artificibus, Agricolisque, verum etiam ex iis, qui avitam profitentur nobilitatem » (*ib.*, II, 70); a Bra « numerus quator animarum millia excedere perhibetur » (*ib.*, II, 73); lo stesso numero a Bene (*ib.*, II, 78); M. Bonello per Fossano « laudavit populi numerum ad novem animarum millia computati » (*ib.*, II, 89); a Ormea circa 3 m. abb. (*ib.*, II, 113).

Non apparirebbero, invece, attendibili le cifre relative a Pecetto (« duo ferme animarum millia », *ib.*, 81), a Ivrea (« non ita numerosa ut olim habitatio incolarum; nam ad sex non amplius, animarum millia recensentur », *ib.*, 102); a Cuneo (« undena ommino millia », se non riferite all'« ager cuneensis » di 15 m. passi, *ib.*, II, 101); a Biella (settemila abb., *ib.*, II, 122).

sentiva d'introdurre manufatti: tale il caso di Carignano, di S. Giorgio Canavese, di Dronero, di Asti, di Cherasco, di Bene Vagienna

« Caeterum peramplum Bennensium territorium — ejus imprimis amoenissima planities geminos inter colles patiens ad quinque circiter passuum millia — ab una parte Sturia flumine, ab altera Tanaro terminatum, atque Fossani, Clarasci, et Montisregalis agro confine, iis abundat omnibus, quae humano usui sunt necesse, frumento praecipue, vinoque optimo, serīcoque; habetque insuper, quod ad sublevandam finitimorum annonam Ligurum, non sine quotidiano lucro transmittat » (*ib.*, II, 78),

di Alba, quantunque non tutta ubicata in luogo felice (« Ejus ager partim in planitiem, partim in amoenos divisum colles, ubere gaudet solo, licet bellico Marte, Cereri, Bacchoque officiente, culturae defectu aliquando sterilescere visus sit. Frumenti alicubi minus ferax, vino tamen abundat, eoque generosissimo, quod inde, cum non spernendo incolarum lucro, ad exteros exportatur », *ib.*, 82), di Mondovì (« quamvis ager amoenissimus sit, in paucis quippe, qui in exiguos colles ex intervallo assurgit uber proventibus, et vina ferens Apiana, alendo itidem pecori peropportunus, opimaque armenta Liguriae finitimisque Civitatibus abunde in cibaria suppeditans, aëris etiam mira temperies, ut imbellariis, caeterisque e saccharo munusculis saporis exquisitissimi sentire est »), di Cuneo, di Demonte, di Ormea, di Cortemilia, di Trino

(« spectat amoenissimam utrinque Planitiem, quae ad Vercellensis usque agri confinia sese pandens, crebris irrigua fontibus, et qua campis, qua pratis, qua pascuis, qua nemoribus intercisa, iis abundat omnibus, quae possunt esse alendis non modo incolis, verum etiam exteris necessaria. Tritici vero, oryzae, carnium, et lacticinorum saporis exquisitissimi tantam ea regio gignit copiam, ut ex ea re fuerit Trinensium porcellorum proverbio factus locus; utque casei majoris formae, qui inde asportantur multi, Placentinis atque Parmensibus non raro praestantia, suavitateque aequiparentur. Nec vero soli ubertas in desidiam atque otium incolas abripit: ii enim industrii sunt, atque laboriosi, artificiisque, ac mercatura divites; accedente praesertim rerum suarum, Padanae navigationis beneficio per circumpositas regiones facili transvectione, advenarumque ultro, citroque commeantium appulsu quotidiano; eorum praesertim, qui vel ex Liguribus Vercellas, vel ex Taurinis Mediolanum progrediuntur ») (*ib.* II, 129),

e, nonostante sia scarsa la popolazione a causa dell'abbondanza di « humor » nel suolo e di malanni del « caelum », di Gattinara (*ib.*, II, 140).

In altri luoghi, invece, posti nelle valli alpine, se non mancavano la bellezza del paesaggio, la purezza dell'aria, le risorse proprie delle zone elevate, le derrate dovevano essere importate; in altri ancora continuavano a farsi sentire i danni di passate sciagure.

Frequenti gli accenni al commercio fluviale, rispondente alle neccessità di scambi su distanze non troppo lunghe (alcune diecine di km.), quali appunto quelle normali ai traffici di derrate e di prodotti connessi all'agricoltura, formanti la maggior quantità delle esportazioni, per lo più nei vicini mercati e negli stati limitrofi (se non nella rep. di Genova, nei Ducati). Le illustrazioni del *Theatrum* ci mostrano alcuni barconi, a remi e a vela, probabilmente con la stiva coperta e con un riparo per i due o tre uomini, al più, che li governavano e conducevano, e l'imbocco del naviglio di Ivrea. Generalmente, dato il carattere dell'opera, trascura di segnalare, a proposito dei vari centri, le fabbriche (un'eccezione i mulini, forse perchè equiparati agli edifici pubblici; numerosi quelli ancorati nei corsi d'acqua o quelli in muratura talvolta fuori delle città e fortificati) e le manifatture: soltanto la tavola dedicata a Moutiers indica i numerosi edifici delle saline. I mercati forniscono temi decorativi e quindi compaiono talvolta, allo stesso modo che ispirano pittori piemontesi del tempo; ma l'attenzione del lettore è indirizzata ai numerosi edifici religiosi, ducali o nobiliari, oppure adibiti alla comunità (palazzi civici, ospedali, ospizi).

Al grande commercio di transito sono dedicate le tavole e le pagine illustranti la strada di Les Echelles, il porto di Villafranca e di Nizza, e le relative epigrafi. Se quella dei Nizzardi suona falsa per eccesso di retorica, la menzione della cura di C. E. II per gli « aeternis populorum commerciis » e per la « publica felicitate » nella lapide di *Les Eschelles* appare veridica.

Nei limiti accennati, nonostante le gravi lacune (dedicata ai centri maggiori, non si occupa delle piccole comunità, se non sono legate, come ad es., Verrua, a qualche atto di C. E. II, nè delle attività che vi fervono cosicchè gli opifici del biellese e le miniere della Valle d'Aosta sono taciute) e alcune infedeltà evidenti, il Gioffredo, il massimo compilatore della grandiosa opera, dimostra d'aver progredito assai sul Della Chiesa, non tanto nella minuta raccolta dei particolari, quanto nell'impostazione generale. Alle lunghe genealogie rispecchianti lo spezzettamento effettivo del potere in numerose famiglie, ora che la figura del principe sovrasta sovrana e ad essa si riconducono tutte le iniziative, preferisce le notizie di carattere amministrativo, che tendono a inquadrare pur quelle ecclesiastiche, e la descrizione dell'ambiente naturale quasi sempre s'accompagna con quella della produzione, non sistematicamente accennata dal Della Chiesa, ma puramente a titolo di curiosità. L'interesse embrionalmente economico anima persino gli scorci storici (generalmente raffronti tra la popolazione e la produzione del passato e quella del presente), talvolta ingenuamente risalenti all'età del diluvio (1). Le notizie fantasiose, desunte dagli autori classici o dalle dicerie popolari, sull'esi-

(1) Così a proposito dei futuri fondatori di Demonte.

stenza di ricchezze minerarie ecc., sono rigorosamente bandite; si avverte, insomma, il mutamento del clima politico-sociale e scientifico tra la prima e la seconda metà del secolo.

Gli sforzi di C. E. II, e della madre, per dar nuovo vigore ai commerci e alle attività economiche in genere, decaduti e quasi ridotti al nulla dopo le guerre di C. E. I (1) e le altre vicende tra il '30 e il '40, possono essere meglio apprezzati scorrendo i biglietti ducali (2), che, con maggior sobrietà di numerose lettere del Truchi, documentano l'interessamento principesco sostenuto, avanti l'istituzione del consiglio di commercio, da alcuni privati mossi da evidente interesse personale, e da « ufficiali ». Sorsero anche « compagnie », col contributo di capitali ducali (compresi i fondi concessi su gabelle), che tentarono di funzionare giovandosi delle continue sollecitazioni del duca ai propri « ufficiali », particolarmente a quelli della camera dei conti, a taluni senatori non digiuni nelle materie economiche, e, alla periferia, agli « auditori », ai sindaci di comunità, in vari casi ai governatori e a funzionari inviati *in loco* appositamente. Mancava una burocrazia apposita nel campo economico-produttivo o finanziario; il « consiglio di finanze » si occupava dei mezzi finanziari necessari alla vita dello stato quale tradizionalmente inteso e la sua opera più proficua, nel nostro periodo, fu, forse, di collaborare al risanamento amministrativo delle comunità e al loro inserimento più ordinato nella finanza ducale, insieme a una semplificazione di questa. O non usava tener verbale di tutte le sedute o solo parte di esse ci è pervenuta (3).

---

(1) Vedi in A. S. T., Sez. I, mss. della Biblioteca, I A VI 30, nella *Relatione dello Stato e forze di tutti i Principi d'Italia*: « La provincia d'Italia è divisa in undici principati, gl'altri Signori quantunque habbino il puro, e misto Imperio, con autorità di fabbricare moneta d'oro e d'argento si possono dire nientedimeno al modo di Germania Baroni più tosto che Prencipi possedendo piccolo stato, e poche ricchezze »... « l'intrata sua [del duca di Savoia] fu già di 800 scudi innanzi le guerre di Francia, ma hora tutto è cambiato sendo rimasti rovinati i suoi popoli di Savoia a Vassalli consumati per le spese, l'entrate impegnate a' Genovesi, et altri. Il grano hoggi deviato per il camino di Francia in Italia, che per li Datij che pagavano le mercantie dava grandissimo utile a Sua Altezza hora per la via del Porto di Livorno si mandano in Antibi, e per la Provenza in Avignone Citta del Pontefice dove concorrono tutti i Mercanti della Francia per l'essentioni delle Gabelle, e per la commodità della Navigatione del Rodano. Altre mercantie si mandano in Venetia per via de Grisoni, et alcune di Genova e Marsilia, che detto Prencipe è Impoverito come sono ancora i sudditi; per le forze, è potentissimo e sarebbe gran Prencipe quando vivesse qualche anno in pace e racquistasse l'amore de' suoi sudditi ». Ms. analogo, attribuito ad A. M. Violardi, in B. N. T., n. 1885, O VI 14.

(2) A. S. C. T., art. 692; § 2.

(3) Conosciamo quelli di due sedute. Nella prima si parlò del teatro in p. Castello a Torino, nella seconda dell'invio di 1500 fanti a Venezia, di 100 m. lire in danaro e altrettante in grani per « haver la parità ».

Probabilmente la mancanza di una burocrazia specializzata, e l'impreparazione economico-amministrativa della massa degli altri ufficiali contribuì a frustrare i tentativi di C. E. II. Istruttivi i biglietti ducali circa Nizza e Villafranca. Già il 25 marzo 1664 C. E. II ordinava la visita al porto di Villafranca per

« sicurezza da ogni naufraggio de' naviglij che n'entrarano, fia necessario che la darsena luogo proprio per refuggiarsi nell'occasion delle tempeste del mare sia capace, buona ed atta a riceverli; ma intendendo con non ordinario sentimento, mercè la puoca cura havutane, sia horamai talmente piena d'immonditie, che nè meno li più piccoli puonno entrarvi e darvi fondo... ».

Raccomandava, nel contempo, di trattare bene i naviganti, perchè due capitani fiamminghi che portavano sale si erano lamentati.

Riassestato sommariamente il porto, C. E. II riuscì a mettere in piedi una compagnia di commercio, di cui dava notizia ai sindaci di Nizza il 29 luglio 1667 (1).

(1) « Per allettare con gl'utili che seco porta la prattica di negotio Cottesti Cittadini e fargliene con la prontezza più immaginabile provare gl'effetti, habbiamo disposto il banchiere Piccone, benissimo stabilito et accreditato nella città di Genova sua patria, ad abbandonarla e formare in Compagnia de' più principali Banchieri, e Negotianti del Piemonte una casa di Negotio venendo a risiedere in Cottesta Città con fondo considerabile, nel quale per dargli animo d'impiegarsi con maggior coraggio et assicurandolo dell'intiera nostra protettione, si siamo noi Medesimi interessati con buona somma di Danari oltre haver ribassato buona parte delle nostre gabelle; Il tutto al fine d'invittare cottesti Cittadini al commercio, e coll'esempio, e sostanze medesime di detti forastieri e... ch'in luoro beneficio si sono costì trasmesse, fargli provare gl'avvantaggi di detto commercio. Hora sendoci pervenuto a notitia, che la perfidia d'alcuni Mallevoli non contenta d'haver intaccata la reputatione et affettuoso zelo di detto banchiere Piccone, e suoi, del che ve n'habbiam con altre nostre espresso i nostri sentimenti, va meditando contro la Persona dell'istesso Piccone, V'incarichiamo come gelosi del nostro e pubblico serviggio, d'invigilarvi con ogni accuratezza et apportarvi l'opportuno rimedio, perchè in caso di qual si sia incontro alla Persona di detto Piccone, o suoi avessimo in dovere d'appigliarsene a Voi ». Un mese più tardi inviava a don Antonio di Savoia, governatore e alla città di Nizza due biglietti di tenore pressochè uguale: « come le molte occupationi delli giudici di cottesta città non gli permettono d'accudire intieramente all'avviamento maggiore del commercio, che ci sta molto a cuore, habbiamo stimato di provvedervi con la deputatione d'alcune persone di probità et esperienza le quali principalmente s'applichino alle cose di detto commercio, e dependenti, come le fabriche della Darsena, Magazeni, reparationi, e nuove costruzioni di strade, e Ponti et altri quali si siano, conferendo puoi secondo l'occorrenze con V. S. con gli Ufficiali nostri del Consolato del re, e con essi Sindici, e col Conseglio stesso della Città quando farà bisogno risolvino seco quel che sarà di maggior vantaggio per la promotione di detto commercio. E come che siamo informati delle buone parti delli Cavaglieri Lazaro Galeano e Steffano Cays et Avvocati Pietro Giuglaris et Annibale Peligrino vogliamo che questi siano li deputati ed a V. S. e dalla città riconosciuti per tali ».

Il duca interviene ripetutamente presso le autorità nizzarde con biglietti di raccomandazione pel Piccone; a don Antonio il 13 agosto 1667, e, nella stessa data, ai sindaci di Nizza così scriveva:

« Se ben il Banchiere Piccone dichiari che nè anche col pensiero Voi havete contribuito agl'incontri che pur sappiamo haver havuto con alcuni particolari, anzi si mostri soddisfatto del vostro affetto; Vi diciamo di invigilare acciò li siano usati da Cottesti Cittadini li dovuti trattamenti di rispetto, et informarvi di quelli, che puotessero in avvenire darli causa di doglienza per che oltre che compirete vostro obligo di caparrare con atti di stima Persona meritevole, ci farette cosa gratissima et incontrante intieramente il nostro gusto ».

Il 25 settembre manifestava, a don Antonio, l'opportunità di creare una specie d'istituto di credito marittimo (1).

Ma ben poco durò la compagnia di commercio del Piccone, come il memoriale già ricordato rammentava (2), e tra l'8 e il 10 ottobre 1667 il duca scriveva a don Antonio, al presidente Novarina, all'auditore Gabutto, ai sindaci di Nizza

« che con l'haver fatto formare una Compagnia e Casa de' Negotianti in Cottesta Città, con havervi somministrato Dannari, e molti altri avvantaggi

(1) « Il desiderio c'ho d'introdurre in cottesti Porto e spiagge maggior concorso di Naviganti a beneficio de' miei sudditi, mi fa stare applicato ad ogni adequato rimedio. E persuaso dal giovamento c'apporterebbe l'erettione d'una compagnia con la quale ogni capitano di Vascello e Negotiante quando non accerti pronta la vendita possa credere d'incontrare commodità di danaro ad ogni richiesta per agevolare e rendere breve la spedizione in continuazione d'altri viaggi. Dico a V. S. d'applicarsi unitamente col Presidente Novarina et Auditore Gabutto acciò segua l'unione di Persone più commode, e sperimentate, la quale accreditata dalla sicurezza pubblica possa rendersi e venghi ad esser creduta sussistrata a supplire alle richieste de' raccorrenti. Impieghisi V. S. in ciò vivamente rappresentando alli officiali della città l'aggradimento c'havrò se vi concorreranno col ordinario zelo che dimostrano nell'occasione del mio serviggio mentre contribuendo le speditioni necessarie de' privileggij speciali per il Danaro, che venirà imprestato, e depositato al Banco di detta Compagnia concerterà ella costì con li suddetti le cautelle opportune per il rilievo della Città assicurandola che non sarà inferiore la mia soddisfazione a quella c'ho avuto dall'altra di sicortà marittima, come altresì d'intendere che V. S. siasi efficacemente intromessa alla conclusione di questa ».

(2) Probabilmente, oltre all'invio di alcune navi, riuscì a stipulare soltanto alcune forniture. Ad una di esse allude un biglietto ducale all'auditore Gabuto (7 agosto 1667): « Abbiamo visto la conventione ch'avette fatto con cottesti Banchieri Piccone e Compagni per la provvisione di stara 7500 grano, due terzi formento, et un terzo barbariato durante anni tre per servitio di cottesti forti al prezzo e come si vede per la medesima in data delli 3 luglio passato, ve la mandiamo qui inclusa, et l'approviamo intieramente e vi mandiamo d'osservarla dal canto nostro, e farla osservare dalli sudetti. In oltre precedenti li manifesti accensarete all'incanto avanti Voi il Dritto di Villafranca, che s'essigisce per terra, acciochè il ricavando da esso vadi per pagamento di detti grani ». Sull'attività del Piccone, vedi il saggio successivo.

anche con discapito delle mie finanze, ho creduto d'introdurre in essa e ne miei stati Negotij di consideratione massime per via di Mare. Pure in tanti mesi trascorsi doppo il suo cominciamento non si è fatto alcuna cosa in ordine al mio intento, ancorchè si siano presentate qualche occasioni. Il che non poco mi fa stupire. Che però mentre osservarò gl'andamenti delle cose desidero, che V. S. prattichi di formare un'altra compagnia costì principalmente per i Negotij di Levante i quali mi vien rappresentato dover essere di molto utile principalmente a detti miei stati: al qual effetto sarà contenta con intervento delli Presidenti Novarina, Baron Blancardi et Auditor Gabutto quanto prima convocare i principali Negotianti di detta Città, e quei altri Particulari, ch'ella conosce come prattici delli Negotij marittimi per essaminare se sia utile d'intraprendere questi per la via di Levante, con quali fondi, e forme, et approvandosi che tra luoro si formi una Compagnia nella quale occorrendo Io m'interessarò sì per appoggiarla con la mia auttorità che per aiutarla d'una parte del fondo et procurarò ch'altri di qua v'entrino, e si progettino i Capitali, et altre cose necessarie applicandosi V. S. con gl'altri sud.i miei officiali vivamente acciò con prontezza sortisca il suo effetto. Et per che il Banchiere Caules è grandemente pratico di quelle parti, per havervi negotiato longamente così lo farà intervenire in tutti li congressi per havere quei maggiori lumi, e notitie, che si potranno per la buona riuscitta di questo affare, che tanto m'è a cuore ».

Anche questo progetto dovette fallire, non trovandosene più menzione posteriore. Ma C. E. II pareva continuare a riporre fiducia nei negozi e negli ebrei; in un biglietto del 13 luglio 1671 al consigliere di stato Novarina così si esprime: « Intendiamo per via del diletto e fedelissimo l'Hebreo Isac Avigdor, che da Livorno sia venuto per stabilire sua residenza in Cotesta Città nostra di Nizza l'hebreo Alferes Pimentel con sua fameglia, et effetti con pensiero d'applicarsi alli Traffichi e negotij, massime di Marina, ed alla parte di Levante dove tiene bone corrispondenze. Vi incarichiamo perciò di favorirlo in tutto il possibile con fargli usare li più cortesi trattamenti assicurandolo della mia special protettione della quale gli faremo provare gl'effetti a misura dell'attentione e zelo, che conosceremo in lui per il vantaggio del commercio ». E il 7 nov. 1667, con don Antonio, si compiaceva della fondazione della Compagnia della Borsa pubblica a Nizza.

Poco assecondato dai sudditi, il duca non poteva disporre di funzionari *ad hoc* neppure nelle più elementari rilevazioni statistiche, le quali, generalmente compiute a scopi fiscali colle consuete promesse alle popolazioni che i dati forniti sarebbero serviti a meglio distribuire gl'imposti e ad alleggerirli, avrebbero fornito qualche notizia utilizzabile nell'attività mercantilistica, se non fossero stati chiamati a sovrintendere i lavori ufficiali per mentalità e per preparazione sovente incompetenti (1).

---

(1) Eloquente l'indicazione degli ufficiali cui fu inviata « la lettera circolare » ducale del 6 febbraio 1665 circa una nuova consegna delle « bocche »; eccoli elencati:

Prevalgono, tra gli ufficiali, quelli della camera dei conti, ma, istituzionalmente, questa aveva una competenza di carattere finanziario e patrimoniale e poteva ingerirsi nelle nuove imprese soltanto in quanto tendevano a « solaggiare » il paese dagli imposti col promuovere nuove risorse economiche e perchè l'attività economica del principe si confondeva, per più motivi, coll'attività finanziaria dello stato. Ma proprio perchè le iniziative commerciali di C. E. II non davano tangibili risultati (al difuori degli aggravi del proprio erario) e tale indirizzo politico-economico comportava un aumento della burocrazia, pur essendo ben lontani, accennammo, dalla formazione di una burocrazia specializzata, la camera dei conti prese rispettosamente posizione con un'abile lettera, nella quale, in nome del bene pubblico, combatteva a un tempo i nuovi segretari di stato che potevano far concorrenza ai proprî funzionari, e insinuava l'opportunità, se mai, di farne cadere l'onere su introiti particolari, al di fuori dei soliti bilanci, della cancelleria: vecchio espediente burocratico, che pareva scomparso o quasi, e che ricompare in tempi di marasma amministrativo col pretesto di non aggravare il pubblico bilancio, in realtà col proposito di

---

prefetto Barello a Fossano (la ricevette l'8), prefetto De Magistris ad Alba « per espresso », referendario De Rossi a Ceva, prefetto Ferrero a Mondovì, referendario Cannubio a Cuneo, prefetto Ferrari a Cherasco, referendario Marchisio a Savigliano, referendario Theseo a Carmagnola, referendario Chialva a Saluzzo, refendario Tarquino a Pinerolo, auditore Gabuto a Ivrea, referendario Mondella a Biella, referendario Ramello ad Asti, prefetto Clavarotti a Trino, referendario Bariglietti a Susa. Indirizzata agli « ufficiali *in partibus* » diceva: « Per qualche buon fine molto importante al ben pubblico indirizzato a benefficio non ordinario dei nostri ben amati popoli e massima per discarico del registro, stimiamo necessario d'haver chiara e certa notizia del numero delle persone e de' bestiami, che si trovano dentro lo Stato. In ordine al che sapendo quanto possiam promettersi dalla vostra diligenza et integrità, v'ordiniamo di dover per mezzo delli ordinarij de luoghi di Vostra provincia, et con assistenza de' sindaci senza alcun costo o spese delle comunità e de' particolari far proceder alla recognitione e consegna di tutte le persone di qualonque stato, grado e conditione niun eccettuata con espressione delle luoro qualità e specificatione delle minori d'Anni sei et de' miserabili, come ancora nel miglior modo che si puotrà havere di tutti li Bestiami, Bovi, Manzi, Vache, Vitelli, Cavalli e Muli, Asini, Capre, Peccore, quali si ritrovaranno in qualonque luogo e territorio quali procurarete siano intiere e compite e fedeli come s'assicuriamo che saranno per trattare massimamente di solaggio pubblico. Quali consegne avute le manderete nelle mani dell'Aud. Patrim.le nostro Gio. Batta Truchi. Tanto essequite con la diligenza et accuratezza possibile, perchè così richiede il servitio nostro e pubblico, attorno al che vi conferiamo tutta l'autorità necessaria e per fine preghiamo il Signore che vi conservi ». Ma ancora il 12 novembre 1665 sono rimproverate Cuneo e Mondovì perchè non hanno eseguito i « consegnamenti ».

sottrarre al normale controllo i super-emolumenti dei funzionari. Scrivevano gli alti esponenti della Camera al duca il 28 febbraio 1671:

« Come la maggiore passione di V. A. R. professata in tutti gl'imposti, massime del sussidio e comparti de grani, è sempre stata e sarà, non meno per motivo della povertà de' suoi sudditi hormai resi impatienti a sostenere il restante peso, quanto, e più principalmente per la natural sua benignità, et affetto paterno verso di luoro, d'abbracciare tutti li mezzi di sollevarli dalle passate e presenti luoro desolationi, con l'introduttione de' nuovi Comercij, per la quale già V. A. R. ha del suo proprio erario contribuito grosse somme, che ci fanno sperare ben vicini li buoni effetti, e con nuovi e successivi ribassi de medesimi imposti, che con le due già notabili diminuttioni in parte attuate subito che la congiuntura de' tempi il permise, non sono però ancora valevoli nè ai bisogni del paese, nè proportionati alla regia sua benignità. Così vediamo sempre più crescere il nostro obligo di tener V. A. R. avvisata non solo di tutto ciò che potrebb'indurre la necessità d'augmentarle, ma anche di quello che può angustiare li mezzi del sollievo, o in ordine al Generale che sarebbero li più desiderabili, o almeno in ordine a que' luoghi che nel riparto del sussidio sono più oppressi senza però ricaricarne gl'altri, che se ben per comparatione a' primi siano men gravati, tuttavia rispetto alle luoro possibilità non lascian di gemere sotto il grave peso, e d'esser impotenti a sodisfare li luoro debiti in gravissimo detrimento di tante povere vedove, pupilli, e Chiese che li hanno soccorso nelle luoro maggiori necessità, e per lo più per supplire alli tributi dovuti a V. A. R.

Sodisfacendo dunque alle nostre coscienze, et al debito del nostro officio che ne hanno ricevuto in parte l'impulso dall'esserci stati presentati quasi nel medesimo tempo d'ordine del sussidio per il corrente anno senza la da' Popoli sperata diminutione e due altri, l'uno di constituire li secretari di Stato e finanze per Giovanni Boverij col solito stipendio di L. 525, et l'altro di ristabilimento per il Controllore Gallinati di quel stipendio come secretario di Cancelleria che con molti altri fu soppresso nella riforma da V. A. R. fatta nel 1661, ... rappresentiamo humilmente »

che dopo la riforma furono stabilite pensioni, stipendi, trattenimenti (i soli « secretari di stato » per L. 6 m., essendo giunti a 27), sicchè ora sarebbe addirittura necessario, anzichè diminuire, accrescere gl'imposti. Ad evitarlo la Camera proponeva di caricare gli aggravî sopra gli « emolumenti della Cancelleria » e, cioè, su entrate che, sfuggendo a un rigido controllo, il duca cercava di aliminare.

La politica mercantilistica, dunque, richiedeva, anch'essa, una riforma dello stato, se non altro nei riguardi della burocrazia; questa, a sua volta, aggravava le spese del duca, che sempre più inflessibilmente doveva applicare gl'imposti, e per rompere le resistenze locali, marciar deciso verso l'assolutismo frantumando gli ultimi grossi nuclei semi-autonomi, fossero feudatari od ecclesiastici o comunità. Non sempre l'azione fu deliberata e cosciente, talvolta, al contrario, fu piuttosto il prodotto

di altre provvidenze correlative ad altre necessità: p. es., per riassettare i bilanci delle comunità C. E., ricordammo, ne sottopose a revisione i debiti allo scopo preciso di alleggerirli (l'onere della prova del credito riesce svantaggioso al debitore; qualcosa di analogo fece V. A. II per diminuire il numero dei feudi, attuando in breve tempo quanto già varî predecessori avevano iniziato), e danneggiò molta feudalità che esercitava l'usura (o, quanto meno, il credito) verso le comunità. Per obbligare le comunità a pagare gl'imposti, dovette potenziare la burocrazia, ma, nel contempo, creare maggior numero di comunità, soddisfacendo così il desiderio di molte terre che mordevano il freno sottoposte a città o comunità maggiori. Nel Monregalese il provvedimento si verificò a seguito di una proposta della camera dei conti, presso la quale il barone Chioattero aveva protestato per l'ennesima volta causa il mancato soddisfacimento dei monregalesi all'obbligo della levata del sale (1).

I funzionari della Camera non soltanto non erano forniti di una particolare preparazione economica, ma, obbligati ad osservare la prassi, non potevano facilmente assecondare, neppure volendolo, le esigenze dei tempi (2). Si limitavano a interinare senza troppe resistenze le patenti ducali di privilegi, diciamo così, produttivi (3) e a risolvere con una certa speditezza simili pratiche. Tra essi alcuno si distingueva per senso degli affari e, fiutando il proprio utile, sostenne iniziative. Il Truchi fu il più intraprendente e tra i meno disonesti dei numerosi funzionari o ufficiali di C. E. II e, a buon diritto, il più noto. Della sua correttezza, pure rapportata ai costumi del tempo, abbiamo motivo di dubitare, ma certa spregiudicatezza è caratteristica dei periodi di rapida espansione economica, nè quindi ci stupiamo neppure degli scandali inevitabili, tra i quali clamoroso quello, accennato a proposito del riparto del sussidio, di Carl'Antonio Violetta di Cavaglià. Eppure anche questi, uno dei tanti funzionari-faccendieri, cui si deve l'introduzione del mercantilismo in

---

(1) A. S. C. T., art. 672, § 2, registro n. 26.

(2) Fanno osservare diligentemente, ad es., il divieto pei vassalli di esercitare « arti meccaniche »: cfr. A. S. C. T., *Sessioni Camerali* 1663-64, f. 166, *sub.* 19 dic. 1664: « Constituito personalmente il S. Sebastiano Baronis di Torino, il quale desiando esser investito delle portioni del feudo di Trana con sue dipendenze accomprato precedentemente il beneplacito di S. A. R. Promette et si sottomette di tralasciar il negotio di fondighiere che sino al presente ha essercito, e non più per l'avvenire essercirlo per se, nè per interposta persona in qualsivoglia modo diretta o indirettamente, men'alcun altro esercitio di mercatura sotto pena d'esser privato del titolo di Vassallo, et altra all'Ecc. Camera arbitraria, col suo giuramento prestato, toccate corporalmente nelle scritture nelle mani del Sig. Conte et Auditor Buronzo, in ciò da detta Camera deputato ».

(3) *Ib.*, f. 64 a Gov. Anfort per calzetti di seta; 1673-74, f. 139 a F. Ballij (*sic*) « per fabbrica di stoffe alla Venaria ».

Piemonte, e che contribuirono a rafforzare l'equivoco ceto feudal-capitalistico, progettò nientemeno che l'introduzione in Piemonte della fabbrica della latta, « ferro bianco, o sia tola, che presentemente non si fa in altri paesi che sia Hierembergh [*sic*] in Germania et in Boemia per farne poi quel maggior smaltimento che si potrà in Francia et in Itallia con molto benefitio di chi si interesserà in questo negotio », come apprendiamo da un inedito atto notarile del 29 maggio 1663 (1). Si riunirono, quel giorno, in casa del marchese di Pianezza, il comm. Gaspare Raimondo di Nimes, nato a Vienne nel Delfinato, e il Violetta, intendente generale dei viveri nelle armate di S. M. e consigliere, alla presenza di due testimoni

(1) A. S. T., Sez. I, *Materie economiche*, cat. IV, mazzi da ordinare. Il contratto regolava minutamente, dal punto di vista amministrativo, la futura fabbrica: « di tutta la tola che si fabricarà cadun giorno in ogni luogo ove per questo medesimo effetto si fabricassero martinetti, se ne dovrà tener registro dalla persona o persone deputate dalle parti, nel quale sarà marcata la fattura di cadun giorno et settimana per farne puoi il confronto con il libro che si terrà in Torino, nella qual città si prenderà magazzeno sotto custodia di chi sarà deputato da dette parti per riporvi tutta la tola che sarà fabbricata et condotta a smaltirla col maggior avantaggio acciò dell'utile che piacerà a Dio di concedere che se ne possa far la divisione a proporzione conforme al conto si dovrà farse e di sei in sei mesi o più presto se così sarà di volere delle parti dedotto il pagamento delle parti, fitto dei magazzeni, et stipendio degli Agenti che saranno da dette parti deputati per tenerne a conto, il che tutto sarà a spese del negotio. Non potrà alcuno di detti Sig. Associati nè detto Sig. Intendente direttamente o indirettamente per loro o per interposta persona esitare o far esitare in questa città nè altrove in piccola nè in grande quantità di Tola a chi si sia sotto qual si voglia coperto o prettesto senza consenso saputa et approvazione delle parti, sotto pena della perdita et confiscatione di tutta quella parte che si ritrovassero haver nel negotio sì del capitale che d'uttilità, ma l'esito se ne farà delle persone deputande dalle parti, come pure non potranno alcuno di detti sig. Intendente generale et associati... direttamente o indirettamente per loro heredi et successori et aventi causa nè per interposta persona trattare o far trattare con si sia niuno eccettuato tanto in questi che in allieni stati per contraher società nè construtione d'altre fabriche di Tola fori di quelle che saranno errette da questa compagnia, senza consenso delle parti o haventi raggione sotto pena della perdita [come sopra]... et oltre a questo di quattro milla doppie, con detrahationi che resti in questo caso devoluto et confiscato a beneffitio et uttilità degli altri interessati ». Sei denari per foglio grande sarebbero stati dati al Sig. Pietro della Forest sergente maggiore nel reggimento di fanteria del marchese di Livorno e a sua moglie o eredi « a considerattione delle straordinarie fattiche fatte da detto sig. attorno a questo negotio ». Nel denaro « che si dovrà esponer per la fabrica di detta Tola s'intenderanno comprese le doppie Cinquanta effettive metà Spagna et metà Italia di già sborsate da detto Sig. Intendente Generale a questo cunto a detto Sig. della Forest come anche il prezzo di quattro rubbi di stagno fino al medesimo consignati come soci esso confessa ». Il Violetta s'impegnava a fare « tutte le ricerche et diligenze possibili per ottenere da S. A. R. il privileggio per la fabrica di dette Tole con tutte le esentioni Immunità et Avantaggi che si potranno reportare a spese però commune del negotio ».

e di un notaio, per costituire una società insieme con Martino Piscina di Rivoli (rappresentato da Ignazio Caroccio), Pietro Comba di Grenoble (rappresentato dal canonico Comba suo fratello), Francesco Paleologo scudiere di S. M., Stefano de Ferres scudiere e gentiluomo di S. M. (rappresentato dal governatore di Exilles), Gio. di Pinot, scudiero (gli ultimi tre sicuramente nobili). Alla società avrebbero partecipato per la metà il comm. di Nimes, per l'altra metà di « utile e danno » il Violetta, che cedeva altrettanti sesti al Paleologo, al des Ferres, al di Pinot. Il capitale conferito per erigere la fabbrica « in quel luogo che sarà dalle parti giudicato di maggior avantaggio et utilità del negotio », sarebbe stato rimborsato col primo « denaro che si ricavarà dal prezzo et vendita delle tole che si fabricaranno, con più l'interesse di cinque per cento delle somme che saranno sborsate et per il tempo che restarà a rimborsarsi » con precedenza al Violetta:

« perchè il fondamento di questo negotio consiste non solo nel secreto di tirare et Imbianchire le foglie di perfettione tale che possino smaltirsi in tutte le parti come quelle di Boemia, et Herembergh ma anche nel fabricarle con la minor spesa possibile acciò restino di utile et non di danno al negotio, hanno per ciò i detti Sig. partecipanti convenuto et espressamente dichiarato che avanti d'ogni cosa si debba praticare partito con persone idonee et responsabili per il squartamento delle foglie, distesa, politura, et imbianchimento d'esse et stabellire con essi il prezzo. Dal prezzo che si ricaverà da dette tole in primo luogo se ne pagherà il costo d'esse conforme sarà comunemente stabellito et il sovra di più caderà a detto Sig. Intendente Generale per rimborso della spesa che sarà stata fatta et essa rimborsata, si dividerà la mettà a detti Sig. Partecipanti, suoi heredi et successori e l'altra metà a detto Sig. Intendente Violetta ».

Quantunque l'affare fosse condotto con serietà (1) pare che non abbia approdato a nulla.

Ma la relativa frequenza dei progetti è anch'essa da segnalare perchè testimonia il fermento delle iniziative, il desiderio di tentare nuove vie

(1) Furono assunte informazioni di carattere commerciale: risultò nel 1664 che a Tolone, Marsiglia, Arles ecc. le « Tolle » giungevano « della forma ordinaria » in barili che ne contenevano, ognuno, 450; ogni barile pesava circa dieci o undici rubbi, secondo la « forza » della « tolla », venduta a 18 o 19 il cento a Marsiglia (dove giungeva per mare), e a Nizza a 19 o 19½ sempre secondo il peso. A prezzo leggermente inferiore se ne sarebbe potuta esportare molta da Nizza a Tolone, Marsiglia, in Catalogna, Valenza et « marina di ponente », a Genova, Livorno, Napoli, in Sicilia e altrove: le spese « di marina » erano « li imbarchi, il nollo è poco, il riscio di mare: a Marseglia li forestieri pagano uno e mezzo per cento d'entrata, il simile al uscita, li habitanti pagano solamente meso per cento ». Un amico di Nizza consigliava: « Con la comodità della provvigione di Gabella, si potrebbero [le tolle] far condure con li carri da Polonghera a Limone con poca spesa, e così poi da Limone a Nizza, la strada è curta ».

l'inclinazione verso talune attività anzichè verso altre, il grado di preparazione spirituale e tecnica del ceto dirigente; gli ostacoli che incontrano i progetti forniscono, poi, altri elementi, che caratterizzano un determinato ambiente storico.

P. es., un progetto, formato nello stesso 1663, di impianto in Torino di un filatoio di seta in società col Pilla di Piacenza, del quale c'informano alcune lettere di G. B. Sicca di Parma (1), ci ricorda che, mentre in Piemonte simili iniziative sembravano fruttuose, a Piacenza si avvertiva che « nè in Lione nè in Portogallo non si ritrova più così facile l'essito alle sue sete ancorchè finissime » (2).

---

(1) A. S. T., Sez. I, *Materie Economiche, Commercio Sete*, mazzi da ordinare.

(2) La manifattura torinese sarebbe stata ad acqua; si sarebbero dovuti condurre da fuori almeno due uomini e due donne per ammaestrare le... maestranze e il « filatoiere »; si sarebbero fabricati organzini alla bolognese (simili a quelli di Reggio e Piacenza) e cioè di qualità finissima, perchè le sete di Milano avevano oramai poco o nessun esito tanto a Lione quanto ad Amsterdam, in Inghilterra e in Portogallo; nessun dazio si sarebbe pagato per lavorare la seta grezza proveniente dalla Lombardia; il Pilla avrebbe dovuto fornire soltanto i capitali per il « negotio » non per la fabbrica dell'edificio; il macchinario sarebbe stato costruito ad imitazione di quello emiliano del quale furono inviati i seguenti campioni: strumenti di ferro per n. 3 « piante di fillatoio » (la maggiore per 54 aspe e le altre due per 36 aspe ognuna); un « gruppo » di ferro (ne sarebbero occorsi sessanta, a soldi 5 dinari 4 di Piemonte l'uno), un « quadratto » (ne sarebbero occorsi 40 a soldi 4); una « agucia quale serve per gionger le trombe delle vindole » (ne sarebbero occorse 100 a soldi 2 e denari 8); ferri detti « testa et coda d'aspa » (ne sarebbero occorsi 76 per qualità a L. 4); un fuso di ferro (ne sarebbero occorsi 753, a soldi 6 e denari 8); un ferro detto « poligo minore » (ne sarebbero occorsi 40 tra piccoli e grandi, a soldi 2, denari 6); una « ponta di ferro per le bolognese » (ne sarebbero occorse 230, a soldi 1 denari 8); un « disegno in carta di un poligo di ferro per gli albero quale pesarà almeno otto libre » (ne sarebbero occorsi 3, a soldi 5 e denari 4); un disegno di un altro « poligo » (ne sarebbero occorsi 3 a prezzo un po' superiore al precedente); un disegno di una « pilleta sopra la quale si appoggia il poligo... et essa deve esser di acciaio per sostenere il peso di tutta la machina » (ne sarebbero occorse 3, a L. 2); « pillette » minori di acciaio « sopra de quali si appoggiano gli polighi delle vindole » (ne sarebbero occorse 8, a soldi 6 denari 8); « oltre gli sudetti ferri sarà bisogno ancora di molti filli di ferri per ligamenti, gran quantità di chiodi et anche piumbini ». Furono contemporaneamente inviati i campioni dei seguenti arnesi di legno (« boscami piccoli »): un « griffo » di legno di noce (ne sarebbero occorsi 96 a 5 soldi); un « catello per le volte di basso et per le volte di sopra » (ne sarebbero occorsi 144 a 15 soldi); una « stella » (?) per le « bachette et per le vindole » (ne sarebbero occorse 829); una « stella » per le aspe (ne sarebbero occorse 56, a denari 4); una « stella » per le « ganasse » (ne sarebbero occorse 56 a denari 6); una stella per le « bachette et per le vindole » (ne sarebbero occorse 809, a un soldo e denari 8); un « ponticello » e un « cochetto » (ne sarebbero occorsi, di ognuno, 753 a denari 8); « oltre di questo sono necessarie le rotte grosse et altre stelle grosse ».

Qualche anno più tardi G. F. Galleani in una sua supplica (A. S. T. Sez. II), per introdurre le arti della seta alla Venaria chiedeva un fondo di mille doppie per

Alcune memorie si limitano a far balenare la possibilità di grossi guadagni, ma non presentano che scarso interesse (per lo più indiretto); di taluni privilegi si servirono poco onesti proponenti senza attenersi agli obblighi. Questo il caso dei mercanti Berla e Genesi e c., che avrebbero dovuto « travagliare tapessarie turchesche alla Veneria ». Lamentava la reggente che costoro, dopo avere ottenuto che « nissun altro, ch'essi potessero accomprare per tutto il Stato... li cochetti forati, e benchè tal travaglio non habbi havuto suo effetto, detti mercanti hanno sempre continuato di quelli accomprare con farne etiandio esito in Paesi stranieri con molto loro avvantaggio e pregiudicio mio e de' nostri sudditi ». Il risultato del privilegio era stato che i produttori di cochetti, che prima li vendevano a lire 36 il rubbo, causa la diminuita richiesta, li vendevano, rimettendoci sul peso cedendoli più secchi, a L. 25, mentre i privilegiati li vendevano all'estero a tre Luigi d'oro il rubbo; i non privilegiati gridarono allo scandalo mettendo innanzi queste argomentazioni: « Se ognuno è in libertà d'accomprar detti cochetti li mercanti, e negotianti del Stato di S. A. R. fanno loro provisioni, e ne fabricano stoffe per servitio di chi ne ha bisogno, e quelle danno a miglior mercato, mentre se ne fabbrica in maggior quantità, e si accresce anco li negotij, e si dà del profitto a' più virtuosi ».

Altre memorie, invece, nella loro complessità (relativa ai tempi, s'intende), denotano una visione ampia dei bisogni e delle possibilità economico-finanziarie dello stato. Vanno ricordati, a tal riguardo, i progetti relativi ai navigli, dai quali risulta che, se poco o nulla pure in tal campo

---

impiantare 12 telai, 200 doppie per un piccolo mulino da seta, e il privilegio, per la tintoria, di acquistare il sapone e le altre « droghe » dove preferisse, senza pagar dazi. Si noti che, nel frattempo, la doppia aveva aumentato il proprio valore ragguagliato alle lire, causa la svalutazione di queste, quale risulta dal seguente prospetto: doppia di Spagna nel 1670 = L. 14, nel 1674 = L. 15, lo zecchino nel 1671 = L. 7 : 15, nel 1675 = L. 8 : 10; doppia d'Italia nel 1671 = L. 13 : 15, nel 1673 = L. 14 : 10; crosazzo nel 1668 = L. 5 : 13, nel 1670 = L. 5 : 15 (vedi D. PROMIS, *o. c.*, II, 130 ss.). Varie memorie alludono alla moneta stabile di riferimento propria delle singole fiere; una di esse dà il seguente elenco di prezzi delle monete « non mai variabile » secondo le piazze di Milano e Genova, « che sono le basi di quanto si negotia in questo paese »:

Doppie d'Italia	L. 13 : 10	Ongari	L. 7 : 12
Doppie delle cinque (?) stampe	L. 13 : 15	Ducatoni di Milano, Savoia e Venetia	L. 4 : 12
Doppie di Savoia	L. 13 : 12 : 6	Crosazzi	L. 5 : 12
Zecchini	L. 7 : 15	Crosoni di Spagna d. bianchi	L. 3 : 16
		Filippo di Milano	L. 4 : 2 : 6

e specifica i cambi per le piazze di Novi, Lione, Bolzano, Milano, Genova, Venetia, Roma, Bologna, Firenze, Livorno, Nizza, Bergamo, Napoli, Amsterdam, Anversa, Vienna, Londra, Sangallo, Augusta, Norimberga.

fu realizzato, la causa va ricercata più che nei grossi capitali necessari e non disponibili, nel calcolo economico di taluni avveduti consiglieri, che ebbero in perte ragione sulle velleità del principe. Incidentalmente ci forniscono notizie preziose sulle risorse di taluni luoghi e, più, sul volume dei traffici, sino ad oggi rimasto ignoto agli storici subalpini (1).

Nel 1654 il marchese di Pianezza aveva offerto al duca di compiere i restauri del naviglio Ivrea-Santhià a proprie spese, purchè gli fosse concessa la metà degli utili e quattro annate intere d'essi a risarcimento delle fabbriche dei mulini e di altre ancora da farsi su di esso. Ma la Camera non aveva voluto accettare. Il naviglio era stato venduto a suo tempo dai duchi al marchese di Moncrivello per 10 m. scudi d'oro; 22 m. ne aveva già spesi il Pianezza e altrettanti ne avrebbe dovuti spendere per completare i restauri: particolarmente costoso era stato il restauro del ponte d'Arubolej [*sic*] (varie migliaia di ducatoni), una grossa « rottura » era occorsa a Vestigne (per 20 m. lire), un altro nuovo « cavo » alla « Margharita » era costato L. 12 m. Nel 1670 la Camera pose varie condizioni al Pianezza e nel 1675 fu redatto un disegno (« tipo ») definitivo del naviglio; ma nel 1687 i lavori non erano ancora ultimati sicchè il mastro aud. patrimoniale Feccia di Cossato intimava la comparizione del Pianezza minacciando la riunione al demanio del naviglio (2).

La controversia si protrasse col risultato dell'inutilizzazione del naviglio, sicchè fu proposto un altro naviglio « dalla Dora Baltea a Vercelli, e perchè l'acqua può avere sempre il suo corso nel piano con la livellazione naturale, si suppone che si possi con facilità farlo navigabile, e largo quasi come quello di Milano ». Sopra Saluggia già era derivata una bealera per irrigare i prati e le risaie di Bianzè, e sarebbe bastato adattarla e continuarla sino a Carpanetto: il proponente suggeriva di conseguenza « ingrandir l'alveo... col profondarlo e dilattarlo per renderlo capace di maggior quantità d'acqua e sufficiente per la navigatione » e di scavare un alveo nuovo da Carpanetto alle Cassine di Strà, dove si sarebbe introdotto nel « naviglio vecchio » del Pianezza « qual di presente resta assiutto, e non serve più di cos'alcuna ». Il tracciato di 13 miglia appariva in sufficiente « declivio »,

---

(1) I pochi documenti tecnici relativi ai navigli si conservano in A. S. T., Sez. II, *Acque ed edifici di essa*, m. I. In A. S. C. T., art. 663 § 164, una pianta del taglio da farsi per « condur l'acqua del naviglio nella Pontalenga » (22 febbraio 1675) e, al § 185, in data 12 sett. 1668, una pianta illustra l'inserimento del naviglio d'Ivrea nelle fortificazioni di Vercelli. Una didascalia relativa al canale che raccorda, sotto le fortificazioni, il « naviglio » alle « acque del naviglio » e che non deve essere più profondo di un piede e largo trabucchi 2 : 0 : 3, testimonia che, se la scala fu rispettata, il naviglio non era più largo di m. 2,5. Vi appare anche una darsena.

(2) A. S. T., Sez. II, *Acque et edifici d'esse*, m. I, n. 1.

e « l'imbocadura... sicura, stabile, e comodamente l'acqua della Dora cade dentro d. bealera naturalmente senza che sij sostenuta d'alcun argine dispendioso, come quello del Naviglio d'Invrea, et d. Acqua correrà sempre in pianura senza essere sottoposta a rotture come quello di d. Sig. Marchese, che scorre per buon spatio di Cammino in mezzo alle colline, e conviene che passi sopra alcuni ponti. Nel far la suddetta nova escavatione non si daneggiarà quantità de' campi, mentre vi è la strada che va a direttura a Salasco, et alle Cassine di Stra, la quale restando a sufficienza grande si può fare d. alveo ». Sarebbe poi stato facile far proseguire la « navigazione » da Saluggia a Torino « mentre le Barche puonno facilmente calar nel Po, per esservi solo la distanza di due Miglia circa, et da questo venire nella presente Città senza mai scaricarle ». Quanto all'utilità: « Oltre le commodità che procurerà la suddetta Navigattione et Comercio, si puonno le acque anche smaltire, e vender per seminar risi, et adaguar prati, tanto più che di sotto al medesimo vi sono molti luoghi che sono in necessità d'esse per non potersi servire di quelle dell'altro Naviglio di d. Sig. Marchese per non poter suplire al tutto, et da queste se ne cavarebbe un redito molto considerabile, tanto più che alle Aque dell'altro Naviglio sud. non manca il lor smaltimento ne' luoghi e Campagne che restano al disopra a questo di cui si tratta ».

Importantissimi i progetti per un naviglio da Torino a Susa (al quale si cimentò pure certo Marc Spett che preannunziava un disegno e un « modello di legno », per dimostrare che la ripidità del tracciato non era ostacolo insormontabile al « ritorno » della « barca ») perchè, quantunque rimasti anch'essi progetti, ci danno modo di conoscere qual fosse il traffico colla Francia negli ultimi tempi di C. E. II, mentre su ciò tacciono le altre fonti (p. es., quelle finanziarie poichè, come dissi, non ci sono pervenuti i documenti privati degli accensatori del dacito di Susa). Amedeo di Castellamonte, il canonico Rossetti e l'ingegnere Robecco della R. Camera di Milano avevano progettato che seguisse l'itinerario da Susa alla Giaconera, quindi, imboccata la bealera di Rivoli, l'avrebbe percorsa sino alla bealera di Grugliasco e, attraverso questa, sarebbe giunto alla Madonna dell'Ora, da questa si sarebbe diramato un canale sino ai molini di Torino (sarebbero occorsi 150 m. crosazzi, ossia L. 900 m.); un altro itinerario consisteva nel navigare la Dora sino alla bealera di Grugliasco e proseguire come detto sopra (spesa 80 m. crosazzi ossia L. 480 m.). La manutenzione del naviglio secondo il primo itinerario sarebbe costata L. 30 m. l'anno, nel secondo L. 15 m. In tempi di siccità il naviglio avrebbe servito unicamente, con dieci « ruote » d'acqua, i molini di Torino. Le barche, risalendolo, avrebbero impiegato quattro giorni portando almeno il peso di cinque « carra » di merci (tre cavalli avrebbero trainato due barche), scendendo sarebbero bastate sei ore e ogni barca avrebbe portato nove « carra » di

merci (1). Un anonimo, considerando « se sia bene o male intraprender la navigazione della Dora » (« cosa gloriosa, e di vantaggio senza dubbio al publico, mentre si haverebbe il d. camino per terra e per acqua »), osservava che dalla Francia in Italia il transito era di 2500-3 m. balle (5 balle = un carro) e che ogni balla pagava L. 2: « sarebbe paga abondante dieci soldi per balla per acqua, poichè sono L. 22 : 10 che il Barcaruolo guadagnerebbe in sei ore; ma come che per andar da Torino a Susa vi vogliono almeno quatro giorni, e se ne conduce solo balle venticinque in modo che si haverebbe che L. 12 : 10 in quatro giorni li mette per modo di calcolo compensato l'uno con l'altro per detta condotta tanto per andar in su quanto per venir a Torino livra una per balla, sicchè per balle tremilla si spenderebbe L. 3000 ». Altre 2000 balle dall'Italia alla Francia avrebbero dato L. 2000, e L. 1200 le 1200 balle che vanno da « Nizza a Geneva », L. 40 le 40 balle da « Geneva a Nizza », L. 600 le 600 balle da « Genova in Francia » e L. 4000 le 4000 balle da « Francia in Piemonte » sottoposte alla tratta, altre 1600 le 1600 balle dal « Piemonte in Francia » sottoposte alla tratta: in tutto L. 12440 per altrettante balle, e cioè per il volume del commercio d'importazione, esportazione e transito. Andavano poi aggiunte « a calcolo » L. 6000 per « condotta di grani, e persone, e risi da Torino a Susa e da Susa a Torino di formaggi, vini, marmi e robbe di privati e persone ». Infine il memorialista aggiungeva, in relazione a un probabile aumento del dacito di Susa, L. 1360. Ma a questi sperati vantaggi contrapponeva gli svantaggi (2), soverchianti, sicchè concludeva sull'inopportunità del naviglio, che, infatti, non fu nemmeno iniziato.

---

(1) Il preventivo reca la data del 29 ott. 1676 (A. S. T., *ib.*).

(2) Eccoli: sarebbe necessario istituire un nuovo « ricevidore » a Susa e un altro a Torino, ed essi soli, rimunerati in ragione di L. 1 per balla, avrebbero assorbita l'intera entrata, anzi il trasporto dal magazzino al naviglio e viceversa sarebbe riuscito un aggravio aggiuntivo, le merci condotte da Genova dai mulattieri della Polcerera, dal momento che questi le accompagnavano in Francia, anche a prescindere dai « recevidori », non avrebbero risparmiato nulla; i mulattieri assumono il trasporto a proprio « resigo e pericolo » e i mercanti dubiterebbero di affidarle ad altri; attualmente i grani sono condotti a Susa da gente di Rivoli e dintorni che, al ritorno, caricano formaggi: interromperne l'attività indurrebbe le comunità a farsi « di buone cattive »; già ora il legname da lavoro giunge ad Alpignano per via d'acqua e danneggerebbe le barche; i vini, esportati verso la Francia, nulla guadagnerebbero impiegando 4 giorni, i marmi sono usati soltanto dalla corte, i privati di Susa danno poco commercio perchè poveri; i mulattieri di Lione o di Milano, che attualmente si scambiano le merci ora a Susa ora a Torino ora a Cigliano, dovrebbero sostare tutti a Susa e si farebbero pagare di più (infatti quelli di Lione che vanno a Pinerolo si fanno pagare sei franchi di più che per andare a Torino); Avigliana e S. Ambrogio perderebbero il vantaggio della moneta che vi spendono i mulattieri in ragione di 20 soldi al giorno per mulo (da Torino a Susa impiegano un giorno e mezzo, quindi spendono 30 soldi); il trasporto per acqua è più pericoloso di quello per terra; il traffico si con-

Un altro progetto (a firma Brichantau) steso nel 1677, ma probabilmente già ventilato in precedenza, di un naviglio dalla Stura all'altezza di Matti e Nolle (1) a Torino, si giustificava coll'abbondanza dei boschi, e quindi di legname da trasportare, « principiando alla cassina de' PP. di S. Maria a quella del S.re di Leynì tirando dritto al Malone a man stanca », verso Leynì, Rivarossa, Vauda di Front, Ciriè, S. Maurizio per un totale di circa 12 m. giornate, e « a man dritta a drittura del Malone nelle fini Lombardor, Abaia [*sic*] di S. Balegno » per circa 4000 giornate; per altre 6000 verso Volpiano nel « territorio de' De Martino dipendenti da molte Abaie e dalle fini di Setto e Prandis »; per altre 2000 verso Rivarossa; s'aggiungano i « boschi della montagna di Lanz, di Corio, Rocca, e Balangero che sono innumerabili ». Oltre al legname, il naviglio avrebbe potuto trasportare « tutte le calcine che vengono da Rivara, et quelle parti, le vituaglie, ferro et altre merci, che vengono dalle valli di Lanzo, Corio, Corniè, Val di Pont, Valsuana, Canavese, Vercellese e Biellese ».

La modestia delle realizzazioni relativamente ai progetti e, più, ai sogni vagheggiati, si scorge nel caso della Venaria, la quale doveva riuscire, oltre che una residenza sontuosa o addirittura favolosa (come si

---

centra in ragione di 3/4, nei mesi di agosto, settembre, ottobre e per 1/4 in marzo e aprile e quindi in tali mesi, occorrerebbero molte barche inutilizzate negli altri mesi; i carichi per terra si fanno in ragione di 10, 15 e 20 balle mentre una barca deve caricare almeno 45 balle; l'interesse del capitale necessario alla costruzione del naviglio (L. 550 m.) è « almeno al 4% », di L. 20 m., ossia equivalente all'introito lordo sperato.

(1) « Tre sono li luoghi da dove probabilmente può condursi questo naviglio; il primo nascendo sopra le fini di Balangero, in un aqua che si chiama la Pendola introdutta sopra le fini di Ciriè nel letto d'una vecchia bealera nominata la Distorba, continuarebbe il suo corso sino sopra la strada che viene al longo alla costa di S. Mauritio Leynì cadendo sopra la strada che viene da Lombardor al sud. Leynì, sino fare il traggetto designato nella prima mia scrittura [da me non rintracciata]. Questa si fa a minor spesa di tutte le proposte, scorre naturalmente et nelle piene se ne vede l'effetto perchè allaga quelle campagne. Patisce però le due eccettioni infrascritte: la prima perchè passa in longo per terreni coltivi il prezzo del che sarà di qualche considerazione; darà da temere a' vicini, salvo che le sponde non sijno più che buone, delle inondationi, più soggetta a rotture. Il secondo si può prendere da una bealera che viene dalla Stura chiamata il Roy di Malgrà e condursi al di sopra della costa al longo della Vauda di S. Mauritio cadendo alla cassina del S.r di Leynì sopra la strada già designata. Li prattici temono d'una gran rottura, per la quale questa si è smarrita 70 anni fa circa, e di poter sostener l'imboccatura della Stura. Il terzo, che per molte considerationi appresso notate più di tutte mi piace, si può prender tra le fini di Matti e Nolle come già dissi nella cad.e d'una Vallata chiamata Ficia, e condursi al longo a quella rimontarebbe come si può dire a due terzi della Vauda di longo in longo et quivi darebbe una mirabile facilità all'imbarco de' boschi più lontani, li quali verrebbero per bella strada ad imbarcarsi per camino longo niente più di tre miglia ».

vede nelle illustrazioni del *Theatrum sabaudum*), un centro pulsante di manifatture. In pratica il duca potè realizzare quel che pagò direttamente, o accollò allo stato (1), spendendo più che non per il Valentino (mentre il R. Parco, non essendovi edifizi d'importanza, verosimilmente, anzichè

(1) Lo speso si desume dagli accennati conti delle fabbriche, e, per la gestione, da un'appendice dei conti della R. Casa, come dal seguente prospetto da me redatto limitatamente a due anni.

1666			1669	
Grand Veneur (m.se di Caraglio)	L.	2000		id.
Cavaliere Santus (senza cavalli)	»	400		id.
Mons. S. Martin	»	400		id.
Mestre Veneur			Monsù Borghese	400
D'Ure con due cavalli	»	955		id.
Fidelij	»	333		id.
Maturin	»	333		id.
Lerien	»	333		id.
Azard	»	333		id.
Valetti di Limier				
La ferma	»	200	San reson	200
La montagna	»	200	Valnes	200
Mastri valetti de cani				
La fute	»	200		id.
La fortune	»	167 : 10		173 : 17
L'epina	»	167 : 10		173 : 17
Ponilla	»	167 : 10		173 : 17
Chicot	»	167 : 10		173 : 17
Bergamasco	»	167 : 10		173 : 17
Bonetto	»	167 : 10		173 : 17
			La Branchie	173 : 17
			Vandone	173 : 17
Servienti nel Palazzo				
Fabritio Aiutante di Camera .	»	600		id.
Servitore	»	200		id.
Giardiniero	»	600		1000
Reparationi	»	100	Carlo il Turcho (guardabosco)	400
			biancaria e ramasse	100
Acqua e cose necessarie . . .	»	75	acquaggio e cose necessarie	153
Aggio, ossia esattione d'esse .	»	520	custode dei boschi accomprati	50

Pel pagamento fu destinato il tasso prima di 14 poi di 15 Comunità; nel 1672 il totale dei « recapiti » salì a L. 10764 : 3 (A. S. C. T., art. 810: *Venaria Reale, recapiti per le paghe degli ufficiali e servienti*, m. I). Per gli edifici fu speso dal 1660 al 1665 L. 205269 : 7 : 3, dal 1666 al 1671 L. 485927 (A. S. T., Sez. I, *Provincia di Torino*, m. 32 e 33).

costare, rendeva) (1), e vi potè soltanto trasferire, sia pure ammodernate, manifatture già esistenti, come un consigliere, d'altra parte, aveva realisticamente suggerito (2), oltre alle imprese del Bailly.

---

(1) Il Valentino non avrebbe dovuto normalmente gravare troppo per la manutenzione sulle finanze ducali perchè l'annessa cascina affittata a certo Angrisani rendeva L. 2250 l'anno e cioè l'equivalente della spesa per i « consiergi Duffeu », pel giardiniere, pel guardabosco, per le « picciole provisioni e minute spese » (fieno per i daini, terra grassa, piante ecc.). Ma gli abbellimenti continui comportavano altre spese: un preventivo del 1669 per il Valentino, la Vigna della Regina, la Cappella di S. Salvatore comporta una spesa di L. 11117 : 15.

Il Regio Parco avrebbe dovuto rendere non poco trattandosi di più di 600 giornate (circa 70 di campi, 300 di prati, il resto di « boschi e ripe ») con cascine, irrigate dalla bealera di Lucento, ma la contabilità del nostro periodo non ho potuto rintracciare al di fuori dei ricordati « affittamenti », mentre è possibile stabilire quali erano gli utenti di detta bealera nel 1670 perchè in questo anno richiese riparazioni alla cui spesa dovettero proporzionalmente provvedere secondo la ripartizione dell'acqua per un totale di ore 840. Se ne servivano i singoli utenti nella seguente misura, dalla quale possiamo forse dedurre l'importanza relativa degli utenti:

utente	ore	utente	ore
R. Parco	336	Sig. Gerbaldo	10
Castello di Lucento	94	Sig. Mulassano	11
M.se di Ciriè	24	Sig. Avv. Olivero	10
Conte Olgialto	24	Capit. Fangie	7
Conte Barello	19	Sig. G. F. Gonterij	9
Chiesa di Lucento	4	Sig. C. Benzo	15
Medico De Steffanis	3	Scudiere G. M. Gariglio	8
Conte Pergamo	19	Auditore Ronotto	47
Sig. G. Franco	4	M.se di Flury [*sic*]	42
Monsù Carron	13	Monsù Carta	4
Avv. Carocio [*sic*]	9	Heredi Sig. Rossana Ballegue	2
M.se di Brozio	20	Sig.o Cocconato	17
Conte Ferrero	14	Vedova Costa	4
Conte Germonio	8	Sig. Perrotti	12
Sig. Verrua	5	Hospedale della Città	7
Avv. Mangiardo	6	Sig. Garberoglio	2 ½
Mossier Giacomo Escoffier	2	Conte di Cogiola	24
Refferendario Bottello	4		

(A. S. C. T., art. 809: *Scritture del Valentino 1622 in 1691*, m. I; e art. 807: *Titoli e scritture del Parco di S. M. 1630 in 1710*, m. II).

(2) « A tutti i negotij bisogna, primo dargli i suoi piedi per fargli camminare avanti. Per dare un sodo principio all'introduzione dell'arti e d'ogni altro traffico alla Venaria R. e puoi andare augmentando di ben in meglio, si puotrebbe camminare dalli seguenti progetti, e doppo che questi si vedranno riuscire come si spera, se ne sugeriranno degli altri che saranno praticabili ancora.

L'albergo che resta al borgo di Po e che è situato in quella strada che deve esser tutta piena di Case nobili o mercantili, come a fronte a la Dora Grossa dovrebbe trasportarsi alla Venaria R. et quel denaro che si ricavarebbe dalla vendita di quel

Ho voluto riportare quasi per intero in nota quest'ultima proposta perchè la più sensata ed esauriente da me rintracciata sulla Versailles sabauda.

---

sitto se ne puotrebbe fare una delle due cose seguenti: o fabbricare contiguo al convento che intende fare S. A. R. alla Venaria un gran Palazzo ch'havesse sotto i portici e le boteghe che girassero tutto all'intorno et di sopra le stanze con le sue Galerie aperte, e tanto di sopra quanto di sotto stabilirvi le arti delle sede [sete]; o pure col detto denaro che si ricaverà dalla vendita di detto albergo comprare tutte le case che già sono fatte sula piazza della Venaria R. et nelle boteghe che restano sulla d. Piazza metterci tutti ordegni di setta, in una tellari per far bendelli, altra per far frangie, altra per far Damaschi, e così riempirle tutte e farebbe una bella vista, se passeggiando sotto d. Portici della piazza si vedessero dette botteghe piene di lavoranti che facessero lavori curiosi, nobili, e di diverse sorti.

E per quelli che hanno fabbricato sulla d. Piazza si potrebbe obligarli ad impiegare il prezzo delle luoro case nel fabricarne delle altre su la strada che restasi contigua a d. piazza verso Torino, e da l'un canto e dall'altro di d. strade vi si fabricheranno boteghe che serviranno per le arti mecaniche, cioè calsolari, ferrari, hosti, Passigaroli, Panatari, Mariscarchi et altri, e così anche farebbe una bella vista se nel primo ingresso della terra si dasse in una strada di botteghe sulle sud. arti mecaniche e puoi s'entrasse nella piazza... [si vedessero] le botteghe, le quali fossero tutte piene d'arti di seta e mestieri nobili. Quando si gradisca questo progetto si rappresenta esser riuscibile senza costo delle finanze di S. A. R. e che durerà perpetuamente nè può esser controverso da chi si sia.

Prima riuscirà infallibilmente perchè nell'albergo vi son già i Mastri e giovani che travagliano a tutti questi mestieri, e quando questi non bastassero, se ne puotrà sempre prendere all'hospedale della Charità per supplire. Secondo, riuscirà senza incommodo delle finanze di S. A. R. perchè il fondo a detto Albergo è già assignato et a darlo in Torino o alla Venaria questo deve esser indifferente a chi lo dona puoichè non si parla d'augmentarlo. Terzo, durerà perpetuamente questo traffico sì perchè i lavoranti sono mantenuti quasi tutti a costo di S. A. R., come anche perchè da d. hospedale della Charità se ne caveranno ogni anno tanti garzoni capaci che puotranno suplire il numero di quelli che venissero a morire o quittare, et in d. hospedale si farà l'apprendistaggio, e doppo questo si mandaranno alla Venaria di mano in mano, sì che questo progetto contribuirà in qualche parte ad impedire la mendicità in Torino.

Da questa narrativa si vede che tutto si fa senza incommodo di borza di S. A. R. nè di chi si sia, e quando si accetti la propositione, per ben regolarla si puotrà dare la sovraintendenza al superior del Convento che S. A. R. dissegna di fare alla Venaria e poi si metterà qualcheduno che habbia la direttione che tenga il libro contavolo con tutte le cautelle che si specificaranno a suo tempo. Questo progietto può patire due obiettioni, la prima che quelli i quali hanno la direttione... dell'Albergo o non vorranno o non potranno andar a star alla Venaria, secondo i Mercadanti di Torino non daranno più le comissioni delle stoffe a d. Albergo, quando sarà transportato da Po alla Venaria. Al primo si risponde che quando quelli i quali hanno hoggidì la direttione dell'Albergo non vogliono andar a star alla Venaria sarà tanto meglio perchè se ne troveranno d'altri i quali saranno così ben capaci e si contenteranno di minor stipendio e il numero si ridurrà a pochi. Al secondo che li mercadanti non dovranno far difficoltà in questo perchè pei travagli ordinarij con un biglietto si supplisse da scriversi colà e pei travagli straordinarij, che vengono così spesso, non

Un consuntivo dei risultati sul piano economico e politico della lotta tra le forze sociali nel Piemonte di C. E. II?

Il ceto mercantile riuscì a strappare, oltre che nei casi singoli, privilegi di classe: il più importante, quantunque sinora non sia neppur stato considerato come privilegio, l'ottenimento di un «foro» particolare nell'ambito di un più complesso organismo formalmente in funzione soltanto dopo la morte di C. E. II, il Consolato (1), che così funzionava pure come tribunale di commercio (2). La borghesia mercantile-finanziaria diventava

---

sarà gran cosa a far un'hora di strada per concertarlo, oltre che per chiuder la bocca a tutti si dice che l'istessi mastri che travaglieranno alla Venaria, haveranno i suoi corrispondenti in Torino con i quali si puotrà concertar il tutto, e questi corrispondenti si caricheranno volentieri di far esseguire le d. comissioni non in Torino ma alla Venaria, perchè colà n'haveranno maggior beneficio atteso che quei garzoni sono quasi tutti a costo di S. A. R. oltre che se gli concederà anche qualche privileggio come si dirà di sotto. Più si puotranno introdur in d. Venaria alcuni lavoranti di Chieri i quali facino di quei lavori che si fabricano hoggi in d. Città e se questi saranno allettati con qualche privileggio ve ne anderanno senza dubbio. Si puotrebbe far venir quelli di Grassa [*sic*] che fanno cordellati e panni grossi, mercantia propria per le terre che sono all'intorno della Venaria e per tutte le Montagne del Statto; come anche quelli Biellesi che fanno le sargie, o pure per introdurre nove opere far venir quelli che fanno i Cadis de Nimis, robba che ha essito per tutto il Piemonte, Monferrato, Milanese, et altri Paesi confinati. Per allettare il mondo ad andar a travagliare et habitar alla Venaria converà concederli qualche privileggio per le persone e per le stoffe et per li trafichi: circa il più o il meno di detti privileggi si lascia alla prudenza del sovrano. Per cooperare all'augumento del traffico in detta Venaria sarà bene stabilire lì un mercato la settimana, cioè il mercordì, moderare il dritto della tratta per le stoffe che si fabricheranno nella Venaria almeno su questo principio, ma con le debite cautelle. Instituir due fiere l'anno d'otto giorni l'una con le solite franchisie durante detto tempo, e pare che questo si doverebbe concertare o avante o doppo immediatamente che quelle che si fanno già nello statto saranno finite se ben meglio sarebbe farle avante dell'altre perchè verisimilmente il concorso sarebbe maggiore cioè avanti di quella si fa a Susa, avanti di quella si fa nella valle d'Agosta, et a queste due si potrebbe aggiungere la terza quando le sette saranno racolte, e così sarebbe una fiera particolare delle sette, che non è mai ancor statta in questi paesi. Essimere i negotianti per il tempo di dette fiere dalle gabelle, pedaggi de' vassalli, de comunità e de particolari. Un salvacondotto generale per i debiti civili per il tempo di dette fiere et per andare e ritornare. Tutto quanto si è detto di sopra si può essequire senza contraditione nè oppositione di chi si sia, mentre non vi entra l'interesse del terzo, ma il tutto dipende dal mero arbitrio di S. A. R. Il tutto redonda in vantaggio de' popoli che è quello che sta tanto a cuore a S. A. R., augumenta il traffico, accresce la gloria del Prencipe che si studia ad accreditare il paese et arichire i suditi. Piaccia a Dio di farne riuscir l'essito secondo la retta intentione di chi sia la cura di questi statti degno di governare il mondo intiero».

(1) A. S. T., Sez. II, *Commercio, manifatture, fabbricazioni*, m. I, n. 2.

(2) Vedi in A. S. T., Sez. II, *Commercio, manifatture e fabbricazioni*, m. I, minute al riguardo: il tribunale chiesto dall'università dei banchieri e «d'ogni altro ordine de' Mercanti e Negotianti» di Torino doveva essere composto di 12 eletti

in tal modo anch'essa un ceto privilegiato, più indipendente di quello feudal-borghese che era privilegiato in quanto indossava le vesti e accettava le norme del ceto feudale.

Dal canto suo, grazie soprattutto all'atteggiamento verso gli ecclesiastici e la vecchia nobiltà, il principe aveva assicurato al Piemonte e ai sudditi un più forte stato. Non solo formalmente la costruzione della monarchia assoluta, al centro e alla periferia, colla eliminazione di fatto dei residui di parlamenti locali fu condotta innanzi da C. E. II: la *Dissertatio* premessa al *Theatrum* recava: « Regimen est omnino Monarchicum, residetque Suprematus in sola principis auctoritate, absque ullo Parlamento, ullo Statuum Conventu ». Il titolo prescelto dalla storiografia e dalla memorialistica aulica è quello di « princeps » nel significato non di principe dell'impero o di principe di Piemonte, ma in quello del diritto comune, che attribuisce una dignità maggiore, assoluta, giacchè il « suprematus » è considerato non pieno, secondo i memorialisti sabaudi del tempo, nei principi dell'impero. Infatti la *Descriptio* prosegue: « et quamvis Sabaudiae Duces sint Principes Imperii Romani, non ideo minus Suprematu gaudent, a quorum Dicasteriis ad Cameram Imperialem aut aliorum non datur Appellatio; tantumque abest ut qualitas illa Principum Imperii obsit Sabaudiae Ducibus, ut etiam illis facultatem suppeditet thronum Imperialem conscendendi ». Ancora di rado utilizzano (forse la ignorano in gran parte) la pubblicistica germanica relativa alla « superiorità territoriale » e alla dignità dei principi del S. R. I., fors'anche temono, utilizzandola, di guastare i rapporti con l'imperatore. Si considerano i principi sabaudi re di titolo e di fatto, ma non ancora di pieno diritto: « Sabaudiae duces coronam gestant clausam, gaudentque titulo regiae celsitudinis, quo regibus proxime accedunt et ab inferioribus principibus suprematu gaudentibus distinguuntur; sed et aulam alunt regiam, in qua habent cubicularium magnum, magnum aulae magistrum, magnum stabuli praefectum, nobilesque cubicularios, et alios magno numero sibi inservientes ». Il « patrimonio » del principe è reputato, almeno nominalmente, distinto dall'erario: « patrimonium principis et aerarium per duas cameras rationales administrantur, quarum altera in Sabaudia est, altera in Pedemontio; constantes ex praesidibus rationum generalibus, auditoribus, rationalibus,

(tre banchieri, due mercanti di panni, due di seta, due « droghisti », un orefice, un marzaro, un chincagliere) i quali, a loro volta, avrebbero eletto un banchiere, un mercante, un droghista. Il tribunale doveva contribuire ad assicurare il buon esito delle fiere per le quali si sarebbe dovuta fissare una moneta « certa, invariabile ». Inoltre il principe avrebbe dovuto proclamare che non avrebbe mai chiesto prestiti ai mercanti e la reggente avrebbe dovuto servirsi solo di stoffe lavorate nel paese, « mantenere la libertà del commercio », aumentare l'interesse dal 3 al 6-8% e sorvegliare le manifatture.

patrimonialibus aliisque minoris notae officialibus ». La « guardia del corpo » è composta da cinque « coorti » a cavallo, da una « corte » di cento svizzeri e da una « legione » di fanti; oltre ai presidî, due « agmina » di cavalleria, dieci « legioni » (reggimenti) di fanteria, due « armamentaria » di macchine guerresche, e poi le « coorti » civiche o provinciali formanti un « agmen » di cavalleria e un altro di fanteria. I tre senati amministrano la giustizia, di cui è « caput » il gran cancelliere; i capiluoghi delle dodici provincie istituite da C. E. I e delle due istituite da V. A. I sono sedi delle prefetture « ut faciliori via totius Pedemontanae ditionis populi diceretur »; sono sedi di presidî: Torino, Vercelli, Asti, Ivrea, Mondovì, Saluzzo, Cuneo, Ceva, Cherasco, Crescentino, Verrua, Villanova, Bard, Verres; « città ducali » sono: Chieri, Savigliano, Carmagnola, Cuneo, Pinerolo, Biella, Susa, Moncalieri, Ceva, e altre « frequentissima oppida » come Cherasco, Garessio, Bene, Bra, Demonte, Dronero, Busca, Revello, Racconigi, Sommariva Bosco, Rivoli, Avigliana, Villafranca, Giaveno, Barge, Podio, Cavallermaggiore, Carignano, Vigone, Moncalvo, Crescentino, S. Germano, Livorno, Trino, Andorno, Ciriè, Santhià ecc. Circa i redditi, nelle pubblicazioni ad uso del pubblico, gli scrittori aulici ora si tenevano sulle generali: « sed et largissimi reditus pares sunt ferendis sumptibus, quibus ille splendor sustinetur, copiaeque militares adeo numerosae aluntur; nihilominus difficile foret eorum rationem inire, quoniam pro status exigentia nunc augentur nunc vero diminuuntur; praesertim cum tanta sit provinciarum fertilitas et tantus subditorum erga principem affectus (ut aiebat C. E. I) ut quidquid ipsi libeat ab illis obtinere possit ».

All'ostentazione di potenza con cifre cervellotiche succedeva una psicologia più critica e scaltrita e, anche grazie ad essa, i successori di C. E. II si cimenteranno con maggior successo nell'azione politica ed economica (1).

---

(1) Riassumo i limiti dell'azione di C. E. II in « Sogni e realtà nell'azione mercantilistica di C. E. II ».

APPENDICE

I.

Nella pratica impossibilità di ricostruire separatamente i bilanci di tutte le comunità del Piemonte ai tempi di C. E. II, è invece possibile, per alcuni anni, conoscere il loro carico tributario in « denaro » ducale: pur non potendosi assumere il carico tributario come indice veridico della ricchezza economica, questo costituisce pur sempre un utile riferimento. La documentazione pervenutaci è sufficientemente esatta quanto al tasso, al sussidio militare e al « comparto » (oltre che alla gabella del sale) e pubblico, debitamente integrati con notizie relative agli statuti e ai catasti e ai feudatari, gli elenchi più completi di comunità che sia riuscito a redigere, coll'avvertenza che in taluni casi alcune cifre si riferiscono non a singole comunità, ma a comunità col rispettivo mandamento.

Nondimeno anche il primo elenco che segue è assai più completo di quelli contenuti nei documenti archivistici relativi ad altri imposti, perchè se in esso, per praticità, sono menzionate, accanto a singole comunità, gruppi di comunità che formavano, quindi, nell'uso camerale, una specie di circoscrizione fiscale (p. es. « Lans [cioè Lanzo] et valle »), le abbreviazioni del genere sono meno numerose che in altri e indicano come gli addetti alla finanza ducale (1) si basassero ancora, in molti casi, sulle circoscrizioni di feudi (specie quando non sono divisi): bisogna tenerne conto specie quando una comunità è soggetta a un feudatario cui sono sottoposte comunità minori (generalmente queste dipendono da quella). Nel caso di Baratonia, si tratta più che di una comunità, di un raggruppamento di comunità che prende il nome da una piccola terra.

L'autonomia di molte comunità emerge lentamente dal sistema feudale, di cui troviamo a ogni tratto sopravvivenze anche là dove meno ce le aspetteremmo. I confini territoriali di una comunità acquistano una loro autonomia in relazione al frantumarsi della dipendenza feudale in numerose coinvestiture o esercizi consortili di giurisdizione colà dove prima era un unico feudatario. Non è raro il caso, ai tempi di C. E. II, di diecine di feudatarî aventi diritti su un unico, e territorialmente modesto, feudo. Gli aventi diritto talora posseggono pochi « punti » di giurisdizione, 1/32 o ancor meno: in tre o quattro generazioni per secolo, in difetto di una legislazione fedecommissaria estesa a tutto il Piemonte, e in presenza di norme o di consuetudini escludenti non solo il maggiorascato in varie zone ma lo stesso principio della successione maschile, lo spezzetta-

(1) Ho tenuto a base, dell'A. S. T., Sez. I, *Materie economiche, Demanio donativi e sussidi*, il n. 8 (che contiene i dati del 1664-65 del tasso e sussidio) e la documentazione dell'A. S. C. T. già cit. nelle posizioni relative agli imposti. Nei nomi delle località, ripeto, uso l'ortografia delle fonti, e aggiungo, quando se ne discosta, quella moderna.

mento, il frantumamento addirittura, si faceva inevitabile tanto più che i Savoia, eccettuato il periodo della prima madama reale, non sentirono la necessità di ricorrere a quelle leggi che altrove rafforzarono la consistenza dei feudi.

Accanto ai nomi delle comunità — mantenute nell'ordine delle fonti, perchè, come ha osservato il Prato, atto a rivelare affinità — ho indicato i principali aventi diritto nella giurisdizione feudale (gli ultimi in relazione ai tempi di C. E. II: quando successe a un avente diritto un altro avente diritto ho posto tra i due cognomi un « poi ») seguiti dall'indicazione F [eudatario] o sF [subfeudatario] o Fn [nuovo feudatario: qualora l'investitura sia stata concessa nel sec. XVII per la prima volta a persona di famiglia che precedentemente non ebbe investiture e che l'ottenne o collo sborso di denaro o con servizi al duca o colla professione esercitata]; si vedrà così quante comunità fossero soggette a più feudatari.

Quando il monopolio della giurisdizione si muta in oligopolio o in... polipolio (mi si consenta il neologismo), in un particolare sistema di giurisdizione e di annessa « fedeltà » qual'è quello feudale, fatalmente i titolari di essa perdono molto del prestigio che pur sarebbe puntello indispensabile all'istituto, e sono indotti a dare importanza unicamente al suo contenuto patrimoniale snaturandolo e smantellandolo ulteriormente. Per ragioni di successione molte famiglie si erano viste smembrare l'antico insieme di giurisdizioni e oramai non molte sono quelle che dispongono di unità territorialmente consistenti. Si scorrano le colonne dei nominativi da me ricostruite e si vedrà come siano disseminati, in buona parte dei casi, i feudi di famiglie un tempo potentissime. Quando un feudo risulta riunito al demanio o direttamente dipendente, comunque, dal duca, anzichè F ho collocato S. Nessuno dei maggiori centri (già eretto o che più tardi sarà eretto in città) è oramai infeudato ad altri: tale il caso delle località cui si intitolano le provincie, nello stesso tempo tra i comuni maggiori del Piemonte.

Sotto certi aspetti prevale ancora, ripeto, nella delimitazione che già potremmo definire amministrativa, delle comunità, quella feudale: non è, ad esempio, sempre fatta menzione delle comunità, che pure hanno già una loro propria fisionomia (hanno, infatti, una propria parrocchia, un proprio, sia pure embrionale, reggimento), che non risultano in questo periodo infeudate indipendentemente da quello che è il loro capoluogo, per così dire, feudale. In taluni casi il fatto che la località non era stata oggetto d'investitura, aveva costituito un ostacolo allo sviluppo della sua autonomia di comunità dal centro abitato (e formante una comunità) più vicino. Si trattava di « terre », di « luoghi », talora di « ville », dipendenti da una comunità o perchè il terreno (non il territorio) era interamente possesso o proprietà di uomini di quest'altra comunità o perchè compreso nei suoi « finaggi »; talvolta la dipendenza assumeva la forma feudale (tale il caso di molti grandi centri, p. es. di quelli cui si intitolano le provincie); talvolta le comunità subirono investiture o smembramenti (dai quali tentavano cautelarsi offrendo somme o servigi al duca) feudali: ricordo, p. es., Gerbo e Le Maddalene, che furono smembrate da Fossano dopo C. E. II, Malabaila da Cherasco e così via. Altre località da possessi allodiali si trasformarono in feudali (così La Loggia). Non si consideri,

quindi, nessuno degli elenchi qui dati come comprensivi di *tutte* le comunità, sebbene di quelle che corrispondevano o dovevano corrispondere (o si ritenevano comunemente suscettibili d'imposizione) « denaro » ducale. Esse formano l'embrione degli odierni comuni e possiamo affermare a conclusione di queste ricerche che come lo sfruttamento di beni comuni o coincidenti esigenze produttive o di scambi di beni hanno sviluppato la comunità, così l'esazione del « denaro » ducale (come prima quello feudale) ha irrobustito, in Piemonte, il comune, in quanto struttura amministrativa fondamentale di un moderno organismo territoriale. E furono soprattutto le esigenze finanziarie (più ancora di quelle giudiziarie o militari) (1) a trasformare l'organizzazione fondata sulle castellate o castellanie in quella provinciale e a svuotare sempre più di effettivo contenuto quelle che possiamo dire circoscrizioni feudali (2).

---

(1) La stessa organizzazione militare si perfezionò perifericamente colle cariche finanziarie, p. es., coi « vice auditori provinciali di guerra », le cui funzioni erano in prevalenza amministrative: cfr. in A. S. C. T., art. 446, « contarelli, missive, note, memorie, lettere di costituzione di Vice auditori di guerra provinciali, et altre scritture concernenti il maneggio et interessi particolari del sig. Secretaro Gio. Giac. Marta ». Il Marta fu segretario del Truchi e i suoi numerosi manoscritti (fonte preziosa, coi conti della casa della vedova del principe Maurizio, per la storia dei prezzi), in sè di tenue importanza, parlano del genere di vita del Truchi, che vi si rivela persona colta (in una sola volta spese doppie $25^3/_4$ per farsi venire 6 volumi dall'Olanda). Di analoga natura i « contarelli, missive, quittanze, note, memorie, et altre scritture concernenti il maneggio del munizioniere generale Merli ».

(2) Per non appesantire ulteriormente le tavole elenco qui, in ordine alfabetico, località in cui i « quinternetti delle taglie », e cioè i ruoli degli esattori, anteriori alla morte di C. E. II, erano in possesso dell'A. S. C. T. (art. 457): Agliano, Alba, Asti, Avigliana, Azano, Azeglio, Borgofranco, Bra, Col S. Giovanni, Brozolo, Carezana, Carrù, Castellamonte, Cervere, Celle, Chiavrie, Novaretto, Cigliano, Crescentino, Demonte, Fontanetto, Forno di Lemie, Fossano, Gattinara, Isola prov. d'Asti, Lanzo, Massaza, Mezzenile, Mosso, Olcenengo, Pagno, Polenzo, Pollone, Portacomaro, Rive, Sant'Ambrogio, Saluzzo, Savigliano, Settimo Torinese, Sommariva, Tolegno, Trinità, Trino, Verua, Vigliano d'Asti.

Per le ragioni addotte dal Prato in caso analogo, mantengo, negli altri casi, ripeto, l'ordine dell'elenco delle comunità consueto nella cameralistica a preferenza di quello alfabetico.

Il segno ◈ indica che risultava nel sec. XIX l'esistenza di statuti per la località anteriori al sec. XVIII. Il segno ▽ indica che nel sec. XIX risultava l'esistenza di catasti della località anteriori al sec. XVIII: nel sec. XVIII si era accertato che 313 comunità su 717 li possedevano in regola.

LOCALITÀ	TASSO Scudi	SUSSIDIO 1664 Lire	DIFFALCHI p. il 1665 Lire	SUSSIDIO 1665 Lire	Vedi p. 264, n. 2	INVESTITI FEUDALMENTE
PROVINCIA DI TORINO						
Torino	66613:4				◈	F
Due Altezzani	141:6:8				◈	Provana, Arcour e altri F (1)
Brandiz[z]o	133:6:8	911	111	800	◈	Nicolis F
Borgaro Torin.e	200	675		675	◈	d'Havard, poi Provana poi Birago e altri F
Settimo Torin.e	466:13:4	1000		1000	◈	Villa, poi di S. Martino F
Orbassano	400	900		900	◈ ▽	Orsini F
Villanova di Mathi	178:6:8	516		516	◈	Armano F
Beynasco	333:6:8					Leone F
Col[l]egno	866:13:4	3000		3000	▽	Provana F
Casellio (Caselle)	800	3412:10		3412:10	◈	Roncas F
Pianezza	653:6:8	1462:10		1462:10	◈	Martinengo-Langosco-Leni, poi de Simiane e altri F
Leyni	400	2025		2025	◈	Birago F
Baratonia e mand. (2) . . .	306:13:4	1125		1125		Arcour F
Alpignano	266:13:4	1293		1293	◈	Provana F
Rivarolo	765:15:6	7312:10	800	6512:10		di Biandrate Aldobrandino, poi di S. Martino d'Aglié F
Givolet[t]o	160	1237:10		1237:10		Scaravelli, poi Berta F
Robassomero	46:13:4	675	275	400	▽	Vassallo F
Cavoretto	66:13:4	675		675	◈ ▽	Calcagno F

(1) Altessano sup. è la Veneria Reale, l'inf. è Altessano senz'altro. I Provana avevano giurisdizione su quest'ultima.

(2) Comprese Fiano, Varisella, Monasterolo, Forno di Lemie, Usseglio. Ma il tasso indicato appare quello di Fiano; quello di Varisella era 104 : 5 : 4 e quello di Monasterolo 81 : 2 : 2.

Druent	466:13:4	2025		2025	◈		Provana F
Candiolo	120	450		450			Piossasco Folgore, poi Della Chiesa F
S. Maurizio	740:6:8	6330		6330			Doria F
Volpiano	1346:5	2100		2100	◈		Villa F
Cirriè (1) (Ciriè)	1304:3	9450	2930	6570	◈		Doria F
Grosso	42:13:4	450		450			Armano F
Nollio (Nole)	177:6:8	1075		1075			Doria F
Rivoli	1333:6:8	7987:10		7987:10	◈	▽	S
Balangero	357:6:8	5325	2085	3240	◈		di Biandrate Aldobrandino in lite coi Messerati F
Mathi	357:6:8	4327:10	1000	3327:10	◈		Cauda F
Front e Vauda	151	1800	200	1600			S. Martino di Front F
Oglianico	145:11:1	2025		2025	◈		Pernet-Carroccio F
Corrio (Corio)	396	6975		6975			di Briandate F
Barbania	133:6:8	2100		2100	◈		Mollo e altri F
Lanzo	355:13:4	2812:10		2812:10	◈		d'Este e altri F
Rocca di Corrio (Corio) . .	114	2100		2100			di Biandrate F
Monastero	109	1125		1125		▽	d'Este F
Germagnano	59	450		450	◈		d'Este F
Coassolo	326	2250		2250			d'Este F
Traves	20:6:8	112:10		112:10			d'Este F
Pessineto	48	112:10		112:10		▽	d'Este F
Mezzenile	101:13:4	1012:10		1012:10		▽	d'Este F
Cerres (Ceres)	174	1965		1965			d'Este F
Pertusio	20:6:8	112:10		112:10			d'Este F
Alla (Ala)	64:6:8	930		930			d'Este F
Chialamberto	20:6:8	112:10		112:10			d'Este F
Mondrone	21:13:4	300		300			d'Este F

(1) Feudalmente comprese: Vauda, Nole, S. Maurizio.

Balme	15:6:8	225		225		d'Este F
Cantoria (Cantoira)	87:13:4	562:10		562:10		d'Este F
Chialambertetto	20:6:8	172:10		172:10		d'Este F
Bons (Bonzo)	69:6:8	765		765		d'Este F
Vons (Vonzo)	38:13:4	450		450		d'Este F
Groscavallo	73:6:8	562:10		562:10		d'Este F
Forno di Groscavallo	40	255		255		d'Este F
Lemie	100:13:4	1350		1350	◈	Coppo poi della Rovere poi Provana F
Forno di Lemie	37	112:10		112:10		Id.
Usseli (Usseglio)	100:13:4	900		900	◈	Id.
PROVINCIA DI CHIERI						
Chieri	5194:13:4 (1)	20600	3000	17600	◈ ▽	
Andezeno	[212]	1350		1350	◈	Gabaleone Fn
Cambiano	533:6:8	5850		5850		Borgarelli Fn
Pecetto	191:16	2250		2250	▽	Cisa F
Truffarello (Trofarello)	133:6:8	675		675	◈	Chieri e altri F
Revigliasco	120	1350		1350	◈ ▽	Cossaudi, Valimberti, poi Berta F
Avuglione	42:13:4	675		675	◈	Guerillo F
Marentino	166:13:4	1350	350	1000		Ferrero F
Mombello	13:6:8	225		225		Balbo-Bertone, Cacherano, Ferraris F
Bardazano (Bardassano)	160	675		675		de Montemayor, poi di Piossasco-Folgore F
Casalborgone	366:13:4	1800		1800	◈ ▽	Broglia de' Gribaldenghi F
Gassino	360	1350		1350		Claretti F
Montaldo	50	900		900		parte a Galante Costa e altri F
Pavarolo	50	900		900		Id.
Riva	933:6:8	6750		6750		Maurizio poi Gabriele di Savoia F
Rivalba	133:6:8	1350		1350		della Rovere, poi di Piossasco-Derossi F

(1) Più tardi appare diminuito.

S. Moro	120	1212:10		1012:10	◈	abati di S. Giusto di Susa F, poi Filippone F
Castiglione e Cord[ova]	122	562:10		562:10		Turinetti F
S. Raffaello	124	764:10		764:10		Sozo e altri F
Castagneto	110	787:10		787:10	◈	Revigliono, Barozzi, Trabucco F
S. Sebastiano	315	900		900	◈ ▽	Broglia poi Gazzelli Fn, Boetti, Mola; Broglia, Beccuti, Provana poi Novarina Fn
Bossolino (Bussolino)	42	225		225	▽	Solaro e altri F
Poirino	1466:13:4	9000	1000	8000	◈ ▽	Maurizio di Savoia F
Monca(g)lieri	1666:13:4				◈ ▽	S
Moriondo	22:13:4	450		450	▽	Scaravelli e altri F
Villanova	484:13:4	800		800		Abati F
S. Michele	36	675		675		Curbis Fn
S. Paolo	71	1350	250	1100		Ricci di Allarengo F
Solbrito	32	215		215		di Montafia, Blancardi, Ramelli, Grosso
Dusino	43	675		675		di Valperga, Doria e altri F
PROVINCIA D'ASTI						
Asti	4965:13:4 (1)				◈ ▽	S
Quart[o]	59	225		225		Coardi Fn
Castiglione	29:7	412:10	112:10	300	▽	di Casasco F
Sessant	76	270		270		Fornaca Fn
Serravalle	92:12	270		270		Villa poi Roero F
Portacomaro	117:6:8	427:10		427:10		Coardi Fn
Castellalfero	144	307:10		307:10		Amico Fn
Solio (Soglio)	70:10:5	566:5		566:5		Crova e altri F
Settime	88	337:10		337:10		Grassella, Roero F
Scurzolengo	68:4	405		405		Pergamo Fn
Buttigliera	534:4:5	2295		2295	◈ ▽	Gentile, Baronis Fn

(1) Più tardi appare diminuito.

Montechiaro e Chiusano	666:15:13 (1)	1394:10		1394:10	◈	Scarampi F? Caissotti F
Villafranca e Belot[to]	139:7	95		957		Cacherano F
Baldichieri	120:10	675		675	◈	Gabaleone Fn
Isola	398	487:10		487:10		Natta, Asinari F
Castelero (Castellero)	43					Ponte F
Cortanzone	62					Pelletta F
Viale	36:15:7	341:5		341:5	◈	Guidobono-Cavalchini F
Cortandone	47:8:9	112:10		112:10	◈	Facelli F
Roatto	55	225		225		de Simiane F
Mareto (Maretto)	45	225		225	▽	Id.
Monale	58:1:3	517:10		517:10		Scarampi, di S. Martino d'Agliè, Broglia F
Antignano	249	1545		1545		Malabaila Fn
Cinaglio	45	517:10		517:10	◈ ▽	Caissotti F
Cantarana	91	625	125	500		Cacherano F
Montegrosso	299:6:8	506:5		506:5		Coardi, Gonteri F
Vigliano	99:1:2	517:10		517:10	◈	Bogino Fn
Mongardino	133:6:8	537:5		537:5		Berta, Germonio F
S. Marzanoto (Marzanotto)	88	282		282		di Biandrate poi Valperga F
Vaglierano	47:5					Vercellis, Mestiatis, Berlingeri m. Tana F
Cellarengo	69:10				◈	S
Piea	125:9:8	187:10		187:10	▽	S
Azano (Azzano)	99:1:1					Capra F
S. Martino	66:10:5	930		930	◈ ▽	Solaro, Villa e altri F
Revigliasco	50:10:5	247		247	◈ ▽	Roero F
Variglie	13					Lignana F
Costigliole	333:6:8	1485		1485	◈	Verasis-Asinari F
Montaldo Scarampi	90:2:2	457:10		457:10		Crivelli F
Celle	113:12:4	607:10	107:10	500	◈ ▽	Mestiatis F

(1) Più tardi si specifica in 571 : 10 : 2 : 7 per Montechiaro e 95 : 5 : 0 : 5 per Chiusano.

Cortanze	125:9				◇	S
Verua (Verrua)	440					Scaglia F
Cocconato	84:10	787:10		787:10	◇	Del Carretto, Gazzelli, Novarina, Gonteri, Geuna Fn
Passerano	32:8	397:10		397:10	◇	Pallavicino F
Aramengo	42:4	562:10		562:10	◇ ▽	Radicati, Grisella, Curtet F
Marmorito	27	450		450	▽	Roero F
Premiglio e Schierano	18	337:10		337:10		Radicati, Pallavicino F
Robella	43:3	225		225	◇	Radicati, Curtet F
Brozolo	27:7	225		225	◇	Radicati, Scaglia F
Bagnasco	14:10	225		225		Argentero F
Capriglio	14	225		225		Radicati, Pallavicino F
Monteu da Po	180	750		750	▽	Borello poi Bertolotti, poi Cane, poi Gay; Rivale poi Barello-Rivale poi Massena Fn
Lauriano	179:13:5	225		225	◇ ▽	Ferrero Fn
Cavagnolo	216	1125		1125		Massena e altri F
Brosasco (Brusasco)	319:3:5	675		675	◇ ▽	Scaglia e altri F
Piazzo	108	675		675	◇	Comune Fn
Marcorengo	72					Scaglia, Bunis F
Tonengo	58:10	285		285	◇ ▽	Visca, Ponte F
Berzano	102:6	1275		1275	▽	Trotti, poi Turinetti F
Albugnano	136	562:10		562:10	◇	Benso F
Marenco Vergnano	67	1012:10		1012:10		Grisella, Scarampi F
Mondonio	87	450		450		Benso e altri F
Pino	83	450		450		Id.
Cinsano	92	900		900	◇	della Rovere poi della Chiesa F
Sciolze	210	1350		1350	◇	Roero F
Castelnuovo	638:6:8	2295		2295		di Simiane F
Migliandolo	52:16					Pergamo poi Villa Maruffi e Sola F

PROVINCIA DI ALBA						
Alba	789:16 (1)	4500		4500	◈ ▽	
Somano	185	1012:10		1012:10	◈ ▽	d'Aste F
Roddi	134	900		900	◈	di Biandrate poi Tizzoni F
Roddino	76:15	705		705	▽	S, di Saluzzo F
Rodello	87	180		180		Caramelli, Falletti e altri F
Castiglion Falletto	63:15:9	900		900	▽	Santi poi Lovera e altri F
Benevello	25	337:10		337:10	▽	Prandi, della Chiesa F
Borgomale	36	397:10		397:10		Prandi e altri F
Montelupo	16:10	525		525	▽	Malvasia poi Rangone F
Diano	388	1350		1350	◈ ▽	Ruffino F
Grinzane	15	255		255		dal Pozzo e altri F
Perno	18	255		255	▽	Malvasia poi dal Pozzo F
Verduno	108	1237:10		1237:10	▽	Rachis e altri F
Camerana	328	1350		1350		d'Incisa F
Barolo	78	847:10		847:10		Falletti F
Gotta Secca (Gottasecca)	108	622:10		622:10		d'Incisa F
Neviglie	30	487:10		487:10		di Busca F
Murialdo	255:2	2025		2025		Murialdi F
Gorrino	54:6:8	818:5		818:5		Scarampi e altri F
Paroldo	122	645		645		(con Bagnasco? del Carretto F?)
Chissone (Cissone)	74:16:3	892:10		892:10		di Saluzzo F?
Perleto (Perletto)	78:1	1185		1185		di Valperga F?
Marsaglia	122:8:2	1012:10		1012:10	◈	Canalis e altri F?
Belvedere [Langhe]	73:18:5	450		450		De Magistris F
Bonvicino	73:16:5	787:10		787:10		Dal Pozzo e altri F
Lequio	69:5:4	562:10		562:10		di Saluzzo F
Mombarcaro	129:2:2	1125		1125	◈	Vivalda F
Mulazano	360	3600		3600		Rivarola F

(1) Più tardi si riduce a 618:11:9:2.

Baldissero	99:14:1	1237:10		1237:10		Carron F
S. Giuglia (Giulia)	59:13:4	960		960		Del Carretto F
Saliceto	210:16	1687:10		1687:10		Id. F
Camo	33	112:10		112:10		di Gambarana F
Guarene	268	1462:10		1462:10	▽	Roero F
Piobes[i]	43:13:4	510		510	▽	Roero, Damiano-Del Carretto F
Calosso	81:3:6	225		225		Roero F
S. Marzano	97:12	172:10		172:10		Dal Pozzo poi Asinari F
Canelli	286	337:10		337:10	◈	Crivelli F
Agliano	294:13:4	450		450	▽	Turinetti F
Bosia	70	367:10		367:10		Rabino F
Mombaldone	79:12:9	337:10		3371:10		del Carretto poi Saraceno e altri F
S. Damiano (1)	1541:10	3600		3600	◈	di S. Martino d'Agliè F
Valfenera	259:4:7	2050	350	1700	▽	Benso, Provana; Muratore poi Nomis F
Isolabella	39:17:7	562:10		562:10		Benso F
Pralormo	232:6	792:10	192:10	600	▽	Chirolo, dal Pozzo e altri F
Ferrere	102	1462:10		1462:10	◈	Garretti poi Alfieri, e altri F
Clavesana	264	1475		1475		Vegnaben e altri F
Govone	241	2250		2250	◈	S, Alfieri F
PROVINCIA DI CHERASCO						
Cherasco	1129:6:8	11250		11250	◈	
Coassolo	50:11:2	112:10		112:10	◈	Cacherano F
Torre d'Uzzone (Ussone)	54:2	870		870		Doglio e altri F
Torre di Bormida	88:7:6	1207:10		1207:10	▽	Appiani poi Saraceno F
Neyve	219:8	675		675	◈	Carron F
Loaz[z]olo	48:5	390		390		Crivelli F
Denice	48:5	337:10		337:10		Scarampi-Crivelli F
Cortemiglia	222:19:3	2475		2475	▽	Appiani, Alfieri F
Treso (Trezzo)	50:6:4	675		675		di Busca, poi Ferrero F

(1) Più tardi in prov. d'Asti.

Castino	102:5	1657:10		1657:10	◈		Coardi, di Ceva poi Bouvier F
Castellar d'Uzzone (Ussone)	47:1	735		735			di Saluzzo F?
Canale	392:3	2700		2700	◈		Roero, Malabaila F
Cornigliano (Corneliano)	174:6	1687:10		1687:10			Cacherano e altri F
Poccapaglia (Pocapaglia)	172:17	1522:10		1522:10	◈	▽	Falletti e altri F
Monticello	171:2	1207:10		1207:10			S
S. Vittoria	172:17	900		900		▽	Id.
Castagnito	110	375		375	◈	▽	Id.
Magliano	172:17	2055		2055		▽	Id.
Priocca	99:14	960		960	◈		Damiano F
Castellinaldo	172:17	1197:10		1197:10			S
Serralonga	32:10	450		450	◈	▽	Falletti F
Castagnole delle Lanze	297:10	960		960	◈	▽	Boetti poi Alfieri F
Veglia	172:17	1860		1860			S
Montà	216:15	1590		1590			Isnardi-De Castello F
Montaldo Roero	93:17	1125		1125		▽	Isnardi-De Castello e altri F
S. Stefano Roero	93:17	1125		1125		▽	Malabaila, Roero-Sanseverino F
Monteu Roero	184:3	1732:10		1732:10		▽	Malabaila e altri F
Sommariva di Perno	77:3	562:10		562:10			Carron F
PROVINCIA DI SAVIGLIANO							
Savigliano	4000 (1)	33150	4000	29150	◈	▽	
Villafranca	2000	17300	2700	14600	◈		S Carignano
Caval[l]ermaggiore	1600	19800	3800	16000	◈		S Carignano
Racconigi	1400	17125		17125	◈		S Carignano
Cardé	266:13:4	1125		1125	◈		di Saluzzo F
Caval[l]erleone	300	1800	300	1500	◈		Lamberti e altri F
Monasterolo [Piemonte]	600	3412:10		3412:10	◈	▽	Solaro F
Torre S. Giorgio	95:2:2	450	100	350			Solaro F
Ruffia	106:13:4	1125	225	900	◈		Biscaretti e altri F

(1) Più tardi ridotto a 3146:9:5.

Villanova Solaro	400	2362:10	500	1862:10	◈	Solaro, Magliano, Lamberti e altri F
Moretta	733:6:8	7200	500	6700	◈ ▽	Solaro e gli altri F
Faule (Favole)	181:6:8	1125	125	1000		Provana e altri F
Rossana	66:16:4	1350		1350		Bernesso F
Caramagna	866:13:4	12825	1000	11825	◈	di Saluzzo F
Murello	320	2000		2000		Id.
Polonghera	400	3262:10	1000	2262:10		Costa F
Casalgrasso	305:6:8	2925	1725	1200		Monticello e altri F
Pancaglieri (Pancalieri)	305:6:8	6750		6750	◈	de Genève-Valperga F
PROVINCIA DI FOSSANO						
Fossano	1666:13:4	34425	4425	30000	◈ ▽	
Cervere	320	3600		3600		Biscaretti e altri F
Bene	1666:13:4	10350		10350	◈ ▽	S
Carrù	666:13:4	5625		5625	◈	Costa F
Trinità	346:13:4	4050		4050		Id.
Farigliano	200	3150	1150	2000		Maffei F
Dogliani	348:19:3	4275		4275	◈	Solaro F
Salmur (Salmour)	160	562:10		562:10		Gabaleone F
S. Albano	346:13:4	2025	225	1800		Beggiamo e altri F
Sommariva del Bosco (1)	933:6:8	16575		16575	◈	Lascaris F
Brà (1)	1066:13:4	18000		18000	◈ ▽	S. Maurizio di Savoia
Centallo	800	9450	1000	8450	◈	De Rossi di Cicotier poi Cays, de Beranger F
Piozzo	200	2250		2250		Vacca F
Vottignasco	156				◈	Falletti, Carron F
Sanfrè (1)	124:7:6	3150	900	2250	▽	Isnardi F

(1) Dopo in prov. di Cherasco.

PROVINCIA DI MONDOVÌ						
Mondovì (1)	7140	34545	4000	30545	◈ ▽	
Carassone						
Breo						
Pian della Valle						
Vicco (Vico)	[757:11:4:6] (2)				◈	
Villanova	[633:3:0:6]				◈	Radicati F
Monastero di Vasco						Lobetto poi Torrini Fn
Bastia	[168:12:4:10]				◈	Provana F
Morozzo e S. Biaggio	[446:14:4]					rispett. Morozzo e Castagna F
Pianfei	[270:12:4:11]					(con Mondovì)
Montaldo	[282:16:10]				◈	Rangoni poi di Collalto F
Roccaforte	[344:19:3:9]				◈	Marenco F
Frabosa Soprana	297:10	1035		1035		Pallavicino F
Frabosa Sottana	212:10	1162:10		1162:10		Id.
Margarita	127:10	900		900	◈	Solaro F
Roburent	212:10	1125		1125	◈	Bonaudo-Mangarda F
Rocca de Baldi	510	675		675	◈	Morozzo F
PROVINCIA DI CEVA						
Ceva	757	3750		3750	◈	Buschetti, Lucatelli e altri F
Batifolo (Battifollo)	94:14	450		450		di Ceva F
Bagnasco	315:16	1788:15		1788:15	◈	del Carretto F
Castelnuovo	63:3	397:10		397:10		Germonio, Bonelli F
Castellino e Igliano	189:9:4	1155		1155		Vivalda F
Garessio	631:12	3825		3825		Dal Pozzo poi di Saluzzo-Miolans-Spinola F
Lesegno	189:9	675		675	◈	Ceva F?

(1) Più tardi si specifica in 3199 : 11 : 0 : 10.
(2) Le cifre tra parentesi quadra sono ricavate dallo *Stato del tasso* in A. S. T., Sez. II, 2ª arch., *R.e Finanze*, capo 21, registro 2 bis.

Lisio	94:14	510		510	◈	di Ceva e altri F
Malpotremo	31:11	112:10		112:10		(come Perlo)
Monasterolo	94:14	622:10		622:10		di Ceva F
Mombasiglio	252:12	900		900	◈	Sandri-Trotti F
Niella	315:16	1125		1125		di Ceva e altri F
Nucetto (Noceto)	126:12	1012:10		1012:10		di Ceva poi Berra F
Ormea	442:02	2587:10		2587:10	◈	di Ceva, d'Este e altri F
Pamparato	252:12	1125		1125	◈	Pallavicino F
Perlo	126:6	450		450	▽	di Ceva e altri F
Priero	315:16	1125		1125		Germonio poi Turinetti Fn
Priola	284:3	960		960	◈	Cambiano, S e altri F
Roasio	63:3	450		450	◈	di Ceva, Ferreri e altri F
Sale	252:12	1350		1350	▽	Germonio F
S. Michele	315:16	1012:10		1012:10	◈	di Ceva e altri F
Scagnello	126:6	510		510		di Ceva e altri F
La Torre	284:3	1522:10		1522:10		Castruccio, Filippone e altri F
Torisella (Torricella)	63:3	225		225		Chiabaudo e altri F
Viola	252:12	337:10		337:10		di Ceva poi Vegnaben F
Ciglié (Cigliaro)	78:17	705		705	◈	Capris F
Rocca di Cigliaro	74:3	592:10		592:10		Id.
Montezemolo	63:3	510		510		Germonio F
PROVINCIA DI CUNEO						
Cuneo	1860:6:8	12600		12600	◈ ▽	
Andono (Andonno)	65:6:8	847:10		847:10		Valfredi poi Ricci F
Bernezzo	388:3	3375		3375		de Rossillon F
Borgo S. Dalmazzo	163:13:4	2587:10		2587:10		Solaro F
Castelletto	51:8	930		930		Sandri-Trotti poi Lamberti F
Cervasca	291:13:4	3375		3375		(come Vignolo)
Entraque[s]	151:16	3150		3150		Tana F
Robilant	66:16	1625		1625		Nicolis F
Roccaciglione	105	2250		2250		Birago, Operti sF

Roaschia	61:7	787:10		787:10		Birago sF
Vignolo	97:5	1072:10		1072:10		Vignon Fn
Vaudiero (Valdieri)	107	1800		1800		Valfredo-Valfrè Fn
Boves	1066:13:4	4055		4055	◈	Grimaldi F
Busca	1333:6:8	14175	2345	12830	◈	S Carignano
Caraglio	1106:13:4	9000	1000	8000	◈	Isnardi-De Castello F
Peveragno	1466:13:4	4725		4725	◈	(con Boves)
Villafal[l]etto	853:6:8	3150		3150	◈	Falletti e altri F
Chiusa	496	3967		3967	◈	Solaro e altri F
Demonte	444:6:8	2925		2925	◈	de Rossi poi Cays, de Beranger F
Magliola	66:13:4	900		900		(con Centallo)
Valoria (Valloria)	66:13:4	900		900		Bolleri F
Ga(gl)iola e Rittana	66:13:4	960		960	◈	Id.
Rocca Spar(a)vera	66:13:4	787:10		787:10		de Rossi poi Cays, de Beranger F Marchesana
Castelmagno	119:12:10	1267:10		1267:10	◈	Cambiano F
Valmala	59:16:4	510		510	◈	(con Sampeyre)
Ussol Prazzo e S. Michele	416:4:9	1800		1800	◈	Filippa F
Ussol 117:17:9						
Prazzo 117:17:9						
S. Michele 180:9:3						
416:4:9						
Marmora (La)	175:9:6	990		990		Ferrero F
Canosio	172:9:9	562:10		562:10		Id.
Celle	172:9:9	1320		1320	▽	Cambiano F
Stroppo	160:0:6	787:10		787:10	▽	della Chiesa F
Elva	160:0:6	997:10		997:10		Allinei Fn
Alma	69:15:9	337:10		337:10		(con Albaretto)
Albaret[t]o	57:16:5	367:10		367:10	◈	Falcombello F
Lot[t]ulo	45:17:2	225		225	▽	Id.
Paglieres (Pallieres)	73:15:6	55:15		55:15		Truchi Fn
Acceglio	489:11:6	1200		1200	◈	Taffini Fn

Montanera	103:6:8	1125	300	825		Sandri-Trotti F
Beynete (1) (Beinette)	[386:13:4]	1475	375	1100	◈	S
Dronero	1595:5:4	10000	4000	6000	◈	d'Este F
PROVINCIA DI SALUZZO						
Saluzzo	2392:18	18000	5000	13000	◈ ▽	
Brondello	159:10:6	787:10		787:10		di Saluzzo e altri F
Costigliole	358:18:8	2550		2550	◈	Crotti, Galleani e altri F
Cartignano	119:12:10	562:10		562:10	◈ ▽	Cambiano F
Castel[l]ar	49:16:11	450	150	300	◈	di Saluzzo F
Isasca	29:18:2	450		450		della Chiesa F
Manta (La)	358:18:8	1800		1800		di Saluzzo F
Martignana (Martiniana)	199:8:2	2250		2250		Filippa F
Piasco	338:19:10	2250	500	1750		Porporato Fn
Pagno	199:8:2	1125		1125	◈	monastero di Pagno dip. da quello della Novalesa F
S. Damiano e Pagliero	398:16:4	2226		2226	◈ ▽	Maillard F
Revello	997:10	2700		2700	◈	Broglia F
Rifred[d]o e Gambasca	79:15:3	200		200		d'Havard F
Sanfront	398:16:4	3600	600	3000	◈	Negri F
Villanove[t]ta	191:12:10	900		900	◈ ▽	Cravetta, Goveano F
Verz[u]olo	677:19:8	5400		5400	◈ ▽	di Saluzzo F
Villar S. Costanzo	239:5:8	1350		1350	◈	Pallavicino
Bros[s]asco	262:4:4	1350		1350	◈ ▽	Porporato Fn
Frassino	168:9:11	1350		1350	◈	Gerardi, Falcombello Fn
Melle	330:0:9	2250		2250	◈	Id.
Sampeyre	997:6:10	4050		4050		Porporato Fn
Venasca	236:5:11	3375		3375	◈ ▽	Id.
Valgrana	378:17:6	4050	550	3500	◈	di Saluzzo F

(1) Dopo in prov. di Fossano.

Monterosso (1)	113:13:3	1575		1575		di Saluzzo F
Montemale	94:19:4	787:10		787:10	◈	di Saluzzo F
Prad[e]leves	56:16:5	450		450		di Saluzzo F
Cris[s]olo	159:10:6	1125	225	900		Losa F
Paesana	398:16:4	3600		3600	◈	di Saluzzo F
Oncino	159:10:6	1125	225	900		Sexto F?
Ostana	79:15:3	675		675	◈	di Saluzzo e altri F
Cavo[u]r	1706:13:4	8300	1000	7300	◈	Benso F
Bagn[u]olo (2)	1013:6:8	3000		3000	◈	Torresano poi Ferraris e altri F
Envie (2)	306:13:4	675		675		Cacherano, poi Amoretti F
Famolasco (2)	80	603	103	500	◈	della Riva, Ferrero e altri F
Lagnasco	575:11:1	3400	500	2900	◈	Tapparelli, Raineri e altri F
Scarnafigi	530:13:4	5625	625	5000	◈	Ponte, Scaglia F
PROVINCIA DI CARMAGNOLA						
Carmagnola	3174:6:8	19800		19800	◈ ▽	
Villastellone	133:6:8	1200		1200		Villa, Costa F
Vinovo	493:13:4	1800		1800	◈	delle Lanze F?
Ceresole		3487:10		3487:10	▽	Beggiamo e altri F
Lombriasco	250	800		800		Costa F?
Vigone	2000	18000	2000	16000	◈	S Carignano
Cercenasco	533:6:8	4162:10	362:10	3800		della Rovere F
Piobes	800	6075	575	5500	▽	Graneri e altri F
Castagnole [Piemonte]	426:13:4	3825		3825	◈	Piossasco-Folgore, Benso F
Virle	533:6:8	4725	700	4025	◈ ▽	Asinari (di Piossasco) F
Piosasco	986:13:4	4500	500	4000	◈	di Piossasco F
None	506:13:4	3375		3375		Id.
Volvera	346:13:4	2950		2950	▽	Id.
Scalenghe	800	5850		5850	◈	Id.

(1) Con S. Pietro e Borgato.
(2) Dopo in prov. di Pinerolo.

Ayrasca (Airasca)	320	1475		1475		Id. e Porporato F
Carignano	2666:13:4	16112:10		16112:10	◈ ▽	S. Carignano
PROVINCIA DI SUSA						
Susa	884:13:4	6300	1300	5000	◈	
Mathie (Mattie)		2250		2250	◈	di Bardonêche e altri F
Foresto	80	1125	485	640		(con Giaglione)
Gravere (1)	449	4050		4050		Cauda F
Meana	360	1237:10		1237:10		Ripa F
Mompantero	226:6:8	1575		1575		Sesterio e altri F
Avigliana	975:2:2	7087:10	2887:10	4200	◈	Provana F
Almese	295:11	1800		1800	◈	abate di S. Giusto F
Rubiana	333:11:2	2362:10		2362:10	◈	Id.
S. Moro (Rivera)	351:11:2	912:10		912:10		Id.
Butigliera e Verola (2)	424	3050		3050		Carron
Brusol [Bruzolo] e S. Didero	200	1575		1575		Grosso e altri F
Bussolino (Bussoleno)	400	900		900	▽	Grosso, Fiocchetto Fn
Bruino	106:13	112:10		112:10		Berthoud de Malines e altri Fn
Colle, Chiavrie e Novaret[to]	250:13:4	2250		2250		ab. di S. Giusto F
Chianoc	200	787:10		787:10		Grosso F
Chiusa	62:13:4	562:10		562:10		ab. di S. Michele F
Coazze	586:13:4	3547:10		3547:10		id. F e altri sF
Col S. Gio[a]anni (3)	133:6:8	1800		1800	◈	(con Viù)
Giaglione (4)	346:13:4	4050		4050	◈	Carroccio Fn e altri F
Giaveno	1333:6:8	11700		11700	◈	ab. di S. Michele e altri F
Valgioje	133:6:8	337:10		337:10		ab. di S. Michele e altri F

(1) Comprese, nel feudo, Arnaldera, Amoglia, Braida, Bastiglia, i due Azimonte, Refornetto, Molar, Olmo, Losa, Moretta, Alterello.

(2) Il f. comprendeva anche Case di Nicola.

(3) Con Berteseno e Richiaglio.

(4) Con Meana, [Losa], Alberetto, Masso di Orgivalle, Bertolero.

Mocchie	466:13:4	3175		3175	◈	ab. di S. Giusto e altri F
Condove	155:11	1125		1125	◈	Id.
Frassinere	311	1575	575	1000	◈	Id.
Reano	200	1462:10		1462:10		dal Pozzo F
Novalesa, Venaus e Ferrere (1)	266:13:4	3262:10		3262:10	◈	priorato della Novalesa F
Burgone (Borgone)	200	225		225		Chiaberti Fn
S. Antonino	200	900	400	500		prevosto di S. Antonino e altri sF
S. Giorio	400	900		900		Roma, Carroccio e altri F
S. Ambrosio (Ambrogio)	306:13:4	400		400		ab. di S. Michele F
Trana	300	1350		1350	◈	Gastaldi poi Baronis e altri F
Vayes	125:6:8	562:10	262:10	300		ab. di S. Michele F
Val della Torre	106:13:4	1072:10		1072:10	▽	(con Casellette)
Villar d'Almese (2)	200	2250	450	1800		Peracchio e altri F
Villar Focchiardo	360	675		675		Carroccio Fiocchetto e altri F
Villar di Basse	200	2250		2250	◈	Mensa di Torino e altri F e sF
Casellete (Casellette)	200	450		450		Cauda F
Sangano	200	225		225		ab. di S. Solutore F
Cumiana	633:6:8	5019	800	4219	◈	Cambiano e altri F
S. Giglio (S. Gillio)	93:6:8	312:10		312:10		Vignate F
La Cassa (Caccia)	146:13:4	900		900		Duc poi Birago F
Rivalta	474:13:4	2325		2325		Radicati e altri F
Viù	275	3600		3600	◈	della Rovere poi Provana F
PROVINCIA DI PINEROLO						
Buriasco	290:13:4	637:10		637:10		Ferrero e altri F
Bricherasio	1040				◈	Ricca e altri F
Bargie (Barge)	3000	4500		4500	◈	S Carignano

(1) Più tardi si specifica in 125:16:8 per Novalesa; 125:6:8 per Venaus e 15 per Ferrere.
(2) Con Torre di Ponte del Colle.

Fros[s]asco e mandam.to (1) .	800	8222:10	1000	7222:10	◈	Provana F
Osasco	374:13:4	750		750	◈	Cacherano F
S. Secondo	400:16	2000		2000	◈	Porporato F
Tavernet[t]e (2)	160	1075		1075		Provana F
Macello	433:6:8	4500	700	3800		Solaro F ?
Luserna o sia S. Giovanni . .	440:3:4	3000		3000	◈	Conti di Luserna e altri F
Bubiana (Bibiana)	633:6:8	3000		3000		Id.
Torre [di Luserna ?]	368:7:9	1600		1600		Parpaglia e altri F (se Torre Pellice)
Bobio (Bobbio) (3)	144:6:8	1329		1329	◈	Id.
Villar	267:1:1	2540		2540		(con Perosa)
Angrogna	267:1:2	2500		2500	◈	(con Luserna)
Fenilio (Fenile)	51:14	412:10		412:10		Ressano Fn
Rorate (Rorà)	25	225		225		(con Luserna)
Campiglione	267:14	1475		1475		(con Luserna)
S. Germano e Pramolo . . .	100:13:4					Goveano F
Val di S. Martino (4) e Perosa	853:6:8	2500		2500	◈	Vibò e altri F
S. Martino						Id.
Faeto (Faetto) (5)	[125:14:6]					Id.
Salsa						?
Chiabrant (Chiabrano) . . .	[29:14:3]					(con S. Martino)
Bovile [con Comba Crosa, Le Rocchie, Bastia] . . .						Sansoz Fn
Massello (Macello)	[433:6:8]					Vibò
Pragli (Pralì)						Id.
Maneglia (Maniglia)	[70:15:10]					Id.

(1) Comprese: Roletto, Roncaglia, Monastero, Cantalupa, Tavernette, Oliva, Piscina, Baldissero. Ma evidentemente Tavernette già aveva acquistato autonomia ai fini del « denaro » ducale.

(2) Con Baldissero.

(3) Con Casapiana.

(4) Con Macello, Salsa e Maneglia.

(5) Con Riclaretto.

Reclareto (Riclaretto) . . .	135:14:6					Id.
Traversa	[48:15:10]					Id.
Rodreto (Roderetto)	[50:0:6]					Ressano F
Perero (Perrero)	[40:10]					Vibò F
Prarostino e Roccapiat[t]a .	[20]					(rispettivamente con Perosa e S. Secondo)
PROVINCIA D'IVREA						
Ivrea	1974:0:9 (1)	2575		2575	◈ ▽	
Bolengo	698	2437:10	1437:10	1000	◈	Delle Lanze F
Borgofranco	316:8:10	2250		2250	◈	Marini F
Banchette	[159:1]					Dal Pozzo F
Samone						(con Salerano)
Salerano	222:13:4	1575		1575		Dal Pozzo, di Saluzzo F
Baye (Baio)	22:13:4	397:10		397:10		Marini e altri F
Fiorano	151:6:8	255		255		Gianotti F
Zimone e Magnano	84:13:4	1237:10		1237:10		Avogadro F
Piverone	503:6:8	1125		1125	◈	Avogadro F
Palazzo	291:6:8	675		675		Umberto F
Quazolo (Quazzolo)	40	397:10		397:10		Pramaggiore Fn e altri F
Sala	26:13:4	517:10		517:10	◈	(con Magnano)
Montalto	333:6:8	2527:10		2527:10	◈ ▽	Bejletti, Bobba poi Gioannini-Brucco e altri F
Torazzo (Torrazzo)	73:6:8	847:10		847:10		Perrone S. Martino
Albriano (Albiano)	333:6:8	1522:10		1522:10		S?
Andrate	83:6:8	817:10		817:10	◈	Vescovo di Ivrea F
Chiaverano	250	2812:10		2812:10	◈ ▽	Id.
Pavone	200	3405		3405	◈	Id.
Montestrutto	53:6:8	397:10		397:10		Id.
Romano	133:6:8	1717:10		1717:10	◈	Id. e altri sF

(1) Più tardi ridotto.

S. Martino	190:13:4	2062:10		2062:10	⟐ ▽	Perrone S. Martino e altri F
Borgiallo	60:3:4	817:10		817:10		Id.
Collereto di Parella	145:6:8	900		900		(con Parella)
Castellamonte	[533:6:8]				⟐	conti di, di S. Martino e altri F
Strambinello	533:6:8	8613		8613		di Castellamonte e altri F
Chiesanova	60	585		585		(con S. Martino)
Vidracco	48	592:10		592:10		(con Parella)
Lugnaco (Lugnacco)	42:6:8	675		675		(con valle di Chy) (1)
Muriaglio	40:3:4	562:10		562:10		(con Campo)
Perosa	95:6:8	753		753		(con S. Martino)
Parella (2)	72:3:4	675	175	500		di S. Martino di Parella F
Candia	162	787:10		787:10	⟐ ▽	Birago e altri F
Mercenasco	160	960		960	⟐	Graneri e altri F
Strambino	603:6:8	1185		1185	⟐	Panizza e altri F
Vistrorio	84:13:4	675		675	⟐	(con Valle di Chy)
Burolo	116:13:4	1410		1410		Ceveris e altri F
Carema	80	1185		1185		(con Castruzzo) S. Martino F
Nomaglio	34:13:4	646:10		646:10 .		Lasbianca poi di Roasenda F
Alice Superiore	54:13:4	787:10		787:10	⟐	(con Valle di Chy)
Coloreto [Colloreto] di Castelnovo	120:6:8	1635		1635		(con S. Martino)
Campo	40	562:10		562:10	⟐ ▽	Panizza F
Gauna	14	195		195	▽	(con Valle di Chy)
Pecco	14	285		285		Id.
Priac[c]o	30:6:8	510	210	300		Bertogliati e altri sF
Quagliuzzo	48	510		510		(con Strambinello)
Sale di Castelnovo	60	787:10		787:10	⟐	(con S. Martino)
Rueglio	84:13:4	900		900		(con Valle di Chy)
Salto	90:13:4	900		900		Bertogliati e altri sF

(1) Comprendeva Roeglio, Issiglio, Gauna, Pecco, Lugnacco, Vico, Alice, lago della Valle.
(2) Con Vidracco.

Cintano	60	420		420		(con S. Martino)
Settimo Vittone		2250		2250	◈	d'Enrico e altri F
Cesnola	76:13:4	450		450		Giampietro e altri F
Quincineto (Quincinetto)		1125		1125		(con Settimo Vittone)
Tavagnasco		737:10		737:10	◈	Lasbianca poi di Rovasenda e altri F
Pont (1)	133:6:8	1635		1635	◈	Valperga, S. Martino e altri F
Sparone	133:6:8	1185		1185		(con Pont)
Loccana (Locana)	184:6:8	2925		2925		Id.
Frassinet[t]o	76:13:4	1185		1185		Id.
Novareglia (Novariglia)	[28:15:6:8]	225		225		(con Brosso) (2)
Robordore	123	622:10		622:10	◈	(con Pont)
Novasca	56:6:8	397:10		397:10		Id.
Ceresole	73:13:4	847:10		847:10	◈ ▽	Id.
Ingria	38:6:8	337:10		337:10	▽	Id.
Campiglia	26:6:8	172:10		172:10	▽	Id.
Brozzo (Brosso)	800	1687:10		1687:10		di S. Martino e altri F
Lezolo (Lessolo)	[114:13:4]	1350		1350	◈	p. con Brozzo, Magnis poi Valle Carcano e altri F
Vicco	[99:8:10:8]	675		675	◈	(con Brosso)
Meugliano	[38:13:4]	225		225		Id.
Drusacco	[116]	675		675		Id.
Traversella	[99:2:2:8]	210		210		Id.
Villa di Castelnovo	40	622:10		622:10		(con Campo)
Valchiusella	[53:6:8]	367:10		367:10		(con Brosso)
Trausella	[93:6:8]	285		285		Id.
Isiglio (Issiglio)	42:6:8	510		510		(con Valle di Chy)
Valperga	347:13:4	4050		4050	◈	di Valperga, di Biandrate e altri F

(1) La valle comprendeva: Ceresole, Campiglia, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Ribordone, Ronco, Sparone, Valprato.

(2) La valle di Brosso o Brozzo comprendeva: Vico, Drusacco, Traversetta, Meugliano, Valchiusella, Trausella. Più tardi il tasso di Brozzo si specifica in 800 sc.

Loranze (1)	72:13:4	510		510		di S. Martino e altri F
Corgne (Cuorgnè)	427:6:8	2475		2475	◈	(con Valperga)
Canischio	128	870		870	◈	Id.
Camagna	26:16:8	225		225	◈	Id.
San Colombano	67	622:10		622:10	◈	Id.
Praglione (Pratiglione)	136	735		735		Id.
Salazza (Salassa)	347:13:4	3487:10		3487:10	▽	Id.
Prascorsano (Pratto Scorsano)	80:6:8	900		900		Id.
Pertusio	33:10	645		645	◈	Id.
Sale di Canischio	14	112:10		112:10		Id.
Rivarossa	72:13:4	450		450		Boggio poi Perino, e altri F
PROVINCIA DI TRINO						
Trino	1452	4000		4000	◈	
Livorno	728	3375		3375	◈	di Simiane F
Crescentino	933:6:8	3100		3100	▽	S
Fontaneto (Fontanetto)	462	2250		2250	◈	Gonzaga poi di S. Martino d'Agliè F
Palazzolo	248	750		750	◈	Tassoni Estense F
Tricer[r]o	148	1125		1125	◈	Gonzaga poi Tizzone-Biandrate F
Ronsecco	136:6:8					Brayda F
Veneria	64:13:4					(con Lignana) Villa poi Belivacqua, Tizzoni F
Bianzé	450	2250		2250	▽	Bobba poi di Saluzzo F
Massé (Mazzé)	300	600		600		Scaglia e altri F?
Verolengo	730:10	650		650	◈ ▽	Id.
Rondizzone (Rondissone)	100	450		450	▽	(con Caluso)
Chivasso	333:6:8	1150		1150	◈ ▽	F
Saluggia	206	900		900		S, Pastoris e altri F
Cigliano	353:13:4	1200		1200	◈	Villa F
Borgo d'Ales (Alice)	473	420		420	◈	di Valperga F

(1) Con Quagliuzzo.

Alice inferiore	133:6:8	285		285	◈	Id.
Borgomasino	279:6:8	660		660		Id.
Caravino	211:9:3	525		525	◈ ▽	(con Masino) (1)
Vestigné	167:6:8	450		450	▽	Id.
Settimo Rottar(i)o	137:10	367:10		367:10	▽	Id.
Masino	43	82:10		82:10	◈ ▽	di Valperga F
Maglione	93:6:8	225		225		Id.
Moncrivello	663:13:4	450		450	◈	Villa, de Simiane F
Rivara (2)	154:14	2475		2475	◈ ▽	di Rivara F [Valperga]
Levone	45:4:6	900		900		Id.
Busano (Buzano)	55:7	1110		1110		Id.
Forno di Rivera (Rivara)	112	1942:10		1942:10	◈ ▽	Id.
Favria	321:10:3	1687:10		1687:10	◈ ▽	Vassallo F
S. Gior(g)io	362	6075		6075	◈	di Biandrate F
Caluso	410	3150		3150	◈ ▽	Scaglia F
Foglizzo	276	2925		2925	◈	(con S. Giorgio)
Vische	266:13:4	6137:10		6137:10	◈	Birago F
Orio	74	1125		1125	◈ ▽	Leone e altri F
Barone	24	225		225		Morra poi Scaglia e altri F
Vialfrè	95:6:8	1012:10		1012:10		(con S. Martino)
Montalenghe	70	900		900	◈	Biandrate e altri F
Scarmagno	190:13:4	900		900		di S. Martino F
Baldissero (4)	31	675		675		Perrone e altri F
Cuceglio (Cucceglio)	100	1800		1800		(con S. Giorgio)
Agliè (4)	225:13:4	3250		3250	◈	di S. Martino, Broglia F
Ciconio (Cicogno)	33	450		450	◈	(con S. Giorgio)

(1) Il contado di Masino era composto da: Masino, Vestignè, Caravino, Cossano, Tina, p. Alice, Settimo Roatto, p. Azeglio, Borgomasino.

(2) Con Forno di Rivara, Buzano e Levone.

(3) Con Musobolo.

(4) Dopo in prov. di Ivrea.

Ozegna		1575		1575	⟐	di S. Martino d'Aglié F
Bayro (1) (Bairo)	[151]	2137:10		2137:10	⟐	di S. Martino e altri F
Torre (1) (di Bairo)	[75:6:8]	1042:10		1042:10	⟐	Della Torre F
Lusiglie	56:10	1125		1125		(con S. Giorgio)
PROVINCIA DI BIELLA						
Biella	1660 (2)	14625	3500	11125	⟐ ▽	
Pralongo (Pralungo)	238	787:10		787:10		(con Biella)
Rop(p)olo (3)	313:6:8	1800		1800	▽	di Valperga F
Mongrand[o]	253:6:8	2362:10		2362:10	⟐	Loyra F
Chiavaz[z]a	304:8	956:5		956:5		De Mesmes F
Ben[n]a	74:13:4	900		900		(con Candelo)
Gallianico (Gaglianico) . . .	133:6:8	337:10		337:10	▽	Ferrero-Fieschi F
Azeglio e Violana (1) . . .	266:13:4	900		900	⟐	di Ponzone e altri F
Salussola (Saluzzola)	773:6:8	562:10		562:10	⟐	S Carignano
Sandigliano (4)	306:13:4	1012:10		1012:10		Avogadro e altri F
Vigliano e Valdengo (5) . .	466:13:4	2475		2475		Avogadro F
Pond[e]rano	200	2455		2455	⟐	dal Pozzo F
Cerrione e Magnonevolo (6) .						Avogadro e altri F
Vergnasco	100	1237:10		1237:10		(con Cerrione)
Castel[l]engo	156:3	1125		1125		Frichignono e altri F
Candel(l)o	456:7	1575		1575	⟐	Ferrero e altri F
Carisio	249:14					di Caresana F
Bo(r)riana	93:6:8	900	200	700		Ferrero e altri F
Pollone	435:2	2925	925	2000	▽	Taffini F

(1) Dopo in prov. di Ivrea.
(2) Più tardi scende a 1038 : 7 : 0 : 6.
(3) Con Ponerano, Castelnuovo e Salamone.
(4) Con Castello e Torrione.
(5) Con Montecavallo.
(6) Più tardi si specifica in 100 per Cerrione.

Graglia	466:13:4	2587:10		2587:10	◈		Id.
Sordevolo	180:4	787:10		787:10	◈		Id.
Mussano	180:4	1012:10		1012:10			Gromo F
Netro	200	2250		2250			Avogadro F
Oc[c]hieppo Superiore	248:8:10	2250		2250	◈		Arborio di Gattinara F
Andorno e Valle (1)	1685:6:8	9000	1000	8000	◈	▽	di Savoia poi di S. Martino di Parella F
Tolegno	138:13:4	787:10		787:10	◈		Bertodano F
Miagliano	34:13:4	337:10		337:10		▽	Id.
Ronco e Zumaglia	266:13:4	2025		2025			Chiambo e altri poi Leone F
Trivero e Portula	871	2250		2250	◈		de Wilcardel F
Lezzona (Lessona)	373:6:8	1600	400	1200	◈		Barossi (Barozzi) Fn
Mortigliengo (2)	621:6:8	1687:10		1687:10			de Wilcardel F
Mosso e Cantoni (3)	746:13:4	2250		2250	◈		Scaglia F
Sostegno	373:6:8	1575		1575			Scaglia F
Villa [di Sostegno] (4) e Casa del Bosco	16	225		225			di Buronzo F
Cambursano (Camburzano)	116:11	1125		1125	◈		dal Pozzo F
Donato	200	675		675			Perrone F
Zubiena	200	2250	800	1450			(con Cerrione)
Cogiola (Coggiola)	124:4	450		450			Dal Pozzo F (con Pray)
Valansengo (Vallanzengo)	54:10	225		225			(con Bioglio)
Val S. Nicolao	199	675		675		▽	Id.
Petenengo (Pettinengo)	263	787:10		787:10			Maino F
Camandona	99:10	562:10		562:10			(con Bioglio)
Piatto (Piato)	118:10	450		450			Scaglia F
Bioglio e S. Maria	416:10	956:5		956:5			(con Mosso)
Oc[c]hieppo sup.	200	900		900			Arborio di Gattinara F

(1) Più tardi si specifica in 1286 : 18 per Andorno e 398 : 8 : 8 per la Valle.
(2) Con Mezzana, Soprana, Strona, Casapiatta e Crosa.
(3) Cioè S. Maria (181 : 1 : 4 : 8), Croce (218 : 12 : 3 : $^{4}/_{5}$), La Valle (195 : 5 : $8^{4}/_{5}$), Veglio (120 : 11 : 9 : 4), Pistolesa (31 : 2 : 5 : $2^{2}/_{5}$).
(4) Con Ferracano e Orbello.

Roasio (1)	64	1575	375	1200		Fieschi e altri F
Vettigné (1)	189:1				▽	dal Pozzo F
Cer[r]et[t]o e Quaregna . . .	100	450		450		Avogadro e altri F
PROVINCIA DI VERCELLI						
Vercelli	3479				▽	
Azigliano [?]	[312:15:3]				▽	Capra F
Stroppiana	232:15					Parpaglia poi Provana di S. Martino di Vische F
Pezzana	207					Siccardi F
Lignana	89					Bevilacqua, Tizzoni poi Duchêne e altri F
Sali (Sale)	75:15					delle Lanze F
Casalrosso	40:8					Monticelli F
Rive (Le)	131:8					Tizzone F
Pertengo	112					Turinetti Fn
Motta de Conti	238					Langosco poi di Buronzo e altri F
Cascine di Strà	54:1					(con Sali)
Montonaro (Montanaro) . .	53:6:8				◈	delle Lanze F
Laresate (Larizzate)	53					Caresana F
Casanova (Elvo)	166:13:4					Avogadro F
Formigliana	165:6:8					(con Collobiano)
Albano (2)	218:16					di Gattinara e altri F
Oldenico	56:6					Id.
Olcenengo	188					Arona F
Craviasco	13:10					
Viancino	67:3					Montonaro F
Selva	31:13:4					(con Salasco)
Arborio	221:8					di Gattinara F

(1) Dopo in prov. di Vercelli.
(2) Con Oldenico e Cascine di S. Giacomo.

G(h)islarengo	140:14					(con Greggio) id.
Caresana Blot	85:16				◈	Avogadro F
Gattinara	666:13:4	1145:10		1145:10	◈	Arborio F
Lenta	110:6:5					(con Greggio) id.
Caresana	264					di Langosco, Salomone F
Recetto (Ricetto)	140:3					(con Arborio)
Quinto (1)	123:17					Avogadro e altri F
S. Germano	806:18	2000		2000	◈	di S. Martino d'Aglié F
Salasco	102:10					Canera Fn
Cascinale	25:12					(con Arborio)
Prarolo	128:1					di Langosco F
Neb[b]ione	39:8					(con Caresana)
Villarboit	133:13:4					Parpaglia, Birago di S. Martino poi Provana F
Colobiano	[132]					Avogadro
Ser[r]aval[l]e	126:16:4				▽	Salomone
Monformoso (2)	138:13:4					(con Villarboit)
Cascine di S. Giacomo	36:15					(con Roasenda)
Greggio	156:13:4					(con Arborio)
Massaz[z]a (3)	104:11:1					Avogadro F
Villanova di Massaz[z]a (3)	57:2					Id.
Tronzano	344	675		675	◈	Scaglia F
Viverone (3)	226:13:4	1575		1575	◈	Arborio di Gattinara F
Cavaglià	760	1350		1350	◈	S Lod. di Savoia poi Gonteri F
Dorzano	120	675		675	▽	di Valperga F
Castellet[t]o (Cervo)	107	450		450		Nomis F
Gif[f]lenga	54	225		225		Avogadro F

(1) Con Bellione.
(2) Colle Cascine di S. Marco di Villarboit.
(3) Poi in prov. di Biella.

Mottalesata (Motta Alciata) (1)	262:17	1800		1800		Avogadro F
Villareggia (2)	140	450		450	◈ ▽	del Ponte-Spatis F
Tina (2)	[30]	225		225	◈	(con Masino)
Loz[z]olo	53:6:8	225		225		Tornielli-Rho F
Buronzo	249:14	225		225		Vari di Buronzo F
Baloc[c]o e Bastia (3)	141:11:8	562:10		562:10		Gromo e altri F
Cossato (4)	600	4500		4500	◈	Golzio poi Fecia F
Roasenda	62	150		150		Signoris F
Ternengo	110:2	225		225	◈ ▽	Gromo F
Verrone	163:9	225		225		Vialardi F
Crova	[25:12:6]	112:10		112:10		Spatis F
Santhià	806:18	1500		1500	◈	
[Lachelli						Olgiati F]

TERRE AGIONTE [*sic*]

Limone (5)		1000		1000	◈	Birago F
Oneglia		1000		1000		
Vernant[e] (5)		1000		1000	◈	Nicolis F

(1) Con Belluardo. Poi in prov. di Biella.
(2) Più tardi in prov. di Ivrea.
(3) Più tardi Bastia è « imposta » per 3 : 11 : 8.
(4) Con Castelbroglio e Castelfiardo. Poi in prov. di Biella.
(5) Dopo in prov. di Cuneo.

II.

Graduatoria delle comunità secondo il « sussidio » (1).

Provincia di Alba: 1) S. Damiano (II) 6570; 2) Alba (II) 5248; 3) Mulazzano (III) 3741; 4) Govone (IV) 2855; 5) Murialdo (IV) 2589; 6) Saliceto (IV) 2187; 7) Valfenera (IV) 2172; 8) Diano (IV) 2062; 9) Guarena (IV) 1939; 10) Clavesana (IV) 1868; 11) Camerana (IV) 1728; 12) Castagnole delle Lanze (IV) 1657; 13) Mombarchero (IV) 1578; 14) Ferrere (IV) 1556; 15) Canelli (IV) 1341; 16) Verduno (IV) 1336; 17) Somano (IV) 1229; 18) Agliano (IV) 1132; 19) Marsaglia (IV) 1128; 20) Roddi (IV) 1120; 21) Baldissero (IV) 1103; 22) Perletto (IV) 1066; 23) Castiglion Faletto (V) 967; 24) Chissone (V) 958); 25 Barolo (V) 945; 26) S. Giulia (V) 898; 27) Porrino (V) 837; 28) Bonvicino (V) 834; 29) Paroldo (V) 828; 30) Roddino (VI) 789; 31) Isolabella (VI) 646; 32) Gottasecca (VI) 608; 33) Lequio (VI) 604; 34) Neviglio (VII) 544; 35) Piobes (VII) 544; 36) Bosia (VII) 533; 37) Borgomalle (VII) 497; 38) Montelupo (VII) 489; 39) Belvedere (VII) 461; 40) Mombaldone (VIII) 397; 41) Calozzo (VIII) 384; 42) Pralormo (VIII) 353; 43) Benevello (VIII) 336; 44) S. Marzano (VIII) 321; 45) Rodello (VIII) 298; 46) Grinzane (VIII) 242; 47) Perno (VIII) 227; 48) Camo (VIII) 163.

Provincia di Asti: [Asti non pagava] 1) Buttigliera (III) 3373; 2) Montechiaro e Chiusano (IV) 2988; 3) Castelnuovo (IV) 2770; 4) Castiglione (IV) 2331; 5) Antignano (IV) 1973; 6) Montegrosso (IV) 1929; 7) Sciolze (IV) 1569; 8) Cavagnolo (IV) 1418; 9) Berzano (IV) 1178; 10) Brozasco (IV) 1178; 11) Isola (IV) 1178; 12) S. Martino (IV) 1026; 13) Villafranca e Bellotto (IV) 1014; 14) Monteu da Po (V) 999; 15) Moncucco e Vergnano (V) 991; 16) Cinsano (V) 980; 17) Alpignano (V) 883; 18) Baldichieri (V) 849; 19) Mongardino (V) 824; 20) Cocconato (V) 810; 21) Piazzo (VI) 783; 22) Vigliano (VI) 707; 23) Celle (VI) 702; 24) Portacomaro (VI) 647; 25) Montaldo Scarampo (VI) 609; 26) S. Marzanoto (VII) 590; 27) Aramengo (VII) 589; 28) Mondonio (VII) 589; 29) Pino (VII) 559; 30) Cinaglio (VII) 551; 31) Monalle (VII) 542; 32) Verrua (VII) 518; 33) Cantarana (VII) 471; 34) Soglio (VII) 471; 35) Sessanio (VII) 445; 36) Settime (VII) 442; 37) Marmorito (VII) 441; 38) Passerano (VII) 440; 39) Seravalle (VII) 421; 40) Castelalfero (VII) 412; 41) Lauriano (VIII) 378; 42) Revigliasco (VIII) 366; 43) Tonengo (VIII) 355; 44) Viale (VIII) 355; 45) Castiglione (VIII) 353; 46) Robella (VIII) 324; 47) Primeglio e Schierano (VIII) 309; 48) Roato (VIII) 294; 49) Brozzolo (VIII) 265; 50) Maretto (VIII) 265; 51) Quart (VIII) 262; 52) Azano (VIII) 254; 53) Piea (VIII) 247; 54) Marcorengo (VIII) 235; 55) Cellarengo (VIII) 232; 56) Bagnasco (VIII) 224; 57) Capriglio (IX) 177; 58) Cortandone (IX) 156; 59) Castellero (IX) 132; 60) Vagliarano (IX) 132; 61) Variglie (X) 88; 62) Migliandolo (X) 48; 63) Castelero (X) 43.

Provincia di Biella: 1) Andorno e Valle (II) 9646; 2) Biella (II) 9611; 3) Pondrano (III) 3291; 4) Mosso e Cantoni (III) 3063; 5) Valdengo e Vigliano (III) 3062; 6) Ochieppo superiore (III) 3027; 7) Graglia (IV) 2945; 8) Ronco

(1) Vedi p. 143.

e Zumaglia (IV) 2887; 9) Pollone (IV) 2356; 10) Sostegno (IV) 2356; 11) Ropolo (IV) 2331; 12) Cerrione (IV) 2194; 13) Candello (IV) 2003; 14) Rovasio (IV) 1779; 15) Azeglio e Violana [*sic*] (IV) 1590; 16) Zubiena (IV) 1472; 17) Trivero e Portula (IV) 1414; 18) Sordevolo (IV) 1412; 19) Lessona (IV) 1370; 20) Ochieppo inferiore (IV) 1355; 21) Castelengo (IV) 1325; 22) Mortigliengo (IV) 1226; 23) Bioglio e S. Maria (IV) 1176; 24) Chiavazza (IV) 1165; 25) Mussano (IV) 1149; 26) Saluzzola (IV) 1147; 27) Sandigliano (IV) 1082; 28) Camburzano (IV) 1059; 29) Pettenengo (IV) 1049; 30) Donato (V) 942; 31) Pralongo (V) 929; 32) Tolegno (V) 919; 33) Val S. Nicolao (V) 919; 34) Borriana (VI) 754; 35) Camandona (VI) 694; 36) Piatto (VI) 648; 37) Coggiola (VII) 585; 38) Cerretto e Quaregna (VII) 530; 39) Netro (VII) 530; 40) Benna (VII) 480; 41) Miagliano (VII) 403; 42) Gaglianico (VIII) 397; 43) Villa e Casa del Bosco (VIII) 397; 44) Valanzengo (VIII) 383; 45) Carisio (VIII) 353; 46) Villa presso Sostegno (IX) 117.

Provincia di Carmagnola: 1) Carmagnola (I) 24069; 2) Vigone (I) 17204; 3) Carignano (I) 15780; 4) Scalenghe (II) 6776; 5) Piobes (II) 6380; 6) Piozasco (III) 4552; 7) Cercenasco (III) 4471; 8) Virle (III) 4346; 9) Castagnole di Piemonte (III) 4159; 10) None (III) 3790; 11) Volvera (III) 3418; 12) Vinovo (IV) 2777; 13) Ayrasca (IV) 2473; 14) Lombriasco (IV) 1558.

Provincia di Ceva: 1) Garessio (II) 5685; 2) Ceva (III) 4655; 3) Ormea (III) 3403; 4) Torre (IV) 2194; 5) Bagnasco (IV) 2107; 6) Pamparato (IV) 1816; 7) Sale (IV) 1717; 8) Priero (IV) 1639; 9) Castellino e Igliano (IV) 1494; 10) Biella (IV) 1325; 11) Piola (IV) 1275; 12) Nucetto (IV) 1193; 13) S. Michele (IV) 1181; 14) Mombasilio (IV) 1060; 15) Lesegno (V) 911; 16) Scagnello (V) 786; 17) Monasterolo (V) 776; 18) Cigliero (V) 769; 19) Montezemolo (VI) 683; 20) Rocca di Cigliero (VI) 665; 21) Lisio (VI) 655; 22) Perlo (VI) 648; 23) Rovasio (VII) 583; 24) Battifolo (VII) 571; 25) Violla (VII) 518; 26) Castelnovo (VII) 516; 27) Torisella (VIII) 238; 28) Malpotremo (IX) 132.

Provincia di Cherasco: 1) Bra (I) 18837; 2) Sommariva del Bosco (I) 15537; 3) Cherasco (I) 14009; 4) Canale (III) 3650; 5) Ceresole (III) 3370; 6) Vezza (IV) 2438; 7) Magliano (IV) 2308; 8) Monteu Roero (IV) 2288; 9) Sanfrè (IV) 2238; 10) Cortemiglia (IV) 2209; 11) Cornigliano (IV) 1988; 12) Montà (IV) 1947; 13) Poccapaglia (IV) 1860; 14) Montesillo (IV) 1684; 15) Castino (IV) 1652; 16) Montaldo Roero (IV) 1481; 17) S. Stefano Roero (IV) 1446; 18) Castelinaldo (IV) 1383; 19) Neive (IV) 1294; 20) Priocca (IV) 1202; 21) S. Vittoria (IV) 1060; 22) Torre di Bormida (V) 952; 23) Torre di Uzzone (V) 779; 24) Sommariva del Perno (V) 768; 25) Trezzo (V) 734; 26) Castelletto di Uzzone (VI) 663; 27) Castagnito (VII) 566; 28) Serralonga (VII) 506; 29) Loazzolo (VII) 488; 30) Denice (VIII) 220; 31) Coazzolo (IX) 136.

Provincia di Chieri: 1) Chieri (I) 18079; 2) Poirino (II) 7980; 3) Riva (II) 7692; 4) Cambiano (II) 6809; 5) Peccetto (III) 3057; 6) Andeseno (IV) 1830; 7) Revigliasco (IV) 1590; 8) Rivalba (IV) 1566; 9) Villanova (IV) 1455; 10) Gassino (IV) 1446; 11) Casal Borgone (IV) 1414; 12) Villastellone (IV) 1355;

13) S. Paolo (IV) 1273; 14) S. Sebastiano (IV) 1229; 15) S. Moro (IV) 1173; 16) Montaldo (IV) 1052; 17) Pavarolo (IV) 1052; 18) Marentino (IV) 1033; 19) Castagneto (V) 914; 20) S. Rafaele (V) 831; 21) Avuglione (VI) 788; 22) Truffarello (VI) 774; 23) Bardassano (VI) 755; 24) Dusino (VI) 677; 25) Castiglione e Cardona (VI) 651; 26) S. Michele (VI) 632; 27) Moriondo (VII) 522; 28) Mombello (VIII) 326; 29) Bussolino (VIII) 261; 30) Solbrito (VIII) 234; 31) Cimena (X) 58.

Provincia di Cuneo: 1) Cuneo (I) 17203; 2) Busca (I) 11358; 3) Caraglio (II) 7800; 4) Dronero (II) 6526; 5) Boves (II) 6021; 6) Peveragno (II) 5735; 7) Chiusa (III) 4725; 8) Cervasca (III) 3660; 9) Entraque (III) 3584; 10) Demont (III) 3571; 11) Acceglio (III) 3299; 12) Villafalletto (III) 3102; 13) Bernezzo (IV) 3000; 14) Borgo S. Dalmazzo (IV) 2943; 15) Roccaviglione (IV) 2707; 16) Limone (IV) 2174; 17) Vernante (IV) 2174; 18) Prazzo, S. Michele e Ussolo (IV) 2121; 19) Vaudiero (IV) 2106; 20) Robilant (IV) 1886; 21) Celle (IV) 1632; 22) Castelmagno (IV) 1380; 23) Marmore (IV) 1345; 24) Elva (IV) 1333; 25) Vignolo (IV) 1190; 26) Gagliola e Rittana (IV) 1179; 27) Magliola (IV) 1120; 28) Valoira (IV) 1120; 29) Chianosio (IV) 1075; 30) Rovaschia (V) 990; 31) Montanera (V) 972; 32) Andonno (V) 953; 33) Castelletto (V) 932; 34) Roccasparavera (V) 927; 35) Stroppo (V) 907; 36) Valmala (VI) 613; 37) Pallieres (VII) 483; 38) Albareto (VII) 461; 39) Alma (VII) 438; 40) Lottulo (VIII) 310.

Provincia di Fossano: 1) Fossano (I) 29974; 2) Bene (I) 12173; 3) Centallo (II) 7903; 4) Carrù (II) 6174; 5) Trinità (III) 4613; 6) Dogliani (III) 4561; 7) Cervere (III) 4284; 8) Farigliano (IV) 2553; 9) S. Albano (IV) 2420; 10) Piozzo (IV) 2348; 11) Beynette (IV) 1237; 12) Salmor (VI) 670; 13) Vottignasco (VII) 512.

Provincia di Ivrea: 1) Valperga (III) 4660; 2) Salazza (III) 4034; 3) Agliè (III) 3885; 4) Pavone (III) 3776; 5) Locana (III) 3364; 6) Cuorgnè (III) 3259; 7) Brozzo (III) 3109; 8) Chiaverano (III) 3094; 9) Ivrea (IV) 2993; 10) Castellata di Settimo Vittone (IV) 2978; 11) Montaldo (IV) 2967; 12) Bayro (IV) 2428; 13) S. Martino (IV) 2312; 14) Borgofranco (IV) 2083; 15) Albiano (IV) 1912; 16) Ponte (IV) 1886; 17) Romano (IV) 1882; 18) Colloretto di Castelnuovo (IV) 1873; 19) Banchete, Samon e Salerano (IV) 1855; 20) Piverone (IV) 1618; 21) Lezzolo (IV) 1590; 22) Quinçinetto (IV) 1482; 23) Burolo (IV) 1459; 24) Zincone e Magnano (IV) 1458; 25) Sparone (IV) 1452; 26) Carema (IV) 1394; 27) Marcenasco (IV) 1360; 28) Frassinetto (IV) 1350; 29) Strambino (IV) 1301; 30) Torre di Bayro (IV) 1293; 31) Scarmagno (IV) 1142; 32) Colloretto di Parella (IV) 1118; 33) Rueglia (IV) 1061; 34) Prascorsano (IV) 1056; 35) Candia (IV) 1041; 36) Canischio (IV) 1025; 37) Ceresole (IV) 1023; 38) Salto (IV) 1007; 39) Ronco (IV) 1001; 40) Andrate (V) 999; 41) Torazzo (V) 998; 42) Tavagnasco (V) 978; 43) Baldissero (V) 974; 44) Alice superiore (V) 951; 45) Sale di Castelnovo (V) 925; 46) Perosa (V) 898; 47) Borgiallo (V) 894; 48) Vicco (V) 875; 49) Praglione (V) 866; 50) Vistrorio (V) 861; 51) Lugnasco (VI) 798; 52) Drusacco (VI) 795; 53) Chiesanova (VI) 736; 54) Pertusio (VI) 727; 55) Villa di Castelnovo (VI) 727; 56) Nomaglio (VI) 697; 57) Vidracco (VI) 690; 58) Parella (VI) 683; 59) Muriaglio (VI) 651; 60) Campo (VI) 628; 61) Sala (VI) 627; 62) Lo-

ranze (VI) 601; 63) Quagliuzzo (VII) 600; 64) Isiglio (VII) 583; 65) Bolengo (VII) 563; 66) Palazzo (VII) 559; 67) San Colombano (VII) 542; 68) Cisnola (VII) 530; 69) Rivarossa (VII) 520; 70) Quazzolo (VII) 511; 71) Cintano (VII) 494; 72) Fiorano (VII) 477; 73) Bayo (VII) 466; 74) Valchiusella (VII) 464; 75; Novasca (VII) 437; 76) Ribordone (VII) 437; 77) Valprato (VII) 412; 78) Priacco (VII) 411; 79) Trausella (VIII) 387; 80) Montestrutto (VIII) 374; 81) Ingria (VIII) 372; 82) Novareglia (VIII) 285; 83) Pecco (VIII) 276; 84) Camagna (VIII) 262; 85) Meugliano (VIII) 256; 86) Traversella (VIII) 233; 87) Campilia (VIII) 218; 88) Gauna (?) (IX) 194; 89) Castelamont e Strambinello (IX) (1) 132; 90) Sale di Canischio (IX) 132.

Provincia di Mondovì: 1) Mondovì [con varie altre comunità] (I) 29160; 2) Frabosa Soprana (IV) 1543; 3) Roburent (IV) 1543; 4) Frabosa Sottana (IV) 1504; 5) Margarita (IV) 1096; 6) Roccadebaldi (VI) 703.

Provincia di Pinerolo: 1) Frozasco (II) 8007; 2) Barge (II) 5891; 3) Macello (III) 4382; 4) Bagnolo (III) 4031; 5) Bibbiana (III) 3412; 6) Bricherasio (III) 3340; 7) Luserna S. Giovanni (III) 3045; 8) Angrogna (III) 3001; 9) Villar (IV) 2993; 10) S. Martino e Valle (IV) 2945; 11) S. Secondo, S. Bartolomeo, Prarustino e Roccapiata (IV) 2588; 12) Bobbio (IV) 1565; 13) Torre (IV) 1531; 14) Campiglione (IV) 1369; 15) Tavernette e Baldissero (IV) 1044; 16) Ozasco (V) 980; 17) Buriasco (V) 812; 18) Envie (VI) 795; 19) Fenile (VII) 576; 20) Martiniana (VII) 556; 21) Famolasco (VII) 471; 22) Rorata (IX) 147.

Provincia di Saluzzo: 1) Saluzzo (I) 12233; 2) Cavor (II) 7341; 3) Verzuolo (II) 6458; 4) Scarnafiggi (III) 4702; 5) S. Peiyre (III) 4206; 6) Paesana (III) 3956; 7) Valgrana (III) 3933; 8) Venasca (III) 3875; 9) S. Front (III) 3156; 10) Melle (IV) 2815; 11) Costigliole (IV) 2764; 12) Lagnasco (IV) 2737; 13) Revello (IV) 2704; 14) S. Damiano e Palliero (IV) 2623; 15) Martignana (IV) 2538; 16) Manta (IV) 2070; 17) Piasco (IV) 1937; 18) Monterosso, S. Pietro e Borgato (IV) 1911; 19) Brosasco (IV) 1767; 20) Frassino (IV) 1637; 21) Villar S. Costanzo (IV) 1556; 22) Pagno (IV) 1295; 23) Brondello (IV) 1057; 24) Crissolo (V) 946; 25) Oncino (V) 946; 26) Villanovetta (V) 928; 27) Ostana (VI) 760; 28) Pradleves (VII) 507; 29) Cartignano (VIII) 387; 30) Rifredo e Gambasca (VIII) 252; 31) Castellar (IX) 176.

Provincia di Savigliano: 1) Savigliano (I) 27664; 2) Racconigi (I) 16919; 3) Villafranca (I) 14865; 4) Cavallermaggiore (I) 12888; 5) Caramagna (I) 12021; 6) Moretta (II) 6533; 7) Pancalieri (II) 5984; 8) Monasterolo (III) 4286; 9) Polonghera (IIII) 2733; 10) Murello (IV) 2453; 11) Villanova Solara (IV) 2131; 12) Cavaler Leone (IV) 1979; 13) Rossana (IV) 1486; 14) Cardé (IV) 1283; 15) Casalgrasso (IV) 1150; 16) Faule (IV) 1060; 17) Ruffia (VI) 690; 18) Torre di S. Giorgio (VIII) 235.

Provincia di Susa: 1) Giaveno (I) 13600; 2) Mochie, Condove e Frassinere (II) 6721; 3) Susa (II) 5643; 4) Cumiana (II) 5199; 5) Avigliana (II) 5006;

---

(1) Evidentemente si tratta di una situazione eccezionale.

6) Gravere (III) 4713; 7) Coazze (III) 4463; 8) Viù (III) 4148; 9) Novalesa, Venaus e Ferrere (III) 3603; 10) Buttigliera (III) 3487; 11) Rubiana (IV) 2809; 12) Giaglione (IV) 2780; 13) Rivalta (IV) 2659; 14) Villar di Basse (IV) 2481; 15) Mathie (IV) 2475; 16) Celle, Chiavrie e Novarett (IV) 2384; 17) Almese (IV) 2262; 18) Villar d'Almese (IV) 2089; 19) Mompantero (IV) 1881; Col S. Giovanni (IV) 1851; 20) Meana (IV) 1811; 21) Trana (IV) 1756; 22) Brussolo e S. Didero (IV) 1660; 23) Reano (IV) 1660; 24) S. Ambrogio (IV) 1624; 25) Bussolino (IV) 1431; 26) S. Moro (IV) 1385; 27) Val della Torre (IV) 1175; 28) Coazze (IV) 1144; 29) Fiano (IV) 1155; 30) Chianoc (IV) 1057; 31) Casellette (V) 834; 32) Foresto (VI) 774; 33) Villarfocchiardo (VI) 759; 34) S. Antonino (VI) 710; 35) Chiusa e S. Michele (VI) 679; 36) S. Giorio (VII) 530; 37) Valgioie (VII) 473; 38) Burgone (VII) 411; 39) S. Gilio (VIII) 384; 40) Vayes (VIII) 306; 41) Sangano (VIII) 242; 42) Bruino (VIIII) 119.

Provincie di Torino: [Torino non pagava l'imposto militare] 1) Rivarolo (II) 7855; 2) Corio (II) 7563; 3) Ciriè (II) 6970; 4) S. Maurizio (II) 5992; 5) Balangero (III) 3975; 6) Caselle (III) 3831; 7) Mathi (III) 3502; 8) Lanzo (III) 3251; 9) Druent (IV) 2656; 10) Coazzolo (IV) 2641; 11) Volpiano (IV) 2474; 12) Pianezza (IV) 2341; 13) Leynì (IV) 2302; 14) Nole (IV) 2302; 15) Ceres (IV) 2292; 16) Oglianico (IV) 2224; 17) Barbania (IV) 2218; 18) Rocca di Corio (IV) 2076; 19) Front e Vauda (IV) 1811; 20) Ozegna (IV) 1725; 21) Alpignano (IV) 1528; 22) Rivoli (IV) 1462; 23) Lemie (IV) 1440; 24) Orbassano (IV) 1404; 25) Monastero (IV) 1308; 26) Givoletto (IV) 1209; 27) Baratonia e Mandamento (IV) 1193; 28) Mesenile (IV) 1189; 29) Ala (IV) 1109; 30) Useglio (IV) 1105; 31) Borgaro Torinese (IV) 1040; 32) Settimo Torinese (IV) 1024; 33) Collegno (IV) 1011; 34) Bonzo (V) 918; 35) Brandizzo (V) 869; 36) Cavoretto (V) 815; 37) Cantoira (VI) 675; 38) Villanova di Mathi (VI) 659; 39) Groscavallo (VII) 575; 40) Vonzo (VII) 571; 41) Candiolo (VII) 530; 42) Gros (VII) 524; 43) Germagnano (VII) 521; 44) Beinasco (VII) 506; 45) Mondrone (VIII) 393; 46) Robasomero (VIII) 384; 47) Forno di Groscavallo (VIII) 275; 48) Balme (VIII) 265; 49) Chialamberteto (VIII) 215; 50) Chialamberto (IX) 171; 51) Forno di Lemie (IX) 169; 52) Pesineto (IX) 132; 53) Traves (IX) 132; 54) Pertusio (IX) 126.

Provincia di Trino: 1) S. Giorgio (II) 7070; 2) Trino (III) 4713; 3) Livorno (III) 4616; 4) Crescentino (III) 4065; 5) Caluso (III) 3747; 6) Foglizzo (III) 3295; 7) Rivara (IV) 2791; 8) Chivasso (IV) 2773; 9) Vische (IV) 2247; 10) Fontanetto (IV) 2191; 11) Forno di Rivara (IV) 2187; 12) Favria (IV) 2150; 13) Cucelio (IV) 2037; 14) Bianze (IV) 1983; 15) Cigliano (IV) 1711; 16) Orio (IV) 1459; 17) Lusiglie (IV) 1394; 18) Borgo d'Alice (IV) 1296; 19) Busano (IV) 1243; 20) Montalenghe (IV) 1192; 21) Vialfré (IV) 1134; 22) Saluggia (IV) 1090; 23) Borgo Masino (IV) 1041; 24) Tricero (V) 942; 25) Levone (V) 935; 26) Palazuolo (V) 923; 27) Verolengo (V) 849; 28) Moncrivello (VI) 777; 29) Mazzé (VI) 703; 30) Cicogno (VI) 626; 31) Caravino (VI) 618; 32) Settimo Rottaro (VI) 607; 33) Alice inferiore (VII) 589; 34) Rondizzone (VII) 578; 35) Vestigné (VII) 562; 36) Barone (VII) 484; 37) Maglione (VIII) 265; 38) Masino (IX) 111.

Provincia di Vercelli: 1) Cossato (II) 5009; 2) Mongrande (III) 3170; 3) Gattinara (IV) 2945; 4) Motta Alciata (IV) 2227; 5) Cavaglià (IV) 2214; 6) S. Germano (IV) 1953; 7) Viverone (IV) 1883; 8) Vercelli (IV) 1701; 9) Tronzano (IV) 1531; 10) Santhià (IV) 1425; 11) Dorzano (V) 913; 12) Ballocco e Bastia (VI) 661; 13) Buronzo (VII) 575; 14) Castelletto (VII) 565; 15) Villareggia (VII) 512; 16) Ternengo (VII) 410; 17) Gifflenga (VIII) 382; 18) Tina (VIII) 334; 19) Lozzolo (VIII) 292; 20) Verrone (VIII) 265; 21) Crova (VIII) 215; 22) Rovasenda (VIII) 205; 23) Asigliano (IX) 151; 24) Caresana (IX 130; 25) Motta de Conti (IX) 116; 26) Stroppiana (IX) 113; 27) Arborio (IX) 107; 28) Albano (IX) 106; 29) Pezzana (IX) 101; 30) Vettigné (X) 92; 31) Olcenengo (X) 91; 32) Casanova (X) 81; 33) Colobiano e Formigliana (X) 80; 34) Greggio (X) 76; 35) Ricetto (X) 68; 36) Monformoso (X) 67; 37) Villarboit (X) 64; 38) Lenta (X) 63; 39) Rive (X) 63; 40) Prarolo (X) 62; 41) Serravalle (X) 61; 42) Cortanzana (X) 58; 43) Pertengo (X) 54; 44) Massazza (X) 50; 45) Salasco (X) 50; 46) Lignagna (X) 43; 47) Caresana e Bellotto (X) 41; 48) Sala (X) 36; 49) Viancino (X) 32; 50) Roasio (X) 31; 51) Villanova di Massazza (X) 28; 52) Oldenico (X) 27; 53) Cassine di Stra (X) 26); 54) Larizate (X) 26; 55) Montanaro (X) 26; 56) Quinto (X) 22; 57) Casal Rosso (X) 19; 58) Nebione (X) 18; 59) Cassine di S. Giacomo (X) 17; 60) Selva (X) 15; 61) Cassinale (X) 12; 62) Lachelli (X) 7; 63) Craviasco (X) 6.

	ERRATA	CORRIGE
p. 2, n. 1, r. 25	nè	e
p. 9, r. 14	; ritiene	, ritiene
p. 12, r. 21	Francia,	Francia
p. 23, r. 34	conservent	conservet
p. 23, r. 35	possessorum	possessorem
p. 24, r. 22	intervenerent	intervenirent
p. 30, r. 10	Ecclesiasticos	Ecclesiasticam
p. 34, r. 16	Virgilio	Vigilio
p. 35, r. 15	aucune	aucun
p. 51, n. 1, r. 7	coi 33	e 33
p. 72, r. 12	o massari	o i massari
p. 73, r. 12	in tal	da tal
p. 76, n. 2, r. 24	dovrebbe	dovrebbero
p. 82, r. 8	dipendevano	dipendeva
p. 85, r. 36	imporli	imporle
p. 90, n. 1, r. 20	si configurava analogamente al vassallaggio ossia col	sorgeva, analogamente al vassallaggio, col
p. 121, r. 8	da coloro	di coloro
p. 121, r. 9	dagli autori	degli autori
p. 137, r. 1	cifrepressochè	cifre pressochè
p. 137, r. 2	particolare	particolare,
p. 140, r. 1	ora.	ora).
p. 144, r. 6	Dal confronto	Dall'esame
p. 148, r. 19	accettar	auttorittà
p. 148, r. 20	buonomini	huomini
p. 156, r. 5	dotta	dotto
p. 168, r. 3	anime	anni
p. 169, r. 22	lungo	lungo e aggiornato nelle fonti
p. 177, r. 7	ceto	ceto vieppiù
p. 185, r. 29	avevano,	avevano
p. 198, n. 1, r. 9	e	et
p. 203, r. 21	II, ... più	II ... anzi
p. 203, n. 1, r. 3	apoositi	appositi
p. 204, r. 4	quando,	quando
p. 211, r. 13	duca	signore
p. 212, r. 14	èa	è a
p. 217, r. 4	incapace,	incapace
p. 219, r. 16	fabriques	fabrique
p. 223, r. 3	bainchimento	bianchimento
p. 225, r. 4	bomme	homme
p. 235, n. 1, r. 7	datur	detur
p. 241, n. 1, r. 6	800	800 mila
p. 241, n. 1, r. 11	Citta	Città
p. 246, r. 25	d'ordine	l'ordine
p. 246, r. 36	aliminare	eliminare
p. 247, r. 4	svantaggioso	vantaggioso
p. 252, r. 3	perte	parte
p. 254, n. 2, r. 5	cerera	cevera
p. 262, r. 9	debitamento	debitamente
p. 264, r. 7	quello	di quello
p. 294, r. 24	Scagnello (V)	Scagnello (VI)
p. 294, r. 25	Monasterolo (V) ... Cigliero (V)	Monasterolo (VI) ... Cigliero (VI)
p. 294, r. 37	Perno (V) ... Trezzo (V)	Perno (VI) ... Trezzo (VI)
p. 296, r. 36	IIII	IV
p. 297, r. 13	VIIII	IX

INDICE

N. B. I tre capitoli vanno inquadrati in un'opera composta di una serie di saggi, parte in corso di stampa, così intitolati: I. Considerazioni generali sull'assolutismo mercantilistico di C. E. II (Cagliari, 1952). – II. Principe, Stato e finanza. – III. Le comunità e l'assolutismo. – IV. Tentativi di politica mercantilistica. – V. Sogni e realtà nel mercantilismo di C. E. II. – VI. La feudalità. – VII. Gli ecclesiastici. – VIII. Gli impieghi e le cariche pubbliche. – IX. La milizia. – X. La diplomazia. – XI. La borghesia. – XII. I ceti subalterni e le comunità. – XIII. Ideologie, cultura e opinione pubblica. – Appendici finali.